REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 11 agosto 2015 **Anno XLVI - N. 78**



Cavallino-Treporti, località Ca' Savio, Spiaggia.

Il territorio comunale di Cavallino-Treporti è diviso in 12 "contrade": Faro Piave Vecchia, Cavallino, Ca' di Valle, Ca' Ballarin, Ca' Vio, Ca' Pasquali, Ca' Savio, Punta Sabbioni, Treporti, Saccagnana, Mesole e Lio Piccolo. L'economia del Comune si basa soprattutto sul turismo estivo. Lungo la costa marina, caratterizzata da una lunghissima spiaggia di sabbia fine, sono presenti molti villaggi-campeggi di ogni dimensione (tra cui alcuni dei villaggi più grandi d'Europa). Le strutture ricettive vengono frequentate principalmente da turisti nord europei (da Germania, Austria e Danimarca in primis). Nella foto: una panoramica della spiaggia di Ca' Savio.

(Archivio fotografico Sezione promozione turistica integrata Regione del Veneto)

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905

Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **89** del 29 giugno 2015
Nomina componente della Giunta regionale con funzioni di Vicepresidente. Signor Gianluca FORCOLIN. Articolo 51 dello Statuto. 1
[Giunta regionale]

n. **90** del 29 giugno 2015
Nomina componente della Giunta regionale. Signor Gianpaolo E. BOTTACIN. Articolo 51 dello Statuto. 3
[Giunta regionale]

n. **91** del 29 giugno 2015
Nomina componente della Giunta regionale. Signor Federico CANER. Articolo 51 dello Statuto. 4
[Giunta regionale]

n. **92** del 29 giugno 2015
Nomina componente della Giunta regionale. Signor Luca COLETTO. Articolo 51 dello Statuto. 5
[Giunta regionale]

n. **93** del 29 giugno 2015
Nomina componente della Giunta regionale. Signor Cristiano CORAZZARI. Articolo 51 dello Statuto. 6
[Giunta regionale]

n. **94** del 29 giugno 2015
Nomina componente della Giunta regionale. Signora Elisa DE BERTI. Articolo 51 dello Statuto. 7
[Giunta regionale]

n. **95** del 29 giugno 2015
Nomina componente della Giunta regionale. Signora Elena DONAZZAN. Articolo 51 dello Statuto. 8
[Giunta regionale]

n. **96** del 29 giugno 2015
Nomina componente della Giunta regionale. Signora Manuela LANZARIN. Articolo 51 dello Statuto. 9
[Giunta regionale]

n. **97** del 29 giugno 2015
Nomina componente della Giunta regionale. Signor Roberto MARCATO. Articolo 51 dello Statuto. 10
[Giunta regionale]

n. **98** del 29 giugno 2015
Nomina componente della Giunta regionale. Signor Giuseppe PAN. Articolo 51 dello Statuto. 11
[Giunta regionale]

n. **99** del 29 giugno 2015
Affidamento ai singoli membri della Giunta regionale di compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini, ai sensi dell'articolo 53, comma 4 dello Statuto. 12
[Giunta regionale]

n. **116** del 25 luglio 2015
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia, Rovigo Delta Lagunare, nomina rappresentanti del settore "Trasporti e Spedizioni" nel consiglio camerale. D.M. 4 agosto 2011, n. 156, articolo 10. 18
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **117** del 29 luglio 2015
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti il TAR per il Veneto dalla Mu.Bre. Costruzioni Srl contro la Regione del Veneto ed il Consorzio Stabile Medoacus Scarl. 20
[Affari legali e contenzioso]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA

n. **37** del 07 maggio 2015
Programma promozionale del Settore Primario 2015. Azione 2) Iniziative promozionali in Italia. Partecipazione alla manifestazione "Eurocarne 2015" - Verona 10-13 maggio 2015. DGR n. 590 del 21 aprile 2015. 21
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **42** del 14 maggio 2015
Partecipazione regionale alla manifestazione fieristica "FR.E.E. - Die Reise und Freizeitmesse", Monaco di Baviera (D), 18-22 febbraio 2015. Ulteriori spese. Piano turistico annuale di promozione turistica 2015. legge regionale 14 giugno 2013, n. 11. CIG: Z321482650. 23
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **44** del 27 maggio 2015
Partecipazione regionale alla manifestazione fieristica: "TTG Incontri" - Rimini, 8 - 10 ottobre 2015. Impegno di spesa area per l'area nuda espositiva e per l'organizzazione di un Pre-Convention Tour con Operator esteri. Legge regionale. n. 11 del 14 giugno 2013. CIG: 6257625382. 25
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **54** del 22 giugno 2015
Partecipazione regionale alla manifestazione fieristica "WTM 2015" di Londra, 2-5 novembre 2015. Piano turistico annuale di promozione turistica 2015. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11. DD.G.R. n. 587 del 21 aprile 2015. Acquisizione spazio espositivo e provvedimento a contrarre. CIG 62995812B2. 27
[Mostre, manifestazioni e convegni]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE

n. **334** del 09 luglio 2015
Approvazione del rendiconto 2120/1/4/1686/2012 presentato da UNIVERSITA' CA' FOSCARI (codice ente 2120) (codice Smupr 21771). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitale Umano". Avviso "Assegni di ricerca". DGR n. 1686 del 07/08/2012. Anno 2012. 29
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **335** del 09 luglio 2015
Approvazione del rendiconto 2156/1/3/2018/2013 presentato da IPSAR LUIGI CARNACINA (codice ente 2156) (codice Smupr 32827). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitale Umano - 2B4I1". Avviso "Move For The Future" DGR n. 2018 del 04/11/2013. Anno 2013. 31
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **336** del 09 luglio 2015
Approvazione del rendiconto 812/1/1/2894/2012 presentato da UPA SERVIZI SRL (codice ente 812) (codice Smupr 26524). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitale Umano". Avviso "Alternanza Scuola-Lavoro" DGR n. 2894 del 28/12/2012. Anno 2012. 34
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **337** del 09 luglio 2015
Approvazione del rendiconto 812/1/2/2894/2012 presentato da UPA SERVIZI SRL (codice ente 812) (codice Smupr 26541). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitale Umano". Avviso "Alternanza Scuola-Lavoro" DGR n. 2894 del 28/12/2012. Anno 2012. 36
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **338** del 09 luglio 2015
Approvazione del rendiconto 2730/1/1/2894/2012 presentato da IPSIA G. GIORGI (codice ente 2730) (codice Smupr 26444). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitale Umano". Avviso "Alternanza Scuola-Lavoro" DGR n. 2894 del 28/12/2012. Anno 2012. 38
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **339** del 09 luglio 2015
Approvazione del rendiconto 2730/1/2/2894/2012 presentato da IPSIA G. GIORGI (codice ente 2730) (codice Smupr 26573). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitale Umano". Avviso "Alternanza Scuola-Lavoro" DGR n. 2894 del 28/12/2012. Anno 2012. 40
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **340** del 09 luglio 2015
Approvazione del rendiconto 69/1/23/2018/2013 presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO (codice ente 69) (codice Smupr 35930). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitale Umano - 2B4I1". Avviso "Move For The Future" DGR n. 2018 del 04/11/2013. Anno 2013. 42
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **341** del 09 luglio 2015
Approvazione del rendiconto 2868/1/1/2018/2013 presentato da LGS G.B. BROCCHI (codice ente 2868) (codice Smupr 31738). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitale Umano - 2B4I1". Avviso "Move For The Future" DGR n. 2018 del 04/11/2013. Anno 2013. 44
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **347** del 21 luglio 2015
Approvazione del rendiconto 69/1/40/2018/2013 presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO (Codice ente 69) (Codice Smupr 35932). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitale umano - 2B4I1". Avviso "Move For The Future" DGR n. 2018 del 04/11/2013. Anno 2013. 46
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **348** del 21 luglio 2015
Approvazione del rendiconto 56/1/2/2894/2012 presentato da DOMANIDONNA - SOCIETA' COOPERATIVA (Codice ente 56) (Codice Smupr 26548). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitale umano". Avviso "Alternanza Scuola-Lavoro" DGR n. 2894 del 28/12/2012. Anno 2012. 48
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **349** del 21 luglio 2015
Approvazione del rendiconto 2676/1/1/2894/2012 presentato da ISI DUCA DEGLI ABRUZZI (Codice ente 2676) (Codice Smupr 26382). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitale umano". Avviso "Alternanza Scuola-Lavoro" DGR n. 2894 del 28/12/2012. Anno 2012. 50
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **350** del 21 luglio 2015
Approvazione del rendiconto 2684/1/2/2894/2012 presentato da ISISS D. SARTOR (Codice ente 2684) (Codice Smupr 26368). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitale umano". Avviso "Alternanza Scuola-Lavoro" DGR n. 2894 del 28/12/2012. Anno 2012. 52
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **351** del 21 luglio 2015
Approvazione del rendiconto 2684/1/1/2894/2012 presentato da ISISS D. SARTOR (Codice ente 2684) (Codice Smupr 26367). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitale umano". Avviso "Alternanza Scuola-Lavoro" DGR n. 2894 del 28/12/2012. Anno 2012. 54
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **352** del 21 luglio 2015
Approvazione del rendiconto 160/1/2/2894/2012 presentato da IPSIA F. LAMPERTICO (Codice ente 160) (Codice Smupr 26411). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitale umano". Avviso "Alternanza Scuola-Lavoro" DGR n. 2894 del 28/12/2012. Anno 2012. 56
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **353** del 21 luglio 2015
Approvazione del rendiconto 160/1/4/2018/2013 presentato da IPSIA F. LAMPERTICO (Codice ente 160) (Codice Smupr 35895). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitale umano 2B4I1". Avviso "Move For The Future" DGR n. 2018 del 04/11/2013. Anno 2013. 58
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **354** del 21 luglio 2015
Approvazione del rendiconto 131/2/2/2018/2013 presentato da ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO (Codice ente 131) (Codice Smupr 32903). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitale umano 2B4I1". Avviso "Move For The Future" DGR n. 2018 del 04/11/2013. Anno 2013. 60
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **355** del 21 luglio 2015
Approvazione del rendiconto 2105/101/24/1148/2013 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (Codice ente 2105) (Codice Smupr 32081). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitale umano 2B4I1". Avviso "Assegni di Ricerca" DGR n. 1148 del 05/07/2013. Anno 2013. 63
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **356** del 27 luglio 2015
Approvazione del rendiconto 2865/1/6/2018/2013 presentato da ITSCG J. SANSOVINO (codice ente 2865) (codice Smupr 35928). Programma Operativo FSE 2007/2013 - Asse Capitale umano - 2B4I1. Avviso "Move For The Future" DGR n. 2018 del 04/11/2013. Anno 2013. 65
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **357** del 27 luglio 2015
Approvazione del rendiconto 2865/1/4/2018/2013 presentato da ITSCG J. SANSOVINO (codice ente 2865) (codice Smupr 35524). Programma Operativo FSE 2007/2013 - Asse Capitale umano - 2B4I1. Avviso "Move For The Future" DGR n. 2018 del 04/11/2013. Anno 2013. 67
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO

n. **325** del 23 luglio 2015
Anticipata occupazione di un'area demaniale marittima di 435 mq in località Porto Caleri nel Comune di Rosolina (Ro) ai fini dell'accatastamento di manufatti esistenti per attività commerciale. 69
[Acque]

n. **326** del 23 luglio 2015
Concessione demaniale marittima n.021-2008 con rep. n. 725 del 17.07.2008 per attività di acquacoltura della superficie di mq 11.440 situata nella laguna della Marinetta. Ditta:SOCIETA' COOPERATIVA VIVAMAR. 70
[Acque]

n. **327** del 23 luglio 2015
Concessione demaniale marittima n.031-2014 assentita con decreto n. 727 del 28.11.2014 per attività di acquacoltura della superficie di mq 6.225 situata nella laguna della Marinetta. Ditta:SOCIETA' COOPERATIVA VIVAMAR. 71
[Acque]

n. **328** del 24 luglio 2015
D.P.C.M. del 23 marzo 2013 - Ordinanza commissariale n.4 del 12 agosto 2014. Lavori di realizzazione di pennelli in pietrame e di sistemazione della spiaggia antistante la duna costiera di Rosolina Mare. CUP. H97B14000020001. Importo complessivo E. 800.000,00. Affidamento incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase d'esecuzione. 72
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **329** del 28 luglio 2015
Occupazione di un'area demaniale marittima di 642 mq per l'utilizzo e la gestione di una torre piezometrica in località Rosolina Mare del Comune di Rosolina (Ro). 74
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO

n. **179** del 24 luglio 2015
D.lgs. 387/2003. Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Impianti idroelettrici. "Impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dal torrente Fiorentina, in Comune di Selva di Cadore (BL)". Presa atto parere n. 16 del 29 aprile 2015 espresso dalla Commissione Tecnica per il parere su opposizioni, osservazioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi degli ex. artt. 7 e 9 del R.D. n. 1775/1933 e di cui alle DGR n.694/2013 e n.357/2014. 75
[Energia e industria]

n. **180** del 24 luglio 2015
D.lgs. 387/2003. Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Impianti idroelettrici. "Impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dal torrente Piova, in località Fienili Buca di Selva del comune di Vigo di Cadore (BL)". Presa atto parere n. 10 del 1 aprile 2015 espresso dalla Commissione Tecnica per il parere su opposizioni, osservazioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi degli ex. artt. 7 e 9 del R.D. n. 1775/1933 e di cui alle DGR n.694/2013 e n.357/2014. 76
[Energia e industria]

n. **181** del 24 luglio 2015
D.lgs. 387/2003. Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Impianti idroelettrici. "Domanda di concessione di derivazione d'acqua dal torrente Imperina in comune di Rivamonte Agordino (BL) Pratica 9100". Presa atto parere n. 13 del 1 aprile 2015 espresso dalla Commissione Tecnica per il Parere su opposizioni, osservazioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi dell'ex. art. 7 e 9 del R.D. n. 1775/1933 DGR n.694/2013 e n.357/2014 e conseguente rigetto dell'istanza. 77
[Energia e industria]

n. **182** del 24 luglio 2015
D.lgs. 387/2003. Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Impianti idroelettrici. "Richiesta di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal torrente Ru Bosco in comune di Cortina d'Ampezzo (BL)".Rettifica parere n.47 del 22/10/2014. Presa atto parere n. 29 del 30 giugno 2015 espresso dalla Commissione Tecnica per il parere su opposizioni, osservazioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi degli ex. artt. 7 e 9 del R.D. n. 1775/1933 e di cui alle DGR n.694/2013 e n.357/2014. 78
[Energia e industria]

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE BELLUNO

n. **41** del 28 luglio 2015
Concessione per il mantenimento del ponte e il relativo rifacimento dei parapetti di protezione in comune di Falcade, loc. Mandria su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del torrente Biois (ex pratica 227/177 ora C/1129). Domanda del Comune di Falcade in data 26.01.2015. 79
[Acque]

n. **42** del 30 luglio 2015
D.G.R. N°3163 del 25.10.2005, L.R. 41/1988. Intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul torrente Cordevole nei pressi della confluenza con il torrente Mis, in Comune di Sedico e Sospirolo (BL), mediante prelievo di materiale litoide per 2.945 mc. Ditta: Casanova Danilo Sospirolo (BL). 81
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO

n. **295** del 20 luglio 2015
Richiedente: Mariotto Franco Concessione: occupazione di area demaniale per mq. 160, in zona via Cornadella del Comune di Cimadolmo, Foglio 14, mappale 265 per mq. 40 e mappale 266 per mq. 120 Pratica: C04770 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico. 84
[Acque]

n. **296** del 20 luglio 2015
Richiedente: Caribe S.r.l. Concessione: allargamento ponte di accesso carraio presso civico 273 fossato laterale a Viale della Repubblica in Comune di Treviso fgl. 13 mapp. 527 Pratica: C07474 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico. 85
[Acque]

n. **297** del 20 luglio 2015
Richiedente: DEL PIA Maria Concessione: scarico di acque di fognatura in fossato demaniale. Rif. cat.: comune di Villorba (TV) fgl. 18 mapp. 691. Pratica: C07477 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico. 86
[Acque]

n. **298** del 20 luglio 2015
Richiedente: Flora Carlo Concessione: recapito acque reflue di fognature e acque meteoriche su fossato di Via Santa Bona in Comune di Treviso fgl. 19 mapp. 263 Pratica: C07467 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico. 87
[Acque]

n. **299** del 20 luglio 2015
Richiedente: Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Zona di Treviso Concessione: attraversamento in cavo aereo, linea MT e BT in più punti (3 attraversamenti linea BT 3 attraversamenti linea MT) del corso d'acqua demaniale "Valle delle Foglie" in Comune di Borso del Grappa. UPL-TV88. Pratica: C06046 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico. 88
[Acque]

n. **300** del 20 luglio 2015
Richiedente: Braido Roberto Concessione: tombinatura fosso demaniale per circa mq. 400, in località Scomigo in Comune di Conegliano fgl. 3 mapp. 737-780-69-68 Pratica: C07414 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico. 89
[Acque]

n. **301** del 20 luglio 2015
Richiedente: Provincia di Treviso Concessione: sanatoria per mantenimento di un ponte attraversante la Valle delle Molle in Comune di Borso del Grappa (TV). Rif. cat.: fgl. 28 mapp. 50 - 48 Pratica: C07433 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico. 90
[Acque]

n. **303** del 20 luglio 2015
Richiedente: Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Zona di Treviso Concessione: attraversamento aereo con linea a 20 KV, del torrente Raboso - (3° tratto: Deriv. aerea per nuova cabina San Martino in comune di Farra di Soligo) e del torrente Curogna ancorata al ponte esistente (4° tratto: Derivaz. interr. per nuovo PTP Fornace C. in Comune di Pederobba). UPL-TV145 Pratica: C06088 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico. 91
[Acque]

n. **304** del 21 luglio 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Paese per moduli 0.0036. - Concessionario : Zen Monica - Paese Pratica n. 1120. 92
[Acque]

n. **305** del 21 luglio 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Vazzola per moduli 0.004. - Concessionario : Perin Giovanna - Vazzola Pratica n. 3845. 93
[Acque]

n. **306** del 21 luglio 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Godega di Sant'Urbano per moduli 0.002. - Concessionario : Marin Bruno - Godega di Sant'Urbano Pratica n. 3954. 94
[Acque]

n. **307** del 21 luglio 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Ponte di Piave per moduli 0.004. - Concessionario : Lorenzon Gino - Ponte di Piave/Negrisia Pratica n. 3958. 95
[Acque]

n. **308** del 21 luglio 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Vittorio Veneto per moduli 0.003. - Concessionario : Da Ros Angelo - Vittorio Veneto Pratica n. 3994. 96
[Acque]

n. **309** del 21 luglio 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Cordignano per moduli 0.002. - Concessionario : Società Agricola Ettore Poloni & C. s.s. - Cordignano Pratica n. 3997. 97
[Acque]

n. **310** del 21 luglio 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Gaiarine per moduli 0.005. - Concessionario : Cigana Gelindo - Gaiarine Pratica n. 4007. 98
[Acque]

n. **311** del 21 luglio 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Codognè per moduli 0.004. - Concessionario : Feltrin Domenico - Codognè Pratica n. 4058. 99
[Acque]

n. **312** del 21 luglio 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Godega Sant'Urbano per moduli 0.0063. - Concessionario: Gava Luigino - Godega di Sat'Urbano Pratica n. 4062. 100
[Acque]

n. **313** del 21 luglio 2015
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11. Domanda pervenuta in data 17.07.2012 prot. n. 329504 e integrata in data 05.05.2015 con prot. 186936 per ottenere il rinnovo e il subingresso alla concessione idraulica di m² 11.790 di terreno demaniale a uso prato arborato, in golena del fiume Piave in Comune di Pederobba. Riferimenti catastali: Comune di Pederobba Foglio 35 fronte mappali 19-22-98. Richiedente: Ferracin Paolo. Pratica P00063/1. 101
[Acque]

n. **314** del 21 luglio 2015
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11. Domanda pervenuta in data 19.03.2015 prot. n. 118590 per ottenere il rinnovo della concessione idraulica di m² 88.000 di terreno demaniale a uso parco fluviale con installazione di strutture provvisorie da maggio a settembre per manifestazioni a carattere popolare e mantenimento di strutture fisse, in golena del fiume Piave in Comune di Cimadolmo. Riferimenti catastali: Comune di Cimadolmo Foglio 3 fronte mappali 298-204-206-271-208-36-212-213. Richiedente: Comune di Cimadolmo. Pratica P00832. 103
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA

n. **239** del 11 giugno 2015
Rilascio di concessione sul demanio idrico inerente l'attraversamento aereo dei corsi d'acqua Valle della Lamberta e Valle degli Andreoli con linea elettrica a 20 kV ubicati nel Comune di San Giovanni Ilarione (VR). Richiedente: Enel Distribuzione SpA. LR n. 41/88 - RD n. 523/1904 - Norme di polizia idraulica. Pratica n. 7750. 105
[Acque]

n. **240** del 11 giugno 2015
Rilascio di concessione sul demanio idrico inerente l'attraversamento superiore con linea elettrica MT a 20kV del torrente Valsorda nel Comune di Bardolino (VR). Richiedente: Enel Distribuzione SpA. LR n. 41/88 - RD n. 523/1904 - Norme di polizia idraulica. Pratica n. 7759. 107
[Acque]

n. **243** del 11 giugno 2015
Rilascio di concessione sul demanio idrico inerente l'attraversamento superiore dei corsi d'acqua torrente Vallonga, torrente Progno e vaio Menamocco con linea elettrica di MT a 20 kV nei Comuni di Bosco Chiesanuova e Mezzane di Sotto. Richiedente: Enel Distribuzione SpA. LR n. 41/88 - RD n. 523/1904 - Norme di polizia idraulica. Pratica n. 7672. 109
[Acque]

n. **244** del 11 giugno 2015
Rilascio di concessione sul demanio idrico inerente il subentro nella titolarità della concessione idraulica per l'attraversamento del torrente Squaranto con tubazione dell'acqua potabile in località Mizzole del Comune di Verona. Richiedente: Società Acque Veronesi S.c. a r.l.. LR n. 41/88 - RD n. 523/1904 - Norme di polizia idraulica. Pratica n. 6790/1. 111
[Acque]

n. **290** del 29 giugno 2015
R.D. 11.12.1933 n. 1775: concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea mediante riattivazione di un pozzo già esistente individuato nel Comune di Verona - Via Sasse, per uso igienico assimilato (irrigazione coltura frutti di bosco in serra). Concessionario: Antolini Giorgio e Antolino Angelo (comproprietari) - Antolini Marco (utilizzatore) pratica D/12289. 113
[Acque]

n. **298** del 06 luglio 2015
R.D. 11.12.1933 n. 1775. Concessione di deriazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea mediante un pozzo individuato nel Comune di Verona - Via Galvani, per uso antibrina ed irriguo-fertirrrigazione. Concessionario: Girardi Giovanni e Brunelli Rina Anna - pratica D/12462. 115
[Acque]

n. **300** del 07 luglio 2015
Rilascio di rinnovo della concessione sul demanio idrico inerente un ponte carrabile che attraversa il Vaio del Trotto nel Comune di Grezzana (VR). Richiedente: Morandini Amelia & C. s.n.c. - L.R. 41/88 - R.D. n. 523/1904 - norme di polizia idraulica. pratica n. 6072. 117
[Acque]

n. **303** del 09 luglio 2015
R.D. 11.12.1933 n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di Montecchia di Crosara - loc. Albere tramite un pozzo di prelievo ad uso irriguo di soccorso. Concessionario: Posenato Alfondo - pratica D/12384. 119
[Acque]

n. **327** del 16 luglio 2015
R.D. 11/12/1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel comune di Montecchia di Crosara - loc. Prandi tramite un pozzo di prelievo ad uso irriguo di soccorso. Concessionario: Zambon Damiano. Pratica D/12213. 121
[Acque]

n. **328** del 16 luglio 2015
R.D. 11/12/1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel comune di Monteforte d'Alpone loc. Santa Croce tramite un pozzo di prelievo ad uso irriguo di soccorso. Concessionario: Zanoni Marco. Pratica D/12361. 123
[Acque]

n. **329** del 16 luglio 2015
R.D. 11/12/1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel comune di San Bonifacio loc. Lobia tramite pozzo di prelievo ad uso irriguo di soccorso. Concessionario: Fraccaro Augusto. Pratica D/12479. 125
[Acque]

n. **330** del 16 luglio 2015
R.D. 11/12/1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel comune di Cerea via Bosco tramite un pozzo di prelievo ad uso irriguo (soccorso, antibrina e trattamenti fitosanitari). Concessionario: Fadini Moreno Maria. Pratica D/12176. 127
[Acque]

n. **331** del 16 luglio 2015
R.D. 11/12/1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel comune di Montecchia di Crosara loc. Colombara tramite un pozzo di prelievo ad uso irriguo (soccorso, antibrina e trattamenti fitosanitari). Concessionario: Roncolato Maria Elide. Pratica D/12046. 129
[Acque]

n. **332** del 16 luglio 2015
R.D. 11/12/1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel comune di Isola della Scala - via Cabianca tramite un pozzo di prelievo ad uso igienico- assimilati (igienico-sanitario e antincendio). Concessionario: Cà Bianca S.a.r.l.. Pratica D/12256. 131
[Acque]

n. **333** del 16 luglio 2015
R.D. 11/12/1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel comune di Verona loc. via della Diga tramite un pozzo di prelievo ad uso irriguo. Concessionario: Murari Silvano e Padovani Anna Luigia. Pratica D/12449. 133
[Acque]

n. **334** del 16 luglio 2015
R.D. 11/12/1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel comune di San Martino Buon Albergo loc. Casale tramite un pozzo di prelievo ad uso irriguo di soccorso. Concessionario: Società Agricola Casale. Pratica D/12461. 135
[Acque]

n. **335** del 16 luglio 2015
R.D. 11/12/1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel comune di San Bonifacio loc. Campazzi tramite un pozzo di prelievo ad uso irriguo ed antibrina. Concessionario: Tebaldi Marisa. Pratica D/12272. 137
[Acque]

n. **338** del 28 luglio 2015
Concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea mediant un pozzo individuato nel comune di Pescantina per uso irriguo di soccorso (vigneto). Concessionario: società agricola Monteci ss - Pratica D/10868. 139
[Acque]

n. **345** del 28 luglio 2015
Diniego al rilascio della concessione sul demanio idrico per aver costruito un edificio residenziale entro la fascia di vincolo idraulico del corso d'acqua torrente "Volpara" ubicato in Via Marconi n. 22 Garda - (VR). Richiedente: CONDOMINIO EUROGARDA. LR n. 41/88 - RD n. 523/1904 - Norme di polizia idraulica. Pratica n. 2244 - cartella archivio n. 444. 141
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI VICENZA

n. **377** del 27 luglio 2015
R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche". Istanza in data 11/12/2012 della Ditta Sordato srl con sede a Monteforte(VR), con la quale ha chiesto la concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Chiampo, in località Campodalbero in Comune di Crespadoro, per una portata di mod. medi 1,275(127,5 l/s) e massimi 3,70(370 l/s) d'acqua, ad uso idroelettrico, atti a produrre sul salto di mt.158 la potenza nominale media di kW 197,6 e massima di 573, con l'obbligo della restituzione dell'acqua nel medesimo torrente. Uso idroelettrico. Pratica n. 822/CH. 143
[Acque]

n. **379** del 27 luglio 2015
D.lgs. 387/2003. Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Impianti idroelettrici. "Istanza della Ditta Sordato S.r.l. di Monteforte d'Alpone (VR) datata 05.02.2014 (Pratica 535/LE) per la concessione di derivazione d'acqua, ad uso idroelettrico, dalla Val dell'Erba in Comune di Valli del Pasubio (VI) località Codivolpe". Presa d'atto del Parere n. 25 del 26 maggio 2015 della Commissione tecnica per il parere su osservazioni, opposizioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi dell'ex art. 9 del R.D. 1775/1933 - DGR n. 2100/2011e n. 694/2013. 145
[Energia e industria]

n. **383** del 28 luglio 2015
Legge 23 dicembre 2009 n. 191, art. 2, comma 240 Piani straordinari diretti a rimuovere la situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico. Accordo di Programma con il MATTIM - DGRV n. 1297 del 03/08/2011. Progetto n. 1211: "Lavori di espurgo dell'alveo delle opere idrauliche mediante risagomatura delle sponde e la costruzione di tratti di scogliera lungo tutta l'asta fluviale del canale Bisatto ricadente nel circondario idraulico di Vicenza". Importo complessivo Euro 950.000,00. CUP H59H13000130001 Affidamento incarico professionale per rilievo topografico finalizzato a determinare il profilo altimetrico del canale Bisatto, dall'incile in corrispondenza del manufatto idraulico di Col de Ruga a Longare fino al ponte di Albettone, limite di competenza del Circondario idraulico della Provincia di Vicenza. Approvazione schema di convenzione. CIG 544165321D. 146
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **387** del 30 luglio 2015
D.lgs. 387/2003. Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Impianti idroelettrici. "Richiesta di concessione di derivazione d'acqua dal torrente Val Bona, in loc. Zanconati in Comune di Crespadoro (VI) per la produzione di energia elettrica". Pn. 846/CH Presa d'atto del Parere n. 27 del 26 maggio 2015 della Commissione tecnica per il parere su osservazioni, opposizioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi dell'ex art. 7 e 9 del R.D. 1775/1933 DGR n. 694/2013 e DGR n. 357/2014. 153
[Energia e industria]

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA

n. **45** del 27 luglio 2015
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per attraversamento con ponte sul T. Astico per realizzazione superstrada Pedemontana nei comuni di Breganze e Sarcedo loc. Maglio (PTA). Ditta: SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA SRL. Pratica n° 11_18166. 154
[Acque]

n. **46** del 30 luglio 2015
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rinnovo concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi in sx F. Guà nel comune di Lonigo (SE). VARIAZIONE. Ditta: FRANCHETTO LUIGINO. Pratica n° 06_16853. 156
[Acque]

n. **47** del 30 luglio 2015
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.05440 da falda sotterranea in Comune di LONIGO (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1269/AG. 158
[Acque]

n. **48** del 30 luglio 2015
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00350 da falda sotterranea in Comune di MONTEBELLO VICENTINO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1827/ag. 159
[Acque]

n. **49** del 30 luglio 2015
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0132 da falda sotterranea in Comune di LONIGO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1825/AG. 160
[Acque]

n. **50** del 30 luglio 2015
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per attraversamento della Valle delle Erbe mediante realizzazione di cordamolla in via strada silvopastorale Prati alle Tezze - Valle delle Erbe in comune di Valli del Pasubio. Ditta: PIANEGONDA ENZO ed altri. Pratica n° 14_18793. 161
[Acque]

n. **51** del 30 luglio 2015
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica in sanatoria per utilizzo relitto risultante da nuova inalveazione di un tratto della Valle del Bisele in via Giol - Fraz. S.Antonio in comune di Valli del Pasubio(OPDB).Ditta: BAR TRATTORIA VENEZIA di Scocco Stefania. Pratica n° 14_18769. 163
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA'

n. **247** del 27 luglio 2015
Rilascio in concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo per la realizzazione di un pontile in legno per ormeggio imbarcazione da realizzarsi lungo la sponda sinistra idraulica del Fiume Lemene, nello spazio già individuato dal progetto generale del Comune di Concordia Sagittaria (VE) con indicazione ormeggio 16/9. Richiedente: NOAL FABIOLA. (Pratica n° IPCV140025). 165
[Trasporti e viabilità]

n. **262** del 29 luglio 2015
Concessione demaniale per l'occupazione di n. 1 spazio acqueo (darsena e attacco fluviale) in Comune di Eraclea (VE) in località Brian, canale Largon. Superficie: mq. 1.085,97. D.G.R.V. n. 1791/2012. Concessionario: Comune di Eraclea VE (codice pratica C96_000098). 167
[Trasporti e viabilità]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE URBANISTICA

n. **67** del 27 luglio 2015
Modifica all'elenco degli enti idonei di cui al decreto della Sezione Urbanistica 134/2010. Delega all'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio, art. 146, comma 6, D.Lgs. 42/2004. 169
[Urbanistica]

DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE

n. **199** del 07 luglio 2015
Autorizzazione all'esercizio per il Serd - Servizio Ambulatoriale per Tossicodipendenti ed Alcoldipendenti di Mirano dell'Azienda Ulss n. 13 con sede legale in Via Mariutto n. 76 - Mirano (VE). Legge regionale n. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". 171
[Servizi sociali]

n. **200** del 07 luglio 2015
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il Servizio Residenziale di Tipo A per persone tossicodipendenti della Comunità Terapeutica "Villa Regina Mundi" - Viale Brigata Treviso 1/A - Treviso. Legale Rappresentante: Congregazione delle Pie Suore ella Redenzione con sede legale in Roma - Via di Torrevecchia n. 684. Legge regionale n. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". 173
[Servizi sociali]

n. **201** del 07 luglio 2015
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il Servizio Residenziale di Tipo B "Il Bosco" per persone tossicodipendenti, con sede in Vicenza - Strada Marosticana n. 235 della Fondazione di Partecipazione San Gaetano con sede legale in Vicenza Via Btg. Monte Berico n. 18. Legge regionale n. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". 175
[Servizi sociali]

n. **202** del 07 luglio 2015
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il Servizio di Pronta Accoglienza "La Ricerca" per persone tossicodipendenti, presso la sede "Al Laghetto" - Strada Marosticana n. 235 - Vicenza della Fondazione di Partecipazione San Gaetano con sede legale in Vicenza - Via Btg. Monte Berico n. 18. Legge regionale n. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". 177
[Servizi sociali]

n. **219** del 23 luglio 2015
Annullamento parziale in autotutela e integrazione dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata con Decreto n. 45 del 6.2.2015 alla struttura sanitaria di ricovero "Casa di cura Sileno e Anna Rizzola S.p.A." con sede operativa a San Donà di Piave (VE) in via Gorizia n. 1. Legge Regionale 16.08.2002 n. 22. 179
[Sanità e igiene pubblica]

n. **220** del 23 luglio 2015
Istituzione del Flusso informativo regionale per le prestazioni extraospedaliere in Area Disabilità FAD (DGR 1059/2012 e DGR 740/2015). 184
[Servizi sociali]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

n. **79** del 27 luglio 2015
Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento definitivo dell'impianto di Biogas di sottoprodotti di origine animale di cat. 2 e cat. 3 della ditta LACAV GROUP S.R.L. con sede legale ed operativa site in Via Giacomo Leopardi n. 526/3 Castagnaro (VR). 207
[Veterinaria e zootecnia]

n. **80** del 29 luglio 2015
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività alla Clinica Veterinaria "Verona Lago" con sede a Lazise (VR), in Località Saline. L.R. n.22 del 16 agosto 2002. D.G.R. n.2332 del 9 agosto 2005. 209
[Veterinaria e zootecnia]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

n. **34** del 20 luglio 2015
Convalida dell'elezione dei Consiglieri regionali componenti l'Ufficio di presidenza, ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto. 211
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **35** del 20 luglio 2015
Elezione della Giunta per il Regolamento. 212
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **36** del 20 luglio 2015
Designazione di due Consiglieri regionali componenti della Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), della Legge regionale 3 giugno 1997, n. 20. 213
[Designazioni, elezioni e nomine]

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **896** del 20 luglio 2015
Agevolazioni per i territori colpiti dagli eventi calamitosi dell'8 luglio 2015. 214
[Protezione civile e calamità naturali]

n. **913** del 20 luglio 2015
ACQUE DEL CHIAMPO S.p.A. Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione industriale e civile di Arzignano (VI) - Comune di localizzazione: Arzignano (VI); Comuni interessati: Montecchio Maggiore e Montorso Vicentino (VI). Giudizio favorevole di V.I.A. con contestuale approvazione ed autorizzazione del progetto, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 26 marzo 1999 n. 10, come disposto dalla DGR n. 575 del 3 maggio 2013. Contestuale rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. 216
[Ambiente e beni ambientali]

n. **914** del 20 luglio 2015
CONSORZIO FUNIVIA MALCESINE - MONTE BALDO - Autorizzazione e Classificazione delle piste da sci sulla stazione sciistica Malcesine - Monte Baldo. Comune di localizzazione: Malcesine (VR). Comune interessato: Avio (TN) - Provincia di Trento Procedura di V.I.A. (D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., D.G.R. 575/2013). 262
[Ambiente e beni ambientali]

n. **915** del 20 luglio 2015
DEPURACQUE SERVIZI S.R.L. - Lavori di aggiornamento e perfezionamento tecnologico della linea di trattamento biologico di finissaggio della piattaforma autorizzata della Depuracque di Salzano. Comune di localizzazione: Salzano (VE). Procedura di V.I.A. e contestuale autorizzazione dell'intervento, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (D.G.R. 575/2013) e procedura di A.I.A. ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 26/2007. 283
[Ambiente e beni ambientali]

n. **916** del 20 luglio 2015
Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A., con sede legale in Via Caorsana, 14 - 29122 Piacenza (PC). Rideterminazione Concessione mineraria "Possagno". Comuni di localizzazione: Paderno del Grappa (TV) e Possagno (TV). Procedura di V.I.A. con contestuale approvazione/autorizzazione dell'intervento, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 575/2013) e contestuale procedura per il rilascio dell''autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. n. 42/2004. 313
[Ambiente e beni ambientali]

n. **917** del 20 luglio 2015
MATER-BIOTECH S.p.A. - Progetto di riconversione industriale per la realizzazione di un impianto per la produzione di bio-BDO - Comune di localizzazione: Adria (RO) Giudizio favorevole di V.I.A. ed autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (DGR n. 1539/2011). Contestuale rilascio dell'A.I.A., ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. (Circolare regionale del 31/10/2008, D.G.R. n. 16/2014). 359
[Ambiente e beni ambientali]

n. **918** del 20 luglio 2015
PRO-IN S.r.l. - Recupero ed ampliamento volumetrico ex discarica 2B sita in località Casetta - Comune di localizzazione: Sommacampagna (VR) - Procedura di V.I.A (art. 11 e art. 23 della L.R. n. 10/1999, conclusa con D.G.R. n. 1932 del 25/06/2004 e D.G.R. n. 3301 del 22/10/2004) - Istanza di riclassificazione in sottocategorie e relative deroghe (D.M. 27/09/2010) - Richiesta di riattivazione del procedimento, acquisita in data 09/04/2014, al protocollo regionale n. 154895, relativa alla riclassificazione della discarica in sottocategoria e l'autorizzazione alle relative deroghe - per alcuni parametri - ai sensi del D.M. 27/09/2010, conseguente al ricorso avanzato dal Comune di Villafranca di Verona avanti il TAR del Veneto (rubricato con il numero 42/2014 R.G.). 402
[Ambiente e beni ambientali]

n. **919** del 20 luglio 2015
Ditta: Acqua Minerale San Benedetto S.p.A., Comune di Scorzè (VE). Stabilimento di imbottigliamento in comune di Scorzè (VE). Aggiornamento dell'autorizzazione all'imbottigliamento delle acque minerali naturali e di sorgente denominate "SAN BENEDETTO", "FONTE GUIZZA" e "SORGENTE DEL BUCANEVE" e bevande analcoliche derivate, e aggiornamento delle linee di produzione. - L.R. 40/1989. 420
[Acque]

n. **920** del 20 luglio 2015
Ditta Micromarmo Granulati s.r.l.. Autorizzazione alla variante al piano di coltivazione della cava di calcare per granulati denominata "RIE LUNGHE" e sita in Comune di Grezzana (VR) (L.R. 44/82). 423
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

n. **929** del 20 luglio 2015
Nomina del direttore di Veneto lavoro (art. 15 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3). 439
[Designazioni, elezioni e nomine]

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 303309)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 89 del 29 giugno 2015

Nomina componente della Giunta regionale con funzioni di Vicepresidente. Signor Gianluca FORCOLIN. Articolo 51 dello Statuto.

[Giunta regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone la nomina di un componente della Giunta regionale, con funzioni di Vicepresidente.

Il Presidente

PREMESSO che in data 31 maggio 2015 si sono svolte le elezioni per la X legislatura del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale del Veneto;

ACCERTATO che in data 15 giugno 2015 l'Ufficio centrale regionale c/o la Corte d'Appello di Venezia ha proclamato l'elezione del Presidente della Giunta regionale del Veneto;

VISTO l'articolo 51, comma 3, dello Statuto, il quale dispone che il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente;

VISTO l'articolo 52, comma 4, dello Statuto, il quale stabilisce che il Vicepresidente sostituisce il Presidente della Giunta in caso di assenza o di impedimento temporaneo;

DATO ATTO che il Presidente ha dato corso alle necessarie valutazioni in merito all'applicazione dell'art. 51, comma 1, della Costituzione e dell'art. 53, comma 2, dello Statuto sulla parità di genere;

RILEVATO che la Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di membri non superiore a un quinto dei componenti del Consiglio regionale, come si evince dall'articolo 53, comma 1, dello Statuto;

DATO ATTO che i consiglieri attualmente assegnati al Consiglio regionale sono 49, oltre al Presidente e al candidato alla carica di Presidente della Giunta che abbia ottenuto il numero di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto, per cui si possono nominare fino a 10 componenti di Giunta;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 53, comma 2, dello Statuto i componenti della Giunta regionale sono scelti fra i consiglieri regionali o, per una percentuale non superiore al cinquanta per cento, tra cittadini esterni al Consiglio, che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

RILEVATO che sussistono i presupposti per procedere alla nomina del componente di Giunta;

RITENUTO di nominare componente della Giunta regionale, con funzioni di Vicepresidente, il Consigliere regionale Gianluca FORCOLIN, nato a San Donà di Piave (Ve) il 28 agosto 1968;

VISTE le norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente e in particolare:

- art. 122 della Costituzione;
- art. 51 dello Statuto della Regione del Veneto;
- Leggi 23 aprile 1981, n. 154, 2 luglio 2004, n. 165, D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 e D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
- Leggi regionali 30 gennaio 1997, n. 5 e 16 gennaio 2012, n. 5;

DATO ATTO che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di nominare componente della Giunta regionale, con funzioni di Vicepresidente, il Consigliere regionale Gianluca FORCOLIN, nato a San Donà di Piave (Ve) il 28 agosto 1968;
2. di incaricare la Segreteria della Giunta della trasmissione del presente decreto all'interessato e al Consiglio regionale;
3. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Luca Zaia

(Codice interno: 303310)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 90 del 29 giugno 2015

Nomina componente della Giunta regionale. Signor Gianpaolo E. BOTTACIN. Articolo 51 dello Statuto.

[Giunta regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone la nomina di un componente della Giunta regionale.

Il Presidente

PREMESSO che in data 31 maggio 2015 si sono svolte le elezioni per la X legislatura del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale del Veneto;

ACCERTATO che in data 15 giugno 2015 l'Ufficio centrale regionale c/o la Corte d'Appello di Venezia ha proclamato l'elezione del Presidente della Giunta regionale del Veneto;

VISTO l'articolo 51, comma 3, dello Statuto, il quale dispone che il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente;

DATO ATTO che il Presidente ha dato corso alle necessarie valutazioni in merito all'applicazione dell'art. 51, comma 1, della Costituzione e dell'art. 53, comma 2, dello Statuto sulla parità di genere;

RILEVATO che la Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di membri non superiore a un quinto dei componenti del Consiglio regionale, come si evince dall'articolo 53, comma 1, dello Statuto;

DATO ATTO che i consiglieri attualmente assegnati al Consiglio regionale sono 49, oltre al Presidente e al candidato alla carica di Presidente della Giunta che abbia ottenuto il numero di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto, per cui si possono nominare fino a 10 componenti di Giunta;

VISTO che, ai sensi dell'art. 53, comma 2, dello Statuto i componenti della Giunta regionale sono scelti fra i consiglieri regionali o, per una percentuale non superiore al cinquanta per cento, tra cittadini esterni al Consiglio, che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge;

RILEVATO che sussistono i presupposti per procedere alla nomina del componente di Giunta;

RITENUTO di nominare componente della Giunta regionale il Consigliere regionale Gianpaolo E. BOTTACIN, nato a Feltre (Bl) il 17 ottobre 1969;

VISTE le norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente e in particolare:

- art. 122 della Costituzione;
- art. 51 dello Statuto della Regione del Veneto;
- Leggi 23 aprile 1981, n. 154, 2 luglio 2004, n. 165, D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 e D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
- Leggi regionali 30 gennaio 1997, n. 5 e 16 gennaio 2012, n. 5;

DATO ATTO che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di nominare componente della Giunta regionale il Consigliere regionale Gianpaolo E. BOTTACIN, nato a Feltre (Bl) il 17 ottobre 1969;
2. di incaricare la Segreteria della Giunta della trasmissione del presente decreto all'interessato e al Consiglio regionale;
3. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Luca Zaia

(Codice interno: 303311)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 91 del 29 giugno 2015

Nomina componente della Giunta regionale. Signor Federico CANER. Articolo 51 dello Statuto.

[Giunta regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone la nomina di un componente della Giunta regionale.

Il Presidente

PREMESSO che in data 31 maggio 2015 si sono svolte le elezioni per la X legislatura del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale del Veneto;

ACCERTATO che in data 15 giugno 2015 l'Ufficio centrale regionale c/o la Corte d'Appello di Venezia ha proclamato l'elezione del Presidente della Giunta regionale del Veneto;

VISTO l'articolo 51, comma 3, dello Statuto, il quale dispone che il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente;

DATO ATTO che il Presidente ha dato corso alle necessarie valutazioni in merito all'applicazione dell'art. 51, comma 1, della Costituzione e dell'art. 53, comma 2, dello Statuto sulla parità di genere;

RILEVATO che la Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di membri non superiore a un quinto dei componenti del Consiglio regionale, come si evince dall'articolo 53, comma 1, dello Statuto;

DATO ATTO che i consiglieri attualmente assegnati al Consiglio regionale sono 49, oltre al Presidente e al candidato alla carica di Presidente della Giunta che abbia ottenuto il numero di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto, per cui si possono nominare fino a 10 componenti di Giunta;

VISTO che, ai sensi dell'art. 53, comma 2, dello Statuto i componenti della Giunta regionale sono scelti fra i consiglieri regionali o, per una percentuale non superiore al cinquanta per cento, tra cittadini esterni al Consiglio, che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge;

RILEVATO che sussistono i presupposti per procedere alla nomina del componente di Giunta;

RITENUTO di nominare componente della Giunta regionale il signor Federico CANER, nato a Treviso (Tv) l'8 novembre 1973;

VISTE le norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente e in particolare:

- art. 122 della Costituzione;
- art. 51 dello Statuto della Regione del Veneto;
- Leggi 23 aprile 1981, n. 154, 2 luglio 2004, n. 165, D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 e D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
- Leggi regionali 30 gennaio 1997, n. 5 e 16 gennaio 2012, n. 5;

DATO ATTO che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di nominare componente della Giunta regionale il signor Federico CANER, nato a Treviso (Tv) l'8 novembre 1973;
2. di incaricare la Segreteria della Giunta della trasmissione del presente decreto all'interessato e al Consiglio regionale;
3. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Luca Zaia

(Codice interno: 303312)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 92 del 29 giugno 2015

Nomina componente della Giunta regionale. Signor Luca COLETTO. Articolo 51 dello Statuto.

[Giunta regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone la nomina di un componente della Giunta regionale.

Il Presidente

PREMESSO che in data 31 maggio 2015 si sono svolte le elezioni per la X legislatura del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale del Veneto;

ACCERTATO che in data 15 giugno 2015 l'Ufficio centrale regionale c/o la Corte d'Appello di Venezia ha proclamato l'elezione del Presidente della Giunta regionale del Veneto;

VISTO l'articolo 51, comma 3, dello Statuto, il quale dispone che il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente;

DATO ATTO che il Presidente ha dato corso alle necessarie valutazioni in merito all'applicazione dell'art. 51, comma 1, della Costituzione e dell'art. 53, comma 2, dello Statuto sulla parità di genere;

RILEVATO che la Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di membri non superiore a un quinto dei componenti del Consiglio regionale, come si evince dall'articolo 53, comma 1, dello Statuto;

DATO ATTO che i consiglieri attualmente assegnati al Consiglio regionale sono 49, oltre al Presidente e al candidato alla carica di Presidente della Giunta che abbia ottenuto il numero di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto, per cui si possono nominare fino a 10 componenti di Giunta;

VISTO che, ai sensi dell'art. 53, comma 2, dello Statuto i componenti della Giunta regionale sono scelti fra i consiglieri regionali o, per una percentuale non superiore al cinquanta per cento, tra cittadini esterni al Consiglio, che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge;

RILEVATO che sussistono i presupposti per procedere alla nomina del componente di Giunta;

RITENUTO di nominare componente della Giunta regionale il Consigliere regionale Luca COLETTO, nato a Verona (Vr) il 27 maggio 1961;

VISTE le norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente e in particolare:

- art. 122 della Costituzione;
- art. 51 dello Statuto della Regione del Veneto;
- Leggi 23 aprile 1981, n. 154, 2 luglio 2004, n. 165, D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 e D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
- Leggi regionali 30 gennaio 1997, n. 5 e 16 gennaio 2012, n. 5;

DATO ATTO che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di nominare componente della Giunta regionale il Consigliere regionale Luca COLETTO, nato a Verona (Vr) il 27 maggio 1961;
2. di incaricare la Segreteria della Giunta della trasmissione del presente decreto all'interessato e al Consiglio regionale;
3. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Luca Zaia

(Codice interno: 303313)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 93 del 29 giugno 2015

Nomina componente della Giunta regionale. Signor Cristiano CORAZZARI. Articolo 51 dello Statuto.

[Giunta regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone la nomina di un componente della Giunta regionale.

Il Presidente

PREMESSO che in data 31 maggio 2015 si sono svolte le elezioni per la X legislatura del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale del Veneto;

ACCERTATO che in data 15 giugno 2015 l'Ufficio centrale regionale c/o la Corte d'Appello di Venezia ha proclamato l'elezione del Presidente della Giunta regionale del Veneto;

VISTO l'articolo 51, comma 3, dello Statuto, il quale dispone che il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente;

DATO ATTO che il Presidente ha dato corso alle necessarie valutazioni in merito all'applicazione dell'art. 51, comma 1, della Costituzione e dell'art. 53, comma 2, dello Statuto sulla parità di genere;

RILEVATO che la Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di membri non superiore a un quinto dei componenti del Consiglio regionale, come si evince dall'articolo 53, comma 1, dello Statuto;

DATO ATTO che i consiglieri attualmente assegnati al Consiglio regionale sono 49, oltre al Presidente e al candidato alla carica di Presidente della Giunta che abbia ottenuto il numero di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto, per cui si possono nominare fino a 10 componenti di Giunta;

VISTO che, ai sensi dell'art. 53, comma 2, dello Statuto i componenti della Giunta regionale sono scelti fra i consiglieri regionali o, per una percentuale non superiore al cinquanta per cento, tra cittadini esterni al Consiglio, che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge;

RILEVATO che sussistono i presupposti per procedere alla nomina del componente di Giunta;

RITENUTO di nominare componente della Giunta regionale il signor Cristiano CORAZZARI, nato a Ferrara (Fe) il 9 novembre 1975;

VISTE le norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente e in particolare:

- art. 122 della Costituzione;
- art. 51 dello Statuto della Regione del Veneto;
- Leggi 23 aprile 1981, n. 154, 2 luglio 2004, n. 165, D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 e D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
- Leggi regionali 30 gennaio 1997, n. 5 e 16 gennaio 2012, n. 5;

DATO ATTO che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di nominare componente della Giunta regionale il signor Cristiano CORAZZARI, nato a Ferrara (Fe) il 9 novembre 1975;
2. di incaricare la Segreteria della Giunta della trasmissione del presente decreto all'interessato e al Consiglio regionale;
3. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Luca Zaia

(Codice interno: 303314)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 94 del 29 giugno 2015

Nomina componente della Giunta regionale. Signora Elisa DE BERTI. Articolo 51 dello Statuto.

[Giunta regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone la nomina di un componente della Giunta regionale.

PREMESSO che in data 31 maggio 2015 si sono svolte le elezioni per la X legislatura del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale del Veneto;

ACCERTATO che in data 15 giugno 2015 l'Ufficio centrale regionale c/o la Corte d'Appello di Venezia ha proclamato l'elezione del Presidente della Giunta regionale del Veneto;

VISTO l'articolo 51, comma 3, dello Statuto, il quale dispone che il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente;

DATO ATTO che il Presidente ha dato corso alle necessarie valutazioni in merito all'applicazione dell'art. 51, comma 1, della Costituzione e dell'art. 53, comma 2, dello Statuto sulla parità di genere;

RILEVATO che la Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di membri non superiore a un quinto dei componenti del Consiglio regionale, come si evince dall'articolo 53, comma 1, dello Statuto;

DATO ATTO che i consiglieri attualmente assegnati al Consiglio regionale sono 49, oltre al Presidente e al candidato alla carica di Presidente della Giunta che abbia ottenuto il numero di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto, per cui si possono nominare fino a 10 componenti di Giunta;

VISTO che, ai sensi dell'art. 53, comma 2, dello Statuto i componenti della Giunta regionale sono scelti fra i consiglieri regionali o, per una percentuale non superiore al cinquanta per cento, tra cittadini esterni al Consiglio, che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge;

RILEVATO che sussistono i presupposti per procedere alla nomina del componente di Giunta;

RITENUTO di nominare componente della Giunta regionale la signora Elisa DE BERTI, nata a Bovolone (Vr) il 22 ottobre 1974;

VISTE le norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente e in particolare:

- art. 122 della Costituzione;
- art. 51 dello Statuto della Regione del Veneto;
- Leggi 23 aprile 1981, n. 154, 2 luglio 2004, n. 165, D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 e D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
- Leggi regionali 30 gennaio 1997, n. 5 e 16 gennaio 2012, n. 5;

DATO ATTO che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di nominare componente della Giunta regionale la signora Elisa DE BERTI, nata a Bovolone (Vr) il 22 ottobre 1974;
2. di incaricare la Segreteria della Giunta della trasmissione del presente decreto all'interessato e al Consiglio regionale;
3. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Luca Zaia

(Codice interno: 303315)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 95 del 29 giugno 2015

Nomina componente della Giunta regionale. Signora Elena DONAZZAN. Articolo 51 dello Statuto.

[Giunta regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone la nomina di un componente della Giunta regionale.

Il Presidente

PREMESSO che in data 31 maggio 2015 si sono svolte le elezioni per la X legislatura del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale del Veneto;

ACCERTATO che in data 15 giugno 2015 l'Ufficio centrale regionale c/o la Corte d'Appello di Venezia ha proclamato l'elezione del Presidente della Giunta regionale del Veneto;

VISTO l'articolo 51, comma 3, dello Statuto, il quale dispone che il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente;

DATO ATTO che il Presidente ha dato corso alle necessarie valutazioni in merito all'applicazione dell'art. 51, comma 1, della Costituzione e dell'art. 53, comma 2, dello Statuto sulla parità di genere;

RILEVATO che la Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di membri non superiore a un quinto dei componenti del Consiglio regionale, come si evince dall'articolo 53, comma 1, dello Statuto;

DATO ATTO che i consiglieri attualmente assegnati al Consiglio regionale sono 49, oltre al Presidente e al candidato alla carica di Presidente della Giunta che abbia ottenuto il numero di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto, per cui si possono nominare fino a 10 componenti di Giunta;

VISTO che, ai sensi dell'art. 53, comma 2, dello Statuto i componenti della Giunta regionale sono scelti fra i consiglieri regionali o, per una percentuale non superiore al cinquanta per cento, tra cittadini esterni al Consiglio, che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge;

RILEVATO che sussistono i presupposti per procedere alla nomina del componente di Giunta;

RITENUTO di nominare componente della Giunta regionale il Consigliere regionale Elena DONAZZAN, nata a Bassano del Grappa (Vi) il 22 giugno 1972;

VISTE le norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente e in particolare:

- art. 122 della Costituzione;
- art. 51 dello Statuto della Regione del Veneto;
- Leggi 23 aprile 1981, n. 154, 2 luglio 2004, n. 165, D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 e D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
- Leggi regionali 30 gennaio 1997, n. 5 e 16 gennaio 2012, n. 5;

DATO ATTO che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di nominare componente della Giunta regionale il Consigliere regionale Elena DONAZZAN, nata a Bassano del Grappa (Vi) il 22 giugno 1972;
2. di incaricare la Segreteria della Giunta della trasmissione del presente decreto all'interessato e al Consiglio regionale;
3. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Luca Zaia

(Codice interno: 303316)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 96 del 29 giugno 2015

Nomina componente della Giunta regionale. Signora Manuela LANZARIN. Articolo 51 dello Statuto.

[Giunta regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone la nomina di un componente della Giunta regionale.

Il Presidente

PREMESSO che in data 31 maggio 2015 si sono svolte le elezioni per la X legislatura del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale del Veneto;

ACCERTATO che in data 15 giugno 2015 l'Ufficio centrale regionale c/o la Corte d'Appello di Venezia ha proclamato l'elezione del Presidente della Giunta regionale del Veneto;

VISTO l'articolo 51, comma 3, dello Statuto, il quale dispone che il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente;

DATO ATTO che il Presidente ha dato corso alle necessarie valutazioni in merito all'applicazione dell'art. 51, comma 1, della Costituzione e dell'art. 53, comma 2, dello Statuto sulla parità di genere;

RILEVATO che la Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di membri non superiore a un quinto dei componenti del Consiglio regionale, come si evince dall'articolo 53, comma 1, dello Statuto;

DATO ATTO che i consiglieri attualmente assegnati al Consiglio regionale sono 49, oltre al Presidente e al candidato alla carica di Presidente della Giunta che abbia ottenuto il numero di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto, per cui si possono nominare fino a 10 componenti di Giunta;

VISTO che, ai sensi dell'art. 53, comma 2, dello Statuto i componenti della Giunta regionale sono scelti fra i consiglieri regionali o, per una percentuale non superiore al cinquanta per cento, tra cittadini esterni al Consiglio, che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge;

RILEVATO che sussistono i presupposti per procedere alla nomina del componente di Giunta;

RITENUTO di nominare componente della Giunta regionale il Consigliere regionale Manuela LANZARIN, nata a Bassano del Grappa (Vi) il 3 giugno 1971;

VISTE le norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente e in particolare:

- art. 122 della Costituzione;
- art. 51 dello Statuto della Regione del Veneto;
- Leggi 23 aprile 1981, n. 154, 2 luglio 2004, n. 165, D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 e D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
- Leggi regionali 30 gennaio 1997, n. 5 e 16 gennaio 2012, n. 5;

DATO ATTO che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di nominare componente della Giunta regionale il Consigliere regionale Manuela LANZARIN, nata a Bassano del Grappa (Vi) il 3 giugno 1971;
2. di incaricare la Segreteria della Giunta della trasmissione del presente decreto all'interessato e al Consiglio regionale;
3. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Luca Zaia

(Codice interno: 303317)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 97 del 29 giugno 2015

Nomina componente della Giunta regionale. Signor Roberto MARCATO. Articolo 51 dello Statuto.

[Giunta regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone la nomina di un componente della Giunta regionale.

Il Presidente

PREMESSO che in data 31 maggio 2015 si sono svolte le elezioni per la X legislatura del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale del Veneto;

ACCERTATO che in data 15 giugno 2015 l'Ufficio centrale regionale c/o la Corte d'Appello di Venezia ha proclamato l'elezione del Presidente della Giunta regionale del Veneto;

VISTO l'articolo 51, comma 3, dello Statuto, il quale dispone che il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente;

DATO ATTO che il Presidente ha dato corso alle necessarie valutazioni in merito all'applicazione dell'art. 51, comma 1, della Costituzione e dell'art. 53, comma 2, dello Statuto sulla parità di genere;

RILEVATO che la Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di membri non superiore a un quinto dei componenti del Consiglio regionale, come si evince dall'articolo 53, comma 1, dello Statuto;

DATO ATTO che i consiglieri attualmente assegnati al Consiglio regionale sono 49, oltre al Presidente e al candidato alla carica di Presidente della Giunta che abbia ottenuto il numero di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto, per cui si possono nominare fino a 10 componenti di Giunta;

VISTO che, ai sensi dell'art. 53, comma 2, dello Statuto i componenti della Giunta regionale sono scelti fra i consiglieri regionali o, per una percentuale non superiore al cinquanta per cento, tra cittadini esterni al Consiglio, che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge;

RILEVATO che sussistono i presupposti per procedere alla nomina del componente di Giunta;

RITENUTO di nominare componente della Giunta regionale il Consigliere regionale Roberto MARCATO, nato a Castelfranco Veneto (Tv) il 18 luglio 1968;

VISTE le norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente e in particolare:

- art. 122 della Costituzione;
- art. 51 dello Statuto della Regione del Veneto;
- Leggi 23 aprile 1981, n. 154, 2 luglio 2004, n. 165, D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 e D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
- Leggi regionali 30 gennaio 1997, n. 5 e 16 gennaio 2012, n. 5;

DATO ATTO che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di nominare componente della Giunta regionale il Consigliere regionale Roberto MARCATO, nato a Castelfranco Veneto (Tv) il 18 luglio 1968;
2. di incaricare la Segreteria della Giunta della trasmissione del presente decreto all'interessato e al Consiglio regionale;
3. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Luca Zaia

(Codice interno: 303318)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 98 del 29 giugno 2015

Nomina componente della Giunta regionale. Signor Giuseppe PAN. Articolo 51 dello Statuto.

[Giunta regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone la nomina di un componente della Giunta regionale.

Il Presidente

PREMESSO che in data 31 maggio 2015 si sono svolte le elezioni per la X legislatura del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale del Veneto;

ACCERTATO che in data 15 giugno 2015 l'Ufficio centrale regionale c/o la Corte d'Appello di Venezia ha proclamato l'elezione del Presidente della Giunta regionale del Veneto;

VISTO l'articolo 51, comma 3, dello Statuto, il quale dispone che il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente;

DATO ATTO che il Presidente ha dato corso alle necessarie valutazioni in merito all'applicazione dell'art. 51, comma 1, della Costituzione e dell'art. 53, comma 2, dello Statuto sulla parità di genere;

RILEVATO che la Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di membri non superiore a un quinto dei componenti del Consiglio regionale, come si evince dall'articolo 53, comma 1, dello Statuto;

DATO ATTO che i consiglieri attualmente assegnati al Consiglio regionale sono 49, oltre al Presidente e al candidato alla carica di Presidente della Giunta che abbia ottenuto il numero di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto, per cui si possono nominare fino a 10 componenti di Giunta;

VISTO che, ai sensi dell'art. 53, comma 2, dello Statuto i componenti della Giunta regionale sono scelti fra i consiglieri regionali o, per una percentuale non superiore al cinquanta per cento, tra cittadini esterni al Consiglio, che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge;

RILEVATO che sussistono i presupposti per procedere alla nomina del componente di Giunta;

RITENUTO di nominare componente della Giunta regionale il signor Giuseppe PAN, nato a Bassano del Grappa (Vi) il 5 marzo 1962;

VISTE le norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente e in particolare:

- art. 122 della Costituzione;
- art. 51 dello Statuto della Regione del Veneto;
- Leggi 23 aprile 1981, n. 154, 2 luglio 2004, n. 165, D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 e D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
- Leggi regionali 30 gennaio 1997, n. 5 e 16 gennaio 2012, n. 5;

DATO ATTO che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di nominare componente della Giunta regionale il signor Giuseppe PAN, nato a Bassano del Grappa (Vi) il 5 marzo 1962;
2. di incaricare la Segreteria della Giunta della trasmissione del presente decreto all'interessato e al Consiglio regionale;
3. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Luca Zaia

(Codice interno: 303319)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 99 del 29 giugno 2015

Affidamento ai singoli membri della Giunta regionale di compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini, ai sensi dell'articolo 53, comma 4 dello Statuto.

[Giunta regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto vengono attribuiti ai singoli membri della Giunta regionale compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini.

Il Presidente

PREMESSO che in data 31 maggio 2015 si sono svolte le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale del Veneto e che in data 15 giugno 2015 l'Ufficio centrale regionale c/o la Corte d'Appello di Venezia ha proclamato l'elezione del Presidente della Giunta regionale del Veneto;

VISTO l'articolo 51, comma 3 dello Statuto che dispone che il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente;

DATO ATTO che con i decreti del Presidente nn. dall'89 al 98 del 29 giugno 2015, si è provveduto alla nomina dei componenti della Giunta regionale;

VISTO lo Statuto all'art. 53, comma 4 stabilisce che *"Il Presidente della Giunta può attribuire, per affari determinati, incarichi temporanei a singoli membri della Giunta e può altresì affidare a uno o più componenti della Giunta compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini";*

RITENUTO di procedere all'assegnazione, ai sensi dell'articolo 53, comma 4 dello Statuto, di compiti permanenti di istruzione per gruppo di materie affini, affidando:

- al Vicepresidente Gianluca FORCOLIN, BILANCIO E PATRIMONIO - AFFARI GENERALI - ENTI LOCALI: Bilancio e controllo finanziario; Finanze e tributi; Rapporti con il credito; Partecipazioni societarie; Risorse Umane; Affari generali, Demanio e Patrimonio; Sistema informatico ed e-government; Semplificazione amministrativa, trasparenza, anticorruzione; Affari legali e contenzioso; Rapporti Enti Locali; Riordino funzioni di competenza regionale - Funzioni metropolitane;

- all'Assessore Gianpaolo E. BOTTACIN, AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE - LEGGE SPECIALE PER VENEZIA: Programmazione per la salvaguardia ambientale; Tutela del suolo e dell'aria; Ciclo integrato dell'acqua; Difesa del suolo; Bonifica e foreste; Cave; Acque minerali e termali; Riconversione polo industriale di Marghera; Legge speciale per Venezia; Protezione civile e antincendio boschivo; Specificità provincia di Belluno;

- all'Assessore Federico CANER, ATTUAZIONE PROGRAMMA - RAPPORTI CON CONSIGLIO REGIONALE - PROGRAMMAZIONE/FONDI UE - TURISMO - COMMERCIO ESTERO: Attuazione programma di governo; Rapporti con Consiglio regionale; Programmazione (FAS e FSC); Programmi FERS; Turismo; Trasporti a fune; Commercio estero e internazionalizzazione; Economia e sviluppo montano; Attività promozionali;

- all'Assessore Luca COLETTO, SANITA' - PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA: Programmazione sanitaria e socio sanitaria; Tutela della salute; Programmazione edilizia a finalità collettive; Igiene pubblica; Attuazione art. 20, legge n. 67/1988; Sicurezza alimentare; Servizi veterinari; Non autosufficienza;

- all'Assessore Cristiano CORAZZARI, TERRITORIO - CULTURA - SICUREZZA: Pianificazione territoriale e urbanistica; Beni ambientali, culturali e tutela del paesaggio; Parchi e aree protette; Polizia Locale - Sicurezza; Cultura, spettacolo e sport; Edilizia sportiva; Identità veneta;
- all'Assessore Elisa DE BERTI, LAVORI PUBBLICI - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI: Lavori pubblici; Edilizia residenziale pubblica; Patti territoriali (IPA); Infrastrutture; Programmazione dei trasporti; Trasporto pubblico locale; Navigazione interna e portuale;

- all'Assessore Elena DONAZZAN, ISTRUZIONE - FORMAZIONE - LAVORO - PARI OPPORTUNITA': Politiche dell'istruzione; Diritto allo studio; Scuole paritarie; Edilizia scolastica; Programmazione della formazione professionale; Programmi comunitari FSE; Politiche per il lavoro; Pari opportunità;

- all'Assessore Manuela LANZARIN, SERVIZI SOCIALI: Programmazione e servizi sociali; Interventi a favore dei minori, dei giovani, degli anziani e portatori di handicap; Settore del no profit e del volontariato; Rapporti con Istituzioni di assistenza; Flussi migratori; Diritti umani; Edilizia di culto;

- all'Assessore Roberto MARCATO, SVILUPPO ECONOMICO - ENERGIA: Artigianato; Commercio; Piccole e medie imprese; Industria - Fiere e mercati; Distretti; Ricerca e Innovazione; Imprenditoria giovanile e femminile; Energia in tutte le filiere; Tutela consumatore;

- all'Assessore Giuseppe PAN, AGRICOLTURA - CACCIA E PESCA: Politiche dell'agricoltura e Zootecnia; Piano di sviluppo rurale (FEOGA); Programma comunitario LEADER; Pesca e acquacoltura; Fitosanitario; Produzioni ambientali e vegetali; Caccia;

DI DARE QUINDI ATTO che l'**Allegato A** al presente decreto definisce l'affidamento ai componenti della Giunta regionale dei compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini;

VISTA la legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1;

decreta

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare, quindi, atto che l'**Allegato A** al presente decreto definisce l'affidamento ai componenti della Giunta regionale dei compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini;

3. di incaricare dell'esecuzione del presente atto, ivi compresa la comunicazione al Consiglio regionale per gli adempimenti di competenza, la Segreteria della Giunta regionale;

4. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

ALLEGATO d.p.g.r. n. 99 del 29 giugno 2015 ad oggetto "Affidamento ai singoli membri della giunta regionale di compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini."

COMPONENTI GIUNTA	**COMPETENZE ATTRIBUITE DAL PRESIDENTE EX ARTICOLO 53, COMMA 4, STATUTO**
Presidente: **Luca ZAIA**	• Comunicazione e informazione • Attuazione di federalismo e autonomia – Referendum consultivi previsti da leggi regionali • Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo • Cooperazione transfrontaliera e transnazionale • Funzioni di controllo e Ispettorato • Competenze Istituzionali (Stato-Regione) – Conferenze istituzionali • Rapporti con Parlamento nazionale ed Europeo • Attrazione degli investimenti • Grandi eventi
Vicepresidente: **Gianluca FORCOLIN**	**BILANCIO E PATRIMONIO – AFFARI GENERALI - ENTI LOCALI** • Bilancio e controllo finanziario • Finanze e tributi • Rapporti con il credito • Partecipazioni societarie • Risorse Umane • Affari generali, Demanio e Patrimonio • Sistema informatico ed e-government • Semplificazione amministrativa, trasparenza, anticorruzione • Affari legali e contenzioso • Rapporti Enti Locali • Riordino funzioni di competenza regionale - Funzioni metropolitane
Assessore: **Gianpaolo E. BOTTACIN**	**AMBIENTE – PROTEZIONE CIVILE - LEGGE SPECIALE PER VENEZIA**

	• Programmazione per la salvaguardia ambientale • Tutela del suolo e dell'aria • Ciclo integrato dell'acqua • Difesa del suolo • Bonifica e foreste • Cave • Acque minerali e termali • Riconversione polo industriale di Marghera • Legge speciale per Venezia • Protezione civile e antincendio boschivo • Specificità provincia di Belluno
Assessore: **Federico CANER**	**ATTUAZIONE PROGRAMMA – RAPPORTI CON CONSIGLIO REGIONALE - PROGRAMMAZIONE/FONDI UE - TURISMO – COMMERCIO ESTERO** • Attuazione programma di governo • Rapporti con Consiglio regionale • Programmazione (FAS e FSC) • Programmi FERS • Turismo • Trasporti a fune • Commercio estero e internazionalizzazione • Economia e sviluppo montano • Attività promozionali
Assessore: **Luca COLETTO**	**SANITA' – PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA** • Programmazione sanitaria e socio sanitaria • Tutela della salute • Programmazione edilizia a finalità collettive • Igiene pubblica • Attuazione art. 20, legge n. 67/1988 • Sicurezza alimentare • Servizi veterinari • Non autosufficienza

Assessore: **Cristiano CORAZZARI**	**TERRITORIO – CULTURA - SICUREZZA** • Pianificazione territoriale e urbanistica • Beni ambientali, culturali e tutela del paesaggio • Parchi e aree protette • Polizia Locale – Sicurezza • Cultura, spettacolo e sport • Edilizia sportiva • Identità veneta
Assessore: **Elisa DE BERTI**	**LAVORI PUBBLICI - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI** • Lavori pubblici • Edilizia residenziale pubblica • Patti territoriali (IPA) • Infrastrutture • Programmazione dei trasporti • Trasporto pubblico locale • Navigazione interna e portuale
Assessore: **Elena DONAZZAN**	**ISTRUZIONE – FORMAZIONE – LAVORO – PARI OPPORTUNITA'** • Politiche dell'istruzione • Diritto allo studio • Scuole paritarie • Edilizia scolastica • Programmazione della formazione professionale • Programmi comunitari FSE • Politiche per il lavoro • Pari opportunità
Assessore: **Manuela LANZARIN**	**SERVIZI SOCIALI** • Programmazione e servizi sociali • Interventi a favore dei minori, dei giovani, degli anziani e portatori di handicap • Settore del no profit e del volontariato • Rapporti con Istituzioni di assistenza

	• Flussi migratori • Diritti umani • Edilizia di culto
Assessore: **Roberto MARCATO**	**SVILUPPO ECONOMICO - ENERGIA** • Artigianato • Commercio • Piccole e medie imprese • Industria – Fiere e mercati • Distretti • Ricerca e Innovazione • Imprenditoria giovanile e femminile • Energia per tutte le filiere • Tutela consumatore
Assessore: **Giuseppe PAN**	**AGRICOLTURA – CACCIA E PESCA** • Politiche dell'agricoltura e Zootecnia • Piano di sviluppo rurale (FEOGA) • Programma comunitario LEADER • Pesca e acquacoltura • Fitosanitario • Produzioni ambientali e vegetali • Caccia

(Codice interno: 303186)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 116 del 25 luglio 2015

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia, Rovigo Delta Lagunare, nomina rappresentanti del settore "Trasporti e Spedizioni" nel consiglio camerale. D.M. 4 agosto 2011, n. 156, articolo 10.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento nomina i consiglieri in rappresentanza delle organizzazioni imprenditoriali del settore "Trasporti e Spedizioni" in seno al Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia, Rovigo Delta - Lagunare.

Il Presidente

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 "Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53, della legge 23 luglio 2009, n. 99" ed in particolare gli articoli 10 e 12, concernenti rispettivamente la composizione e la costituzione del Consiglio camerale;

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 156 con il quale, in attuazione dell'articolo 12 citato, è stato adottato il regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle Camere di Commercio;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 ottobre 2014, che ha istituito la Camera di Commercio di Venezia, Rovigo Delta - Lagunare e ha nominato il segretario generale della Camera di Commercio di Venezia, Commissario ad acta della costituenda nuova camera con il compito di avviare le procedure di costituzione del Consiglio della nuova camera;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto sopra citato la Camera di Commercio di Venezia, Rovigo Delta - Lagunare, è costituita a decorrere dalla data di insediamento del nuovo consiglio camerale;

RICHIAMATO il DPGR 5 maggio 2015 n. 54, con il quale, al fine della costituzione del Consiglio della CCIAA di Venezia, Rovigo Delta - Lagunare si è provveduto all'individuazione delle Organizzazioni imprenditoriali e alla determinazione delle Associazioni dei Consumatori ed Organizzazioni sindacali cui spetta designare i componenti il Consiglio camerale in rappresentanza dei rispettivi settori;

RICHIAMATO il DPGR 2 luglio 2015 n. 101, con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio della CCIAA di Venezia, Rovigo Delta - Lagunare, rinviando ad un successivo provvedimento la nomina dei due membri in rappresentanza del settore "Trasporti e Spedizioni", settore per il quale il procedimento è stato sospeso in seguito al verificarsi di una causa di scioglimento dell'apparentamento fra le organizzazioni imprenditoriali aventi titolo alla designazione;

RICHIAMATO, altresì, il proprio precedente decreto 14 luglio 2015 n. 109, con il quale, in seguito allo scioglimento dell'apparentamento di cui sopra, si è provveduto ad individuare nuovamente le organizzazioni imprenditoriali cui spetta la designazione dei componenti relativamente al settore "Trasporti e Spedizioni";

VISTA la nota 16 luglio 2015 prot. n. 294510/70.01.02, con la quale, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. d) del D.M. 156/2011, la Regione Veneto ha notificato tali determinazioni a tutte le organizzazioni imprenditoriali interessate, richiedendo le designazioni di competenza;

VISTE le designazioni trasmesse, in pari data, dalle organizzazioni individuate nel DPGR sopra richiamato;

PRESO ATTO che in data 20 luglio 2015 a seguito dell'insediamento del nuovo Consiglio è costituita la nuova Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta - Lagunare;

DATO ATTO che la competente Struttura ha verificato, sulla base delle attestazioni e documentazioni acquisite, il possesso da parte dei designati dei requisiti di cui all'articolo 13 della legge 580/1993, la disponibilità alla nomina e allo svolgimento del rispettivo incarico e l'inesistenza delle cause ostative di cui al comma 2, dell'articolo 13, della legge 580/1993 e dell'art. 10 del D.lgs n. 235 del 31/12/2012;

DATO ATTO che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di nominare, quali componenti del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Venezia Rovigo Delta - Lagunare, in rappresentanza del settore "Trasporti e Spedizioni" i signori:

ZANARDO DAMASO designato da CONFINDUSTRIA VENEZIA

MARANGONI LAILA designata dalle Organizzazioni Imprenditoriali apparentate ai sensi dell'art. 4 del D.M. 156/2011 CNA ROVIGO, UNINDUSTRIA ROVIGO e CONFARTIGIANATO ROVIGO POLESINE

3. di notificare il presente decreto a tutti gli interessati, alle organizzazioni imprenditoriali che hanno partecipato al procedimento, alla Camera di Commercio di Venezia, Rovigo Delta - Lagunare e al Ministero dello Sviluppo Economico;

4. di incaricare la Sezione Commercio dell'esecuzione del presente atto;

5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni;

6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Per il Presidente Il Vicepresidente Gianluca Forcolin

(Codice interno: 303308)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 117 del 29 luglio 2015

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti il TAR per il Veneto dalla Mu.Bre. Costruzioni Srl contro la Regione del Veneto ed il Consorzio Stabile Medoacus Scarl.

[Affari legali e contenzioso]

Luca Zaia

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA

(Codice interno: 303276)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA n. 37 del 07 maggio 2015

Programma promozionale del Settore Primario 2015. Azione 2) Iniziative promozionali in Italia. Partecipazione alla manifestazione "Eurocarne 2015" - Verona 10-13 maggio 2015. DGR n. 590 del 21 aprile 2015.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Partecipazione alla manifestazione "Eurocarne 2015" in attuazione del Programma Promozionale del Settore Primario 2015 in collaborazione con l'Ente Autonomo per le Fiere di Verona. Importo complessivo impegnato: E. 24.400,00 CIG Z4D146BFE0 Documenti agli atti: Preventivo n. 185602 del 24 aprile 2015.

Il Direttore

PREMESSO che la legge regionale n. 16 del 14 marzo 1980, così come modificata con l.r. 15/2006, prevede, all'articolo 12, che la Giunta regionale approvi annualmente, acquisito il parere della commissione consiliare competente, il Programma Promozionale del Settore Primario con l'individuazione e il coordinamento di tutte le iniziative della Regione e degli enti, aziende ed agenzie dipendenti, corredato delle previsioni di spesa per gruppo omogeneo di iniziative;

PREMESSO che, con delibera n. 590 del 21 aprile 2015, la Giunta regionale ha approvato, a seguito dell'acquisizione del parere della quarta commissione consiliare, il Programma promozionale del Settore Primario 2015, articolato in 3 azioni di intervento demandando al Direttore della Sezione Promozione Turistica Integrata la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria del provvedimento;

PREMESSO che l'Azione n.2) "Iniziative promozionali in Italia", prevede tra l'altro, di assicurare la presenza regionale alla manifestazione Eurocarne la 26th International Exibition for the Meat Chain International organizzata dall'"Ente Fiere di Verona", in quanto evento fieristico punto di riferimento per il settore della zootecnia e delle produzioni zootecniche;

PREMESSO che la manifestazione si presenta come un importante occasione per la promozione del marchio regionale Qualità Verificata settore carne , marchio che è stato concesso alle tre principali associazioni di produttori carni del Veneto: Unicarve, Azove e Unipeg, Associazioni che collaboreranno nella gestione dello stand e presentazione delle produzioni marchiate QV;

PREMESSO che la Regione Veneto ha partecipato alle precedenti edizioni di The Meat District Eurocarne nell'ambito di un progetto cofinanziato dal Ministero dello sviluppo economico e avvalendosi per gli aspetti organizzativi, funzionali e logistici, della collaborazione dell'Ente Autonomo delle Fiere di Verona;

CONSIDERATO pertanto, in attuazione del Programma Promozione del Settore Primario, di poter avvalersi anche per l'edizione 2015 della collaborazione dell'Ente Autonomo per le Fiere di Verona per la realizzazione di uno stand di 64 mq allestito per la presentazione delle produzioni zootecniche marchiate QV e per la fornitura di tutti i servizi gestiti in esclusiva all'interno dell'area fieristica di Verona;

CONSIDERATO che l'Ente Autonomo per le Fiere di Verona ha presentato a codesta struttura, con nota n. 185602 del 24 aprile e successiva nota con un preventivo ridotto per un totale di Euro 20.000,00 più iva che si ritiene congruo per la realizzazione dell'iniziativa anche in riferimento ai dati storici;

RITENUTO pertanto necessario impegnare l'importo complessivo di Euro 24.400,00 sul capitolo 30020 ("Iniziative regionali per promozione economico-fieristica del settore primario - l.r. 16/80) del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente che offre la necessaria disponibilità;

VISTA la deliberazione n. 590 del 21 aprile 2015 con cui la Giunta regionale ha approvato il Programma Promozionale per il Settore Primario 2015, e in particolare l'azione n. 2;

VISTA la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento e funzioni della Regione";

VISTA la documentazione agli atti;

VISTA la legge regionale n 7 del 27 aprile 2015 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e la legge regionale n. 6 del 27 aprile 2015 "Legge finanziaria regionale 2015";

VISTO l'art. 2, comma 2 della legge regionale 54 del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n.1 "Statuto del Veneto";

decreta

1. Di dare attuazione al Programma Promozionale del Settore Primario 2015 - approvato ai sensi della l.r. 16/80 con D.G.R. n. 590 del 21 aprile 2015 relativamente alla partecipazione istituzionale della Regione del Veneto alla manifestazione "Eurocarne 2015", in programma a Verona dal 10 al 13 maggio 2015;
2. di impegnare l'importo di Euro 24.400,00 comprensivo di IVA e ogni altro onere, a favore dell'Ente Autonomo per le fiere di Verona - c.f. 00233750231- per le forniture di seguito elencate:
   - ♦ area allestita di 64 mq;
   - ♦ dotazioni tecniche e attrezzature per lo stand;
   - ♦ servizi tecnici audio funzionali alla gestione dello stand;
   - ♦ servizi tecnici di hostess e pulizia presso lo stand
3. di stabilire che l'importo di cui al punto 2 verrà liquidato al soggetto beneficiario successivamente alla presentazione alla Sezione regionale Promozione Turistica Integrata di regolare fattura a saldo da prodursi entro 60 giorni dalla conclusione della realizzazione delle iniziative e previa verifica della regolarità del lavoro svolto;
4. di imputare l'importo complessivo di euro 24.400,00 di cui al punto 2, (codice SIOPE 1.03.01 1364 - Art. 007 "Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - V livello del P.d.C. U.1.03.02.02.005), quale debito commerciale, sul capitolo 30020 "Iniziative regionali per promozione economico-fieristica del settore primario - l.r. 16/80" del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente che offre la necessaria disponibilità;
5. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi dell'art. 56 comma 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011 e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
6. di provvedere a comunicare ai soggetti beneficiari suindicati le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D. Lgs. 118/2011;
7. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
8. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33.
9. Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

Claudio De Donatis

(Codice interno: 303277)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA n. 42 del 14 maggio 2015

Partecipazione regionale alla manifestazione fieristica "FR.E.E. - Die Reise und Freizeitmesse", Monaco di Baviera (D), 18-22 febbraio 2015. Ulteriori spese. Piano turistico annuale di promozione turistica 2015. legge regionale 14 giugno 2013, n. 11. CIG: Z321482650.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Trattasi di ulteriore impegno di spesa per le attività di promozione turistica sostenute per la partecipazione regionale alla manifestazione fieristica "FR.E.E. - Die Reise- und Freizeitmesse" anno 2015. Importo impegnato euro 8.721,64.

Il Direttore

PREMESSO che la Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" prevede che la Regione svolga funzioni di promozione e la valorizzazione, in Italia e all'estero dell'immagine unitaria e complessiva del turismo, dei prodotti turistici e della gamma di prodotti turistici;

PREMESSO che, con provvedimento n. 587 del 21 aprile 2015, la Giunta regionale ha approvato il piano turistico annuale di promozione turistica anno 2015;

PREMESSO che con provvedimento n. 94 del 16 settembre 2015, il Direttore della Sezione promozione turistica ha impegnato la spesa per l'acquisizione di due aree espositive per la partecipazione regionale alla manifestazione fieristica "FR.E.E. - Die Reise und Freizeitmesse", Monaco di Baviera (D), 18 - 22 febbraio 2015";

PREMESSO che il suindicato DD n. 94/2014, autorizzava il Direttore della Sezione promozione turistica integrata ad adottare i successivi e necessari atti di impegno, per la fornitura di servizi imprevisti che si rendessero necessari nel corso della realizzazione dell'iniziativa;

CONSIDERATO che si è reso necessario provvedere a richiedere a Messe Muenchen Gmbh - Società organizzatrice della manifestazione, i seguenti servizi fieristici: allacciamento e potenziamento elettrico, allacciamento idrico, internet wireless e ulteriori pass espositori dello stand, il cui costo complessivo ammonta a euro 5.422,84, giuste fatture n. 2843811 del 9 dicembre 2014, n. 2861424 e n 2861425 del 17 marzo 2015 e n. 2863201 del 26 marzo 2015, mentre per la vigilanza notturna dello stand ammonta a complessivi euro 2.105,78, giusta fattura n. 116221-2 del 24 febbraio 2015 della Ditta Paul Mayr Gmbh & Co di Monaco di Baviera;

RITENUTO, pertanto di provvedere all'assunzione dell'impegno complessivo di spesa di euro 7.528,62 al capitolo 101688 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso che offre la necessaria disponibilità;

VISTE le leggi regionali 14 giugno 2013, n.11, 10 gennaio 1997, n. 1, il Decreto n. 94 del 16 settembre 2014 del Direttore della Sezione promozione turistica integrata, il Piano Turistico Annuale di promozione turistica anno 2015 approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 587 del 21 aprile 2015, nonché la documentazione agli atti;

decreta

1. di impegnare per le motivazioni espresse in premessa a favore di Messe Muenchen Gmbh, (Vat DE129424028), Società organizzatrice e concessionaria esclusiva della manifestazione l'importo di euro 5.422,84, mentre per la vigilanza notturna dello stand la spesa di euro 2.105,78 a favore della Ditta Paul Mayr Gmbh & Co di Monaco di Baviera, CIG: Z321482650;
2. di impegnare a favore del Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate - c.f. e p.iva 80008200281 - la somma di euro 1.193,02 quale corrispettivo importo dell'IVA calcolata al 22% sulla somma impegnata a favore di Messe Muenchen Gmbh;
3. di imputare l'importo complessivo di euro 8.721,64, che costituisce debito commerciale, sul capitolo 101688 dell'esercizio finanziario corrente che offre la necessaria disponibilità - codice SIOPE 1.03.01 1364 - articolo 007 "Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - V livello del P.d.C. 1.03.02.02.005);
4. di stabilire che l'importo di cui al precedente punto 2) del dispositivo del presente provvedimento, verrà liquidato, su presentazione di regolare fattura;
5. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi dell'art. 56 comma 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011 e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

6. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n .33;
8. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

Claudio De Donatis

(Codice interno: 303278)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA n. 44 del 27 maggio 2015

Partecipazione regionale alla manifestazione fieristica: "TTG Incontri" - Rimini, 8 - 10 ottobre 2015. Impegno di spesa area per l'area nuda espositiva e per l'organizzazione di un Pre-Convention Tour con Operator esteri. Legge regionale. n. 11 del 14 giugno 2013. CIG: 6257625382.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Trattasi della partecipazione istituzionale alla manifestazione fieristica "TTG Incontri" a Rimini, manifestazione strategica per la vendita del Prodotto Italia del turismo sui mercati internazionali e l'organizzazione di un Pre-Convention Tour con Operator esteri. Importo impegnato euro 110.713,44. Documenti agli atti: nota preventivo TTG Italia del 12 maggio 2015.

Il Direttore

VISTA la Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" la quale prevede che la Regione svolga funzioni di promozione e la valorizzazione, in Italia e all'estero dell'immagine unitaria e complessiva del turismo, dei prodotti turistici e della gamma di prodotti turistici;

PREMESSO che, con provvedimento n. 587 del 21 aprile 2015, la Giunta regionale ha approvato il piano turistico annuale di promozione turistica anno 2015;

PREMESSO che con la suindicata DGR n. 587/2015, è stata approvata la partecipazione regionale alla manifestazione fieristica "TTG Incontri" - Rimini, 8 - 10 ottobre 2015 e contestualmente viene autorizzato il Direttore della Sezione promozione turistica integrata ad adottare i necessari atti di impegno;

PREMESSO che TTG Italia Spa - Gruppo Rimini Fiera, concessionaria esclusiva della manifestazione, per l'acquisizione di un'area espositiva di mq. 228 (area nuda), iscrizione e agende appuntamenti di n. 36 co-espositori, tassa iscrizione obbligatoria, Wi-fi e il servizio di una hostess bilingue per tutta la durata della manifestazione, ha presentato un preventivo di spesa che ammonta a complessivi euro 72.182,00 + IVA, giusta nota preventivo del 12 maggio 2015;

PREMESSO che la Sezione promozione turistica integrata nel rispetto delle norme previste in materia di acquisizione di beni e servizi acquistabili in economia, ai sensi dell'art. 125 del d.legs. n. 163/2006 e artt. 14 e 19 della dgr. n. 2401/2012, intende avviare le procedure per l'affidamento in economia a mezzo di procedura negoziata di cottimo fiduciario per il servizio di ideazione, progettazione, grafica e allestimento dello stand istituzionale della Regione del Veneto alla manifestazione fieristica "TTG Incontri" - Rimini, 8 - 10 ottobre 2015, prevedendo una spesa complessiva di euro 50.000,00 (IVA e ogni onere incluso;

PREMESSO che il servizio richiesto, non risulta offerto dal MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione);

PREMESSO che per l'affidamento del servizio di ideazione, progettazione, grafica e allestimento dello stand istituzionale, sarà applicato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

PREMESSO inoltre, che la Sezione Promozione turistica integrata ha avviato, le procedure per la partecipazione alla manifestazione "Fiera e Borsa del Turismo Internazionale Religioso" in programma a Padova dal 3 al 7 ottobre 2015 e, in considerazione della concomitanza dei due eventi, agevolare la presenza alla Borsa di un contingente di n. 30 Buyer esteri, organizzando un Pre-Convention Tour in Veneto, come parte integrante del programma TTG Incontri, offrendo l'opportunità di visitare e fare network con i più significativi seller veneti del segmento religioso;

PREMESSO che la spesa per l'adesione al Pre-Convention Tour in Veneto con la presenza di n. 30 Buyer esteri e n. 2 hostess bilingue per tutta la durata dell'evento, ammonta a complessivi euro 10.370,00 + IVA, giusta nota preventivo del 12 maggio 2015 di TTG Italia Spa - Gruppo Rimini Fiera;

RITENUTO di rinviare, ai sensi della l.r. 1/97, a successivi atti del Direttore della Sezione promozione turistica integrata, le procedure amministrative per la fornitura di eventuali servizi imprevisti relativamente alle esigenze di servizi fieristici e logistici che si rendessero necessari nel corso della realizzazione dell'iniziativa;

CONSIDERATO pertanto che la spesa necessaria per l'acquisizione per la partecipazione regionale alla manifestazione "TTG Incontri" - Rimini, 8 - 10 ottobre 2015 e l'organizzazione di un Pre-Convention Tour in Veneto con n. 30 Buyer esteri in occasione della "Fiera Borsa del Turismo Internazionale Religioso", Padova, 3 - 7 ottobre 2015, ammonta a complessivi euro 100.713,44 (IVA e ogni altro onere compresi);

RITENUTO di provvedere all'assunzione a favore di TTG Italia Spa - Gruppo Rimini Fiera di Rimini, C.F./P.IVA 00139440408, all'impegno di spesa di euro 100.713,44 (IVA e ogni altro onere incluso) - CIG. 6257625382 sul capitolo 101688 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso che offre la necessaria disponibilità;

VISTI le leggi regionali 14 giugno, n. 11 e 10 gennaio 1997, n. 1, i provvedimenti della Giunta regionale n. 2401 del 27 novembre 2012 e n. 587 del 21 aprile 2015, nonché la documentazione agli atti,

decreta

1. di impegnare per le motivazioni espresse in premessa esposte, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, l'importo di euro 88.062,04 (IVA e ogni altro onere compresi) per la partecipazione alla manifestazione "TTG Incontri" - Rimini, 8 -10 ottobre 2015 e l'importo di euro 12.651,40 per l'organizzazione del Pre-Convention Tour in Veneto con n. 30 Buyer esteri in occasione della "Fiera Borsa del Turismo Internazionale Religioso" - Padova, 3 - 7 ottobre 2015", a favore di TTG Italia Spa - Gruppo Rimini Fiera di Rimini, C.F./P.IVA 00139440408 - CIG 6257625382;
2. di avviare ai sensi dell'art. 125 del d.legs. n. 163/2006 e artt. 14 e 19 della dgr. n. 2401/2012, le procedure per l'affidamento in economia a mezzo di procedura negoziata di cottimo fiduciario per il servizio di ideazione, progettazione, grafica e allestimento dello stand istituzionale della Regione del Veneto alla manifestazione fieristica "TTG Incontri" - Rimini, 8 - 10 ottobre 2015;
3. di rinviare, ai sensi della l.r. 1/97, a successivi atti del Direttore della Sezione promozione turistica integrata, le procedure amministrative per la fornitura di eventuali servizi imprevisti relativamente alle esigenze di servizi fieristici e logistici che si rendessero necessari nel corso della realizzazione dell'iniziativa;
4. di imputare l'importo complessivo di Euro 100.713,44 (IVA e ogni altro onere inclusi), che costituisce debito commerciale, sul capitolo 101688 dell'esercizio finanziario corrente che offre la necessaria disponibilità - codice SIOPE 1.03.01 1364 - articolo 007 "Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - V livello del P.d.C. 1.03.02.02.005);
5. di stabilire che l'importo di cui al punto 4), del dispositivo del presente provvedimento, verrà liquidato al soggetto beneficiario successivamente alla presentazione di regolare fattura a conclusione della realizzazione dell'iniziativa e previa verifica della regolarità del lavoro svolto, fatta salva per la spesa di Euro 12.651,40 relativa all'organizzazione del Pre-Convention Tour in Veneto, che verrà liquidata con un acconto del 30% dell'importo ad accettazione delle condizioni dell'organizzazione dell'evento e il saldo previa verifica della regolarità del lavoro svolto e su presentazione di regolare fattura;
6. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi dell'art. 56 comma 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011 e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di provvedere a comunicare ai soggetti beneficiari suindicati le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D. Lgs. 118/2011;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
10. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Claudio De Donatis

(Codice interno: 303279)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA n. 54 del 22 giugno 2015

Partecipazione regionale alla manifestazione fieristica "WTM 2015" di Londra, 2-5 novembre 2015. Piano turistico annuale di promozione turistica 2015. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11. DD.G.R. n. 587 del 21 aprile 2015. Acquisizione spazio espositivo e provvedimento a contrarre. CIG 62995812B2.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Partecipazione regionale alla manifestazione fieristica "WTM 2015" di Londra, borsa internazione del turismo focalizzata sul business e incontri B2B tra l'offerta turistica veneta e la domanda internazionale. Acquisizione spazio espositivo e avvio delle procedure per l'affidamento in economia a mezzo di procedura negoziata di cottimo fiduciario per il servizio di ideazione, progettazione, grafica e allestimento dello stand istituzionale. Impegno di spesa: euro 76.733,30. Nota preventivo n. 241843 dell'11 giugno 2015.

Il Direttore

PREMESSO che con provvedimento n. 587 del 21 aprile 2015, la Giunta regionale, ai sensi dall'articolo 6) della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, ha approvato il Piano turistico annuale per l'anno 2015 che prevede nell'ambito delle azioni verticali sui mercati turistici la linea di spesa 1.2) "Area Mercato Gran Bretagna e Nord Europa" relativa alla partecipazione alle manifestazioni fieristiche e attività correlate, tra le quali il World Travel Market di Londra, disponendo che spetta al Direttore della Sezione promozione turistica integrata la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa dei procedimenti derivati dal citato provvedimento;

PREMESSO che la manifestazione fieristica "WTM 2015" di Londra rappresenta un importante luogo di incontro tra l'offerta turistica veneta e la domanda degli operatori del settore turismo del mercato inglese e internazionale mediante lo svolgimento di incontri B2B e che, pertanto, la Regione del Veneto partecipa con un elevato numero di operatori turistici veneti, che hanno richiesto un proprio spazio personalizzato all'interno dello stand regionale ai fini della commercializzazione dell'offerta turistica del Veneto in un o dei mercati più significativi per il turismo verso il Veneto;

CONSIDERATO che per far fronte all'elevata richiesta di adesione alla succitata manifestazione fieristica da parte degli operatori turistici del Veneto si è ritenuto opportuno partecipare in forma autonoma, prenotando uno spazio espositivo di 108 mq (area nuda con 4 lati aperti) nell'ambito della fiera World Travel Market di Londra per un importo di £ 44.798,00 pari a euro 63.200,00, IVA esclusa, calcolato in base al cambio più alto del trimestre precedente, giusta nota preventivo n. 241843 dell' 11 giugno 2015 della società Reed Exhibitions Ltd con sede a Richmond, Surrey (UK), organizzatore esclusivo della manifestazione WTM di Londra;

CONSIDERATO che la Regione del Veneto parteciperà alla manifestazione fieristica WTM 2015 di Londra con un proprio stand autonomo mediante l'acquisizione di un'area libera, si ritiene necessario avviare le procedure ai sensi degli art. 57, comma 6), 91, comma 2) e 125, comma 10 e 11) del d.lgs. n. 163/2006 e art. 19 della dgr. n. 2401/2012 per l'affidamento in economia a mezzo di procedura negoziata di cottimo fiduciario per il servizio di ideazione, progettazione, grafica e allestimento dello stand istituzionale nell'ambito della manifestazione in oggetto, individuando un importo a base d'asta di euro 70.000,00, IVA esclusa, che sarà imputato al capitolo di spesa 101688 del bilancio dell'esercizio finanziario corrente, che offre la necessaria disponibilità, e che il Responsabile del procedimento (RUP) è il Direttore della Sezione promozione turistica integrata;

RITENUTO, altresì, opportuno aggiudicare il servizio di ideazione, progettazione, grafica e allestimento dello stand istituzionale sulla base di criteri qualitativi discrezionali si intende ricorrere, ai sensi degli art. 14, comma 2) lettera c) della dgr. n. 2401/2012 alla procedura negoziata del cottimo fiduciario con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, che verrà svolta tra almeno 5 operatori economici, individuati ricorrendo ad una indagine di mercato e, pertanto, non ricorrendo al MEPA, in quanto quest'ultimo gestisce meri criteri quantitativi con attribuzione automatica;

CONSIDERATO che ai sensi del decreto legislativo 18/2010, che recepisce le regole comunitarie in materia di territorialità delle prestazioni di servizi ai fini IVA, si ritiene di impegnare a favore del Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate, la somma di euro 13.533,30, quale corrispettivo importo dell'IVA calcolata al 22% dell'importo soggetto a reverse charge, giusta nota preventivo della società Reed Exhibitions Ltd con sede a Richmond, Surrey (UK);

RITENUTO pertanto, opportuno, procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per un importo complessivo di euro 63.200,00, quale debito commerciale, a favore della società Reed Exhibitions Ltd con sede a Richmond, Surrey (UK), che sarà imputato al capitolo di spesa 101688 del bilancio dell'esercizio finanziario corrente, che offre la necessaria disponibilità;

RITENUTO, altresì, di impegnare a favore del Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate la somma di 13.533,30, quale corrispettivo importo dell'IVA calcolata al 22% dell'importo soggetto a reverse charge, giusta nota preventivo della società Reed Exhibitions Ltd con sede a Richmond, Surrey (UK), ai sensi del decreto legislativo 18/2010, che recepisce le regole comunitarie in materia di territorialità delle prestazioni di servizi ai fini IVA, che sarà imputato al capitolo di spesa 101688 del bilancio dell'esercizio finanziario corrente, che offre la necessaria disponibilità;

VISTA la legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";

VISTE legge regionali n. 54 del 31 dicembre 2012, n. 39 del 29 novembre 2001"Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione", n. 6 del 27 aprile 2015 "Legge di stabilità 2015" e n. 7 del 27 aprile 2015 "Legge regionale bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017;

VISTE le deliberazioni n. 587 del 21 aprile 2015 e la documentazione agli atti.

decreta

1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di acquisire, per le motivazioni espresse nelle premesse, uno spazio espositivo di 108mq alla manifestazione fieristica WTM di Londra, dal 2 al 5 novembre 2015, per una spesa complessiva di £ 44.798,00 pari a euro 63.200,00, IVA esclusa, calcolato in base al cambio più alto del trimestre precedente, giusta nota preventivo n. 241843 dell' 11 giugno 2015 e D.G.R. n. 587 del 21 aprile 2015;
3. di avviare le procedure ai sensi degli art. 57, comma 6), 91, comma 2) e 125, comma 10 e 11) del d.lgs. n. 163/2006 e artt. 14 e 19 della dgr. n. 2401/2012 per l'affidamento in economia a mezzo di procedura negoziata di cottimo fiduciario, con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, per il servizio di ideazione, progettazione, grafica e allestimento dello stand istituzionale nell'ambito della manifestazione in oggetto, individuando un importo a base d'asta di euro 70.000,00, IVA esclusa, che sarà imputato al capitolo di spesa 101688 del bilancio dell'esercizio finanziario corrente, che offre la necessaria disponibilità, e che il Responsabile del procedimento (RUP) è il Direttore della Sezione promozione turistica integrata;
4. di impegnare al capitolo 101688 "Iniziative regionali di valorizzazione e marketing turistico" del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015, che offre la necessaria disponibilità - codice SIOPE 1.03.01 1364 - articolo 007 "Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - V livello del P.d.C. 1.03.02.02.005 - la spesa complessiva, quale debito commerciale, così suddivisa:
    - ♦ la somma di Euro 63.200,00, al netto di IVA, a favore della società Reed Exhibitions Ltd con sede a Richmond, Surrey (UK) VAT n. GB 232400420;
    - ♦ la somma di Euro 13.533,30, quale corrispettivo importo dell'IVA calcolata al 22% sull'importo soggetto a reverse charge, giusta nota preventivo della società Reed Exhibitions Ltd con sede a Richmond, Surrey (UK), a favore del Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate, CF e P. IVA 80008200281;
5. di liquidare la spesa di cui al punto 4) del dispositivo del presente provvedimento ai soggetti beneficiari indicati a seguito di presentazione di regolare fattura da trasmettere entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto relativo all'acquisizione dello spazio espositivo, sottoscritto in data 16 giugno 2015;
6. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi dell'art. 56 comma 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011 e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di provvedere a comunicare ai soggetti beneficiari suindicati le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D. Lgs. 118/2011;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
10. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Claudio De Donatis

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE

(Codice interno: 303289)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 334 del 09 luglio 2015

Approvazione del rendiconto 2120/1/4/1686/2012 presentato da UNIVERSITA' CA' FOSCARI (codice ente 2120) (codice Smupr 21771). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitale Umano". Avviso "Assegni di ricerca". DGR n. 1686 del 07/08/2012. Anno 2012.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finanziati nell'ambito della tipologia progettuale "Assegni di Ricerca". Anno 2012

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 1686 del 07/08/2012 ha approvato il bando per la presentazione di progetti nell'ambito dell'Azione FSE "Assegni di Ricerca 2012";

PREMESSO CHE con la medesima DGR n. 1686 del 07/08/2012 sono state approvate le disposizioni in ordine alla gestione e rendicontazione delle attività relative alla tipologia progettuale;

PREMESSO CHE il DDR n. 194 del 03/09/2012 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 306 del 12/11/2012 ha designato i componenti della commissione di valutazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 38 del 21/02/2013 ha approvato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva/integrativa del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da allegare all'atto di adesione;

PREMESSO CHE il DDR n. 120 del 13/03/2013 ha apportato delle rettifiche al DDR n. 38 del 21/02/2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 345 del 21/12/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria svolta sui progetti presentati in adesione al bando e ha deliberato il finanziamento degli interventi approvati, concedendo all'ente UNIVERSITA' CA' FOSCARI un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 24.000,00 per la realizzazione del progetto 2120/1/4/1686/2012;

PREMESSO CHE il medesimo DDR ha assunto un impegno di spesa di Euro 3.000.000,00 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio Regionale 2011 secondo la seguente ripartizione:

capitolo 101333 per la quota FDR (51,30%) di Euro 1.539.051,26

capitolo 101334 per la quota FSE (48,70%) di Euro 1.460.948,74;

PREMESSO CHE il DDR n. 130 del 20/03/2013 ha approvato il modulo di adesione in partnership per gli istituti;

PREMESSO CHE il DDR n. 461 del 19/12/2013 ha approvato lo schema di atto di adesione per gli interventi formativi che prevedono modalità di finanziamento "a costi standard" o mista (costi standard e costi reali);

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla Società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fidejussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, sono stati corrisposti al soggetto beneficiario in questione rimborsi per complessivi Euro 7.200,00;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' CA' FOSCARI;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 18/01/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 24.000,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITA' CA' FOSCARI (codice ente 2120) per un importo ammissibile di Euro 24.000,00 a carico della Regione del Veneto secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2120/1/4/1686/2012, DGR n.1686 del 07/08/2012;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 7.200,00;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 16.800,00 a favore di UNIVERSITA' CA' FOSCARI a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2120/1/4/1686/2012.a carico del capitolo/i n.101334 e n. 101333, Art. 002 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI , secondo le ripartizioni specificate con DDR n.345 del 21-12-2012, Siope 1.05.03.1545 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/20011 e s.m.i U.1.04.01.02.008 - Trasferimenti correnti a Università);
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a UNIVERSITA' CA' FOSCARI il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Enzo Bacchiega

(Codice interno: 303290)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 335 del 09 luglio 2015

Approvazione del rendiconto 2156/1/3/2018/2013 presentato da IPSAR LUIGI CARNACINA (codice ente 2156) (codice Smupr 32827). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitale Umano - 2B4I1". Avviso "Move For The Future" DGR n. 2018 del 04/11/2013. Anno 2013.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di percorsi di formazione linguistica rivolti agli studenti del 3° e 4° anno dell'Istruzione secondaria superiore e agli studenti del 3° anno dell'IeFP.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 2018 del 04/11/2013 ha approvato il bando per la presentazione di progetti nell'ambito dell'Azione FSE "Move for the Future 2013";

PREMESSO CHE con la medesima DGR n. 2018 del 04/11/2013 sono state approvate le disposizioni in ordine alla gestione e rendicontazione delle attività relative alla tipologia progettuale;

PREMESSO CHE il DDR n. 392 del 07/11/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 452 del 12/12/2013 ha designato i componenti della commissione di valutazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 35 del 24/02/2014, allegato A, ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente IPSAR LUIGI CARNACINA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 35.094,90 per la realizzazione del progetto n. 2156/1/3/2018/2013;

PREMESSO CHE il medesimo DDR n. 35 del 24/02/2014, ha assunto un impegno di spesa di Euro 2.766.065,18 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio regionale 2014, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 1.347.026,47 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101334

- Euro 1.419.038,71 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101333;

PREMESSO CHE il DDR n. 465 del 19/12/2013 ha provveduto alla registrazione contabile di impegni di spesa a favore di soggetti determinabili per la realizzazione dei percorsi di formazione linguistica nell'ambito del bando "Move for the Future" di cui alla DGR n. 2018 del 4/11/2013 per complessivi Euro 2.785.400,84 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio regionale 2013;

PREMESSO CHE con Dgr n. 100 del 11/02/2014 la Giunta regionale ha determinato che parte delle somme in conto avanzo re iscritte sui capitoli n. 101333 e n. 101334, integrino la disponibilità finanziaria della Dgr n. 2018/2013, destinandole alla realizzazione dei progetti di formazione linguistica che risultano ammissibili e finanziabili;

PREMESSO CHE il DDR n. 22 del 31/01/2014 ha designato i componenti della commissione di valutazione, modificando il precedente DDR n. 452 del 12/12/2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 18 del 14/01/2014, ha spostato il termine entro il quale i soggetti beneficiari potevano inviare alla Sezione Istruzione una dichiarazione che attesti la volontà di usufruire del finanziamento ridotto, confermando la fattibilità degli obiettivi previsti a progetto;

PREMESSO CHE con il DDR n. 66 del 10/03/2014 si sono introdotte delle modalità di semplificazione e sburocratizzazione delle comunicazioni e delle istanze da parte degli Organismi di formazione che gestiscono percorsi di formazione professionale attraverso il sistema gestionale GAFSE;

PREMESSO CHE il DDR n. 201 del 6/06/2014 ha introdotto delle modifiche alle disposizioni per le procedure di erogazione delle somme a rimborso, relativamente ai costi di mobilità, permettendo in sede di erogazione intermedia, il rimborso dei costi relativi;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla Società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fidejussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, sono stati corrisposti al soggetto beneficiario in questione rimborsi per complessivi Euro 33.340,16;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da IPSAR LUIGI CARNACINA;

CONSIDERATO CHE in attuazione a quanto disposto nell'allegato A, punto 2.2.5 della DGR 1446 del 19/05/2009, relativamente al campionamento delle verifiche in loco, ai sensi del ex art. 13.2b del Reg. (CE) 1828/06, il competente ufficio ha provveduto in data 28/11/2014 al controllo per la regolarità dell'esecuzione dando esito irregolare, successivamente superate, e al controllo della regolarità finanziaria, sottolineando delle irregolarità che in sede di veridica rendicontale hanno comportato delle decurtazioni;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 25/03/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 28.831,84;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario non ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, inviando con lettera prot. n. 3916/A.17.b del 6/05/2015, delle controdeduzioni alla relazione di certificazione della Società incaricata;

CONSIDERATO CHE in data 12/05/2015, Società RTI BDO/SELENE AUDIT dopo un confronto con il competente ufficio regionale, ha confermato le decurtazioni apportate in sede di verifica;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da IPSAR LUIGI CARNACINA (codice ente 2156) per un importo ammissibile di Euro 28.831,84 a carico della Regione del Veneto secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2156/1/3/2018/2013, DGR n.2018 del 04/11/2013;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 33.340,16;
4. di richiedere a IPSAR LUIGI CARNACINA e per conoscenza, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, al suo fidejussore, nei termini delle condizioni di garanzia, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente decreto, l'importo di Euro 4.508,32, pari alla differenza tra l'importo ammesso e gli acconti erogati a suo tempo;
5. di procedere all'accertamento per il credito per competenza, vantato nei confronti di IPSAR LUIGI CARNACINA (codice ente 2156, codice fiscale 90001570234, anagrafica 00104814) di Euro 4.508,32, costituiti da somme a titolo di quota capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, a valere sul capitolo 100455 - Entrate derivanti dalla restituzione di contributi assegnati nell'ambito del POR FSE Ob. CRO 2007-2013 - Area Istruzione del bilancio esercizio 2015- Codice Siope 3.02.03.3230 "altri recuperi e rimborsi", codice conto All.to 6/1

D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.001 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali, CUP H89J14000080006;

6. di dare atto che la correlata spesa è di natura corrente;
7. di dare atto che il credito scade nel corrente esercizio per l'intero importo;
8. di dare atto che il credito da re introitare è garantito dalla fidejussione n.23484 del 12-05-2014 del valore di Euro 35,094.90, emessa da BANCA POPOLARE - FILIALE DI LAZISE, ancora agli atti della Sezione Regionale Istruzione alla data del presente atto;
9. di comunicare a IPSAR LUIGI CARNACINA il presente decreto;
10. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
12. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Enzo Bacchiega

(Codice interno: 303291)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 336 del 09 luglio 2015

Approvazione del rendiconto 812/1/1/2894/2012 presentato da UPA SERVIZI SRL (codice ente 812) (codice Smupr 26524). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitale Umano". Avviso "Alternanza Scuola-Lavoro" DGR n. 2894 del 28/12/2012. Anno 2012.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finanziati nell'ambito della tipologia progettuale "Alternanza Scuola - Lavoro". Anno 2012.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 2894 del 28/12/2012 ha approvato il bando per la presentazione di progetti nell'ambito dell'Azione FSE "Alternanza Scuola - Lavoro". Anno 2012;

PREMESSO CHE con la medesima DGR n. 2894 del 28/12/2012 sono state approvate le disposizioni in ordine alla gestione e rendicontazione delle attività relative alla tipologia progettuale;

PREMESSO CHE il DDR n. 3 del 09/01/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 131 del 21/03/2013 ha designato i componenti della commissione di valutazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 38 del 21/02/2013 ha approvato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva/integrativa del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da allegare all'atto di adesione;

PREMESSO CHE il DDR n. 120 del 13/03/2013 ha apportato delle rettifiche al DDR n. 38 del 21/02/2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 169 del 21/05/2013 ha approvato le risultanze dell'istruttoria svolta sui progetti presentati in adesione al bando e ha deliberato il finanziamento degli interventi approvati, concedendo all'ente UPA SERVIZI SRL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 12.992,88 per la realizzazione del progetto 812/1/1/2894/2012;

PREMESSO CHE il medesimo DDR ha assunto un impegno di spesa di Euro 1.878.844,03 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio Regionale 2012 secondo la seguente ripartizione:

capitolo 101333 per la quota FDR (51,30%) di Euro 963.878,97

capitolo 101334 per la quota FSE (48,70%) di Euro 914.965,06;

PREMESSO CHE il DDR n. 130 del 20/03/2013 ha approvato il modulo di adesione in partnership per gli istituti;

PREMESSO CHE il DDR n. 461 del 19/12/2013 ha approvato lo schema di atto di adesione per gli interventi formativi che prevedono modalità di finanziamento "a costi standard" o mista (costi standard e costi reali);

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla Società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fidejussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, sono stati corrisposti al soggetto beneficiario in questione rimborsi per complessivi Euro 3.897,86;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UPA SERVIZI SRL;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 14/05/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 10.624,16;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UPA SERVIZI SRL (codice ente 812) per un importo ammissibile di Euro 10.624,16 a carico della Regione del Veneto secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 812/1/1/2894/2012, DGR n.2894 del 28/12/2012;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 3.897,86;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 6.726,30 a favore di UPA SERVIZI SRL a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 812/1/1/2894/2012.a carico del capitolo/i n.101334 e n. 101333, Art. 012 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE , secondo le ripartizioni specificate con DDR n.169 del 21-05-2013, Siope 1.06.02.1623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/20011 e s.m.i U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese)
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a UPA SERVIZI SRL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Enzo Bacchiega

(Codice interno: 303292)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 337 del 09 luglio 2015

Approvazione del rendiconto 812/1/2/2894/2012 presentato da UPA SERVIZI SRL (codice ente 812) (codice Smupr 26541). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitale Umano". Avviso "Alternanza Scuola-Lavoro" DGR n. 2894 del 28/12/2012. Anno 2012.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finanziati nell'ambito della tipologia progettuale "Alternanza Scuola - Lavoro". Anno 2012.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 2894 del 28/12/2012 ha approvato il bando per la presentazione di progetti nell'ambito dell'Azione FSE "Alternanza Scuola - Lavoro". Anno 2012;

PREMESSO CHE con la medesima DGR n. 2894 del 28/12/2012 sono state approvate le disposizioni in ordine alla gestione e rendicontazione delle attività relative alla tipologia progettuale;

PREMESSO CHE il DDR n. 3 del 09/01/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 131 del 21/03/2013 ha designato i componenti della commissione di valutazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 38 del 21/02/2013 ha approvato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva/integrativa del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da allegare all'atto di adesione;

PREMESSO CHE il DDR n. 120 del 13/03/2013 ha apportato delle rettifiche al DDR n. 38 del 21/02/2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 169 del 21/05/2013 ha approvato le risultanze dell'istruttoria svolta sui progetti presentati in adesione al bando e ha deliberato il finanziamento degli interventi approvati, concedendo all'ente UPA SERVIZI SRL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 12.992,88 per la realizzazione del progetto 812/1/2/2894/2012;

PREMESSO CHE il medesimo DDR ha assunto un impegno di spesa di Euro 1.878.844,03 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio Regionale 2012 secondo la seguente ripartizione:

capitolo 101333 per la quota FDR (51,30%) di Euro 963.878,97

capitolo 101334 per la quota FSE (48,70%) di Euro 914.965,06;

PREMESSO CHE il DDR n. 130 del 20/03/2013 ha approvato il modulo di adesione in partnership per gli istituti;

PREMESSO CHE il DDR n. 461 del 19/12/2013 ha approvato lo schema di atto di adesione per gli interventi formativi che prevedono modalità di finanziamento "a costi standard" o mista (costi standard e costi reali);

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla Società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fidejussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, sono stati corrisposti al soggetto beneficiario in questione rimborsi per complessivi Euro 3.897,86;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UPA SERVIZI SRL;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 14/05/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 7.995,28;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UPA SERVIZI SRL (codice ente 812) per un importo ammissibile di Euro 7.995,28 a carico della Regione del Veneto secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 812/1/2/2894/2012, DGR n.2894 del 28/12/2012;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 3.897,86;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 4.097,42 a favore di UPA SERVIZI SRL a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 812/1/2/2894/2012.a carico del capitolo/i n.101334 e n. 101333, Art. 012 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE , secondo le ripartizioni specificate con DDR n.169 del 21-05-2013, Siope 1.06.02.1623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/20011 e s.m.i U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese)
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a UPA SERVIZI SRL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Enzo Bacchiega

(Codice interno: 303293)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 338 del 09 luglio 2015

Approvazione del rendiconto 2730/1/1/2894/2012 presentato da IPSIA G. GIORGI (codice ente 2730) (codice Smupr 26444). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitale Umano". Avviso "Alternanza Scuola-Lavoro" DGR n. 2894 del 28/12/2012. Anno 2012.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finanziati nell'ambito della tipologia progettuale "Alternanza Scuola - Lavoro". Anno 2012.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 2894 del 28/12/2012 ha approvato il bando per la presentazione di progetti nell'ambito dell'Azione FSE "Alternanza Scuola - Lavoro". Anno 2012;

PREMESSO CHE con la medesima DGR n. 2894 del 28/12/2012 sono state approvate le disposizioni in ordine alla gestione e rendicontazione delle attività relative alla tipologia progettuale;

PREMESSO CHE il DDR n. 3 del 09/01/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 131 del 21/03/2013 ha designato i componenti della commissione di valutazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 38 del 21/02/2013 ha approvato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva/integrativa del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da allegare all'atto di adesione;

PREMESSO CHE il DDR n. 120 del 13/03/2013 ha apportato delle rettifiche al DDR n. 38 del 21/02/2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 169 del 21/05/2013 ha approvato le risultanze dell'istruttoria svolta sui progetti presentati in adesione al bando e ha deliberato il finanziamento degli interventi approvati, concedendo all'ente IPSIA G. GIORGI un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 13.000,00 per la realizzazione del progetto 2730/1/1/2894/2012;

PREMESSO CHE il medesimo DDR ha assunto un impegno di spesa di Euro 1.878.844,03 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio Regionale 2012 secondo la seguente ripartizione:

capitolo 101333 per la quota FDR (51,30%) di Euro 963.878,97

capitolo 101334 per la quota FSE (48,70%) di Euro 914.965,06;

PREMESSO CHE il DDR n. 130 del 20/03/2013 ha approvato il modulo di adesione in partnership per gli istituti;

PREMESSO CHE il DDR n. 461 del 19/12/2013 ha approvato lo schema di atto di adesione per gli interventi formativi che prevedono modalità di finanziamento "a costi standard" o mista (costi standard e costi reali);

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla Società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, non sono stati corrisposti al soggetto beneficiario in questione rimborsi;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da IPSIA G. GIORGI;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 19/05/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 12.524,41;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da IPSIA G. GIORGI (codice ente 2730) per un importo ammissibile di Euro 12.524,41 a carico della Regione del Veneto secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2730/1/1/2894/2012, DGR n.2894 del 28/12/2012;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 12.524,41 a favore di IPSIA G. GIORGI a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2730/1/1/2894/2012.a carico del capitolo/i n.101334 e n. 101333, Art. 001 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI , secondo le ripartizioni specificate con DDR n.169 del 21-05-2013, Siope 1.05.01.1512 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/20011 e s.m.i U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche)
5. di comunicare a IPSIA G. GIORGI il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Enzo Bacchiega

(Codice interno: 303294)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 339 del 09 luglio 2015

Approvazione del rendiconto 2730/1/2/2894/2012 presentato da IPSIA G. GIORGI (codice ente 2730) (codice Smupr 26573). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitale Umano". Avviso "Alternanza Scuola-Lavoro" DGR n. 2894 del 28/12/2012. Anno 2012.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finanziati nell'ambito della tipologia progettuale "Alternanza Scuola - Lavoro". Anno 2012.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 2894 del 28/12/2012 ha approvato il bando per la presentazione di progetti nell'ambito dell'Azione FSE "Alternanza Scuola - Lavoro". Anno 2012;

PREMESSO CHE con la medesima DGR n. 2894 del 28/12/2012 sono state approvate le disposizioni in ordine alla gestione e rendicontazione delle attività relative alla tipologia progettuale;

PREMESSO CHE il DDR n. 3 del 09/01/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 131 del 21/03/2013 ha designato i componenti della commissione di valutazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 38 del 21/02/2013 ha approvato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva/integrativa del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da allegare all'atto di adesione;

PREMESSO CHE il DDR n. 120 del 13/03/2013 ha apportato delle rettifiche al DDR n. 38 del 21/02/2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 169 del 21/05/2013 ha approvato le risultanze dell'istruttoria svolta sui progetti presentati in adesione al bando e ha deliberato il finanziamento degli interventi approvati, concedendo all'ente IPSIA G. GIORGI un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 13.000,00 per la realizzazione del progetto 2730/1/2/2894/2012;

PREMESSO CHE il medesimo DDR ha assunto un impegno di spesa di Euro 1.878.844,03 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio Regionale 2012 secondo la seguente ripartizione:

capitolo 101333 per la quota FDR (51,30%) di Euro 963.878,97

capitolo 101334 per la quota FSE (48,70%) di Euro 914.965,06;

PREMESSO CHE il DDR n. 130 del 20/03/2013 ha approvato il modulo di adesione in partnership per gli istituti;

PREMESSO CHE il DDR n. 461 del 19/12/2013 ha approvato lo schema di atto di adesione per gli interventi formativi che prevedono modalità di finanziamento "a costi standard" o mista (costi standard e costi reali);

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla Società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, non sono stati corrisposti al soggetto beneficiario in questione rimborsi;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da IPSIA G. GIORGI;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 19/05/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 12.333,24;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da IPSIA G. GIORGI (codice ente 2730) per un importo ammissibile di Euro 12.333,24 a carico della Regione del Veneto secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2730/1/2/2894/2012, DGR n.2894 del 28/12/2012;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 12.333,24 a favore di IPSIA G. GIORGI a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2730/1/2/2894/2012.a carico del capitolo/i n.101334 e n. 101333, Art. 001 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI , secondo le ripartizioni specificate con DDR n.169 del 21-05-2013, Siope 1.05.01.1512 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/20011 e s.m.i U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche)
5. di comunicare a IPSIA G. GIORGI il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Enzo Bacchiega

(Codice interno: 303295)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 340 del 09 luglio 2015

Approvazione del rendiconto 69/1/23/2018/2013 presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO (codice ente 69) (codice Smupr 35930). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitale Umano - 2B4I1". Avviso "Move For The Future" DGR n. 2018 del 04/11/2013. Anno 2013.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di percorsi di formazione linguistica rivolti agli studenti del 3° e 4° anno dell'Istruzione secondaria superiore e agli studenti del 3° anno dell'IeFP.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 2018 del 04/11/2013 ha approvato il bando per la presentazione di progetti nell'ambito dell'Azione FSE "Move for the Future 2013";

PREMESSO CHE con la medesima DGR n. 2018 del 04/11/2013 sono state approvate le disposizioni in ordine alla gestione e rendicontazione delle attività relative alla tipologia progettuale;

PREMESSO CHE il DDR n. 392 del 07/11/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 452 del 12/12/2013 ha designato i componenti della commissione di valutazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 219 del 7/07/2014, attraverso un ulteriore scorrimento della graduatoria dei progetti di cui all'allegato B "progetti ammessi e finanziabili" del DDRI n. 35 del 22/04/2014, ha concesso all'ente FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 64.680,80 per la realizzazione del progetto n. 69/1/23/2018/2013;

PREMESSO CHE il medesimo DDR n. 219 del'7/07/2014, ha assunto un impegno di spesa di Euro 2.439.846,20 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio regionale 2014, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 1.188.163,44 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101334
- Euro 1.251.682,76 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101333;

PREMESSO CHE il DDR n. 18 del 14/01/2014, ha spostato il termine entro il quale i soggetti beneficiari potevano inviare alla Sezione Istruzione una dichiarazione che attesti la volontà di usufruire del finanziamento ridotto, confermando la fattibilità degli obiettivi previsti a progetto;

PREMESSO CHE con il DDR n. 66 del 10/03/2014 si sono introdotte delle modalità di semplificazione e sburocratizzazione delle comunicazioni e delle istanze da parte degli Organismi di formazione che gestiscono percorsi di formazione professionale attraverso il sistema gestionale GAFSE;

PREMESSO CHE il DDR n. 201 del 6/06/2014 ha introdotto delle modifiche alle disposizioni per le procedure di erogazione delle somme a rimborso, relativamente ai costi di mobilità, permettendo in sede di erogazione intermedia, il rimborso dei costi relativi;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla Società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fidejussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, sono stati corrisposti al soggetto beneficiario in questione rimborsi per complessivi Euro 55.132,24;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 28/05/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 57.427,05;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO (codice ente 69) per un importo ammissibile di Euro 57.427,05 a carico della Regione del Veneto secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 69/1/23/2018/2013, DGR n.2018 del 04/11/2013;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 55.132,24;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 2.294,81 a favore di FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 69/1/23/2018/2013.a carico del capitolo/i n.101333 e n. 101334, Art. 013 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE , secondo le ripartizioni specificate con DDR n.219 del 07-07-2014, Siope 1.06.03.1634 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/20011 e s.m.i U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Enzo Bacchiega

(Codice interno: 303296)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 341 del 09 luglio 2015

Approvazione del rendiconto 2868/1/1/2018/2013 presentato da LGS G.B. BROCCHI (codice ente 2868) (codice Smupr 31738). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitale Umano - 2B4I1". Avviso "Move For The Future" DGR n. 2018 del 04/11/2013. Anno 2013.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di percorsi di formazione linguistica rivolti agli studenti del 3° e 4° anno dell'Istruzione secondaria superiore e agli studenti del 3° anno dell'IeFP.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 2018 del 04/11/2013 ha approvato il bando per la presentazione di progetti nell'ambito dell'Azione FSE "Move for the Future 2013";

PREMESSO CHE con la medesima DGR n. 2018 del 04/11/2013 sono state approvate le disposizioni in ordine alla gestione e rendicontazione delle attività relative alla tipologia progettuale;

PREMESSO CHE il DDR n. 392 del 07/11/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 452 del 12/12/2013 ha designato i componenti della commissione di valutazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 464 del 19/12/2013 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente LGS G.B. BROCCHI un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 59.293,20 per la realizzazione del progetto n. 2868/1/1/2018/2013;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 464 del 19/12/2013, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato A, per un importo complessivo di Euro 2.414.599,16 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio regionale 2013, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 1.175.868,54 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101334
- Euro 1.238.730,62 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101333;

PREMESSO CHE il DDR n. 18 del 14/01/2014, ha spostato il termine entro il quale i soggetti beneficiari potevano inviare alla Sezione Istruzione una dichiarazione che attesti la volontà di usufruire del finanziamento ridotto, confermando la fattibilità degli obiettivi previsti a progetto;

PREMESSO CHE con il DDR n. 66 del 10/03/2014 si sono introdotte delle modalità di semplificazione e sburocratizzazione delle comunicazioni e delle istanze da parte degli Organismi di formazione che gestiscono percorsi di formazione professionale attraverso il sistema gestionale GAFSE;

PREMESSO CHE il DDR n. 201 del 6/06/2014 ha introdotto delle modifiche alle disposizioni per le procedure di erogazione delle somme a rimborso, relativamente ai costi di mobilità, permettendo in sede di erogazione intermedia, il rimborso dei costi relativi;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla Società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fidejussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, sono stati corrisposti al soggetto beneficiario in questione rimborsi per complessivi Euro 17.787,96;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da LGS G.B. BROCCHI;

PREMESSO CHE in data 13-06-2014, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare un' ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 12/02/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 57.846,33;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da LGS G.B. BROCCHI (codice ente 2868) per un importo ammissibile di Euro 57.846,33 a carico della Regione del Veneto secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2868/1/1/2018/2013, DGR n.2018 del 04/11/2013;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 17.787,96;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 40.058,37 a favore di LGS G.B. BROCCHI a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2868/1/1/2018/2013.a carico del capitolo/i n.101333 e n. 101334, Art. 001 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI , secondo le ripartizioni specificate con DDR n.464 del 19-12-2013, Siope 1.05.01.1512 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/20011 e s.m.i U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche)
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a LGS G.B. BROCCHI il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Enzo Bacchiega

(Codice interno: 303297)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 347 del 21 luglio 2015

Approvazione del rendiconto 69/1/40/2018/2013 presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO (Codice ente 69) (Codice Smupr 35932). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitale umano - 2B4I1". Avviso "Move For The Future" DGR n. 2018 del 04/11/2013. Anno 2013.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di percorsi di formazione linguistica rivolti agli studenti del 3° e 4° anno dell'Istruzione secondaria superiore e agli studenti del 3° anno dell'IeFP.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 2018 del 04/11/2013 ha approvato il bando per la presentazione di progetti nell'ambito dell'Azione FSE "Move for the Future 2013";

PREMESSO CHE con la medesima DGR n. 2018 del 04/11/2013 sono state approvate le disposizioni in ordine alla gestione e rendicontazione delle attività relative alla tipologia progettuale;

PREMESSO CHE il DDR n. 392 del 07/11/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 452 del 12/12/2013 ha designato i componenti della commissione di valutazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 219 del 7/07/2014, attraverso un ulteriore scorrimento della graduatoria dei progetti di cui all'allegato B "progetti ammessi e finanziabili" del DDRI n. 35 del 22/04/2014, ha concesso all'ente FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 36.588,40 per la realizzazione del progetto n. 69/1/40/2018/2013;

PREMESSO CHE il medesimo DDR n. 219 del'7/07/2014, ha assunto un impegno di spesa di Euro 2.439.846,20 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio regionale 2014, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 1.188.163,44 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101334
- Euro 1.251.682,76 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101333;

PREMESSO CHE il DDR n. 18 del 14/01/2014, ha spostato il termine entro il quale i soggetti beneficiari potevano inviare alla Sezione Istruzione una dichiarazione che attesti la volontà di usufruire del finanziamento ridotto, confermando la fattibilità degli obiettivi previsti a progetto;

PREMESSO CHE con il DDR n. 66 del 10/03/2014 si sono introdotte delle modalità di semplificazione e sburocratizzazione delle comunicazioni e delle istanze da parte degli Organismi di formazione che gestiscono percorsi di formazione professionale attraverso il sistema gestionale GAFSE;

PREMESSO CHE il DDR n. 201 del 6/06/2014 ha introdotto delle modifiche alle disposizioni per le procedure di erogazione delle somme a rimborso, relativamente ai costi di mobilità, permettendo in sede di erogazione intermedia, il rimborso dei costi relativi;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla Società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fidejussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, sono stati corrisposti al soggetto beneficiario in questione rimborsi per complessivi Euro 28.736,52;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO;

PREMESSO CHE il competente ufficio in data 11/11/2014 ha provveduto ad effettuare delle ispezioni in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, l' irregolare esecuzione del progetto superata in sede di verifica rendicontale;

CONSIDERATO CHE in attuazione a quanto disposto nell'allegato A, punto 2.2.5 della DGR 1446 del 19/05/2009, relativamente al campionamento delle verifiche in loco, ai sensi dell'ex art. 13.2b del Reg. (CE) 1828/06, in data 23/02/2015 il competente ufficio ha provveduto ai controlli in loco dando esito regolare per la regolarità dell'esecuzione ed esito regolare per la regolarità finanziaria;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 08/05/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 34.911,90;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO (codice ente 69) per un importo ammissibile di Euro 34.911,90 a carico della Regione del Veneto secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 69/1/40/2018/2013, DGR n.2018 del 04/11/2013;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 28.736,52;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 6.175,38 a favore di FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 69/1/40/2018/2013.a carico del capitolo/i n.101333 e n. 101334, Art. 013 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE , secondo le ripartizioni specificate con DDR n.219 del 07-07-2014, Siope 1.06.03.1634 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/20011 e s.m.i U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Enzo Bacchiega

(Codice interno: 303298)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 348 del 21 luglio 2015

Approvazione del rendiconto 56/1/2/2894/2012 presentato da DOMANIDONNA - SOCIETA' COOPERATIVA (Codice ente 56) (Codice Smupr 26548). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitale umano". Avviso "Alternanza Scuola-Lavoro" DGR n. 2894 del 28/12/2012. Anno 2012.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finanziati nell'ambito della tipologia progettuale "Alternanza Scuola - Lavoro". Anno 2012.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 2894 del 28/12/2012 ha approvato il bando per la presentazione di progetti nell'ambito dell'Azione FSE "Alternanza Scuola - Lavoro". Anno 2012;

PREMESSO CHE con la medesima DGR n. 2894 del 28/12/2012 sono state approvate le disposizioni in ordine alla gestione e rendicontazione delle attività relative alla tipologia progettuale;

PREMESSO CHE il DDR n. 3 del 09/01/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 131 del 21/03/2013 ha designato i componenti della commissione di valutazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 38 del 21/02/2013 ha approvato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva/integrativa del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da allegare all'atto di adesione;

PREMESSO CHE il DDR n. 120 del 13/03/2013 ha apportato delle rettifiche al DDR n. 38 del 21/02/2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 169 del 21/05/2013 ha approvato le risultanze dell'istruttoria svolta sui progetti presentati in adesione al bando e ha deliberato il finanziamento degli interventi approvati, concedendo all'ente DOMANIDONNA - SOCIETA' COOPERATIVA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 10.000,00 per la realizzazione del progetto 56/1/2/2894/2012;

PREMESSO CHE il medesimo DDR ha assunto un impegno di spesa di Euro 1.878.844,03 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio Regionale 2012 secondo la seguente ripartizione:

capitolo 101333 per la quota FDR (51,30%) di Euro 963.878,97

capitolo 101334 per la quota FSE (48,70%) di Euro 914.965,06;

PREMESSO CHE il DDR n. 130 del 20/03/2013 ha approvato il modulo di adesione in partnership per gli istituti;

PREMESSO CHE il DDR n. 461 del 19/12/2013 ha approvato lo schema di atto di adesione per gli interventi formativi che prevedono modalità di finanziamento "a costi standard" o mista (costi standard e costi reali);

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla Società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, non sono stati corrisposti al soggetto beneficiario in questione rimborsi;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da DOMANIDONNA - SOCIETA' COOPERATIVA;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 04/06/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 9.951,76;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da DOMANIDONNA - SOCIETA' COOPERATIVA (codice ente 56) per un importo ammissibile di Euro 9.951,76 a carico della Regione del Veneto secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 56/1/2/2894/2012, DGR n.2894 del 28/12/2012;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 9.951,76 a favore di DOMANIDONNA - SOCIETA' COOPERATIVA a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 56/1/2/2894/2012.a carico del capitolo/i n.101334 e n. 101333, Art. 012 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE , secondo le ripartizioni specificate con DDR n.169 del 21-05-2013, Siope 1.06.02.1623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/20011 e s.m.i U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese)
5. di comunicare a DOMANIDONNA - SOCIETA' COOPERATIVA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Enzo Bacchiega

(Codice interno: 303299)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 349 del 21 luglio 2015

Approvazione del rendiconto 2676/1/1/2894/2012 presentato da ISI DUCA DEGLI ABRUZZI (Codice ente 2676) (Codice Smupr 26382). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitale umano". Avviso "Alternanza Scuola-Lavoro" DGR n. 2894 del 28/12/2012. Anno 2012.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finanziati nell'ambito della tipologia progettuale "Alternanza Scuola - Lavoro". Anno 2012.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 2894 del 28/12/2012 ha approvato il bando per la presentazione di progetti nell'ambito dell'Azione FSE "Alternanza Scuola - Lavoro". Anno 2012;

PREMESSO CHE con la medesima DGR n. 2894 del 28/12/2012 sono state approvate le disposizioni in ordine alla gestione e rendicontazione delle attività relative alla tipologia progettuale;

PREMESSO CHE il DDR n. 3 del 09/01/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 131 del 21/03/2013 ha designato i componenti della commissione di valutazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 38 del 21/02/2013 ha approvato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva/integrativa del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da allegare all'atto di adesione;

PREMESSO CHE il DDR n. 120 del 13/03/2013 ha apportato delle rettifiche al DDR n. 38 del 21/02/2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 169 del 21/05/2013 ha approvato le risultanze dell'istruttoria svolta sui progetti presentati in adesione al bando e ha deliberato il finanziamento degli interventi approvati, concedendo all'ente ISI DUCA DEGLI ABRUZZI un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 9.100,00 per la realizzazione del progetto 2676/1/1/2894/2012;

PREMESSO CHE il medesimo DDR ha assunto un impegno di spesa di Euro 1.878.844,03 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio Regionale 2012 secondo la seguente ripartizione:

capitolo 101333 per la quota FDR (51,30%) di Euro 963.878,97

capitolo 101334 per la quota FSE (48,70%) di Euro 914.965,06;

PREMESSO CHE il DDR n. 130 del 20/03/2013 ha approvato il modulo di adesione in partnership per gli istituti;

PREMESSO CHE il DDR n. 461 del 19/12/2013 ha approvato lo schema di atto di adesione per gli interventi formativi che prevedono modalità di finanziamento "a costi standard" o mista (costi standard e costi reali);

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla Società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, non sono stati corrisposti al soggetto beneficiario in questione rimborsi;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ISI DUCA DEGLI ABRUZZI;

PREMESSO CHE il competente ufficio in data 04/12/2013 e 07/05/2014 ha provveduto ad effettuare delle ispezioni in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto; mentre per l'ispezione del 04/03/2014, nei verbali di alcuni interventi, sono state rilevate delle irregolarità che hanno comportato delle decurtazioni in sede di verifica rendicontale;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 28/05/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 7.180,11;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ISI DUCA DEGLI ABRUZZI (codice ente 2676) per un importo ammissibile di Euro 7.180,11 a carico della Regione del Veneto secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2676/1/1/2894/2012, DGR n.2894 del 28/12/2012;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 7.180,11 a favore di ISI DUCA DEGLI ABRUZZI a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2676/1/1/2894/2012.a carico del capitolo/i n.101334 e n. 101333, Art. 001 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI , secondo le ripartizioni specificate con DDR n.169 del 21-05-2013, Siope 1.05.01.1512 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/20011 e s.m.i U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche)
5. di comunicare a ISI DUCA DEGLI ABRUZZI il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Enzo Bacchiega

(Codice interno: 303300)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 350 del 21 luglio 2015

Approvazione del rendiconto 2684/1/2/2894/2012 presentato da ISISS D. SARTOR (Codice ente 2684) (Codice Smupr 26368). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitale umano". Avviso "Alternanza Scuola-Lavoro" DGR n. 2894 del 28/12/2012. Anno 2012.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finanziati nell'ambito della tipologia progettuale "Alternanza Scuola - Lavoro". Anno 2012.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 2894 del 28/12/2012 ha approvato il bando per la presentazione di progetti nell'ambito dell'Azione FSE "Alternanza Scuola - Lavoro". Anno 2012;

PREMESSO CHE con la medesima DGR n. 2894 del 28/12/2012 sono state approvate le disposizioni in ordine alla gestione e rendicontazione delle attività relative alla tipologia progettuale;

PREMESSO CHE il DDR n. 3 del 09/01/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 131 del 21/03/2013 ha designato i componenti della commissione di valutazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 38 del 21/02/2013 ha approvato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva/integrativa del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da allegare all'atto di adesione;

PREMESSO CHE il DDR n. 120 del 13/03/2013 ha apportato delle rettifiche al DDR n. 38 del 21/02/2013;

PREMESSO CHE il DDR della Direzione Formazione n. 272 del 18/04/2013 ha sospeso l'accreditamento dell'Organismo di Formazione ISISS D. SARTOR, successivamente l'iscrizione all'elenco regionale è stata confermata con DDR n. 607 del 3/07/2013

PREMESSO CHE il DDR n. 169 del 21/05/2013 ha approvato le risultanze dell'istruttoria svolta sui progetti presentati in adesione al bando e ha deliberato il finanziamento degli interventi approvati, concedendo all'ente ISISS D. SARTOR un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 8.000,00 per la realizzazione del progetto 2684/1/2/2894/2012;

PREMESSO CHE il medesimo DDR ha assunto un impegno di spesa di Euro 1.878.844,03 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio Regionale 2012 secondo la seguente ripartizione:

capitolo 101333 per la quota FDR (51,30%) di Euro 963.878,97

capitolo 101334 per la quota FSE (48,70%) di Euro 914.965,06;

PREMESSO CHE il DDR n. 130 del 20/03/2013 ha approvato il modulo di adesione in partnership per gli istituti;

PREMESSO CHE il DDR n. 461 del 19/12/2013 ha approvato lo schema di atto di adesione per gli interventi formativi che prevedono modalità di finanziamento "a costi standard" o mista (costi standard e costi reali);

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla Società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, non sono stati corrisposti al soggetto beneficiario in questione rimborsi;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ISISS D. SARTOR;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 08/06/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 7.943,37;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ISISS D. SARTOR (codice ente 2684) per un importo ammissibile di Euro 7.943,37 a carico della Regione del Veneto secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2684/1/2/2894/2012, DGR n.2894 del 28/12/2012;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 7.943,37 a favore di ISISS D. SARTOR a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2684/1/2/2894/2012.a carico del capitolo/i n.101334 e n. 101333, Art. 001 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI , secondo le ripartizioni specificate con DDR n.169 del 21-05-2013, Siope 1.05.01.1512 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/20011 e s.m.i U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche)
5. di comunicare a ISISS D. SARTOR il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Enzo Bacchiega

(Codice interno: 303301)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 351 del 21 luglio 2015

Approvazione del rendiconto 2684/1/1/2894/2012 presentato da ISISS D. SARTOR (Codice ente 2684) (Codice Smupr 26367). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitale umano". Avviso "Alternanza Scuola-Lavoro" DGR n. 2894 del 28/12/2012. Anno 2012.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finanziati nell'ambito della tipologia progettuale "Alternanza Scuola - Lavoro". Anno 2012.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 2894 del 28/12/2012 ha approvato il bando per la presentazione di progetti nell'ambito dell'Azione FSE "Alternanza Scuola - Lavoro". Anno 2012;

PREMESSO CHE con la medesima DGR n. 2894 del 28/12/2012 sono state approvate le disposizioni in ordine alla gestione e rendicontazione delle attività relative alla tipologia progettuale;

PREMESSO CHE il DDR n. 3 del 09/01/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 131 del 21/03/2013 ha designato i componenti della commissione di valutazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 38 del 21/02/2013 ha approvato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva/integrativa del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da allegare all'atto di adesione;

PREMESSO CHE il DDR n. 120 del 13/03/2013 ha apportato delle rettifiche al DDR n. 38 del 21/02/2013;

PREMESSO CHE il DDR della Direzione Formazione n. 272 del 18/04/2013 ha sospeso l'accreditamento dell'Organismo di Formazione ISISS D. SARTOR, successivamente l'iscrizione all'elenco regionale è stata confermata con DDR n. 607 del 3/07/2013

PREMESSO CHE il DDR n. 169 del 21/05/2013 ha approvato le risultanze dell'istruttoria svolta sui progetti presentati in adesione al bando e ha deliberato il finanziamento degli interventi approvati, concedendo all'ente ISISS D. SARTOR un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 11.000,00 per la realizzazione del progetto 2684/1/1/2894/2012;

PREMESSO CHE il medesimo DDR ha assunto un impegno di spesa di Euro 1.878.844,03 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio Regionale 2012 secondo la seguente ripartizione:

capitolo 101333 per la quota FDR (51,30%) di Euro 963.878,97

capitolo 101334 per la quota FSE (48,70%) di Euro 914.965,06;

PREMESSO CHE il DDR n. 130 del 20/03/2013 ha approvato il modulo di adesione in partnership per gli istituti;

PREMESSO CHE il DDR n. 461 del 19/12/2013 ha approvato lo schema di atto di adesione per gli interventi formativi che prevedono modalità di finanziamento "a costi standard" o mista (costi standard e costi reali);

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla Società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, non sono stati corrisposti al soggetto beneficiario in questione rimborsi;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ISISS D. SARTOR;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 08/06/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 10.861,87;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ISISS D. SARTOR (codice ente 2684) per un importo ammissibile di Euro 10.861,87 a carico della Regione del Veneto secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2684/1/1/2894/2012, DGR n.2894 del 28/12/2012;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 10.861,87 a favore di ISISS D. SARTOR a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2684/1/1/2894/2012.a carico del capitolo/i n.101334 e n. 101333, Art. 001 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI , secondo le ripartizioni specificate con DDR n.169 del 21-05-2013, Siope 1.05.01.1512 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/20011 e s.m.i U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche)
5. di comunicare a ISISS D. SARTOR il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Enzo Bacchiega

(Codice interno: 303302)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 352 del 21 luglio 2015

Approvazione del rendiconto 160/1/2/2894/2012 presentato da IPSIA F. LAMPERTICO (Codice ente 160) (Codice Smupr 26411). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitale umano". Avviso "Alternanza Scuola-Lavoro" DGR n. 2894 del 28/12/2012. Anno 2012.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finanziati nell'ambito della tipologia progettuale "Alternanza Scuola - Lavoro". Anno 2012.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 2894 del 28/12/2012 ha approvato il bando per la presentazione di progetti nell'ambito dell'Azione FSE "Alternanza Scuola - Lavoro". Anno 2012;

PREMESSO CHE con la medesima DGR n. 2894 del 28/12/2012 sono state approvate le disposizioni in ordine alla gestione e rendicontazione delle attività relative alla tipologia progettuale;

PREMESSO CHE il DDR n. 3 del 09/01/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 131 del 21/03/2013 ha designato i componenti della commissione di valutazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 38 del 21/02/2013 ha approvato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva/integrativa del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da allegare all'atto di adesione;

PREMESSO CHE il DDR n. 120 del 13/03/2013 ha apportato delle rettifiche al DDR n. 38 del 21/02/2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 169 del 21/05/2013 ha approvato le risultanze dell'istruttoria svolta sui progetti presentati in adesione al bando e ha deliberato il finanziamento degli interventi approvati, concedendo all'ente IPSIA F. LAMPERTICO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 13.000,00 per la realizzazione del progetto 160/1/2/2894/2012;

PREMESSO CHE il medesimo DDR ha assunto un impegno di spesa di Euro 1.878.844,03 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio Regionale 2012 secondo la seguente ripartizione:

capitolo 101333 per la quota FDR (51,30%) di Euro 963.878,97

capitolo 101334 per la quota FSE (48,70%) di Euro 914.965,06;

PREMESSO CHE il DDR n. 130 del 20/03/2013 ha approvato il modulo di adesione in partnership per gli istituti;

PREMESSO CHE il DDR n. 461 del 19/12/2013 ha approvato lo schema di atto di adesione per gli interventi formativi che prevedono modalità di finanziamento "a costi standard" o mista (costi standard e costi reali);

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla Società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, non sono stati corrisposti al soggetto beneficiario in questione rimborsi;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da IPSIA F. LAMPERTICO;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 19/06/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 12.977,53;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da IPSIA F. LAMPERTICO (codice ente 160) per un importo ammissibile di Euro 12.977,53 a carico della Regione del Veneto secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 160/1/2/2894/2012, DGR n.2894 del 28/12/2012;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 12.977,53 a favore di IPSIA F. LAMPERTICO a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 160/1/2/2894/2012.a carico del capitolo/i n.101334 e n. 101333, Art. 001 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI , secondo le ripartizioni specificate con DDR n.169 del 21-05-2013, Siope 1.05.01.1512 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/20011 e s.m.i U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche)
5. di comunicare a IPSIA F. LAMPERTICO il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Enzo Bacchiega

(Codice interno: 303303)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 353 del 21 luglio 2015

Approvazione del rendiconto 160/1/4/2018/2013 presentato da IPSIA F. LAMPERTICO (Codice ente 160) (Codice Smupr 35895). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitale umano 2B4I1". Avviso "Move For The Future" DGR n. 2018 del 04/11/2013. Anno 2013.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di percorsi di formazione linguistica rivolti agli studenti del 3° e 4° anno dell'Istruzione secondaria superiore e agli studenti del 3° anno dell'IeFP.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 2018 del 04/11/2013 ha approvato il bando per la presentazione di progetti nell'ambito dell'Azione FSE "Move for the Future 2013";

PREMESSO CHE con la medesima DGR n. 2018 del 04/11/2013 sono state approvate le disposizioni in ordine alla gestione e rendicontazione delle attività relative alla tipologia progettuale;

PREMESSO CHE il DDR n. 392 del 07/11/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 452 del 12/12/2013 ha designato i componenti della commissione di valutazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 219 del 7/07/2014, attraverso un ulteriore scorrimento della graduatoria dei progetti di cui all'allegato B "progetti ammessi e finanziabili" del DDRI n. 35 del 22/04/2014, ha concesso all'ente IPSIA F. LAMPERTICO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 69.029,00 per la realizzazione del progetto n. 160/1/4/2018/2013;

PREMESSO CHE il medesimo DDR n. 219 del'7/07/2014, ha assunto un impegno di spesa di Euro 2.439.846,20 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio regionale 2014, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 1.188.163,44 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101334

- Euro 1.251.682,76 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101333;

PREMESSO CHE il DDR n. 18 del 14/01/2014, ha spostato il termine entro il quale i soggetti beneficiari potevano inviare alla Sezione Istruzione una dichiarazione che attesti la volontà di usufruire del finanziamento ridotto, confermando la fattibilità degli obiettivi previsti a progetto;

PREMESSO CHE con il DDR n. 66 del 10/03/2014 si sono introdotte delle modalità di semplificazione e sburocratizzazione delle comunicazioni e delle istanze da parte degli Organismi di formazione che gestiscono percorsi di formazione professionale attraverso il sistema gestionale GAFSE;

PREMESSO CHE il DDR n. 201 del 6/06/2014 ha introdotto delle modifiche alle disposizioni per le procedure di erogazione delle somme a rimborso, relativamente ai costi di mobilità, permettendo in sede di erogazione intermedia, il rimborso dei costi relativi;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla Società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, non sono stati corrisposti al soggetto beneficiario in questione rimborsi;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da IPSIA F. LAMPERTICO;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 19/06/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 67.053,20;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da IPSIA F. LAMPERTICO (codice ente 160) per un importo ammissibile di Euro 67.053,20 a carico della Regione del Veneto secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 160/1/4/2018/2013, DGR n.2018 del 04/11/2013;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 67.053,20 a favore di IPSIA F. LAMPERTICO a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 160/1/4/2018/2013.a carico del capitolo/i n.101333 e n. 101334, Art. 001 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI , secondo le ripartizioni specificate con DDR n.219 del 07-07-2014, Siope 1.05.01.1512 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/20011 e s.m.i U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche)
5. di comunicare a IPSIA F. LAMPERTICO il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Enzo Bacchiega

(Codice interno: 303304)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 354 del 21 luglio 2015

Approvazione del rendiconto 131/2/2/2018/2013 presentato da ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO (Codice ente 131) (Codice Smupr 32903). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitale umano 2B4I1". Avviso "Move For The Future" DGR n. 2018 del 04/11/2013. Anno 2013.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di percorsi di formazione linguistica rivolti agli studenti del 3° e 4° anno dell'Istruzione secondaria superiore e agli studenti del 3° anno dell'IeFP.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 2018 del 04/11/2013 ha approvato il bando per la presentazione di progetti nell'ambito dell'Azione FSE "Move for the Future 2013";

PREMESSO CHE con la medesima DGR n. 2018 del 04/11/2013 sono state approvate le disposizioni in ordine alla gestione e rendicontazione delle attività relative alla tipologia progettuale;

PREMESSO CHE il DDR n. 392 del 07/11/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 452 del 12/12/2013 ha designato i componenti della commissione di valutazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 35 del 24/02/2014, allegato A, ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 37.982,30 per la realizzazione del progetto n. 131/2/2/2018/2013;

PREMESSO CHE il medesimo DDR n. 35 del 24/02/2014, ha assunto un impegno di spesa di Euro 2.766.065,18 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio regionale 2014, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 1.347.026,47 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101334

- Euro 1.419.038,71 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101333;

PREMESSO CHE il DDR n. 465 del 19/12/2013 ha provveduto alla registrazione contabile di impegni di spesa a favore di soggetti determinabili per la realizzazione dei percorsi di formazione linguistica nell'ambito del bando "Move for the Future" di cui alla DGR n. 2018 del 4/11/2013 per complessivi Euro 2.785.400,84 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio regionale 2013;

PREMESSO CHE con Dgr n. 100 del 11/02/2014 la Giunta regionale ha determinato che parte delle somme in conto avanzo re iscritte sui capitoli n. 101333 e n. 101334, integrino la disponibilità finanziaria della Dgr n. 2018/2013, destinandole alla realizzazione dei progetti di formazione linguistica che risultano ammissibili e finanziabili;

PREMESSO CHE il DDR n. 22 del 31/01/2014 ha designato i componenti della commissione di valutazione, modificando il precedente DDR n. 452 del 12/12/2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 18 del 14/01/2014, ha spostato il termine entro il quale i soggetti beneficiari potevano inviare alla Sezione Istruzione una dichiarazione che attesti la volontà di usufruire del finanziamento ridotto, confermando la fattibilità degli obiettivi previsti a progetto;

PREMESSO CHE con il DDR n. 66 del 10/03/2014 si sono introdotte delle modalità di semplificazione e sburocratizzazione delle comunicazioni e delle istanze da parte degli Organismi di formazione che gestiscono percorsi di formazione professionale attraverso il sistema gestionale GAFSE;

PREMESSO CHE il DDR n. 201 del 6/06/2014 ha introdotto delle modifiche alle disposizioni per le procedure di erogazione delle somme a rimborso, relativamente ai costi di mobilità, permettendo in sede di erogazione intermedia, il rimborso dei costi relativi;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla Società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fidejussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, sono stati corrisposti al soggetto beneficiario in questione rimborsi per complessivi Euro 34.588,69;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO;

PREMESSO CHE in data 28-10-2014, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare un' ispezione in itinere, rilevando nel verbale l' irregolare esecuzione del progetto comportando delle decurtazioni in sede di verifica rendicontale;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 20/05/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 35.675,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di approvare il rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO (codice ente 131) per un importo ammissibile di Euro 35.675,00 a carico della Regione del Veneto secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 131/2/2/2018/2013, DGR n.2018 del 04/11/2013;

3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 34.588,69;

4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 1.086,31 a favore di ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 131/2/2/2018/2013.a carico del capitolo/i n.101333 e n. 101334, Art. 013 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE , secondo le ripartizioni specificate con DDR n.35 del 24-02-2014, Siope 1.06.03.1634 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/20011 e s.m.i U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)

5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;

6. di comunicare a ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO il presente decreto;

7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Enzo Bacchiega

(Codice interno: 303305)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 355 del 21 luglio 2015

Approvazione del rendiconto 2105/101/24/1148/2013 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (Codice ente 2105) (Codice Smupr 32081). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitale umano 2B4I1". Avviso "Assegni di Ricerca" DGR n. 1148 del 05/07/2013. Anno 2013.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di ricerca post-universitaria.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 1148 del 05/07/2013 ha approvato il bando per la presentazione di progetti della tipologia "Assegni di Ricerca";

PREMESSO CHE con la medesima DGR n. 1148 del 05/07/2013 sono state approvate le disposizioni in ordine alla gestione e rendicontazione delle attività relative alla tipologia progettuale;

PREMESSO CHE il DDR n. 235 del 09/07/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 375 del 24/10/2013 ha designato i componenti della commissione di valutazione;

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 24.275,00 per la realizzazione del progetto n. 2105/101/24/1148/2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 167 del 08/04/2014, ha finanziato il progetto 2105/101/24/1148/2013, già approvato con DDR n. 456/2013 per la quota di "Attività complementari";

PREMESSO CHE il medesimo DDR n. 167 del 08/04/2014, ha assunto un impegno di spesa di Euro 967.277,00 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio regionale 2014, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 471.047,42 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101334

- Euro 496.229,58 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101333;

PREMESSO CHE il DDR n. 18 del 14/01/2014, ha spostato il termine entro il quale i soggetti beneficiari potevano inviare alla Sezione Istruzione una dichiarazione che attesti la volontà di usufruire del finanziamento ridotto, confermando la fattibilità degli obiettivi previsti a progetto;

PREMESSO CHE con il DDR n. 66 del 10/03/2014 si sono introdotte delle modalità di semplificazione e sburocratizzazione delle comunicazioni e delle istanze da parte degli Organismi di formazione che gestiscono percorsi di formazione professionale attraverso il sistema gestionale GAFSE;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla Società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, non sono stati corrisposti al soggetto beneficiario in questione rimborsi;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA;

PREMESSO CHE in data 14-05-2014, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare un' ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 25/05/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 25.511,77;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) per un importo ammissibile di Euro 25.511,77 a carico della Regione del Veneto secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105/101/24/1148/2013, DGR n.1148 del 05/07/2013;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 25.511,77 a favore di UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2105/101/24/1148/2013.a carico del capitolo/i n.101333 e n. 101334, Art. 012 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE , secondo le ripartizioni specificate con DDR n.167 del 08-04-2014, Siope 1.06.02.1623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/20011 e s.m.i U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese)
5. di comunicare a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Enzo Bacchiega

(Codice interno: 303306)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 356 del 27 luglio 2015

Approvazione del rendiconto 2865/1/6/2018/2013 presentato da ITSCG J. SANSOVINO (codice ente 2865) (codice Smupr 35928). Programma Operativo FSE 2007/2013 - Asse Capitale umano - 2B4I1. Avviso "Move For The Future" DGR n. 2018 del 04/11/2013. Anno 2013.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di percorsi di formazione linguistica rivolti agli studenti del 3° e 4° anno dell'Istruzione secondaria superiore e agli studenti del 3° anno dell'IeFP.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 2018 del 04/11/2013 ha approvato il bando per la presentazione di progetti nell'ambito dell'Azione FSE "Move for the Future 2013";

PREMESSO CHE con la medesima DGR n. 2018 del 04/11/2013 sono state approvate le disposizioni in ordine alla gestione e rendicontazione delle attività relative alla tipologia progettuale;

PREMESSO CHE il DDR n. 392 del 07/11/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 452 del 12/12/2013 ha designato i componenti della commissione di valutazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 219 del 7/07/2014, attraverso un ulteriore scorrimento della graduatoria dei progetti di cui all'allegato B "progetti ammessi e finanziabili" del DDRI n. 35 del 22/04/2014, ha concesso all'ente ITSCG J. SANSOVINO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 58.398,00 per la realizzazione del progetto n. 2865/1/6/2018/2013;

PREMESSO CHE il medesimo DDR n. 219 del'7/07/2014, ha assunto un impegno di spesa di Euro 2.439.846,20 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio regionale 2014, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 1.188.163,44 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101334

- Euro 1.251.682,76 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101333;

PREMESSO CHE il DDR n. 18 del 14/01/2014, ha spostato il termine entro il quale i soggetti beneficiari potevano inviare alla Sezione Istruzione una dichiarazione che attesti la volontà di usufruire del finanziamento ridotto, confermando la fattibilità degli obiettivi previsti a progetto;

PREMESSO CHE con il DDR n. 66 del 10/03/2014 si sono introdotte delle modalità di semplificazione e sburocratizzazione delle comunicazioni e delle istanze da parte degli Organismi di formazione che gestiscono percorsi di formazione professionale attraverso il sistema gestionale GAFSE;

PREMESSO CHE il DDR n. 201 del 6/06/2014 ha introdotto delle modifiche alle disposizioni per le procedure di erogazione delle somme a rimborso, relativamente ai costi di mobilità, permettendo in sede di erogazione intermedia, il rimborso dei costi relativi;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla Società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fidejussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, sono stati corrisposti al soggetto beneficiario in questione rimborsi per complessivi Euro 54.222,00;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ITSCG J. SANSOVINO;

PREMESSO CHE Il competente ufficio in data: 28/11/2014 ha provveduto ad effettuare delle ispezioni in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 11/05/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 52.660,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ITSCG J. SANSOVINO (codice ente 2865) per un importo ammissibile di Euro 52.660,00 a carico della Regione del Veneto secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2865/1/6/2018/2013, DGR n.2018 del 04/11/2013;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 54.222,00;
4. di richiedere a ITSCG J. SANSOVINO e per conoscenza, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, al suo fidejussore, nei termini delle condizioni di garanzia, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente decreto, l'importo di Euro 1.562,00, pari alla differenza tra l'importo ammesso e gli acconti erogati a suo tempo;
5. di demandare a successive provvedimento del Direttore della Sezione Istruzione l'accertamento della somma di Euro 1.562,00 a valere sul bilancio regionale, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs n. 118/2011;
6. di dare atto che la correlata spesa è di natura corrente;
7. di dare atto che il credito scade nel corrente esercizio per l'intero importo;
8. di dare atto che il credito da reintroitare è garantito dalla fidejussione n.105766/CO del 29-07-2014 del valore di Euro 61,471.58, emessa da ELITE INSURANCE COMPANY-OLIMPIA AGENCY SPA-00139 ROMA, ancora agli atti della Sezione Regionale Istruzione alla data del presente atto;
9. di comunicare a ITSCG J. SANSOVINO il presente decreto;
10. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
12. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Enzo Bacchiega

(Codice interno: 303307)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 357 del 27 luglio 2015

Approvazione del rendiconto 2865/1/4/2018/2013 presentato da ITSCG J. SANSOVINO (codice ente 2865) (codice Smupr 35524). Programma Operativo FSE 2007/2013 - Asse Capitale umano - 2B4I1. Avviso "Move For The Future" DGR n. 2018 del 04/11/2013. Anno 2013.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di percorsi di formazione linguistica rivolti agli studenti del 3° e 4° anno dell'Istruzione secondaria superiore e agli studenti del 3° anno dell'IeFP.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 2018 del 04/11/2013 ha approvato il bando per la presentazione di progetti nell'ambito dell'Azione FSE "Move for the Future 2013";

PREMESSO CHE con la medesima DGR n. 2018 del 04/11/2013 sono state approvate le disposizioni in ordine alla gestione e rendicontazione delle attività relative alla tipologia progettuale;

PREMESSO CHE il DDR n. 392 del 07/11/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 452 del 12/12/2013 ha designato i componenti della commissione di valutazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 219 del 7/07/2014, attraverso un ulteriore scorrimento della graduatoria dei progetti di cui all'allegato B "progetti ammessi e finanziabili" del DDRI n. 35 del 22/04/2014, ha concesso all'ente ITSCG J. SANSOVINO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 58.398,00 per la realizzazione del progetto n. 2865/1/4/2018/2013;

PREMESSO CHE il medesimo DDR n. 219 del'7/07/2014, ha assunto un impegno di spesa di Euro 2.439.846,20 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio regionale 2014, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 1.188.163,44 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101334

- Euro 1.251.682,76 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101333;

PREMESSO CHE il DDR n. 18 del 14/01/2014, ha spostato il termine entro il quale i soggetti beneficiari potevano inviare alla Sezione Istruzione una dichiarazione che attesti la volontà di usufruire del finanziamento ridotto, confermando la fattibilità degli obiettivi previsti a progetto;

PREMESSO CHE con il DDR n. 66 del 10/03/2014 si sono introdotte delle modalità di semplificazione e sburocratizzazione delle comunicazioni e delle istanze da parte degli Organismi di formazione che gestiscono percorsi di formazione professionale attraverso il sistema gestionale GAFSE;

PREMESSO CHE il DDR n. 201 del 6/06/2014 ha introdotto delle modifiche alle disposizioni per le procedure di erogazione delle somme a rimborso, relativamente ai costi di mobilità, permettendo in sede di erogazione intermedia, il rimborso dei costi relativi;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla Società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fidejussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, sono stati corrisposti al soggetto beneficiario in questione rimborsi per complessivi Euro 48.578,00;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ITSCG J. SANSOVINO;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 10/06/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 47.256,22;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ITSCG J. SANSOVINO (codice ente 2865) per un importo ammissibile di Euro 47.256,22 a carico della Regione del Veneto secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2865/1/4/2018/2013, DGR n.2018 del 04/11/2013;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 48.578,00;
4. di richiedere a ITSCG J. SANSOVINO e per conoscenza, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, al suo fidejussore, nei termini delle condizioni di garanzia, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente decreto, l'importo di Euro 1.321,78, pari alla differenza tra l'importo ammesso e gli acconti erogati a suo tempo;
5. di demandare a successivo provvedimento del Direttore della Sezione Istruzione l'accertamento della somma di Euro 1.321,78 a valere sul bilancio regionale, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 118/2011;
6. di dare atto che la correlata spesa è di natura corrente;
7. di dare atto che il credito scade nel corrente esercizio per l'intero importo;
8. di dare atto che il credito da re introitare è garantito dalla fidejussione n.105762/CO del 29-07-2014 del valore di Euro 61,471.58, emessa da ELITE INSURANCE COMPANY-OLIMPIA AGENCY SPA-00139 ROMA, ancora agli atti della Sezione Regionale Istruzione alla data del presente atto;
9. di comunicare a ITSCG J. SANSOVINO il presente decreto;
10. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
12. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Enzo Bacchiega

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO

(Codice interno: 303249)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 325 del 23 luglio 2015

Anticipata occupazione di un'area demaniale marittima di 435 mq in località Porto Caleri nel Comune di Rosolina (Ro) ai fini dell'accatastamento di manufatti esistenti per attività commerciale.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Il Direttore, su richiesta della ditta Ravagnan Stefano, rilascia, ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione, il permesso di occupare un'area demaniale marittima così come richiesto nell'istanza medesima. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 10.03.2015 ed integrazione il 10.04.2015; Disciplinare n. 4151 del 07.07.2015.

Il Direttore

Visto il D.Lgs. n. 112/1998;

Vista la D.G.R. n. 454/2002;

Vista l'istanza del 10.03.2015 e successiva integrazione in data 10.04.2015 da parte del Sig. Ravagnan Stefano, riguardante l'occupazione di un'area di 435 mq allo scopo di recuperare e valorizzare i manufatti esistenti per attività commerciale;

Visto il disciplinare n. 4151 di rep. sottoscritto il 07.07.2015, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione demaniale marittima:

decreta

1. salvi i diritti dei terzi, di autorizzare il Sig. Ravagnan Stefano (omissis), ad occupare un'area di 435 mq in località Porto Caleri del Comune di Rosolina (Ro) per permettere l'accatastamento dei manufatti esistenti al fine di recuperare e valorizzare gli stessi per attività commerciale;
2. di accordare la presente autorizzazione per anni 1 (uno) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n. 4151 di rep. sottoscritto il 07.07.2015;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
4. di stabilire che il presente atto sia pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 303250)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 326 del 23 luglio 2015

Concessione demaniale marittima n.021-2008 con rep. n. 725 del 17.07.2008 per attività di acquacoltura della superficie di mq 11.440 situata nella laguna della Marinetta. Ditta:SOCIETA' COOPERATIVA VIVAMAR.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Il Direttore, su richiesta di rinuncia della concessione demaniale marittima n. 021-2008 da parte della ditta Società Cooperativa Vivamar di Rosolina, autorizza lo svincolo dei depositi cauzionali n. 17 del 24.03.2005 e n. 40 del 24.08.2005 costituiti presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Rovigo. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 17.07.2015.

Il Direttore

visto il disciplinare di subingresso totale n. 4150 del 07.07.2015 e relativo decreto n. 319 del 08.07.2015 rilasciati alla ditta Società Agricola Vivamar Società Semplice di Rosolina;

vista l'istanza inoltrata il 17.07.2015 dalla Società Cooperativa Vivamar di Rosolina, con la quale il Rappresentante Legale Crepaldi Stefano, ha richiesto lo svincolo e la restituzione del deposito cauzionale, a suo tempo versato, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione in oggetto;

visto il D.Lgs n. 112 del 31.03.1998;

vista la D.G.R. 454/02;

vista la dichiarazione resa ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 445/2000 in cui la predetta Società non risulta in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o amministrazione controllata;

accertato che la ditta Società Cooperativa Vivamar con sede legale in viale Marconi 68, del Comune di Rosolina (RO), ha provveduto al regolare pagamento dei canoni dovuti;

decreta

1. E'autorizzato lo svincolo e la restituzione, a favore della ditta Società Cooperativa Vivamar con sede legale in viale Marconi 68 del Comune di Rosolina, delle somme di Euro 590,26 (Euro cinquecentonovanta/26) e di Euro 612,26 (Euro seicentododici/26) versate come depositi cauzionali a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione di cui all'oggetto, giuste quietanze n.17 del 24.03.2005 e n. 40 del 24.08.2005 emesse dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Rovigo.
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
3. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 303251)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 327 del 23 luglio 2015

Concessione demaniale marittima n.031-2014 assentita con decreto n. 727 del 28.11.2014 per attività di acquacoltura della superficie di mq 6.225 situata nella laguna della Marinetta. Ditta:SOCIETA' COOPERATIVA VIVAMAR.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Il Direttore, su richiesta di rinuncia della concessione demaniale marittima n. 031-2014 da parte della ditta Società Cooperativa Vivamar di Rosolina, autorizza lo svincolo del deposito cauzionale n. 1235026 costituito in data 05.03.2014 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Rovigo. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 17.07.2015.

Il Direttore

visto il disciplinare di subingresso totale n. 4149 del 07.07.2015 e relativo decreto n. 320 del 08.07.2015 rilasciati alla ditta Società Agricola Vivamar Società Semplice di Rosolina;

vista l'istanza inoltrata il 17.07.2015 dalla Società Cooperativa Vivamar di Rosolina, con la quale il Rappresentante Legale Crepaldi Stefano, ha richiesto lo svincolo e la restituzione del deposito cauzionale, a suo tempo versato, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione in oggetto;

visto il D.Lgs n. 112 del 31.03.1998;

vista la D.G.R. 454/02;

vista la dichiarazione resa ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 445/2000 in cui la predetta Società non risulta in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o amministrazione controllata;

accertato che la ditta Società Cooperativa Vivamar con sede legale in viale Marconi 68, del Comune di Rosolina (RO), ha provveduto al regolare pagamento dei canoni dovuti;

decreta

1. E'autorizzato lo svincolo e la restituzione, a favore della ditta Società Cooperativa Vivamar con sede legale in viale Marconi 68 del Comune di Rosolina, della somma di Euro 718,00 (Euro settecentodiciotto/00) versata come deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione di cui all'oggetto, giusta quietanza n.1235026 del 05.03.2014 emessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Rovigo.
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
3. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 303252)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 328 del 24 luglio 2015

D.P.C.M. del 23 marzo 2013 - Ordinanza commissariale n.4 del 12 agosto 2014. Lavori di realizzazione di pennelli in pietrame e di sistemazione della spiaggia antistante la duna costiera di Rosolina Mare. CUP. H97B14000020001. Importo complessivo E. 800.000,00. Affidamento incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase d'esecuzione.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si affida l'incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase d'esecuzione relativi ai "Lavori di realizzazione di pennelli in pietrame e di sistemazione della spiaggia antistante la duna costiera di Rosolina Mare" redatto dal personale dell'Ufficio Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo., al geom. Graziano Maron di Rovigo. Decreti precedenti: DR n. 754 del 05.12.2014 approvazione progetto esecutivo.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con DPCM del 23.03.2013 - Eventi emergenziali dal 10 al 13 novembre 2012, della Ordinanza Commissariale n. 3/2014 del 4 giugno 2014 - "Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012" e dell'Ordinanza Commissariale n. 4/2014 del 12 agosto 2014 di "Attuazione dell'art. 5 dell'Ordinanza Commissariale n. 3", sono stati individuati gli interventi urgenti di difesa marittima e/o idraulica ed è stata approvata la ripartizione delle risorse finanziarie necessarie;
- il progetto è stato inserito nell'elenco degli interventi urgenti di difesa idraulico marittima e/o idraulica al punto n. 1 dell'Ordinanza Commissariale n. 04 del 12.08.2014;
- con la medesima Ordinanza viene delegata la Provincia di Rovigo alla realizzazione dell'intervento e incaricata la Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo per l'approvazione e l'attuazione del progetto;
- gli interventi sopracitati rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 09.04.2008. n. 81 recante norme sulla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili e che ricorrono le condizioni per cui risulta necessaria la nomina del coordinatore della sicurezza in fase d'esecuzione (C.S.E.) prima della consegna dei lavori stessi;
- lo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico risultano incompatibili con gli attuali carichi di lavoro del personale interno, anche in relazione al contestuale avvio di altre progettazioni, oltre che all'espletamento dei normali compiti istituzionali connessi con l'ordinaria attività tecnico-amministrativa propria dell'ufficio e che inoltre non esiste, nell'attuale organico, personale qualificato in grado di espletare la suddetta attività.

ACCERTATA, pertanto, la necessità di affidare ad un professionista esterno tale incarico per i motivi sopra esposti.

VISTA l'offerta datata 16.07.2015 e recepita al protocollo della Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione Di Rovigo al n. 296556 in data 17.07.2015, formulata dal geom. Graziano Maron con sede in via Levico, n. 4 - 45100 Rovigo, C.F. e P.IVA MRNGZN52P24H620V - 01004200299, per l'importo netto di Euro 6.850,00 oltre ad Euro 274,00 per contributo previdenziale del 4% ed Euro 1.567,28 per IVA al 22%, per un importo lordo complessivo di Euro 8.691,28.

ACCERTATO che il geom. geom. Graziano Maron è tecnico di provata esperienza e capacità professionale in ordine alle prestazioni da conferire col presente decreto, che l'offerta presentata appare congrua ed ammissibile e che lo stesso ha manifestato la piena disponibilità ad avviare immediatamente le procedure per il perfezionamento del rapporto con l'Amministrazione Regionale.

RITENUTO, pertanto, di poter affidare direttamente al geom. Graziano Maron per l'importo di Euro 8.691,28 l'incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase d'esecuzione dei lavori relativi ad "Lavori di realizzazione di pennelli in pietrame e di sistemazione della spiaggia antistante la duna costiera di Rosolina Mare".

ATTESO che la somma necessaria per l'espletamento dell'incarico professionale in oggetto trova copertura nell'Ordinanza Commissariale n. 4/2014 del 12 agosto 2014.

CONSIDERATO CHE:

- con DGRV n.354 del 6.03.2012 la Regione Veneto ha disciplinato le procedure per l' acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia, successivamente modificata dalla DGRV n.2401 del 27.11.2012.
- l'incarico in oggetto è inferiore a Euro 40.000,00 (comprensivo di oneri della sicurezza e al netto dell'IVA e, ove previsto, degli oneri previdenziali ed assistenziali).
- la natura dei servizi oggetto dell'incarico è da intendersi di tipo intellettuale e che pertanto non è necessario redigere un documento di valutazione dei rischi da interferenze ai sensi del D.Lgs. n.81/2008.

Vista la L.R. 07.11.2003 n. 27 e s.m.e.i.;

Vista la L.R. 31.10.1994 n. 63 e s.m.e.i.;

Visto il D.Lgs. 12.04.2006 N. 163;

Visto il D.P.R. 5.10.2010, n. 207;

Vista la L. 24.12.2012, n. 228;

Visto il D.P.C.M. del 23.03.2013;

decreta

1 - E' affidato l'incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase d'esecuzione dei lavori relativi ad *"Lavori di realizzazione di pennelli in pietrame e di sistemazione della spiaggia antistante la duna costiera di Rosolina Mare"*, al geom. Graziano Maron con sede in via Levico, n. 4 - 45100 Rovigo, C.F. e P.IVA (omissis) - 01004200299;

2 - L'importo complessivo della prestazione di cui sopra che si affida con il presente decreto, è di Euro 6.850,00 oltre ad Euro 274,00 per contributo previdenziale del 4% ed Euro 1.567,28 per IVA al 22%, per un importo lordo complessivo di Euro 8.691,28;

3 - Alla spesa di Euro 8.691,28 si farà fronte con i fondi resi disponibili con l'Ordinanza Commissariale n.4 del 12.08.2014 ;

4 - Le modalità di espletamento dell'incarico e di erogazione del corrispettivo, risulteranno dalla lettera di affidamento successiva al presente decreto, ai sensi delle DGRV n.354/2012 e n.2401/2012;

5 - Le fatture saranno intestate a: Commissario Delegato DPCM 23.03.2013, C.S. n. 5744, Via Paolucci n. 34, 30175 Marghera Mestre (VE), C.F. 94082870273;

6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi della lett. A) dell'art. 23 del D.Lgs. n.33/2013 n. 33;

7 - Di stabilire che il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 303253)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 329 del 28 luglio 2015

Occupazione di un'area demaniale marittima di 642 mq per l'utilizzo e la gestione di una torre piezometrica in località Rosolina Mare del Comune di Rosolina (Ro).

[Acque]

Note per la trasparenza:
Il Direttore, su richiesta della Polesine Acque S.p.a. di Rovigo, rilascia, ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione, il permesso di occupare un'area demaniale marittima così come richiesto nell'istanza medesima. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 13.01.2015 con prot. n.12402; Disciplinare n. 4164 del 23.07.2015.

Il Direttore

Visto il D.Lgs. n. 112/1998;

Vista la D.G.R. n. 454/2002;

Visto il D.P.R. 296/2005;

Vista la precedente concessione demaniale n. 002-2010;

Vista l'istanza del 13.01.2015 della Polesine Acque S.p.a. riguardante l'occupazione di un'area di 642 mq tesa ad ottenere l'utilizzo e la gestione di una torre piezometrica in località Rosolina Mare del Comune di Rosolina (Ro);

Visto il disciplinare n. 4164 di rep. sottoscritto il 23.07.2015, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione demaniale marittima:

decreta

1. salvi i diritti dei terzi, di autorizzare la Polesine Acque S.p.a., (c.f. e p.i. n°01063770299) con sede a Rovigo viale Benvenuto Tisi da Garofolo 11, ad occupare un'area di 642 mq in località Rosolina Mare del Comune di Rosolina (Ro) per l'utilizzo e la gestione di una torre piezometrica;
2. di accordare la presente autorizzazione per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n. 4164 di rep. sottoscritto il 23.07.2015;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
4. di stabilire che il presente atto sia pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Umberto Anti

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO

(Codice interno: 303107)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO n. 179 del 24 luglio 2015

D.lgs. 387/2003. Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Impianti idroelettrici. "Impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dal torrente Fiorentina, in Comune di Selva di Cadore (BL)". Presa atto parere n. 16 del 29 aprile 2015 espresso dalla Commissione Tecnica per il parere su opposizioni, osservazioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi degli ex artt. 7 e 9 del R.D. n. 1775/1933 e di cui alle DGR n.694/2013 e n.357/2014.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento costituisce presa d'atto del parere espresso dalla Commissione Tecnica per il Parere su opposizioni, osservazioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi degli ex artt. 7 e 9 del R.D. 1775/1933 e di cui alle DGR n.694/2013 e n.357/2014.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di prendere atto del parere n.16 del 29.4.2015 **(allegato 1)** espresso dalla Commissione Tecnica per il Parere su opposizioni, osservazioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi degli ex artt. 7 e 9 del R.D. 1775/1933 e di cui alle DGR n.694/2013 e n.357/2014 con il quale, analizzato il progetto e le relative osservazioni /opposizioni/controdeduzioni pervenute, ritiene che la domanda presentata dalla società Zetasolar s.r.l. sia procedibile con le prescrizioni riportate nello stesso parere;

2 - di pubblicare il solo dispositivo (omesso l'allegato) del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

3 - avverso il presente decreto è ammesso ricorso entro 60 giorni, decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento, al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche del Veneto.

Alvise Luchetta

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 303108)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO n. 180 del 24 luglio 2015

D.lgs. 387/2003. Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Impianti idroelettrici. "Impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dal torrente Piova, in località Fienili Buca di Selva del comune di Vigo di Cadore (BL)". Presa atto parere n. 10 del 1 aprile 2015 espresso dalla Commissione Tecnica per il parere su opposizioni, osservazioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi degli ex. artt. 7 e 9 del R.D. n. 1775/1933 e di cui alle DGR n.694/2013 e n.357/2014.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento costituisce presa d'atto del parere espresso dalla Commissione Tecnica per il Parere su opposizioni, osservazioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi degli ex artt. 7 e 9 del R.D. 1775/1933 e di cui alle DGR n.694/2013 e n.357/2014.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di prendere atto del parere n.10 del 1.4.2015 **(allegato 1)** espresso dalla Commissione Tecnica per il Parere su opposizioni, osservazioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi degli ex artt. 7 e 9 del R.D. 1775/1933 e di cui alle DGR n.694/2013 e n.357/2014 con il quale, analizzato il progetto e le relative osservazioni /opposizioni/controdeduzioni pervenute, , ai sensi dell'art.9 del R.D. 1775/1933, ritiene all'unanimità che la domanda presentata dalla Magnifica Regola di Vigo, Laggio con Piniè e Pelos di Cadore sia procedibile con le prescrizioni riportate nello stesso parere;

2 - di pubblicare il solo dispositivo (omesso l'allegato) del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

3 - avverso il presente decreto è ammesso ricorso entro 60 giorni, decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento, al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche del Veneto.

Alvise Luchetta

Allegato (*omissis)*

(Codice interno: 303109)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO n. 181 del 24 luglio 2015

D.lgs. 387/2003. Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Impianti idroelettrici. "Domanda di concessione di derivazione d'acqua dal torrente Imperina in comune di Rivamonte Agordino (BL) Pratica 9100". Presa atto parere n. 13 del 1 aprile 2015 espresso dalla Commissione Tecnica per il Parere su opposizioni, osservazioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi dell'ex. art. 7 e 9 del R.D. n. 1775/1933 DGR n.694/2013 e n.357/2014 e conseguente rigetto dell'istanza.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento costituisce presa d'atto del parere espresso dalla Commissione Tecnica per il Parere su opposizioni, osservazioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi dell'ex art. 7 e 9 del R.D. 1775/1933 - DGR n. 694/2013 e n.357/2014 e conseguente rigetto dell'istanza.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1 - di prendere atto del parere n.13 del 1.4.2015 **(allegato 1)** espresso dalla Commissione Tecnica per il Parere su opposizioni, osservazioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi dell'ex. art. 7 e 9 del R.D. n. 1775/1933 - DGR n.694/2013 e n.375/2014 con il quale, analizzata l'istruttoria e i pareri sopra specificati, preso atto del parere negativo dell'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi e dell'assenza di controdeduzioni allo Sportello Unico Demanio Idrico di Belluno accoglie la proposta di reiezione dl'istanza;

2 - è pertanto rigettata a tutti gli effetti, per le motivazioni sopra specificate, la domanda presentata dalla Società Elettrica Dolomiti s.r.l. ora Riva Energia s.r.l. in data 29.8.1997 successivamente integrata in data 6.10.2014, intesa ad ottenere il diritto di derivare dal torrente Imperina in comune di Rivamonte Agordino, moduli massimi 4,55 (litri al secondo quattrocentocinquantacinque) e medi 1,813 (litri al secondo centoottantuno/3) ad uso idroelettrico;

3 - di pubblicare il solo dispositivo (omesso l'allegato) del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

4 - avverso il presente decreto è ammesso ricorso entro 60 giorni, decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento, al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche del Veneto.

Alvise Luchetta

Allegato (*omissis*)

(Codice interno: 303110)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO n. 182 del 24 luglio 2015

D.lgs. 387/2003. Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Impianti idroelettrici. "Richiesta di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal torrente Ru Bosco in comune di Cortina d'Ampezzo (BL)".Rettifica parere n.47 del 22/10/2014. Presa atto parere n. 29 del 30 giugno 2015 espresso dalla Commissione Tecnica per il parere su opposizioni, osservazioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi degli ex. artt. 7 e 9 del R.D. n. 1775/1933 e di cui alle DGR n.694/2013 e n.357/2014.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento costituisce presa d'atto del parere espresso dalla Commissione Tecnica per il Parere su opposizioni, osservazioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi degli ex artt. 7 e 9 del R.D. 1775/1933 e di cui alle DGR n.694/2013 e n.357/2014.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1 - di prendere atto del parere n.29 del 30.6-2015 **(allegato 1)** espresso dalla Commissione Tecnica per il Parere su opposizioni, osservazioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi degli ex artt. 7 e 9 del R.D. 1775/1933 e di cui alle DGR n.694/2013 e n.357/2014 con il quale, fermo restando tutto quanto espresso all'interno del parere n. 47/2014, si precisa che il Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo, con nota datata 9.8.2013, non aveva espresso "parere favorevole" in merito alla realizzazione degli impianti, ma aveva comunicato che, "da una analisi cartografica e normativa sui confini del Parco, i progetti coinvolgono l'area protetta come segue:

- progetto Zollet Ingegneria s.r.l.: le opere di presa e il rilascio sono realizzate in area esterna ai confini del Parco; le condotte forzate sono posate per buona parte lungo la strada forestale di Padeon, lungo il cui bordo destro passa il confine del Parco (lato nord- est) anche le condotte, dunque, seppur prossime al confine, non ricadono nell'area protetta;
- progetto Derivazioni s.r.l.: l'opera di presa e le condotte forzate sono esterne ai confini del Parco Naturale. L'edificio turbine e il rilascio si trovano in prossimità dei confini dell'area protetta, essendo questa sulla sinistra orografica del torrente Felizon: anche queste opere, comunque, sono da intendersi esterne ai confini del Parco"

e ribadisce in ogni caso che in sede di Conferenza di servizi, nell'ambito della procedura di rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003, verrà comunque convocato il Parco ed acquisito il parere di competenza;

2 - di pubblicare il solo dispositivo (omesso l'allegato) del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

3 - avverso il presente decreto è ammesso ricorso entro 60 giorni, decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento, al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche del Veneto.

Alvise Luchetta

Allegato (*omissis)*

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE BELLUNO

(Codice interno: 303168)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE BELLUNO n. 41 del 28 luglio 2015

Concessione per il mantenimento del ponte e il relativo rifacimento dei parapetti di protezione in comune di Falcade, loc. Mandria su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del torrente Biois (ex pratica 227/177 ora C/1129). Domanda del Comune di Falcade in data 26.01.2015.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di concessione del 26.01.2015; - parere in data 20.04.2015 della CTRD con voto n. 70; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3484 in data 21.07.2015.

Il Dirigente

VISTA la domanda, in data 26.01.2015, con la quale il Comune di Falcade ha chiesto la concessione in oggetto;

VISTO il parere Favorevole con prescrizione espresso dalla C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 70, in data 20.04.2015, espresso anche nei riguardi del vincolo idrogeologico;

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 209192 in data 19.05.2015;

VISTO il disciplinare, in data 21.07.2015, iscritto al n. 3484 di repertorio della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno, Settore Genio Civile Belluno contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;

VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;

VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;

VISTA la D.G.R. 2509/2003;

VISTA la D.G.R. 418/2004;

VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;

CONSIDERATO che il Comune di Falcade ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

decreta

1. Fatti salvi i diritti dei terzi, **è concesso** al Comune di Falcade (Cod. Fiscale 80000430258 - Partita IVA 00255230252) il mantenimento del ponte e il relativo rifacimento dei parapetti di protezione in comune di Falcade, loc. Mandria **su** area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del torrente Biois;

2. La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 21.07.2015 iscritto al n. di rep. 3484, che si approva e verso il pagamento del canone annuo di Euro. 210,97.- (duecentodieci/97.-) a valere per l'anno 2015;

3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto, dovrà essere versato nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso, in tutto o in parte, della concessione;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Sandro De Menech

(Codice interno: 303343)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE BELLUNO n. 42 del 30 luglio 2015

D.G.R. N°3163 del 25.10.2005, L.R. 41/1988. Intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul torrente Cordevole nei pressi della confluenza con il torrente Mis, in Comune di Sedico e Sospirolo (BL), mediante prelievo di materiale litoide per 2.945 mc. Ditta: Casanova Danilo Sospirolo (BL).

[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza Sezione di Belluno istruisce le istanze di estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza compatibili con le primarie esigenze di regimazione idraulica sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza in data 15.5.2015; - parere della CTRD, in data 21.5.2015 n. 103; - trasmissione atti per perfezionamento provvedimento in data 29.7.2015.

Il Dirigente

VISTA la domanda, pervenuta in data 15.5.2015, prot. n. 205430, con la quale la ditta Casanova Danilo - via Ai Fant n. 133 - 32037 SOSPIROLO (BL) - (omissis - part.iva 00209500255), ha chiesto l'autorizzazione per l'esecuzione dell'intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul torrente Cordevole nei pressi della confluenza con il torrente Mis, in Comune di Sedico e Sospirolo (BL), mediante prelievo di materiale litoide per 2.945 mc;

VISTA la DGR n.3163 del 25.10.2005 "R.D. 1775/1933 - D.Lvo 112/98 - L.R.41/88. Interventi di regimazione e manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua regionali con asportazione di materiale - D.G.R. 918/2004" ed in particolare il punto d) interventi non rilevanti;

VISTA la L.R. 41/1988 che disciplina la polizia idraulica e l'estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza regionale;

VISTO il parere favorevole espresso dalla C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 103, del 21.5.2015, espresso anche nei riguardi del vincolo idrogeologico, valutati gli aspetti relativi ai beni paesaggistici ritenuto che, in considerazione anche della tipologia dell'intervento atto alla rimozione di materiale di recente deposito, non è prevista attività di scavo a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti, lo stesso non sia assoggettato alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art.95 del D.L.vo 163/2006;

VISTA la DGR n. 4003 del 30.8.1994 "Circolare regionale inerente gli interventi di manutenzione nei corsi d'acqua: aspetti tecnici ed ambientali";

CONSIDERATO che l'intervento è compatibile con l'attuale situazione idraulica della zona interessata e con effetti non rilevanti sul regime idraulico e sulla dinamica del trasporto solido del corso d'acqua;

VISTO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma di Euro 80,00 a titolo di rimborso forfettario di spese per l'istruttoria della pratica, giusto bonifico, in data 29.7.2015;

VISTO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma Euro 14.577,75 (quattordicimilacinquecentosettantasette/75) (mc. 2.945 x Euro/mc 4,95) quale canone di concessione, giuste attestazioni di versamento mediante bonifico, in data 29.7.2015;

VISTO altresì che la Ditta ha prestato la prevista cauzione per un importo a garanzia di Euro 14.577,75 (quattordicimilacinquecentosettantasette/75), a titolo di deposito cauzionale ai sensi della DGR 20.2.2004 n. 418, pari all'importo del canone, giusta polizza di assicurazione n. 117039245, in data 24.6.2015, della UnipolSai Assicurazioni spa - Atto Notaio Avv. Ruggiero Orlando di Pieve di Cadore (BL), in data 9.7.2015;

VISTA la nota, in data 28.7.2015, del Direttore dei Lavori, relativa allo stato dei luoghi interessati dall'intervento;

VISTO il R.D. 25.7.1904 n. 523;

VISTI i DD.PP.RR. 15.1.1972 n. 8, 24.7.1977 n. 616;

VISTO il D. Lgs. Del 12.7.1993 n. 275;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la DGR 6.4.2004 n.918;

VISTO il D. L.vo. n. 42 del 22.1.2004;

VISTA la D.G.R. 25.6.2004 n.1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la DGR 20.2.2004 n. 418;

VISTA la DGR 11.2.2013 n. 179;

decreta

1 - Nei limiti della disponibilità dell'Amm.ne concedente e fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta Casanova Danilo - via Ai Fant n. 133 - 32037 SOSPIROLO (BL) - (omissis - part.iva 00209500255), è concessa l'attività di regimazione e manutenzione idraulica sul torrente Cordevole nei pressi della confluenza con il torrente Mis, in Comune di Sedico e Sospirolo (BL), mediante prelievo di materiale litoide per 2.945 mc, alle condizioni previste dalle leggi sopra richiamate ed in conformità agli atti tecnici, in data maggio 2015, a firma del geom. Mauro Polli ed ing. Veruska Bortoluzzi, che formano parte integrante del presente provvedimento;

2 - In particolare dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

a) prima di iniziare i lavori, dovrà essere data comunicazione scritta, alla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno ed al Corpo Forestale dello Stato, del giorno di inizio dell'attività e con le medesime modalità la conclusione delle stesse, indicando il direttore dei lavori con relativa nota di accettazione nonchè il numero di matricola e/o di targa di tutti i mezzi che si intendono impiegare*;*

b) è fatto obbligo di comunicare all'Amm.ne Prov.le, nel rispetto della L.R. 28.4.1998 n. 19, con congruo anticipo, l'inizio dei lavori nell'alveo, al fine di consentire le preventive operazioni di salvaguardia del patrimonio biologico-faunistico;

c) l'area di estrazione dovrà essere delimitata opportunamente, in conformità ai sopraccitati atti tecnici, con picchetti idonei riferiti a caposaldi naturalizzati esterni all'area di intervento che dovranno rimanere in sito per tutta la durata dell'intervento nonchè posizionato apposito cartello di cantiere;

d) l'estrazione dovrà essere effettuata soltanto nelle ore diurne (max 6,30 - 18,30) ;

e) è vietata la cessione a terzi, sotto qualsiasi forma, dell'esercizio dell'autorizzazione;

f) il prelievo dovrà avvenire, con soli mezzi mobili, in superficie, iniziando dal centro dell'alveo, parallelamente allo scorrimento dell'acqua, in genere da valle verso monte, e procedendo verso le sponde artificiali o naturali, mantenendosi da queste, da ponti, da particolari opere d'arte e da manufatti idraulici in genere, ad una distanza tale da non pregiudicare la stabilità delle stesse, come previsto nel progetto. Per situazioni emergenti che modificassero lo stato dei luoghi, ad insindacabile giudizio dell'Amm.ne, potranno essere modificate le modalità di intervento fino a poter ridurre l'intervento fermo restando il diritto del concessionario alla restituzione del maggiore canone versato o all'integrazione anche differita del materiale;

g) nessuna opera avente carattere di stabilità dovrà essere costruita entro l'alveo, nè - a meno di separato specifico provvedimento della competente Amm.ne - è consentita l'occupazione di suolo demaniale per l'accatastamento dei materiali scavati, o per l'installazione di impianti anche se necessari per la lavorazione degli inerti, od attingimenti di acqua per il lavaggio degli stessi;

h) è fatto obbligo assoluto, ad ogni sospensione di lavori per evenienza di piene od anche di modeste morbide, di trasportare fuori della zona d'alveo tutti i macchinari di servizio, le attrezzature ed i mezzi d'opera impiegati per l'escavo in modo da non arrecare impedimento al libero deflusso dell'acqua; di tali sospensioni dovrà essere data comunicazione scritta alla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno dalla quale risulti, inoltre, lo stato dei lavori eseguiti;

i) sono vietate escavazioni disomogenee che diano luogo a buche o ad accumuli in alveo ed altresì la formazione di cumuli di scarto, la costruzione di sbarramenti effettuati - anche a carattere provvisorio - con materiali scavati in alveo o con materiali di

altra natura e provenienza;

l) sono a carico della Ditta le indennità spettanti a terzi per danni inerenti e conseguenti all'inosservanza delle soprariportate prescrizioni, l'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle rampe di accesso o la riparazione dei danni che eventualmente fossero stati arrecati alle opere di difesa, alle sponde dell'alveo a causa, anche indiretta, dello scavo e trasporto del materiale;

m) l'Amm.ne Reg.le resta esonerata da qualsiasi responsabilità civile o penale, per danni che potessero derivare per causa delle acque alle persone, animali o cose mobili ed immobili insistenti sul greto del corso d'acqua interessato, come pure per piene anche eccezionali e per qualsiasi altra causa naturale, artificiale, o in conseguenza di lavori che l'Amm.ne Reg.le dovesse eseguire o autorizzare lungo l'asta superiore od inferiore del corso d'acqua di cui trattasi e nelle immediate adiacenze della zona autorizzata all'escavo;

n) l'Amm.ne Reg.le, nel pubblico interesse e per il buon regime idraulico del corso d'acqua, senza che la ditta possa pretendere alcunchè, può, in qualsiasi momento, modificare o revocare la presente autorizzazione o imporre nuove e diverse condizioni, eseguire o far eseguire accertamenti tecnici a spese della parte;

o) a lavori ultimati la sistemazione dell'alveo deve avvenire secondo le indicazioni grafiche degli elaborati presentati, in particolare dovrà essere allontanato il materiale di scarto ed eventuali relitti emersi dalle operazioni di scavo dall'alveo stesso e dalle zone golenali;

p) dovranno essere ripristinate eventuali piste di accesso, secondo lo stato originario;
q) a conclusione dei lavori dovrà essere trasmesso alla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno, con sollecitudine, il certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori, unitamente al rilievo planoaltimetrico dell'area con le relative sezioni;

r) Qualora venissero rinvenuti reperti archeologici o paleoarcheologici la D. L. è tenuta alla immediata sospensione dei lavori e alla comunicazione della scoperta al Ministero per i Beni e le Attività Culturali -Area per i Beni Culturali e Paesaggistici - Soprintendenza per i Beni archeologici del veneto N.A.U.S.I.C.A. entro 24 ore ai sensi del D. L.vo n. 42 del 22.1.2004.

3 - Fatto salvo quanto ritenuto ammissibile nei limiti dell'errore valutabile in considerazione della tipologia delle lavorazioni, ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo n. 275 del 12.07.1993, i prelievi di materiali dall'alveo di corsi d'acqua effettuati per quantitativi e tipologie diversi da quelli concessi danno luogo ad azione di risarcimento per danno ambientale a favore dello Stato; gli stessi prelievi sono altresì puniti con una sanzione amministrativa di valore pari a cinque volte il canone di concessione da applicarsi ai volumi estratti in difformità dalla concessione e comunque non inferiore ad Euro 1.549,37. E' fatta salva l'irrogazione delle sanzioni penali applicabili ai sensi delle vigenti disposizioni.

4 - Il tempo utile per ultimare i lavori è determinato in giorni **60 (sessanta)** a partire dalla data di comunicazione di inizio lavori.

5 - Trattandosi di lavori in concessione, ogni adempimento in materia di sicurezza del lavoro rimane nell'esclusiva competenza del concessionario con esonero di qualsivoglia responsabilità da parte del concedente;

6 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

7 - di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Sandro De Menech

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO

(Codice interno: 303142)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 295 del 20 luglio 2015

Richiedente: Mariotto Franco Concessione: occupazione di area demaniale per mq. 160, in zona via Cornadella del Comune di Cimadolmo, Foglio 14, mappale 265 per mq. 40 e mappale 266 per mq. 120 Pratica: C04770 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda prot. n. 481613 in data 11.11.2014 Disciplinare n. 7799 di repertorio in data 13.07.2015.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 13.11.2014 prot. n. 481613 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: occupazione di area demaniale per mq. 160, in zona via Cornadella del Comune di Cimadolmo, Foglio 14, mappale 265 per mq. 40 e mappale 266 per mq. 120;

VISTO nulla-osta n. S00160 del 12.05.2003 per la sdemanializzazione dell'area in questione, compatibilmente con i disposti di cui all'art. 41 del D.Lgs. 152/99, emesso dal Genio Civile di Treviso in seguito a Parere favorevole n. 108 nella seduta del giorno 22.03.1989 della propria Commissione Consultiva;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7799 di rep. in data 13.07.2015 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Mariotto Franco (omissis), la concessione sul demanio idrico sulla base del Disciplinare n. 7799 di rep. in data 13.07.2015 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 07.04.2025;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 303143)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 296 del 20 luglio 2015

Richiedente: Caribe S.r.l. Concessione: allargamento ponte di accesso carraio presso civico 273 fossato laterale a Viale della Repubblica in Comune di Treviso fgl. 13 mapp. 527 Pratica: C07474 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda prot. n. 108365 in data 12.03.2015 Voto C.T.R.D. n. 191 in data 31.05.2011 Disciplinare n. 7810 di repertorio in data 13.07.2015

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 12.03.2015 prot. n. 108365 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: allargamento ponte di accesso carraio presso civico 273 fossato laterale a Viale della Repubblica in Comune di Treviso fgl. 13 mapp. 527;

VISTO il voto n. 191 in data 31.05.2011 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7810 di rep. in data 13.07.2015 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Caribe S.r.l. con sede in Jesolo Via A. Policek - C.F./P.IVA: 02688790407, la concessione sul demanio idrico fossato laterale a Viale della Repubblica sulla base del Disciplinare n. 7810 di rep. in data 13.07.2015 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2025;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 303144)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 297 del 20 luglio 2015

Richiedente: DEL PIA Maria Concessione: scarico di acque di fognatura in fossato demaniale. Rif. cat.: comune di Villorba (TV) fgl. 18 mapp. 691. Pratica: C07477 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda prot. n. 160398 in data 16.04.2015 Voto C.T.R.D. n. 61 in data 21.04.2015 Disciplinare n. 7809 di repertorio in data 13.07.2015.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 16.04.2015 prot. n. 160398 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: scarico di acque di fognatura in fossato demaniale. Rif. cat.: comune di Villorba (TV) fgl. 18 mapp. 691;

VISTO il voto n. 61 in data 21.04.2015 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7809 di rep. in data 13.07.2015 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Del Pia Maria (omissis) la concessione sul demanio idrico fossato demaniale sulla base del Disciplinare n. 7809 di rep. in data 13.07.2015 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.05.2025;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 303145)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 298 del 20 luglio 2015

Richiedente: Flora Carlo Concessione: recapito acque reflue di fognature e acque meteoriche su fossato di Via Santa Bona in Comune di Treviso fgl. 19 mapp. 263 Pratica: C07467 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda prot. n. 84281 in data 26.02.2015 Voto C.T.R.D. n. 81 in data 14.05.2015 Disciplinare n. 7808 di repertorio in data 13.07.2015.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 26.02.2015 prot. n. 84281 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: recapito acque reflue di fognature e acque meteoriche su fossato di Via Santa Bona in Comune di Treviso fgl. 19 mapp. 263;

VISTO il voto n. 81 in data 14.05.2015 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7808 di rep. in data 13.07.2015 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Flora Carlo (omissis) la concessione sul demanio idrico fossato di Via Santa Bona sulla base del Disciplinare n. 7808 di rep. in data 13.07.2015 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.05.2025;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 303146)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 299 del 20 luglio 2015

Richiedente: Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Zona di Treviso Concessione: attraversamento in cavo aereo, linea MT e BT in più punti (3 attraversamenti linea BT 3 attraversamenti linea MT) del corso d'acqua demaniale "Valle delle Foglie" in Comune di Borso del Grappa. UPL-TV88. Pratica: C06046 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda prot. n. 200517 in data 28.03.2006 Voto C.T.R.D. n. 145 in data 02.05.2006 Disciplinare n. 7806 di repertorio in data 13.07.2015.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 28.03.2006 prot. n. 200517 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: attraversamento in cavo aereo, linea MT e BT in più punti (3 attraversamenti linea BT + 3 attraversamenti linea MT) del corso d'acqua demaniale "Valle delle Foglie" in Comune di Borso del Grappa. UPL-TV88;

VISTO il voto n. 145 in data 02.05.2006 con cui la C.T.R.D. aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7806 di rep. in data 13.07.2015 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Zona di Treviso con sede in Mestre Centro Casella Postale 144 - C.F./P.IVA: 05779711000, la concessione sul demanio idrico Valle delle Foglie sulla base del Disciplinare n. 7806 di rep. in data 13.07.2015 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2024;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 303147)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 300 del 20 luglio 2015

Richiedente: Braido Roberto Concessione: tombinatura fosso demaniale per circa mq. 400, in località Scomigo in Comune di Conegliano fgl. 3 mapp. 737-780-69-68 Pratica: C07414 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda prot. n. 309433 in data 21.07.2014 Voto C.T.R.D. n. 227 in data 29.07.2014 Disciplinare n. 7801 di repertorio in data 13.07.2015.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 21.07.2014 prot. n. 309433 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: tombinatura fosso demaniale per circa mq. 400, in località Scomigo in Comune di Conegliano fgl. 3 mapp. 737-780-69-68;

VISTO il voto n. 227 in data 29.07.2014 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto con la seguente prescrizione: *il tratto di tombinatura a valle della linea rossa indicata dalla CTRD della tavola 4 dovrà essere rimosso e ripristinato lo stato di fatto antecedente l'intervento;*
le superfettazioni (tettoia) presenti sul sedime demaniale o presenti lungo una fascia di metri 5 dallo stesso, dovranno essere rimosse.

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7801 di rep. in data 13.07.2015 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Braido Roberto (omissis), la concessione sul demanio idrico sulla base del Disciplinare n. 7801 di rep. in data 13.07.2015 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2025;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 303148)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 301 del 20 luglio 2015

Richiedente: Provincia di Treviso Concessione: sanatoria per mantenimento di un ponte attraversante la Valle delle Molle in Comune di Borso del Grappa (TV). Rif. cat.: fgl. 28 mapp. 50 - 48 Pratica: C07433 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda prot. n. 395998 in data 23.09.2014 Voto C.T.R.D. n. 304 in data 20.10.2014 Disciplinare n. 7800 di repertorio in data 13.07.2015.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 23.09.2014 prot. n. 395998 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: sanatoria per mantenimento di un ponte attraversante la Valle delle Molle in Comune di Borso del Grappa (TV). Rif. cat.: fgl. 28 mapp. 50 - 48;

VISTO il voto n. 304 in data 20.10.2014 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7800 di rep. in data 13.07.2015 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Provincia di Treviso con sede in Treviso Via Cal di Breda - C.F./P.IVA: 80008870265 01138380264, la concessione sul demanio idrico Valle delle Molle sulla base del Disciplinare n. 7800 di rep. in data 13.07.2015 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2024;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 303149)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 303 del 20 luglio 2015

Richiedente: Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Zona di Treviso Concessione: attraversamento aereo con linea a 20 KV, del torrente Raboso - (3° tratto: Deriv. aerea per nuova cabina San Martino in comune di Farra di Soligo) e del torrente Curogna ancorata al ponte esistente (4° tratto: Derivaz. interr. per nuovo PTP Fornace C. in Comune di Pederobba). UPL-TV145 Pratica: C06088 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda prot. n. 445191 in data 25.07.2006 Decreto Provincia di Treviso n. 527/2007 del 10.08.2007 Disciplinare n. 7807 di repertorio in data 13.07.2015.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 25.07.2006 prot. n. 445191 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: attraversamento aereo con linea a 20 KV, del torrente Raboso - (3° tratto: Deriv. aerea per nuova cabina San Martino in comune di Farra di Soligo) e del torrente Curogna ancorata al ponte esistente (4° tratto: Derivaz. interr. per nuovo PTP Fornace C. in Comune di Pederobba). UPL-TV145;

VISTO il Decreto n. 527/2007 in data 10.08.2007 con cui la Provincia di Treviso ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7807 di rep. in data 13.07.2015 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Zona di Treviso con sede in Mestre Centro Casella Postale 144 - C.F./P.IVA: 05779711000, la concessione sul demanio idrico sulla base del Disciplinare n. 7807 di rep. in data 13.07.2015 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2024;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 303150)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 304 del 21 luglio 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Paese per moduli 0.0036. - Concessionario : Zen Monica - Paese Pratica n. 1120.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 50 del 13.02.2009; disciplinare n. 2864 di repertorio del 11.02.2009; domanda di rinnovo presentata in data 23.06.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.50 del 13.02.2009 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 23.06.2015 dalla ditta Zen Monica, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 2864 di repertorio del 11.02.2009 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Zen Monica (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Paese per moduli 0.0036.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11.02.2009 n. 2864 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 303151)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 305 del 21 luglio 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Vazzola per moduli 0.004. - Concessionario : Perin Giovanna - Vazzola Pratica n. 3845.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 1284 del 14.12.2011; disciplinare n. 5556 di repertorio del 29.11.2011; domanda di rinnovo presentata in data 01.07.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.1284 del 14.12.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 01.07.2015 della ditta Perin Giovanna, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5556 di repertorio del 29.11.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Perin Giovanna (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Vazzola per moduli 0.004.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 29.11.2011 n. 5556 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 303152)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 306 del 21 luglio 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Godega di Sant'Urbano per moduli 0.002. - Concessionario : Marin Bruno - Godega di Sant'Urbano Pratica n. 3954.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 1381 del 29.12.2011; disciplinare n. 5634 di repertorio del 07.12.2011; domanda di rinnovo presentata in data 24.06.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.1381 del 29.12.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 24.06.2015 della ditta Marin Bruno, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5634 di repertorio del 07.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Marin Bruno (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dlalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Godega di Sant'Urbano per moduli 0.002.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 07.12.2011 n. 5634 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 303153)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 307 del 21 luglio 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Ponte di Piave per moduli 0.004. - Concessionario : Lorenzon Gino - Ponte di Piave/Negrisia Pratica n. 3958.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 119 del 18.01.2012; disciplinare n. 5734 di repertorio del 27.12.2011; domanda di rinnovo presentata in data 25.06.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.119 del 18.01.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 25.06.2015 dalla ditta Lorenzon Gino, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5734 di repertorio del 27.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Lorenzon Gino (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Ponte di Piave per moduli 0.004.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 27.12.2011 n. 5734 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 303154)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 308 del 21 luglio 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Vittorio Veneto per moduli 0.003. - Concessionario : Da Ros Angelo - Vittorio Veneto Pratica n. 3994.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 1378 del 29.12.2011; disciplinare n. 5636 di repertorio del 07.12.2011; domanda di rinnovo presentata in data 24.06.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.1378 del 29.12.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 24.06.2015 della ditta Da Ros Angelo, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5636 di repertorio del 07.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Da Ros Angelo (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Vittorio Veneto per moduli 0.003.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 07.12.2011 n. 5636 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 303155)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 309 del 21 luglio 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Cordignano per moduli 0.002. - Concessionario : Società Agricola Ettore Poloni & C. s.s. - Cordignano Pratica n. 3997.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 1379 del 29.12.2011; disciplinare n. 5635 di repertorio del 07.12.2011; domanda di rinnovo presentata in data 24.06.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.1379 del 29.12.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 24.06.2015 dalla ditta Societa' Agricola Ettore Poloni & C. S.S., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5635 di repertorio del 07.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Societa' Agricola Ettore Poloni & C. S.S. (C.F. n. 03382770265) con sede a CORDIGNANO, via Cal del Moro n. 3, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Cordignano per moduli 0.002.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 07.12.2011 n. 5635 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 303156)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 310 del 21 luglio 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Gaiarine per moduli 0.005. - Concessionario : Cigana Gelindo - Gaiarine Pratica n. 4007.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 53 del 16.01.2012; disciplinare n. 5750 di repertorio del 28.12.2011; domanda di rinnovo presentata in data 25.06.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.53 del 16.01.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 25.06.2015 della ditta Cigana Gelindo, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5750 di repertorio del 28.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Cigana Gelindo (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Gaiarine per moduli 0.005.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 28.12.2011 n. 5750 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 303157)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 311 del 21 luglio 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Codognè per moduli 0.004. - Concessionario : Feltrin Domenico - Codognè Pratica n. 4058.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 102 del 17.01.2012; disciplinare n. 5672 di repertorio del 14.12.2011; domanda di rinnovo presentata in data 25.06.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.102 del 17.01.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 25.06.2015 dalla ditta Feltrin Domenico, intesa ad ottenere il rinnovo e subentro della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5672 di repertorio del 14.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Feltrin Domenico (omissis), il rinnovo e subentro a Feltrin Celeste (omissis) nella concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Codogne' per moduli 0.004.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 14.12.2011 n. 5672 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 303158)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 312 del 21 luglio 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Godega Sant'Urbano per moduli 0.0063. - Concessionario: Gava Luigino - Godega di Sat'Urbano Pratica n. 4062.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 92 del 17.01.2012; disciplinare n. 7815 di repertorio del 14.07.2015; domanda di rinnovo e subentro presentata in data 21.04.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.92 del 17.01.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 21.04.2015 della ditta Gava Luigino, intesa ad ottenere il rinnovo e subentro nella medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7815 di repertorio del 14.07.2015 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Gava Luigino (omissis), il rinnovo e subentro a Gava Giacomo (omissis) della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Godega di Sant'Urbano per moduli 0.0063.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 16.01.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 14.07.2015 n. 7815 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 303159)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 313 del 21 luglio 2015

L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11. Domanda pervenuta in data 17.07.2012 prot. n. 329504 e integrata in data 05.05.2015 con prot. 186936 per ottenere il rinnovo e il subingresso alla concessione idraulica di m² 11.790 di terreno demaniale a uso prato arborato, in golena del fiume Piave in Comune di Pederobba. Riferimenti catastali: Comune di Pederobba Foglio 35 fronte mappali 19-22-98. Richiedente: Ferracin Paolo. Pratica P00063/1.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Ill provvedimento dispone il rilascio in concessione di terreni demaniali del fiume Piave ai fini agricoli ai soggetti richiedenti. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di concessione presentata in data 17.07.2012 al prot. 329504 e integrata in data 05.05.2015 con prot. 186936; parere favorevole della competente Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici con voto n. 92 del 14.05.2015; Disciplinare, sottoscritto dalle parti, in data 14.07.2015 con repertorio n. 7813.

Il Direttore

VISTA la domanda in oggetto;

VISTO il voto n. 92 in data 14.05.2015 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere **favorevole** al rilascio della concessione in oggetto;

VISTO il disciplinare n. 7813 di repertorio del 14.07.2015 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche e integrazioni, T.U. di leggi sulle opere idrauliche ;

VISTA la Legge Regionale 09.08.1988 n. 41;

VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

VISTA la D.G.R.V. 08.08.2003 n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25.06.2004 n. 1997;

VISTO il piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI - 4 bacini) contenente le misure di salvaguardia ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione del rischio idraulico, adottato dall'Autorità di Bacino dei fiumi dell'alto adriatico con delibera n. 3 in data 09.11.2012;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Ferracin Paolo (omissis), la concessione idraulica di m² 11.790 di terreno demaniale a uso prato arborato, in golena del fiume Piave in Comune di Pederobba, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 7813 di rep. in data 14.07.2015;

ART. 2 - La concessione avrà la durata di anni sei dalla data del presente decreto, e verso il pagamento del canone annuo (2015) di Euro 105,48 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14.03.2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 303160)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 314 del 21 luglio 2015

L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11. Domanda pervenuta in data 19.03.2015 prot. n. 118590 per ottenere il rinnovo della concessione idraulica di m² 88.000 di terreno demaniale a uso parco fluviale con installazione di strutture provvisorie da maggio a settembre per manifestazioni a carattere popolare e mantenimento di strutture fisse, in golena del fiume Piave in Comune di Cimadolmo. Riferimenti catastali: Comune di Cimadolmo Foglio 3 fronte mappali 298-204-206-271-208-36-212-213. Richiedente: Comune di Cimadolmo. Pratica P00832.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone il rilascio in concessione di terreni demaniali del fiume Piave all'Amministrazione comunale competente per il territorio al fine di favorire l'organizzazione di manifestazioni a carattere popolare per la propria comunità. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di concessione presentata in data 19.03.2015 con prot. 118590; parere favorevole della competente Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici con voto n. 66 del 21.04.2015; Disciplinare, sottoscritto dalle parti, in data 14.07.2015 con repertorio n. 7812.

Il Direttore

VISTA la domanda in oggetto;

VISTO il voto n. 66 in data 21.04.2015 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere **favorevole** al rilascio della concessione in oggetto;

VISTO il disciplinare n. 7812 di repertorio del 14.07.2015 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche e integrazioni, T.U. di leggi sulle opere idrauliche ;

VISTA la Legge Regionale 09.08.1988 n. 41;

VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

VISTA la D.G.R.V. 08.08.2003 n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25.06.2004 n. 1997;

VISTO il piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI - 4 bacini) contenente le misure di salvaguardia ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione del rischio idraulico, adottato dall'Autorità di Bacino dei fiumi dell'alto adriatico con delibera n. 3 in data 09.11.2012;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Comune di Cimadolmo con sede in Cimadolmo Via Roma 2; C.F./P.IVA - 8001211026/00874820269, la concessione idraulica di m² 88.000 di terreno demaniale a uso parco fluviale con installazione di strutture provvisorie da maggio a settembre per manifestazioni a carattere popolare e mantenimento di strutture fisse, in golena del fiume Piave in Comune di Cimadolmo, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 7812 di rep. in data 14.07.2015;

ART. 2 - La concessione avrà la durata di anni dieci dalla data del presente decreto, e verso il pagamento del canone annuo (2015) di Euro 756,99 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14.03.2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA

(Codice interno: 303221)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 239 del 11 giugno 2015

Rilascio di concessione sul demanio idrico inerente l'attraversamento aereo dei corsi d'acqua Valle della Lamberta e Valle degli Andreoli con linea elettrica a 20 kV ubicati nel Comune di San Giovanni Ilarione (VR). Richiedente: Enel Distribuzione SpA. LR n. 41/88 - RD n. 523/1904 - Norme di polizia idraulica. Pratica n. 7750.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta in data 18/02/1993. Voto n. 133 del 18/05/1993. Nulla Osta del Genio Civile di Verona prot. n. 8511 del 31/05/1993. Disciplinare prot. n. 223691 del 28/05/2015. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 18/02/1993 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto l'attraversamento aereo dei corsi d'acqua demaniali denominati Valle della Lamberta e Valle degli Andreoli con linea elettrica a 20 kV ubicati nel Comune di San Giovanni Ilarione (VR);

VISTO il voto n. 133 del 18/05/1993 con cui la Commissione Consultiva in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il disciplinare n. 223691 in data 28/05/2015 e ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;

RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, ne sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";-2-

CONSIDERATO che l'art. 86 del citato d.lgs. n.112/1998 dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e che l'art. 89 del d.lgs. medesimo conferisce, tra l'altro, alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

CONSIDERATO che la natura demaniale dei torrenti Valle della Lamberta e Valle degli Andreoli configura la competenza di questa Sezione in merito alla valutazione, sotto il profilo idraulico, dell'intervento da realizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904;

VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n. 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

decreta

1. E' rilasciata al richiedente Enel Distribuzione S.p.A. - Zona di Verona con sede amministrativa in Via Malfer n. 8 - Verona e sede legale in Via Ombrone n. 3 - Roma - Partita I.V.A. 05779711000 - la concessione sul demanio idrico avente per oggetto l'attraversamento aereo dei corsi d'acqua demaniali denominati Valle della Lamberta e Valle degli

Andreoli con linea elettrica a 20 kV nel Comune di San Giovanni Ilarione (VR) sulla base del disciplinare n. 223691 in data 28/05/2015;

2. La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 223691 del 28/05/2015, che forma parte integrante del presente decreto, e versato il pagamento del canone annuo di Euro 186,14 (euro centoottantasei/14), calcolato ai sensi della vigente normativa e dell'indice ISTAT per l'anno 2015, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;
3. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14/05/2013 n. 33;
4. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

Umberto Anti

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 303222)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 240 del 11 giugno 2015

Rilascio di concessione sul demanio idrico inerente l'attraversamento superiore con linea elettrica MT a 20kV del torrente Valsorda nel Comune di Bardolino (VR). Richiedente: Enel Distribuzione SpA. LR n. 41/88 - RD n. 523/1904 - Norme di polizia idraulica. Pratica n. 7759.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta in data 28/12/1989. Voto n. 291 del 09/10/1990. Disciplinare prot. n. 223682 del 28/05/2015. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 28/12/1989 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto l'attraversamento superiore del corso d'acqua demaniale denominato torrente Valsorda con linea elettrica MT di 20 kV nel Comune di Bardolino (VR);

VISTO il voto n. 291 del 09/10/1990 con cui la Commissione Consultiva in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il disciplinare n. 223682 in data 28/05/2015 e ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;

RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, ne sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

CONSIDERATO che l'art. 86 del citato d.lgs. n.112/1998 dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e che l'art. 89 del d.lgs. medesimo

conferisce, tra l'altro, alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

CONSIDERATO che la natura demaniale del torrente Valsorda configura la competenza di questa Sezione in merito alla valutazione, sotto il profilo idraulico, dell'intervento da realizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904;

VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n. 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

decreta

1. E' rilasciata al richiedente Enel Distribuzione S.p.A. - Zona di Verona con sede amministrativa in Via Malfer n. 8 - Verona e sede legale in Via Ombrone n. 3 - Roma - Partita I.V.A. 05779711000 - la concessione sul demanio idrico avente per oggetto l'attraversamento superiore del corso d'acqua demaniale denominato torrente Valsorda con linea elettrica MT di 20 kV ubicata nel Comune di Bardolino (VR) sulla base del disciplinare n. 223682 in data 28/05/2015;
2. La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 223682 del 28/05/2015, che

forma parte integrante del presente decreto, e versato il pagamento del canone annuo di Euro 93,07 (euro novantatre/07), calcolato ai sensi della vigente normativa e dell'indice ISTAT per l'anno 2015, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;

3. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14/05/2013 n. 33;
4. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

Umberto Anti

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 303223)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 243 del 11 giugno 2015

Rilascio di concessione sul demanio idrico inerente l'attraversamento superiore dei corsi d'acqua torrente Vallonga, torrente Progno e vaio Menamocco con linea elettrica di MT a 20 kV nei Comuni di Bosco Chiesanuova e Mezzane di Sotto. Richiedente: Enel Distribuzione SpA. LR n. 41/88 - RD n. 523/1904 - Norme di polizia idraulica. Pratica n. 7672. *[Acque]*

Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta in data 25/06/1985. Voto n. 56 del 05/02/1991. Disciplinare prot. n. 223760 del 28/05/2015. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 25/06/1985 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto l'attraversamento superiore dei corsi d'acqua demaniali denominati torrente Vallonga, torrente Progno e vaio Menamocco con linea elettrica di MT a 20 kV nei Comuni di Bosco Chiesanuova e Mezzane di Sotto (VR);

VISTO il voto n. 56 del 05/02/1991 con cui la Commissione Consultiva in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il disciplinare n. 223760 in data 28/05/2015 e ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;

RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, ne sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

CONSIDERATO che l'art. 86 del citato d.lgs. n.112/1998 dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e che l'art. 89 del d.lgs. medesimo conferisce, tra l'altro, alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

CONSIDERATO che la natura demaniale dei torrenti Vallonga, Progno e Menamocco configura la competenza di questa Sezione in merito alla valutazione, sotto il profilo idraulico, dell'intervento da realizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904;

VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n. 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

decreta

1. E' rilasciata al richiedente Enel Distribuzione S.p.A. - Zona di Verona con sede amministrativa in Via Malfer n. 8 - Verona e sede legale in Via Ombrone n. 3 - Roma - Partita I.V.A. 05779711000 - la concessione sul demanio idrico avente per oggetto l'attraversamento superiore dei corsi d'acqua demaniali denominati torrente Vallonga, torrente Progno e vaio Menamocco con linea elettrica di MT a 20 kV nei Comuni di Bosco Chiesanuova e Mezzane di Sotto (VR) sulla base del disciplinare n. 223760 in data 28/05/2015;
2. La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 223760 del 28/05/2015, che forma parte integrante del presente decreto, e versato il pagamento del canone annuo di Euro 279,22 (euro

duecentosettantanove/22), calcolato ai sensi della vigente normativa e dell'indice ISTAT per l'anno 2015, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;

3. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14/05/2013 n. 33;
4. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

Umberto Anti

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 303224)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 244 del 11 giugno 2015

Rilascio di concessione sul demanio idrico inerente il subentro nella titolarità della concessione idraulica per l'attraversamento del torrente Squaranto con tubazione dell'acqua potabile in località Mizzole del Comune di Verona. Richiedente: Società Acque Veronesi S.c. a r.l.. LR n. 41/88 - RD n. 523/1904 - Norme di polizia idraulica. Pratica n. 6790/1.

[Acque]

Note per la trasparenza:
D.Lgs. n. 33/2013 art. 23 Il presente provvedimento è volto a rilasciare la concessione idraulica per l'attraversamento del torrente Squaranto con tubazione dell'acqua potabile in località Mizzole del Comune di Verona a favore della Società Acque Veronesi S.c. a r.l. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione pervenuta in data 13/03/2014 prot. n. 111103. Disciplinare n. 231310 del 04/06/2015.

Il Direttore

PRESO ATTO che l'Autorità Territoriale Ottimale "Veronese" Servizio Idrico Integrato con deliberazione n. 1 del 04/02/2006, ha previsto il totale trasferimento dell'attività gestionale del servizio acquedotto e fognatura nel territorio di Verona alla Società Acque Veronesi S.c. a r.l. con sede in Lungadige Galtarossa n. 8 - Verona;

VISTA la domanda pervenuta in data 213/03/2014 prot. n. 111103 con la quale la Società Acque Veronesi S.c. a r.l. con sede in Lungadige Galtarossa n. 8 - Verona - Partita I.V.A. n. 03567090232, ha chiesto il subentro nella titolarità della concessione idraulica inerente le opere per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto l'attraversamento del torrente Squaranto con tubazione dell'acqua potabile in località Mizzole del Comune di Verona;

VISTO l'atto di sottomissione del Magistrato alle Acque - Nucleo Operativo di Verona rep. n. 8035 del 10/12/1988, con il quale era stata rilasciata la concessione idraulica di cui all'oggetto, intestata alla Società A.G.S.M. Verona S.p.A.;

VISTA l'autorizzazione del Magistrato alle Acque - Nucleo Operativo di Verona prot. n. 5766 del 12/12/1988;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il disciplinare n. 231310 in data 04/06/2015 e ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;

RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, ne sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

CONSIDERATO che l'art. 86 del citato d.lgs. n.112/1998 dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e che l'art. 89 del d.lgs. medesimo conferisce, tra l'altro, alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

CONSIDERATO che la natura demaniale del torrente Squaranto configura la competenza di questa Sezione in merito alla valutazione, sotto il profilo idraulico, dell'intervento da realizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904;

VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n. 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

decreta

1. E' rilasciata al richiedente Società Acque Veronesi S.c. a r.l. con sede in Lungadige Galtarossa n. 8 - Verona - Partita I.V.A 03567090232 - la concessione sul demanio idrico inerente l'attraversamento del torrente Squaranto con tubazione con tubazione dell'acqua potabile in località Mizzole del Comune di Verona sulla base del disciplinare n. 231310 in data 04/06/2015_;
2. La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 231310 del 04/06/2015, che forma parte integrante del presente decreto, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 208,51 (euro duecentootto/51), calcolato ai sensi della vigente normativa e dell'indice ISTAT per l'anno 2014, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;
3. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14/05/2013 n. 33;
4. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

Umberto Anti

(Codice interno: 303225)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 290 del 29 giugno 2015

R.D. 11.12.1933 n. 1775: concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea mediante riattivazione di un pozzo già esistente individuato nel Comune di Verona - Via Sasse, per uso igienico assimilato (irrigazione coltura frutti di bosco in serra). Concessionario: Antolini Giorgio e Antolino Angelo (comproprietari) - Antolini Marco (utilizzatore) pratica D/12289.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza prot. 134898 del 28.3.2013 integrata in data 28.5.2015 prot. 223183; parere Autorità di Bacino prot 1002 del 14.4.2015; parere Consorzio di Bonifica n. 5653 del 15.4.2015; dichiarazione Acque Veronesi prot. n. 5078 del 27.3.2015; disciplinare prot. n. 266509 del 29.6.2015 - Atto soggetto al decreto loegislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 28.3.2013 prot.n. 134898 integrata in data 28/5/2015 prot. n. 223183 di Antolini Giorgio, Antolini Angelo (comproprietari) ed Antolini Marco (utilizzatore) (omissis) tesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea per complessivi medi mod. 0,035 (l/s 3,5) e massimi mod. 0,2 (l/s 20) per un volume complessivo di m³ 107.800 (frequenza 365 giorni) da utilizzarsi mediante un pozzo infisso sul terreno catastalmente individuato al foglio 340 mappale 75 del comune di Verona per l'irrigazione coltura frutti di bosco in serra della superficie complessiva di circa 1,08 ettari, individuata in catasto al foglio n. 340 particella n. 229 (porzione);

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non sono state presentate né opposizioni né domande concorrenti all'istanza presentata;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTI i pareri favorevoli di:

- Autorità di Bacino del fiume Adige del 14.4.2015 prot. n. 1002, espresso ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933, così come modificato dall'art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06 in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico e idrologico;
- Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta del 15/04/2015, quale titolare della gestione idraulica del corso d'acqua interessato dalla derivazione;

VISTO il disciplinare sottoscritto dal richiedente prot. n. 266509 del 29/06/2015 contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;

ACCERTATO che i titolari della derivazione hanno costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a ANTOLINI GIORGIO, ANTOLINI ANGELO e ANTOLINI MARCO, così come in premessa individuati, in qualità di comproprietari ed utilizzatore del terreno su cui è infisso il pozzo nel comune di Verona sul terreno identificato catastalmente al foglio 340 mappale 75 del medesimo Comune, il diritto di derivare acqua dalla falda sotterranea, per complessivi medi moduli 0,035 (l/s 3,5) e massimi moduli 0,2 (l/s 20), ad uso irrigazione coltura frutti di

bosco in serra.

2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2025, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare prot. n. 266509 del 29/06/2015, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione stabilito ai sensi di legge pari a euro 261,45 per l'anno 2015, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive.

3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare prot. n. 266509 del 26/06/2015, previo accordo tra le parti e comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi alla Sezione Bacino Idrografico Adige-Po Sezione di Verona almeno 30 (trenta) giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.

4. Di approvare il disciplinare della concessione d'uso prot. n. 266509 del 29/06/2015, parte integrante del presente decreto, stipulato da Antolini Giorgio, Antolini Angelo ed Antolini Marco con la Sezione Bacino Idrografico Adige-Po Sezione di Verona.

5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 23.

6. Di pubblicare integralmente il presente decreto, con esclusione del disciplinare di concessione, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.

Umberto Anti

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 303183)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 298 del 06 luglio 2015

R.D. 11.12.1933 n. 1775. Concessione di deriazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea mediante un pozzo individuato nel Comune di Verona - Via Galvani, per uso antibrina ed irriguo-fertirrrigazione. Concessionario: Girardi Giovanni e Brunelli Rina Anna - pratica D/12462.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi principali documenti dell'istruttoria: istanza prot. n. 198339 del 7.5.2014; parere Autorità di Bacino prot. n. 2256 del 24.10.2014; parere Consorzio di Bonifica prot. 16525 del 22.09.2014. Dichiarazione Acque Veronesi prot. n. 13502 del 5.9.2014; decreto di ricerca n. 77 del 26.2.2015; disciplinare prot. n. 264048 del 26.6.2015. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 7.5.2014 prot.n. 198339, di Girardi Giovanni e Brunelli Rina Anna (omissis) tesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea per complessivi medi mod. 0,0104 (l/s 1,04) e massimi mod. 0,0624 (l/s 6,24) ad uso antibrina e med. mod. 0,0036 (l/s 0,36) e massimi mod. 0,0216 (l/s 2,16) per l'uso irriguo-fertirrigazione, per un volume complessivo di m³ 1.690 (1.440+250) mediante un pozzo infisso sul terreno catastalmente individuato al foglio 187 mappale 216 del comune di Verona - via Galvani per l'irrigazione dei terreni catastalmente censiti al foglio 187 particelle 177, 211, 212, 213, 214, 215, 216 per complessivi ettari 3.01.73;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non sono state presentate né opposizioni né domande concorrenti all'istanza presentata;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTI i pareri favorevoli di:

- Autorità di Bacino del fiume Adige del 24.10.2014 prot. n. 2256, espresso ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933, così come modificato dall'art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06 in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico e idrologico;
- Consorzio di Bonifica Veronese del 22.9.2014 prot.n. 16525, quale titolare della gestione idraulica del corso d'acqua interessato dalla derivazione;

VISTO l'esito della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 del R.D. 1775/1933 con decreto n. 77 del 26.2.2015 della Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona relativamente alla realizzazione del pozzo infisso sul terreno catastalmente individuato sul foglio 35 mappale 14 del comune di Nogara;

VISTO il disciplinare sottoscritto dal richiedente prot. n. 264048 del 26.6.2015 contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;

ACCERTATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a GIRARDI GIOVANNI E BRUNELLI RINA ANNA, così come in premessa individuati, in qualità di proprietari del terreno su cui è infisso il pozzo nel comune di Verona sul terreno identificato catastalmente al foglio 187 mappale 216 del medesimo Comune, il diritto di derivare acqua dalla falda sotterranea, per complessivi medi moduli 0,0104 (l/s 1,04) e massimi moduli 0,0624 (l/s 6,24), ad uso irriguo antibrina e medi moduli 0,0036 (l/s 0,36) e massimi moduli 0,0216 (l/s 2,16) per l'uso irriguo-fertirrigazione.

2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2025, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare prot. n. 264048 del 26/6/2015, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione stabilito ai sensi di legge pari a euro 48.68 per l'anno 2015, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive.

3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare prot. n. 264048 del 26.6.2015, previo accordo tra le parti e comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi alla Sezione Bacino Idrografico Adige-Po Sezione di Verona almeno 30 (trenta) giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.

4. Di approvare il disciplinare della concessione d'uso prot. n. 264048 del 26.6.2015, parte integrante del presente decreto, stipulato da Girardi Giovanni e Brunelli Rina Anna con la Sezione Bacino Idrografico Adige-Po Sezione di Verona.

5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 23.

6. Di pubblicare integralmente il presente decreto, con esclusione del disciplinare di concessione, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.

Umberto Anti

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 303226)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 300 del 07 luglio 2015

Rilascio di rinnovo della concessione sul demanio idrico inerente un ponte carrabile che attraversa il Vaio del Trotto nel Comune di Grezzana (VR). Richiedente: Morandini Amelia & C. s.n.c. - L.R. 41/88 - R.D. n. 523/1904 - norme di polizia idraulica. pratica n. 6072.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di rinnovo pervenuta in data 15.4.2015. Decreto originario n. 259 del 28.4.2004 allegato disciplinare n. 79 del 28.4.2004. Disciplinare n. 276544 del 6.7. 2015. Atto soggetto a decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.

Il Direttore

VISTO il precedente decreto emesso dall'Ufficio del Genio Civile di Verona n. 259 del 28/04/2004 e l'allegato disciplinare n. 79 del 28/04/2004 con il quale veniva concesso alla Ditta Morandini Amelia & C. S.n.c. la concessione in oggetto indicata;

PRESO ATTO che la precedente concessione aveva la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dal 28/04/2004 e pertanto è scaduta il 27/04/2014;

VISTA la domanda pervenuta in data 15/04/2015 prot. n. 157650 per ottenere il rinnovo della concessione idraulica inerente un ponte carrabile che attraversa il corso d'acqua demaniale denominato Vaio del Trotto ubicato in località Canova - Frazione Stallavena nel Comune di Grezzana (VR);

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il disciplinare n. 246544 in data 06/07/2015 e ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n.523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59";

CONSIDERATO che l'art.86 del citato Decreto Legislativo n.112/1998 dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e che l'art.89 del d.lgs.

medesimo conferisce, tra l'altro, alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

CONSIDERATO che la natura demaniale del torrente Vaio del Trotto configura la competenza di questa Sezione in merito alla valutazione, sotto il profilo idraulico, dell'intervento da realizzare ai sensi del R.D. n.523/1904

VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n.41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

decreta

1. E' rilasciata alla Ditta Morandini Amelia & C. S.n.c. con sede in Via Copernico - Frazione Stallavena nel Comune di Grezzana (VR) - P.IVA 01593150236 - la concessione sul demanio idrico sulla base del disciplinare n. 276544 del 06/07/2015;
2. La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del 28/04/2014, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 276544 del 06/07/2015, che forma parte

integrante del presente decreto, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 414,58 (euro quattrocentoquattordici/58), calcolato ai sensi della vigente normativa e dell'indice ISTAT per l'anno 2015, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;

3. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14/05/2013 n. 33;
4. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

Umberto Anti

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 303171)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 303 del 09 luglio 2015

R.D. 11.12.1933 n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di Montecchia di Crosara - loc. Albere tramite un pozzo di prelievo ad uso irriguo di soccorso. Concessionario: Posenato Alfondo - pratica D/12384.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda originale prot. n. 525387 del 3.12.2013; parere Autorità di Bacino prot. n. 1007 del 15.5.2014; parere COnsorzio di Bonifica prot. n. 4524 del 27.3.2014. Atto soggetto al dlgs 14.3.2013 n. 33 art. 23.

Il Direttore

VISTA l'istanza del 03.12.2013 (prot. n. 525387) della ditta Posenato Alfonso, (omissis), tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea ad uso irriguo di soccorso, nel comune di Montecchia di Crosara - loc. Albere, mediante un pozzo da terebrare sul fg. 31 mappale n. 60;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTO il disciplinare della concessione d'uso protocollo n. 272205 del 02.07.2015 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;

VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta Posenato Alfonso, il diritto di derivare dalla falda sotterranea in comune di Montecchia di Crosara - loc. Albere, complessivi medi mod. 0,0085 (l/s 0,85) e massimi mod. 0,016 (l/s 1,6) e un volume annuo di complessivi $m^3$8.870 d'acqua pubblica ad uso irriguo di soccorso, mediante il pozzo di prelievo identificato catastalmente al foglio 31 mappale 60.

2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2025, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 272205 del 02.07.2015 sottoscritto dalle parti, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a Euro 48,68 calcolato per l'anno 2015 ai sensi della vigente normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.

3. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 272205 del 02.07.2015, parte integrante del presente decreto, stipulato tra la ditta Posenato Alfonso, nato a Montecchia di Crosara il 14.05.1947, (omissis) e la Sezione Bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona.

4. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 23.

5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Umberto Anti

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 303227)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 327 del 16 luglio 2015

R.D. 11/12/1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel comune di Montecchia di Crosara - loc. Prandi tramite un pozzo di prelievo ad uso irriguo di soccorso. Concessionario: Zambon Damiano. Pratica D/12213.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda originale prot. n. 550572 del 04/12/2012; aggiornamento domanda prot. n. 108707 del 12/03/2013; parere Autorità di Bacino prot. n. 844 del 06/05/2013; parere Consorzio di Bonifica prot. n. 11573 del 06/08/2013. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore

VISTA l'istanza del 04.12.2012 (prot. n. 550572) e il successivo aggiornamento del 12.03.2013 (prot. n. 108707) della ditta Zambon Damiano, (omissis), tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea ad uso irriguo di soccorso, nel comune di Montecchia di Crosara - loc. Prandi, mediante un pozzo da terebrare sul fg. 15 mappale n. 634;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTO il disciplinare della concessione d'uso protocollo n. 284935 del 10.07.2015 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;

VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta Zambon Damiano, il diritto di derivare dalla falda sotterranea in comune di Montecchia di Crosara - loc. Prandi, complessivi medi mod. 0,0058 (l/s 0,58) e massimi mod. 0,01 (l/s 1,0) e un volume annuo di complessivi $m^3$6.000 d'acqua pubblica ad uso irriguo di soccorso, mediante il pozzo di prelievo identificato catastalmente al foglio 15 mappale 634.

2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2025, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 284935 del 10.07.2015 sottoscritto dalle parti, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a Euro 48,68 calcolato per l'anno 2015 ai sensi della vigente normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.

3. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 284935 del 10.07.2015, parte integrante del presente decreto, stipulato tra la ditta Zambon Damiano, come in premessa individuata e la Sezione Bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona.

4. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 23.

5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Il Dirigente Vicario Damiano Tancon

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 303172)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 328 del 16 luglio 2015

R.D. 11/12/1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel comune di Monteforte d'Alpone loc. Santa Croce tramite un pozzo di prelievo ad uso irriguo di soccorso. Concessionario: Zanoni Marco. Pratica D/12361.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda originale prot. n. 449506 del 18/10/2013; parere Autorità di Bacino prot. n. 364 del 19/02/2014; parere Consorzio di Bonifica prot. n. 2502 del 20/02/2014. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore

VISTA l'istanza del 18.10.2013 (prot. n. 449506) della ditta Zanoni Marco, (omissis), tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea ad uso irriguo di soccorso, nel comune di Monteforte d'Alpone - loc. Santa Croce, mediante un pozzo da terebrare sul fg. 18 mappale n. 63;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTO il disciplinare della concessione d'uso protocollo n. 284925 del 10.07.2015 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;

VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta Zanoni Marco, il diritto di derivare dalla falda sotterranea in comune di Monteforte d'Alpone - loc. Santa Croce, complessivi medi mod. 0,0019 (l/s 0,19) e massimi mod. 0,0114 (l/s 1,14) e un volume annuo di complessivi $m^3$1.510 d'acqua pubblica ad uso irriguo di soccorso, mediante il pozzo di prelievo identificato catastalmente al foglio 18 mappale 63.

2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2025, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 284925 del 10.07.2015 sottoscritto dalle parti, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a Euro 48,68 calcolato per l'anno 2015 ai sensi della vigente normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.

3. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 284925 del 10.07.2015, parte integrante del presente decreto, stipulato tra la ditta Zanoni Marco, come in premessa individuata e la Sezione Bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona.

4. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 23.

5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Per il Direttore Damiano Tancon

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 303173)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 329 del 16 luglio 2015

R.D. 11/12/1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel comune di San Bonifacio loc. Lobia tramite pozzo di prelievo ad uso irriguo di soccorso. Concessionario: Fraccaro Augusto. Pratica D/12479.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda originale prot. n. 299124 del 14/07/2014; parere Autorità di Bacino prot. n. 2348 del 04/11/2014; parere Consorzio di Bonifica prot. n. 13972 del 07/10/2014. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore

VISTA l'istanza del 14.07.2014 (prot. n. 299124) della ditta Fraccaro Augusto, (omissis), tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea ad uso irriguo di soccorso, nel comune di San Bonifacio - loc. Lobia, mediante un pozzo da terebrare sul fg. 17 mappale n. 1598;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTO il disciplinare della concessione d'uso protocollo n. 284915 del 10.07.2015 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;

VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta Fraccaro Augusto, il diritto di derivare dalla falda sotterranea in comune di San Bonifacio - loc. Lobia, complessivi medi mod. 0,0045 (l/s 0,45) e massimi mod. 0,027 (l/s 2,7) e un volume annuo di complessivi $m^3$1.116 d'acqua pubblica ad uso irriguo di soccorso, mediante il pozzo di prelievo identificato catastalmente al foglio 17 mappale 1598.

2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2025, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 284915 del 10.07.2015 sottoscritto dalle parti, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a Euro 48,68 calcolato per l'anno 2015 ai sensi della vigente normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.

3. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 284915 del 10.07.2015, parte integrante del presente decreto, stipulato tra la ditta Fraccaro Augusto, come in premessa individuata e la Sezione Bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona.

4. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 23.

5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Per il Direttore Damiano Tancon

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 303174)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 330 del 16 luglio 2015

R.D. 11/12/1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel comune di Cerea via Bosco tramite un pozzo di prelievo ad uso irriguo (soccorso, antibrina e trattamenti fitosanitari). Concessionario: Fadini Moreno Maria. Pratica D/12176.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda originale prot. n. 453271 del 09/10/2012; parere Autorità di Bacino prot. n. 290617 del 08/07/2013; parere Consorzio di Bonifica prot. n. 3001 del 14/02/2013. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore

VISTA l'istanza del 09.10.2012 (prot. n. 453271) della ditta Fadini Moreno Maria, (omssis), tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea ad uso irriguo (soccorso, antibrina e trattamenti fitosanitari), nel comune di Cerea - via Bosco, mediante un pozzo da terebrare sul fg. 11 mappale n. 82;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTO il disciplinare della concessione d'uso protocollo n. 284902 del 10.07.2015 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;

VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta Fadini Moreno Maria, il diritto di derivare dalla falda sotterranea in comune di Cerea - via Bosco, complessivi medi mod. 0,01 (l/s 1,0) e massimi mod. 0,03 (l/s 3,0) e un volume annuo di complessivi $m^3$11.034 d'acqua pubblica ad uso irriguo di soccorso ($m^3$3.116), antibrina ($m^3$7.704) e trattamenti fitosanitari ($m^3$214) mediante il pozzo di prelievo identificato catastalmente al foglio 11 mappale 82.

2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2025, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 284902 del 10.07.2015 sottoscritto dalle parti, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a Euro 48,68 calcolato per l'anno 2015 ai sensi della vigente normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.

3. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 284902 del 10.07.2015, parte integrante del presente decreto, stipulato tra la ditta Fadini Moreno Maria, come in premessa individuata e la Sezione Bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona.

4. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 23.

5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Per il Direttore Damiano Tancon

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 303175)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 331 del 16 luglio 2015

R.D. 11/12/1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel comune di Montecchia di Crosara loc. Colombara tramite un pozzo di prelievo ad uso irriguo (soccorso, antibrina e trattamenti fitosanitari). Concessionario: Roncolato Maria Elide. Pratica D/12046.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda originale prot. n. 97483 del 29/02/2012; parere Autorità di Bacino prot. n. 767 del 27/04/2012. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore

VISTA l'istanza del 29.02.2012 (prot. n. 97483) della ditta Roncolato Maria Elide, (omissis) - P.IVA 02590270233, con sede in via S. Antonio n. 5 nel comune di Montecchia di Crosara (37030 - VR), tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea ad uso irriguo (soccorso, antibrina e trattamenti fitosanitari) nel comune di Montecchia di Crosara - loc. Colombara, mediante un pozzo da terebrare sul fg. 21 mappale n. 191;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTO il disciplinare della concessione d'uso protocollo n. 284896 del 10.07.2015 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;

VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta Roncolato Maria Elide, il diritto di derivare dalla falda sotterranea in comune di Montecchia di Crosara - loc. Colombara, complessivi medi mod. 0,003 (l/s 0,3) e massimi mod. 0,018 (l/s 1,8) e un volume annuo di complessivi $m^3$9.000 d'acqua pubblica ad uso irriguo (soccorso, antibrina e trattamenti fitosanitari) mediante il pozzo di prelievo identificato catastalmente al foglio 21 mappale 191.

2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2025, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 284896 del 10.07.2015 sottoscritto dalle parti, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a Euro 48,68 calcolato per l'anno 2015 ai sensi della vigente normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.

3. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 284896 del 10.07.2015, parte integrante del presente decreto, stipulato tra la ditta Roncolato Maria Elide, come in premessa individuata e la Sezione Bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona.

4. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 23.

5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Per il Direttore Damiano Tancon

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 303176)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 332 del 16 luglio 2015

R.D. 11/12/1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel comune di Isola della Scala - via Cabianca tramite un pozzo di prelievo ad uso igienico- assimilati (igienico-sanitario e antincendio). Concessionario: Cà Bianca S.a.r.l.. Pratica D/12256.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda originale prot. n. 51666 del 04/02/2013; parere Autorità di Bacino prot. n. 315284 del 24/07/2013; dichiarazione del gestore del Servizio Idrico Integrato (Acque Veronesi) prot. n. 221 del 07/01/2013. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore

VISTA l'istanza del 04.02.2013 (prot. n. 51666) della Cà Bianca s.a.r.l., P.IVA 04669960280, con sede in corso Stati Uniti n. 56 nel comune di Padova (35127), tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea ad uso igienico-assimilati (igienico-sanitario e antincendio), nel comune di Isola della Scala, via Cabianca, mediante un pozzo da terebrare sul fg. 43 mappale n. 139;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTO il disciplinare della concessione d'uso protocollo n. 284891 del 10.07.2015 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;

VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, alla Cà Bianca s.a.r.l., il diritto di derivare dalla falda sotterranea in comune di Isola della Scala - via Cabianca, complessivi medi mod. 0,005 (l/s 0,5) e massimi mod. 0,022 (l/s 2,2) e un volume annuo di complessivi $m^3$112 d'acqua pubblica ad uso igienico-assimilati (igienico-sanitario e antincendio), mediante il pozzo di prelievo identificato catastalmente al foglio 43 mappale 139.

2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2025, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 284891 del 10.07.2015 sottoscritto dalle parti, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a Euro 261,45 calcolato per l'anno 2015 ai sensi della vigente normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.

3. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 284891 del 10.07.2015, parte integrante del presente decreto, stipulato tra la Cà Bianca s.a.r.l., nella figura del legale rappresentante ing. Giorgio Finotti, nato a Contarina (RO) il 03.09.1955, (omissis) e la Sezione Bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona.

4. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 23.

5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Per il Direttore Damiano Tancon

Allegato (*omissis)*

(Codice interno: 303177)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 333 del 16 luglio 2015

R.D. 11/12/1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel comune di Verona loc. via della Diga tramite un pozzo di prelievo ad uso irriguo. Concessionario: Murari Silvano e Padovani Anna Luigia. Pratica D/12449.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda originale prot. n. 176911 del 22/04/2014; parere Autorità di Bacino prot. n. 2121 del 09/10/2014; parere Consorzio di Bonifica prot. n. 14973 del 25/08/2014. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore

VISTA l'istanza del 22.04.2014 (prot. n. 176911) della ditta Murari Silvano, (omissis) e Padovani Anna Luigia, (omissis), tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Verona - loc. via della Diga, mediante un pozzo da terebrare sul fg. 103 mappale n. 98;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTO il disciplinare della concessione d'uso protocollo n. 284885 del 10.07.2015 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;

VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta Murari Silvano e Padovani Anna Luigia, il diritto di derivare dalla falda sotterranea in comune di Verona - loc. via della Diga, complessivi medi mod. 0,00375 (l/s 0,375) e massimi mod. 0,02 (l/s 2,0) e un volume annuo di complessivi $m^3$2.916 d'acqua pubblica ad uso irriguo di mediante il pozzo di prelievo identificato catastalmente al foglio 103 mappale 98.

2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2025, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 284885 del 10.07.2015 sottoscritto dalle parti, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a Euro 48,68 calcolato per l'anno 2015 ai sensi della vigente normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.

3. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 284885 del 10.07.2015, parte integrante del presente decreto, stipulato tra la ditta Murari Silvano e Padovani Anna Luigia, come in premessa individuata e la Sezione Bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona.

4. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 23.

5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Per il Direttore Damiano Tancon

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 303178)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 334 del 16 luglio 2015

R.D. 11/12/1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel comune di San Martino Buon Albergo loc. Casale tramite un pozzo di prelievo ad uso irriguo di soccorso. Concessionario: Società Agricola Casale. Pratica D/12461.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda originale prot. n. 172565 del 17/04/2014; parere Autorità di Bacino prot. n. 2257 del 24/10/2014; parere Consorzio di Bonifica prot. n. 13432 del 25/098/2014. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore

VISTA l'istanza del 17.04.2014 (prot. n. 172565) della Società Agricola Casale P.IVA 01291910238, con sede in via Casale n. 4 - loc. Marcellise nel comune di San Martino Buon Albergo (37036 - VR), tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea ad uso irriguo di soccorso, nel comune di San Martino Buon Albergo, mediante un pozzo da terebrare sul fg. 31 mappale n. 91;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTO il disciplinare della concessione d'uso protocollo n. 284874 del 10.07.2015 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;

VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, alla Società Agricola Casale, il diritto di derivare dalla falda sotterranea in comune di San Martino Buon Albergo - loc. Casale, complessivi medi mod. 0,0267 (l/s 2,67) e massimi mod. 0,042 (l/s 4,2) e un volume annuo di complessivi $m^3$27.700 d'acqua pubblica ad uso irriguo di soccorso, mediante il pozzo di prelievo identificato catastalmente al foglio 31 mappale 91.

2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2025, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 284874 del 10.07.2015 sottoscritto dalle parti, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a Euro 48,68 calcolato per l'anno 2015 ai sensi della vigente normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.

3. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 284874 del 10.07.2015, parte integrante del presente decreto, stipulato tra la Società Agricola Casale, nella figura del legale rappresentante avv. Riccardo ferrari, nato a Roma il 30.12.1954, (omissis) e la Sezione Bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona.

4. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 23.

5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Per il Direttore Damiano Tancon

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 303179)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 335 del 16 luglio 2015

R.D. 11/12/1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel comune di San Bonifacio loc. Campazzi tramite un pozzo di prelievo ad uso irriguo ed antibrina. Concessionario: Tebaldi Marisa. Pratica D/12272.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda originale prot. n. 110790 del 13/03/2013; parere Autorità di Bacino prot. n. 2292 del 02/12/2013; parere Consorzio di Bonifica prot. n. 18044 del 30/12/2013. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore

VISTA l'istanza del 13.03.2013 (prot. n. 110790) della ditta Tebaldi Marisa, (omissis), tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea ad uso irriguo e antibrina, nel comune di San Bonifacio - loc. Campazzi, mediante un pozzo da terebrare sul fg. 33 mappale n. 46;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTO il disciplinare della concessione d'uso protocollo n. 284826 del 10.07.2015 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;

VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta Tebaldi Marisa, il diritto di derivare dalla falda sotterranea in comune di San Bonifacio - loc. Campazzi, complessivi medi mod. 0,026 (l/s 2,6) e massimi mod. 0,15 (l/s 15,0) irriguo e antibrina, mediante il pozzo di prelievo identificato catastalmente al foglio 33 mappale 46.

2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2025, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 284826 del 10.07.2015 sottoscritto dalle parti, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a Euro 48,68 calcolato per l'anno 2015 ai sensi della vigente normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.

3. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 284826 del 10.07.2015, parte integrante del presente decreto, stipulato tra la ditta Tebaldi Marisa, come in premessa individuata e la Sezione Bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona.

4. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 23.

5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Per il Direttore Damiano Tancon

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 303228)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 338 del 28 luglio 2015

Concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea mediant un pozzo individuato nel comune di Pescantina per uso irriguo di soccorso (vigneto). Concessionario: società agricola Monteci ss - Pratica D/10868.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza prot. 297869 del 28.5.2007, parere del Consorzio di bonifica Veronese n. 1440 del 23.1.2015. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.

Il Direttore

VISTA la domanda presentata in data 28.05.2007 dalla soc. agr. Monteci, con sede in via S. Michele n. 34 a Pescantina (p.iva 00732270236) tesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea per medi mod. 0,028 (l/s 2,8) e massimi mod. 0,168 (l/s 16,8) ad uso irriguo di soccorso, mediante un pozzo infisso sul terreno catastalmente individuato al foglio 6 mappale 413 del comune di Pescantina;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non sono state presentate né opposizioni né domande concorrenti all'istanza presentata;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Consorzio di Bonifica Veronese con nota del 23.01.2015 n. 1440, quale titolare della gestione idraulica del corso d'acqua interessato dalla derivazione;

VISTO il disciplinare sottoscritto dal richiedente prot. n. 242203 del 11.06.2015 contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;

ACCERTATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, alla soc. agr. Monteci ss, così come in premessa individuata, in qualità di proprietaria del terreno su cui è infisso il pozzo, in comune di Pescantina sul terreno identificato catastalmente al foglio 6 mappale 413 del medesimo Comune, il diritto di derivare acqua dalla falda sotterranea, per medi moduli 0,028 (l/s 2,8) e massimi moduli 0,168 (l/s 16,8), ad uso irriguo di soccorso (vigneto).

2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2025, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare prot. n. 242203 del 11/06/2015, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione stabilito ai sensi di legge pari a euro 48,68 per l'anno 2015, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive.

3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare prot. n. 242203 del 11/06/2015, previo accordo tra le parti e comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi alla Sezione Bacino Idrografico Adige Po -

Sezione di Verona almeno 30 (trenta) giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.

4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 242203 del 11/06/2015 parte integrante del presente decreto, stipulato dalla soc. agr. Monteci con la Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona.

6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

7. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27.12.2011 e della DGR 14.05.2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione d'uso.

Umberto Anti

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 303184)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 345 del 28 luglio 2015

Diniego al rilascio della concessione sul demanio idrico per aver costruito un edificio residenziale entro la fascia di vincolo idraulico del corso d'acqua torrente "Volpara" ubicato in Via Marconi n. 22 Garda - (VR). Richiedente: CONDOMINIO EUROGARDA. LR n. 41/88 - RD n. 523/1904 - Norme di polizia idraulica. Pratica n. 2244 - cartella archivio n. 444.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Estremi dei principali atti dell'istruttoria: Istanza pervenuta in data 26/10/1989 - prot. n. 13883; Voto CTRD - LL.PP. di Verona n. 75 del 03/06/2015; Comunicazione avvio procedimento per emissione parere contrario: nota prot. n. 274945 del 03/07/2015; Atto soggetto a pubblicazione in forma integrale ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 - art. 23.

Il Direttore

VISTA l'istanza pervenuta in data 26/10/1989 - prot. n° 13883 con la quale la ditta CONDOMINIO EUROGARDA con sede in Via Marconi n° 22 - Garda - (VR), partita I.V.A. n° 90002800234, rappresentato legalmente, ora, dall'amministratore Dott. Giampiero Sacchetti con studio in Via Monte Baldo n° 5 - Garda - (VR), ha chiesto l'autorizzazione idraulica in sanatoria per aver costruito un edificio residenziale, parzialmente posizionato entro la fascia di vincolo idraulico del corso d'acqua demaniale denominato torrente "*Volpara*".

PRESO ATTO che:

- l'immobile è ubicato in Via Marconi n° 22 - Garda - (VR) ed è censito catastalmente al foglio n° 3 - mappale n° 155 del Comune di Garda - (VR);
- il torrente "*Volpara*" risulta iscritto nell'elenco delle acque pubbliche al n° 42 ed soggetto a vincolo di tutela del paesaggio ai sensi del D. Lgs. n° 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni.
- porzioni dell'immobile ricadono entro la fascia di vincolo idraulico del corso d'acqua torrente "*Volpara*" (m 10 dal muro spondale) e sono pertanto soggette alla normativa di polizia idraulica di cui al R.D. 25 luglio 1904 n° 523 - art. 93 e 96;
- porzioni dell'immobile sono state realizzate su area demaniale mentre la parte residuale della stessa adiacente il muro spondale del torrente "*Volpara*" è invece utilizzata a giardino e viale di accesso al fabbricato;
- che l'area demaniale totale occupata è di mq 881,50 di cui mq 822,50 utilizzata a giardino, e mq 23 con porzioni del fabbricato.

VISTO il parere contrario al rilascio dell'autorizzazione / concessione idraulica delle opere precedentemente descritte, espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona, nella adunanza del **03/06/2015** con voto n° **75** per il seguente motivo:

"Il consolidamento giurisprudenziale, recentemente affermatosi, ha chiaramente e pressoché univocamente ribadito l'impossibilità di deroghe ad edifici ricadenti entro la fascia dei 10 metri di rispetto idraulico, limitando tale possibilità di deroga a quelle riportate da specifiche e puntuali normative locali . L'art. 96 del Regio Decreto 523 infatti così recita:

"Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi" ";

CONSIDERATO che sulla base delle precedenti considerazioni tale intervento non può essere autorizzabile."

VISTA la nota della Sezione bacino idrografico Adige - Po - Sezione di Verona prot. n° 274945 del 03/07/2015 con la quale, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, è stato comunicato, alla ditta CONDOMINIO EUROGARDA con sede in Via Marconi n° 22 - Garda - (VR), la possibile emissione del parere contrario all'accoglimento dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione / concessione idraulica facendo proprie le motivazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici per la provincia di Verona;

VISTA la nota dello Studio legale Pasquini & Caldana con sede in Via G. Garibaldi n° 7 - Verona - (VR), datata 20/07/2015, pervenuta il 21/07/2015 - prot. n° 299491 trasmessa per conto del Condominio Eurogarda con la quale si richiedeva:

- una proroga del termine di 10 giorni concesso con il succitato preavviso ".. (omissis) *che tenga conto sia della complessità della materia e delle verifiche sia dell'attuale periodo feriale*...(omissis)";
- di essere convocati al fine di una audizione in contradditorio;
- in ogni caso il rilascio della richiesta autorizzazione idraulica a sanatoria.

CONSIDERATO che nei termini previsti dalla nota di preavviso dell'emissione del parere negativo le argomentazioni prodotte non superano gli elemento ostativi che hanno motivato il diniego.

RITENUTO di condividere il parere negativo all'accoglimento dell'istanza in parola, espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici per la Provincia di Verona espresso con voto n° 75 nella seduta del 03/06/2015, come sopra riportato e che pertanto tale intervento non può essere autorizzabile.

CONSIDERATO che l'intervento in parola configura una violazione alle norme di polizia idraulica, di cui al R.D. n° 523/1904 ed alla L.R. n° 41/1988, e che per lo stesso dovrà essere inoltrata apposita segnalazione all'Autorità Giudiziaria;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1988 n° 112 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n° 59*".

CONSIDERATO che l'art. 86 del citato D. Lgs. Dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le Regioni e gli enti locali e le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e fluviali;

CONSIDERATO che la natura demaniale del torrente "*Volpara*" configura la competenza di questa Sezione in merito alla valutazione, sotto il profilo idraulico, dell'intervento da realizzarsi ai sensi del R.D. n° 523/1904.

VISTA la L.R. 09 agosto 1988 n° 41 "*Norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale*".

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1988 n° 112*".

Per tali ragioni,

decreta

Art. 1 - di non accogliere l'istanza di rilascio della autorizzazione /concessione idraulica in sanatoria presentata dalla ditta CONDOMINIO EUROGARDA con sede in Via Marconi n° 22 - Garda - (VR), partita I.V.A. n° 90002800234, rappresentato legalmente, ora, dall'amministratore Dott. Giampiero Sacchetti con studio in Via Monte Baldo n° 5 - Garda - (VR), per aver costruito un edificio residenziale, parzialmente in area demaniale e parzialmente posizionato entro la fascia di vincolo idraulico del corso d'acqua demaniale denominato torrente "*Volpara*" ubicato in Via Marconi n° 22 - Garda - (VR) ed è censito catastalmente in foglio n° 3 - mappale n° 155 del Comune di Garda - (VR), per le motivazioni contenute nelle precedenti premesse e considerazioni.

Art. 2 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013 n° 33.

Art. 3 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n° 29 del 27/12/2011 e del DGR 14/05/2013 n° 677.

Art. 4 - di trasmettere una copia del presente decreto alla ditta Condominio Eurogarda richiedente, nonché all'Agenzia del Demanio, al Comune di Garda - (VR), al Corpo Forestale dello Stato - Stazione di Verona, al Comando Stazione Carabinieri di Bardolino - (VR).

Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale competente entro 60 (sessanta) giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n° 1199 del 1971, entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data.

Umberto Anti

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI VICENZA

(Codice interno: 303140)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI VICENZA n. 377 del 27 luglio 2015

R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche". Istanza in data 11/12/2012 della Ditta Sordato srl con sede a Monteforte(VR), con la quale ha chiesto la concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Chiampo, in località Campodalbero in Comune di Crespadoro, per una portata di mod. medi 1,275(127,5 l/s) e massimi 3,70(370 l/s) d'acqua, ad uso idroelettrico, atti a produrre sul salto di mt.158 la potenza nominale media di kW 197,6 e massima di 573, con l'obbligo della restituzione dell'acqua nel medesimo torrente. Uso idroelettrico. Pratica n. 822/CH.

[Acque]

Note per la trasparenza:
R.D. 1775/1933 D.G.R. n. 694/2013. Con il presente atto si rilascia il decreto per la concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal Torrente Chiampo, in località Campodalbero in Comune di Crespadoro. Istanza, in data 11/12/2012 della Ditta Sordato srl con sede a Monteforte(VR) R.D. 1775/1933.

Il Direttore

PREMESSO:

- che con istanza in data 11/12/2012 della Ditta Sordato srl con sede a Monteforte(VR), con la quale ha chiesto la concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Chiampo, in località Campodalbero in Comune di Crespadoro, per una portata di mod. medi 1,275(127,5 l/s) e massimi 3,70(370 l/s) d'acqua, ad uso idroelettrico, atti a produrre sul salto di mt.158 la potenza nominale media di kW 197,6 e massima di 573, con l'obbligo della restituzione dell'acqua nel medesimo torrente, per uso idroelettrico.

- che nel corso dell'istruttoria non sono pervenute domande in concorrenza all'istanza presentata;

- che agli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge furono prodotte delle osservazioni/opposizioni in fase di visita locale;

- che la Commissione Tecnica per il parere su opposizioni e osservazioni con parere n. 11 del 06/05/2014 si è espressa in merito e ha ritenuto procedibile l'istanza della ditta Sordato Srl e che lo stesso parere è stato recepito con Decreto n. 308 del 28/05/2014 da parte del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione- Sezione di Vicenza;

- che in data 20/10/2014, la pratica è stata esaminata dalla CTRD LL.PP. di Vicenza, in tale sede la Commissione si è espressa con voto n. 219/2014, con parere contrario al rilascio della concessione di derivazione di cui trattasi;

- che in data 15/12/2014, la pratica è stata esaminata dalla CTRD LL.PP. di Vicenza, in tale sede la Commissione si è espressa con voto n. 260/2014, con parere favorevole al rilascio della concessione di derivazione di cui trattasi, con prescrizioni, parere acquisito nel Disciplinare n. 120 del 24/06/2015, registrato all'Agenzia delle Entrate di Verona in data 07/07/2015 n. 3064 serie 3;

VISTA la nota n. 1325 del 01/07/2013 dell'Autorità di Bacino del Fiume Adige con la quale viene espresso parere favorevole, con prescrizione, alla derivazione in oggetto;

VISTO il parere dell'obbligo ittiogenico prescritto da Veneto Agricoltura con nota n. 36455 del 23/12/2013;

ACCERTATO che il presente Decreto, viene rilasciato, ai sensi della D.G.R.V. n. 694 del 14/05/2013, prima e della conclusione del procedimento di Autorizzazione Unica di cui all'art. 12 del D.gls 387/2003 e successivi;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il DL.gs n.112/98, la L.R. n. 11/01;

VISTO l'art.18 della L.R. 07.11.2003, n.27;

VISTO il D.Lgs. 29.12.2003 n. 387;

VISTO la DGR 694/2013

VISTO il Disciplinare n. 120 del 24/06/2015, registrato all'Agenzia delle Entrate di Verona in data 07/07/2015 n. 3064 serie 3, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione,

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta Sordato srl con sede a Monteforte(VR), la quale ha chiesto la concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Chiampo, in località Campodalbero in Comune di Crespadoro, per una portata di mod. medi 1,275(127,5 l/s) e massimi 3,70(370 l/s) d'acqua, ad uso idroelettrico, atti a produrre sul salto di mt.158 la potenza nominale media di kW 197,6 e massima di 573, con l'obbligo della restituzione dell'acqua nel medesimo torrente. Uso idroelettrico.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 20 successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n. 120 del 24/06/2015, registrato all'Agenzia delle Entrate di Verona in data 07/07/2015 n. 3064 serie 3 e verso il pagamento, di anno in anno del canone, che per l'anno 2015 sarà pari a Euro. 6708,62, di cui Euro. 5864,77 per derivazione d'acqua e Euro. 843,85 per occupazione demaniale, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.lgs. 14/03/2013 n.33 .

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677 .

ART. 5 - Avverso il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell'art 18 del R.D. 11.12. 1933 n. 1775 e secondo le rispettive competenze, ricorso al Tribunale delle Acque Territoriali o al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della presente.

Marco Dorigo

(Codice interno: 303141)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI VICENZA n. 379 del 27 luglio 2015

D.lgs. 387/2003. Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Impianti idroelettrici. "Istanza della Ditta Sordato S.r.l. di Monteforte d'Alpone (VR) datata 05.02.2014 (Pratica 535/LE) per la concessione di derivazione d'acqua, ad uso idroelettrico, dalla Val dell'Erba in Comune di Valli del Pasubio (VI) località Codivolpe". Presa d'atto del Parere n. 25 del 26 maggio 2015 della Commissione tecnica per il parere su osservazioni, opposizioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi dell'ex art. 9 del R.D. 1775/1933 - DGR n. 2100/2011e n. 694/2013.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dichiara procedibile l'istanza di concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dalla Val dell'Erba in località Codivolpe nel Comune di Valli del Pasubio (VI). R.D. 1775/1933 - DGR n. 2100/2011e n. 694/2013. Istanza della Ditta Sordato S.r.l. di Monteforte d'Alpone (VR) in data 05.02.2014 protocollo n. 63656 del 12.02.2014.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di prendere atto del Parere n. 25 del 26.05.2014 (*allegato 1*), che costituisce parte integrante al presente provvedimento, espresso dalla Commissione tecnica per il parere su osservazioni, opposizioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi dell'ex art. 9 del R.D. 1775/1933 - DGR n. 2100/2011;
2. di dichiarare procedibile l'istanza della Ditta Sordato S.r.l, per ottenere la concessione per derivare acqua dalla Val dell'Erba in località Codivolpe nel Comune di Valli del Pasubio (VI) per la produzione di energia elettrica;
3. di stabilire che il presente decreto sia pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Marco Dorigo

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 303248)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI VICENZA n. 383 del 28 luglio 2015

Legge 23 dicembre 2009 n. 191, art. 2, comma 240 Piani straordinari diretti a rimuovere la situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico. Accordo di Programma con il MATTIM - DGRV n. 1297 del 03/08/2011. Progetto n. 1211: "Lavori di espurgo dell'alveo delle opere idrauliche mediante risagomatura delle sponde e la costruzione di tratti di scogliera lungo tutta l'asta fluviale del canale Bisatto ricadente nel circondario idraulico di Vicenza". Importo complessivo Euro 950.000,00. CUP H59H13000130001 Affidamento incarico professionale per rilievo topografico finalizzato a determinare il profilo altimetrico del canale Bisatto, dall'incile in corrispondenza del manufatto idraulico di Col de Ruga a Longare fino al ponte di Albettone, limite di competenza del Circondario idraulico della Provincia di Vicenza. Approvazione schema di convenzione. CIG 544165321D.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Si affida l'incarico professionale per l'esecuzione del rilievo topografico finalizzato a determinare il profilo altimetrico del canale Bisatto, inerente il Progetto n. 1211 "Lavori di espurgo dell'alveo delle opere idrauliche mediante risagomatura delle sponde e la costruzione di tratti di scogliera lungo tutta l'asta fluviale del canale Bisatto ricadente nel circondario idraulico di Vicenza", finanziato con fondi della contabilità speciale n. 5596 intestata a "CS RISCHIO IDROGEOLOGICO VENETO", istituita presso la Banca D'Italia Tesoreria Provinciale di Venezia.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- la Legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e in particolare l'art. 2, comma 240, prevede la destinazione di risorse per interventi di risanamento ambientale a piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, individuate dalla Direzione Generale competente del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentite le Autorità di Bacino di cui all'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nonché all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- lo stesso articolo 2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, prevede altresì che le riserve possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale;
- la Regione Veneto ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, la proposta di programmazione regionale, approvata con D.G.R. n. 2816 del 23 novembre 2010, per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, rendendo noto l'importo delle risorse finanziarie destinate al finanziamento degli interventi, fra i quali è compreso l'intervento in oggetto, il cui importo è pari ad Euro 950.000,00;
- tale intervento è inserito al n. 40/VI039A/10 dell'elenco degli interventi (allegato A) previsti nella DGRV n. 1297, del 03.08.2011;
- a seguito della proposta di cui al punto precedente in data 23 dicembre 2010, è stato sottoscritto apposito Accordo di Programma, tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione del Veneto, il quale, fra l'altro, all'articolo 5 prevede che per l'attuazione degli interventi i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più Commissari Straordinari di cui all'art. 17, comma 1 del D. L. 30 dicembre 2008, n. 195, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- l'Unità di Progetto Genio Civile di Vicenza ha redatto il Progetto Definitivo-Esecutivo n. 1211, in data 08.05.2013, relativo all'intervento di "Espurgo dell'alveo delle opere idrauliche mediante risagomatura delle sponde e la costruzione di tratti di scogliera lungo tutta l'asta fluviale del canale Bisatto ricadente nel Circondario idraulico di Vicenza", dell'importo complessivo di Euro 950.000,00,
- a seguito di trattativa privata preceduta da gara informale, con Decreto del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza n. 139 in data 12.03.2014 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'Impresa COSTRUZIONI TRAVERSO s.r.l. con sede Legale in Bolzano Vicentino (VI), Via Marosticana n° 40/A - CF/P.IVA 01486680240;

PRESO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, così come convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116, i Presidenti delle regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni

dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'art. 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

- con Decreto n. 1 in data 19.09.2014 il nuovo Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, ha nominato Soggetto attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma 2-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del Veneto;

CONSIDERATO CHE:

- durante l'esecuzione dei lavori si sono verificate alcune situazioni impreviste e non prevedibili che hanno reso necessario ed opportuno apportare in corso d'opera alcune variazioni ed integrazioni ai lavori in appalto, al fine di raggiungere pienamente gli obiettivi del progetto;
- con note prot. n. 291235 del 08/07/2014 e n. 445775, del 23/10/2014 la Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza ha inoltrato al Soggetto attuatore la formale richiesta di utilizzo del ribasso d'asta per l'estensione dei lavori riguardanti l'intervento 1 - Mossano, finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico;
- la Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza, in virtù dell'esecuzione dei maggiori lavori sopraccitati, in data 06.11.2014 ha redatto la Perizia di variante n. 1211, per utilizzo del ribasso d'asta conseguito in sede di gara e della somma accantonata per imprevisti, mantenendo altresì inalterato l'importo originario;
- con decreto n. 2 del 12/01/2015 il Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza ha approvato la Perizia di Variante n. 1211 in data 06/11/2014 al citato Progetto definitivo-esecutivo n. 1211 ed il verbale concordamento nuovi prezzi n. 1 in data 12/05/2014, per l'importo complessivo invariato finanziato di Euro 950.000,00;

Considerato, inoltre, che il citato Progetto n. 1211 "Lavori di espurgo dell'alveo delle opere idrauliche mediante risagomatura delle sponde e la costruzione di tratti di scogliera lungo tutta l'asta fluviale del canale Bisatto ricadente nel circondario idraulico di Vicenza", necessita del quadro topografico plano-altimetrico dell'alveo del canale Bisatto nonchè del profilo di fondo dello stesso al fine di verificare eventuali interramenti e depositi di materiale alluvionale causati degli eventi di piena degli ultimi anni;

Viste:

- la verifica preliminare in data 22/06/2015, redatta ai sensi dell'art. 46, comma 1 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito in Legge n. 133 del 06/08/2008, con la quale si è accertato che la Sezione Bacino Idografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza non può far fronte all'incarico con il personale in servizio e che, pertanto, si rende necessario il ricorso all'affidamento di un servizio di supporto esterno;
- con comunicazione inviata via Pec in data 01/07/2015, sono state invitate a trasmettere la propria migliore offerta per "Rilievo topografico finalizzato a determinare il profilo altimetrico del canale Bisatto" n. 5 ditte esperte nel settore;

VISTO che:

- in data 13 luglio 2015 si è proceduto alla valutazione delle offerte pervenute con l'aggiudicazione dell'incarico professionale per l'esecuzione del rilievo topografico, finalizzato a determinare il profilo altimetrico del canale Bisatto, a favore del geom. Michele Nicoli con studio professionale a Dueville, in Via De Gasperi n. 33, che ha presentato la migliore offerta pari a Euro 9.575,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, come da Verbale di Gara agli atti dell'Ufficio;
- con nota prot. n. 300797 del 21/07/2015, l'Ufficio ha comunicato al geom. Michele Nicoli l'aggiudicazione dell'incarico con accettazione del preventivo proposto;

DATO ATTO CHE l'importo necessario per l'esecuzione dell'incarico, pari a Euro 9.575,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, per un totale di Euro12.148,76, va attinto dall'importo complessivo del progetto n. 1211 "Lavori di espurgo dell'alveo delle opere idrauliche mediante risagomatura delle sponde e la costruzione di tratti di scogliera lungo tutta l'asta fluviale del canale Bisatto ricadente nel circondario idraulico di Vicenza" pari a Euro 950.000,00, finanziato con i fondi della contabilità speciale n. 5596 intestata a "CS RISCHIO IDROGEOLOGICO VENETO" presso la Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale di Venezia;

Ritenuto necessario approvare uno specifico schema di convenzione per regolare i rapporti con il soggetto incaricato del servizio, come risultante dall'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- il DPR n. 207/2010 e s.m.i.;

- la L.R. N. 1/2011;
- la Verifica tecnica preliminare in data 22/06/2015 del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza, redatta ai sensi dell' art. 46, comma 1 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito in Legge n. 133 del 06/08/2008;
- il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ratificato con D.G.R. n. 1367 del 28/07/2014;
- il Decreto n. 22 del 03/06/2013 del Commissario Straordinario per il Rischio Idrogeologico nel Veneto;
- Il Decreto n. 2 del 12/01/2015 del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza

decreta

1. Di affidare al geom. Michele Nicoli , con studio professionale a Dueville in Via De Gasperi n. 33, (omissis) e P.IVA 02261970244, l'incarico per rilievo topografico finalizzato a determinare il profilo altimetrico del canale Bisatto verso il corrispettivo di Euro 9.575,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, per un totale di Euro 12.148,76 nell'ambito del Progetto n. 1211 "*Lavori di espurgo dell'alveo delle opere idrauliche mediante risagomatura delle sponde e la costruzione di tratti di scogliera lungo tutta l'asta fluviale del canale Bisatto ricadente nel circondario idraulico di Vicenza";*
2. Di dare atto che la spesa di Euro 9.575,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, per un totale di Euro 12.148,76 trova copertura economica a mezzo dei fondi della contabilità speciale n. 5596 intestata a "CS RISCHIO IDROGEOLOGICO VENETO " , aperta presso la Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale di Venezia;
3. Di approvare lo schema di convenzione - Allegato A - che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
4. Di pubblicare integralmente il decreto nel BURVET ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 nonchè, ai sensi dell' art. 3 comma 18 e 54 Legge n. 244 del 2007 , sul Sito Web Istituzionale.

Marco Dorigo

N° Reg.

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI VICENZA

Allegato A al Decreto n. 383 del 28.07.2015

OGGETTO: : Legge 23 dicembre 2009 n. 191, art. 2, comma 240 – Piani straordinari diretti a rimuovere la situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico.
Accordo di Programma con il MATTIM - DGRV n. 1297 del 03/08/2011.
Progetto n. 1211: *"Lavori di espurgo dell'alveo delle opere idrauliche mediante risagomatura delle sponde e la costruzione di tratti di scogliera lungo tutta l'asta fluviale del canale Bisatto ricadente nel circondario idraulico di Vicenza"*. Importo complessivo Euro 950.000,00.
CUP H59H13000130001
Schema di convenzione per affidamento incarico professionale per rilievo topografico finalizzato a determinare il profilo altimetrico del canale Bisatto, dall'incile in corrispondenza del manufatto idraulico di Col de Ruga a Longare fino al ponte di Albettone, limite di competenza del Circondario idraulico della Provincia di Vicenza.
CIG 544165321D

PREMESSO CHE

- Con Decreto n. _____ del _____ il Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza ha disposto l'affidamento alla ditta _____ dell'incarico professionale per rilievo topografico finalizzato a determinare il profilo altimetrico del canale Bisatto, dall'incile in corrispondenza del manufatto idraulico di Col de Ruga a Longare fino al ponte di Albettone, limite di competenza del Circondario idraulico della Provincia di Vicenza inerente il Progetto n. 1211: "*Lavori di espurgo dell'alveo delle opere idrauliche mediante risagomatura delle sponde e la costruzione di tratti di scogliera lungo tutta l'asta fluviale del canale Bisatto ricadente nel circondario idraulico di Vicenza"*. Importo complessivo Euro 950.000,00.
- L'importo necessario per l'esecuzione dell'incarico, paria a Euro 9.575,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, per un totale di Euro 12.148,76 va attinto dall'importo complessivo del citato Progetto n. 1211, pari a € 950.000,00, impegnato a carico della contabilità speciale n. 5596 intestata a "CS RISCHIO IDROGEOLOGICO VENETO" presso la Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale di Venezia;
- Che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti e obblighi in formale atto;

**Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto,
si conviene e si stipula quanto segue**

Mod. B - Copia

L'anno 2015 (duemilaquattordici**),** oggi ( ) del mese di _____ presso gli Uffici del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Vicenza siti in Vicenza, Contrà Mure San Rocco 51,

tra

- L'ing. Marco Dorigo, nato a Venezia il 10/10/1960, Direttore della Sezione Bacino idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza, il quale interviene al presente atto in base al Disciplinare regolante i rapporti tra il Commissario Straordinario Delegato e questo Ente, accertato che le risorse sono disponibili nella Contabilità Speciale n. 5596 intestata al Commissario Straordinario Delegato per il rischio Idrogeologico nel Veneto, C.F. : 90151360279 con sede in Calle Priuli, Cannareggio 99, 30121 Venezia,

e

- la ditta _____ con sede a _____ in Via _____ , C.F. _____ e P. IVA _____;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1 – Disposizioni generali

L'incarico dovrà essere eseguito in conformità a quanto riportato nel presente Atto ed in ottemperanza agli ordini ed alle disposizioni impartite dal Direttore.

L' incarico dovrà essere adempiuto a regola d' arte adottando tutti gli accorgimenti e cautele a salvaguardia sia degli addetti ai lavori che di terzi, sollevando questa Amministrazione ed il personale ad essa preposto da ogni responsabilità.

2 – Oggetto dell' incarico

L' attività oggetto dell' incarico, come dettagliato nell'offerta economica protocollo n. 289746 del 14/07/2015, riguarda:

1. Rilievo di campagna, riferito alla rete di caposaldi regionali con quote assolute e appoggiate alle mappe di CTR, del reale andamento planimetrico e dell'andamento arginale del canale Bisatto. Lunghezza del tratto interessato circa Km. 16,5.
2. Rilievo topografico dei manufatti di attraversamento (ponti) con estensione ad almeno metri 10 per parte a partire dalla sommità dell'argine con restituzione grafica del prospetto del manufatto quotato altimetricamente. Previsti 19 attraversamenti.
3. Sezioni trasversali effettuate ogni 500 metri circa con rilievo dell'alveo, rilievo delle caratteristiche Sezioni del rivestimento delle sponde, con estensione di almeno m. 5 per parte a partire dalla sommità dell'argine;
4. Profilo longitudinale in asse del canale per tutto il tratto rilevato con almeno una quota rilevata ogni metri 50 circa;
5. Relazione tecnica del rilievo riportante i criteri adottati nelle operazioni topografiche.

Dovrà, inoltre, essere allegata la seguente documentazione:

- Restituzione grafica del rilievo, delle sezioni, del profilo in scala adeguata su supporto informatico;
- produzione di almeno due copie cartacee degli elaborati grafici e della relazione;
- documentazione fotografica;

3- Modalità di espletamento dell' incarico

Per lo svolgimento dell' incarico il soggetto affidatario si rapporta con il Tecnico incaricato che sarà indicato dalla Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione –Sezione di Vicenza.

4 – Documentazione fornita dall'Amministrazione.

L' Amministrazione si impegna a fornire all'affidatario la documentazione agli atti necessaria per lo svolgimento dell'incarico.

5-Obblighi del soggetto affidatario
Il soggetto affidatario dell' incarico, anche avvalendosi di altri soggetti, ma sempre sotto la propria responsabilità, si impegna a eseguire l' incarico come dettagliatamente indicato al punto 2 .

6- Corrispettivo
Il corrispettivo è quantificato nell' importo di Euro 9.575,00 oltre oneri previdenziali e IVA, per un totale di Euro 12.148,76 come da offerta prot. n. 287446 del 14/07/2015.

7– Durata dell' incarico
L'incarico ha durata di giorni 60 (Sessanta), decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

8 – Liquidazione del corrispettivo
Il corrispettivo è determinato in via definitiva sulla base della certificazione rilasciata dal Tecnico Incaricato che attesti la regolare esecuzione.
La liquidazione sarà effettuata nel modo seguente:
- acconto, pari al 90% del corrispettivo pattuito, su presentazione della documentazione richiesta;
- saldo, pari al 10% del corrispettivo pattuito, su rilascio della certificazione di cui al presente punto.

La fattura dovrà essere intestata a Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, C.S. n. 5596, Calle Priuli Cannareggio 99, 30121 Venezia, C.F. : 90151360279.
Il pagamento sarà reso esigibile sul conto corrente bancario acceso presso la Banca _____, codice IBAN _____.
Visto il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità orgenizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ratificato con DGR n. 1367 del 28/07/2014, la ditta incaricata si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente atto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n° 136 e successive modifiche ed integrazioni. La fattura di pagamento dovrà riportare l'oggetto della commessa ed il codice identificativo di gara (CIG) riportato nel presente atto.
La Ditta si impegna a riferire tempestivamente all'Amministrazione ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante o dipendente. La mancata comunicazione di pressione criminale porterà alla risoluzione del contratto. Detto obbligo non è sostitutivo della denuncia all'Autorità giudiziaria.

9- Inadempienza
In caso di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art.1456 e ss. c.c., all'aggiudicatario è dovuto il pagamento delle prestazioni effettuate fino alla data della risoluzione, in rapporto a quanto specificato agli articoli 6 e 8, salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente cagionato all'Amministrazione.

10- Definizione delle controversie
Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al servizio affidato e alla liquidazione dei corrispettivi previsti, che non si fossero potute definire in via amministrativa , sono devolute all' autorità giurisdizionale competente. A tal fine il Foro competente è quello di Venezia. Risulta comunque esclusa la competenza arbitrale.
In pendenza del giudizio, l'affidatario non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

11- Privacy
In relazione ai dati utilizzati per espletare l' incarico, il soggetto affidatario deve rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003. A tal fine il responsabile del trattamento dei dati è individuato nella persona stessa dell'affidatario.
In particolare, il soggetto affidatario non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati e informazioni sulle risultanze delle attività oggetto del servizio.

12- Requisiti

Il soggetto incaricato dichiara di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e professionale ai sensi degli articoli 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001, e che non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'operatore economico stesso e i dirigenti e i dipendenti dell'Ente con cui viene stipulato il contratto. La Ditta potrà inoltre attestare solamente ciò di cui sia a diretta conoscenza come previsto dall'art.47, comma 2 del DPR 445/2000.

13- Disposizioni finali

Per quanto concerne il servizio affidato, il contraente elegge domicilio in Vicenza, Contrà Mure San Rocco 51, presso la sede della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza.

Tutti gli oneri fiscali di qualsiasi genere, diretti e indiretti, riguardanti l'incarico in oggetto, sono a carico del professionista affidatario, così pure le spese per la stesura, la stipula del Contratto e la sua registrazione.

Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131, in data 26 aprile 1986 e s.m.i..

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005.

(Codice interno: 303385)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI VICENZA n. 387 del 30 luglio 2015

D.lgs. 387/2003. Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Impianti idroelettrici. "Richiesta di concessione di derivazione d'acqua dal torrente Val Bona, in loc. Zanconati in Comune di Crespadoro (VI) per la produzione di energia elettrica". Pn. 846/CH Presa d'atto del Parere n. 27 del 26 maggio 2015 della Commissione tecnica per il parere su osservazioni, opposizioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi dell'ex art. 7 e 9 del R.D. 1775/1933 DGR n. 694/2013 e DGR n. 357/2014.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dichiara procedibile l'istanza di concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal Torrente Val Bona in loc. Zanconati, in Comune di Crespadoro(VI). R.D. 1775/1933 - DGR n. 694/2013 e DGR n. 357/2014. Istanza della Ditta Sordato Srl di Monteforte d'Alpone(VR) in data 30/01/204 protocollo n. 509144 del 04/02/2014.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di prendere atto del Parere n. 27 del 26 maggio 2015 (*allegato 1*), che costituisce parte integrante al presente provvedimento, espresso dalla Commissione tecnica per il parere su osservazioni, opposizioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi dell'ex art. 7 e 9 del R.D. 1775/1933 - DGR n. 694/2013 e DGR n. 357/2014.
2. di dichiarare procedibile, ai sensi della DGR 693/2013, l'istanza della Sordato Srl, per ottenere la concessione per derivare acqua dal Torrente Val Bona, in Comune di Crespadoro(VI) - località Zanconati per la produzione di energia elettrica, con le prescrizioni riportate all'interno del Parere n. 27 del 28/05/2015.
3. di stabilire che il presente decreto sia pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Marco Dorigo

Allegato *(omissis)*

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA

(Codice interno: 303138)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 45 del 27 luglio 2015

LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per attraversamento con ponte sul T. Astico per realizzazione superstrada Pedemontana nei comuni di Breganze e Sarcedo loc. Maglio (PTA). Ditta: SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA SRL. Pratica n° 11_18166.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione idraulica per attraversamento con ponte sul T. Astico per realizzazione superstrada Pedemontana nei comuni di Breganze e Sarcedo loc. Maglio (PTA) a favore di SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA SRL. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione n° 526564del 10.11.2011; Voto della C.T.R.D. n° 225 del 11.11.2011.

Il Dirigente

PREMESSO CHE con istanza in data 10.11.2011, pervenuta il 10.11.2011 - prot. n° 526564, la ditta, SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA SRL ha chiesto la concessione idraulica per attraversamento con ponte sul T. Astico per realizzazione superstrada Pedemontana nei comuni di Breganze e Sarcedo loc. Maglio (PTA).

RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della Regione Veneto, espresso nella adunanza del 11.11.2011 con voto n° 225;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11;

VISTA la L.R. 07/11/2003 n° 27;

decreta

art. 1 - Alla ditta SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA SRL, con sede a CASSOLA in c/o SIS scpa Via Monte Verena n. 60 - C.F. 10201260014, è rilasciata la concessione idraulica per attraversamento con ponte sul T. Astico per realizzazione superstrada Pedemontana nei comuni di Breganze e Sarcedo loc. Maglio (PTA).

art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data 20.05.2015 Rep. n° 856, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

art. 3 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto. Trattandosi di un'opera infrastrutturale pubblica definitiva la concessione verrà tacitamente rinnovata di 10 anni in 10 anni. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno 2015, di Euro 5'672.38 (Euro cinquemilaseicentosettantadue/38) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.

art. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

art. 7 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Nicola Giardinelli

(Codice interno: 303415)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 46 del 30 luglio 2015

LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rinnovo concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi in sx F. Guà nel comune di Lonigo (SE). VARIAZIONE. Ditta: FRANCHETTO LUIGINO. Pratica n° 06_16853.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia il rinnovo e la variazione della concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi in sx F. Guà nel comune di Lonigo (SE) a favore di FRANCHETTO LUIGINO. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di variazione di concessione n° 226036 del 29/05/2015.

Il Dirigente

PREMESSO che:

- con Decreto del Dirigente del Genio Civile di Vicenza n° 24 del 02.02.2012 è stata rilasciata alla ditta FRANCHETTO LUIGINO la concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi in sx F. Guà nel comune di Lonigo, regolata dal disciplinare di questo Ufficio n° 134 di Rep. del 13.03.2006;

con istanza in data 12/06/2015, assunta al n° 249351 di Prot. del 16/06/2015, la ditta FRANCHETTO LUIGINO ha chiesto il rinnovo anticipato di detta concessione con esclusione della seguente particella: Fg. 24 - mapp. n. 75 - sup. mq. 1'427

- la variazione di detta concessione;

RITENUTO che la richiesta possa essere accolta;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11.

decreta

Alla ditta FRANCHETTO LUIGINO, nato a SAN BONIFACIO il 24.05.1962 e residente a ZIMELLA (VR) in Via Marcabella n. 731 - (omissis) - P. I.V.A. 02590430233 - è rinnovata per la durata di anni 6 (sei) la concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi in sx F. Guà nel comune di Lonigo.

art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data 13.03.2006 Rep. n° 134, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento;

art. 3 - Si rilascia l'autorizzazione all'utilizzo di area demaniale per lo sfalcio dei prodotti erborsi in sx. F. Guà, come di seguito indicato:

Comune di Lonigo;

Fg. 24 - mapp. n. 48 - sup. mq 740
Fg. 24 - mapp. n. 49 - sup. mq. 205
Fg. 24 - mapp. n. 57 - sup. mq. 10'288
Fg. 24 - mapp. n. 77 - sup. mq. 8'699

Per un totale di mq 19'942

art. 4 - La concessione decorre dalla data **del 01/01/2015 e scadrà il 31/12/2021**. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

art. 5 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

art. 6 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno 2015, di Euro 30.93 (Euro trenta/93) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.

art. 7 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

art. 8 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Nicola Giardinelli

(Codice interno: 303386)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 47 del 30 luglio 2015

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.05440 da falda sotterranea in Comune di LONIGO (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1269/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in comune di LONIGO a favore della ditta TOMBA VITTORIO. Istanza della ditta in data 21.12.2000 prot. n. 13366/44 del 21.12.2000 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Dirigente

VISTA l' istanza in data 21.12.2000 della ditta TOMBA VITTORIO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di LONIGO mod. medi 0.05440) d'acqua pubblica ad uso Igienico e assimilato;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni,, il D.P.R.n.238/99 DLgs n.152/2006, la L.R. n. 11/01;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una postata media di mod.0.05440 pari a l/sec. 5.44;

VISTO il disciplinare n. 156 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, sottoscritto in data 24.07.2015, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta TOMBA VITTORIO (omissis) Partita IVA n. 015007110243) con sede a LONIGO, VIA TRESSEGNO il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Via Trassegno di LONIGO, mod. medi 0.05440 d'acqua per utilizzo Igienico e assimilato.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n.156 in data 24.07.2015 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 130.71 per l'anno 2015, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Nicola Giardinelli

(Codice interno: 303387)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 48 del 30 luglio 2015

Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00350 da falda sotterranea in Comune di MONTEBELLO VICENTINO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1827/ag.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di MONTEBELLO VICENTINO a favore della ditta AZ. AGR. GARBUGGIO AGOSTINO. Istanza della ditta in data 22.02.2013 prot. n. 86521 del 26.02.2013 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Dirigente

VISTA l' istanza in data 22.02.2013 della ditta AZ. AGR. GARBUGGIO AGOSTINO, intesa ad ottenere la concessione di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di MONTEBELLO VICENTINO mod. medi 0.00350) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni,, il D.P.R.n.238/99 DLgs n.152/2006, la L.R. n. 11/01;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una postata media di mod.0.00350 pari a l/sec 0.35;

VISTO il disciplinare n. 157 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, sottoscritto in data 24.07.2015, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta AZ. AGR. GARBUGGIO AGOSTINO (omissis) Partita IVA n. 02565550247) con sede a MONTEBELLO VICENTINO, Via Cason il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Cason di MONTEBELLO VICENTINO, mod. medi 0.00350 d'acqua per utilizzo Irriguo.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n.157 in data 24.07.2015 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.67 per l'anno 2015, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Nicola Giardinelli

(Codice interno: 303388)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 49 del 30 luglio 2015

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0132 da falda sotterranea in Comune di LONIGO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1825/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di LONIGO a favore della ditta AZ. AGR. PIVOTTO ANNA MARIA. Istanza della ditta in data 29.01.2013 prot. n. 49674 del 01.02.2013 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Dirigente

VISTA l' istanza in data 29.01.2013 della ditta AZ. AGR. PIVOTTO ANNA MARIA, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di LONIGO mod. medi 0.0132 d'acqua pubblica ad uso Irriguo;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni,, il D.P.R.n.238/99 DLgs n.152/2006, la L.R. n. 11/01;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una postata media di mod.0.0132 pari a l/sec 1.32;

VISTO il disciplinare n. 155 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, sottoscritto in data 24.07.2015, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta AZ. AGR. PIVOTTO ANNA MARIA (omissis) Partita IVA n. 03378730240) con sede a LONIGO, Via Pozzola il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Via Pozzola di LONIGO, mod. medi 0.0132 d'acqua per utilizzo Irriguo.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n.155 in data 24.07.2015 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.68 per l'anno 2015, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Nicola Giardinelli

(Codice interno: 303389)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 50 del 30 luglio 2015

LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per attraversamento della Valle delle Erbe mediante realizzazione di cordamolla in via strada silvopastorale Prati alle Tezze - Valle delle Erbe in comune di Valli del Pasubio. Ditta: PIANEGONDA ENZO ed altri. Pratica n° 14_18793.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione idraulica per attraversamento della Valle delle Erbe mediante realizzazione di cordamolla in via strada silvopastorale Prati alle Tezze - Valle delle Erbe in comune di Valli del Pasubio a favore di PIANEGONDA ENZO ed altri. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione n° 549632 del 23.12.2014; Voto della C.T.R.D. n° 73 del 20.04.2015.

Il Dirigente

PREMESSO CHE con istanza in data 23.12.2014, pervenuta il 23.12.2014 - prot. n° 549632, la ditta, PIANEGONDA ENZO ed altri ha chiesto la concessione idraulica per attraversamento della Valle delle Erbe mediante realizzazione di cordamolla in via strada silvopastorale Prati alle Tezze - Valle delle Erbe in comune di Valli del Pasubio.

RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della Regione Veneto, espresso nella adunanza del 20.04.2015 con voto n° 73;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11;

VISTA la L.R. 07/11/2003 n° 27;

decreta

art. 1 - Alle ditte

- **PIANEGONDA ENZO**, nato a Schio (VI) il 30.08.1966 *(omissis)*,
- **PIANEGONDA GIORGIO** nato a Schio (VI) il 04/02/1965, *(omissis)*
- **PIANEGONDA GIULIANO** nato a Valli del Pasubio il 23/01/1956, *(omissis)*
- **PIANEGONDA GIUSEPPE** nato a Valli del Pasubio il 01/05/1951, *(omissis)*
- **PIANEGONDA MAURIZIO** nato a Schio il 09/02/1963, *(omissis)*
- **ROSO AMABILE** nata a Valli del Pasubio il 04/01/1948, *(omissis)*
- **ROSO SEVERINO** nato a Valli del Pasubio il 06/11/1946, *(omissis)*

è rilasciata la concessione idraulica per attraversamento della Valle delle Erbe mediante realizzazione di cordamolla in via strada silvopastorale Prati alle Tezze - Valle delle Erbe in comune di Valli del Pasubio.

art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data 29.07.2015 Rep. n° 369, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

art. 3 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e quindi fino al 30.07.2025. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia

ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

art. 5 - La concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento è esente dal pagamento del canone in quanto trattasi di primo accesso di larghezza inferiore a 8 metri a servizio silvopastorale.

art. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

art. 7 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Nicola Giardinelli

(Codice interno: 303390)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 51 del 30 luglio 2015

LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica in sanatoria per utilizzo relitto risultante da nuova inalveazione di un tratto della Valle del Bisele in via Giol - Fraz. S.Antonio in comune di Valli del Pasubio(OPDB).Ditta: BAR TRATTORIA VENEZIA di Scocco Stefania. Pratica n° 14_18769.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione idraulica in sanatoria per utilizzo relitto risultante da nuova inalveazione di un tratto della Valle del Bisele in via Giol - Fraz. S.Antonio in comune di Valli del Pasubio(OPDB) a favore di BAR TRATTORIA VENEZIA di Scocco Stefania. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione n° 462338del 03.11.2014; Voto della C.T.R.D. n° 53 del 23.03.2015.

Il Dirigente

PREMESSO CHE con istanza in data 20.10.2014, pervenuta il 03.11.2014 - prot. n° 462338, la ditta, BAR TRATTORIA VENEZIA di Scocco Stefania ha chiesto la concessione idraulica in sanatoria per utilizzo relitto risultante da nuova inalveazione di un tratto della Valle del Bisele in via Giol - Fraz. S.Antonio in comune di Valli del Pasubio(OPDB).

RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della Regione Veneto, espresso nella adunanza del 23.03.2015 con voto n° 53;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11;

VISTA la L.R. 07/11/2003 n° 27;

decreta

art. 1 - Alla ditta BAR TRATTORIA VENEZIA di Scocco Stefania, con sede a VALLI DEL PASUBIO in Via Marconi n. 15 - C.F. 03216590244, è rilasciata la concessione idraulica in sanatoria per utilizzo relitto risultante da nuova inalveazione di un tratto della Valle del Bisele in via Giol - Fraz. S.Antonio in comune di Valli del Pasubio(OPDB).

art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data 29.07.2015 Rep. n° 370, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

art. 3 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e quindi fino al 30.07.2025. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno 2015, di Euro 421.93 (quattrocentoventuno/93) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.

art. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

art. 7 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Nicola Giardinelli

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA'

(Codice interno: 303037)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA' n. 247 del 27 luglio 2015

Rilascio in concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo per la realizzazione di un pontile in legno per ormeggio imbarcazione da realizzarsi lungo la sponda sinistra idraulica del Fiume Lemene, nello spazio già individuato dal progetto generale del Comune di Concordia Sagittaria (VE) con indicazione ormeggio 16/9. Richiedente: NOAL FABIOLA. (Pratica n° IPCV140025).

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia una nuova concessione a seguito della richiesta della sig.ra Noal Fabiola di Camisano Vicentino (VI). Istanza prot. n. 50891 in data 05/02/2014; parere in data 2/03/2015 e successive integrazioni della Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto; parere in data 12/03/2014 di Sistemi Territoriali S.p.A.; Disciplinare n. 62.01.02 153 di repertorio del 16 luglio 2015.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 05/02/2014 con la quale la Sig.ra NOAL FABIOLA (omissis), nata a San Stino di Livenza (VE) il 15 dicembre 1935, (omissis), ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo per la realizzazione di un pontile in legno per ormeggio imbarcazione da realizzarsi lungo la sponda sinistra idraulica del Fiume Lemene, nello spazio già individuato dal progetto generale del Comune di Concordia Sagittaria (VE) con indicazione ormeggio 16/9, ai sensi della D.G.R. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTO il parere idraulico favorevole con prescrizioni espresso nella scheda tecnica idraulica rilasciata in data 02/03/2015 dalla Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto con prot. n. 90365;

VISTI i nuovi elaborati presentati con nota prot. n. 117028 del 18/03/2015 dal Tecnico P.I. NOSELLA incaricato dalla Concessionaria Signora Noal Fabiola, integrati alle prescrizioni di cui sopra ed ritenuti ad essi conformi;

VISTA la nota prot. n. 327 del 12/03/2014 con la quale i Sistemi Territoriali S.p.A. hanno espresso parere favorevole ai soli fini della navigazione;

VISTA la delibera del Consiglio comunale n. 9 del 12.03.2012 recante all'oggetto: "Art. 22 N.T.A. del Piano Regolatore Generale - modifica della localizzazione degli ambiti di riorganizzazione attracchi ed ormeggi nel Comune di Concordia Sagittaria" ha approvato, previa acquisizione delle autorizzazioni delle amministrazioni competenti, la localizzazione degli ambiti di riorganizzazione degli attracchi ed ormeggi secondo le previsioni del progetto generale per la costruzione dei pontili nell'asta del fiume Lemene e del canale Cavanella.

CONSIDERATO che la Sig.ra Noal Fabiola ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

CONSIDERATO che l'istanza è stata pubblicata ai sensi dell'art. 16 della D.G.R. n. 1791/2012 e che non sono pervenute osservazioni scritte o domande di concessioni concorrenti;

VISTO che in data 16 luglio 2015 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare n. 62.01.02 - 153 di repertorio contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;

decreta

1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio, la Sig.ra NOAL FABIOLA (omissis), nata a San Stino di Livenza (VE) il 15 dicembre 1935, (omissis), di una concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo per la realizzazione di un pontile in legno per ormeggio imbarcazione da realizzarsi lungo la sponda sinistra idraulica del Fiume Lemene, nello spazio già individuato dal progetto generale del Comune di Concordia Sagittaria (VE) con indicazione ormeggio 16/9 Secondo le modalità stabilite nel disciplinare del 16 luglio 2015 iscritto al n. 62.01.02 - 153 di Repertorio presso l'Ispettorato di Porto di Venezia, che forma parte integrante del presente decreto.
2. La concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente Decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed in concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta.
3. Il canone annuo, relativo al Disciplinare è di Euro 210,96 (duecentodieci/novantasei) come previsto dall'art. 7 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.
5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6. Il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Per il Direttore Vicario Marco d'Elia

(Codice interno: 303246)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA' n. 262 del 29 luglio 2015

Concessione demaniale per l'occupazione di n. 1 spazio acqueo (darsena e attacco fluviale) in Comune di Eraclea (VE) in località Brian, canale Largon. Superficie: mq. 1.085,97. D.G.R.V. n. 1791/2012. Concessionario: Comune di Eraclea VE (codice pratica C96_000098).

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Provvedimento di rilascio concessione spazio acqueo al Comune di Eraclea (VE). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza prot. reg. nr. 471496 del 7 novembre 2014; Parere favorevole Responsabile Ufficio di Bacino Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto di cui alla nota prot. reg. nr. 75363 del 23 febbraio 2015; Parere favorevole Responsabile Area Politiche del Territorio del Comune di Eraclea (VE) prot. nr. 24321 del 11 dicembre 2014; Parere favorevole Responsabile Ufficio Navigazione Interna Sistemi Territoriali S.p.A. prot. nr. 1777 del 4 dicembre 2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza prot. reg. nr. 471496 del 7 novembre 2014 con la quale il Comune di Eraclea - VE (c.f. 84002090276) ha chiesto all'Ufficio regionale Ispettorato di Porto di Venezia il rinnovo della concessione demaniale per l'occupazione di n. 1 spazio acqueo (darsena e attacco fluviale) di mq. 1.085,97;

VISTO il parere favorevole del Responsabile Ufficio di Bacino Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto di cui alla nota prot. reg. nr. 75363 del 23 febbraio 2015;

VISTO il parere favorevole del Responsabile Area Politiche del Territorio del Comune di Eraclea (VE) prot. nr. 24321 del 11 dicembre 2014;

VISTO il parere favorevole del Responsabile Ufficio Navigazione Interna Sistemi Territoriali S.p.A. prot. nr. 1777 del 4 dicembre 2014;

CONSIDERATO che a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione il Concessionario ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

CONSIDERATO che in data 7 luglio 2015 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il Concessionario dovrà attenersi;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;

decreta

1) nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio della concessione demaniale per l'occupazione di n. 1 spazio acqueo (darsena e attacco fluviale) in Comune di Eraclea (VE) in località Brian, canale Largon per una superficie di mq. 1.085,97 secondo le modalità stabilite nel Disciplinare n. 151 di

Repertorio Ispettorato di Porto Venezia del 7 luglio 2015 che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2) la concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente Decreto.
Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al Concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al Concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il Concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta;

3) l'importo del canone annuo relativo alla concessione di cui al presente decreto è stabilito in Euro 1.981,82 (millenovecentottantuno/82) come già previsto dall'art. 7 del Disciplinare Rep. Ispettorato di Porto di Venezia n. 151 di Repertorio Ispettorato di Porto Venezia del 7 luglio 2015 e sarà attribuito in conto entrata per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il Concessionario si impegna all'accettazione dell'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata;

4) in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il Concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale;

5) tutte le spese, comprese quelle eventuali di registrazione, sono a totale carico del Concessionario;

6) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

7) di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Per il Direttore Vicario Marco d'Elia

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE URBANISTICA

(Codice interno: 303136)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE URBANISTICA n. 67 del 27 luglio 2015

Modifica all'elenco degli enti idonei di cui al decreto della Sezione Urbanistica 134/2010. Delega all'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio, art. 146, comma 6, D.Lgs. 42/2004.

[Urbanistica]

Note per la trasparenza:
Il comune di Quinto di Treviso (TV) ed il comune di Bosco Chiesanuova (VR) hanno dichiarato di non possedere i requisiti per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio, art. 146, comma 6, D.Lgs. 42/2004. Si attribuiscono pertanto le deleghe rispettivamente alla Provincia di Treviso e alla Comunità Montana della Lessinia, ai sensi della L.R. 11/2004.

Il Direttore

VISTA la ricognizione effettuata dalla Direzione Urbanistica e Paesaggio, ora Sezione Urbanistica con decorrenza 01.01.2014, con note 01.04.2010 prot. 181904, 09.08.2010 prot. 429076, 10.08.2010 prot. 433131, 12.08.2010 prot. 437250-437208-437276-437293-438361, 08.09.2010 prot. 472714, 06.10.2010 prot. 524382-524388;

CONSIDERATA l'istruttoria svolta dal Settore Paesaggio e Osservatorio della Sezione Urbanistica, in merito alla documentazione trasmessa dagli enti per attestare il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 42/2004;

CONSIDERATO che sono risultati idonei a mantenere le competenze in materia paesaggistica 428 enti (417 comuni, 7 Province e 4 Enti Parco Regionali) e che gli stessi sono inseriti nell'elenco degli enti idonei (decreto della Sezione Urbanistica 134/2010 - Allegato A);

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10, L. 06.07.2002, n. 137";

VISTI gli artt. 45 ter, 45 quater, 45 quinquies e 45 sexies, L.R. 23.04.2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

VISTA la DGR 835 del 15.03.2010 "Indirizzi in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnica/scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche al fine del rilascio della autorizzazione paesaggistica art. 146, comma 6, D.Lgs. 42/2004";

VISTA la DGR 2945 del 14.12.2010 "Esercizio delle funzioni autorizzatorie ai sensi dell'art. 146, comma 6, D.Lgs. 42/2004: "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni e integrazioni. Presa d'atto della verifica effettuata", che incarica la Sezione Urbanistica ad approvare l'elenco degli enti idonei;

VISTO il DDR 134 del 20.12.2010, con il quale è stato approvato l'elenco degli enti idonei al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, nonché i decreti n. 145 del 29.12.2010, n. 1 del 10.01.2011, n. 5 del 02.02.2011, n. 7 del 11.02.2011, n. 8 del 15.02.2011, n. 15 del 11.03.2011, n. 29 del 11.05.2011, n. 30 del 11.05.2011, n. 74 del 20.09.2011, n. 9 del 01.02.2012, n. 23 del 23.03.2012, n. 41 del 30.05.2012, n. 66 del 20.08.2012, n. 134 del 13.12.2012, n. 3 del 16.01.2013, n. 6 del 29.01.2013, n. 53 del 10.05.2013, n. 166 del 16.12.2013, n. 7 del 31.01.2014, n. 30 del 20.03.2014, n. 67 del 19.06.2014, n. 81 del 30.07.2014, n. 91 del 28.08.2014, n. 107 del 01.10.2014, n. 144 del 25.11.2014, n. 21 del 16.04.2015, n. 40 del 20.05.2015, n. 42 del 21.05.2015, n. 62 del 14.07.2015 con i quali sono stati integrati e/o rettificati gli elenchi degli enti idonei al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;

VISTA la documentazione successivamente trasmessa dal comune di Quinto di Treviso e preso atto della volontà espressa dal suddetto comune di non esercitare le funzioni in materia paesaggistica;

VISTA la documentazione successivamente trasmessa dal comune di Bosco Chiesanuova e preso atto della volontà espressa dal suddetto comune di non esercitare le funzioni in materia paesaggistica, proponendo di delegare le suddette funzioni alla Comunità Montana della Lessinia;

VISTA la documentazione trasmessa dalla Comunità Montana della Lessinia e preso atto della volontà espressa dalla suddetta Comunità di esercitare le funzioni in materia paesaggistica per il comune di Bosco Chiesanuova;

VALUTATA la documentazione trasmessa dal comune di Quinto di Treviso, dal comune di Bosco Chiesanuova e dalla Comunità Montana della Lessinia;

decreta

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di rettificare l'elenco degli enti idonei, di cui ai decreti della Sezione Urbanistica 134/2010, 145/2010, 1/2011, 5/2011, 7/2011, 8/2011, 15/2011, 29/2011, 30/2011, 74/2011, 9/2012, 23/2012, 41/2012, 66/2012, 134/2012, 3/2013, 6/2013, 53/2013, 166/2013, 7/2014, 30/2014, 67/2014, 81/2014, 91/2014, 107/2014, 144/2014, 21/2015, 40/2015, 42/2015 e 62/2015;
3. di revocare al comune di Quinto di Treviso le competenze individuate dall'art. 45 quater, L.R. 11/2004;
4. di attribuire alla Provincia di Treviso, ai sensi dell'art. 45 sexies, comma 1, lett. b), L.R. 11/2004, la delega al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per il comune di Quinto di Treviso;
5. di revocare al comune di Bosco Chiesanuova le competenze individuate dall'art. 45 quater, L.R. 11/2004;
6. di attribuire alla Comunità Montana della Lessinia, ai sensi dell'art. 45 quater, L.R. 11/2004, la delega al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per il comune di Bosco Chiesanuova;
7. di rinviare, per quanto non espressamente disposto dal presente atto, al decreto della Sezione Urbanistica 134/2010;
8. di trasmettere il presente provvedimento al comune di Quinto di Treviso, al comune di Bosco Chiesanuova, alla Provincia di Treviso, alla Comunità Montana della Lessinia, nonché al Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per il Veneto;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 45 ter, comma 4, L.R. 11/2004;
10. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Vincenzo Fabris

DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE

(Codice interno: 303280)

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 199 del 07 luglio 2015

Autorizzazione all'esercizio per il Serd - Servizio Ambulatoriale per Tossicodipendenti ed Alcoldipendenti di Mirano dell'Azienda Ulss n. 13 con sede legale in Via Mariutto n. 76 - Mirano (VE). Legge regionale n. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il presente atto rilascia l'autorizzazione all'esercizio ai sensi della legge regionale n. 22/2002 per il Serd - Servizio Ambulatoriale per Tossicodipendenti ed Alcoldipendenti di Mirano in Via Castellantico n. 8 e in Via L. Mariutto n. 13 dell'Azienda Ulss n. 13 di Mirano (VE9. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione all'esercizio senza data e pervenuta in Regione in data 10/11/2014 - prot. n. 473170; parere dell'Azienda Ulss n. 12 di Venezia acquisita agli atti dalla Regione Veneto con prot. n. 105008 del 12/03/2015.

Il Direttore generale

Premesso

Che la Regione Veneto con la legge regionale n. 22/2002, ha disciplinato l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando il rilascio di dette autorizzazioni al preventivo accertamento e alla verifica dei requisiti minimi e di qualità previsti dalla legge stessa;

Che la Giunta regionale con Dgr n. 1145 del 5/7/2013, ha stabilito che, la Regione si avvale delle Aziende Ulss, per lo svolgimento della fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti, prevista nell'ambito dei procedimenti attuativi della lr n. 22/2002;

Preso atto

Che con nota acquisita agli atti dalla Regione del Veneto 10/11/2014 - prot. n. 473170, l'Azienda Ulss n. 13 di Mirano ha presentato domanda di autorizzazione all'esercizio, a riscontro della quale, con nota emessa in data 29/12/2014 - prot. n. 552793 il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali ha incaricato l'Azienda Ulss n. 12 di Venezia-Mestre, alla verifica per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento;

Che l'Azienda Ulss n. 12, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico di Valutazione per eseguire il sopralluogo della struttura Serd - Servizio Ambulatoriale per Tossicodipendenti ed Alcoldipendenti

di Mirano in Via Castellantico n. 8 e in Via L. Mariutto n. 13 dell'Azienda Ulss n. 13 di Mirano (VE). Al termine della visita di verifica effettuata in data 11/2/2015, l'Azienda Ulss n. 12 con nota del 10/3/2015 prot. 216936, ha predisposto e inviato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, la relazione di rispondenza con tutta la documentazione prevista ai fini della conclusione del procedimento di autorizzazione all'esercizio;

Rilevato

Che dalla valutazione del rapporto di verifica del Servizio in questione, risultano rispettati tutti i Requisiti Generali di Area 6, tranne:

GENER.AU.1.1.3 Valutazione dei rischi: Il no è motivato dall'assenza, presso la sede di Via Castellantico, dei requisiti minimi quali:

- *Mancanza di adeguata uscita di emergenza;*
- *Mancanza di documentazione riguardante il sistema antisismico:*
- *Assenza di impianto luci di emergenza;*

- *Presenza di barriere architettoniche;*
- *Carenza strutturale dello spazio destinato agli operatori, assenza di bagno per disabili;*
- *Carenza igienico - sanitaria di uffici e ambulatori;*
- *Finestre non adeguatamente protette contro le cadute;*
- *Impianto gas combustibile con condutture a vista ed esterne al fabbricato.*

Prescrizioni: 5 anni, come previsto dall'articolo 10, comma 4, lettera a) della lr n. 22/2002, tempo massimo per adeguamento dei requisiti strutturali ed impiantistici.

I Requisiti Funzionali sono rispettati tranne:

SA-D-AU 1.1 Il Servizio garantisce la presenza di adeguato personale specialistico. NO

SA-D-AU 1.2 Il Servizio garantisce un adeguato rapporto numerico tra personale ed utenti. NO

Non esiste, in organico, 1 Medico Psichiatra.

Risultano insufficienti le ore di: Assistente Sociale, Educatore Animatore ed Amministrativo.

Prescrizioni: 3 anni, come previsto dall'articolo 10, comma 4, lettera b) della lr n. 22/2002, tempo massimo per adeguamento dei requisiti tecnologici e organizzativi.

decreta

1. di rinnovare l'autorizzazione all'esercizio, per la durata di cinque anni, ai sensi della lr n. 22/2002 a favore del Serd - Servizio Ambulatoriale per Tossicodipendenti ed Alcoldipendenti di Mirano in Via Castellantico n. 8 e in Via L. Mariutto n. 13 dell'Azienda Ulss n. 13 di Mirano (VE);
2. di indicare che la presente autorizzazione viene rilasciata con prescrizioni di adeguamento, per il Requisito GENER.AU.1.1.3 e per i Requisiti SA-D-AU 1.1, SA-D-AU 1.2, secondo i termini specificati in premessa, i quali formano parte integrante del presente provvedimento;
3. di incaricare l'Azienda Ulss n. 12 di Venezia, a verificare l'adempimento alle prescrizioni e di comunicare l'assolvimento degli stessi, al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali secondo le scadenze assegnate in premessa specificate;
4. di precisare che il mancato rispetto dell'adeguamento alle prescrizioni assegnate, costituisce causa di revoca del presente provvedimento;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. n. 33 del 14/3/2013, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica;
6. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Azienda Ulss n. 13 di Mirano, all'Azienda Ulss n. 12 di Venezia e al Comune di Mirano (VE), secondo quanto previsto dalla Dgr n. 84/2007.

Domenico Mantoan

(Codice interno: 303281)

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 200 del 07 luglio 2015

Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il Servizio Residenziale di Tipo A per persone tossicodipendenti della Comunità Terapeutica "Villa Regina Mundi" - Viale Brigata Treviso 1/A - Treviso. Legale Rappresentante: Congregazione delle Pie Suore ella Redenzione con sede legale in Roma - Via di Torrevecchia n. 684. Legge regionale n. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il presente atto rinnova l'autorizzazione all'esercizio ai sensi della legge regionale n. 22/2002 per il Servizio Residenziale di Tipo A per persone tossicodipendenti della Comunità Terapeutica "Villa Regina Mundi" - Viale Brigata Treviso 1/A - Treviso. Legale Rappresentante: Congregazione delle Pie Suore della Redenzione con sede legale in Roma - Via di Torrevecchia n. 684. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di rinnovo autorizzazione all'esercizio datata 12/5/15 - prot. n. 48 acquisita agli atti dalla Regione Veneto in data 21/5/2015 - prot. n. 201554.

Il Direttore generale

Premesso

Che la Regione Veneto con la legge regionale n. 22/2002, ha disciplinato l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando il rilascio di dette autorizzazioni al preventivo accertamento e alla verifica dei requisiti minimi e di qualità previsti dalla legge stessa;

Che la Giunta regionale con Dgr n. 1145 del 5/7/2013, ha stabilito che, la Regione si avvale delle Aziende Ulss, per lo svolgimento della fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti, prevista nell'ambito dei procedimenti attuativi della lr n. 22/2002;

Preso atto

Che il Servizio Residenziale di Tipo A per persone tossicodipendenti della Comunità Terapeutica "Villa Regina Mundi" - Viale Brigata Treviso 1/A - Treviso, della Congregazione delle Pie Suore della Redenzione con sede legale in Roma - Via di Torrevecchia n. 684, è stato autorizzato ai sensi della lr n. 22/2002, con Decreto del Dirigente della Direzione Servizi Sociali ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 205 del 1/7/2010 per una durata di cinque anni e per una capacità ricettiva di 13 posti;

Che con nota datata 12/5/15 - prot. n. 48 acquisita agli atti dalla Regione Veneto in data 21/5/2015 - prot. n. 201554, la Congregazione delle Pie Suore della Redenzione con sede legale in Roma - Via di Torrevecchia n. 684, ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio secondo le procedure indicate nella Dgr n. 1667/2011, confermando il possesso di tutti i requisiti previsti dalla lr n. 22/2002 e dalla Dgr n. 84 per il genere di attività svolta presso il Servizio Residenziale di Tipo A per persone tossicodipendenti della Comunità Terapeutica "Villa Regina Mundi" - Viale Brigata Treviso n. 1/A - Treviso ;

Che dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, presentata dal Legale Rappresentante della Congregazione delle Pie Suore della Redenzione con sede legale in Roma - Via di Torrevecchia n. 684, risulta che tutti i requisiti minimi generali e specifici del Servizio in questione, non hanno subito modifiche o variazioni nel corso della durata dell'autorizzazione precedente;

decreta

1. di rinnovare l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi della lr n. 22/2002, per una capacità ricettiva di posti 13 e per la durata di cinque anni, a favore del Servizio Residenziale di Tipo A per persone tossicodipendenti della Comunità Terapeutica "Villa Regina Mundi" - Viale Brigata Treviso n. 1/A - Treviso della Congregazione delle Pie Suore della Redenzione;
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. n. 33 del 14/3/2013, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica;
3. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

4. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ente richiedente - Congregazione delle Pie Suore della Redenzione con sede legale in Roma - Via di Torrevecchia n. 684, all'Azienda Ulss n. 9 di Treviso e al Comune di Treviso, secondo quanto previsto dalla Dgr n. 84/2007.

Domenico Mantoan

(Codice interno: 303282)

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 201 del 07 luglio 2015

Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il Servizio Residenziale di Tipo B "Il Bosco" per persone tossicodipendenti, con sede in Vicenza - Strada Marosticana n. 235 della Fondazione di Partecipazione San Gaetano con sede legale in Vicenza Via Btg. Monte Berico n. 18. Legge regionale n. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il presente atto rinnova l'autorizzazione all'esercizio ai sensi della legge regionale n. 22/2002 per il Servizio Residenziale di Tipo B "Il Bosco" per persone tossicodipendenti con sede in Vicenza - Strada Marosticana n. 235 della Fondazione di Partecipazione San Gaetano (lr n. 22/2002). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di rinnovo autorizzazione all'esercizio datata 5/5/15 - prot. n. 117 acquisita agli atti dalla Regione Veneto in data 12/5/2015 - prot. n. 188464.

Il Direttore generale

Premesso

Che la Regione Veneto con la legge regionale n. 22/2002, ha disciplinato l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando il rilascio di dette autorizzazioni al preventivo accertamento e alla verifica dei requisiti minimi e di qualità previsti dalla legge stessa;

Che la Giunta regionale con Dgr n. 1145 del 5/7/2013, ha stabilito che, la Regione si avvale delle Aziende Ulss, per lo svolgimento della fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti, prevista nell'ambito dei procedimenti attuativi della lr n. 22/2002;

Preso atto

Che il Servizio Residenziale di Tipo B "Il Bosco" per persone tossicodipendenti con sede in Vicenza - Strada Marosticana n. 235 della Fondazione di Partecipazione San Gaetano, è stato autorizzato ai sensi della lr n. 22/2002, con Decreto del Dirigente della Direzione Servizi Sociali ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 202 del 1/7/2010 per una durata di cinque anni e per una capacità ricettiva di 15 posti;

Che con nota datata 5/5/2015 prot. n. 117 acquisita agli atti dalla Regione Veneto in data 12/5/2015 prot. n. 188464, la Fondazione di Partecipazione San Gaetano con sede in Vicenza Via Btg. Monte Berico n. 18, ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio secondo le procedure indicate nella Dgr n. 1667/2011, confermando il possesso di tutti i requisiti previsti dalla lr n. 22/2002 e dalla Dgr n. 84 per il genere di attività svolta presso il Servizio stesso;

Che dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, presentata dalla Fondazione di Partecipazione San Gaetano, risulta che tutti i requisiti minimi generali e specifici, non hanno subito modifiche o variazioni nel corso della durata dell'autorizzazione precedente;

decreta

1. di rinnovare l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi della lr n. 22/2002, per una capacità ricettiva di posti 15 e per la durata di cinque anni, a favore del Servizio Residenziale di Tipo B "Il Bosco" per persone tossicodipendenti con sede in Vicenza - Strada Marosticana 235, della Fondazione di Partecipazione S. Gaetano;

2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. n. 33 del 14/3/2013, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica;

3. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

4. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ente richiedente - Fondazione di Partecipazione San Gaetano con sede legale in Vicenza Via Btg. Monte Berico n. 18, all'Azienda Ulss n. 6 di Vicenza e al Comune di Vicenza, secondo quanto previsto dalla Dgr n. 84/2007.

Domenico Mantoan

(Codice interno: 303283)

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 202 del 07 luglio 2015

Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il Servizio di Pronta Accoglienza "La Ricerca" per persone tossicodipendenti, presso la sede "Al Laghetto" - Strada Marosticana n. 235 - Vicenza della Fondazione di Partecipazione San Gaetano con sede legale in Vicenza - Via Btg. Monte Berico n. 18. Legge regionale n. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il presente atto rinnova l'autorizzazione all'esercizio ai sensi della legge regionale n. 22/2002 per il Servizio di Pronta Accoglienza "La Ricerca" per persone tossicodipendenti, presso la sede "Al Laghetto" - Strada Marosticana n. 235 - Vicenza, della Fondazione di Partecipazione San Gaetano (lr n. 22/2002). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di rinnovo autorizzazione all'esercizio datata 5/5/15 - prot n. 116 acquisita agli atti dalla Regione Veneto in data 12/5/2015 - prot. n. 188462.

Il Direttore generale

Premesso

Che la Regione Veneto con la legge regionale n. 22/2002, ha disciplinato l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando il rilascio di dette autorizzazioni al preventivo accertamento e alla verifica dei requisiti minimi e di qualità previsti dalla legge stessa;

Che la Giunta regionale con Dgr n. 1145 del 5/7/2013, ha stabilito che, la Regione si avvale delle Aziende Ulss, per lo svolgimento della fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti, prevista nell'ambito dei procedimenti attuativi della lr n. 22/2002;

Preso atto

Che il Servizio di Pronta Accoglienza "La Ricerca" per persone tossicodipendenti, presso la sede "Al Laghetto" - Strada Marosticana n. 235 - Vicenza, della Fondazione di Partecipazione San Gaetano, è stato autorizzato ai sensi della lr n. 22/2002, con Decreto del Dirigente della Direzione Servizi Sociali ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 203 del 1/7/2010 per una durata di cinque anni e per una capacità ricettiva di 15 posti;

Che con nota datata 5/5/2015 prot. n. 116 acquisita agli atti dalla Regione Veneto in data 12/5/2015 prot. n. 188462, la Fondazione di Partecipazione San Gaetano con sede in Vicenza Via Btg. Monte Berico n. 18, ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio secondo le procedure indicate nella Dgr n. 1667/2011, confermando il possesso di tutti i requisiti previsti dalla lr n. 22/2002 e dalla Dgr n. 84 per il genere di attività svolta presso il Servizio stesso;

Che dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, presentata dalla Fondazione di Partecipazione San Gaetano, risulta che tutti i requisiti minimi generali e specifici, non hanno subito modifiche o variazioni nel corso della durata dell'autorizzazione precedente;

decreta

1. di rinnovare l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi della lr n. 22/2002, per una capacità ricettiva di posti 15 e per la durata di cinque anni, a favore del Servizio di Pronta Accoglienza "La Ricerca" per persone tossicodipendenti, presso la sede "Al Laghetto" - Strada Marosticana n. 235- Vicenza, della Fondazione di Partecipazione S. Gaetano;

2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. n. 33 del 14/3/2013, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica;

3. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

4. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ente richiedente - Fondazione di Partecipazione San Gaetano con sede legale in Vicenza Via Btg. Monte Berico n. 18, all'Azienda Ulss n. 6 di Vicenza e al Comune di Vicenza, secondo quanto previsto dalla Dgr n. 84/2007.

Domenico Mantoan

(Codice interno: 303284)

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 219 del 23 luglio 2015

Annullamento parziale in autotutela e integrazione dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata con Decreto n. 45 del 6.2.2015 alla struttura sanitaria di ricovero "Casa di cura Sileno e Anna Rizzola S.p.A." con sede operativa a San Donà di Piave (VE) in via Gorizia n. 1. Legge Regionale 16.08.2002 n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede all'annullamento parziale in autotutela e all'integrazione dell'autorizzazione all'esercizio della struttura sanitaria "Casa di cura Sileno e Anna Rizzola S.p.A." rilasciata con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 45 del 6.2.2015, nella parte relativa all'erogazione di specialistica ambulatoriale senza oneri a carico del SSR. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio: prot. reg. 262566 del 18/06/2014. Rapporto di verifica: prot. reg. 393480 del 19/09/2014. Decreto n. 45 del 6/2/2015 Resoconto verbale seduta Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) del 22.5.2015.

Il Direttore generale

PREMESSO CHE:

- con Decreto n. 45 del 6.2.2015 alla struttura sanitaria "Casa di cura Sileno e Anna Rizzola S.p.A." con sede operativa a San Donà di Piave (VE) in via Gorizia n. 1, è stata rinnovata l'Autorizzazione all'esercizio;

DATO ATTO CHE:

- la struttura sanitaria "Casa di cura Sileno e Anna Rizzola S.p.A." tramite nota dell'Associazione Italiana Ospedalità Privata - AIOP del 9.4.2015 ha richiesto di integrare tale provvedimento di autorizzazione all'esercizio mediante l'inserimento di attività sanitarie in regime ambulatoriale privato senza oneri a carico del SSR, come già richiesto con domanda prot. reg. 262566 del 18/06/2014;

- tali attività sanitarie sono già state oggetto di visita di verifica da parte dell'azienda U.l.s.s. n. 12 Veneziana in data 26.06.2014 come da rapporto di verifica prot. reg. n. 393480 del 19/09/2014;

- nella seduta del 22.5.2015 la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole all'annullamento parziale in autotutela del Decreto n. 45 del 6.2.2015 nella parte in cui limita l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria in regime ambulatoriale privato, atteso che la stessa non soggiace al parere di coerenza con la programmazione.

RITENUTO

- di annullare in autotutela il Decreto n. 45 del 6.2.2015 nella parte in cui dichiara non coerenti con la programmazione alcune funzioni esercitate in regime ambulatoriale e di integrare detto Decreto con il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio anche per le seguenti funzioni ambulatoriali in regime privato senza oneri a carico del SSR, già assoggettate a verifica come da rapporto dell'Aulss 12 Veneziana agli atti:

Allergologia
Angiologia
Chirurgia maxillo-facciale
Chirurgia pediatrica
Chirurgia plastica
Chirurgia toracica
Chirurgia vascolare
Medicina dello sport
Diabetologia (annotazione su Endocrinologia)
Immunologia
Geriatria
Medicina del lavoro
Medicina generale

Nefrologia
Neurochirurgia
Ostetricia e ginecologia
Pediatria
Tossicologia
Gastroenterologia/Endoscopia digestiva
Neuroradiologia (annotazione su Radiologia Diagnostica)
Reumatologia
Neuroriabilitazione
Anestesia: terapia del dolore
Microbiologia e virologia (annotazione su Medicina di Laboratorio)

- di confermare l'autorizzazione all'esercizio delle altre branche di specialistica ambulatoriale e delle discipline erogate in regime di ricovero, come già autorizzate con il Decreto n. 45/2015;

- di riepilogare quanto oggetto di autorizzazione all'esercizio ai sensi del presente provvedimento nella scheda del soggetto autorizzato allegata (**Allegato A**).

VISTI

- il Decreto n. 45/2015

- il resoconto verbale CRITE del 22.5.2014.

decreta

1. di annullare parzialmente e integrare l'autorizzazione all'esercizio rilasciata a "Casa di cura Sileno e Anna Rizzola S.p.A." con Decreto n.45/2015, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, come da scheda del soggetto autorizzato (**Allegato A**) che sostituisce integralmente l'allegato A al Decreto n.45/2015;

2. di confermare altresì quanto disposto nella rimanente parte del decreto n. 45/2015;

3. di disporre la trasmissione del presente provvedimento alla struttura in oggetto e all'Azienda ULSS di riferimento;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Domenico Mantoan

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 219 del 23 luglio 2015 pag. 1/1

SCHEDA SOGGETTO AUTORIZZAZIONE

Ragione Sociale: **Casa di cura Sileno e Anna Rizzola SpA**
CF/P.IVA 00188280275
Sede Legale: San Donà di Piave (VE), via Gorizia n.1 CAP 30027

ULSS territorialmente competente: 10 Veneto Orientale

Funzioni esercitate in regime di ricovero

Sede operativa	Classificazione	Area Funzione Operativa	Codice	Funzioni
San Donà di Piave (VE) via Gorizia n.1 CAP 30027	A1	Medica	26	Medicina generale
			21	Geriatria
		Chirurgica	9	Chirurgia generale
			36	Ortopedia
			9	Week Surgery
		Terapia Intensiva	49	Terapia intensiva
		Riabilitativa	56	Recupero e Riabilitazione Funzionale

Posti letto extraregione autorizzati: n. 7 cod. 36 Ortopedia e traumatologia
n. 3 cod. 37 Ginecologia
n. 5 cod. 43 Urologia

Allegato A al Decreto n. 219 del 23 luglio 2015 pag. 2/2

Funzioni eserciate in regime ambulatoriale

Sede operativa	Classificazione	Area Funzione Operativa	Codice	Funzioni
San Donà di Piave (VE) via Gorizia n.1 CAP 30027	**B5**	ambulatoriale	01	Allergologia
			05	Angiologia
			08	Cardiologia
			09	Chirurgia Generale
			10	Chirurgia maxillo facciale
			11	Chirurgia pediatrica
			12	Chirurgia plastica
			13	Chirurgia toracica
			14	Chirurgia vascolare
			19	Endocrinologia e Diabetologia
			20	Immunologia
			21	Geriatria
			26	Medicina generale
			29	Nefrologia
			30	Neurochirurgia
			32	Neurologia
			34	Oculistica
			36	Ortopedia e Traumatologia
			37	Ostetricia e ginecologia
			38	Otorinolaringoiatria
			39	Pediatria
			43	Urologia
			52	Dermosifilopatia
			56	Medicina Fisica e Riabilitativa

Allegato A al Decreto n. 219 del 23 luglio 2015 pag. 3/3

			58	Gastroenterologia
			69	Radiologia Diagnostica - neuroradiologia
			71	Reumatologia
			75	Neuroriabilitazione
			82	Anestesia: Terapia del Dolore
				Tossicologia
				Medicina del lavoro
				Medicina dello Sport
	B10		03	Medicina di Laboratorio con microbiologia e virologia

(Codice interno: 303285)

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 220 del 23 luglio 2015

Istituzione del Flusso informativo regionale per le prestazioni extraospedaliere in Area Disabilità FAD (DGR 1059/2012 e DGR 740/2015).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Si istituisce il flusso informativo relativo alla prestazioni extraospedaliere residenziali e semiresidenziali per le persone con disabilità, denominato FAD, in attuazione della DGR 1059/2012 e degli atti ad essa riferiti, e della DGR 740/2015.

Il Direttore generale

Premesso:

- che con la DGR 1059 del 5 giugno 2012 la Giunta regionale ha dato mandato alla Segreteria regionale alla Sanità, oggi Area Sanità e Sociale, di avviare un progetto per la riorganizzazione del sistema informatico di gestione e monitoraggio, di misurazione ed elaborazione dei dati riguardanti la residenzialità extraospedaliera nella Regione del Veneto per persone anziane non autosufficienti e per persone con disabilità;
- che la Legge regionale 23/2012, con la quale è stato approvato il "Piano Socio Sanitario regionale per il triennio 2012-2014", ha previsto lo sviluppo di un "Cruscotto di governo" attraverso l'implementazione di un sistema informativo tra sociale e sanitario e il potenziamento del flusso della residenzialità extraospedaliera.

Considerato che, con riferimento agli atti citati, sono stati finora emanati i seguenti provvedimenti:

- DGR 2961/2012, con la quale è stato istituito il Flusso per la Residenzialità extraospedaliera in area Anziani (FAR), è stata parzialmente modificata la scheda di valutazione multidimensionale SVaMA ed è stato dato mandato per la creazione di uno strumento di *business intelligence* per l'elaborazione e la lettura dei dati;
- DGR 2960/2012, con la quale è stata approvata la nuova scheda SVaMDi in forma coordinata con la DGR 1059/2012 per gli aspetti relativi all'informatizzazione, ed è stato altresì approvato in prima stesura l'algoritmo di calcolo delle classi di assegnazione dei profili di gravità e di funzionamento nonché avviato lo strumento Atl@nte web per la gestione delle procedure di valutazione degli utenti;
- DGR 1804/2012, con la quale sono state approvate le linee guida per l'utilizzo di SVaMDi ed il definitivo algoritmo di SVaMDi, rinviando a successivo provvedimento la correlazione dei punteggi esitati con i livelli assistenziali previsti dalla programmazione regionale;
- DGR 739/2015, con la quale, approvando l'avvio della sperimentazione in materia di semiresidenzialità per persone con disabilità, è stato disposto che i progetti successivamente individuati devono essere rilevati e rendicontati nel flusso informativo della residenzialità e semiresidenzialità extraospedaliera in area disabili e nell'applicativo Atl@nte previsto dalla DGR 1804/2014;
- DGR 740/2015, con la quale, definendo la nuova programmazione e modalità di determinazione delle rette tipo per i Centri diurni per persone con disabilità, è stato approvato lo schema di raccolta dei dati di funzionamento dei Centri diurni per persone con disabilità, da utilizzare anche in attuazione della DGR 1059/2012.

Preso atto:

- che la DGR 740/2015 ha stabilito che con ulteriore Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale saranno altresì fornite le disposizioni per l'implementazione del flusso delle prestazioni extraospedaliere in area disabili, nell'ambito della progettualità definita con la DGR 1059/2012;
- che ai sensi della DGR 2667/2014 - con la quale è stato definito il nuovo mandato dell'Osservatorio Regionale Politiche Sociali e Sociosanitarie (ORPSS) - è stata demandata a Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale la definizione del programma biennale 2015-2016 delle attività dell'Osservatorio stesso;
- che con tale Decreto - recante il numero 98 del 3 aprile 2015 - è stata operata la ricognizione degli strumenti di lavoro esistenti, già attivati ai sensi delle attività dell'Osservatorio regionale politiche sociali preesistenti la DGR 2667/2014, tra i quali sono stati citati:
    - il software "Atl@nte web" per la gestione dell'Algoritmo SVaMDi;
    - il software "Charta sociale" per la pubblicazione via web di statistiche ed elaborazioni in materia sociale e socio-sanitaria, che il citato Decreto ha rinominato in "Arcipelago" (quale metafora del bisogno di attivare le connessioni nel mondo delle politiche sociali e sociosanitarie) e disposto di riprogettare ed utilizzare quale strumento di *business intelligence* per la restituzione delle informazioni elaborate provenienti dei flussi informativi.

Rilevato:

- che ai sensi della DGR 1059/2012 è stato costituito un gruppo di lavoro con il compito di progettare lo strumento informativo previsto dalla DGR 1059/2012;
- che le risultanze di tale lavoro sono state approvate con la DGR 2961/2012 per quanto riguarda l'area anziani e che, per quanto riguarda l'area disabili, sono state utilizzate per la predisposizione degli allegati A e B del presente provvedimento;
- che con tale attività si considera concluso il mandato del gruppo, e che gli aspetti contenutistici relativi ai flussi e alle loro elaborazioni rientrano, ai sensi della DGR 2667/2014 nelle attività di competenza del nuovo ORPSS come definite con il citato Decreto 98/2015.

Considerato:

- che i contenuti tecnici oggetto dell'istituendo flusso sono stati definiti con l'Allegato A (Documento tecnico) e con l'Allegato B (Tracciato record) che costituiscono parte integrale ed essenziale del presente provvedimento;
- che il documento tecnico in Allegato A definisce:
  - Gli scopi e le indicazioni di carattere generale (Paragrafo 1. Premessa);
  - l'ambito della rilevazione (Paragrafo 2);
  - la descrizione dei campi salienti del tracciato record (Paragrafo 3);
  - le modalità di invio del flusso, il debito informativo e le note transitorie (Paragrafo 4).
- Che il tracciato record del flusso FAD in allegato B è articolato in 7 sezioni, per ciascuna delle quali viene indicata tra parentesi la fonte di provenienza:

1. anagrafica dell'utente (Atl@nte web);
2. valutazione multidimensionale (Atl@nte web);
3. emissione impegnativa (Atl@nte web);
4. ADT ammissione, dimissione, trasferimento (Atl@nte web o applicativi aziendali);
5. Rilevazione Unità di Offerta: prestazioni sociosanitarie e fattori di produzione (Arcipelago);
6. Costi sanitari in convenzione, per UDO (Arcipelago);
7. Anagrafe unica regionale delle UDO, per la correlazione univoca e diretta dei dati alle singole UDO (fonte regionale).

Valutato:

- che per ragioni di economicità e di semplificazione operativa la produzione del flusso verso il portale dei flussi sanitari avverrà - con le periodicità stabilite nel successivo punto elenco - con un'unica esportazione/importazione a livello regionale a partire dal software Atl@nte web per quanto riguarda le sezioni da 1 a 3 del tracciato; dal software Atl@nte web o da eventuali applicativi aziendali per la sezione 4; dal software Arcipelago per le sezioni 5 (a cura delle UDO) e 6 (a cura delle ULSS); dagli applicativi regionali per la gestione delle procedure ex LR 22/2002 per la sezione 7 (a cura della Regione);
- che per ragioni di opportunità il caricamento verso il portale regionale dovrà avere periodicità mensile (escluse le sezioni 5 e 6 per le quali il caricamento deve essere annualmente eseguito entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento);
- che il flusso mensile sarà di tipo incrementale (es. a febbraio verranno inviati i dati di gennaio; a marzo i dati di febbraio e gennaio; e così via...). Sono tuttavia consentite, per i mesi precedenti all'ultimo, soltanto eventuali modifiche. Con l'invio dei dati del mese di dicembre (entro la fine di gennaio) vengono definitivamente consolidati i dati relativi all'anno solare;
- che l'Allegato B prevede le connessioni tra l'alimentazione del Flusso FAD e la produzione di effetti nella determinazione del fabbisogno di risorse per il riparto del Fondo regionale per la Non Autosufficienza per quanto riguarda i servizi residenziali, semiresidenziali e sperimentali in materia di disabilità;
- che la produzione del flusso FAD rientra negli obiettivi annuali di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ULSS;
- che, in considerazione del già attivato utilizzo di Atl@nte web, il flusso FAD viene attivato a far data dal 1 gennaio 2015 per quanto riguarda le sezioni da 1 a 4 e che entro il mese di ottobre 2015 Aziende ULSS dovranno provvedere alla verifica del completo inserimento di tutti gli utenti con quota di rilievo sanitario, comprensivi degli utenti inseriti in UDO sperimentali o innovative, che sono state appositamente censite a seguito della DGR 739/2015. Dovrà essere altresì verificata la completezza dei dati inseriti in Atl@nte con riferimento all'obbligatorietà dei dati previsti nel flusso FAD;
- che in fase di avvio del flusso FAD, si ritiene strategico alimentare con riferimento all'anno 2014 le sezioni 5 e 6 del flusso, secondo quanto indicato nei paragrafi 3.5 e 3.6 dell'Allegato A, stabilendo che il caricamento dei dati deve essere effettuato entro il 15 ottobre 2015 e che l'obbligatorietà della compilazione è riferita alle sole UDO presso le quali, nel 2014, sono stati inseriti utenti con impegnativa/quota a carico del Fondo Sanitario Regionale / Fondo Regionale per la Non Autosufficienza;

- che, ai fini della gestione del flusso regionale FAD, i riferimenti operativi, i file del presente provvedimento, i link alla normativa vigente ed agli applicativi web Atl@nte e Arcipelago per la gestione del flusso FAD sono disponibili dall'area web: http://extraospedaliero.regione.veneto.it/area-disabili;
- che per ogni eventuale variazione tecnica al tracciato record si autorizza a provvedere, eventualmente con proprio decreto, il Settore Strutture di ricovero intermedie e integrazione sociosanitaria.

Viste:

- la LR 23/2012, Piano Socio Sanitario regionale 2012-2016;
- la DGR 1059/2012 ed i conseguenti provvedimenti citati in premessa;
- la DGR 740/2015;
- Vista la L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, *"Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale Statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto.*

decreta

1. Di approvare le premesse quali parti integranti del presente atto.
2. Di istituire il Flusso informativo regionale per le prestazioni extraospedaliere in Area Disabilità (FAD) per la gestione informatica della residenzialità e semiresidenzialità extraospedaliera per le persone con disabilità.
3. Di approvare il documento tecnico illustrato nell'Allegato A, parte integrante ed essenziale del presente provvedimento.
4. Di approvare il tracciato record del flusso, come definito nell'Allegato B, parte integrante ed essenziale del presente provvedimento.
5. Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento, per le parti di rispettiva competenza, il Settore Strutture di ricovero intermedie e Integrazione socio-sanitaria e il Settore Sistema informativo SSR.
6. Di trasmettere il presente atto alle Aziende ULSS del Veneto per il coordinamento territoriale delle azioni di competenza delle Unità di Offerta.
7. Di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nell'area web http://extraospedaliero.regione.veneto.it/area-disabili.

Domenico Mantoan

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 220 del 23 luglio 2915 pag. 1/9

GESTIONE INFORMATICA DELLA RESIDENZIALITÀ E SEMIRESIDENZIALITÀ EXTRAOSPEDALIERA PER PERSONE CON DISABILITÀ. FLUSSO AREA DISABILI (FAD). DOCUMENTO TECNICO.

I. PREMESSA

Il presente documento disciplina gli aspetti tecnici per la Gestione informatica della residenzialità e semiresidenzialità extraospedaliera per le persone con disabilità, in prosecuzione del progetto avviato con la DGR 1059/2012 e tenuto conto delle disposizioni contenute nella DGR 2960/2012, nella DGR 1804/2014 e nelle DGR 739/2015 e 740/2015.

Con il presente provvedimento si forniscono risposte integrate a fronte di molteplici esigenze: riordinare il sistema informatico di gestione e monitoraggio, nonché di misurazione ed elaborazione dei dati riguardanti la residenzialità e la semiresidenzialità extraospedaliera per persone con disabilità nel Veneto; attivare il nuovo flusso informativo in materia di residenzialità e semiresidenzialità in area disabili (di seguito denominato "Flusso Area Disabili" e indicato con l'acronimo FAD) coordinatamente con gli strumenti attivati per l'informatizzazione della SVaMDi; predisporre uno strumento utile ai fini delle attività regionali di programmazione e controllo in questa area dei servizi per la disabilità nonché propedeutico e anticipatorio alla futura istituzione di flussi ministeriali in materia.

Le disposizioni contenute nel seguente documento tengono altresì conto del fatto che nell'area della disabilità solo poche Aziende ULSS hanno sviluppato autonomi ed appositi sistemi informativi e che, ai sensi della DGR 2960/2012, e la conseguente predisposizione del sistema "Atl@nte web", la gran parte delle informazioni richieste è già oggetto di caricamento nel sistema centralizzato regionale relativamente alle seguenti informazioni: dati anagrafici, valutazioni, emissione di impegnative, dati ADT (acronimo di Ammissione, Dimissione, Trasferimento).

In estensione al contratto di fornitura in essere, stipulato per conto della Regione del Veneto dall'Azienda ULSS 7, già titolare delle competenze amministrative dell'Osservatorio regionale politiche sociali, il software Atl@nte è stato implementato con le ulteriori caratteristiche minime utili a generare il flusso verso il portale regionale dei flussi sanitari, in modo che l'attività in ambito aziendale ULSS sia esclusivamente di tipo operativo socio-sanitario e non informatico. Qualora talune Aziende dispongano di eventuali strumenti informativi propri, dovranno invece predisporre le attività di estrapolazione periodica dei dati e di invio al portale regionale dei flussi sanitari, secondo il tracciato record definito con l'Allegato B del presente atto.
Nell'ambito della medesima fornitura, è stato altresì attivato il progetto "Charta sociale", poi rinominato "Arcipelago" con il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 98 del 23 aprile 2015, con il quale è stato definito il programma del nuovo Osservatorio Regionale Politiche Sociali e Sociosanitarie (ORPSS) ai sensi della DGR 2667/2014. Il

progetto "Arcipelago" consiste nella predisposizione di un contenitore web, comprensivo di una piattaforma di business intelligence dedicata alla restituzione in forma elaborata dei flussi informativi, con diversi livelli di accesso per gli enti regolatori, committenti e produttori, nonché per i cittadini e gli stakeholder. All'interno di "Arcipelago" è prevista una sezione che consente l'inserimento diretto di informazioni sulle unità di offerta da parte degli enti gestori. Questo strumento è stato implementato, in funzione delle disposizioni contenute nel presente atto, per la trasmissione dei dati di flusso relativi ai costi dei fattori di produzione dei servizi, secondo lo schema definito con l'allegato B della DGR 740/2015 per quanto riguarda le strutture semiresidenziali, schema che è stato inoltre opportunamente integrato per la raccolta delle ulteriori informazioni pertinenti alle sole strutture residenziali.

Con l'entrata in produzione del flusso FAD, di cui al presente atto, ai sensi dalla DGR 1059/2012 cessano gli effetti della DGR 2827/2009.

Il flusso FAD è articolato in 7 sezioni, per ciascuna delle quali viene indicata tra parentesi la fonte di provenienza:

1. anagrafica dell'utente (Atl@nte web);
2. valutazione multidimensionale (Atl@nte web);
3. emissione impegnativa (Atl@nte web);
4. ADT ammissione, dimissione, trasferimento (Atl@nte web o applicativi aziendali);
5. Rilevazione Unità di Offerta: prestazioni sociosanitarie e fattori di produzione (Arcipelago);
6. Costi sanitari in convenzione, per UDO (Arcipelago);
7. Anagrafe unica regionale delle UDO, per la correlazione univoca e diretta dei dati alle singole UDO (fonte regionale).

Il documento che segue, assieme al documento "Tracciato record del flusso FAD", approvato in Allegato B al presente atto, definisce l'architettura e i contenuti minimi del flusso informativo che deve essere attivato con la tempistica prevista al paragrafo 4.3.

Laddove la raccolta dei dati avviene mediante il sistema Atl@nte web, nel documento sono fornite le mere indicazioni specifiche che integrano, dove necessario, le istruzioni già fornite.

La qualità delle informazioni inviate tramite il presente flusso sarà oggetto di valutazione, attraverso la definizione di appositi indicatori, nell'ambito delle attività relative agli "Obiettivi annuali di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ULSS ed Ospedaliere del Veneto e per l'IRCCS Istituto Oncologico Veneto".

II. AMBITO DELLA RILEVAZIONE

Sono oggetto di rilevazione:

- I servizi sociosanitari residenziale e semiresidenziale extraospedaliera (con quota di rilievo sanitario) per persone con disabilità corrispondenti ai livelli/profili descritti con la DGR 84/2007, che trova fondamento nella programmazione regionale definita con le DGR 1859/2006 e 4589/2007, nonché nelle più recenti DGR 40/2013 e conseguente Decreto del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale 216/2014; DGR 1804/2012 e

conseguente Decreto del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale 18/2015; DGR 244/2015 e DGR 740/2015.

- Le prese in carico ai sensi dei progetti sperimentali in materia di semiresidenzialità di cui alla DGR 739/2015; nonché le accoglienze residenziali per persone affette da SLA ai sensi della medesima DGR 739/2015.
- I trattamenti derivanti da accoglimenti diretti di persone con disabilità, paganti in proprio, in possesso di valutazione multidimensionale effettuata con lo strumento SVaMDi, di cui alla DGR 1804/2014.
- I trattamenti di assistenza residenziale e semiresidenziale extraospedaliera presso strutture sociali per persone con disabilità (senza quota di rilievo sanitario), per le quali è stata effettuata valutazione multidimensionale con SVaMDi.
- I trattamenti con quota di rilievo sanitario erogati in Unità di offerta collocate al di fuori della Regione del Veneto.
- I trattamenti erogati in Unità di offerta regionali per utenti con quota di rilievo sanitario erogata da altre regioni .
- Le **liste di attesa** per l'ingresso nelle Unità di Offerta a seguito di valutazione SVaMDi.

Tutti i provvedimenti citati sono stati raccolti e resi disponibili nell'area web http://extraospedaliero.regione.veneto.it/provvedimenti.

III. DESCRIZIONE DEL TRACCIATO RECORD

Si delineano, nei seguenti sotto-paragrafi, i razionali dei campi maggiormente significativi ed alcuni elementi chiarificatori del tracciato record, distinti per sezione del tracciato.
Tutti i campi del Tracciato record in Allegato B sono numerati**. Il numero richiamato tra parentesi quadre [n.n] si riferisce al numero della sezione e al numero di ciascun campo presente nell'Allegato B**.

Le colonne di dati rappresentano, nell'ordine:

- la numerazione del campo, che viene richiamata qui di seguito con il numero tra parentesi quadre [n.n];
- il raggruppamento di campi per omogeneità (es. dati anagrafici, valutazione sanitaria, indicatori di qualità assistenziale, ecc…);
- la descrizione del campo;
- la lunghezza del campo;
- la posizione iniziale;
- il tipo (A=alfabetico; AN=alfanumerico; N=numerico; D=data)
- l'obbligatorietà (O=obbligatorio; F=facoltativo; OF=facoltativo condizionale);
- le istruzioni per la codifica, che sono integrate con il razionale e le specifiche illustrate nelle sezioni qui di seguito.

3.1 Sezione "1 - ANAGRAFICA DELL'UTENTE"

Il flusso relativo alla presente sezione viene generato esclusivamente tramite l'applicativo Atl@nte web, le cui modalità di compilazione sono ampiamente descritte nella sua documentazione di utilizzo.
E' necessario che non sia omessa la compilazione in Atl@nte web delle informazioni oggetto del presente flusso.

L'inserimento dei dati anagrafici è effettuato per la prima volta a cura dell'Azienda che prende in carico ed esegue la valutazione. L'aggiornamento può essere eseguito anche dall'Azienda dove ha sede l'UDO, qualora sia diversa dall'Azienda pagante.

3.2 Sezione "2 - VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE"

La valutazione è seguita secondo le modalità e la frequenza definite con la DGR 1804/2014.

3.3 Sezione "3 - EMISSIONE IMPEGNATIVA DI RESIDENZIALITÀ"

La registrazione delle informazioni relative all'impegnativa o alla quota di rilievo sanitario attribuita all'utente è effettuata dall'Azienda ULSS pagante all'interno di Atl@nte.
La compilazione di queste informazioni produce effetto nella determinazione del fabbisogno di risorse per il riparto del Fondo regionale per la Non Autosufficienza.

La sezione è suddivisa in due parti:

- La sezione 3.1 contiene le informazioni generali sull'impegnativa (valore, data di apertura, data di chiusura, ecc..). Il valore giornaliero della quota di rilievo sanitario deve essere indicato manualmente, inserendo il valore determinato ai sensi della programmazione vigente. Il sistema Atl@nte deve tenere traccia delle variazioni: pertanto la determinazione di un diverso valore comporta l'apposizione della data di chiusura [con motivazione di chiusura 3.14=5] e l'apertura di un nuovo record.
- La sezione 3.2, per la quale è stata predisposta in Atl@nte una apposita maschera di caricamento, contiene le informazioni sulle eventuali integrazioni economiche all'impegnativa. Sono possibili più record per impegnativa, ma non contemporaneamente. Tali integrazioni sono principalmente riferibili a: attività educative; supporto (per maggiore carico) assistenziale e/o tutelare; supporto (assistenziale e/o educativo) ad eventi comportamentali; attività riabilitativa/abilitativa intensiva.

Con il campo "Tipologia di attività del trattamento residenziale e semiresidenziale (Livello)" [3.9] si individua il tipo di trattamento socio-assistenziale previsto per il titolare dell'impegnativa di residenzialità. La vigente programmazione definisce così i livelli assistenziali:
Individua il tipo di trattamento sociosanitario previsto per l'assistito dall'impegnativa di residenzialità:

1. Residenziale 1 LIVELLO (ALTO)
2. Residenziale 2 LIVELLO (MEDIO)

3. Residenziale 3 LIVELLO (BASSO)
4. Quota elevata intensità (DGR 244/2015)
5. Quota residenzialità SLA (DGR 739/2015)
6. Semiresidenziale 1 LIVELLO (ALTO)
7. Semiresidenziale 2 LIVELLO (MEDIO)
8. Semiresidenziale 3 LIVELLO (BASSO)
9. Progetto semiresidenziale innovativo (DGR 739/2015)

Il campo prevede poi l'indicazione dei seguenti valori:

10. Altro (specificare. Questo valore non va usato per indicare l'emissione di impegnative con integrazioni economiche. Le integrazioni vanno rilevate separatamente nella sezione 3.2)

Il valori della quota di rilievo sanitario e della quota sociale (con distinzione della quota a carico del Comune o dell'utente, se prevista dalla programmazione) del devono essere indicati nei campi [3.11, 3.12 e 3.16]. La presenza di valore 0 nel campo [3.11] significa che la presa in carico è gratuita: la sezione impegnative non viene alimentata per le prese in carico in strutture sociali.

3.4 Sezione "4.1 - AMMISSIONE, DIMISSIONE, TRASFERIMENTO (ADT) ASSISTITO"

Questa sezione, che definiamo per brevità "Tracciato ADT", è alimentata tramite la compilazione delle necessarie informazioni nella cartella utente in Atl@nte web oppure tramite flusso ad hoc a cura delle Aziende ULSS paganti. In quest'ultimo caso i campi chiave con le altre sezioni del tracciato sono il [4.1] e [4.2].
La competenza nella compilazione del tracciato ADT è sempre della Azienda ULSS pagante.

E' necessario porre particolare attenzione alla nuova codifica delle UDO, come definita nel paragrafo 3.7.

In questa sezione sono possibili una o più righe per persona.

Si pone in evidenza la particolare necessità di compilare i campi [4.9] e [4.10] in ambito semiresidenziale, indicandovi il numero di giorni settimanali previsti dal progetto nonché il numero di ore giornaliere di progetto, indicato in 4, 5 ,7 o 9 ore secondo le modalità definite con l'Allegato D della DGR 740/2015. Si evidenzia che l'indicazione di 9 ore si riferisce ad una estensione del tempo ordinario che esclude il tempo del trasporto. Qualora l'orario venga articolato diversamente nel corso della settimana, va indicata la tipologia media di estensione oraria.

*3.4.1 - Sezione "4.2 - AMMISSIONE, DIMISSIONE, TRASFERIMENTO (ADT) ASSISTITO - **Assenze**"*

La sezione 4.2 consente di rilevare le assenze degli utenti dall'UDO includendo l'informazione sulle motivazioni.

Atl@nte web o l'applicativo gestionale aziendale deve monitorare e segnalare l'eventuale dimenticanza di chiusura dei periodi di sospensione aperti.

*3.4.2 - Sezione "4.3 - AMMISSIONE, DIMISSIONE, TRASFERIMENTO (ADT) ASSISTITO – **Rilevazioni quantitative ospite**"*

La sezione 4.3 consente di rilevare con cadenza mensile alcune informazioni qualitative e quantitative nell'ambito dell'assistenza erogata, tra le quali la presenza di episodi di autolesionismo ed etero aggressività, di contenzione ed eventuali trattamenti educativi comportamentali (ABA).

3.5 Sezione "5 - RILEVAZIONE DATI DELL'UNITÀ DI OFFERTA"

Con il presente provvedimento si intende ricondurre nel nuovo flusso anche la fornitura dei dati sociosanitari di produzione, già rilevati con la DGR 2827/2009, nonché sistematizzare la raccolta dei dati di costo delle UDO per le persone con disabilità, a partire dallo schema definito – per le strutture semiresidenziali – con l'Allegato B della DGR 740/2015.

Le informazioni richieste, devono essere caricate annualmente nell'applicativo web "Arcipelago" a cura dei gestori delle UDO entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui fanno riferimento.

La sezione 5 è compilata a cura dell'Ente gestore dell'UDO utilizzando l'apposita sezione del programma Arcipelago. Ciascuna UDO accede utilizzando le medesime credenziali predisposte per il sistema Atl@nte.

La collaborazione da parte delle UDO alla fornitura di queste informazioni costituisce adempimento al requisito di autorizzazione all'esercizio per i Centri diurni ai sensi dell'Allegato C della DGR 740/2015 (requisito **CD-DIS-au4.2**).
Tale norma si intende applicata per analogia anche alle strutture residenziali e ai progetti semiresidenziali innovativi nelle more di una formale integrazione della DGR 84/2007, e comunque ai sensi della LR 23/2012.

Lo strumento di *business intelligence* contenuto in Arcipelago consentirà di confrontare i dati di produzione delle prestazioni sociosanitarie (ore, per ciascuna figura professionale) con gli standard assistenziali previsti per la tipologia di UDO, nonché di definire i costi medi regionali per figura professionale, anche con riferimento alle tipologie contrattuali.
Il controllo e l'eventuale validazione dei dati verrà effettuato nel confronto tra le elaborazioni proposte a partire dai dati inseriti, le medie regionali e gli standard assistenziali previsti.

*3.5.1 - Sezione "5.1 - TRACCIATO DATI RILEVAZIONE UNITA' DI OFFERTA: **Prestazioni Sociosanitarie**"*

La sezione 5.1 rileva le prestazioni sociosanitarie, con evidenza particolare delle ore e dei costi per figura professionale, per UDO, con distinzione tra personale dipendente e non dipendente.
Ciascuna UDO dovrà fornire le informazioni relativamente al personale previsto dai rispettivi requisiti di autorizzazione e accreditamento.
Per quanto riguarda il personale dipendente, sono rilevati anche: le giornate e i costi del personale dipendente in maternità; le ore di personale dipendente addetto alle pulizie; le giornate di assenza e del costo del personale assente per malattie lunghe ed infortuni; le ore di formazione.
Sono rilevati altresì gli eventuali costi sostenuti per l'acquisto di ausili per la movimentazione, l'incontinenza ed altri ausili.
Sono rilevate infine le ore di personale volontario esclusivamente per attività di affiancamento nella cura e nell'assistenza diretta agli utenti.

*3.5.2 - Sezione "5.2 - TRACCIATO DATI RILEVAZIONE CENTRO SERVIZI: **Altri fattori di produzione**"*

La sezione 5.2 riproduce lo schema di raccolta dati, per UDO, approvato con l'Allegato B della DGR 740/2015, che viene integrato con i costi pertinenti ai soli servizi residenziali (lavanderia, stireria,…).
Si segnala, in particolare, la richiesta di indicazione del regime IVA adottato, che comporta una diversa compilazione dei costi: al lordo di IVA per le UDO con Ente gestore in regime di esenzione; al netto di IVA per le UDO con Ente gestore in regime di IVA agevolata o ordinaria. Di conseguenza, qualora non si adotti il regime di esenzione IVA, occorrerà provvedere alla contestuale imputazione dell'IVA sui ricavi per le impegnative nel campo [5.130].

3.6 Sezione "6 - RILEVAZIONE DATI CONVENZIONE"

La DGR 84/2007 prevede la stipula di convenzioni tra Azienda ULSS e Centri di servizio per persone con disabilità per l'erogazione delle prestazioni sanitarie (medicina di base e medicina specialistica e riabilitativa), la fornitura di protesi, farmaci e altri presidi sanitari, nonché l'attività di coordinamento e l'Unità Operativa Interna.

Questa rilevazione, a carico delle Azienda ULSS, deve essere condotta a livello di UDO ed essere effettuata con periodicità annuale, entro il 30 aprile dell'anno successivo.

3.7 Sezione "7.1 - ANAGRAFICA DELLE UDO"

Per l'anagrafica delle UDO è stata creata una struttura analoga a quella del flusso FAR (DGR 2961/2012), che viene resa al momento disponibile alle Aziende ULSS dalla seguente pagine dell'area web: http://extraospedaliero.regione.veneto.it/area-disabili/anagrafica-udo.
La medesima struttura è riproposta all'interno di Atl@nte web, nel quale è stata appositamente aggiornata l'anagrafica delle UDO, a sua volta correlata con la scheda di ciascun utente.

Ai sensi della DGR 739/2015 viene assegnato un codice UDO anche ai progetti semiresidenziali innovativi, che sono rendicontati con il flusso FAD.

E' compito prioritario di tutte le Aziende ULSS che non l'hanno ancora fatto, correlare in Atl@nte la presa in carico di ciascun utente con il codice regionale dell'UDO. Per gli utenti che spendono le impegnative fuori regione è previsto un codice UDO generico differenziato per Regione.

3.7.1 - Sezione "7.2 – TRACCIATO ATTI LR 22/2002"

La sezione 7.2 consente di rilevare con maggiore dettaglio gli atti di autorizzazione, accreditamento e accordo contrattuale relativi a ciascuna UDO, nonché il numero di posti oggetto dell'atto stesso. La sezione è alimentata a livello regionale.

IV. MODALITÀ DI INVIO DEL FLUSSO, DEBITO INFORMATIVO E NOTE TRANSITORIE

Con l'approvazione di questo documento vengono aggiornati le modalità, le periodicità di invio del flusso e le titolarità del debito informativo a carico delle Aziende ULSS nei confronti della Regione.

4.1 Modalità di trasmissione

Il flusso viene direttamente generato da Atl@nte web o da Arcipelago verso il portale regionale dei flussi sanitari, oppure eventualmente, per quanto riguarda la sezione 4, viene prodotto e trasmesso dalle Aziende ULSS che gestiscono le informazioni ADT con propri software gestionali, limitatamente agli utenti per i quali pagano la quota.

4.2 Periodicità

La temporizzazione per la generazione dei flussi è generalmente mensile con trasmissione dei dati entro il mese successivo. Per le sezioni 5 e 6 è annuale, con invio dei dati entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

Considerata la necessità di dovere, talvolta, aggiornare/rettificare un dato relativo a mensilità precedenti, il flusso mensile sarà di tipo incrementale (es. a febbraio verranno inviati i dati di gennaio; a marzo i dati di febbraio e gennaio; e così via…). Sono tuttavia consentite, per i mesi precedenti all'ultimo, soltanto eventuali modifiche. Con l'invio dei dati del mese di dicembre (entro la fine di gennaio) vengono definitivamente consolidati i dati relativi all'anno solare.

4.3 Note transitorie per l'avvio del flusso

In considerazione del già attivato utilizzo di Atl@nte web, il flusso FAD viene attivato a far data dal 1 gennaio 2015 per quanto riguarda le sezioni da 1 a 4.
Entro il mese di ottobre 2015 Aziende ULSS dovranno provvedere alla verifica del completo inserimento di tutti gli utenti con quota di rilievo sanitario, comprensivi degli utenti inseriti in UDO sperimentali o innovative, che sono state appositamente censite a seguito della DGR 739/2015. Dovrà essere altresì verificata la completezza dei dati inseriti in Atl@nte con riferimento all'obbligatorietà dei dati previsti nel flusso FAD.

Si ribadisce che la mancata o errata compilazione delle informazioni produce effetto nella determinazione del fabbisogno di risorse per il riparto del Fondo regionale per la Non Autosufficienza.

In fase di avvio del flusso FAD, si ritiene strategico alimentare con riferimento all'anno 2014 le sezioni 5 e 6 del flusso, secondo quanto indicato nei paragrafi 3.5 e 3.6.
Il caricamento dei dati deve essere effettuato entro il 15 ottobre 2015.

L'obbligatorietà della compilazione è riferita alle sole UDO presso le quali, nel 2014, sono stati inseriti utenti con impegnativa/quota a carico del Fondo Sanitario Regionale / Fondo Regionale per la Non Autosufficienza.

Ai fini della gestione del flusso regionale FAD, i riferimenti operativi, i file del presente provvedimento, i link alla normativa vigente ed agli applicativi web Atl@nte e Arcipelago per la gestione del flusso FAD sono disponibili dall'area web:

http://extraospedaliero.regione.veneto.it/area-disabili

Allegato B al decreto n. 220 del 23 luglio 2015

REGIONE DEL VENETO

Flusso informativo regionale per le prestazioni extraospedaliere in Area Disabilità (FAD).
Documento Tecnico.

N	Chiave	Gruppo	Campo	Lungh.	Pos. Iniz.	Tipo	Obblig.	Istruzioni
1. TRACCIATO DATI ANAGRAFICI ASSISTITO (una sola riga per persona)								
1.1	**X**	anagrafe regionale assistiti	**Identificativo univoco assistito per episodio di presa in carico**	**20**	**1**	**AN**	**O**	Codice identificativo univoco assegnato all'assistito per la correlazione del dato anagrafico con le informazioni contenute nelle altre sezioni del tracciato record, gestite separatamente per il trasferimento dei dati in ottemperanza alla normativa sulla privacy. Viene generato dall'applicativo al momento della registrazione dell'episodio di assistenza (corrisponde ai numeri di pratica che identificano episodi di presa in carico diversi).
1.2			**Codice fiscale o altro codice identificativo utente**	**20**	**21**	**AN**	**O**	Il campo va valorizzato con il Codice Fiscale per tutte le schede riferite a cittadini italiani. Per i cittadini stranieri, qualora non in possesso del Codice Fiscale, vanno indicati in alternativa tra loro il codice TEAM (Tessera europea assicurazione malattia) , o il codice ENI (Europei non iscritti), o il codice STP (Straniero temporaneamente presente).
1.3			**Tipo identificativo utente**	**1**	**41**	**N**	**O**	Indica il tipo dell'identificativo del beneficiario della prestazione. I valori da indicare sono: 1. Codice fiscale 2. Codice ENI 3. Codice STP 4. Codice ID utente della Tessera Europea d'Assicurazione Malattia (TEAM) 5. Altro identificativo 9. Identificativo non disponibile
1.4			**Codice istituzione pagatrice TEAM (tessera europea)**	**28**	**42**	**AN**	**OF**	Indica il codice di identificazione assegnato a livello nazionale alla istituzione di assicurazione o di residenza competente ai sensi degli allegati 2 e 3 al regolamento 574/72. Come previsto nella Tessera Europea di Assicurazione Malattia (Campo nr. 7 tesssera Team).
1.5			**MPI - Master Patient Index**	**28**	**70**	**AN**	**O**	Master Patient Index (Id regionale della posizione anagrafica). Chiave di identificazione univoca con cui la posizione anagrafica èstata censita in ambiente regionale (Anagrafe Unica). Disponibile per i residenti e assistiti in Regione Veneto come servizio erogato dalla anagrafe unica regionale: progressivamente diventerà il riferimento anagrafico per la gestione dei flussi informativi per gli assistiti. Nel periodo iniziale di attivazione del flusso la compilazione è facoltativa.
1.6			**Codice sanitario**	**9**	**98**	**N**	**O**	Il campo va valorizzato, in combinazione con il codice fiscale, per i soli residenti in Veneto.
1.7			**Cognome**	**30**	**107**	**A**	**O**	Campo da valorizzare, in lettere maiuscole
1.8			**Nome**	**30**	**137**	**A**	**O**	Campo da valorizzare, in lettere maiuscole
1.9			**Data di nascita**	**8**	**167**	**D**	**O**	Campo da valorizzare in formato GGMMAAAA
1.10			**Data di decesso**	**8**	**175**	**D**	**O**	Campo da valorizzare in formato GGMMAAAA
1.11			**Genere**	**1**	**183**	**N**	**O**	Utilizzare i codici seguenti: 1. Maschio 2. Femmina 9. Non disponibile
1.12			**Cittadinanza**	**3**	**184**	**N**	**O**	Identifica la cittadinanza dell'assistito alla fine del periodo di riferimento della rilevazione. Per i cittadini italiani codificare con 100. Per gli altri cittadini stranieri utilizzare il codice stati esteri definito dal Ministero dell'Interno per l'anagrafe della popolazione. Per gli apolidi codificare 999.
1.13			**Stato civile**	**1**	**187**	**N**	**O**	Identifica lo stato civile dell'assistito al termine del periodo di riferimento della rilevazione. I codici da utilizzare sono: Indica lo stato civile dell'assistito al momento della rilevazione: 1. Celibe/nubile 2. Coniugato 3. Separato 4. Divorziato 5. Vedovo 9. Non dichiarato
1.14			**Titolo studio**	**2**	**188**	**N**	**O**	Indica il titolo di studio dell'assistito al termine del periodo di riferimento della rilevazione. I codici da utilizzare sono: 1. Nessuno 2. Licenza elementare 3. Licenza media inferiore, 4. Diploma media superiore 5. Diploma universitario 6. Laurea 7. Scuola professionale 9. Sconosciuto

Allegato B al decreto n. 220 del 23 luglio 2015

N	Chiave	Gruppo	Campo	Lungh.	Pos. Iniz.	Tipo	Obblig.	Istruzioni
1.15		altre informazioni	Situazione lavorativa	2	190	N	O	1. Lavoro dipendente 2. lavoro autonomo 3. Lavoro non retribuito 4. Disoccupato (per motivi di salute) 5. Disoccupato (per altri motivi) 6. Casalinga 7. Studente 8. Pensionato 9. Altro
1.16			Pensione	1	192	N	O	1. Minima/sociale 2. Altra Pensione 3. Nessuna
1.17			Invalidità civile	1	193	N	O	1. si 2. no
1.18			Indennità di accompagnamento	1	194	N	O	1. si 2. no 3. in attesa
1.19			Certificazione L. 104 (art. 3 comma 1)	1	195	N	O	Indica se l'assistito ha il riconoscimento dell'Handicap ex art. 3 comma 1 della L. 104/1992: 1. si 2. no
1.20			Certificazione L. 104 (art. 3 comma 3) - handicap grave	1	196	N	O	indica se l'assistito ha il riconoscimento dell'Handicap ex art. 3 comma 3 della L. 104/1992 (handicap grave): 1. si 2. no
1.21			Categoria protetta	1	197	N	O	Indica se l'assistito ha il riconoscimento di "Categoria protetta" ai sensi della L 68/1999. 1. si 2. no
1.22			Tipo di tutela giuridica	1	198	N	O	indica la tipologia di tutela giuridica se presente: 1. Interdizione 2. Inabilitazione 3. Amministratore di sostegno
1.23		residenza	Regione di provenienza	3	199	N	O	Indica la Regione di residenza dell'assistito al momento dell'ingresso in struttura a qualsiasi titolo (compreso l'ingresso come utente pagante in condizione di autosufficienza). Codice Regioni: Il codice da utilizzare è quello a 3 caratteri definito con DM 17 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.240 del 15 ottobre 1986, e successive modifiche. Se stato estero valorizzare con 999
1.24			Azienda ULSS di provenienza	3	202	N	O	Indica l'Azienda ULSS di residenza dell'assistito al momento dell'ingresso in struttura.Codice Aziende ULSS. Se stato estero valorizzare con 999
1.25			Comune/Stato estero di provenienza	6	205	N	O	Indica il Comune di residenza dell'assistito dell'assistito **al momento dell'ingresso in struttura o dell'avvio del progetto esterno al CD** a qualsiasi titolo. Codici ISTAT (primi 3 caratteri per la provincia e i rimanenti 3 caratteri per il progressivo comune). Si raccomanda di non omettere la rilevazione dello "0" costituente il primo carattere del codice provincia. Per i residenti all'estero codificare 999 i primi 3 caratteri ed il codice stato estero nei successivi 3, utilizzando il codice stati esteri definito dal Ministero dell'Interno per l'anagrafe della popolazione.
1.26			Comune di residenza	6	211	N	O	Indica il Comune nella cui anagrafe è iscritto l'assistito al termine del periodo di riferimento della rilevazione (può coincidere con il campo precedente). Codice ISTAT
1.27			Data cambio di residenza	8	217	D	O	Data di iscrizione dell'utente nella anagrafe del Comune.
1.28		verifica	Flag tipo utente	1	225	N	O	Campo utilizzato con funzioni di controllo, in presenza di mobilità interaziendale e interregionale. Si utilizza per la verifica della presenza dei tipi record previsti dal disciplinare, quindi va sempre compilato E' necessario aggiornare il valore quando l'assistito cambia tipologia. 1. Residenti con impegnativa ricoverati presso una UDO della stessa ULSS. 2. Residenti con impegnativa ricoverati presso una UDO di altra ULSS della Regione. 3. Residenti con impegnativa ricoverati FUORI REGIONE. 4. PROVENIENTI DA FUORI REGIONE ricoverati presso una UDO della ULSS.

2. TRACCIATO VALUTAZIONE SOCIO-SANITARIA DELL'ASSISTITO

2.1	X		Identificativo univoco assistito per episodio di presa in carico (valutazione)	20	1	AN	O	Permette la correlazione al record anagrafico (vedi campo [1.1] del TRACCIATO DATI ANAGRAFICI)
2.2	X		Data valutazione/ rivalutazione	8	21	D	O	Indica la data della valutazione/rivalutazione SVaMDi dell'assistito.
2.3			Tipologia di valutazione	1	29	N	O	Indica la tipologia di valutazione multidimensionale dell'assistito. I codici da utilizzare sono: 1. Valutazione all'ammissione. 2. Ri-valutazione periodica. 3. Rivalutazione 1 per aggravamento. 4. Rivalutazione 2 per modifica situazione socio-assistenziale.

Allegato B al decreto n. 220 del 23 luglio 2015

N	Chiave	Gruppo	Campo	Lungh.	Pos. Iniz.	Tipo	Obblig.	Istruzioni
2.4		dati UVMD	Identificativo della valutazione	20	30	AN	O	Codice identificativo univoco assegnato alla valutazione sull'assistito ed inserito nell'archivio aziendale delle valutazioni. Potrà ricollegare la valutazione ad altri flussi informativi e/o all'archivio unico aziendale della valutazioni.
2.5			Data richiesta attivazione UVMD	8	50	D	O	
2.6			Soggetto richiedente	1	58	N	O	Soggetto richiedente la valutazione: 1. Diretto interessato 2. Assistente sociale 3. Medico curante 4. Familiare 5. Tutore/amministratore di sostegno 9. Altro (specificare)
2.7			Altro richiedente	30	59	A	OF	Soggetto richiedente (specificare Altro se 2.6 = 9)
2.8			Data programmata di verifica	8	89	D	O	
2.9		valutazione sanitaria	Diagnosi principale	4	97	AN	O	Codice ICDX - diagnosi principale
2.10			Diagnosi comorbidità 2	4	101	AN	OF	Codice ICDX - Diagnosi Comorbidità. In assenza di diagnosi di comorbidità inserire "0000"
2.11			Diagnosi comorbidità 3	4	105	AN	OF	Codice ICDX - Diagnosi Comorbidità. In assenza di diagnosi di comorbidità inserire "0000"
2.12			Diagnosi comorbidità 4	4	109	AN	OF	Codice ICDX - Diagnosi Comorbidità. In assenza di diagnosi di comorbidità inserire "0000"
2.13			Diagnosi comorbidità 5	4	113	AN	OF	Codice ICDX - Diagnosi Comorbidità. In assenza di diagnosi di comorbidità inserire "0000"
2.14			Diagnosi comorbidità 6	4	117	AN	OF	Codice ICDX - Diagnosi Comorbidità. In assenza di diagnosi di comorbidità inserire "0000"
2.15			Diagnosi comorbidità 7	4	121	AN	OF	Codice ICDX - Diagnosi Comorbidità. In assenza di diagnosi di comorbidità inserire "0000"
2.16			Diagnosi comorbidità 8	4	125	AN	OF	Codice ICDX - Diagnosi Comorbidità. In assenza di diagnosi di comorbidità inserire "0000"
2.17			Diagnosi comorbidità 9	4	129	AN	OF	Codice ICDX - Diagnosi Comorbidità. In assenza di diagnosi di comorbidità inserire "0000"
2.18			Diagnosi comorbidità 10	4	133	AN	OF	Codice ICDX - Diagnosi Comorbidità. In assenza di diagnosi di comorbidità inserire "0000"
2.19			Valutazione sanitaria (Assistenza infermieristica)	20	137	N	O	Condizioni che necessitano di prestazioni infermieristiche o specialistiche. Codificare in questo modo:"1" in caso di prestazione erogata nel periodo"; "0" in caso di prestazione assente nel periodo". La posizione del carattere si riferisce alla tipologia della prestazione (es. se presenti Cirrosi scompemnsata e PEG la stringa sarà la seguente: 00100100000000000000) erogata nel periodo. **(compilare tutti i valori da 17 fino a 20 con 0: al momento sono da gestire i primi 16)** Le posizioni sono le seguenti: 1. Diabete insulinodipendente, 2. Scompenso cardiaco in classe 3-4 NYHA ... 3. Cirrosi scompensata e altre forme di ascite ... 4. Tracheostomia, 5. Ossigenoterapia continuativa a lungo termine (>3 h al dì), 6. Sondino naso-gastrico, gastrostomia (PEG), 7. Catetere venoso centrale o nutrizione parenterale ..., 8. Catetere vescicale, 9. Ano artificiale e/o ureterostomia, 10. Nefrostomia o terapia peridurale a lungo termine o terapia antalgica... 11. Ulcere da decubito ...), 12. Respiratorie/Ventilazione Assistita, 13. Dialisi o dialisi peritoneale 14. Presenza di dolore (neoplastico o non neoplastico) 15. Dipendenza da apparecchiature elettromedicali 16. Paziente neoplastico allettato
2.20		gravità e funzionamento	PUNTEGGIO GRAVITA'	5	157	N	O	Inserire il punteggio nel formato 00.00
2.21			PUNTEGGIO FUNZIONAMENTO	5	162	N	O	Inserire il punteggio nel formato 00.00
2.22			Funzioni motorie	5	167	N	O	Inserire il punteggio nel formato 00.00
2.23			Funzioni sensoriali	5	172	N	O	Inserire il punteggio nel formato 00.00
2.24			Funzioni psichiche	5	177	N	O	Inserire il punteggio nel formato 00.00
2.25			Funzioni cognitive	5	182	N	O	Inserire il punteggio nel formato 00.00
2.26			Altre funzioni	5	187	N	O	Inserire il punteggio nel formato 00.00
2.27			Comportamento	5	192	N	O	Inserire il punteggio nel formato 00.00
2.28			TOTALE Funzioni	5	197	N	O	Inserire il punteggio nel formato 00.00
2.29			Capacità Apprendimento	5	202	N	O	Inserire il punteggio nel formato 00.00
2.30			Capacità Risoluzione problemi	5	207	N	O	Inserire il punteggio nel formato 00.00
			Capacità Comunicazione	5	212	N	O	Inserire il punteggio nel formato 00.00
2.31			Capacità Mobilità	5	217	N	O	Inserire il punteggio nel formato 00.00
2.32			Capacità Cura della persona	5	222	N	O	Inserire il punteggio nel formato 00.00
2.33			Capacità Relazioni	5	227	N	O	Inserire il punteggio nel formato 00.00
2.34			TOTALE Capacità	5	232	N	O	Inserire il punteggio nel formato 00.00
2.35			Performance Apprendimento	5	237	N	O	Inserire il punteggio nel formato 00.00
2.36			Performance Risoluzione problemi	5	242	N	O	Inserire il punteggio nel formato 00.00
2.37			Performance Comunicazione	5	247	N	O	Inserire il punteggio nel formato 00.00
2.38			Performance Mobilità	5	252	N	O	Inserire il punteggio nel formato 00.00
2.39			Performance Cura della persona	5	257	N	O	Inserire il punteggio nel formato 00.00
2.40			Performance Relazioni	5	262	N	O	Inserire il punteggio nel formato 00.00
2.41			Performance Aree di vita	5	267	N	O	Inserire il punteggio nel formato 00.00

Allegato B al decreto n. 220 del 23 luglio 2015

N	Chiave	Gruppo	Campo	Lungh.	Pos. Iniz.	Tipo	Obblig.	Istruzioni
2.42			Performance Vita sociale	5	272	N	O	Inserire il punteggio nel formato 00.00
2.43			Fat. Amb.Facil. - Tecnologia	5	277	N	O	Inserire il punteggio nel formato 00.00
2.44			Fat. Amb.Facil. - Clima	5	282	N	O	Inserire il punteggio nel formato 00.00
2.45			Fat. Amb.Facil. - Sostegno soc.	5	287	N	O	Inserire il punteggio nel formato 00.00
2.46			Fat. Amb.Facil. - Atteggiamenti	5	292	N	O	Inserire il punteggio nel formato 00.00
2.47			Fat. Amb.Facil. - Servizi e politiche	5	297	N	O	Inserire il punteggio nel formato 00.00
2.48			Fat. Amb.Barr. - Tecnologia	5	302	N	O	Inserire il punteggio nel formato 00.00
2.49			Fat. Amb.Barr. - Clima	5	307	N	O	Inserire il punteggio nel formato 00.00
2.50			Fat. Amb.Barr. - Sostegno soc.	5	312	N	O	Inserire il punteggio nel formato 00.00
2.51			Fat. Amb.Barr. - Atteggiamenti	5	317	N	O	Inserire il punteggio nel formato 00.00
2.52			Fat. Amb.Barr. - Servizi e politiche	5	322	N	O	Inserire il punteggio nel formato 00.00

3.1 TRACCIATO IMPEGNATIVA (possibili più record per assistito)

3.1	X		Identificativo univoco assistito	20	1	AN	O	Permette la correlazione al record anagrafico (vedi campo [1.1] del TRACCIATO DATI ANAGRAFICI)
3.2	X		Numero impegnativa	20	21	AN	O	Numero impegnativa univoco a livello aziendale.
3.3			Azienda ULSS pagante	6	41	N	O	Indica il Codice della ASL che ha emesso la impegnativa, preceduto dal codice regionale. Codificare nr regione + nr ulss (es. 050101).
3.4			Data apertura impegnativa	8	47	D	O	Indica la data di emissione (o di rinnovo per le impegnative temporanee) dell'impegnativa di residenzialità. Per il passaggio a diverso livello assistenziale (con diverso valore di quota di rilevo sanitario) deve essere chiusa l'impegnativa esistente e deve esserne aperta una nuova.
3.5			Data chiusura impegnativa	8	55	D	OF	Indica la data di chiusura dell'impegnativa
3.6			Durata impegnativa	1	63	N	O	Distingue le impegnative per accoglimenti temporanei da quelli di lunga durata. I codici da utilizzare sono: 1. Impegnativa per accoglimenti di lunga durata (senza scadenza) 2. Impegnativa per accoglimenti temporanei (escluso sollievo) 3. Impegnativa temporanea per inteventi di sollievo
3.7			Tipo emissione impegnativa	1	64	N	O	Distingue le impegnative di nuova attivazione dai rinnovi o dalle modifiche di quelle già attive. I codici da utilizzare sono: 1. Emissione nuova impegnativa. 2. Rinnovo/proroga impegnativa temporanea attiva. 3. Emissione nuova impegnativa per passaggio a diverso livello di assistenza sanitaria.
3.8			Impegnativa spesa fuori regione	1	65	N	O	Se valorizzato, il campo indica che l'impegnativa emessa viene spesa fuori dal territorio regionale. I codici da utilizzare sono: 1. default (impegnativa spesa dentro la regione) 2. impegnativa spesa fuori Regione, emessa per cittadino ospitato in UDO di altre regioni.
3.9			Tipologia e livello assistenziale residenziale e semiresidenziale	10	66	N	O	Individua il tipo di trattamento socio-assistenziale previsto per l'assistito dall'impegnativa di residenzialità: 1. Residenziale 1 LIVELLO (ALTO) 2. Residenziale 2 LIVELLO (MEDIO) 3. Residenziale 3 LIVELLO (BASSO) 4. Quota elevata intensità (DGR 244/2015) 5. Quota residenzialità SLA (DGR 739/2015) 6. Semiresidenziale 1 LIVELLO (ALTO) 7. Semiresidenziale 2 LIVELLO (MEDIO) 8. Semiresidenziale 3 LIVELLO (BASSO) 9. Progetto semiresidenziale innovativo (DGR 739/2015) 10. Altro (specificare. Non usare questo valore per indicare estensioni del valore dell'impegnativa)
3.10			Specificazione Altro	120	76	A	OF	Valorizzare se 3.9=10
3.11			Valore della quota di rilievo sanitario giornaliera	6	196	N	O	Il valore numerico immesso è compreso tra "000.00" e "999.99".
3.12			Valore della quota sociale giornaliera a carico del Comune	6	202	N		Il valore numerico immesso è compreso tra "000.00" e "999.99"
3.13			Valore della quota sociale giornaliera a carico dell'utente	6	208	N		Il valore numerico immesso è compreso tra "000.00" e "999.99"
3.14			Motivo chiusura impegnativa	1	214	N	O	Indica il motivo di chiusura dell'impegnativa. Il codice da utilizzare è il seguente: 1 - Rientro a domicilio 2 - Trasferimento in altra struttura non per disabili 3 - Emissione di una nuova impegnativa di diverso livello 4 - Decesso 5 - Chiusura amministrativa per aggiornamento dell'importo 9 - Altro

3.2 TRACCIATO ESTENSIONE VALORE IMPEGNATIVA (possibili più record per impegnativa, ma non contemporaneamente)

Allegato B al decreto n. 220 del 23 luglio 2015

N	Chiave	Gruppo	Campo	Lungh.	Pos. Iniz.	Tipo	Obblig.	Istruzioni
3.14	X		**Identificativo univoco assistito**	**20**	**1**	**AN**	**OF**	Permette la correlazione al record anagrafico (vedi campo [1.1] del TRACCIATO DATI ANAGRAFICI)
3.15	X		**Numero impegnativa**	**20**	**21**	**AN**	**OF**	Numero impegnativa univoco a livello aziendale.
3.16			**Integrazione della quota di rilievo sanitaria. Valore integrativo giornaliero previsto dal progetto**	**6**	**41**	**N**	**OF**	Il valore numerico immesso è compreso tra "000.00" e "999.99".
3.17			**Integrazione della quota sociale. Valore integrativo giornaliero previsto dal progetto**	**6**	**47**	**N**	**OF**	Il valore numerico immesso è compreso tra "000.00" e "999.99"
3.18			**Data inizio integrazione**	**8**	**53**	**D**	**OF**	Indica la data di inizio dell'integrazione.
3.19			**Data fine integrazione**	**8**	**61**	**D**	**OF**	Indica la data di chiusura dell'integrazione.
3.20			**Numero di giorni per settimana di erogazione dell'integrazione all'impegnativa**	**1**	**69**	**N**	**OF**	Valore compreso tra 1 e 7
3.21			**Motivo integrazione impegnativa**	**1**	**70**	**N**	**OF**	Specificazione del motivo dell'integrazione dell'impegnativa: 1. Integrazione per attività educative 2. Integrazione per supporto (carico assistenziale) assistenziale e/o tutelare 3. Integrazione per il supporto (assistenziale e/o educativo) ad eventi comportamentali 4. attività riabilitativa/abilitativa intensiva 5. altro
3.22			**Specificazione altro motivo integrazione impegnativa**	**1**	**71**	**A**	**OF**	Specificare se il campo precedente = 5

4.1 TRACCIATO DATI AMMISSIONE E DIMISSIONE ASSISTITO (possibili più record per assistito)

4.1	X		**Identificativo univoco assistito per episodio di presa in carico**	**20**	**1**	**AN**	**O**	Permette la correlazione al record anagrafico.
4.2	X		**Numero cartella o pratica utente**	**20**	**21**	**AN**	**O**	Numero univoco che identifica ogni record della sezione ADT del tracciato. Il record si crea con l'immissione della data di ingresso in struttura e si chiude con l'indicazione della data di uscita definitiva (le uscite temporanee nel periodo considerato vengono gestite tramite i record della sezione 4.2 assenze). La numerazione da usare è diversa da quella della impegnativa ed è cogestita dalla UDO e dall'Azienda ULSS sede della UDO, ed è correlata aslle esigenze di gestione, invio e manutenzione dei dati.
4.3			**Struttura erogatrice. Codice regionale dell'UDO**	**6**	**41**	**N**	**O**	Indica il codice regionale provvisorio dell'Unità di offerta erogatrice (tra queste sono inclusi i progetti innovativi ex DGR 739/2015)
4.4			**Struttura erogatrice. Codice MRA dell'UDO**	**15**	**47**	**AN**	**O**	Campo che verrà valorizzato con la codifica MRA non appena diponibile.
4.5			**Contesto di provenienza**	**1**	**62**	**N**	**O**	Indica il contesto di provenienza dell'assistito al momento dell'ingresso nell'UDO. I codici da utilizzare sono: 1. Abitazione 3. Struttura residenziale per persone con disabilità 4. Struttura semiresidenziale per persone con disabilità 5. Struttura di ricovero intermedia (ODC_URT) 6. Progetto semiresidenziale innovativo (DGR 739/2015) 9. Altro
4.6			**Data di ingresso nell'UDO**	**8**	**63**	**D**	**O**	Data di ammissione all'UDO in cui viene erogata la prestazione.
4.7			**Data dimissione dall'UDO**	**8**	**71**	**D**	**OF**	Individua la data di dimissione dell'assistito dall'UDO in cui è stata erogata la prestazione.
4.8			**Tipologia di dimissione/trasferimento**	**1**	**79**	**N**	**OF**	Individua l'esito del programma di cura svolto presso la struttura. Il codice da utilizzare è il seguente: 1. Dimissione a domicilio 2. Dimissione con accesso a struttura semiresidenziale 3. Dimissione con accesso a struttura residenziale 4. Trasferimento ad altra UDO 5. Chiusura di doppia frequenza (residenziale e semiresidenziale) 6. Decesso 9. Altro
4.9		solo semires.	**Giorni settimanali di progetto**	**1**	**80**	**N**	**OF**	Solo per semiresidenziali (valori da 1 a 7)
4.10			**Ore giornaliere di progetto**	**1**	**81**	**N**	**OF**	Solo per semiresidenziali (valori ammessi da 1 a 4): 1. CD4 (part time, senza pranzo) 2. CD5 (part time, con pranzo) 3. CD7 (tempo ordinario) 4. CD9 (estensione al tempo ordinario, escluso il tempo del trasporto). Nota: qualora vi sia variabilità nel corso della settimana, indicare la tipologia "media" di estensione oraria.
4.11			**Trasporto al CD**	**1**	**82**	**N**	**OF**	Indicare come l'utente raggiunge il Centro diurno: 1. uso dei mezzi pubblici 2. accompagnamento da parte della famiglia o care giver 3. utilizzo del servizio trasporto del centro diurno 4. utilizzo del servizio trasporto dell'Azienda ULSS

Allegato B al decreto n. 220 del 23 luglio 2015

N	Chiave	Gruppo	Campo	Lungh.	Pos. Iniz.	Tipo	Obblig.	Istruzioni
4.12			Accompagnatore	1	83	N	OF	Indicare se il trasporto avviene con utilizzo di personale accompagnatore: 1. si 2. no
4.13			Presenza di automezzo idoneo	1	84	N	OF	Indicare se l'automezzo è idoneo/specifico per il trasporto: 1. si 2. no
4.2 TRACCIATO DATI AMMISSIONE E DIMISSIONE ASSISTITO - Assenze (Possibili più record per ADT, ma non contemporanei)								
4.14	X		Identificativo univoco assistito per episodio di presa in carico	20	1	AN	O	Permette la correlazione al record anagrafico (vedi campo [1.1] del TRACCIATO DATI ANAGRAFICI)
4.15	X		Numero cartella o pratica utente	20	21	AN	O	Numero univoco a livello aziendale che identifica ogni record della sezione ADT del tracciato. Il record si crea con l'immissione della data di ingresso in struttura e si chiude con l'indicazione della data di uscita definitiva (le uscite temporanee nel periodo considerato vengono indicate in giornate). **La numerazione da usare deve essere diversa da quella della impegnativa ed è cogestita dalla UDO e dall'Azienda ULSS sede della UDO, ed è correlata alle esigenze di gestione, invio e manutenzione dei dati.**
4.16	X		Struttura erogatrice. Codice regionale dell'UDO	15	41	N	O	Indica il codice regionale provvisorio della struttura erogatrice.
4.17	X		Data inizio assenza temporanea (uscita)	8	56	D	O	Individua la data di uscita dalla struttura per assenza temporanea.
4.18			Data conclusione assenza temporanea (rientro)	8	64	D	O	Individua la data di rientro in struttura dopo assenza temporanea.
4.19			Motivazione sospensione presenza	1	72	N	O	Individua la motivazione dell'assenza temporanea dalla struttura. Il codice da utilizzare è il seguente: 1. Ricovero ospedaliero 2. Ricovero in struttura intermedia (quando attivata) 3. Assenza per altro titolo
4.3 TRACCIATO DATI AMMISSIONE E DIMISSIONE ASSISTITO - Rilevazioni quantitative ospite								
4.20	X		Anno di rilevazione	6	1	N	O	Anno solare relativo ai dati rilevati. Totalizzazione delle informazioni quantitative del paziente relativamente al record ADT con lo specifico Numero cartella o pratica utente. La dimensione del campo di 6 caratteri potrà successivamente contenere anche il dettaglio Anno-Mese, nel momento in cui il sistema sarà a regime e si vorranno effettuare queste rilevazioni con una diversa cadenza temporale. Il formato del dato è per ora il seguente: "201300", per l'anno 2013.
4.21	X		Identificativo univoco assistito per episodio di presa in carico	20	7	AN	O	Permette la correlazione al record anagrafico (vedi campo [1.1] del TRACCIATO DATI ANAGRAFICI)
4.22	X		Numero cartella o pratica utente	20	27	AN	O	Numero univoco a livello aziendale che identifica ogni record della sezione ADT del tracciato. Il record si crea con l'immissione della data di ingresso in struttura e si chiude con l'indicazione della data di uscita definitiva (le uscite temporanee nel periodo considerato vengono indicate in giornate). **La numerazione da usare deve essere diversa da quella della impegnativa ed è cogestita dalla UDO e dall'Azienda ULSS sede della UDO, ed è correlata alle esigenze di gestione, invio e manutenzione dei dati.**
4.23	X		Struttura erogatrice. Codice regionale dell'UDO	6	47	N	O	Indica il codice regionale provvisorio della struttura erogatrice.
4.24			Catetere urinario	1	53	N	OF	Presenza di catetere urinario. Rilevata in SVaMA, Valutazione Saniatria, punto 8, pagina 3/18 Allegato B della DGR 1804/2014. I codici da utilizzare sono i seguenti: 1. Si 2. No
4.25			Gestione del comportamento problema	2	54	N	OF	Indicare nel periodo considerato la frequenza con cui si ricorre al trattamento educativo comportamentale di gestione del comportamento problema: 0. Mai 1. Saltuariamente (max 2 volte al mese) 2. Sempre (più volte in una settimana)
4.26			Contenzione	1	56	N	OF	Presenza di almeno un episodio di contenzione nel periodo considerato. I codici da utilizzare sono i seguenti: 1. Nessuna contenzione 2. Contenzione ambientale 3. Contenzione fisica 4. Profilassi con psicofarmaci 5. Contenzione farmacologica al bisogno 6. Contenzione relazionale continuativa 7. Contenzione saltuaria
4.27			Episodi di autolesionismo lievi	3	57	N	OF	Episodi di autolesionismo nel periodo con conseguenze minori o lievi. Il valore da utilizzare è compreso tra "000" e "999".
4.28			Episodi di autolesionismo importanti	3	60	N	OF	Episodi di autolesionismo nel periodo con conseguenze importanti (con accesso a PS o a prestazione diagnostica/specialistica) Il valore da utilizzare è compreso tra "000" e "999".

Allegato B al decreto n. 220 del 23 luglio 2015

N	Chiave	Gruppo	Campo	Lungh.	Pos. Iniz.	Tipo	Obblig.	Istruzioni
4.29			Episodi di autolesionismo gravi	3	63	N	OF	Episodi di autolesionismo nel periodo con conseguenze gravi (ricovero o altra grave conseguenza). Il valore da utilizzare è compreso tra "000" e "999".
4.30			Episodi di eteroaggressività lievi	3	66	N	OF	Episodi di eteroaggressività nel periodo con conseguenze minori o lievi. Il valore da utilizzare è compreso tra "000" e "999".
4.31			Episodi di eteroaggressività importanti	3	69	N	OF	Episodi di eteroaggressività nel periodo con conseguenze importanti (con accesso a PS o a prestazione diagnostica/specialistica) Il valore da utilizzare è compreso tra "000" e "999".
4.32			Episodi di eteroaggressività gravi	3	72	N	OF	Episodi di eteroaggressività nel periodo con conseguenze gravi (ricovero o altra grave conseguenza). Il valore da utilizzare è compreso tra "000" e "999".

5.1 TRACCIATO DATI RILEVAZIONE UNITA' DI OFFERTA: PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE (un record per UDO per rilevazione)

5.1			Anno rilevazione	4	1	N	O	Anno solare relativo ai dati rilevati
5.2		struttura	Struttura erogatrice. Codice regionale dell'UDO	6	5	N	O	Indica il codice regionale provvisorio della struttura erogatrice.
5.3			Struttura erogatrice Codice STS11	6	11	AN	O	Codici strutture residenziali e semiresidenziali attribuito con il modello STS11
5.4			Struttura erogatrice. Codice MRA dell'UDO	15	17	AN	O	Campo che verrà valorizzato con la codifica MRA non appena diponibile.
5.5		prestazioni sociosanitarie: personale dipendente	Coordinatore Ore	10	32	N	O	Indicare il numero di ore di servizio effettivo nel periodo, con esclusione delle ore di formazione, che vengono rilevate a parte. Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000000" e "9999999999"
5.6			OSS Ore	10	42	N	O	Come nota precedente
5.7			OSS-S Ore	10	52	N	O	Come nota precedente
5.8			Infermiere Ore	10	62	N	O	Come nota precedente
5.9			Assistente sociale Ore	10	72	N	O	Come nota precedente
5.10			Educatore professionale Ore	10	82	N	O	Come nota precedente
5.11			Educatore Ore	10	92	N	O	Come nota precedente
5.12			Psicologo Ore	10	102	N	O	Come nota precedente
5.13			Istruttore tecnico pratico Ore	10	112			Come nota precedente
5.14			Medico Ore	10	122	N	O	Come nota precedente
5.15			Fisiatra Ore	10	132	N	O	Come nota precedente
5.16			Fisioterapista Ore	10	142	N	O	Come nota precedente
5.17			Psichiatra Ore	10	152	N	O	Come nota precedente
5.18			Neurologo Ore	10	162	N	O	Come nota precedente
5.19			Coordinatore Costo	10	172	N	O	Indicare il costo lordo per questa categoria di personale nel periodo. Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000.00" e "9999999.99"
5.20			OSS Costo	10	182	N	O	Come nota precedente
5.21			OSS-S Costo	10	192	N	O	Come nota precedente
5.22			Infermiere Costo	10	202	N	O	Come nota precedente
5.23			Assistente sociale Costo	10	212	N	O	Come nota precedente
5.24			Educatore professionale Costo	10	222	N	O	Come nota precedente
5.25			Educatore Costo	10	232	N	O	Come nota precedente
5.26			Psicologo Costo	10	242	N	O	Come nota precedente
5.27			Istruttore tecnico pratico Costo	10	252	N	O	Come nota precedente
5.28			Medico Costo	10	262	N	O	Come nota precedente
5.29			Psicologo Costo	10	272	N	O	Come nota precedente
5.30			Fisioterapista Costo	10	282	N	O	Come nota precedente
5.31			Psichiatra Costo	10	292	N	O	Come nota precedente
5.32			Neurologo Costo	10	302	N	O	Come nota precedente
5.33			Coordinatore Ore Formazione	10	312	N	O	Indicare il numero di ore di FORMAZIONE IN ORARIO DI SERVIZIO nel periodo. Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000000" e "9999999999"
5.34			OSS Ore Formazione	10	322	N	O	Come nota precedente
5.35			OSS-S Ore Formazione	10	332	N	O	Come nota precedente
5.36			Infermiere Ore Formazione	10	342	N	O	Come nota precedente
5.37			Assistente sociale Ore Formazione	10	352	N	O	Come nota precedente
5.38			Educatore professionale Ore Formazione	10	362	N	O	Come nota precedente
5.39			Educatore Ore Formazione	10	372	N	O	Come nota precedente
5.40			Psicologo Ore Formazione	10	382	N	O	Come nota precedente
5.41			Medico Ore Formazione	10	392	N	O	Come nota precedente
5.42			Fisiatra Ore Formazione	10	402	N	O	Come nota precedente
5.43			Fisioterapista Ore Formazione	10	412	N	O	Come nota precedente
5.44			Personale dipendente in maternità: ore	10	422	N	O	Indicare il numero di ore di assenza per maternità. Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000000" e "9999999999"
5.45			Personale dipendente in maternità: costo	10	432	N	O	Indicare il costo sostenuto per il personale in assenza per maternità. Tale costo va indicato in aggiunta ai costi di cui sopra. Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000.00" e "9999999.99"
5.46			Personale dipendente addetto alle pulizie: ore	10	442	N	O	Indicare le ore di servizio del personale addetto alle pulizie nel periodo. Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000000" e "9999999999"

Allegato B al decreto n. 220 del 23 luglio 2015

N	Chiave	Gruppo	Campo	Lungh.	Pos. Iniz.	Tipo	Obblig.	Istruzioni
5.47			Personale dipendente assente per malattie lunghe/infortuni: ore	10	452	N	O	Indicare il numero di ore di assenza per malattie lunghe. Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000001" e "9999999999"
5.48			Personale dipendente assente per malattie lunghe/infortuni: costo	10	462	N	O	Indicare il costo sostenuto per il personale in assenza per malattie lunghe. Tale costo va indicato in aggiunta ai costi di cui sopra. Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000.00" e "9999999.99"
5.49		prestazioni socisanitarie: personale NON dipendente	Coordinatore Ore	10	472	N	O	Indicare il numero di ore di servizio effettivo nel periodo, con esclusione delle ore di formazione, che vengono rilevate a parte. Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000000" e "9999999999"
5.50			OSS Ore	10	482	N	O	Come nota precedente
5.51			OSS-S Ore	10	492	N	O	Come nota precedente
5.52			Infermiere Ore	10	502	N	O	Come nota precedente
5.53			Assistente sociale Ore	10	512	N	O	Come nota precedente
5.54			Educatore professionale Ore	10	522	N	O	Come nota precedente
5.55			Educatore Ore	10	532	N	O	Come nota precedente
5.56			Psicologo Ore	10	542	N	O	Come nota precedente
5.57			Istruttore tecnico pratico Ore	10	552	N	O	Come nota precedente
5.58			Medico Ore	10	562	N	O	Come nota precedente
5.59			Fisiatra Ore	10	572	N	O	Come nota precedente
5.60			Fisioterapista Ore	10	582	N	O	Come nota precedente
5.61			Psichiatra Ore	10	592	N	O	Come nota precedente
5.62			Neurologo Ore	10	602	N	O	Come nota precedente
5.63			Coordinatore Costo	10	612	N	O	Indicare il costo lordo per questa categoria di personale nel periodo. Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000.00" e "9999999.99"
5.64			OSS Costo	10	622	N	O	Come nota precedente
5.65			OSS-S Costo	10	632	N	O	Come nota precedente
5.66			Infermiere Costo	10	642	N	O	Come nota precedente
5.67			Assistente sociale Costo	10	652	N	O	Come nota precedente
5.68			Educatore professionale Costo	10	662	N	O	Come nota precedente
5.69			Educatore Costo	10	672	N	O	Come nota precedente
5.70			Psicologo Costo	10	682	N	O	Come nota precedente
5.71			Istruttore tecnico pratico Costo	10	692	N	O	Come nota precedente
5.72			MEDICO Costo	10	702	N	O	Come nota precedente
5.73			FISIATRA Costo	10	712	N	O	Come nota precedente
5.74			FISIOTERAPISTA Costo	10	722	N	O	Come nota precedente
5.75			Psichiatra Costo	10	732	N	O	Come nota precedente
5.76			Neurologo Costo	10	742	N	O	Come nota precedente
5.77			Coordinatore Ore Formazione	10	752	N	O	Indicare il numero di ore di FORMAZIONE IN ORARIO DI SERVIZIO nel periodo. Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000000" e "9999999999"
5.78			OSS Ore Formazione	10	762	N	O	Come nota precedente
5.79			OSS-S Ore Formazione	10	772	N	O	Come nota precedente
5.80			Infermiere Ore Formazione	10	782	N	O	Come nota precedente
5.81			Assistente sociale Ore Formazione	10	792	N	O	Come nota precedente
5.82			Educatore professionale Ore Formazione	10	802	N	O	Come nota precedente
5.83			Educatore Ore Formazione	10	812	N	O	Come nota precedente
5.84			Psicologo Ore Formazione	10	822	N	O	Come nota precedente
5.85			MEDICO Ore Formazione	10	832	N	O	Come nota precedente
5.86			FISIATRA Ore Formazione	10	842	N	O	Come nota precedente
5.87			FISIOTERAPISTA Ore Formazione	10	852	N	O	Come nota precedente
5.88			Costo ausili per movimentazione, incontinenza, altro.	10	862	N	O	Indicare eventuali costi sostenuti direttamente dall'UDO. Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000.00" e "9999999.99"
5.89			Costo (noleggio) per altri ausili	10	872	N	O	Indicare solo costi sostenuti direttamente dall'UDO
5.90			Personale volontario per affiancamento nella cura e nell'assistenza diretta	10	882	N	O	Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000000" e "9999999999"

5.2 TRACCIATO DATI RILEVAZIONE CENTRO SERVIZI: ALTRI FATTORI DI PRODUZIONE (un record per UDO per rilevazione)

5.91	x		Anno rilevazione	4	1	N	O	Anno solare relativo ai dati rilevati
5.92	x		Struttura erogatrice. Codice regionale dell'UDO	6	5	N	O	Indica il codice regionale provvisorio della struttura erogatrice.
5.93		struttura	Struttura erogatrice Codice STS11	6	11	AN	O	Codici strutture residenziali e semiresidenziali attribuito con il modello STS11
5.94			Struttura erogatrice. Codice MRA dell'UDO	15	17	AN	O	Campo che verrà valorizzato con la codifica MRA non appena diponibile.
5.95			Numero di posti	3	32	N	O	Indicare il numero massimo tra posti autorizzati e posti accreditati.
5.96			Numero di giorni di apertura all'anno	3	35	N	O	Solo per le strutture semiresidenziali e per i progetti sperimentali.
5.97		in.	Personale amministrativo	10	38	N	O	Indcare il costo. Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000.00" e "9999999.99"

Allegato B al decreto n. 220 del 23 luglio 2015

N	Chiave	Gruppo	Campo	Lungh.	Pos. Iniz.	Tipo	Obblig.	Istruzioni
5.98		amm	Consulente del lavoro/commercialista	10	48	N	O	Indcare il costo. Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000.00" e "9999999.99"
5.99		IVA	Regime IVA adottato	1	58	N	O	1. Esenzione 2. Iva Agevolata 4% 3. Altro (specificare)
5.100			Specificazione regime IVA	30	59	N	O	Specificare se 5.99=3
5.101		costi utenze	Gas	10	58	N	O	Indcare il costo. Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000.00" e "9999999.99"
5.102			Energia elettrica	10	68	N	O	Come nota precedente
5.103			Telefono	10	78	N	O	Come nota precedente
5.104			Asporto rifiuti	10	88	N	O	Come nota precedente
5.105			Acqua	10	98	N	O	Come nota precedente
5.106			Altre utenze	10	108	N	O	Come nota precedente
5.107		vitto	Fornitura pasti da esterni	10	118	N	O	Come nota precedente
5.108			Produzione interna di pasti (personale, ingredienti, materiali di consumo)	10	128	N	O	Come nota precedente
5.109		pulizie	Servizi di terzi pulizie	10	138	N	O	Come nota precedente
5.110			Servizio interno di pulizie (personale, materiali)	10	148	N	O	Come nota precedente
5.111		alloggio	Personale per attività di lavanderia e stireria	10	158		OF	Come nota precedente. Solo per strutture residenziali.
5.112			Acquisto di attività di lavanderia e stireria da esterni	10	168		OF	Come nota precedente. Solo per strutture residenziali.
5.113		struttura	Affitti (incluso condominio)	10	178	N	O	Come nota precedente
5.114			Interessi passivi su mutui	10	188	N	O	Come nota precedente
5.115			Ammortamento	10	198	N	O	Come nota precedente
5.116			Manutenzione ordinaria	10	208	N	O	Come nota precedente
5.117		assicurazioni	Struttura	10	218	N	O	Come nota precedente
5.118			Mezzi di trasporto	10	228	N	O	Come nota precedente
5.119			Utenti	10	238	N	O	Come nota precedente
5.120			Personale e volontari	10	248	N	O	Come nota precedente
5.121		trasporti	Servizi di terzi trasporti	10	258	N	O	Come nota precedente
5.122			Ammortamento mezzi trasporti	10	268	N	O	Come nota precedente
5.123			Carburante trasporti	10	278	N	O	Per le strutture semiresidenziali vanno indicati anche i costi dei trasporti per gli utenti, da e verso il servizio
5.124			Bollo trasporti	10	288	N	O	Come nota precedente
5.125			Manutenzione trasporti	10	298	N	O	Come nota precedente
5.126			Personale addetto al trasporto	10	308	N	O	Come nota precedente
5.127			Costi delle attività socio-educative ordinarie	10	318	N	O	Indcare il costo. Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000.00" e "9999999.99"
5.128		imposte	IRES	10	328	N	O	Indcare il costo. Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000.00" e "9999999.99"
5.129			IRAP	10	338	N	O	Come nota precedente
5.130			IVA sulle Impegnative	10	348	N	O	Come nota precedente
5.131			Altre imposte (specificare)	10	358	N	O	Come nota precedente
5.132			Specificazione altre imposte	10	368	N	O	Come nota precedente
5.133		costi generali	Materiali di consumo	10	378	N	O	Come nota precedente
5.134			Acquisto di piccole attrezzature	10	388	N	O	Come nota precedente
5.135			Cancelleria	10	398	N	O	Come nota precedente
5.136			Altro, Costi generali: oneri diversi di gestione	10	408	N	O	Come nota precedente
5.137		ricavi	Ricavi DA AULSS / COMUNE	10	418	N	O	Indicare i ricavi al netto di IVA. Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000.00" e "9999999.99"
5.138			Ricavi DA ALTRI ENTI	10	428	N	OF	Come nota precedente
5.139			Ricavi DA ATTIVITA' VARIE	10	438	N	OF	Come nota precedente
5.140			Altri Ricavi	10	448	N	O	Come nota precedente

6. TRACCIATO RILEVAZIONE DATI CONVENZIONE PER UDO

6.1			Anno rilevazione	4	1	N	O	Anno solare relativo ai dati rilevati
6.2	x		Struttura erogatrice. Codice regionale dell'UDO	6	5	N	O	Indica il codice regionale provvisorio della struttura erogatrice.
6.3			Struttura erogatrice Codice STS11	6	11	AN	OF	Codici strutture residenziali e semiresidenziali attribuito con il modello STS11
6.4			Infermiere Ore	10	17	N	OF	Eventuali ore effettuate da personale dell'ULSS
6.5			Infermiere Costo	10	27	N	OF	Eventuale costo sostenuto dall'ULSS
6.6			Medico Ore	10	37	N	OF	Eventuali ore effettuate da personale dell'ULSS
6.7			Medico Costo	10	47	N	OF	Eventuale costo sostenuto dall'ULSS
6.8			Medico specialista Ore	10	57	N	OF	Eventuali ore effettuate da personale dell'ULSS
6.9			Medico specialista Costo	10	67	N	OF	Eventuale costo sostenuto dall'ULSS
6.10			Fisiatra Ore	10	77	N	OF	Eventuali ore effettuate da personale dell'ULSS
6.11			Fisiatra Costo	10	87	N	OF	Eventuale costo sostenuto dall'ULSS

Allegato B al decreto n. 220 del 23 luglio 2015

N	Chiave	Gruppo	Campo	Lungh.	Pos. Iniz.	Tipo	Obblig.	Istruzioni
6.12			Fisioterapista Ore	10	97	N	OF	Eventuali ore effettuate da personale dell'ULSS
6.13			Fisioterapista Costo	10	107	N	OF	Eventuale costo sostenuto dall'ULSS
6.14			Assistente sociale Ore	10	117	N	OF	Eventuali ore effettuate da personale dell'ULSS
6.15			Assistente sociale Costo	10	127	N	OF	Eventuale costo sostenuto dall'ULSS
6.16			Psicologo Ore	10	137	N	OF	Eventuali ore effettuate da personale dell'ULSS
6.17			Psicologo Costo	10	147	N	OF	Eventuale costo sostenuto dall'ULSS
6.18			Psichiatra Ore	10	157	N	OF	Eventuali ore effettuate da personale dell'ULSS
6.19			Psichiatra Costo	10	167	N	OF	Eventuale costo sostenuto dall'ULSS
6.20			Neurologo Ore	10	177	N	OF	Eventuali ore effettuate da personale dell'ULSS
6.21			Neurologo Costo	10	187	N	OF	Eventuale costo sostenuto dall'ULSS
6.22			Costo ausili per incontinenza	10	197	N	OF	Indicare solo costi sostenuti dall'ULSS
6.23			Costo per altri ausili	10	207	N	OF	Indicare solo costi sostenuti dall'ULSS
6.24			Altri costi	10	217	N	OF	Indicare gli altri c osti sostenuti dall'ULSS in convenzione
7. TRACCIATO REGIONALE UDO								
7.1	X		Struttura erogatrice. Codice regionale dell'UDO	6	1	N	O	Indica il codice regionale provvisorio della struttura erogatrice. Per le ADT fuori regione usare il codice UDO, come da istruzioni pubblicate nell'area web http://extraospedaliero.regione.veneto.it 999010 Unità di offerta in Piemonte 999020 Unità di offerta in Valle d`Aosta 999030 Unità di offerta in Lombardia 999040 Unità di offerta in Prov. auton. Bolzano 999041 Unità di offerta in Prov. auton. Trento 999060 Unità di offerta in Friuli Venezia Giulia 999070 Unità di offerta in Liguria 999080 Unità di offerta in Emilia Romagna 999090 Unità di offerta in Toscana 999100 Unità di offerta in Umbria 999110 Unità di offerta in Marche 999120 Unità di offerta in Lazio 999130 Unità di offerta in Abruzzo 999140 Unità di offerta in Molise 999150 Unità di offerta in Campania 999160 Unità di offerta in Puglia 999170 Unità di offerta in Basilicata 999180 Unità di offerta in Calabria 999190 Unità di offerta in Sicilia 999200 Unità di offerta in Sardegna Qualora il progetto assistenziale preveda l'accoglienza in una struttura per persone anziane non autosuffiicenti, utilizzare il codice UDO di cui alla DGR 2961/2012.
7.2			Struttura erogatrice Codice STS11	6	7	AN	O	Codici strutture residenziali e semiresidenziali attribuito con il modello STS11
7.3			Struttura erogatrice. Codice MRA dell'UDO	15	13	AN	O	Campo che verrà valorizzato con la codifica MRA non appena diponibile.
7.4			Tipologia di UDO	2	28	N	O	Tutte le UDO accreditate ai sensi della LR 22/2002, definite dalla DGR 84/2007. I codici da utilizzare sono: NOMENCLATORE DA SISTEMARE 21. Centro diurno per persone con disabilità 22. Comunità alloggio per persone con disabilità 23. Comunità residenziale per persone con disabilità 24. RSA per persone con disabilità 25. Centro Riferimento Gravi Disabilità 26. Gruppo appartamento per persone con disabilità 27. Progetto sperimentale esterno al CD 29. Grande struttura in riconversione 9. Altro Qualora il progetto assistenziale preveda l'accoglienza in una struttura per persone anziane non autosuffiicenti, utilizzare il nomenclatore di cui alla DGR 2961/2012: 1. UDO per persone anziane non autosufficienti con ridotto-minimo bisogno assistenziale (1 livello) 2. UDO per persone anziane non autosufficienti con maggior bisogno assistenziale (2 livello) 3. Nucleo/Sezione Alta Protezione Alzheimer (SAPA) 4. Nucleo/Sezione Stati Vegetativi Permanenti (SVP) 5. Centro diurno per persone anziane non autosufficienti 6. Comunità alloggio per persone anziane 7. Struttura per religiosi di 1° livello 8. Struttura per religiosi di 2° livello 9. Casa/UDO per anziani autosufficienti 10. Casa Albergo/Mini alloggi per anziani (Allegato B DGR 84/2007)
7.5			Denominazione dell'UDO	120	30	A	O	Denominazione dell'Unità di Offerta, come specificata nell'atto di autorizzazione o accreditamento. Può coincidere con la Denominazione del CDS

Allegato B al decreto n. 220 del 23 luglio 2015

N	Chiave	Gruppo	Campo	Lungh.	Pos. Iniz.	Tipo	Obblig.	Istruzioni
7.6			Regione	3	150	N	O	Codice regione Sede UDO
7.7			ULSS	3	153	N	O	Codice ULSS Sede UDO
7.8			Comune	6	156	N	O	Codice ISTAT del Comune sede dell'UDO (primi 3 caratteri per la provincia e i rimanenti 3 caratteri per il progressivo comune).
7.9			Indirizzo 1	30	162	A	O	Via e numero civico dell'UDO
7.10			Indirizzo 2	30	192	A	O	Indicare eventuali ulteriore via e numero civico dell'UDO
7.11			Indirizzo 3	30	222	A	O	Indicare eventuali ulteriore via e numero civico dell'UDO
7.12			Capacità ricettiva totale	3	252	N	O	La capacità ricettiva indica il numero totale di posti letto presenti nell'Unità di offerta. I valori sono compresi tra 0 e 999.
7.13			Conferma	1	255	N	O	Questo campo deve essere compilato a cura della ULSS competente per la convalida delle informazioni immesse relative all'UDO. I valori ammessi sono. 1. (default) Da confermare. 2. Confermato senza modifiche. 3. Necessarie modifiche
7.14			Codice regionale provvisorio del CDS	6	256	N	O	Indica il codice regionale del Centro di Servizi.
7.15			Denominazione del CDS di appartenenza	120	262	A	O	Denominazione del Centro di Servizi, come specificata nell'atto di autorizzazione o accreditamento. Può coincidere con la Denominazione dell'UDO
7.16			Comune sede CDS	6	382	N	O	Codice ISTAT del Comune sede del CDS. Codici ISTAT (primi 3 caratteri per la provincia e i rimanenti 3 caratteri per il progressivo comune).
7.17			Codice regionale dell'Ente gestore	6	388	N	O	Indica il codice regionale dell'Ente Gestore (vedi definizione in Allegato A).
7.18			Denominazione dell'Ente titolare della gestione	120	394	A	O	Denominazione delll'Ente Gestore (Ragione sociale)
7.19			Comune sede EG	6	514	N	O	Codice ISTAT del Comune sede dell'EG. Codici ISTAT (primi 3 caratteri per la provincia e i rimanenti 3 caratteri per il progressivo comune).
7.20			Codice Fiscale dell'EG	11	520	N	O	Codice Fiscale dell'Ente Gestore
7.21			Partita IVA dell'EG	11	531	N	O	Numero di Partita IVA dell'Ente Gestore
7.22			Data inizio Validita	8	542	D	O	Data di inzio validità del record anagrafico
7.23			Data fine Validita	8	550	D	O	Data di fine validità del record anagrafico
7.24			Data Inserimento aggiornamento	8	558	D	O	Data di aggiornamentodelle informazioni contenute nel record anagrafico GGMMAAA
7.2. TRACCIATO ATTI LR 22/2002								
7.25	X		Struttura erogatrice. Codice regionale dell'UDO	6	1	N	O	Indica il codice regionale provvisorio della struttura erogatrice.
7.26			Struttura erogatrice Codice STS11	6	7	AN	O	Codici strutture residenziali e semiresidenziali attribuito con il modello STS11
7.27			Struttura erogatrice. Codice MRA dell'UDO	15	13	AN	O	Campo che verrà valorizzato con la codifica MRA non appena diponibile.
7.28	X		Atto LR 22/2002 rilevato	1	28	N	O	I valori sono 1. Autorizzazione al funzionamento 2. Autorizzazione all'esercizio 3. Atto di accreditamento 4. Convenzione/Accordo contrattuale 5. Da verificare
7.29	X		Data atto	8	29	D	O	Data di emissione dell'atto
7.30	X		Numero atto	10	37	N	O	Numero dell'atto
7.31			Natura atto	1	47	N	O	I valori sono: 1. Decreto dirigenziale Direzione Servizi sociali 2. Deliberazione della Giunta regionale del Veneto 3. Deliberazione ULSS di approvazione della Convenzione
7.32			Numero posti	3	48	N	O	Viene rilevato il numero totale di posti letto oggetto dell'atto. I valori sono compresi tra 0 e 999.

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

(Codice interno: 303139)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 79 del 27 luglio 2015

Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento definitivo dell'impianto di Biogas di sottoprodotti di origine animale di cat. 2 e cat. 3 della ditta LACAV GROUP S.R.L. con sede legale ed operativa site in Via Giacomo Leopardi n. 526/3 Castagnaro (VR).

[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia il riconoscimento definitivo, ex Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009, all'impianto di Biogas di sottoprodotti di origine animale di cat. 2 e cat. 3 della ditta LACAV GROUP S.R.L.; a tale impianto era già stato rilasciato il riconoscimento condizionato con D.D.R. n. 42 del 28/04/2015. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Nota prot. n. 39343 del 15/07/2015 e verbale di sopralluogo, con parere favorevole, del 04/07/2015 dell'Azienda Ulss n. 21 Legnago (VR) (ns. prot. n. 292458 del 15/07/2015).

Il Direttore

VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;

VISTO il Decreto del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 42 del 28/04/2015 con cui si è rilasciato all'impianto della ditta LACAV GROUP S.R.L. con sede legale ed operativa site in Via Giacomo Leopardi n. 526/3 - Castagnaro (VR), il riconoscimento condizionato quale impianto di Biogas di sottoprodotti di origine animale di cat. 2 e cat. 3, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera g) del Reg. (CE) n. 1069/2009, assegnando i seguenti numeri di riconoscimento ABP3851BIOGP2 e ABP3851BIOGP3;

VISTA la nota prot. n. 39343 del 15/07/2015 (ns. prot. n. 292458 del 15/07/2015) con cui l'Azienda Ulss n. 21 - Legnago (VR) chiede, a seguito del sopralluogo effettuato in data 04/07/2015, di trasformare il provvedimento di riconoscimento condizionato in definitivo, in quanto l'impianto soddisfa i requisiti igienico-sanitari, strutturali e gestionali previsti dal Reg. CE 1069/2009 e dal Reg. CE 142/2011, ai fini del riconoscimento definitivo;

VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012, che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali" e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009;

VISTA la D.G.R. n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31/12/2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013" con cui si è istituita la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

RITENUTA regolare l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1. di rilasciare, per le motivazioni espresse in premessa, all'impianto della ditta LACAV GROUP S.R.L. P. I.V.A. n. 01138570294 con sede legale ed operativa site in Via Giacomo Leopardi n. 526/3 - Castagnaro (VR), il riconoscimento definitivo quale impianto di Biogas di sottoprodotti di origine animale di categoria 2 e categoria 3, ai

sensi dell'art. 24, comma 1, lettera g) del Reg. (CE) n. 1069/2009;

2. di confermare l'iscrizione dell'impianto nell'elenco nazionale del Ministero della Salute con i numeri di riconoscimento **ABP3851BIOGP2** e **ABP3851BIOGP3**;
3. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni al Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss, competente per territorio, ed al competente Settore della Sezione Veterinaria e Sicurezza alimentare;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Giorgio Cester

(Codice interno: 303220)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 80 del 29 luglio 2015

Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività alla Clinica Veterinaria "Verona Lago" con sede a Lazise (VR), in Località Saline. L.R. n.22 del 16 agosto 2002. D.G.R. n.2332 del 9 agosto 2005.

[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:
Trattasi del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di struttura veterinaria, ai sensi della L.R. n.22 del 16 agosto 2002 e della D.G.R. n.2332 del 9 agosto 2005, da rilasciare alla Clinica Veterinaria in oggetto. Estremi dei principale documenti dell'istruttoria: - Istanza di rinnovo del 01/07/2015 e relativa documentazione (ns. prot. n. 303322 del 23/07/2015).

Il Direttore

VISTO l'art. 193 del T.U.LL.SS. - R.D. 27.07.1934 n.1265;

VISTO il Decreto Legislativo n.229 del 19 giugno 1999, recante norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n.419;

VISTA la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 recante "Autorizzazione ed accreditamento delle Strutture Sanitarie, socio-sanitarie e sociali";

VISTO il relativo Manuale delle Procedure adottato con Deliberazione di Giunta Regionale del 6 agosto 2004, n.2501 di attuazione della L.R. 16 agosto 2002 n.22 in materia di "Autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali";

VISTO l'Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 26 novembre 2003, n.1868, per la definizione dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private;

VISTA la D.G.R. n.2332 del 09 agosto 2005 "L.R. 16 agosto 2002, n.22. Modifica e integrazione della D.G.R. n.2501 del 06 agosto 2004. Attuazione dell'Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 26 novembre 2003. Definizione dei requisiti minimi per le strutture veterinarie pubbliche e private";

VISTA la D.G.R. n.1667 del 18 ottobre 2011 "L.R. n.22/2002 autorizzazione all'esercizio ed accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali - nuove modalità di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio";

VISTE le note regionali della Struttura competente per materia, prot. n.113448 del 07 marzo 2011, n.252602 del 13 giugno 2013 e n.529644 del 4 dicembre 2013, con le quali vengono date indicazioni sul rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio delle strutture veterinarie pubbliche e private;

VISTO il Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare n. 114 del 18/06/2010 con cui si è autorizzata all'esercizio dell'attività la struttura veterinaria "Verona Lago" con sede in Località Saline, il cui titolare e Direttore Sanitario è il Dott. Stefano Fertonani, nato a Bologna l'8 maggio 1964 e residente a Lazise (VR), in Via del Donatore n. 37;

VISTA l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, da parte del Dott. Stefano Fertonani, nato a Bologna l'8 maggio 1964 e residente a Lazise (VR), in Via del Donatore n. 37, in qualità di titolare della clinica veterinaria "Verona Lago", con sede a Lazise (VR), in Località Saline, pervenuta alla Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare, per il tramite dell'Azienda Ulss n.22 - Bussolengo (VR) in data 23/07/2015 (ns. prot. n. 303322);

PRESO ATTO della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e della lista di verifica (ns. prot. n. 303322 del 23/07/2015), agli atti della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare, con il quale il Dott. Stefano Fertonani in qualità di titolare della Clinica Veterinaria "Verona Lago", dichiara che i requisiti minimi generali e specifici non hanno subito modifiche o variazioni nel corso dell'autorizzazione;

VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54, che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali" e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione alle strutture veterinarie ex L.R. 22/2002;

VISTA la D.G.R. n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31/12/2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013" e s.m.i. con cui si è istituita la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

RITENUTA regolare l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1. di rinnovare , per i motivi indicati in premessa, l'autorizzazione, rilasciata con D.D.R. n. n. 114 del 18/06/2010, all'esercizio dell'attività la Clinica Veterinaria denominata "Verona Lago", con sede a Lazise (VR), in Località Saline, il cui Direttore Sanitario e titolare è il Dott. Stefano Fertonani, nato a Bologna l'8 maggio 1964 e residente a Lazise (VR), in Via del Donatore n. 37;
2. di dare atto che il presente decreto ha validità 5 anni e verrà rinnovato, previa richiesta da parte degli interessati e successiva verifica, con parere favorevole, del Servizio Veterinario di competenza, della persistenza dei requisiti minimi. Potrà, inoltre, essere sospeso o revocato in qualsiasi momento, in caso di reiterate e gravi infrazioni, per accertata inosservanza delle disposizioni di leggi vigenti in materia;
3. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni al Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss, competente per territorio, ed alla Sezione Veterinaria e Sicurezza alimentare;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Giorgio Cester

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

(Codice interno: 303286)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 34 del 20 luglio 2015

Convalida dell'elezione dei Consiglieri regionali componenti l'Ufficio di presidenza, ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto.

[Designazioni, elezioni e nomine]

IL CONSIGLIO REGIONALE

UDITA la relazione dell'Ufficio di Presidenza, relatore il Presidente Roberto CIAMBETTI;

PREMESSO che a seguito della consultazione elettorale del 31 maggio 2015, sono stati proclamati consiglieri regionali, tra gli altri, i signori Ciambetti Roberto, Giorgetti Massimo, Pigozzo Bruno, Guadagnini Antonio e Conte Maurizio;

PRESO ATTO che, come da verbale dell'Ufficio di Presidenza della seduta del 15 luglio 2015, non risultano sussistere cause di ineleggibilità e incompatibilità a carico dei consiglieri regionali Ciambetti Roberto, Giorgetti Massimo, Pigozzo Bruno, Guadagnini Antonio e Conte Maurizio, tenuto anche conto delle attestazioni dagli stessi rilasciate sotto loro responsabilità di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154, dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché dal decreto legislativo 31 dicembre 2015, n. 235;

VISTI gli articoli 37 dello Statuto regionale e 7 del Regolamento del Consiglio regionale;

VISTA la proposta dell'Ufficio di Presidenza approvata all'unanimità dei componenti acchè il Consiglio regionale deliberi la convalida dei consiglieri regionali Ciambetti Roberto, Giorgetti Massimo, Pigozzo Bruno, Guadagnini Antonio e Conte Maurizio;

VISTA la legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE la legge 23 aprile 1981, n. 154, la legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, articoli 7 e 8, il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, articolo 12, nonché il decreto legislativo 31 dicembre 2015, n. 235;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 108 del 15 luglio 2015;

con votazione palese,

delibera

1) di convalidare l'elezione a consigliere regionale dei signori Ciambetti Roberto, Giorgetti Massimo, Pigozzo Bruno, Guadagnini Antonio e Conte Maurizio;

2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.

(Codice interno: 303287)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 35 del 20 luglio 2015

Elezione della Giunta per il Regolamento.

[Designazioni, elezioni e nomine]

IL CONSIGLIO REGIONALE

(omissis)

delibera

1) di eleggere la Giunta per il regolamento nella seguente composizione:

Presidente:	Presidente del Consiglio regionale
Componenti:	FINOZZI Marino
	GIORGETTI Massimo
	VALDEGAMBERI Stefano
	BASSI Andrea
	SCARABEL Simone
	ZOTTIS Francesca

2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.

(Codice interno: 303288)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 36 del 20 luglio 2015

Designazione di due Consiglieri regionali componenti della Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), della Legge regionale 3 giugno 1997, n. 20.

[Designazioni, elezioni e nomine]

IL CONSIGLIO REGIONALE

(omissis)

delibera

1) di designare quali componenti della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali i consiglieri:

- *MONTAGNOLI Alessandro*
- *SALEMI Orietta*

2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 302673)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 896 del 20 luglio 2015

Agevolazioni per i territori colpiti dagli eventi calamitosi dell'8 luglio 2015.

[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto la Giunta regionale incarica la Sezione Risorse finanziarie e Tributi di individuare un insieme di misure fiscali e agevolative in favore di soggetti colpiti dagli eventi calamitosi dell'8 luglio 2015.

Il Vicepresidente On. Gianluca Forcolin, riferisce quanto segue.

Nel pomeriggio di mercoledì 8 luglio un uragano di straordinaria portata si è abbattuto sulle zone della Riviera del Brenta, provocando una vittima, numerosi feriti e ingenti danni alle abitazioni e alle attività commerciali di alcuni Comuni del Veneto.

Per attivare le procedure necessarie a fronteggiare i danni provocati dall'evento, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 106, già trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione dello "Stato di Emergenza" di cui alla Legge n. 225/1992, è stato dichiarato lo stato di crisi ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. a), della L.R. n. 11/2001.

A fronte di tali eventi, la Giunta Regionale intende proporre un insieme di misure di natura fiscale e agevolativa, in particolare con riferimento al pagamento dell'IRAP, dell'addizionale regionale IRPEF e della tassa automobilistica regionale, da adottarsi in favore di soggetti colpiti dall'evento calamitoso, misure che dovranno essere valutate anche con il contributo dell'Agenzia delle Entrate, che ha la competenza di gestire importanti tipologie di tributi di spettanza regionale, sulla base di apposita convenzione stipulata in applicazione dell'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 68/2011.

L'individuazione dei soggetti effettivamente colpiti dalla calamità sarà effettuata sulla base delle certificazioni ufficiali rilasciate da parte dei Comuni coinvolti .

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge 14 febbraio 1992, n. 225;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale, n. 106 del 9 luglio 2015;

VISTA la Legge regionale n. 11/2001;

VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO il Decreto Legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

VISTA la Convenzione con l'Agenzia delle Entrate, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 556 del 21/04/2015.

delibera

1. di approvare la parte in premessa del presente provvedimento;
2. di incaricare la Sezione Risorse finanziarie e Tributi, di sottoporre alla Giunta un insieme di misure fiscali e agevolative in favore dei soggetti colpiti dall'evento, in particolare nel settore dei pagamenti IRAP, dell'addizionale regionale IRPEF e della tassa automobilistica regionale;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 303001)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 913 del 20 luglio 2015

ACQUE DEL CHIAMPO S.p.A. Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione industriale e civile di Arzignano (VI) - Comune di localizzazione: Arzignano (VI); Comuni interessati: Montecchio Maggiore e Montorso Vicentino (VI). Giudizio favorevole di V.I.A. con contestuale approvazione ed autorizzazione del progetto, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 26 marzo 1999 n. 10, come disposto dalla DGR n. 575 del 3 maggio 2013. Contestuale rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento esprime giudizio favorevole di compatibilità ambientale, autorizza l'intervento e rilascia l'autorizzazione paesaggistica per il progetto dei lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione industriale e civile di Arzignano (VI) presentato dalla società Acque del Chiampo S.p.A.. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza acquisita con prot. n. 298181 del 11/07/2014; Parere della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n. 14713 del 08/09/2014; Parere della Commissione Regionale V.I.A. n. 525 del 03/06/2015.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

In data 11/07/2014 la società Acque del Chiampo S.p.A., con sede legale in Arzignano (VI), 36071, Via Ferraretta n. 20, C.F. 81000070243 e P. IVA 02728750247, ha presentato domanda di procedura di valutazione d'impatto ambientale e contestuale approvazione ed autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. n. 10/99 (D.G.R. 575/13), per il progetto relativo ai "*Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione industriale e civile di Arzignano (VI)*", acquisita con prot. n. 298181 del 11/07/2014.

Contestualmente alla domanda sono stati depositati presso il Dipartimento Ambiente - Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore VIA della Regione Veneto il progetto definitivo ed il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica, provvedendo a pubblicare in data 13/07/2014 sul quotidiano "*Il Corriere del Veneto*", l'annuncio di avvenuto deposito della documentazione presso la Regione Veneto, la Provincia di Vicenza, ed i Comuni di Arzignano, Montecchio Maggiore e Montorso Vicentino.

In data 14/07/2014 presso la Sala Conferenze della società Acque del Chiampo S.p.A il proponente ha provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 10/99, secondo le modalità concordate con la Provincia di Vicenza.

Verificata la completezza della documentazione presentata, con nota prot. n. 316117 del 24/07/2015, la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore VIA - ha comunicato l'avvio del procedimento.

In data 26/08/2014 con prot. n. 358013 è stata acquisita l'osservazione formulata dal Comune di Montecchio Maggiore con nota del 25/08/2014.

Nella seduta del 10/09/2014 il progetto in oggetto è stato presentato alla Commissione Regionale VIA ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame del progetto.

Il medesimo gruppo istruttorio ha effettuato un sopralluogo presso l'impianto, preceduto da un incontro tecnico, in data 10/10/2014.

Il Presidente della Commissione nella riunione del 03/12/2014 ha disposto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 152/06, la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame.

Sulla base della valutazioni effettuate dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 28/01/2015, con nota prot. n. 66373 del 16/02/2015, sono stati richiesti, ai sensi del comma 3 dell' art. 26 del D.Lgs. 152/06, chiarimenti ed integrazioni in merito alla documentazione depositata.

In data 09/03/2015 il proponente ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta, acquisita con nota prot. n. 101643 del 09/03/2015.

In data 28/05/2015 con prot. n. 223484 il proponente ha trasmesso ulteriore documentazione di chiarificazione in merito ad aspetti tecnici emersi durante gli incontri istruttori.

Con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza ambientale dell'intervento:

- in data 25/07/2014 la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore VIA ha trasmesso, con nota prot. n. 316193, alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) al fine di acquisire un parere in merito, la dichiarazione di non necessità della procedura di incidenza ambientale;
- la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), con nota prot. n. 335838 del 06/08/2014 ha riconosciuto la sussistenza delle fattispecie di esclusione dalla procedura per la Valutazione di Incidenza riportata al paragrafo 3, lettera B, punto VI, dell'Allegato A alla DGR 3173/2006.

Con riferimento alla verifica della compatibilità paesaggistica dell'intervento:

- essendo l'area oggetto dell'intervento parzialmente ricadente all'interno della fascia degli ambiti di tutela disposta dall'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., il proponente, così come previsto dalla Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ha provveduto a trasmettere la documentazione progettuale, ai fini del rilascio del parere di compatibilità paesaggistica, alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza ed alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto;
- con prot. n. 14713 del 08/09/2014 la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha formulato parere favorevole;
- facendo seguito alla trasmissione da parte del proponente della documentazione progettuale integrativa, avvenuta in data 10/03/2015, la Sezione Coordinamento Commissioni, con nota prot. n. 124747 del 24/03/2015, ha provveduto a richiedere alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza ed alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto conferma del parere n. 14713 del 08/09/2014;
- con nota prot. n. 4099 del 30/03/2014 la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto ha ribadito il parere endoprocedimentale favorevole reso alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- Con prot. n. 226425 del 29/05/2015 è stato acquisito il parere favorevole n. 3766 del 28/05/2015 del Segretariato Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'interventi, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99 e succ. mod. ed integr..

Conclusa l'istruttoria tecnica con parere n. 525 del 03/06/2015, **Allegato A** al presente provvedimento, la Commissione Regionale V.I.A., ha espresso all'unanimità dei presenti parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto in esame dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza, subordinatamente al rispetto di prescrizioni e raccomandazioni.

Nella medesima seduta del 03/06/2015, la Commissione Regionale V.I.A, integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 575/2013) e del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., tenuto conto del parere ambientale precedentemente reso,ed esaminati gli elaborati sotto il profilo tecnico ed economico per una spesa complessiva di 38.605.000,00 euro ed il cronoprogramma degli interventi allegato al progetto, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti, ha espresso ad unanimità dei presenti, parere favorevole all'approvazione del progetto relativo ai "Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione industriale e civile di Arzignano (VI)" presentato dalla Acque del Chiampo S.p.A., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni di cui al citato parere n. 525 del 03/06/2015, **Allegato A** del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 104/2010;

VISTA la L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 575/2013;

VISTA la DGR n. 3173/2013, successivamente sostituita dalla DGR 2299/2014;

VISTO il verbale della seduta della Commissione regionale V.I.A. del 03/06/2015;

VISTO il parere n. 525 del 03/06/2015, **Allegato A,**che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 525 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 03/06/2015, **Allegato A** al presente provvedimento di cui forma parte integrante, ai fini del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale ed autorizzazione dell'intervento denominato "*Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione industriale e civile di Arzignano (VI)*", presentato dalla Società Acque del Chiampo S.p.A., con sede legale in Arzignano (VI), 36071, Via Ferraretta n. 20, C.F. 81000070243 e P. IVA 02728750247;

2. di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto in oggetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni indicate nel parere n. 525 del 03/06/2015, **Allegato A** del presente provvedimento;

3. di approvare ed autorizzare, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dall'art. 23 della L.R. n. 10/99 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 575/2013), l'intervento in oggetto, condizionatamente all'osservanza delle prescrizioni e raccomandazioni contenute nel sopracitato parere n. 525 del 03/06/2015 (**Allegato A** al presente provvedimento), fatta salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti;

4. di rilasciare l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.;

5. di prendere atto della sussistenza della fattispecie di esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione di Incidenza, ai sensi del paragrafo 2.2 della D.G.R. n. 2299/2014, relativamente a piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

6. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

7. di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

8. di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, e ss.mm.ii. l'intervento dovrà essere realizzato entro 72 mesi dall'inizio dei lavori, che dovranno essere avviati entro 18 mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata;

9. di trasmettere il presente provvedimento alla società Acque del Chiampo S.p.A., con sede legale in Arzignano (VI), 36071, Via Ferraretta n. 20, C.F. 81000070243 e P. IVA 02728750247 e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Vicenza, ai Comuni di Arzignano, Montecchio Maggiore e Montorso, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza, al Consiglio di Bacino Valle del Chiampo, al Consorzio A.Ri.C.A., alla Sezione Tutela Ambiente - Settore Sistema Idrico Integrato, alla Sezione Urbanistica, alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV);

10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

12. di incaricare la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore V.I.A. dell'esecuzione del presente atto;

13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

14. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 913 del 20 luglio 2015

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)

Parere n. 525 del 03/06/2015

Oggetto: ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione industriale e civile di Arzignano (VI) - Comune di localizzazione: Arzignano (VI); Comuni interessati: Montecchio Maggiore e Montorso Vicentino (VI).
Procedura di V.I.A. con contestuale approvazione ed autorizzazione del progetto, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 26 marzo 1999 n. 10, come disposto dalla DGR n. 575 del 3 maggio 2013.

PREMESSA

In data 11/07/2014 è stata presentata dalla Società Acque del Chiampo S.p.A., con sede legale in Arzignano (VI), 36071, Via Ferraretta n. 20, C.F. 81000070243 e P. IVA 02728750247, domanda di procedura di valutazione d'impatto ambientale e contestuale approvazione ed autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. n. 10/99 (D.G.R. 575/13), acquisita con prot. n. 298181 del 11/07/2014.

Contestualmente alla domanda sono stati depositati presso il Dipartimento Ambiente – Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore VIA della Regione Veneto il progetto definitivo ed il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica, provvedendo a pubblicare in data 13/07/2014 sul quotidiano "Il Corriere del Veneto", l'annuncio di avvenuto deposito della documentazione presso la Regione Veneto, la Provincia di Vicenza, ed i Comuni di Arzignano, Montecchio Maggiore e Montorso Vicentino.

In data 14/07/2014 presso la Sala Conferenze della società Acque del Chiampo S.p.A il proponente ha provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 10/99, secondo le modalità concordate con la Provincia di Vicenza.

Verificata la completezza della documentazione presentata, con nota prot. n. 316117 del 24/07/2015, la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore VIA – ha comunicato l'avvio del procedimento.

In data 26/08/2014 con prot. n. 358013 è stata acquisita l'osservazione formulata dal Comune di Montecchio Maggiore con nota del 25/08/2014.

Nella seduta del 10/09/2014 il progetto in oggetto è stato presentato alla Commissione regionale VIA ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame del progetto.

Il medesimo gruppo istruttorio ha effettuato un sopralluogo presso l'impianto, preceduto da un incontro tecnico, in data 10/10/2014.

Il Presidente della Commissione nella riunione del 03/12/2014 ha disposto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 152/06, la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame.

Sulla base della valutazioni effettuate dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 28/01/2015, con nota prot. n. 66373 del 16/02/2015, sono stati richiesti, ai sensi del comma 3 dell' art. 26 del D.Lgs. 152/06, chiarimenti ed integrazioni in merito alla documentazione depositata.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

In data 09/03/2015 il proponente ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta, acquisita con nota prot. n. 101643 del 09/03/2015.

In data 28/05/2015 con prot. n. 223484 il proponente ha trasmesso documentazione di chiarificazione su alcuni aspetti tecnici emersi durante gli incontri istruttori.

Con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza ambientale dell'intervento:

- in data 25/07/2014 la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore VIA ha trasmesso, con nota prot. n. 316193, alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) al fine di acquisire un parere in merito, la dichiarazione di non necessità della procedura di incidenza ambientale.
- La Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), con nota prot. n. 335838 del 06/08/2014 ha riconosciuto la sussistenza delle fattispecie di esclusione dalla procedura per la Valutazione di Incidenza riportata al paragrafo 3, lettera B, punto VI, dell'Allegato A alla DGR 3173/2006.

Con riferimento alla verifica della compatibilità paesaggistica dell'intervento:

- essendo l'area oggetto dell'intervento parzialmente ricadente all'interno della fascia degli ambiti di tutela disposta dall'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., il proponente, così come previsto dalla Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ha provveduto a trasmettere la documentazione progettuale, ai fini del rilascio del parere di compatibilità paesaggistica, alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza ed alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto;
- con prot. n. 14713 del 08/09/2014la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha formulato parere favorevole.
- facendo seguito alla trasmissione da parte del proponente della documentazione progettuale integrativa, avvenuta in data 10/03/2015, la Sezione Coordinamento Commissioni, con nota prot. n. 124747 del 24/03/2015, ha provveduto a richiedere alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza ed alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto conferma del parere n. 14713 del 08/09/2014;
- con nota prot. n. 4099 del 30/03/2014 la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto ha ribadito il parere endoprocedimentale favorevole reso alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'interventi, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99 e succ. mod. ed integr..

1. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'impianto di depurazione civile/industriale di Arzignano nel suo assetto attuale corrisponde sostanzialmente al "Progetto di Massima di 5° lotto" del 1995, ultimato nel 2004. Tale lotto è stato implementato tra il 2005 e 2013 con interventi complementari di copertura vasche, captazione di emissioni odorigene e loro trattamento, linea di essiccamento termico dei fanghi, comparto di pretrattamento e di denitrificazione della linea civile.
L'impianto garantisce livelli di funzionalità soddisfacenti e rispettosi dei limiti di scarico imposti dalla vigente normativa. Tuttavia, in una prospettiva di breve-medio termine, le nuove problematiche che si stanno affacciando e le crescenti esigenze di miglioramento tecnologico e di contenimento dei costi energetici, impongono un riesame complessivo della situazione con l'individuazione di quegli interventi di

adeguamento, sia sulla linea civile che su quella industriale, in grado di assicurare il mantenimento dell'efficienza depurativa e l'ottimizzazione dei consumi.
Il progetto preliminare prima ed il progetto definitivo dopo, hanno individuato una serie di lavori di revamping e di completamento che possono essere suddivisi per linea e così riassunti:

Linea civile:
- Due nuovi bacini di sedimentazione, da inserire in parallelo a quelli esistenti e in grado di trattare i 2/3 della portata proveniente dalla nitrificazione;

Linea industriale:
- Adeguamento della linea ossidazione industriale 1 - nuova vasca ossidazione E e impianto di riuso dell'effluente civile;
- Raddoppio della colonna Locat;
- Adeguamento della linea di ossidazione - Revamping vasche di ossidazione;
- Nuovo bacino di omogeneizzazione per l'adeguamento della raccolta delle acque di prima pioggia ai criteri del PTA;
- Adeguamento impianto di trattamento terziario – realizzazione impianto di ozonizzazione

2. DESCRIZIONE DELLO SIA

Per la redazione dello SIA e in considerazione dell'attuale orientamento legislativo, sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:

2.1 Quadro di Riferimento Programmatico
2.2 Quadro di Riferimento Progettuale
2.3 Quadro di Riferimento Ambientale

2.1 Quadro di Riferimento Programmatico

Sono stato esaminati nello SIA i seguenti strumenti pianificatori:

Accordo di Programma Quadro Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche – Accordo volontario tra: Ministero dell'Ambiente – Regione Veneto - Province di Vicenza, Verona e Padova, i Comuni, le Autorità d'Ambito interessate, i Gestori d'Ambito e tutte le componenti territoriali pubbliche e private.
In data 05.12.2005 è stato sottoscritto l'Accordo di programma quadro tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche - Accordo integrativo per la tutela delle risorse idriche del bacino del Fratta-Gorzone attraverso l'implementazione di nuove tecnologie nei cicli produttivi, nella depurazione e nel trattamento fanghi del distretto conciario vicentino.
L'Accordo è finalizzato alla realizzazione delle condizioni per il riequilibrio ambientale dell'utilizzo delle risorse idriche nel distretto vicentino della concia, per il raggiungimento, entro il 31.12.2015, degli obiettivi di qualità delle acque sotterranee nel medesimo territorio, delle acque superficiali nel bacino del Fratta–Gorzone.
Gli obiettivi individuati alla fine del programma di lavori in esso contenuto, sono:
- ridurre fino all'eliminazione, le sostanze pericolose come definito nell'Allegato II dell'Accordo;
- ridurre il cromo;
- ridurre il quantitativo dei cloruri e dei solfati

Gli obiettivi dell'APQ si riferiscono allo scarico nel collettore Arica, sul quale Arzignano ha inciso nel 2014 per il 42,1% come portata, il 70,1% come carico di cloruri, il 63,4% come carico di cromo e il 69,5% come carico di solfati. A quasi dieci anni dalla firma dell'APQ possono essere così riassunti i risultati:
- L'investimento di 90 milioni di euro previsto dall'art.7 comma 4 ha riguardato solo in parte l'Impianto di Arzignano. In totale sono stati impiegati circa 16 milioni di euro per la Copertura

vasche e per l'Essiccamento fanghi, di cui: 6.7 M€ MATTM, 4 M€ Regione Veneto e 7.3 M€ Privati (AdC). La serie di interventi, proposta nei Lotti oggetto della presente Valutazione, avrà un costo di circa 32 milioni di Euro, doppio di quanto fin qua impiegato nell'ambito dell'APQ, e saranno a totale carico di Acque del Chiampo;

- L'eliminazione delle sostanze pericolose, in particolare del cromo art. 1 comma 3 punto a., aveva raggiunto qualche anno fa percentuali molto vicine al 50%. L'incremento del cromo, che si registra ora, è dovuto alla variazione delle lavorazioni conciarie con incremento di utilizzo di sostanze, che pur non essendo ancora annoverate fra le pericolose, complessano il cromo.
- La riduzione dei cloruri e dei solfati immessi nel corpo idrico, mediante sistemi di rimozione alla fonte e di recupero, è risultata a fine 2014 in termini di carico del 10,2% sui cloruri e dell'11,3% sui solfati rispetto al 2005.
- Il riutilizzo delle acque reflue depurate nel sistema industriale del distretto conciario con riduzione dei prelievi in falda, è risultato di circa il 32% in meno nel 2013 rispetto al 2004-2005.
- Il collettamento agli impianti di depurazione di tutti gli scarichi idrici civili ed industriali a fine 2012 risultava esteso all'82% degli abitanti residenti nei comuni gestiti.
- La realizzazione di sistemi per il trattamento dei fanghi al fine di minimizzare lo smaltimento in discarica si è conclusa nel 2013 con due nuove linee di essiccamento. *Tale quantità è ora di circa 26.000 ton/anno, contro le circa 85.000 tonnellate equivalenti di fango disidratato. AdC ha inoltre promosso lo studio di fattibilità per il trattamento fanghi e dismissione delle discariche, ha anche sperimentato su impianti esistenti o pilota alcune delle tecnologie presentate nello stesso studio e a seguito di detto studio di fattibilità è stato presentato un accordo integrativo per la realizzazione degli impianti di trattamento dei fanghi e per la dismissione delle discariche.*
- La riduzione delle emissioni odorifere dagli impianti di depurazione è stato perseguita con la realizzazione copertura vasche di omogeneizzazione dell'impianto di depurazione di Arzignano ai sensi Piano Tutela e Risanamento Atmosfera: tale intervento si è concluso nel 2013.
- AdC alla data della firma dell'APQ era già in possesso della certificazione ISO 9001 e ISO 14001; ha poi conseguito la certificazione OSHAS 18001 e ISO EN 17025 per il laboratorio.
- Ottimizzazione processi concia: segregazione scarichi dalle diverse linee, modifica additivi e parametri operativi del processo. AdC ha promosso la stesura e applicazione delle linee guida per la riduzione dei cloruri solfati e cromo nel ciclo di lavorazione conciaria e ne ha seguito con i censimenti biennali la applicazione, relativamente ai propri utenti allacciati.
- Realizzazione impianto di pompaggio acque dal F. Adige. AdC è stato soggetto realizzatore, per conto del Consorzio Arica, dell'intervento completato nel 2012.

Piano Regionale di Risanamento delle Acque (PRRA)

Il PRRA, con l'approvazione del PTA è in gran parte superato. Rimangono validi sostanzialmente, gli schemi fognari e depurativi, salvo successive modifiche approvate dalla Giunta Regionale.

Il PRRA definisce l'Ambito VII "Alto Gorzone" nel territorio della Valle del Chiampo e il medio bacino del Guà e del Brendola, tale ambito include tutti i comuni che rientrano nell'ATO Valle del Chiampo ed i comuni di Alonte e Sarego che appartengono all'ATO Bacchiglione.

Per l'Ambito VII il PRRA prevedeva, oltre ad altri tre impianti di depurazione, quello di Arzignano, con potenzialità di circa 2.150.000 a.e., al servizio dei comuni di Arzignano, Chiampo, San Pietro Mussolino e del distretto industriale di Montorso Vicentino.

Piano di Tutela delle Acque

Approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n.107 del 5/11/2009, contiene le misure per la tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui agli artt. 76 e 77 del D.Lgs. 152/06.

Nel Piano, gli interventi di tutela e risanamento previsti dalla norma statale trovano fondamento nella conoscenza dello stato delle acque, superficiali e sotterranee, per arrivare ad una nuova disciplina delle fonti di pressione, differenziata in funzione della differenza che intercorre fra lo status di partenza del corpo idrico e quello desiderato, che corrisponde agli obiettivi di qualità.

ALLEGATOA alla Dgr n. 913 del 20 luglio 2015

Nel comprensorio ATO Valle del Chiampo sono presenti alcuni corsi d'acqua di rilevante interesse ambientale o potenzialmente influenti su corsi d'acqua significativi (individuati negli aspetti conoscitivi del PTA):

- Bacino idrografico del Fiume Adige (sottobacino "Veneto"): Fiume Chiampo, Rio Rodegotto, Torrente Corbiolo, Torrente Massanghella, Torrente Righello, Torrente Val Carpanea, Torrente Val Rope;
- Bacino idrografico Brenta – Bacchiglione (sottobacino Agno – Guà – Fratta – Gorzone): Torrente Agno, Fiume Guà, Rio Acquetta, Torrente Poscola, Torrente Brendola, Torrente Restena.

Gli impianti di depurazione di Trissino, Arzignano,Montecchio Maggiore, Montebello Vicentino e Lonigo recapitano gli effluenti chiarificati in uncollettore terminale gestito dal Consorzio A.Ri.C.A..
L'articolo 40 delle Norme Tecniche di Attuazione individua le aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi, identificando i comuni compresi in tale area. Nella fattispecie Arzignano ricade in tale area.

Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MO.S.A.V.)
Nella revisione del Piano Mo.S.A.V. 2010 vengono confermate le fonti da salvaguardare già previste nel Mo.S.A.V. 2000 approvato.
Nella suddivisione per singolo Bacino Idrografico (D.Lgs. 152/2006) il Piano indica per l'Autorità d'Ambito Valle del Chiampo le fonti e le rispettive portate, in litri al secondo, da salvaguardare per l'utilizzo idropotabile che assommano a circa 1800 l/s.

Piano di Gestione distrettuale delle Alpi Orientali
In applicazione della Direttiva Europea Quadro sulle Acque 2000/60/CE le Autorità di bacino del fiume Adige e dell'Alto Adriatico hanno adottato in seduta comune dei rispettivi Comitati Istituzionali il 24 febbraio 2010 il Piano di Gestione distrettuale delle Alpi Orientali, che comprende tutta l'area compresa tra il fiume Adige ed il confine italo-sloveno.
Il potenziamento degli impianti di depurazione e una maggiore attenzione per favorire l'autodepurazione, anche attraverso la fitodepurazione, sono tra le azioni previste nel Piano d'Ambito Valle del Chiampo.
Il Piano descrive l'AATO "Valle del Chiampo", il più piccolo d'Italia, ma anche il più controverso AATO poiché gestisce le risorse idriche del distretto conciario più grande d'Europa. Nel ristretto territorio di 13 Comuni si contano, infatti, 816 aziende di piccole e medie dimensioni che producono reflui industriali ad elevato carico inquinante per la depurazione (sali, residui organici, solfuri e cloruri, cromo trivalente).
Il sistema del Fratta – Gorzone è caratterizzato dai maggiori carichi inquinanti dell'intero reticolo idrografico del Brenta, a causa delle caratteristiche insediative del territorio attraversato. Esso presenta in gran parte del suo corso, con riferimento ai criteri fissati dal D.Lgs. 152/2006 (Parte Terza), uno stato ambientale scadente; per la rimanente parte del suo corso, lo stato ambientale è sufficiente. Il corso d'acqua Agno - Guà - Frassine - S. Caterina parte da uno stato ambientale buono (torrente Agno) per poi passare generalmente a scadente (e talora e in alcuni tratti a sufficiente) nel resto del suo corso.
Il potenziamento degli impianti di depurazione e una maggiore attenzione per favorire l'autodepurazione, anche attraverso la fitodepurazione, sono tra le azioni previste nel Piano d'Ambito Valle del Chiampo.

Piano di Assetto idrogeologico
Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei Bacini Idrografici dei Fiumi Isonzo,Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione è stato adottato con Delibera n. 3 del 9.11.2012, aggiornato secondo i Decreti Segretariali: n° 2452 del 25.09.2013, n° 2831 del 05.11.2013, n°02 del 20.01.2014, n° 30 del 04.06.2014.
Nel PAI il comune di Arzignano viene individuato tra le zone di pericolosità e di attenzione geologica, ma l'area oggetto degli interventi non si colloca nelle zone indicate in maniera specifica nel Piano.

Piano territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC)
Nel PTRC non c'è un riferimento esplicito al Depuratore di Acque del Chiampo ma vengono date indicazioni generali sulla condizione dei corpi idrici principali e si rimanda al Piano Regionale delle Acque.
Per quanto attiene gli aspetti Paesaggistici il PTRC inserisce il territorio del Comune di Arzignano nell'ambito Paesaggistico delle Prealpi Vicentine e rimanda alla specifica predisposizione del Piano Paesaggistico dell'Ambito fornendo delle linee generali per la predisposizione della normativa tecnica.

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
Dal Piano risulta che i "I Comuni nei propri PRC:
- promuovono l'adozione di misure per l'eliminazione degli sprechi idrici, per la riduzione dei consumi idrici, per incrementare il riciclo ed il riutilizzo dell'acqua e incentivano l'utilizzazione di tecnologie per il recupero e il riutilizzo delle acque reflue;
- incentivano nelle aree con presenza di poli produttivi la realizzazione di infrastrutture destinate al riutilizzo dell'acqua reflua depurata, in sostituzione dell'acqua ad uso industriale prelevata dal sistema acquedottistico, dai pozzi o dalle acque superficiali;
- promuovono misure atte a salvaguardare in particolare le fonti idriche destinate a scopo idropotabile, individuate nel Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto.

In generale il PTCP individua il distretto produttivo della Concia con al centro la realtà produttiva di Arzignano come polo di eccellenza.

Piano di Assetto del Territorio
Il PAT di Arzignano detta prescrizioni e direttive riguardo il polo conciario e il depuratore nel modo seguente:

"IMPIANTI TECNOLOGICI (DISCARICHE E DEPURATORE). Direttive. Il P.I. recepisce dal PAT e integra l'individuazione delle discariche, degli impianti di depurazione autorizzati e degli impianti di trattamento rifiuti, ne recepisce il perimetro e precisa i limiti all'edificazione previsti rispettivamente dal Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.3, dagli artt. 32 e 32 bis della L.R.3/2000; dall'art. 62 del D. Lgs. 152/06 e punto 1.2 Delib. Comit. Interm. 04/02/77. Le fasce di rispetto sono destinate alla protezione della struttura e al suo eventuale ampliamento.
Prescrizioni e vincoli. Per gli edifici non produttivi esistenti nella fascia di rispetto sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro e ristrutturazione edilizia, come definiti all'art.3, comma1, lett. a), b), c), d) del D.P.R. 380/2001 ed adeguamento alle norme igienico sanitarie e sicurezza del lavoro, previo parere obbligatorio dell'ULSS."

Il Depuratore di Acque del Chiampo è inserito nella zona produttiva ed è quindi assoggettato alle specifiche norme.
Riguardo ai vincoli, il depuratore è parzialmente all'interno fascia di vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/04.

Piano Acustico Comunale
La classificazione in zone secondo il DPCM 14/11/97 è rappresentata graficamente nelle tavole del piano di zonizzazione acustica del Comune di Arzignano, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 14 del 25 marzo2002, dal quale si deduce dalla Tav. sud-est che l'area dell'impianto di depurazione è stata inserita nella classe di destinazione VI – "*Aree esclusivamente industriali: aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi*"
- valori limite di emissione 65 dB(A)
- valori limite di immissione 70 dB(A)

Tali valori limite sono stati assunti come limiti di riferimento nel calcolo previsionale di impatto acustico e nella predisposizione delle misure di mitigazione.

Fasce di rispetto dei corsi d'acqua- Vincolo paesaggistico
Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio,ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 considera come aree tutelate "*i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna*".
Nel caso in esame l'area dell'intervento di progetto, per la parte Est, rientra parzialmente nella fascia di rispetto soggetta a vincolo della Roggia Grande di Arzignano e del Fiume Vecchio.

ALLEGATOA alla Dgr n. 913 del 20 luglio 2015

Siti di interesse comunitario (SIC) e Zone di protezione speciale (ZPS)
La distanza dell'attuale impianto dal SIC o ZPS più vicino (**SIC IT3220037 "Colli Berici**") è circa 6,60 km.

Altri vincoli
L'area non ricade tre le zone "boscate" individuate ai sensi della L. R. n. 52 del 13 settembre 1978.
L'area di intervento non presenta interferenze con il patrimonio culturale, architettonico ed archeologico della zona.
L'area di sedime dell'impianto ricade nella zona sismica 3, come tutto il comune di Arzignano.

Note istruttorie
L'esame degli strumenti di pianificazione territoriale e settoriale condotta dallo SIA ha evidenziato la sostanziale coerenza del progetto proposto, che in particolare:

- verifica il sostanziale rispetto dell'APQ del 2005, anche se non ancora concluso. I nuovi investimenti programmati saranno fondamentali per il miglioramento del processo depurativo ed il raggiungimento degli obiettivi dell'APQ stesso;
- attua quanto espressamente previsto dalla legislazione vigente in merito alla tutela delle acque;
- risulta congruente con le indicazioni degli strumenti di pianificazione e normativi a livello regionale e provinciale e locale (PAT e PI).
- non individua i vincoli di carattere paesaggistico ed archeologico ma la Direzione Generale Archeologia ha richiesto che in fase esecutiva venga comunicata con congruo anticipo la data di inizio dei lavori, al fine di predisporre sopralluoghi da parte di personale tecnico durante le operazioni di movimentazione del terreno.
- analizza il Piano acustico comunale per l'individuazione dei ricettori sensibili.

2.2 Quadro di Riferimento Progettuale

2.2.1 STATO DI FATTO

L'impianto di depurazione oggetto del procedimento è esistente ed è caratterizzato da:

- Superficie dell'impianto [m^2]: 149.900
- Totale Coperta [m^2]: 18.900
- Scoperta pavimentata [m^2]: 99.100
- Scoperta non pavimentata [m^2]: 31.900

L'impianto di depurazione ha subito una serie di rilevanti interventi nel tempo, dettagliatamente descritti nella documentazione presentata.
In termini di abitanti equivalenti l'impianto è stato dimensionato per trattare 1.593.000 a.e. in termini di carico organico e 156.000 abitanti in termini di portata idraulica.

L'odierno assetto dell'impianto corrisponde a quanto previsto nel "Progetto di Massima del 5° lotto dell'impianto di depurazione consortile del Consorzio F.I.C. di Arzignano (VI)", approvato dalla Giunta Regionale del Veneto con decreto n°787 del 7 aprile 1995, con integrazioni di alcune sezioni nella linea civile e comprende le seguenti sezioni:

Linea acque civili:

- Grigliatura: grigliatura fine a pulizia automatica e by-pass della stessa; grigliatura a pulizia manuale sullo sfioro di adduzione al canale di by-pass;
- Dissabbiatura
- Accumulo prima pioggia
- Pre-denitrificazione
- Ossidazione biologica-nitrificazione
- Sedimentazione secondaria
- canale di conferimento portate alla linea di trattamento reflui industriali
- Chiariflocculazione finale congiunta con i reflui di origine industriale;
- Scarico congiunto civile-industriale nel collettore di trasferimento.

Linea acque industriali:

- *Grigliatura*, per l'eliminazione del materiale grossolano, tramite due griglie di tipo sub-verticale a tappeto mobile autopulente, con spaziatura di 6 mm, di larghezza cadauna di 2 m.
- *Dissabbiatura*, in due dissabbiatori tipo pista di diametro di 4 m e uno di 5 m, movimentati meccanicamente, con estrazione delle sabbie a mezzo air-lift e separazione in successivi classificatori.
- *Accumulo-omogeneizzazione*, svolge la funzione di polmone in ingresso per compensare il calo di afflusso di liquame nei periodi notturni e di fine settimana, consentendo così di mantenere quasi costante il flusso di liquame nel resto dell'impianto, sette giorni su sette, rendendo inoltre il refluo da trattare più omogeneo. L'omogeneizzazione avviene in cinque bacini di diametro ciascuno di 44 m e volume utile di circa 7000 m^3, in essi si ha la regolazione idraulica e la omogeneizzazione dei liquami industriali provenienti dalla fognatura industriale e dallo scarico delle autobotti. Tutti e cinque i bacini sono coperti e sotto aspirazione.
- *Sedimentazione primaria*
- *Denitrificazione*
- *Ossidazione biologica-nitrificazione*
- *Flottazione.*

Trattamenti terziari

- *Chiariflocculazione*

Linea fanghi

- *Ispessimento*
- *Disidratazione meccanica*
- *Essiccamento*

Sezioni ausiliarie

- *Deodorizzazione emissioni gassose*
- *Cogenerazione.*

Al centro di un complesso produttivo importante e molto articolato, il depuratore nel distretto della concia di Arzignano svolge un ruolo strategico e nel contempo complesso, in quanto deve essere costantemente adeguato alle modifiche dei cicli produttivi, partendo dalle tecnologie esistenti.

2.2.2 STATO DI PROGETTO

2.2.2.1 Sintesi e obiettivi strategici

Il progetto presentato, nelle sue macroarticolazioni (lotto 1 e lotto 2) e nei suoi stralci realizzativi, si propone un miglioramento dei sistemi esistenti di depurazione delle acque reflue della linea civile e della linea industriale e delle emissioni odorigene, in particolare H_2S.

Gli interventi sulle linee civile e industriale delle acque reflue hanno tre obiettivi prioritari:

1. rispetto della normativa regionale (PTA) sulla raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia;
2. riduzione del contenuto di inquinanti nelle acque chiarificate, ora scaricate, per rendere i reflui compatibili con la nuova sezione di ozonizzazione. Quest'ultima per essere efficace e economicamente sostenibile deve operare su un refluo a basso contenuto di specie ossidabili in modo da poter agire principalmente sulle specie target, ovvero sui complessi solubili del cromo(III), e liberare il Cr(III). Il cromo in queste condizioni viene in buona parte ossidato a Cr(VI), per cui è previsto un trattamento di riduzione chimica a Cr(III), seguita da una chiariflocculazione per separare il Cr-idrossido, insolubile.
3. ridurre le emissioni odorigene.

Oltre al revamping di importanti sezioni impiantistiche esistenti (es. sei vasche di ossidazione industriale), è prevista la realizzazione di nuove sezioni aggiuntive:

Trattamento acque

- da realizzare su aree libere: nuova vasca "E" di ossidazione industriale;

- da realizzare su aree occupate da unità inutilizzate, o utilizzate solo in situazioni eccezionali: nuovo bacino di accumulo e omogeneizzazione n. 6; impianto per il riuso dell'effluente civile; nuove vasche sedimentazione finale civile n. 3 e 4; impianto di ozonizzazione.

Trattamento emissioni in aria
- da realizzare in locali esistenti: raddoppio impianto LO-CAT per abbattimento H_2S.

2.2.2.2 Descrizione degli obiettivi dei nuovi interventi proposti

Nel suo attuale assetto, l'impianto garantisce livelli di funzionalità rispettosi dei limiti di scarico imposti dalla vigente normativa. In una prospettiva di breve-medio termine, il proponente ha individuato la necessità di risoluzione di alcuni aspetti, al fine di assicurare un'elevata efficienza depurativa e ottimizzare i consumi.

 Necessità di potenziamento della Linea Civile

Il dimensionamento di progetto dell'attuale linea civile dell'impianto di depurazione è il seguente:

VOCE	Coeff. di punta	m^3/g	m^3/h
Portata Media: *Qm*		10000	417
Coeff. di punta giornaliero: *kg*	1,25		
Portata di punta giornaliera: Q_g		12500	521
Coeff. di punta orario: K_h	1,60		
Portata di punta oraria: Q_h		20000	833

Il progetto di potenziamento deve tenere conto di:
- portate influenti per parecchi mesi all'anno superiori al 30-40% delle portate medie di progetto;
- necessità di allacciare ulteriori utenze industriali, non conciarie, che aumenteranno i carichi idraulici e organici da trattare:
  - utenze industriali, non conciarie (es. cartiera);
  - utenze civili;
- necessità di aumentare la portata futura destinata al trattamento biologico (in molti Stati europei viene trattata più di 2 volte la portata media su 24 ore, ora prevista dal PTA).

 Necessità di trattamento delle acque di dilavamento delle aree industriali

In applicazione della normativa nazionale ed europea, la Regione del Veneto, mediante il Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con D.C.R. n.107 del 05.11.2009, ha previsto, tra l'altro, l'obbligo della raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia (almeno i primi 5 mm di ogni evento piovoso e comunque quanto necessario a garantire il rispetto dei limiti di scarico di cui al D.Lgs. 152/2006) in tutti i casi in cui queste vengano prodotte dal dilavamento delle aree scoperte delle categorie produttive considerate come potenzialmente inquinanti (vedi all. F al PTA): tra queste categorie produttive rientra anche l'attività conciaria.

In particolare, il citato art. 39 del PTA individua 3 possibili tipologie di superfici scolanti e precisamente:
- *a) superfici che provocano dilavamento continuo di sostanze pericolose (art.39, comma 1);*
- *b) superfici che producono dilavamento di sostanze pericolose limitato alle acque di prima pioggia (almeno i primi 5 mm) (art.39, comma 3);*
- *c) tutte le altre superfici non contemplate nei casi precedenti; le acque di dilavamento non sono soggette a trattamento (art.39,comma 5).*

Nella fattispecie del polo conciario di Arzignano la tipologia interessata è quella relativa al caso b) e cioè la raccolta e il trattamento delle acque di prima pioggia che comportano il dilavamento di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l'ambiente dalle superfici scoperte delle aziende di tipo conciario.

Gli interventi di adeguamento previsti dall'art. 39 del PTA dovranno essere realizzati in tutte le aziende conciarie entro Dicembre 2015 e comporteranno l'afflusso al depuratore centralizzato di un volume aggiuntivo di refluo da trattare valutabile fra 3.000 e 6.000 m^3 (per ogni evento meteorico significativo): tale variabilità deriva dalla necessità, o meno, di trattare, oltre le acque di dilavamento dei piazzali, anche quelle di dilavamento delle coperture.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 913 del 20 luglio 2015

 Razionalizzazione della linea 1 del comparto di ossidazione industriale.
La linea, realizzata nella prima metà degli anni ’80, è costituita da n° 6 vasche in terra, rivestite con teli in PEad, del volume utile complessivo di 56.000 m^3; l’ossigeno viene apportato al liquame tramite insufflazione d’aria per mezzo di soffianti.
Le opere risentono dell’età di costruzione e sono poco efficienti rispetto agli standard attuali, sia in termini di consumi energetici (alto costo specifico di produzione dell’ossigeno), sia di occupazione degli spazi (pareti a scarpata anziché verticali; profondità limitata delle vasche), per cui s'impone la necessità di un completo rifacimento della linea.

 Trattamento terziario dell’effluente.
L’obiettivo dell’intervento è il miglioramento della qualità dell’effluente finale del collettore finale, in termini di contenuto di solidi sospesi e di cromo, coerentemente con gli accordi assunti con la firma dell’Accordo di Programma Quadro del 2005 (APQ).

 Riutilizzo dell’effluente.
Sono previsti interventi finalizzati al riutilizzo di parte degli effluenti civili depurati per ottemperare ad altro obiettivo fissato dall’APQ, in linea peraltro con gli obiettivi delle BAT. Tali reflui potranno essere utilizzati come fluido di raffreddamento, per la preparazione di polielettroliti, per lavaggi all’interno dell’impianto di depurazione; saranno necessari adeguati sistemi di filtrazione e disinfezione prima dell’utilizzo.

- **Progetto Definitivo.**

Nel luglio 2014, Acque del Chiampo ha avviato presso la Regione del Veneto la procedura di VIA, con contestuale approvazione e autorizzazione del progetto ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e dell’art. 23 della L.R. del 26 marzo 1999 n.10 come disposto dalla DGR del 3 maggio 2013 n. 575, sugli interventi di adeguamento dell’impianto di Arzignano, sulla base di un progetto definivo “1° Lotto”, comprendente quattro stralci funzionali.

- **Progetto definitivo (1° Lotto) integrato con l’inserimento del 2° Lotto**.

Nel febbraio 2015, la Commissione Regionale VIA (prot. n. 66373 del 16.02.2015), in considerazione degli obiettivi ambientali da perseguire con l’APQ e quelli della L.r. 1/2004 art. 22, già sviluppati dal Master Plan/progetto preliminare e di quanto emerso durante la fase di presentazione del progetto e nei successivi incontri istruttori, ha richiesto l’integrazione degli interventi previsti nel 1° Lotto con l’inserimento di un 2° Lotto comprendente le seguenti opere:

 completamento del revamping della linea industriale 1 (vasche 1, 2, 5 e 6),
 l’adeguamento del trattamento terziario esistente,
 realizzazione del nuovo bacino di omogeneizzazione.

Il Progetto Definitivo così integrato dal proponente, di 1° e 2° lotto, comprende i seguenti nuovi stralci funzionali a integrazione dell’impianto esistente:

PROGETTO DEFINITIVO 1° LOTTO			
		Intervento previsto	*Opere da realizzare*
I stralcio	Linea Civile	- Nuove vasche di sedimentazione finale n. 3 e 4	
II stralcio	Linea Ossidazione Industriale 1	- Nuova vasca ossidazione **E** - impianto di riuso dell’effluente civile *(per usi industriali, es. raffreddamento)*	Vasca ossidazione E e opere per il riuso effluente civile
III stralcio	Linea Ossidazione Industriale 1	- Raddoppio della colonna LOCAT	
IV stralcio	Linea Ossidazione Industriale 1	- Revamping vasche di ossidazione n. 3 e 4	Vasche ossidazione n. 3 e 4
PROGETTO DEFINITIVO 2° LOTTO			
		Intervento previsto	*Opere da realizzare*
I stralcio	Ossidazione	- Revamping vasche di ossidazione n. 1, 2, 5 e 6	Vasche ossidazione n.

	Industriale Linea 1		1, 2, 5 e 6
II stralcio	Ossidazione Industriale Linea 1	- Nuovo bacino di omogeneizzazione n. 6	Vasca accumulo e omogeneizzazione n. 6
III stralcio	Ossidazione Industriale Linea 1	- Adeguamento impianto di trattamento terziario realizzazione impianto di ozonizzazione	Impianto di ozonizzazione

LINEA CIVILE

Stato di progetto

Sono previsti due interventi: nuove vasche di sedimentazione finale n. 3 e 4 (1° lotto I stralcio); impianto per il riuso dell'effluente della Linea Civile - 1° lotto II stralcio.

■ ***Nuove vasche di sedimentazione finale n. 3 e 4 (1° lotto I stralcio) - linea civile***

Scopo della sedimentazione è di separare l'acqua depurata dal fango biologico. La torbida aerata, che proviene dall'unità di ossidazione, è ripartita tra le 2 vasche rettangolari che costituiscono l'unità di sedimentazione finale esistente. Qui il fango attivo precipita per gravità sul fondo delle vasche, dove viene raccolto e ripompato nelle vasche di ossidazione mediante l'utilizzo di ponti "va e vieni" e pompe solidali allo stesso, realizzando così la separazione voluta. Il fango biologico separato dall'acqua depurata è ricircolato in parte verso l'unità di ossidazione, mentre l'acqua depurata è avviata all'unità di chiari flocculazione, comune alla linea acque industriali e acque civili. Le sostanze galleggianti sono raccolte e pompate nel pozzo di sollevamento a monte della denitrificazione industriale.
Nel complesso la superficie disponibile con le 2 vasche esistenti ammonta a 880 mq.

Stato di progetto. E' prevista la realizzazione di due nuove vasche di sedimentazione finale della torbida in uscita dall'ossidazione-nitrificazione civile, in aggiunta ai due sedimentatori esistenti, al fine di sopperire all'aumentato carico idraulico proveniente dalla fognatura civile, da utilizzare in parallelo alle esistenti, per una superficie aggiuntiva di 840 mq.

Le condotte di alimentazione delle quattro vasche di sedimentazione (2 nuove e 2 esistenti) saranno collegate a un ripartitore delle portate di nuova costruzione, in calcestruzzo armato, in grado di suddividere i liquami in uscita dal comparto di ossidazione tra le vasche di sedimentazione di nuova costruzione e quelle esistenti.
Il sistema meccanico e le canalette di uscita dei sedimentatori esistenti non subiranno modifiche mentre i nuovi sedimentatori saranno dotati di un sistema di raschiatura del fondo e di raccolta schiume superficiali.
L'efflusso del chiarificato sarà effettuato mediante due tubazioni in acciaio forate superficialmente seguite da uno stramazzo a dente di sega e da una canaletta in acciaio che verrà collegata al pozzetto di alimentazione del nuovo comparto di riuso dell'effluente civile finale.

Caratteristiche delle nuove vasche. Le 2 nuove vasche a sezione rettangolare saranno interrate; l'emersione rispetto al piano campagna sarà limitata ad un'altezza di circa un metro, limitata ai parapetti e alle emergenze delle strutture elettromeccaniche connesse al buon funzionamento della stessa.
Saranno realizzate in un'area attualmente libera di circa 46 x 22 m, in prossimità delle vasche di ossidazione.
Le caratteristiche dimensionali massime, compatibili con l'area a disposizione, sono:

- □ lunghezza utile = 42,00 m; □ larghezza utile = 10,00 m; □ altezza d'acqua = 5,00 m;
- □ superficie vasca = 420 m^2; □ volume utile = 2100 m^3; □ franco idraulico = 0,50 m.
- □ *superficie totale vasche = 840 m^2;* □ *volume utile totale = 4200 m^3;*

Esse saranno realizzate con una struttura in calcestruzzo armato, contenuta all'interno di uno scavo sostenuto da diaframmi, necessari vista la vicinanza con strutture esistenti e le caratteristiche del terreno.
Infatti, le vasche sono da realizzarsi in un'area compresa tra strutture esistenti (Flottatore 3 e 4 sul lato Ovest, Ossidazione 3 sul lato Sud, Ispessimento 1 sul lato Est), che non consentono l'esecuzione di uno scavo a cielo aperto; peraltro, la composizione prevalentemente ghiaiosa del terreno impedisce l'utilizzo di altre strutture di sostegno flessibili (palancolati) e rende evidente la necessità di ricorrere all'utilizzo di diaframmi.

ALLEGATOA alla Dgr n. 913 del 20 luglio 2015

I diaframmi, la cui profondità totale di infissione è di 12 m, sono stati progettati con una sezione di 60 cm di spessore, collaboranti tra loro attraverso un giunto maschio/femmina ogni 2,5 m e collegati in testa da un cordolo in c.a. 50 x 60 cm. Sopportano le sollecitazioni trasmesse dal terreno e dagli eventuali sovraccarichi esterni e sono stati calcolati e verificati sia singolarmente, durante ciascuna fase di realizzazione dell'opera (realizzazione, scavo, getto platea), che con la compartecipazione della soletta che costituisce la platea di fondazione delle vasche.
Le vasche, invece, sono costituite da contropareti armate, il cui spessore è pari a 30 cm, appoggiate ai diaframmi e rinforzate da uno zoccolo al piede di sezione 200 x 80 cm che funge anche da collegamento con la platea di fondazione, che presenta uno spessore 30 cm. Le vasche sono separate da un setto divisorio di spessore 50 cm che poggia su una fondazione a trave rovescia di sezione 450 x 50 cm.
E' inoltre previsto un punto per lo svuotamento completo della vasca durante la manutenzione.

Per quanto riguarda le apparecchiature elettromeccaniche**,** la soluzione prescelta prevede un'apparecchiatura di raccolta fanghi basata sul movimento in avanti e ritorno di lame di fondo modellate idrodinamicamente.
Il prelievo dei fanghi raccolti sul fondo avviene poi con un sistema che ne garantisce la rimozione continua, mediante una batteria di tubi disposti verticalmente per tutta la larghezza della vasca: sfruttando l'effetto sifone il fango viene aspirato attraverso i tubi e conferito ad una canaletta comune fanghi.
Per il dimensionamento idraulico del sistema, si è considerata la portata massima di 32.000 m^3/d, suddivisa fra nuove e vecchie vasche secondo 2 diverse ipotesi di esercizio:

1. 75% nuove, 25 % esistenti;
2. 50% nuove, 50% esistenti.

■ ***Impianto per il riuso dell'effluente della Linea Civile (1° lotto II stralcio)***

L'ipotesi progettuale prevede di derivare dal manufatto finale di raccolta delle acque depurate della linea civile, quota fino a una portata max di 250 m^3/h, sottoponendole a filtrazione e disinfezione, per poi stoccarle nell'ex ispessitore fanghi IF001 (≈1.000 m^3), attualmente non utilizzato, e rilanciarle in rete alla portata e pressione (6÷7 bar) necessarie per soddisfare le richieste dell'utenza, nel rispetto dei requisiti qualitativi richiesti dal riutilizzo.
Il comparto di riuso dell'effluente civile trattato verrà realizzato utilizzando la struttura esistente dell'ispessitore IF001 di diametro 18 m. Rispetto allo stato esistente, dal punto di vista visivo, l'alterazione si riduce alla nuova copertura in elementi modulati in vetroresina e al fabbricato di alloggiamento delle strumentazioni elettromeccaniche, di altezza massima pari a quella dell'ispessitore.
Lo schema di trattamento può essere così brevemente riepilogato:

- Derivazione acque da filtrare;
- Regolazione portata acqua derivata;
- Filtrazione a dischi;
- Sollevamento acque filtrate;
- Disinfezione primaria UV (con by-pass);
- Disinfezione secondaria con Ipoclorito di sodio (di copertura);
- Stoccaggio acque di recupero;
- Pressurizzazione acque di recupero (6÷7 bar);
- Misura di conducibilità e portata acque di recupero;
- Immissione nella rete acque industriali (da n° 2 fonti alternative anche miscelabili).

A fronte di quanto sopra descritto le opere in progetto possono essere così riepilogate:

 OPERE CIVILI

- Interventi su pozzo esistente di raccolta acque depurate della "Linea Civile" per creare derivazione acque da filtrare e sfioro acque in eccesso verso scarico;
- Interventi su pozzo pompe esistenti (servizio ex-ispessitore) e realizzazione nuovo vano interrato completo di vano scale di servizio;
- Esecuzione nuovo manufatto in c.a., comprendente vasca di filtrazione, sollevamento acque filtrate, sollevamento fanghi di filtrazione;
- Esecuzione platea ribassata di servizio sezioni di filtrazione e disinfezione;
- Esecuzione dell'edificio quadri elettrici;

ALLEGATOA alla Dgr n. 913 del 20 luglio 2015

- Interventi di ripristino su nuovo bacino di stoccaggio (ex-ispessitore IF001) con rifacimento tubazioni di prelievo e troppo pieno ed esecuzione di trattamenti superficiali su fondo e pareti della vasca, inclusi interventi localizzati interni ed esterni;
- Realizzazione dei collegamenti idraulici interrati.

 OPERE ELETTROMECCANICHE E CARPENTERIE

- Equipaggiamento manufatto di Derivazione (sfioro regolabile in altezza);
- Equipaggiamento sezione di Filtrazione (filtro a dischi e paratoie);
- Equipaggiamento Sollevamento acque filtrate allo stoccaggio;
- Equipaggiamento Sollevamento fanghi di filtrazione alla linea civile;
- Realizzazione sezione di Disinfezione (UV + Ipoclorito);
- Installazione coperture in vetroresina su vasca di stoccaggio;
- Equipaggiamento bacino di stoccaggio (misura livello);
- Installazione dispositivi di sicurezza di accesso alle coperture (scale scavalco passerella e ganci di attacco operatore);
- Installazione impianti nuovo vano di servizio interrato (gruppo di pressurizzazione con autoclavi, misure di conducibilità e portata, pompa di sentina);
- Realizzazione gruppi motorizzati di immissione acque di recupero ed acque da fonti tradizionali nella rete “acque industriali”;
- Realizzazione di collegamenti idraulici fuori terra;
- Realizzazione di parapetti di protezione, sistemi di delimitazione aree e grigliati di servizio;
- Installazione quadri elettrici e strumenti;
- Realizzazione dei collegamenti elettrici in campo;
- Realizzazione software sistema di supervisione.

LINEA INDUSTRIALE

■ ***Adeguamento della Linea di ossidazione industriale n.1***

Il progetto definitivo 1° e 2° Lotto, come integrato a seguito della richiesta della Commissione prevede per quanto riguarda l’ossidazione delle acque industriali:

- *1° lotto II stralcio nuova vasca ossidazione E e impianto di riuso dell’effluente civile*
- *1° lotto IV stralcio revamping vasche di ossidazione n.3 e 4*
- *2° lotto I stralcio revamping vasche di ossidazione n.1, 2, 6 e 5.*

L’adeguamento della linea 1 del comparto di ossidazione industriale prevede, quindi, il revamping delle n° 6 vasche esistenti e la realizzazione della nuova vasca di ossidazione “E”, a compenso del volume che si perde a causa del nuovo rivestimento del fondo e delle pareti attuato sulle vasche esistenti.

L’adeguamento della linea 1 avverrà in vari stralci, secondo una precisa successione cronologica al fine di consentire i lavori senza interrompere il ciclo depurativo.

La linea di trattamento biologico dei liquami industriali esistente, realizzata nella prima metà degli anni 80, è costituita da n. 6 vasche in terra rivestite con teli in materiale plastico e volume complessivo di 56.000 m^3. L’insufflazione di ossigeno avviene mediante soffianti e turbine intubate. Le opere e i sistemi di dissoluzione dell’aria risentono dell’età di costruzione e del lungo tempo di esercizio, risultando poco efficienti rispetto agli standard moderni sia in termini di consumo energetico che di tenuta idraulica.

<u>*Vasca “E”*</u>. Per mantenere costante, durante le fasi di cantiere e di esercizio finale, la capacità volumetrica della linea di ossidazione, il progetto presentato prevede dapprima la realizzazione di una nuova vasca E del volume di 8’984 m^3, completa di nuovi aeratori di tipo sommerso con traliccio estraibile, per facilitare le operazioni di estrazione per manutenzioni, completa di locale per i nuovi compressori.
Tale opera consente la successiva messa fuori servizio delle vasche di ossidazione esistenti, una alla volta, per il loro completo rifacimento, come previsto nel progetto presentato.
La vasca sarà realizzata in un’area libera di proprietà di Acque del Chiampo spa, attigua al depuratore, lateralmente alla linea 1, nell’area di espansione nord-ovest del depuratore. La posizione di tale nuova vasca è stata scelta in modo da lasciare libero lo spazio attiguo a favore dei pretrattamenti della linea civile, come pure a una futura ulteriore eventuale espansione/rifacimento della linea civile completa.

ALLEGATOA alla Dgr n. 913 del 20 luglio 2015

La parte emersa rispetto al piano campagna si riduce alle passerelle di accesso ai miscelatori ad asse verticale, per un'altezza di circa 1,50 m.

Per la nuova vasca E e le nuove vasche 3 e 4, è prevista la realizzazione di un nuovo fabbricato soffianti attiguo alla vasca E (e relativa cabina elettrica di trasformazione) con n° 7 macchine uguali (come riportato nella tabella precedente).

Revamping vasche 1-6 di ossidazione esistenti. Nel 1° lotto II e IV stralcio si prevede la ristrutturazione delle attuali vasche di ossidazione n. 3 e 4 e nel 2° lotto I stralcio si prevede la ristrutturazione delle attuali vasche di ossidazione n. 1, 2, 5 e 6.
Nella tabella che segue sono indicati sia i volumi delle vasche.

STATO DI FATTO		
Vasca n°	*Vol, m^3*	*H max,m*
1	6710	6.8
2	6710	6.8
3	6710	6.8
4	6710	6.8
5	13485	6.8
6	13485	6.8
TOT.	*53810*	

STATO PROGETTO FINALE		
Vasche esistenti rivestite		
Vasca n°	*Vol, m^3*	*H max, m*
1	5872	6.3
2	5872	6.3
3	5872	6.3
4	5872	6.3
5	11782	6.3
6	11782	6.3
Nuova vasca di ossidazione		
E	8984	6.3
TOT.	*56036*	

Tutte le vasche di ossidazione esistenti saranno ricostruite in modo analogo, intervenendo sul manufatto con la preliminare demolizione/rimozione delle strutture in elevazione esistenti (torrini di sostegno delle attuali turbine e passerelle di servizio) e successivamente con la creazione della nuova soletta in c.a. di rivestimento di fondo e pareti e con la realizzazione di colonne e travi passerella a sostegno di passaggi, canalizzazioni e apparecchiature di miscelazione-aerazione.
Le vasche di ossidazione ricostruite manterranno gli stessi ingombri delle esistenti.
In tal modo la profondità finale sarà di 6,3 m, mentre il volume finale delle vasche una volta rivestite sarà di 47.052 m^3, che sommato al volume della vasca E realizzata ex-novo, porterà la linea 1 di ossidazione biologica al volume totale di 56.000 m^3, analogo all'esistente e pari al volume dell'attuale linea 2 di ossidazione biologica.
Il rifacimento delle vasche 3-4, 1-2, 5 e 6 sarà eseguito separatamente in termini temporali; in tal modo l'esercizio dell'impianto di depurazione avverrà sempre con un volume di ossidazione tale da garantire la continuità di funzionamento e i risultati depurativi ottimali.

■ ***Raddoppio della colonna LoCat© (1° lotto III stralcio)***

Il progetto prevede il raddoppio della colonna di trattamento LoCat©, aumentando la portata di progetto da 12'500 Nm^3/h a 25'000 Nm^3/h, mantenendo inalterato il biofiltro a valle, poiché già dimensionato per tale portata.
La nuova portata di progetto da trattare sarà captata dai seguenti comparti:

Comparto	*Portata già trattata (Nm^3/h)*	*Portata di progetto aggiuntiva (Nm^3/h)*
n. 5 omogeneizzazioni esistenti	9'000	-
canali alim. omogeneizzazioni, e sedim. primaria e sollevamento	1'500	-
2 ispessitori fanghi IF3-4 (superficie coperta 254 mq/bacino; diam. 18 m)	1'000	1'000

varie già collegate		1'200
grigliatura industriale	1'000	1'000
pozzetto ripartizione flottatori 1 e 2 e flottatori 2.1, 2.2 e 2.3, 2.4		1'000
pozzetto interno ramo fognario I21		300
reattori fango		1'000
nuova omogeneizzazione		2'000
sedimentazione primaria		5'000
Complessivo 25'000 Nmc/h (a completamento del 2° LOCAT)	Tot 12'500	Tot 12'500

In ingresso al trattamento, sono state considerate, a livello cautelativo, le stesse concentrazioni previste nel progetto iniziale con l'esclusione delle sostanze organiche volatili che sono risultate più elevate, in particolare nel fine settimana, rispetto al progetto, per la notevole frazione metanigena presente (variabile dal 70 fino al 90%), che peraltro non contribuisce agli odori.
La concentrazione in ingresso prevista di SOV, sostanze organiche volatili, espresse come carbonio è 200 mg/Nm^3 (anche sulla base delle analisi gestionali degli ultimi periodi, precedente valore di progetto 124 mg/Nm^3); il valore atteso allo scarico dopo il biofiltro, ipotizzando un rendimento del 40-50%, varierà fra 100 e 120 mg/Nm^3.

Valori massimi, medi e minimi dei vari parametri derivanti dalla campagna di indagine eseguita da AdC sulla vasca di omogeneizzazione coperta (vasca n. 5 – linea industriale), dimensionamento dell'impianto di abbattimento delle emissioni odorigene:

Composto	*Conc.max* mg/Nm^3	*Conc.media* mg/Nm^3	*Conc.min* mg/Nm^3
H_2S	2.692	812	73
SOV*(comeC)*	124	17	5
NH_3	40	23	5

Ulteriori elementi progettuali di dettaglio per le vasche di omogeneizzazione nella relazione "*89.pdf*" del proponente.
Il processo chimico tipo "Lo-Cat®" utilizza una tecnologia con catalizzatore acquoso ricco di ferro con un doppio agente chelante, costituito da chelati di tipo A e di tipo B. Con il termine chelato si intende una molecola organica (agente chelante) che lega al suo interno uno ione metallico consentendone il mantenimento in soluzione.
Il processo opera consente il trattamento di gas acidi contenenti H_2S, attraverso una reazione chetrasforma l'H_2S dallo stato acquoso a zolfo naturale e acqua.
Nel processo, il ferro chelato viene trasformato dallo stato attivo (Fe^{3+}) allo stato spento (Fe^{2+}), che viene poi rigenerato tramite aria e riportato nello stato attivo. Il processo utilizza ferro chelato datala sua efficienza, sicurezza ambientale ed economicità.
L'H_2S contenuto nell'aria o nel gas di processo da trattare viene assorbito nella soluzione acquosa catalitica attraverso un assorbitore, tipicamente a letto mobile.

Nei due assorbitori, uguali, il flusso gassoso sarà alimentato tramite un plenum, per cui opereranno in parallelo; all'occorrenza, in caso di manutenzione, rotture, malfunzionamenti, etc. potrà operare, per il tempo necessario, una singola linea privilegiando le utenze maggiormente odorigene.
A valle degli assorbitori, l'abbattimento degli inquinanti è completato in un unico biofiltro, esistente, già dimensionato per trattare l'intero flusso (25.000 Nm^3/h).

■ ***Nuovo bacino di omogeneizzazione n.6 (2° lotto II stralcio)***
Raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 913 del 20 luglio 2015

L'obbligo di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia, intervenuto in base al nuovo Piano di Tutela delle Acque che ha disposto che le opere di raccolta e depurazione debbano essere realizzate entro il 31.12.2015, si stima comporterà la necessità di raccogliere, qualora si trattasse dei soli primi 5 mm, una quantità d'acqua di prima pioggia totale di circa 6'000 m^3 ad ogni evento così suddivisi: circa 3'000 m^3 dalla Zona Industriale di Arzignano, 1'000 m^3 sempre da Arzignano in zona extra industriale, 1'300 m^3 da Chiampo, 600 m^3 da Montorso.
Tenuto conto che la normativa stabilisce che l'intervallo temporale minimo tra due eventi successivi non può essere assunto inferiore a 48 ore, i volumi di cui sopra possono teoricamente generare all'impianto un volume settimanale fino a 3 volte i 6'000 m^3.

La particolarità delle aziende produttive conciarie presenti nella zona e l'impatto degli scarichi relativi, ha portato ad una scelta storica di evitare la realizzazione di una rete civile nella gran parte della zona industriale di Arzignano, al fine di evitare che nella stessa linea civile potessero finire degli scarichi conciari e conseguentemente non poter garantire un sufficiente grado di depurazione a causa del dimensionamento dell'impianto di trattamento dei reflui civili a valle. E' quindi evidente la necessità di inviare le acque di prima pioggia delle zone industriali interessate dalla presenza delle concerie nella linea industriale di trattamento dei liquami, mentre le acque di prima pioggia dovute alle zone non interessate agli insediamenti conciari e ove presente la fognatura civile saranno deviate verso quest'ultima.
Considerata la particolarità delle lavorazioni conciarie e della logistica delle stesse aziende che necessitano di notevoli aree per gli stoccaggi di materie prime e semilavorati e le caratteristiche degli scarichi derivanti da eventuali dilavamenti, è ipotizzabile la necessità di raccolta di un volume d'acqua di prima pioggia superiore ai 5 mm, in ragione del fatto che le attività conciarie rientrano nell'allegato F al P.T.A.
Tali considerazioni hanno comportato la necessità di prevedere la realizzazione di una sesta vasca di omogeneizzazione di circa 6.000 m^3, di forma circolare con diametro interno di 40 m, tirante medio di 4,8 m, da ubicare nell'area ora occupata da vasche di ossidazione chimica e sedimentazione primaria, in disuso.
La nuova vasca di omogeneizzazione, di fatto, sostituisce, migliorandone l'efficienza di trattamento complessiva:

- n°3 vasche di sedimentazione primaria (già numerate 7,8,9) rettangolari con superficie di 932 mq e volume di 2796 m^3, attualmente utilizzate solo saltuariamente come bacini di accumulo in situazioni di particolarmente elevato afflusso fognario, in condizioni elevata piovosità; i 3 bacini non sono più utilizzati, in quanto non necessari per il risultato depurativo ed anche per evitare emissioni odorigene in condizioni di normale funzionamento. La sedimentazione primaria dei liquami provenienti dalla fognatura industriale e dei rifiuti liquidi trattati è composta da 6 bacini rettangolari (1 ÷ 6) dotati di ponte raschiafanghi, per una superficie totale di 1920 m^2 e volume di 5760 m^3;
- n° 3 vasche di ossidazione chimica rettangolari, utilizzate solo in situazioni di emergenza.

La nuova unità è dotata di ponte raschiafanghi di tipologia diametrale, per evitare l'accumulo dei fanghi sul fondo della vasca e un loro migliore trasferimento verso il pozzetto di estrazione.
Due bracci raschianti saranno realizzati mediante traliccio in AISI 316L, attrezzati con pale raschiatrici (bavette in gomma ad alta resistenza) in grado di convogliare i fanghi addensati dal centro verso lo scarico situato alla periferia della vasca. La passerella, in carpenteria metallica zincata e verniciata con piano di camminamento realizzato con grigliato in PRFV, sarà dimensionata per un carico massimo pedonabile di 250 kg/mq, atta a consentire l'accesso alla piattaforma della testata di comando.

- La vasca sarà dotata di copertura con pannelli modulari di forma bombata in PRFV, semplicemente smontabili/rimovibili, con liner interno in resina vinilestere, struttura meccanica realizzata mediante stratificazione con fibre di vetro biassiali impregnate con resine poliestere ortoftalico ed uno strato di gel-coat isoftalico posato sulla superficie esterna. Gli elementi di copertura poggeranno su una struttura di supporto costituita da n.4 tralicci reticolari in carpenteria di acciaio al carbonio zincato a caldo e verniciato, con parti terminali rastremate, poggianti diametralmente sulla vasca, la cui parte inferiore assolve al compito di supporto degli elementi di copertura.
  Saranno realizzati tre bocchelli disposti a 120° di aspirazione e tre bocchelli, sempre disposti a 120° tra loro, per l'installazione delle valvole a doppio effetto, necessarie a consentire l'aspirazione massima di 2'000 Nm^3/h di aria e garantire che non si possano formare pressioni/depressioni eccessive all'interno

della vasca. La portata di gas esausti da estrarre è già inclusa nel dimensionamento e nel raddoppio della colonna LoCat© previsto nel 1° lotto III stralcio.

- Nel presente stralcio è inoltre compreso il potenziamento ed ampliamento della linea di captazione dell'aria di collegamento tra la nuova vasca di omogeneizzazione e l'impianto di abbattimento delle emissioni.

La potenzialità della 6ª vasca di omogeneizzazione è di poco inferiore a quelle esistenti.
L'omogeneizzazione attualmente avviene in cinque bacini di diametro ciascuno di 44 m e volume utile di circa 7000 m^3, in essi si ha la regolazione idraulica e la omogeneizzazione dei liquami industriali provenienti dalla fognatura industriale e dallo scarico delle autobotti. A monte delle omogeneizzazioni vengono ricircolati i liquami provenienti dai drenaggi di varie zone pavimentate dell'impianto, nonché i ricircoli totali provenienti dalle linee disidratazione ed essiccamento dei fanghi e dalla sezione di chiariflocculazione.

- ***Adeguamento impianto di trattamento terziario – realizzazione dell'impianto di ozonizzazione (2° lotto III stralcio)***

Nel 2° lotto III stralcio è previsto l'adeguamento dell'impianto di trattamento terziario mediante la realizzazione della nuova sezione di ozonizzazione, comprendente anche una vasca per la riduzione della concentrazione di cromo esavalente che si forma nella fase di ossidazione chimica e della nuova vasca di contatto per ottimizzare la fase di chiari-flocculazione già in essere.
Le nuove opere saranno realizzate in corrispondenza degli attuali ispessitori circolari, diametro 24 m, denominati IF5 e IF6, situati in prossimità delle vasche di ossidazione 7, 8A e 8B della linea industriale 2; detti ispessitori saranno demoliti.

Il nuovo comparto sarà composto dalle seguenti sezioni:

- sezione di ozonizzazione composta da tre linee in parallelo per permettere il contatto dell'ozono con i reflui da trattare. Le vasche di ozonizzazione e di contatto sono realizzate in c.a., completamente interrate e coperte, del volume totale di circa 1470 m^3, con adeguati distributori radiali d'ossigeno e di setti, all'interno,
- pozzo di presa di parte dei liquami ozonizzati,
- vasca riduzione del Cromo esavalente che si forma nella fase ossidativa, anch'essa completamente interrata, del volume di circa 250 m^3, provvista di adeguati miscelatori,
- impianto di sollevamento,
- vasca interrata e parzialmente scoperta del volume di circa 750 m^3 per la ottimizzazione della coagulazione e flocculazione dei liquami, anch'essa provvista di adeguati miscelatori.

E' prevista anche la realizzazione di adeguati locali per il contenimento dei gruppi di generazione di ozono e dei chiller, di un sistema di stoccaggio di reagente (cloruro ferroso) per la riduzione del cromo (VI), da inserire nell'esistente edificio reagenti della linea biologica, ed una cabina elettrica per l'alimentazione e la trasformazione.
Saranno realizzati gruppi di pressurizzazione per alimentare il circuito di raffreddamento dell'impianto ozono con l'acqua del riuso dell'effluente depurato civile, minimizzando così il consumo di acqua potabile.
Nel caso in cui fosse necessario bypassare le sezioni di ozonizzazione, è previsto un collegamento presidiato da paratoia che alimenti la vasca di contatto direttamente dalla canaletta industriale.

<u>Ozonizzazione del refluo</u>
Con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro, sono stati stabiliti diversi obiettivi, tra cui la riduzione quantitativa di cromo scaricato nei reflui conciari.
Il cromo presente nei reflui depurati conciari è principalmente in forma solubile e legato a sostanze (chelanti) lentamente o difficilmente biodegradabili.
Considerati gli insufficienti risultati di abbattimento raggiunti con la sola chiariflocculazione si è quindi valutato di utilizzare dei reagenti chimici fortemente ossidanti, quali l'ozono, per degradare tali sostanze affinché si potesse ottenere la separazione del cromo legato e quindi la successiva riduzione per precipitazione dello stesso in forma trivalente come idrato di cromo.
Sono state eseguite una serie di sperimentazioni, a partire dal 2005, condotte in più fasi utilizzando diversi impianti pilota a scala di laboratorio (batch) e semi-industriale (in continuo).

ALLEGATOA alla Dgr n. 913 del 20 luglio 2015

I test eseguiti con dosaggi molto elevati (circa 150 mg/l di ozono) hanno mostrato rendimenti di rimozione del cromo variabili dal 40 al 60% ed una significativa riduzione del COD residuo, variabile tra il 25 e il 40%, nonché una completa decolorazione del refluo, oltre alla sua disinfezione.
Nel corso delle prove si è riscontrato, a dosaggi di ozono crescenti, la formazione di cromo esavalente ma, con l'utilizzo di diverse sostanze chimiche riducenti, si è ottenuta la riduzione e la successiva separazione del cromo in forma trivalente come idrossido dal refluo trattato. Sono previsti anche i seguenti risultati:

- Completa decolorazione del refluo (circa 60-65% riduzione assorbimento a 400 nm);
- Riduzione dell'assorbimento a 254 nm di circa il 40-45% con conseguente miglioramento prestazionale della disinfezione UV esistente sullo scarico del collettore Arica;
- Abbattimento delle modeste concentrazioni di tensioattivi residui (riduzione schiumosità del refluo);
- Disinfezione completa del refluo industriale trattato con ozono;
- Riduzione dei solidi sospesi (riduzione del contenuto attuale di SST di circa 40-50%);
- Abbattimento parziale del COD biorefrattario residuo (riduzione fino al circa 25%);
- Riduzione del cromo (circa 30%);
- Potenziale abbattimento di alcune sostanze "pericolose" eventualmente presenti.

Questi benefici ambientali sono però conseguiti a fronte di consumo significativo di risorse quali l'ossigeno liquido, peraltro reimpiegabile nelle vicine vasche di ossidazione biologica industriali, permettendo una conseguente riduzione di energia per la produzione di aria, e di un notevole consumo di energia elettrica.

Dati di progetto

Portata di trattamento media (escluso agosto)	1300	m^3/h
Portata di trattamento di punta (Qmax)	1800	m^3/h
Concentrazione cromo nel refluo da trattare	0.5-0.8	mg/l
SST nel refluo da trattare	20-60	mg/l
COD nel refluo da trattare	140-200	mg/l
Cloruri nel refluo da trattare	2000-2600	mg/l
Solfati nel refluo da trattare	1700-2200	mg/l
Durezza nel refluo da trattare	60-80	°F
Calcio nel refluo da trattare	200	mg/l
Magnesio nel refluo da trattare	60-80	mg/l
pH nel refluo da trattare	6.9-7.3	
Temperatura reflui da trattare	20-37	°C
Dosaggio ozono previsto	50-100 (75 a Qmax)	g/mc
Gas di alimentazione	Ossigeno liquido	
Concentrazione di funzionamento	7-10 (8nom.)	%wt
Temperatura acqua di raffreddamento	12-23	°C
Ore di funzionamento impianto	8100	h
Dosaggio medio di soluzione commerciale riducente	20-40	mg/l
Consumo ossigeno specifico previsto	0.63-1.25	kgO_2/m^3
Consumo massimo di ossigeno previsto	1'787	kg/h
Consumo specifico energia elettrica previsto	0.5-0.98	kWh/m^3

L'introduzione nel trattamento terziario dell'impianto di ozonizzazione comporterà l'attuazione dei processi sotto elencati:

- Ossidazione con ozono del solo refluo industriale, già depurato biologicamente e sottoposto a flottazione per la separazione dei fanghi attivi;
- Riduzione del cromo esavalente a cromo trivalente, tramite aggiunta di reagenti riducenti come il cloruro ferroso;

ALLEGATOA alla Dgr n. 913 del 20 luglio 2015

- Precipitazione/separazione del cromo trivalente ridotto come idrossido di cromo e coagulazione e chiariflocculazione finale.

La Commissione, nella seduta del 28/01/2015, ha ritenuto necessario richiedere, ai sensi del comma 3 dell' art. 26 del D.Lgs. 152/06, chiarimenti ed integrazioni in merito alla documentazione depositata (richiesta comunicata al proponente con nota prot. n. 66373 del 16/02/2015).
In particolare è stato richiesto anche di trasmettere il progetto definitivo del 2° gruppo LO-CAT per l'abbattimento dell'H_2S ed i progetti definitivi del revamping della linea industriale n° 1, dell'adeguamento del trattamento terziario esistente con il trattamento di ozonizzazione e del nuovo bacino di omogeneizzazione, chiedendo in particolare di organizzare la documentazione progettuale dei due lotti in modo da consentire una ordinata ed esaustiva lettura, evidenziando le finalità del singolo stralcio in funzione degli obiettivi individuati.

In data 09/03/2015, con nota acquisita agli atti con prot. n. 101643 del 09/03/2015, il proponente ha ottemperato alla richiesta trasmettendo la versione aggiornata del progetto definitivo di I° e II° lotto, con richiesta di approvazione dei seguenti stralci:

PROGETTO DEFINITIVO 1° LOTTO

I stralcio	LINEA CIVILE – nuove vasche di sedimentazione finale n.3 e 4
II stralcio	Adeguamento della LINEA OSSIDAZIONE INDUSTRIALE 1 - nuova vasca ossidazione e impianto di riuso dell'effluente civile
III stralcio	Raddoppio della colonna Locat
IV stralcio	Adeguamento della LINEA OSSIDAZIONE INDUSTRIALE 1 - revamping vasche di ossidazione n.3 e 4

PROGETTO DEFINITIVO 2° LOTTO

I stralcio	Adeguamento della LINEA OSSIDAZIONE INDUSTRIALE 1 - revamping vasche di ossidazione n.1, 2, 5 e 6
II stralcio	Nuovo bacino di omogeneizzazione n.6
III stralcio	Adeguamento impianto di trattamento terziario – realizzazione impianto di ozonizzazione.

Il deposito della documentazione integrativa richiesta non configura, a giudizio della Commissione, la necessità di ripubblicazione di cui all'art. 3-bis del D.Lgs. 152/06.

Emissioni e criteri di mitigazione

Vengono di seguito descritte le soluzioni adottate per eliminare i rischi di emissioni di odori molesti nelle sezioni di trattamento del depuratore.

L'assetto riguardante le emissioni in atmosfera rimane quello attualmente esistente, salvo le seguenti due modifiche:

1- Raddoppio della colonna Locat per l'abbattimento dell'H_2S, con previsto raddoppio delle portate trattate a completamento degli interventi (da attuali 12.500 a 25.000 Nm^3/h);
2- Raddoppio della portata del flusso gassoso trattato nel biofiltro, a valle delle colonne Locat;

LOCAT: il raddoppio del flusso gassoso trattato a seguito del raddoppio del n° delle colonne di assorbimento dell'H_2S, comporta netti benefici ambientali, consentendo la messa in aspirazione e il trattamento di altre sezioni odorigene attualmente non poste in depressione. Le fonti odorigene da sottoporre ad aspirazione rimangono invariate a seguito degli interventi previsto dal progetto di Acque del Chiampo: l'incremento da 5 a 6 vasche di omogeneizzazione comporta infatti solo un modesta variazione della superficie, essendo contestuale ad una riduzione della superficie di ciascuna delle 5 vasche esistenti. Sono inoltre previsti nuovi efficienti sistemi di aerazione che dovrebbero comportare una riduzione dei fenomeni di stripping.

ALLEGATOA alla Dgr n. 913 del 20 luglio 2015

L'incremento della superficie derivante dall'ampliamento di altre sezioni, non sottoposte ad aspirazione, nello stato di fatto e nello stato di progetto, consentirà complessivamente una maggiore stabilizzazione dei reflui civili e industriali e quindi un minor desorbimento di inquinanti/sostanze odorigene; come risultato, non si prevedono incrementi emissivi.

Biofiltro: svolge solo un'azione di "finissaggio" per H_2S, NH_3 e SOV, essendo a valle dei due Locat. E' stato dimensionato per una portata pari a quella prevista a completamento degli interventi, specificatamente del raddoppio del Locat. I controlli effettuati hanno mostrato un'elevata efficienza che si ritiene verrà sostanzialmente mantenuta.

Linee 1 e 2 di essiccamento fanghi. Allo scopo di ridurre al minimo il volume dei fanghi prodotti, nonché ridurre le emissioni maleodoranti provenienti dagli stessi, i fanghi disidratati vengono inviati al successivo reparto di essiccamento dei fanghi, mediante una serie di nastri trasportatori.
Esso è composto da due forni rotativi in parallelo, installati nel 1999, di capacità evaporativa di 4 tonn di acqua/ora cadauno, in cui, a mezzo aria calda ottenuta dalla combustione di metano, si essicca il fango sino ad un contenuto di secco di circa il 90%.
Le due linee di essiccamento sono completate da una serie di apparecchiature per la separazione del fango dall'aria essiccante (2 cicloni in parallelo e un filtro a maniche per ciascuna linea) e per la condensazione dell'acqua evaporata (scrubber), per il trasporto (coclee e elevatori a tazze) e la miscelazione di fango essiccato con quello umido (mescolatori a vomeri) prima dell'immissione nei tamburi di essiccamento e per il trattamento dei fumi estratti dal sistema. E' presente un impianto di dosaggio in linea di calce spenta nei fumi umidi in ingresso ai filtri a maniche delle linee con la funzione di neutralizzare le condense acide e di fare da coadiuvante di filtrazione al fine di mantenere l'efficienza ed aumentare la durata delle maniche filtranti; per il raffreddamento dell'acqua necessaria alla condensazione dell'acqua evaporata dai fanghi (n°3 torri evaporative della potenzialità di 4.000.000 kcal/h cadauna).

Sistemi di abbattimento delle emissioni delle linee di essiccamento 1-2. I fumi sono trattati in un sistema a doppio stadio: il primo costituito da un bioscrubber composto da tre comparti del volume di 45 mc/cadauno, il secondo da due biofiltri del volume di 200 mc (uno) e 150 mc (l'altro) funzionanti in parallelo ed identificati in AIA dalle sigle E5 e E5a.
I valori di portata complessiva in uscita dal sistema di abbattimento ed i relativi concentrazioni/carichi sono quelli della tabella e riportati nel decreto 41 del 05.07. 2013;

Cogenerazione
L'impianto di essiccamento dei fanghi (linee 1-2) è abbinato ad un impianto di cogenerazione, composto da quattro motori a gas della potenza di 1300 kW cadauno, i quali, mediante combustione di gas metano di rete, producono energia elettrica (utilizzata per il funzionamento delle apparecchiature dell'impianto di depurazione) ed energia termica dall'acqua di raffreddamento di detti motori e dai gas combusti (parzialmente recuperata per pre-riscaldare l'aria necessaria all'essiccamento dei fanghi).

Linee 3 e 4 di essiccamento fanghi.
Dette linee, messe in esercizio nel 2010, consistono in due essiccatori a scambio indiretto a film sottile della capacità evaporativa teorica di circa 2.650 l/h cadauno, dotate ciascuna di caldaia per il riscaldamento dell'olio diatermico utilizzato per lo scambio di calore indiretto con il fango e sistemi di trasporto del fango stesso all'insilaggio composto da coclee, elevatori a tazze e di un sistema di trasporto pneumatico, dopo raffreddamento a temperatura di circa 50 °C. Il fango essiccato in uscita dalla linea di essiccamento può essere direttamente depositato in sacconi o inviato, mediante trasporto pneumatico, a n° 2 silos di stoccaggio della capacità di 200 m^3/cad.

Sistemi di abbattimento delle linee di essiccamento 3-4. Le emissioni prodotte sono trattate in un sistema a doppio stadio: il primo uno scrubber chimico, il secondo l'ossidatore termico rigenerativo (postcombustore), RTO. I valori di emissione sono quelli riportati nel decreto regionale n. 41 del 05.07.2013.
Per lo scrubber è prevista l'alimentazione con perossido di idrogeno a pH alcalino.

Per le emissioni convogliate, è previsto il rispetto dei valori limite di emissione in atmosfera fissati come da decreto AIA vigente. Si ritiene necessario raccomandare la conferma, in sede di aggiornamento della AIA,

ALLEGATOA alla Dgr n. 913 del 20 luglio 2015

dei limiti e delle prescrizioni vigenti per tutti i punti di emissione, ad eccezione del camino E6, per il quale, ad avvenuto completamento del raddoppio della colonna LOCAT, la portata dovrà passare da 12.500 a 25.000 Nm^3/h, la concentrazione limite di H_2S venga abbassata da 8 a 5 mg/Nm^3; la concentrazione limite di NH_3 venga abbassata da 30 a 20 mg/Nm^3. Vengano conseguentemente aggiornati i flussi di massa di H_2S e di NH_3.

Punto Emissione		Sistemi di abbattimento	PORTATA [Nm^3/h]	INQUINANTI	VALORE LIMITE CONCENTRAZIONE [mg/Nm^3]	VALORE LIMITE Flusso di massa [kg/h]
E1	Motore di cogenerazione	--	7600	Biossido di azoto (NOx)	450	3,42
		Catalizzatore di ossidazione		Monossido di carbonio (CO)	300	2,28
E2	Motore di cogenerazione	--	7600	Biossido di azoto (NOx)	450	3,42
		Catalizzatore di ossidazione		Monossido di carbonio (CO)	300	2,28
E3	Motore di cogenerazione	--	7600	Biossido di azoto (NOx)	450	3,42
		Catalizzatore di ossidazione		Monossido di carbonio (CO)	300	2,28
E4	Motore di cogenerazione	--	7600	Biossido di azoto (NOx)	450	3.42
		Catalizzatore di ossidazione		Monossido di carbonio (CO)	300	2,28
Ecrl	Recupero termico da motori cogenerazione	-- (1)	15.200	Biossido di azoto (NOx)	450	6,84
				Monossido di carbonio (CO)	300	4,56
Ecr2	Recupero termico da motori cogenerazione	-- (1)	15.200	Biossido di azoto (NOx)	450	6,84
				Monossido di carbonio (CO)	300	4,56
E5 + E5a	Essiccamento fanghi linee 1, 2, (L1-L2)	cicloni, filtro a maniche, scrubber ad acqua, bioscrubber, biofiltro (2,3)	24.000	Polveri	5	0,12
				Sostanze Organiche Volatili	100	2,4
				Ammoniaca	100	2,4
				Solfuro di Idrogeno	2,5	0,06
				Somma Ossidi di Azoto e di Zolfo	100	2,4
E6	Impianto abbattimento odori area omogeneizzazione	Biofiltro, con a monte colonna catalitica Locat per abb. H_2S (3)	25.000	Acido solfidrico	5	0,125
				Ammoniaca	20	0,500
				Sostanze Organiche Volatili	65	1,625
E7	Essiccamento fanghi L3-L4 (linee 3, 4)	scrubber + ossidatore termico RTO (3)	3000	Polveri	5	0,015
				Sostanze Organiche Volatili	20	0,06
				Ammoniaca	100	0,3
				Solfuro di Idrogeno	2,5	0,0075
				Somma Ossidi di Azoto e di Zolfo	100	0,3
E8	Caldaia linea di essiccamento 3	--	4000	Ossidi di azoto (NOx)	350	1,4
E9	Caldaia linea di essiccamento 4	--	4000	Ossidi di azoto (NOx)	350	1,4

(1) *I camini dei motori di cogenerazione possono essere sostituiti da 2 camini (ECR1, ECR2) o rimanere attivi, a seconda della combinazione di motori da cui si starà recuperando calore; comunque il numero massimo di punti di emissione in ogni momento sarà pari a 4; (E1-E4: Emissioni dei motori senza cogenerazione; Ecr1 e Ecr2: Emissioni dei motori con cogenerazione).*

(2) *Il camino E5A (biofiltro) tratterà le emissioni delle linee 3 e 4 solo in caso di fuori servizio temporaneo (manutenzione, guasto) dell'ossidatore termico rigenerativo (RTO). Normalmente il camino 5A sarà a servizio delle linee 1 e 2 con il camino E5;*

(3) *E' presente anche un abbattitore ad umido con chemicals vari ed acqua prioritariamente per l'abbattimento dell'ammoniaca, non previsto dal progetto, ma installato in via cautelativa; in genere non viene utilizzato;*

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 913 del 20 luglio 2015

Punto di emissione E6 (biofiltro a valle della colonna LO-CAT), la portata fissata nel decreto n. 14 del 18/02/14 è di 13750 Nmc/h, in aumento rispetto ai 12500 Nmc/h previsti nel primo decreto n. 83 del 23-12-11 recependo le conclusioni riportate nel collaudo funzionale del 2013.
La stessa portata ora autorizzata (13.750Nmc/h) perché il limite è dato dalla capacità del biofiltro che limita a 25.000 Nmc/h la massima portata in ingresso (quindi 12.500 Nmc/h a colonna).
Tra i punti di aspirazione nuovi che si andranno a collegare ci sono pozzetti (ora coperti per limitare le esalazioni odorigene) dove la concentrazione di acido solfidrico è elevata (accentuata anche da salti di quota del liquame, da moti vorticosi del liquame che favoriscono lo strippaggio dell'acido solfidrico dal liquido), quindi nella seconda colonna i carichi sono previsti elevati. Considerato il carico di inquinanti, in termini di portata e di flussi di massa, si prevede che il rendimento di abbattimento del biofiltro rimarrà immutato o potrà leggermente peggiorare.
Per il controllo dei risultati operativi dell'unità di abbattimento catalitico sono presenti n.2 analizzatori di H_2S, posti in ingresso ed uscita dalla colonna di assorbimento. Il tempo di contatto del gas nel biofiltro alla massima portata (25.000 Nm^3/h) è 40 sec.

Camini Eps3 e Eps3a derivano dal ricambio aria del locale disidratazione. Le emissioni sono considerate poco significative nel decreto AIA vigente.
Le emissioni sono intermittenti (la ventilazione entra in funzione solo durante le fasi di scarico delle filtropresse AK3100-4100 e nel periodo di lavaggio ad alta pressione).
Si ritiene opportuno raccomandare una misura delle effettive emissioni inquinanti in termini di flussi di massa al fine di valutarne in sede di aggiornamento dell'AIA, l'eventuale trattamento.

Gestione "terre & rocce da scavo"
La gestione delle terre e rocce da scavo, con la definizione dei volumi scavati, riutilizzati e trasportati a discarica**,** è stata sviluppata ai sensi del D.Lgs. 161/12 con il "Piano di utilizzo".
Sono stati eseguiti 18 prelievi per la caratterizzazione dei terreni dei siti interessati dalla costruzione della Vasca di Ossidazione Industriale, della Cabina Compressori, della Vasca di Sedimentazione Civile e dell'Impianto di Riuso dei reflui civili (quest'ultimo non oggetto di campionamenti diretti).
Sui campioni di terreno prelevati è stata eseguita un'analisi chimica ai sensi dell'All. 4 del Regolamento con la determinazione dei seguenti parametri: Arsenico, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Idrocarburi C>12, Cromo totale, Cromo VI, Amianto, IPA e B-TEX.
Dall'esame dei dati finali risulta che solo nel campione superficiale SA_OI2/C1 del sondaggio 2 del SITO 1 (Vasca di ossidazione industriale) si sono rilevati valori di Cromo totale (254 mg/kg s.s.) che superano colonna A (150 mg/kg s.s.) ma non colonna B(800 mg/kg s.s.) Tab. 1, All. 5, Titolo V Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
In tutti gli altri casi, anche in presenza di terreni rimaneggiati (di riporto) i valori di concentrazione sono risultati sempre inferiori a colonna A Tab. 1, All. 5, Titolo V Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Il Piano di Utilizzo ha ipotizzato il riuso di parte del materiale all'interno del cantiere e parte in luoghi prossimi ad esso. In sintesi:
Volumi di riutilizzo complessivi: 1.800 mc, così suddivisi:
- 1.000 m^3 di terreno di riporto ghiaioso sabbioso argilloso limoso (Litotipo A1);
- 800 m^3 di terreno ghiaioso sabbioso limoso e/o argilloso (Litotipo C)
Il loro riutilizzo nel cantiere è assoggettato all'art. 185 comma 1 lettera c del D. Lgs. 152/06, e alle indicazioni dell'art. 41 comma 3 Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge con modifiche da Legge 9 agosto 2013 n. 98. Il materiale non è contaminato e verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito di produzione.
Volumi in eccedenza complessivi: 24.380 mc
I materiali di scavo che verranno reimpiegati in posto o come sottoprodotto in aree esterne al cantiere ai sensi dell'art. 41 e 41 bis della Legge 98/2013 suddetta, pari a 24.380 m^3 saranno sottoposti solo a trattamenti di normale pratica industriale, volti al miglioramento delle caratteristiche geotecniche degli stessi, quali selezione granulometrica o omogeneizzazione, stabilizzazione e costipamento.
Nota istruttoria

Il valore del cobalto del campione SA_OI1/C1 supera, anche se di poco, i limiti di colonna A dell'All. 5, Parte IV Titolo V del D. lgs. 152/06.

2.2.3 Alternative progettuali

Le soluzioni progettuali alternative analizzate nello SIA riguardano alternative progettuali:
- Apparecchiature di aerazione (vasche ossidazione industriale;

Apparecchiature di aerazione (vasche ossidazione industriale)

Le apparecchiature di aerazione previste sono degli aeratori/miscelatori sommersi con motore a secco da 30 kW cadauno. Il sistema prescelto è composto da un miscelatore ad asse verticale installato in prossimità del fondo, con un'unità montata in posizione asciutta sopra il livello dell'acqua in vasca.
Al di sotto del miscelatore si prevede l'introduzione di aria compressa a mezzo di un anello diffusore.
Il sistema miscelatore/aeratore può essere realizzato con installazione su passerella in calcestruzzo, oppure mediante aeratori fissati all'interno di una gabbia di supporto: tale ultima soluzione ha il vantaggio della flessibilità di installazione. E' proprio in considerazione di tale peculiarità e cioè della possibilità di effettuare un'agevole manutenzione delle apparecchiature di aerazione/miscelazione senza a tal fine dover mettere in fuori servizio la vasca, che alla fine ci si è alla fine orientati, d'intesa con lo Staff Tecnico della Società, per prevedere aeratori del tipo a gabbia.
In merito alle caratteristiche di resistenza dei materiali nei confronti dell'aggressività dei liquami si prevede che:

- □ la gabbia sia rivestita in poliurea;
- □ l'albero degli aeratori sia in vetroresina o fibra di carbonio;
- □ la passerella metallica per l'accesso alla gabbia sia realizzata in acciaio INOX, con quota di imposta sufficientemente distante dal pelo libero e poggiata su un pilastro rotondo in calcestruzzo, con grigliato in vetroresina.

Questo tipo di aeratori consente inoltre l'alimentazione in vasca di aria arricchita di ossigeno, per incrementare ed integrare la capacità di ossigenazione del mixed liquor in casi di emergenza.
Attualmente esiste un sistema di ossigenazione a integrazione e riserva mediante insufflazione di *ossigeno puro,* esso potrà essere utilizzato anche per l'alimentazione di aria arricchita, previa installazione di un gassificatore dell'ossigeno liquido che verrà collegato alle tubazioni della rete di alimentazione aria da un condotto comprensivo di valvola di chiusura e di non ritorno.
Per la realizzazione delle nuove passerelle di accesso agli aeratori della vasca 6 sarà necessario spostare l'alimentatore dell'ossigeno. In fase esecutiva potrà inoltre essere valutata l'ipotesi di mantenere l'attuale sistema di ossigenazione a ossigeno puro ad integrazione/emergenza spostando in modo adeguato l'attuale sistema di distribuzione in modo compatibile con il posizionamento dei nuovi aeratori.
Ogni linea sarà provvista di misuratore di portata.

Coerenza degli interventi con gli accordi pianificatori in essere e analisi priorità proposta

Gli interventi proposti sono coerenti con gli accordi pianificatori incidendo in maniera positiva e significativa su molti punti; infatti, per quanto riguarda in particolare:

- *l'eliminazione delle sostanze pericolose,* consente di intervenire sul miglioramento della precipitazione del Cr(III), mediante degradazione con ozono dei leganti che lo complessano e ne ostacolano la precipitazione a livelli più bassi di quelli attuali, essendo stato rilevato un aumento della loro presenza negli ultimi anni; il trattamento con ozono interviene, inoltre, sulla degradazione di altre sostanze organiche pericolose, refrattarie alla degradazione biologica,
- *il riutilizzo delle acque reflue depurate,* è prevista la realizzazione di un sistema specifico per il riutilizzo di acque depurate della linea civile, previa filtrazione e disinfezione, fino a una portata max di 250 m^3/h, utilizzando come stoccaggio l'ex ispessitore fanghi IF001 (≈ 1.000 m^3), attualmente non utilizzato. E' previsto il rilancio in rete alla portata e pressione (6÷7 bar) necessarie per soddisfare le richieste dell'utenza, nel rispetto dei requisiti qualitativi richiesti dal riutilizzo. Un utilizzo previsto è come acque di raffreddamento nella nuova sezione di ozonizzazione,

- *la riduzione delle emissioni odorifere,* è previsto il raddoppio della portata dei flussi odorigeni che saranno convogliati al sistema Locat + biofiltro finale; è prevista, inoltre, la copertura di una nuova vasca di omogeneizzazione (vasca n. 6), da realizzare, con estrazione di aria e convogliamento al sistema Locat + biofiltro finale,
- *il collettamento delle acque di prima pioggia,* è prevista la realizzazione di una nuova specifica vasca di omogeneizzazione (vasca n. 6), di capacità circa uguale alle cinque esistenti; le acque raccolte dalle superfici scoperte delle aziende di tipo conciario saranno convogliate in testa alla linea industriale per il trattamento. Gli interventi di adeguamento previsti dall'art. 39 del PTA dovranno essere realizzati in tutte le aziende conciarie entro Dicembre 2015 e comporteranno l'afflusso al depuratore centralizzato di un volume aggiuntivo di refluo da trattare valutabile fra 3.000 e 6.000 m^3 (per ogni evento meteorico significativo): tale variabilità deriva dalla necessità, o meno, di trattare, oltre le acque di dilavamento dei piazzali, anche quelle di dilavamento delle coperture.
- *il collettamento di ulteriori utenze civili agli impianti di depurazione,* è previsto un significativo ampliamento della linea civile, tramite il raddoppio dei bacini di sedimentazione finale.

Gli interventi proposti hanno un elevato grado di coerenza con gli obiettivi stabiliti dagli strumenti pianificatori.

Il progetto non prevede interventi per la riduzione dei cloruri e dei solfati immessi nel corpo idrico, essendo questi possibili solo mediante sistemi di recupero e di rimozione alla fonte, presso le singole aziende conciarie.

2.3 Quadro di Riferimento Ambientale

Nello SIA vengono illustrati i principi generali di riferimento del progetto, descrivendo lo stato e la qualità delle componenti ambientali ante e post operam.
Vengono poi individuate le aree, le componenti ed i fattori ambientali e le relazioni tra essi esistenti che manifestano un carattere di eventuale criticità degli equilibri esistenti, al fine di evidenziare gli approfondimenti di indagine necessari al caso specifico. Inoltre documenta gli usi previsti delle risorse, la priorità negli usi delle medesime e gli ulteriori usi potenziali coinvolti dalla realizzazione del progetto oltre a definire i livelli di qualità preesistenti all'intervento per ciascuna componente ambientale interessata.
Lo SIA esamina le seguenti componenti:

- Atmosfera
- Traffico locale
- Odori
- Ambiente idrico
- Suolo e Sottosuolo
- Ecosistemi
- Rumore
- Paesaggio

In dettaglio:

Componente Atmosfera
La componente atmosfera è caratterizzata dai seguenti parametri descrittori

- qualità dell'aria, valutata attraverso la concentrazione di sostanze inquinanti in essa presenti;
- odori, valutati attraverso la concentrazione di sostanze odorigene presenti nell'atmosfera

Lo SIA analizza le fasi di cantiere e di esercizio prevedendo opportune misure di mitigazione che vanno ad integrare, nella fase di esercizio, quelle già messe in atto negli stralci precedenti e possono essere così riassunte:
Fase di cantiere

- utilizzo di mezzi di cantiere e attrezzature con emissioni rispondenti alle prescrizioni della normativa vigente e costantemente sottoposti a manutenzione;

- copertura degli autocarri impiegati per l'allontanamento dei terreni non riutilizzati e dei rifiuti prodotti in cantiere per evitare la dispersione di polveri o elementi inquinanti;
- ottimizzazione dei viaggi degli autocarri che andranno effettuati esclusivamente a pieno carico;
- pulizia dell'area di cantiere con aspirazione delle polveri e loro allontanamento dalla zona di lavoro;
- dotazione degli operai di maschere per filtrare l'aria e installazione di sistemi di aerazione forzata soprattutto per i lavori all'interno delle vasche assimilabili a spazi confinati;
- copertura dei depositi di terreno ed inerti che dovranno rimanere a lungo stoccati o inumidimento delle superfici a rischio sollevamento polveri per azione del vento.

Fase di gestione

- adozione di sistemi di areazione della biomassa nelle vasche di ossidazione civile ed industriale con sistemi sommersi e bolle fini, limitando in tal modo spruzzi ed aerosol;
- estensione della copertura e dell'impianto di aspirazione ai comparti "Vasca di accumulo e omogeneizzazione n. 6"ed al"Nuovo impianto di ozonizzazione e vasca di contatto" di nuova costruzione;
- mantenimento della siepe perimetrale che, oltre ad un mascheramento visivo, contribuisce a ridurre il rischio di diffusione di eventuali aerosol all'esterno dell'area dell'impianto e maschera utilmente lo stesso dall'ambiente circostante.

Traffico locale

In fase di cantiere si avrà un modesto aumento del traffico per le attività di costruzione dell'impianto, aumento destinato a finire con l'ultimazione dei lavori. L'incidenza del traffico di cantiere viene previsto nell'ordine dei 40 mezzi/giorno equivalenti a fronte di un transito di circa 3200 mezzi/giorno.
In fase di esercizio non è previsto alcun incremento di traffico

Odori

Tra le azioni specifiche previste dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera per le zone industriali dell'Aprile 2004, per l'area del polo conciario di Arzignano fa riferimento alla *"…riduzione delle concentrazioni nell'aria di inquinanti odoriferi, particolarmente H_2S e inquinanti primari quali: CO, NOx, COV, PM_{10}, SO_2."*
In particolare è richiesta una riduzione dell'H_2S del 30% nei primi tre anni con traguardi intermedi di riduzione del 10% ogni anno.
Acque del Chiampo ha realizzato campagne di misura per la precisa individuazione delle concentrazioni dei composti odorigeni e, sulla base dei dati raccolti, ha definito nel 2006 una serie di interventi da attuare per il contenimento delle emissioni.
Vengono analizzati nello SIA tutti i punti di emissione e viene rappresenta la situazione odierna dei punti di aspirazione delle sostanze odorigene e dei sistemi di abbattimento ad essi collegato.
In particolare sono stati collegati all'impianto di desolforazione catalitica per la rimozione dell'H_2S dalla corrente d'aria estratta dalle vasche, con a valle l'impianto di biofiltrazione quale trattamento finale di finissaggio della corrente di gas captata e trattata nell'impianto di desolforazione catalitica, i seguenti comparti:

- N°5 bacini di omogeneizzazione: portate variabili durante la settimana a seconda delle condizioni di funzionamento e di riempimento, da 2500 a 8500 Nm^3/h;
- Canale in ingresso alle OMO1-2, Pozzo sollevamento Omogeneizzazioni, Canale alimentazione ripartitore sedimentazione primaria: portata 1500 Nm^3/h;
- Ispessitori IF3-4: portata di circa 1000 Nm^3/h;
- Grigliatura industriale: 1000 Nm^3/h
- alcuni punti minori quali pozzetti e partitori: portata 1200 Nm^3/h

La quantità prodotta nell'anno trascorso di pasta di zolfo è risultata di 82,4 tonnellate ed il contenuto di secco è risultato di circa il 50%.
Lo SIA analizza l'efficacia del sistema di abbattimento delle emissioni convogliate dalle vasche con una serie di tabelle che riportano fino al 2013 le concentrazioni in ingresso al sistema di abbattimento. Dalla loro analisi risulta evidente l'altissima efficienza di abbattimento ottenuta in particolare per il Solfuro di Idrogeno.

Viene anche analizzato il quadro emissivo generale, distinto per impianto, dimostrando l'ampio rispetto dei limiti imposti per l'impianto specifico.
In considerazione quindi del risultato ottenuto riguardo l'abbattimento delle emissioni di Solfuro di Idrogeno (efficacia che per le emissioni delle vasche di omogeneizzazione è stato misurato dell'ordine del 99,9 %) e di Ammoniaca (in questo caso con un'efficienza > 90%) è da ritenere che anche l'impatto dell'impianto di depurazione di Acque del Chiampo in termini di concentrazione ambientale di odore (legata sostanzialmente esclusivamente alle emissioni di Solfuro di Idrogeno) risulti drasticamente ridotto rispetto allo scenario precedente agli interventi eseguiti.
Gli interventi in progetto andranno a collettare e ad abbattere ulteriori flussi di massa degli inquinanti atmosferici emessi, e quindi di odori, portando ad un'ulteriore significativa mitigazione dell'impatto odorigeno connesso all'impianto. La nuova vasca di omogeneizzazione prevista nel II Lotto avrà le stesse caratteristiche di quelle esistenti, dal punto di vista della copertura e del collettamento delle sostanze odorigene.

Suolo e Sottosuolo
La zona in studio si situa in un territorio di pianura riconvertito dall'uso agrario a terreno di insediamentoproduttivo. La quota media dell'area subpianeggiante considerata varia tra i 90,0 e i 70,0 m s.l.m., e la pianura ha pendenze variabili tra l'8 e il 2 per mille e con direzione S o SE.
Le discariche e il depuratore gestiti da Acque del Chiampo SpA si situano nella zona industriale sud del Comune di Arzignano e in parte nel Comune di Montorso Vicentino (Discarica n. 8 posta a sud della Roggia del Fiume Vecchio che forma limite comunale tra Arzignano e Montorso).
La zona si trova quindi nel fondovalle della media Val dell'Agno, in destra idrografica del Torrente Agno-Guà, che dista da 100 a 300 m ad est dall'area del depuratore, in Via Altura, mentre il letto del F.Chiampo chiude ad ovest l'area a circa 800-1000 m.
Si tratta di una pianura alluvionale formatasi alla confluenza di un importante sistema di valli: la Valle del Chiampo, la Valle dell'Agno e le valli laterali dei tributari T. Poscola, T. Arpega e T. Restena. Queste valli hanno andamento grossomodo NNW –SSE e rispecchiano i principali lineamenti tettonici dei Lessini orientali.
Via Altura si imposta su un dislivello topografico che evidenzia l'innesto delle alluvioni del torrente Chiampo sul fondovalle del fiume Agno-Guà, che ne ha eroso e terrazzato la conoide, abbassando l'originale piana alluvionale.
L'area in studio si situa a nord del limite settentrionale della fascia di ricarica delle falde, con la presenza di un unico acquifero indifferenziato dato da un materasso alluvionale poroso. Il passaggio dal sistema dell'acquifero indifferenziato agli acquiferi multistrato della bassa pianura si ha lungo una fascia posta fra Montebello e Montecchio Maggiore, poco oltre lo sbocco della valle dell'Agno-Guà in pianura. In essa si rileva la presenza di una falda freatica libera sotto la prima coltre superficiale, per la mancanza di orizzonti impermeabili continui. Il substrato roccioso costituisce l'acquiclude del fondovalle in studio.
La direzione generale della falda segue la direzione della valle, con deflussi verso SSE ed è influenzata localmente dalle dispersioni in alveo, nei periodi di portata fluviale, o dai paleo alvei sommersi in pianura. Il gradiente idraulico medio della falda è del 5÷10 per mille.
La permeabilità media dei sedimenti presenti è valutata in:

- terreni permeabili e mediamente permeabili: ghiaie e ghiaie con sabbia, limi sabbiosi e sabbie limose $K = 10^{-3} \div 10^{-6}$ m/sec
- terreni impermeabili e terreni con permeabilità molto bassa: argille e limi $K = 10^{-7} \div 10^{-10}$ m/sec
- substrato roccioso è dato da rocce vulcaniche basaltiche (lave e vulcanoclastiti) con alterazione argillosa (spesso è presente un cappellaccio di alterazione completamente argillificato): si possono considerare impermeabili.

Ambiente idrico
L'alta piovosità della vallata costituisce il principale apporto alla ricarica della falda freatica a sud diCornedo Vic.no, sia per infiltrazione diretta che per i deflussi dai rilievi collinari. Da misurazioni effettuate dal2001 al 2005 in centraline meteorologiche di Via Canove, Loc. Tezze di Arzignano, e a Montecchio Maggioresi ha una media di circa 1.100 mm/anno di precipitazione.

ALLEGATOA alla Dgr n. 913 del 20 luglio 2015

Lo stato qualitativo della falda in studio, in base ai dati raccolti dall'ARPAV nel tempo (Osservatorio delle Acque, con sede a Padova), risulta di CLASSE 2 "Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche".
Dal punto di vista della vulnerabilità dell'acquifero sono disponibili numerosi studi che concordano sull'elevata vulnerabilità dell'acquifero indifferenziato della Valle dell'Agno e della Valle del Chiampo, almeno fino al limite meridionale della fascia di ricarica degli acquiferi che passa con andamento grossomodo NE –SW da Montebello Vicentino verso Montecchio Maggiore (Località Alte Ceccato).
La permeabilità dell'acquifero, determinata con prove dirette tipo LeFranc e indirette (Well-tests dei pozzi industriali) è risultata:

- Nella coltre superficiale K = 4,2 $*10^{-3}$ cm/sec
- Nei primi dieci metri K = 3,1÷4,9 $*10^{-2}$ cm/sec
- Nella zona satura a ghiaie K = 1,1÷5,1$*10^{-2}$ cm/sec
- Permeabilità media dell'acquifero K media = 2÷5 $*10^{-2}$ cm/sec

- La direttrice dei deflussi va da NW a SE.
- Il gradiente idraulico varia dal 12 e il 5 per mille a sud.
- La velocità media in falda di circa 1,25 metri/giorno.

La permeabilità media dell'acquifero nella zona a valle del rilievo sommerso è stata inoltre calcolata sulla base di dati storici e bibliografici, risultando K media = 6,5 $*10^{-2}$ cm/sec.

Qualità della falda
I valori riscontrati nel monitoraggio dei pozzi (cloruri e solfati) in prossimità dell'Impianto, mostrano degli incrementi seppur molto modesti dei valori di clorurie solfati a valle del sistema depuratore e discariche. Lo SIA sottolinea che i valori di concentrazione assoluta riscontrati sono molto bassi e di un ordine di grandezza al disotto dei valori di soglia previsti dal DLgs.N.30 del 16/03/2009.

Acque di prima pioggia
All'interno dell'area dell'Impianto è presente un sistema di separazione e raccolta di acque di prima pioggia. Il sistema prevede la raccolta e successivo trattamento dei volumi derivanti dai primi 5 mm di pioggia caduti sull'intera superficie collettata dell'impianto (circa 37000 m^2) e recapitati dalla rete meteorica in due vasche in parallelo con volume di 110 m^3 e 80 m^3.
L'acqua raccolta nelle vasche viene successivamente inviata e trattata in ingresso alle linee civile o industriale utilizzando delle pompe sommerse per il trasferimento.
In ingresso alle due vasche di raccolta è presente uno strumento per la misura della conducibilità che attiva immediatamente le pompe di svuotamento in caso di contaminazioni dovute a spandimenti accidentali nell'area durante il normale svolgimento dell'attività digestione impianto.

Qualità dello scarico
I liquami all'ingresso dell'impianto di Arzignano sono distinti in linea industriale e linea civile. In uscita, invece, le 2 linee si riuniscono a monte della chiariflocculazione finale e il monitoraggio dello scarico avviene con lettura unica.
Lo scarico avviene nel collettore A.RI.C.A., che raccoglie tutte le portate depurate del distretto vicentino della concia. Il collettore scarica nel fiume Fratta all'altezza di Cologna Veneta in prossimità della confluenza nel Fratta del canale irriguo L.E.B., che garantisce il carico idraulico adeguato.

I limiti autorizzati da A.RI.C.A. sono riportati nel Provvedimento 24 del 30 marzo 2015, che introduce limitazioni anche per i composti perfluoro alchilati:

"Allo scarico dell'impianto di depurazione dovranno rispettarsi,su campione medio, i limiti di accettabilità di cui alla colonna C della Tabella 1, Allegato A alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvato con Delibera del Consiglio Regionale n.107 del 05/11/2009 ad esclusione dei parametri microbiologici e dei parametri COD, Cloruri, Solfati e Cromo totale per i quali valgono i limiti riportati in tabella:

COD (come O_2)	*150 mg/l*
Cloruri	*1830 mg/l*

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 913 del 20 luglio 2015

Solfati (come SO_4)	*1530 mg/l*
Cromo totale	*0,7 mg/l*
Ai predetti limiti di accettabilità si aggiungono:	
Acido perfluorbutanoico (PFBA)	*7000 ng/l* *Calcolato su base statistica (media annua)*
Acido perfluorobutansolfonico (PFBS)	*3000 ng/l* *calcolato su base statistica (media annua)*
Acido perfluoropentanoico (PFPeA)	*3000 ng/l*
Acido perfluoroesanoico (PFHxA)	*1500 ng/l*
Acido perfluoroottanoico e derivati (PFOA)	*1500 ng/l*
Acidoperfluoroottansolfonicoe derivati (PFOS)	*300 ng/l*

Lo SIA evidenzia la sostanziale stabilità dei rendimenti depurativi garantiti dall'impianto, con costante rispetto dei limiti di legge ed una tendenza generale al miglioramento riscontrata nel corso del tempo.

Per quanta riguarda i composti perfluoro alchilati, il Proponente ha fornito una tabella con i dati analitici rilevati nel 2014 (circa un campione al mese) sulle 6 forme di PFAS, che Arica ha anticipato rispetto al decreto di recepimento della direttiva 2013/39/UE.

Data Riferimento Campione	PFBA (PerfluoroButyric Acid)	PFBS (PerfluoroButansulfonic Acid)	PFHxA (PerfluoroHexanoic Acid)	PFOA (PerfluoroOctanoic Acid)	PFOS (PerfluoroOctansulfonic Acid)	PFPeA (PerfluoroPentanoic Acid)
	ng/l	ng/l	ng/l	ng/l	ng/l	ng/l
MEDIA ARIT	70	916	127	110	15	280
DEV.ST	18	205	19	33	3	68
VAL. MIN	46	501	96	51	0	164
MEDIANA	71	931	124	110	15	274
VAL. MAX	105	1370	168	188	21	418

Note istruttorie

Il confronto dei dati analitici del 2014 con i limiti è riportato nella tabella sotto:

	Media annua conc. misurate	Valori massimi conc. misurate	Valori limite
Acido perfluorbutanoico (PFBA)	*70*	*105*	*7000 ng/l* *Calcolato su base statistica (media annua)*
Acido perfluorobutansolfonico (PFBS)	*916*	*1370*	*3000 ng/l* *calcolato su base statistica (media annua)*
Acido perfluoropentanoico (PFPeA)	*280*	*418*	*3000 ng/l*
Acido perfluoroesanoico (PFHxA)	*127*	*168*	*1500 ng/l*
Acido perfluoroottanoico e derivati (PFOA)	*110*	*188*	*1500 ng/l*
Acidoperfluoroottansolfonico e derivati (PFOS)	*15*	*21*	*300 ng/l*

Si evidenzia che, con l'eccezione per il PFBS i cui i valori riscontrati sono risultati pari ad un terzo del limite, per tutti gli altri acidi perfluorurati i valori misurati sono risultati pari a circa un decimo del limite, o ancora meno (circa 1/100 per il PFBA).

ALLEGATOA alla Dgr n. 913 del 20 luglio 2015

Gli interventi proposti nel progetto non svolgono un'azione specifica su detti inquinanti, chimicamente molto stabili e refrattari ai trattamenti biologici, tuttavia, il revamping dei sistemi di ossidazione e sedimentazione, nonché l'inserimento del trattamento terziario di ozonizzazione nell'ultima fase progettuale, si prevede porteranno ad un miglioramento generalizzato.

Rumore

Le sorgenti più significative (compressori/soffianti e motori di cogenerazione, già installati all'interno di edifici), sono stati in passato oggetto di bonifica acustica mediante incapsulamento. L'attività degli impianti è continua nelle 24 ore, con l'eccezione delle grigliature, in funzione solo in periodo diurno.

L'analisi del rumore prodotto dall'impianto di depurazione esistente è stata condotta mediante una campagna di misure dei livelli di rumore generati dall'impianto sia in periodo diurno che notturno sul confine dell'area aziendale in posizioni significative per vicinanza di impianti/abitazioni o ai fini della mappatura del rumore. In totale sono stati individuati 35 punti di misura nelle immediate vicinanze dell'impianto.

La metodologia applicata (rilievi sul perimetro delle aree di pertinenza dell'attività) consente:

- il controllo del rispetto dei valori limite assoluti di immissione, che in base all'art. 2 della L. 447/1995 vanno misurati in prossimità dei ricettori , i quali sono in genere a distanza maggiore rispetto alle fonti di rumore
- il controllo del rispetto dei valori limite assoluti di emissione ai confini dell'area di pertinenza.

Dall'esame dell'allegato 1 "Tabella riassuntiva dei rilievi eseguiti ed elaborati", si evince che i *limiti di immissione* propri della classe in cui è collocato il sito (classe VI, 70 dBA in periodo diurno e 70 in periodo notturno) ai confini dell'area di pertinenza sono rispettati.

I *limiti di emissione* (65 dBA in periodo diurno e 65 in periodo notturno) sono rispettati ovunque.

Non sono presenti nelle aree circostanti zone di classe inferiore alla VI "spazi utilizzati da persone e comunità" o insediamenti abitativi interessati all'applicazione del *criterio differenziale.*

Paesaggio e Siti archeologici

L'area di intervento non presenta interferenze con il patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico della zona. Per evidenziare ciò, sono stati riportai nello SIA gli estratti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Vicenza – "Allegato D: atlante del patrimonio culturale, architettonico, archeologico, paesaggistico della Provincia di Vicenza". In particolare, l'area dell'impianto di trattamento fa parte dell'ambito di paesaggio "Prealpi Vicentine".

Dall'analisi delle tavole si evince che l'impianto si trova in posizione defilata rispetto ai siti di carattere storico-culturale, archeologico e di interesse pubblico.

I lavori in progetto, a detta dello SIA, non provocheranno un aumento dell'impatto sul paesaggio rispetto alla situazione attuale, infatti gli impatti visivi delle nuove opere che possono interessare le visuali pubbliche sono sostanzialmente due:

- dall'argine del Guà, ad Est del depuratore, ad una distanza di circa 380 m;
- da Via dell'Altura, che costeggia a Ovest la recinzione dell'impianto.

Il depuratore, sia da lato verso il Fiume Guà che dal lato confinante con Via dell'Altura, è già dotato di una serie di opere di mitigazione paesaggistica costituite da file di cipressi (altezza di circa 10-12 m.) e dalla mascheratura della recinzione.

Inoltre lo sfondo dato dalla presenza di edifici industriali dello stesso colore previsto per la nuova struttura rende poco visibile l'intervento. Per la presenza di dette alberature la visuale dall'esterno verso l'interno, sia per la situazione attuale, ma anche dopo l'esecuzione degli interventi progettuali, sarà sempre molto limitata.

Si precisa che le vasche, rispetto ad un osservatore esterno transitante in via dell'Altura, strada che costeggia per il depuratore stesso, sono posizionate ad un livello più basso della strada, indicativamente 1÷1.5 m, per cui non ricadono nel campo visivo dell'osservatore.

3. SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA: VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Il depuratore di Arzignano è a una distanza dalla zona SIC più prossima (**SIC IT3220037 "Colli Berici**") di circa 6,60 Km.

La Valutazione di Incidenza riguardante l'intervento in oggetto, prendendo atto:

- di quanto dichiarato dagli estensori del documento in merito al fatto che "*Dall'applicazione della metodologia suddetta emerge, quindi, la non necessità di redigere una completa Valutazione di Incidenza Ambientale, pertanto non vengono compilate le parti successive indicate dalle linee guida della Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2803 del 4 ottobre 2002.*"
- che la valutazione di incidenza non risulta necessaria per i piani progetti e interventi per cui non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000 e per i quali gli adeguamenti identificati durante la definizione della progettazione si configurano come modifiche non sostanziali.

Si ritiene, quindi, non necessaria la Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGRV 2299/2014.

4. OSSERVAZIONI E PARERI: ESAME

Con nota acquisita in data 26/08/2014 con prot. n. 358013 il Comune di Montecchio Maggiore ha trasmesso un'osservazione, richiedendo di specificare la tipologie di opere da realizzare nell'area indicata quale "*area a disposizione per trattamento terziario*", riportata nella tavola n. 04.02.03.02.

Nelle controdeduzioni presentate il Proponente ha chiarito che tale area ricade nel Comune di Montorso Vicentino, e che l'indicazione riportata precedentemente rappresentava, nella configurazione del Masterplan, l'ampliamento del trattamento terziario comprendente il comparto di ozonizzazione e filtrazione. Tale comparto è stato quindi individuato all'interno della proprietà dell'impianto, e l'indicazione di tale area nella tavola in oggetto è stata rimossa, adempiendo a quanto richiesto dal Comune di Montecchio.

In data 30 giugno 2014 con prot.278196 è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni, n. 14713 del 08/09/2014, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali che comprende sia l'aspetto paesaggistico che archeologico.

Facendo seguito alla trasmissione da parte del proponente della documentazione progettuale integrativa, avvenuta in data 10/03/2015, la Sezione Coordinamento Commissioni, con nota prot. n. 124747 del 24/03/2015, ha provveduto a richiedere alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza ed alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto conferma del parere n. 14713 del 08/09/2014 conferma della validità del parere precedentemente espresso.

Con nota prot. n. 4099 del 30/03/2014 la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto ha ribadito il parere endoprocedimentale favorevole reso alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Nei termini di cui al D.Lgs. 42/2004, non sono pervenute ulteriori comunicazioni, né da parte della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, né da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, e si ritiene pertanto di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in questione, recependo integralmente le prescrizioni formulate dai menzionati enti nel presente parere.

5. QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Si riporta di seguito un quadro di sintesi del computo metrico estimativo, distinto tra opere da appaltare e somme a disposizione, che costituisce parte integrante del progetto delle opere. Le opere sono distinte in due lotti che contengono gli stralci funzionali dei lavori da eseguire.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 913 del 20 luglio 2015

1 ° LOTTO					
PARTE PRIMA - OPERE IN APPALTO		**I STRALCIO Sedimentatori Linea Civile**	**II STRALCIO Nuova vascaOx E - Impianto riuso**	**III STRALCIO Locat**	**IV STRALCIO RevampingOx3-4**
A1 - OPERE CIVILI	€	**1,148,327.01**	**2,266,774.37**		**1,165,758.46**
A2 - APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE	€				
A2.1 apparecchiature		505,58400	1,527,294.75	1,101,080.00	1,251,698.00
A2.2 impianti elettrici		96,80700	627,16527	198,92000	403,48157
TOTALE A2	€	**602,39100**	**2,154,460.02**	**1,300,000.00**	**1,655,179.57**
TOTALE A1+A2	€	**1,750,718.01**	**4,421,234.39**	**1,300,000.00**	**2,820,938.03**
A3 - ECONOMIE	€	35,00000	12,50000	30,00000	60,00000
TOTALE A1+A2+A3	€	**1,785,718.01**	**4,433,734.39**	**1,330,000.00**	**2,880,938.03**
A4 - ONERI DI SICUREZZA	€	76,14136	108,41187	20,00000	35,35506
TOTALE A	€	**1,861,859.37**	**4,542,146.26**	**1,350,000.00**	**2,916,293.09**
PARTE SECONDA - SOMME A DISPOSIZIONEDELL'AMMINISTRAZIONE					
B1 - IMPREVISTI	€	93,09297	57,85374	75,00000	103,70691
B2 - SPESE GENERALI E TECNICHE	€	115,00000	230,00000	75,00000	200,00000
B3 - ARROTONDAMENTI	€	4.766	000	000	000
TOTALE B	€	**208,14063**	**287,85374**	**150,00000**	**303,70691**
TOTALE COMPLESSIVO A+B	€	**2,070,000.00**	**4,830,000.00**	**1,500,000.00**	**3,220,000.00**
TOTALE COMPLESSIVO I° LOTTO	€	**11,620,000.00**			

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 913 del 20 luglio 2015

2 ° LOTTO				
PARTE PRIMA - OPERE IN APPALTO		**I STRALCIO RevampingOx1,2,5,6**	**II STRALCIO Nuova Omogeneizzazione**	**III STRALCIO Ozono**
A1 - OPERE CIVILI	€	**3,087,528.09**	**1,229,695.96**	**1,680,341.02**
A2 - APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE	€			
A2.1 apparecchiature		4,354,541.12	1,178,979.77	8,121,568.93
A2.2 impianti elettrici		961,68822	46,94045	745,27230
TOTALE A2	€	**5,316,229.34**	**1,225,920.22**	**8,866,841.23**
TOTALE A1+A2	€	**8,403,757.43**	**2,455,616.18**	**10,547,182.25**
A3 - ECONOMIE	€	120,00000	80,00000	200,00000
TOTALE A1+A2+A3	€	**8,523,757.43**	**2,535,616.18**	**10,747,182.25**
A4 - ONERI DI SICUREZZA	€	191,46699	112,97156	180,64743
TOTALE A	€	**8,715,224.42**	**2,648,587.74**	**10,927,829.68**
PARTE SECONDA - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1 - IMPREVISTI	€	785,00000	240,00000	984,00000
B2 - SPESE GENERALI E TECNICHE	€	1,021,000.00	456,00000	1,203,000.00
B3 - ARROTONDAMENTI	€	3,77558	41.226	17.032
TOTALE B	€	**1,809,775.58**	**696,41226**	**2,187,170.32**
TOTALE COMPLESSIVO A+B	€	**10,525,000.00**	**3,345,000.00**	**13,115,000.00**
TOTALE COMPLESSIVO II° LOTTO	€	**26,985,000.00**		

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 913 del 20 luglio 2015

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO 1° E 2° LOTTO		
Descrizione		**COMPLESSIVO**
PARTE PRIMA - OPERE IN APPALTO		
A1 - OPERE CIVILI	€	**10,578,424.91**
A2 - APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE	€	
A2.1 apparecchiature		**18,040,746.57**
A2.2 impianti elettrici		**3,080,274.81**
TOTALE A2	€	**21,121,021.38**
TOTALE A1+A2	€	**31,699,446.29**
A3 - ECONOMIE	€	**537.50000**
TOTALE A1+A2+A3	€	**32,236,946.29**
A4 - ONERI DI SICUREZZA	€	**724,99427**
TOTALE A	€	**32,961,940.56**
PARTE SECONDA - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1 - IMPREVISTI	€	**2,338,653.62**
B2 - SPESE GENERALI E TECNICHE	€	**3,300,000.00**
B3 - ARROTONDAMENTI	€	**4,40582**
TOTALE B	€	**5,643,059.44**
TOTALE COMPLESSIVO A+B	€	**38,605,000.00**

CRONOPROGRAMMA

Il progetto revisionato comprende una descrizione delle fasi di cantierizzazione previste al fine di minimizzare le interferenze e mitigare le potenziali criticità, secondo un programma di lavori che prevede la realizzazione in stralci per un periodo complessivo pari a 72 mesi.

6. VALUTAZIONI COMPLESSIVE

A seguito dell'esame della documentazione di progetto e del relativo S.I.A., comprensiva della documentazione integrativa acquisita in corso di istruttoria, ed in considerazione di quanto emerso dal

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 913 del 20 luglio 2015

sopralluogo effettuato presso l'area dell'intervento e dagli incontri tecnici intercorsi, è stato possibile acquisire chiarimenti in merito agli aspetti sotto riportati:

Rumore: Dall'esame dell'allegato 1 "Tabella riassuntiva dei rilievi eseguiti ed elaborati", si evince che i *limiti di immissione* propri della classe in cui è collocato il sito (classe VI, 70 dBA in periodo diurno e 70 in periodo notturno) ai confini dell'area di pertinenza sono rispettati.

I *limiti di emissione* (65 dBA in periodo diurno e 65 in periodo notturno) sono rispettati ovunque.

Non sono presenti nelle aree circostanti zone di classe inferiore alla VI "spazi utilizzati da persone e comunità" o insediamenti abitativi interessati all'applicazione del *criterio differenziale.*

Rifiuti: l'impianto riceve bottini in regime di AIA n. 83/2011 e ss.mm.ii.. Non è previsto alcun aumento del quantitativi di bottini da trattare.

Odori: Gli interventi fin qua eseguiti hanno portato a una forte riduzione delle emissioni in atmosfera di acido solfidrico (circa 40ton/anno in meno di H_2S); il prossimo obiettivo da traguardare sarà una ulteriore riduzione delle emissioni con copertura ed aspirazione delle vasche di sedimentazione.

Tali vasche, infatti, nell'analisi odorigena del 2003 rappresentavano il contributo maggiore alle emissioni dopo le vasche di omogeneizzazione. La conferma dell'importanza della copertura anche di questo comparto, potrà essere valutata in una nuova indagine di aggiornamento di quella del 2003.

Conformità PTA: è previsto il collettamento delle acque di prima pioggia ed il loro invio in testa impianto civile o industriale per il trattamento.

Per quanto riguarda il Quadro Programmatico, lo S.I.A. esamina in modo sufficiente gli strumenti di pianificazione e di programmazione a livello regionale, provinciale e comunale, afferenti all'area.

Per quanto attiene al Quadro Progettuale si rileva che lo S.I.A., è stato redatto nel rispetto delle normative in materia attualmente in vigore, ed in particolare per quanto attiene alle analisi ed alle scelte progettuali in relazione agli obiettivi da raggiungere, alla presentazione delle alternative, ai contenuti ed agli elaborati progettuali.

Infine, per le considerazioni e valutazioni fin qui esposte, i lavori in esame ed afferenti al progetto di "*Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione industriale e civile di Arzignano*" risultano essere in linea per l'espressione di un parere favorevole finale per quanto attiene:

- **al giudizio di compatibilità ambientale** sulle opere da realizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- **alla non necessità della valutazione di Incidenza**;
- **all'approvazione del progetto definitivo** di I° e II° lotto, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 10/99, articolato nei seguenti stralci:

PROGETTO DEFINITIVO 1° LOTTO

I stralcio	LINEA CIVILE – nuove vasche di sedimentazione finale n.3 e 4
II stralcio	Adeguamento della LINEA OSSIDAZIONE INDUSTRIALE 1 - nuova vasca ossidazione e impianto di riuso dell'effluente civile
III stralcio	Raddoppio della colonna Locat
IV stralcio	Adeguamento della LINEA OSSIDAZIONE INDUSTRIALE 1 - revamping vasche di ossidazione n.3 e 4

PROGETTO DEFINITIVO 2° LOTTO

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

I stralcio	Adeguamento della LINEA OSSIDAZIONE INDUSTRIALE 1 - revamping vasche di ossidazione n.1, 2, 5 e 6
II stralcio	Nuovo bacino di omogeneizzazione n.6
III stralcio	Adeguamento impianto di trattamento terziario – realizzazione impianto di ozonizzazione.

Si segnala inoltre che il presente parere di compatibilità ambientale tiene conto della tempistica prevista dal progetto, così come descritta dal cronoprogramma allegato allo stesso, che prevede una realizzazione per stralci delle opere per una durata complessiva dei lavori pari a 72 mesi, così da assicurare l'operatività dell'impianto in tutte le fasi di realizzazione delle opere.

- **al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica** per gli interventi sopra richiamati, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Tutto ciò premesso, la Commissione Regionale VIA, presenti tutti i suoi componenti ad eccezione del Dott. Livio Baracco, componente esperto della Commissione, esprime all'unanimità dei presenti

parere favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto, dando atto della non necessità della procedura di valutazione di incidenza, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni di seguito indicate.

PRESCRIZIONI

1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate.
2. Venga effettuata la mappatura della concentrazione di H_2S lungo il perimetro e nelle zone maggiormente significative dell'impianto, almeno dieci punti, ante operam e successivamente con frequenza da stabilire nel PMC dell'AIA.
3. Venga eseguita negli ambienti chiusi potenzialmente interessati da contaminazioni di acido solfidrico e/o ammoniaca e ove è prevista la presenza anche saltuaria di personale, una misura periodica della concentrazione di acido solfidrico e ammoniaca.
4. Vengano individuate, in accordo con Regione, ARPAV, Provincia e Comune, le utenze prioritarie da sottoporre ad aspirazione ed abbattimento in caso di fuori servizio di una delle colonne Lo-cat.
5. Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere aggiornato e sottoposto alla validazione di ARPAV il Piano di Utilizzo, approfondendo il superamento del cobalto nel campione SA_OI1/C1 e verificando, nella fase esecutiva dello scavo per l'Impianto per il Riuso dell'effluente civile, la presenza di materiali di origine antropica di natura diversa dai terreni previsti, rendendosi necessaria in questo caso un'indagine ambientale integrativa ai sensi dell'All.8 al D.M. 10/08/2012 n. 161.

6. La piazzola di stazionamento delle autobotti di conferimento rifiuti dovrà essere dotata di pozzetti di raccolta degli eventuali spanti e dell'acqua meteorica di dilavamento.
7. Venga previsto un monitoraggio post-operam del rumore con misurazioni mirate da trasmettere ad ARPAV ed al Comune. In caso di superamenti rispetto ai limiti previsti dalla zonizzazione acustica vigente dovranno essere ridotte le emissioni direttamente alla fonte.
8. L'area dell'impianto, asfaltata o a verde, dovrà essere mantenuta in ordine senza presenza di cumuli di materiali e attrezzature dismessi, pozzanghere, fanghi, ecc.

Con riferimento al parere n. 3766 del 28/05/2015 rilasciato dal Segretariato regionale per il Veneto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo:

9. dovranno essere adottate come misure di mitigazione delle piantumazioni di tipo arboreo, accompagnate da macchie di vegetazione che saranno controllate e mantenute nel tempo, nelle zone perimetrali Nord-Est e Sud- Est.

Con riferimento parere n. 4099 del 30/03/2015 della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali:

10. in fase esecutiva venga comunicata con congruo anticipo la data d'inizio dei lavori alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, al fine di predisporre sopralluoghi da parte di personale tecnico durante le operazioni di movimentazione del terreno.

RACCOMANDAZIONI

In sede di aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale si tenga conto delle raccomandazioni di seguito riportate.

1. Venga effettuata un'indagine olfattometrica secondo le specifiche tecniche dettate dalla norma UNI EN 13725/2004, dopo i primi 24 mesi di lavori e comunque dopo la realizzazione della vasca di omogeneizzazione n.6. L'indagine dovrà essere ripetuta dopo l'ultimazione delle opere al fine di valutare il contributo specifico dei singoli comparti. Sulla scorta dei risultati dell'indagine, venga valutata l'opportunità di ridurre ulteriormente le emissioni odorigene con la copertura delle vasche di sedimentazione primaria e dei comparti maggiormente produttori di odori risultanti dall'indagine citata.
2. Venga effettuata una campagna di monitoraggio per la determinazione quali-qualitativa delle sostanze organiche volatili di cui al camino n.E6, al fine di determinarne l'incidenza sull'impatto odorigeno e verificare, di conseguenza, la congruità del limite attualmente previsto, anche per una sua eventuale revisione all'interno dell'A.I.A. (in particolare per determinare la consistenza e l'incidenza delle porzioni effettivamente odorigene rispetto a quelle non odorigene). In considerazione dei risultati di tale campagna, potranno poi essere eventualmente aggiornati i limiti di emissione in sede di AIA, rivolgendo in particolare l'attenzione verso le componenti effettivamente odorigene.
3. Vengano misurate le effettive emissioni inquinanti dai camini Eps3 e Eps3a, relative al ricambio aria del locale disidratazione fanghi, in termini di concentrazione e di flussi di massa al fine di valutarne in sede di aggiornamento dell'AIA, l'eventuale necessità di trattamento.
4. Nel piano di monitoraggio venga previsto un piano di gestione dei biofiltri, a servizio delle colonne Lo-cat e delle linee di essiccamento fanghi 1 e 2, che comprenda il monitoraggio periodico delle emissioni in atmosfera, delle perdite di carico e del percolato.
5. Per quanto le emissioni in atmosfera, si confermano i limiti e le prescrizioni di cui al decreto AIA rilasciato con DSRA n. 41 del 5 luglio 2013, aggiornato con DDDA n. 14 del 18 febbraio 2014, con alcune modifiche per quanto riguarda il camino E6, ad avvenuto completamento del raddoppio della colonna LOCAT: la portata dovrà passare da 12.500 a 25.000 Nm^3/h, la concentrazione limite di H_2S

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 913 del 20 luglio 2015

venga abbassata da 8 a 5 mg/Nm^3; la concentrazione limite di NH_3 venga abbassata da 30 a 20 mg/Nm^3. Vengano conseguentemente aggiornati i flussi di massa di H_2S e di NH_3.

La medesima Commissione Regionale VIA, integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 575/2013 - D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.), dal delegato dal Sindaco del Comune di Arzignano e dal Dirigente del Settore Idrico Integrato della Sezione Regionale Tutela Ambiente, tenuto conto del parere ambientale precedentemente reso, esaminati gli elaborati sotto il profilo tecnico ed economico per una spesa complessiva di 38.605.000,00 euro ed il cronoprogramma degli interventi allegato al progetto, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti, esprime ad unanimità dei presenti (assenti il Sindaco del Comune Montecchio Maggiore, il Sindaco del Comune di Montorso Vicentino, il Presidente della Provincia di Vicenza ed il Direttore della Sezione Regionale Urbanistica), esprime altresì all'unanimità dei presenti

parere favorevole

all'approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, ed ad rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni precedentemente indicate.

Il Segretario della
Commissione Regionale V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Presidente della
Commissione Regionale V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Il Dirigente del
Settore V.I.A.
Dott.ssa Gisella Penna

Il Vice-Presidente della
Commissione Regionale V.I.A.
Dott. Luigi Masia

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 913 del 20 luglio 2015

Vanno vistati i seguenti elaborati:

RELAZIONI
1 - Relazione generale
2 - Relazione geotecnica
3 - Relazione idraulica
4 - Relazione di processo
5 - Relazione impianti elettrici
6 - Relazione strutturale
7 - Relazione acque di riuso
PIANO DI UTILIZZO
7.1 – Piano di utilizzo
7.1.2 – Relazione tecnico ambientale
7.1.2 – Allegati alla relazione

PLANIMETRIE DI INQUADRAMENTO GENERALE
8 - Corografia generale
9 - Planimetria situazione esistente
10 - Planimetria delle opere previste nel Master Plan
11 - Planimetria delle opere previste nel Progetto Definitivo

SCHEMI FUNZIONALI
12 - Profilo idraulico - Linea Civile
13 - Profilo idraulico - Linea Industriale
14 - Schema di Flusso - Linea Civile
15 - Schema di Flusso - Linea Industriale
16 - Lay-out interrati - Situazione di progetto

ELABORATI ECONOMICI
17 - Elenco Prezzi Unitari
18 - Analisi prezzi
19 - Computo metrico estimativo
20 - Stima oneri della sicurezza
21 - Quadro di spesa finale

CAPITOLATI E CONTRATTI
22 - Disciplinare descrittivo e prestazionale
23 - Cronoprogramma dei lavori

ELABORATI GRAFICI

LINEA CIVILE

ELABORATI GENERALI (1°LOTTO - 1° STRALCIO)
24 - Planimetria generale di progetto

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 913 del 20 luglio 2015

25 - Lay-out interrati di progetto

VASCHE DI SEDIMENTAZIONE FINALE N° 3 E 4 (1°LOTTO - 1° STRALCIO)
26 - Pianta e sezioni
27 - Particolari
28 - Pianta, sezioni e sviluppo diaframmi
29 - Strutture

OPERE VARIE DI COMPLETAMENTO (1°LOTTO - 1° STRALCIO)
30 - Piante, sezioni e particolari
31 - Strutture

LINEA INDUSTRIALE

ELABORATI GENERALI (1° E 2° LOTTO)
32 - Planimetria e sezioni stato di fatto area d'intervento
33 - Planimetria generale di progetto
34 - Lay-out interrati di progetto

NUOVA VASCA DI OSSIDAZIONE E (1°LOTTO - 2° STRALCIO)
35 - Pianta e sezioni progetto
36 - Particolari
37 - Pianta, sezioni e sviluppo diaframmi
38 - Passerelle e piattaforme
39 - Strutture

REVAMPING VASCHE DI OSSIDAZIONE N° 3 E 4 (1°LOTTO - 4° STRALCIO)
40 - Stato di fatto: Piante e sezioni
41 - Stato di fatto: Particolari
42 - Progetto: Piante e sezioni
43 - Progetto: Particolari
44 - Progetto: Passerelle e piattaforme
45 - Progetto : Strutture

REVAMPING VASCHE DI OSSIDAZIONE N° 1 E 2 (2°LOTTO - 1° STRALCIO)
45.1 - Stato di fatto: Piante e sezioni
45.2 - Stato di fatto: Particolari
45.3 - Progetto: Piante e sezioni
45.4 - Progetto: Particolari
45.5 - Progetto: Passerelle e piattaforme
45.6 - Progetto : Strutture

REVAMPING VASCA DI OSSIDAZIONE N° 6 (2°LOTTO - 1° STRALCIO)
45.7 - Stato di fatto: Pianta e sezioni
45.8 - Stato di fatto: Particolari

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 913 del 20 luglio 2015

45.9 - Progetto: Piante e sezioni
45.10 - Progetto: Particolari
45.11 - Progetto: Passerelle e piattaforme
45.12 - Progetto : Strutture

REVAMPING VASCA DI OSSIDAZIONE N° 5 (2°LOTTO - 1° STRALCIO)
45.13 - Stato di fatto: Pianta e sezioni
45.14 - Stato di fatto: Particolari
45.15 - Progetto: Piante e sezioni
45.16 - Progetto: Particolari
45.17 - Progetto: Passerelle e piattaforme
45.18 - Progetto : Strutture

NUOVA VASCA DI ACCUMULO E OMOGENEIZZAZIONE 6 (2°LOTTO - 2° STRALCIO)
45.19 - Stato di fatto: Pianta e sezioni
45.20 - Progetto: Pianta
45.21 - Progetto: Sezioni
45.22 - Progetto: Particolari
45.23 - Progetto : Strutture

NUOVO IMPIANTO DI OZONIZZAZIONE E VASCA DI CONTATTO (2°LOTTO - 3° STRALCIO)
45.24 - Stato di fatto: Pianta e sezione
45.25 - Progetto: Piante
45.26 - Progetto: Sezioni
45.27 - Progetto: Particolari
45.28 - Progetto : Strutture

NUOVO LOCALE COMPRESSORI (2°LOTTO - 1° STRALCIO)

45.29 - Piante e sezioni

OPERE VARIE E SOTTOSERVIZI

CABINA ELETTRICA N° 2bis- FABBRICATO SOFFIANTI - ACQUE DI RIUSO (1°LOTTO - 2° E 4° STRALCIO)
46 - Nuova cabina N°2bis e Fabbricato Soffianti: Piante
47 - Nuova cabina N°2bis e Fabbricato Soffianti: Sezioni
48 - Nuova cabina N°2bis: Planimetria impianti elettrici
49 - Nuova cabina Riuso: Planimetria impianti elettrici
50 - Linea Civile: Planimetria cavidotti e disposizione nuove utenze
51 - Linea Industriale: Planimetria cavidotti e disposizione nuove utenze Ossidazioni Industriali 3 e 4, Ossidazione Industriale E
51.1 - Linea Industriale: Planimetria cavidotti e disposizione nuove utenze Ossidazioni Industriali 1 e 2
51.2 - Linea Industriale: Planimetria cavidotti e disposizione nuove utenze Ossidazioni Industriali 5 e 6
51.3 - Linea Industriale: Planimetria cavidotti e disposizione nuove utenze Accumulo e Omogeneizzazione 6

ALLEGATOA alla Dgr n. 913 del 20 luglio 2015

51.4 - Linea Industriale: Planimetria cavidotti e disposizione nuove utenze Impianto di Ozonizzazione e Vasca di Contatto

52 - Linea Industriale: Schema a blocchi della distribuzione elettrica

53 - Linea Civile e Riuso: Schema a blocchi della distribuzione elettrica

54 - Schemi quadri elettrici MT- BT

55 - Pozzetto Ripartitore - Stato di fatto e di progetto: Piante, sezioni e particolari

56 - Silos □ 18m - Stato di fatto : Pianta e sezioni

57 -Sollevamento-Rilancio acque filtrate: Pianta

58 - Sollevamento-Rilancio acque filtrate: Sezioni e particolari

59 - Silos □ 18m - Ripristino e copertura: Piante, sezioni e particolari

MANUFATTI NORMALI E SOTTOSERVIZI (1° E 2° LOTTO)
60 - Sezioni tipo e particolari

LO-CAT
RADDOPPIO COLONNA LO-CAT (1°LOTTO - 3° STRALCIO)
61 - Relazione tecnica

62 - Pianta, sezioni e schema

PRIME INDICAZIONI E MISURE PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA
RELAZIONI
63 - Prime indicazioni e misure per la stesura dei piani di sicurezza

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
64 - Relazione

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
65 - Relazione

IMPIANTO ESISTENTE
67 - Planimetria

68 - Schemi di Processo e Schemi di Flusso

69 - Profilo idraulico - Linea Civile

70 - Profilo idraulico - Linea Industriale

MASTER PLAN
72 - Planimetria

73 - Profilo idraulico - Linea Civile

74 - Profilo idraulico - Linea Industriale

PROGETTO DEFINITIVO 1° e 2° LOTTO
76 - Planimetria

77 - Profilo idraulico - Linea Civile

78 - Profilo idraulico - Linea Industriale

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 913 del 20 luglio 2015

79 - Schema di Flusso - Linea Civile
80 - Schema di Flusso - Linea Industriale
81 - Fasi di cantiere - intervento di 1° stralcio - 1° lotto
82 - Fasi di cantiere - intervento di 2° stralcio - 1° lotto
83 - Fasi di cantiere - intervento di 3° stralcio - 1° lotto
84- Fasi di cantiere - intervento di 4° stralcio - 1° lotto
84.1 - Fasi di cantiere - intervento di 1° stralcio - 2° lotto
84.2 - Fasi di cantiere - intervento di 2° stralcio - 2° lotto
84.3 - Fasi di cantiere - intervento di 3° stralcio - 2° lotto

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

85 - Relazione sugli impatti
86 - Annesso alla Relazione sugli impatti - APPROVAZIONI, AUTORIZZAZIONI e CERTIFICAZIONI
87 - Annesso alla Relazione sugli impatti - IDROGEOLOGIA
88 - Annesso alla Relazione sugli impatti - RUMORE
89 - Annesso alla Relazione sugli impatti - ODORI
90 - Dati e risultati gestionali
91 - Documentazione fotografica
92 - Relazione sullo stato dell'ambiente
93 - Sistema dei Vincoli
94 - Carta della Fragilità
95 - Sistema Ambientale
96 - Sistema Insediativo - Infrastrutturale
97 - Sistema del Paesaggio
98 - Sistema della Rete Natura 2000
99 - Localizzazione delle stazioni ARPAV per l'analisi di acque superficiali e sotterranee
100 - Aree a rischio idrogeologico
101 - Aree a tutela paesaggistica
102 - Planimetria delle fonti odorigene esterne

SINTESI NON TECNICA
103 - Relazione

VINCA
104 - Relazione
VALUTAZIONE PAESAGGISTICA
105 - Relazione

(Codice interno: 303002)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 914 del 20 luglio 2015

CONSORZIO FUNIVIA MALCESINE - MONTE BALDO - Autorizzazione e Classificazione delle piste da sci sulla stazione sciistica Malcesine - Monte Baldo. Comune di localizzazione: Malcesine (VR). Comune interessato: Avio (TN) - Provincia di Trento Procedura di V.I.A. (D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., D.G.R. 575/2013).

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento esprime giudizio favorevole di compatibilità ambientale al progetto per l'autorizzazione e classificazione delle piste da sci sulla stazione sciistica Malcesine - Monte Baldo nel Comune di Malcesine.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

In data 30/01/2015 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dal Consorzio Funivia Malcesine Monte Baldo con sede legale presso l'amministrazione Provinciale di Verona in via Santa Maria Antica n.1 - 37121 Verona (C.F. 80004610236, P. IVA 01468720238), domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 575/2013), acquisita con prot. n. 40848 del 30/01/2015.

Contestualmente alla domanda sono stati depositati, presso il Dipartimento Ambiente - Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore VIA della Regione Veneto, la Provincia di Verona e il Comune di Malcesine, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica, provvedendo a pubblicare, in data 30/01/2015 sul quotidiano "IL CORRIERE DI VERONA", l'avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 10/99 e ss.mm.ii. (DGR n. 575/2013) in data 12/02/2015, presso la Sala Consiliare del Comune di Malcesine.

Verificata la completezza formale della documentazione presentata, con nota prot. n. 59863 del 11/02/2015 la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore VIA - ha comunicato l'avvio del procedimento a decorrere dal giorno 30/01/2015.

Nella seduta della Commissione Regionale VIA del 25/02/2015 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso.

Durante l'iter istruttorio sono pervenute osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulate dai seguenti soggetti:

- Provincia Autonoma di Trento (nota prot. n. 181606 del 30/04/2015);
- Provincia di Verona (Delibera del presidente della Provincia di Verona n°67 del 29/04/2015).

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa il gruppo istruttorio della Commissione Regionale VIA ha effettuato un incontro tecnico con la partecipazione degli enti e le amministrazioni interessate presso gli uffici del Settore VIA in data 27/04/2015.

Con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza ambientale dell'intervento:

- in data 11/02/2015 la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore VIA ha trasmesso, con nota prot. n. 59897, la relazione di selezione preliminare per la valutazione di incidenza ai sensi della DGR 2299/2014 alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) al fine di acquisire un parere in merito;
- la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), con nota prot. n. 147582 del 08/04/2015 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 71/2015 del 07/04/2015 con la quale si propone un esito favorevole con prescrizioni alla valutazione di incidenza e si prende atto della dichiarazione del redattore della stessa il quale dichiara che "*con ragionevole certezza scientifica si può escludere il verificarsi di effetti significativi sui siti della rete Natura 2000".*

Relativamente alla Relazione Paesaggistica, la Ditta proponente, ha provveduto a notificare l'avvenuta trasmissione della documentazione progettuale alla Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Veneto, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, e alla

Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto secondo le specifiche contenute nella Circolare n. 6 del 19/03/2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a seguito della quale gli Uffici del Settore V.I.A hanno provveduto a richiedere (con nota prot. n. 59985 del 11/02/2015) ai sopracitati Enti l'espressione del parere di compatibilità paesaggistica.

Durante l'iter istruttorio non è pervenuto alcun parere in merito.

La Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore V.I.A. con nota prot. n.110841 del 13/03/2015, ha provveduto inoltre a richiedere alla Provincia Autonoma di Trento l'espressione del parere di competenza come previsto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 10/99 (D.G.R. n. 575/2013).

La Provincia Autonoma di Trento con propria nota prot. n. S158/2015/225653/17.6/2015-33 del 28/04/2015, acquisita al prot. regionale n. 181606 in data 30/04/2015 ha trasmesso il parere di competenza.

Tali pareri e relative conclusioni sono recepite in toto dalla Commissione Regionale V.I.A.

Conclusa l'istruttoria tecnica con parere n. 521 del 06/05/2015, **Allegato A** del presente provvedimento, la Commissione Regionale V.I.A., ad unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale e sullo studio per la Valutazione di Incidenza, facendo proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nella Relazione Istruttoria Tecnica n. 71/2015 del 07/04/2015, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito elencate.

Si rileva infine che, fuori termine utile ai fini dell'istruttoria tecnica per la stesura del parere, **Allegato A** del presente provvedimento, è pervenuta la nota formulata dal seguente soggetto:

- Comune di Malcesine (prot. n. 193697 del 08/05/2015).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 10/1999 in materia di V.I.A.;

VISTA la L.R. 20/2014 ed il successivo regolamento contenuto nella DGRV 2596/2014;

VISTA la D.G.R. n. 217/2013 Piano Regionale Neve

VISTA la D.G.R. n. 575/2013;

VISTA la D.G.R. n. 2299/2014;

VISTO il verbale della seduta della Commissione regionale V.I.A. del 06/05/2015;

VISTO il parere n. 521 del 06/05/2015, **Allegato A**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012

delibera

1. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 521 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 06/05/2015, **Allegato A** del presente provvedimento di cui forma parte integrante, ai fini del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale per l'intervento denominato "*Autorizzazione e Classificazione delle piste da sci sulla stazione sciistica Malcesine - Monte Baldo*", presentato dal Consorzio Funivia Malcesine - Monte Baldo S.p.A. con sede legale presso l'Amministrazione Provinciale di Verona in Via Santa Maria Antica, 1 - 37121 Verona (C.F. 80004610236 e P. IVA 01468720238);

2. di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto in oggetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel parere n. 521 del 06/05/2015, **Allegato A** del presente provvedimento;

3. di approvare le risultanze dello studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale (Screening di Valutazione di Incidenza ai sensi della D.G.R. 2299 del 09/12/2014), secondo quanto riportato nella Relazione Istruttoria Tecnica n. 71/2015 del 07/04/2015, espressa dalla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV);

4. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

5. di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, ess.mm.ii. l'intervento dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata;

6. di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio Funivia Malcesine - Monte Baldo S.p.A. con sede legale presso l'Amministrazione Provinciale di Verona in Via Santa Maria Antica, 1 - 37121 Verona (C.F. 80004610236 e P. IVA 01468720238, PEC: direzione@pec.funivie delbaldo.it) e di comunicare l'avvenuta adozione della stessa alla Provincia Autonoma di Trento, alla Provincia di Verona, al Comune di Malcesine, al Comune di Avio, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, alla Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona Forestale di Verona, alla Sezione Urbanistica, alla Sezione Mobilità, alla Sezione Parchi biodiversità programmazione silvopastorale e tutela consumatori, alla Comunità Montana del Baldo, a Veneto Agricoltura, alla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto;

7. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di incaricare la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore V.I.A. dell'esecuzione del presente atto;

10. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 914 del 20 luglio 2015 pag. 1/18

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)

Parere n. 521 del 06/05/2015

Oggetto: CONSORZIO FUNIVIA MALCESINE – MONTE BALDO – Autorizzazione e Classificazione delle piste da sci sulla stazione sciistica Malcesine – Monte Baldo. Comune di localizzazione: Malcesine (VR). Comune interessato: Avio (TN) – Provincia di Trento
Procedura di V.I.A. (D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., D.G.R. 575/2013).

PREMESSA

In data 30/01/2015 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dal Consorzio Funivia Malcesine Monte Baldo con sede legale presso l'amministrazione Provinciale di Verona in via Santa Maria Antica n.1 – 37121 Verona (C.F. 80004610236, P. IVA 01468720238), domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 575/2013), acquisita con prot. n. 40848 del 30/01/2015.
Contestualmente alla domanda sono stati depositati, presso il Dipartimento Ambiente – Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore VIA della Regione Veneto, la Provincia di Verona e il Comune di Malcesine, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica, provvedendo a pubblicare, in data 30/01/2015 sul quotidiano "IL CORRIERE DI VERONA", l'avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..
Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 10/99 e ss.mm.ii. (DGR n. 575/2013) in data 12/02/2015, presso la Sala Consiliare del Comune di Malcesine.
Verificata la completezza formale della documentazione presentata, con nota prot. n. 59863 del 11/02/2015 la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore VIA – ha comunicato l'avvio del procedimento a decorrere dal giorno 30/01/2015.
Nella seduta della Commissione Regionale VIA del 25/02/2015 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso.

Durante l'iter istruttorio sono pervenute osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulate dai seguenti soggetti:
- Provincia Autonoma di Trento (nota prot. n. 181606 del 30/04/2015);
- Provincia di Verona (Delibera del presidente della Provincia di Verona n°67 del 29/04/2015).

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa il gruppo istruttorio della Commissione Regionale VIA ha effettuato un incontro tecnico con la partecipazione degli enti e le amministrazioni interessate presso gli uffici del Settore VIA in data 27/04/2015.

Con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza ambientale dell'intervento:
– in data 11/02/2015 la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore VIA ha trasmesso, con nota prot. n. 59897, la relazione di selezione preliminare per la valutazione di incidenza ai sensi della DGR 2299/2014 alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) al fine di acquisire un parere in merito;

– la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), con nota prot. n. 147582 del 08/04/2015 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 71/2015 del 07/04/2015 con la quale si propone un esito favorevole con prescrizioni alla valutazione di incidenza e si prende atto della dichiarazione del redattore della stessa il quale dichiara che "*con ragionevole certezza scientifica si può escludere il verificarsi di effetti significativi sui siti della rete Natura 2000*".

Relativamente alla Relazione Paesaggistica, la Ditta proponente, ha provveduto a notificare l'avvenuta trasmissione della documentazione progettuale alla Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Veneto, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, e alla Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto secondo le specifiche contenute nella Circolare n. 6 del 19/03/2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a seguito della quale gli Uffici del Settore V.I.A hanno provveduto a richiedere (con nota prot. n. 59985 del 11/02/2015) ai sopracitati Enti l'espressione del parere di compatibilità paesaggistica.
Durante l'iter istruttorio non è pervenuto alcun parere in merito.

La Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore V.I.A. con nota prot. n.110841 del 13/03/2015, ha provveduto inoltre a richiedere alla Provincia Autonoma di Trento l'espressione del parere di competenza come previsto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 10/99 (D.G.R. n. 575/2013).
La Provincia Autonoma di Trento con propria nota prot. n. S158/2015/225653/17.6/2015-33 del 28/04/2015, acquisita al prot. regionale n. 181606 in data 30/04/2015 ha trasmesso il parere di competenza.

Tali parere e relative conclusioni sono recepite in toto dalla Commissione Regionale V.I.A.

1. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento in esame verte sull'autorizzazione e classificazione amministrativa delle esistenti piste da sci sul Comprensorio sciistico Monte Baldo, limitatamente alla Regione Veneto, configurando un intervento senza opere civili, movimento terra e di abbattimento di piante.

Il comprensorio sciistico è, infatti, collegato con la Regione Trentino Alto-Adige attraverso l'impianto di Prà Alpesina.

L'area complessiva del Comprensorio sciistico Monte Baldo è (in termini di piste) di circa 170.000 mq, di cui 77.000 mq ricadono in Provincia di Verona, ed oggetto della presente istanza di autorizzazione e classificazione amministrativa, la restante in Provincia di Trento. La parte trentina del comprensorio è già stata oggetto di riclassificazione.

La medesima si caratterizza per la presenza di ampie aree prato-pascolive con piccole aree arbustive, interrotte localmente da rocce calcaree affioranti. La morfologia nel complesso è abbastanza dolce nella parte di colmo, con pendenze in prevalenza medio-basse compresa tra le quote di 1400 e 1900 metri circa.

2. DESCRIZIONE DEL SIA

Per la redazione del SIA e in considerazione dell'attuale orientamento legislativo, sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:

2.1 Quadro di Riferimento Programmatico
2.2 Quadro di Riferimento Progettuale
2.3 Quadro di Riferimento Ambientale

2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Strumenti di pianificazione territoriale

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.)

Secondo tale Piano il sito in esame rientra in vincolo idrogeologico; ambito naturalistico di livello regionale; area di tutela paesaggistica ai sensi delle L. 1497/39 e L. 431/85; ambito per l'istituzione di parchi e riserve naturali regionali n. 13 "Monte Baldo"; parzialmente in riserva integrale dello stato (tavola 02), istituita con D.M. 26/07/1971, o in zone selvagge (tavola 10.22).

In relazione alla pubblicazione della L.R. 20/2014 e successivo regolamento, contenuto nella DGRV 2596/2014, all'oggi l'istanza oggetto del presente studio d'impatto ambientale risulta compatibile con lo status amministrativo e gestionale della Riserva Lastoni-Selva Pezzi.

In particolare è stata istituita un'area a regime di tutela speciale nella parte sommitale della riserva Lastoni Selva-Pezzi, in corrispondenza della stazione di arrivo dell'impianto seggioviario denominato "Pra Alpesina" al confine con la Provincia di Trento. In tale zona il regime di riserva Integrale vieterebbe la presenza antropica e di qualsiasi infrastruttura e andrebbe a collidere con l'esistenza di un impianto a fune di collegamento con il comprensorio sciistico. Lo stesso impianto nei mesi estivi trasporta migliaia di turisti in visita alla sommità del Baldo.

Piano d'area Garda Baldo

Secondo tale Piano il sito ricade in *ambiti soggetti a fenomeni di vulnerabilità idrogeologica*; gli impianti da sci si trovano in *un'area di rilevante interesse paesistico-ambientale* e parte dell'area di studio ricade nell'*ambito interessato dall'istituzione di parchi e riserva n. 1-Monte Baldo*. Inoltre nelle zone circostanti si riscontra la presenza di aree a prato/bosco. L'attività in esame risulta conforme a quanto previsto dalle norme tecniche del piano, le quali, nello specifico dell'*art. 23 Ambiti interessati dall'istituzione di Parchi e riserve*, prevedono l'esistenza delle piste da sci e del suo complesso in generale, consentendo esplicitamente le attività connesse alla loro gestione, mantenimento e sistemazione.

Piano Regionale Neve

Il Piano regionale Neve, strumento di pianificazione del sistema impiantistico funiviario e sciistico regionale, è stato approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 217 del 26/02/2013.
Nel Piano il complesso sciistico viene definito come "Area di medie dimensioni sita in comune di Malcesine è stata oggetto di un importante intervento di sostituzione delle due funivie che consentono l'arroccamento dal paese all'area sciabile. Area dalle caratteristiche alquanto particolari dove l'utilizzo estivo supera abbondantemente l'uso invernale. E' previsto un ampliamento destinato a migliorare la fruizione dell'area anche in direzione del versante trentino..

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Secondo tale Piano, approvato poi con DGR n. 217 del 26/02/2013, l'area in esame risulta già classificata come impianto sportivo, nello specifico come ambito sciistico.

Strumenti Urbanistici del Comune di Malcesine

Dall'analisi del vigente Piano Regolatore del Comune di Malcesine, si evince l'indicazione dell'esistenza dell'ambito sciistico nel suo complesso, con l'individuazione dei tracciati delle piste da sci attualmente presenti ed oggetto di studio. L'ambito sciistico ricade, inoltre, all'interno del Parco del Baldo, in vincolo idrogeologico ed in vincolo paesaggistico ed ambientale ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Il Comune provvederà a recepire all'interno delle Norme di Piano quanto stabilito dall'art. 23 delle norme di attuazione del Piano Regionale Neve allegato A della DGRV 217 del 26 febbraio 2013 e dalla L.R. 20/2014 e successivo regolamento contenuto nella DGRV 2596/2014.

Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino idrografico del fiume Adige

Dall'analisi del Piano di Assetto Idrogeologico e della cartografia presente nel sito internet ufficiale dell'Autorità di Bacino del Fiume Adige, si evince che l'area di studio non ricade in alcuna zona a pericolo o rischio idraulico, rischio di frana o colate individuate nelle rispettive classi di rischio del P.A.I. del fiume Adige, per la quale non sono previsti dalle norme tecniche di attuazione particolari prescrizioni o vincoli.

Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino idrografico del fiume Po

L'area di progetto ricade all'interno dell'ambito dell'Autorità di Bacino del Fiume Adige ed è posta a confine con l'ambito del Bacino del Po. Dall'analisi del Piano di Assetto Idrogeologico del P.A.I. del Po, si evince che il Comune di Malcesine è a rischio totale R1 – Moderato ed interessato da frane attive alle pendici del versante occidentale del Monte Baldo.

Pianificazione di settore

Piano di Tutela delle Acque - P.T.A.

Secondo tale Piano il sito in esame ricade nel sottobacino idrografico N001/01 Adige: Veneto a confine con il bacino N008/03 Po: Lago Benaco o di Garda; non ricade in aree sensibili e ricade in zona montana e collinare. In riferimento alla Carta delle *Zone Vulnerabili da nitrati di origine agricola*, l'area è classificata come Comuni in provincia di Verona afferenti al bacino del Po e non ricade in acquiferi pregiati. Alla luce delle specifiche progettuali, si ritiene che il progetto in esame sia compatibile con quanto previsto dal P.T.A. Inoltre l'attività in esame è già esistente da alcuni decenni e non comporta alcuna tipologia di scarichi. Si ricorda che non è prevista alcuna tipologia di intervento, in quanto lo stato attuale dell'ambito sciistico esistente non verrà modificato in alcun modo.

Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera

Sulla base dell'analisi di quanto previsto nel "*Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera*", il Comune di Malcesine non risulta rientrare tra le "Aree specifiche di intervento del Piano", ma rientra nei Comuni sottoposti all'obbligo della stesura del Piano Urbano del Traffico ai sensi del D.lgs. 30.04.92 n. 285; ricade inoltre in Zona C per tutti gli inquinanti atmosferici considerati nel Piano ed è stato classificato come **C** Provincia.

Zonizzazione acustica

Il Comune di Malcesine ha provveduto alla classificazione del territorio comunale definendo l'area di pertinenza come "Classe III – Aree di tipo misto".
Ciò premesso, in questa fase di autorizzazione e classificazione amministrativa non sono previsti interventi di alcun tipo su quanto già esistente ed utilizzato; pertanto la situazione paesaggistica, lo stato e l'uso del suolo così come della biosfera nel suo complesso, non saranno soggetti ad alcuna modifica sostanziale.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte quindi, sotto il profilo dell'ammissibilità pianificatoria, non sussistono divieti prestabiliti che siano in contrasto con l'autorizzazione e classificazione, ai sensi della L.R. 21/2008 del complesso sciistico, qui oggetto di valutazione ambientale.

Nota istruttoria:

- La L.R. 20/2014 ed il successivo regolamento contenuto nella DGRV 2596/2014, hanno reso possibile la regolarizzazione delle presenze antropiche esistenti;
- Il comprensorio sciistico del Monte Baldo ha raggiunto la conformazione attuale negli anni ’60. Nel decennio scorso sono state rinnovate in gran parte i sistemi di risalita;
- La presenza del comprensorio da più di 50 anni, fa si che tutti gli strumenti di pianificazione abbiano tenuto in debita considerazione la sua esistenza. E’ in fase di predisposizione la variante urbanistica per recepire quanto legiferato;
- Il recepimento delle norme del Piano Neve e della ridefinizione della Riserva Lastoni Selva-Pezzi è stabilito da normativa di rango superiore ed è pertanto dovuto. La validità ed il rispetto delle norme citate è indipendente da tale recepimento.

2.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

2.2.1 Inquadramento generale

L’intervento in esame verte sull’autorizzazione e classificazione, ai sensi della L.R. 21/2008, delle esistenti piste da sci individuate nel *Comprensorio sciistico Monte Baldo*, limitatamente alla Regione Veneto, configurando un intervento senza opere civili, movimento terra e di abbattimento di piante.

Il comprensorio sciistico è, infatti, collegato con la Regione Trentino Alto-Adige attraverso l'impianto di Prà Alpesina.

L'area complessiva del comprensorio sciistico ammonta (in termini di piste) a circa 170.000 mq, di cui 77.000 mq sono in Provincia di Verona ed oggetto di riclassificazione; la parte trentina del comprensorio è già stata oggetto di riclassificazione.

L’area in oggetto è sita nel Comune di Malcesine nella zona est del territorio comunale, a confine con il Trentino Alto-Adige, nella zona alta del comprensorio del Monte Baldo.

L'accessibilità alla zona (quota di circa 1750 mslm) è garantita dalla *Funivia Malcesine Monte Baldo* che collega il centro abitato di Malcesine con la sommità del Monte Baldo stesso.

2.2.2 Descrizione della natura di beni e servizi offerti

Nel comprensorio sciistico oggetto di riclassificazione sono presenti le seguenti piste:

Colma: La pista Colma risulta a servizio esclusivo della omonima sciovia ed è parallela alla pista stessa. La richiesta di autorizzazione e classificazione ricomprende anche il breve raccordo di rientro tra la pista e la stazione di monte della funivia in quanto funzionale alla pista stessa.

Skiweg Pozza Stella: Lo Skiweg Pozza Stella collega la variante Colma con la fine della pista Pozza della Stella.

Passo del Lupo: Si sviluppa in esposizione nord scendendo dalla località Pozza-Passo del Lupo, fino alla parte basale della pista della Colma.

Diretta: Si tratta di una pista insistente su due Provincie distinte (Verona per il primo tratto iniziale a monte e Trento per tutto il resto); il presente studio di impatto ambientale ha per oggetto l’autorizzazione e la classificazione, ai sensi della L.R. 21/2008, esclusivamente la quota parte che insiste sulla Provincia di Verona.

Skiweg Prà Alpesina: La pista Skiweg Prà Alpesina è un collegamento tra la stazione di monte della seggiovia omonima e la zona di Pozza della Stella biforcazione Passo del Lupo. Detto skiweg risulta essere un facile ed agevole rientro verso la Funivia attraverso la sciovia Colma. Con l’apertura della stazione sciistica, lo skiweg viene realizzato mediante apporto di neve in modo da realizzare un collegamento sciabile

di larghezza sufficiente al passaggio del battipista. La pendenza trasversale della pista viene compensata mediante l'apporto di neve a valle determinandone un significativo miglioramento della percorribilità.

Prà Alpesina: Si tratta di una pista insistente su due Provincie distinte (Verona per il primo tratto a monte e Trento per tutto il resto). Il presente studio di impatto ambientale ha per oggetto l'autorizzazione e la classificazione, ai sensi della L.R. 21/2008, esclusivamente la quota parte che insiste sul territorio della Provincia di Verona.

Variante Colma: Questa pista permette di accedere alla partenza della sciovia Pozza della Stella (proseguendo verso la stessa con lo skiweg Pozza della Stella) nonché di raggiungere facilmente la partenza della sciovia Colma. La "Variante Colma" va a ricomprendere alcuni limitatissimi raccordi di confluenza alla stessa come: dallo sbarco della funivia a monte (in quanto zona nella quale gli sciatori solitamente apprestano la propria attrezzatura) e dal "Ristorante ai Forti" poco più sotto. Si tratta comunque di lunghezze limitate a qualche decina di metri che ricalcano esattamente stradine esistenti.

Variante Pozza Stella: Detta variante in realtà altro non è che la strada forestale esistente. Durante il periodo invernale, in presenza di neve naturale, viene adeguatamente battuta ed utilizzata per raggiungere la partenza della sciovia Pozza della Stella. Viene chiesta l'autorizzazione e la classificazione come pista di collegamento.

Variante Diagonale: Si tratta di una pista insistente su due Provincie distinte (Verona per il primo tratto a monte e Trento per tutto il resto). Il presente studio di impatto ambientale ha per oggetto l'autorizzazione e la classificazione, ai sensi della L.R. 21/2008, esclusivamente la quota parte che insiste sulla Provincia di Verona.

Tabella 1: Dati geometrici del *Comprensorio sciistico Monte Baldo*

PISTA	Difficoltà	Quota inizio (mslm)	Quota arrivo (mslm)	Delta (m)	Lunghezza (m)	Superficie (mq)	Pendenza (%)
Colma	Bassa	1.760	1.686	74	312	16.360	24%
Skiweg Pozza Stella	Bassa	1.716	1.712	4	121	1.775	3%
Passo del Lupo	Bassa	1.766	1.689	77	552	21.742	14%
Diretta *	Media	1.832	1.445	387	1.290	50.013 (Verona: 14.190)	30%
Skiweg Prà Alpesina	Collegamento	1.825	1.770	55	458	5.773	12%
Prà Alpesina *	Difficile	1.817	1.447	370	945	51.507 (Verona 4.443)	39%
Variante Colma	Collegamento	1.752	1.697	55	468	6.992	12%
Variante Pozza Stella	Collegamento	1.760	1.717	43	366	2.196	12%
Variante Diagonale *	Facile	1.766	1.525	241	1.042	14.694 (Verona 3.215):	23%
* il tracciato ricade anche nella parte Trentina del comprensorio, dove è già classificata							

2.2.3 Affluenza e traffico indotto

L'unico punto di accesso dalla parte veronese del comprensorio è rappresentato dalla *Funivia Malcesine Monte Baldo* che ha il suo punto di partenza nei pressi del centro di Malcesine.

Per valutare il traffico attratto/generato sono stati analizzati i dati di presenze sulla Funivia medesima. Osservando il periodo storico tra il 2004 ed il 2013 si rileva un TGM (traffico giornaliero medio) di circa 800 passaggi giornalieri.

E' stato poi eseguito un rilievo del traffico sulla SR249, un giorno feriale di ottobre, nei pressi dell'incrocio della stessa con Via Navene Vecchia che è la strada di accesso alla stazione di valle della *Funivia Malcesine Monte Baldo*.

Incrociando i dati di presenze giornaliere della Funivia con il TGM rilevato (tra le 8 e le 20), risulta un contributo, in termini di traffico attratto/generato dalla *Funivia Malcesine Monte Baldo*, stimato in circa il 10%.

Nota istruttoria:

- Tutte le piste sono presenti nel comprensorio dagli anni ’60.
- Il dato del traffico di punta generato/attratto dalla Funivia risulta massimo nei mesi estivi mentre in quelli invernali si riduce a circa la metà. Il mese di ottobre, considerato nella rilevazione, è un periodo di traffico medio.

2.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Le componenti esaminate dal Proponente nel Quadro di Riferimento Ambientale sono quelle di cui al DPCM 27 dicembre 1988.

2.3.1 - Atmosfera

Dal punto di vista climatologico e meteorologico, l’area si caratterizza per l’influenza della Pianura Padana. La zona è quindi soggetta a ristagno degli strati bassi dell’atmosfera ed a clima del tipo subtropicale umido. Nello specifico si notano velocità del vento molto basse, temperature caratterizzate da forte escursione termica stagionale e piogge concentrate maggiormente in alcuni mesi dell’anno.

Il grande bacino del lago mitiga il clima della Pianura Padana, rendendo meno rigide le minime invernali e meno opprimenti i calori estivi. Vi sono da considerarsi comunque anche variazioni locali: gli effetti del lago solitamente si mantengono molto vicini alla costa, mentre già poche centinaia di metri da essa questi sono attenuati. L'effetto mitigatore del lago, comunque, è sempre dipendente dal regime di brezze, per cui anche località molto vicine possono avere temperature notevolmente diverse. Ad esempio le zone costiere est-ovest risentono appieno dell'effetto mitigante dell'acqua, mentre altre zone prossime alla Pianura Padana vedono gli effetti del lago in parte attenuati da vari fattori, soprattutto d'inverno. Le zone più miti del lago di Garda possono individuarsi con la riviera occidentale (Limone sul Garda, Gardone Riviera, Salò) e la zona di Desenzano del Garda- Sirmione. Più fredda risulta la bassa riviera orientale (Bardolino-Peschiera del Garda), maggiormente esposta alle masse di aria fredda presenti sulle campagne e pianure circostanti, e l'alto Garda trentino, influenzato dal cuscinetto di aria fredda invernale presente nella conca di Riva del Garda-Arco.

Sono state valutate 2 stazioni meteorologiche situate nell’intorno del comparto (Bardolino e Torbole) ed interconnesse con uno specifico modello matematico di tipo meteorologico diagnostico.

È confermata la forte stabilità dell’atmosfera caratterizzata da gradiente termico maggiore di quello adiabatico secco: dal punto di vista della dispersione in atmosfera degli inquinanti è la situazione peggiore, perché non vi sono correnti d’aria verso l’alto che favoriscono la diluizione delle concentrazioni.

Per la valutazione della qualità attuale dell’aria è stata analizzata la centralina ARPAV di Verona Cason (stazione di riferimento per la Provincia di Verona, perché di *background rurale*) cui si evidenzia il superamento del limite di legge per le polveri sottili, media giornaliera per 87 giorni nel 2008 e per 90 giorni nel 2009. Gli inquinanti gassosi (NO_2, SO_2 e CO) non presentano problemi di sforamento dei limiti di legge.

L'andamento stagionale è simile per tutti gli inquinanti: in generale valori più elevati in inverno e più bassi nei mesi più caldi.

Sono stati valutati gli impatti sull'atmosfera relativamente alla stima del contributo dato dal comparto alle concentrazioni di inquinanti: tramite modellizzazione matematica sono stai simulati i fenomeni di trasporto (verticale ed orizzontale) e di diffusione in atmosfera dei principali macroinquinanti (ossidi di azoto, monossido di carbonio, benzene polveri sottili e fini).

L'unico punto di accesso dalla parte veronese del comprensorio è rappresentato dalla *Funivia Malcesine Monte Baldo* che ha il suo punto di partenza nei pressi del centro di Malcesine.

Pertanto i contributi in atmosfera sono quelli derivanti da l'emissione di sostanze gassose e particolate provenienti dalla combustione dei motori delle automobili attratte/generate dalla presenza della Funivia stessa; tale sorgente, per le caratteristiche che le sono proprie, è di tipo diffuso, areale e "passivo".

Il processo di combustione nei motori degli autoveicoli produce delle emissioni sia in termini gassosi (NO_x, SO_x, CO_2, *CO*, *benzene*) sia in termini di particolato (PM_{10} e $PM_{2,5}$).

Lo SIA ha analizzato il fenomeno attraverso l'implementazione del modello matematico formulando le seguenti conclusioni:

- Per nessuno degli elementi simulati (macro inquinati e polveri) è emerso un contributo (in termini di concentrazione al suolo) significativo;
- Gli elementi che portano un maggior contributo al suolo sono quelli tipici delle emissioni da traffico veicolare (ossidi di azoto);
- Nonostante ci siano ricettori civili prossimi all'area, essi non sono investiti da impatti significativi;
- La situazione indagata riguarda lo stato di fatto ed il contributo su base modellistica analizzato non evidenzia alcun aggravio sulla matrice atmosfera.

2.3.2 - Ambiente idrico superficiale ed idrogeologia

Nella zona, in generale, si osserva una diretta corrispondenza tra assetto geologico – morfologico e reticolo idrografico. Le caratteristiche morfologiche e strutturali del versante, determinano, infatti, lo sviluppo di una rete idrografica caratterizzata da una serie di incisioni più o meno accentuate, orientate prevalentemente lungo la massima pendenza del versante e quindi disposte in direzione grosso modo est – ovest (perpendicolare alla linea di costa del Lago di Garda). La continuità della dorsale monoclinalica del Baldo viene quindi interrotta dalla presenza di una serie di incisioni, più o meno accentuate, lungo le quali si imposta la rete idrografica.

In generale, sia le sorgenti sia la circolazione idrica superficiale sono generalmente condizionati dalla piovosità stagionale e dalle precipitazioni meteoriche.

Il regime dei corsi d'acqua è, infatti, di tipo torrentizio: le incisioni vallive raccolgono ingenti quantità d'acqua durante gli eventi piovosi ma ritornano rapidamente asciutti poco dopo il termine delle precipitazioni. I torrenti che si originano in questi frangenti, grazie alla quantità d'acqua ed alla elevata pendenza del loro alveo, possiedono un'elevata energia di erosione e di trasporto.

La combinazione dell'azione erosiva dei torrenti e del carsismo determina la formazione delle valli profonde dell'area settentrionale ("forre"). Ciò è dovuto alle proprietà geomeccaniche delle rocce carbonatiche in grado di sostenere versanti ripidi e pareti elevate, alla mancanza di significativi affluenti laterali ed al modesto ruscellamento dai versanti.

In conclusione, quindi, la combinazione di processi di tipo fluviale e di tipo carsico determina una buona definizione del reticolo idrografico che si accompagna, però, ad una evidente scarsità di acque superficiali.

Lo sviluppo della circolazione idrica sotterranea è direttamente legato alle caratteristiche di permeabilità di ciascuna delle litologie presenti. In tal senso nel caso del territorio del comune di Malcesine si possono

distinguere due ambiti idrogeologici distinti: quello degli ACQUIFERI ROCCIOSI e quello degli ACQUIFERI POROSI dei depositi sciolti.

Il contesto geologico stratigrafico del Monte Baldo determina una circolazione idrica prevalentemente verticale favorita dalla presenza di un carsismo attivo che determina la rapida infiltrazione in profondità delle precipitazioni meteoriche che vanno ad alimentare l'acquifero di base profondo.

L'approvvigionamento idrico del Comune avviene attraverso tre pozzi di cui uno ubicato nei pressi della sorgente del Fiume Aril a Cassone, uno in località Bagni Paina ed il terzo nei pressi di località Le Fonti di Navene.

Per quanto riguarda l'ambiente idrico (acque superficiali e sotterranee), dalla valutazione dei possibili impatti indotti dal progetto, non sono risultate criticità. Gli impatti, infatti, sono del tutto assenti.

Per quanto concerne il rischio di alterazione del regime idraulico delle acque superficiali, nell'area non sono presenti corsi d'acqua superficiali.

Per quanto concerne il rischio di contaminazione delle acque superficiali, l'attività sciistica non comporta alcuna contaminazione dei corsi d'acqua superficiali.

Anche per quanto concerne il rischio di contaminazione delle acque di falda, l'attività sciistica non comporta alcuna contaminazione degli acquiferi rocciosi sottostanti, in quanto non è possibile alcuna tipologia di sversamento.

2.3.4 - Suolo e sottosuolo

Il territorio del Comune di Malcesine è posto sul versante occidentale della dorsale del Monte Baldo che si sviluppa in direzione NE-SO parallelamente al ramo stretto del lago di Garda.

Il Monte Baldo è costituito essenzialmente da una piega anticlinale asimmetrica con asse a direzione NNE-SSO e con la convessità disposta verso l'alto. La sua origine è legata primariamente alle intense spinte compressive del Miocene, generatesi in seguito alla collisione, avvenuta nel Cretaceo superiore, tra la placca africana e la placca euroasiatica e, secondariamente, ai movimenti connessi all'intrusione del plutone dell'Adamello che determinò lo scollamento dal basamento delle Prealpi Bresciane verso ESE. Queste spinte, esercitate per milioni di anni quasi esclusivamente su rocce calcaree relativamente plastiche secondo una direzione approssimativamente ONO/ESE, si sono espresse in una sequenza di pieghe anticlinali e sinclinali di raccordo tra cui le principali sono quelle del Monte Baldo.

A contrastare il progressivo sollevamento della catena contribuirono l'erosione operata dagli agenti esogeni (in particolare i corsi d'acqua ed i ghiacciai) e il coricamento verso est dell'anticlinale, che determinò il parziale crollo della stessa e lo svilupparsi di faglie transpressive a direzione NNE/SSO (giudicariensi).

Inoltre, in seguito a variazioni nell'entità e nelle direzioni delle forze compressive, nelle fasi finali dell'orogenesi alpina, avvenne una modifica del regime dinamico delle Alpi Meridionali ed in particolare dell'area lessineo - trentina. Questo evento si tradusse nella fratturazione secondo linee tettoniche a direzione NO/SE (scledensi) dell'area dell'anticlinale, impossibilitata a reagire in modo plastico alle nuove sollecitazioni. In definitiva, quello che si osserva è la presenza di un'anticlinale scoperchiata dall'erosione, svincolata, in alcuni punti, dal proprio asse da movimenti tettonici che non rientrano più nello schema compressivo originario.

Pur con qualche eccezione, la caratteristica principale del versante occidentale del Monte Baldo è rappresentata da una sostanziale coincidenza tra l'inclinazione degli strati e la pendenza del versante, al punto tale da poter considerare il profilo del fianco occidentale del Monte Baldo come superficie di strato e quindi "forma strutturale". In generale, gli strati hanno direzione parallela alla linea di costa del lago (NNE-SSO), inclinazione variabile tra i 40 ed gli 80 gradi ed immersione che forma un angolo azimutale compreso

tra 200° e 350°: giacitura che determina una situazione a franapoggio generalmente pari o poco più inclinata del versante.

Su tale forma strutturale trovano luogo una serie di depositi incoerenti o pseudocoerenti di origine glaciale ed in minor parte fluvioglaciale, che a tratti riducono parzialmente la pendenza del versante, rendendone più dolce il profilo. Risulta inoltre importante sottolineare che l'acclività molto elevata del fianco baldense con versanti estremamente impervi, predispongono il verificarsi di fenomeni gravitativi.

Il territorio comunale è, infatti, caratterizzato da un esteso substrato roccioso costituito da rocce calcaree e dolomitiche ricoperto in alcuni tratti da coltri morenico – detritiche più o meno incoerenti che ne modellano la superficie in particolare nella fascia a ridosso della linea di costa dove ci sono le porzioni di territorio diffusamente antropizzate abitate e/o destinate alla pratica agricola, legata principalmente alla coltivazione degli ulivi.

Le formazioni rocciose che costituiscono la catena del Monte Baldo appartengono alla Serie stratigrafica Veneta e coprono un intervallo di tempo geologico compreso fra il Triassico ed il Miocene. Con riferimento alla figura seguente di seguito verrà esposta una breve descrizione delle litologie affioranti nell'area del Comune di Malcesine procedendo dalle formazioni più antiche alle più recenti in accordo con le ultime recensioni scientifiche.

Da un punto di vista geolitologico si evidenzia che la geologia di questa porzione di territorio è rappresentata da formazioni di tipo sedimentario prevalentemente calcaree attribuibili alla serie giurassica – terziaria veneta, localmente celate al di sotto della copertura quaternaria superficiale.

Il substrato roccioso è in questa zona localmente celato da una coltre superficiale di materiale detritico e colluviale proveniente dal disfacimento degli affioramenti rocciosi presenti nelle porzioni superiori del versante e accumulati per gravità al piede degli stessi. Si tratta di sedimenti caratterizzati da frammenti lapidei di dimensioni decimetriche, poco arrotondati e immersi in una matrice sabbioso – limosa. Gli elementi litoidi derivano da fenomeni erosivi di tipo gravitativo, crioclastici e fluviali che hanno agito sui versanti rocciosi e su cui si è sviluppata la vegetazione prativa e, localmente, arbustiva.

Per quanto riguarda il suolo ed il sottosuolo, dalla valutazione dei possibili impatti indotti dal progetto, non sono emerse criticità Gli impatti sono infatti del tutto assenti.

Per quanto concerne il rischio di contaminazione del suolo e del sottosuolo, l'attività sciistica non comporta alcuna contaminazione o movimentazione di suolo o sottosuolo. Il progetto in esame non prevede vengano realizzati interventi od opere diverse dalle esistenti.

2.3.5 - Vegetazione, flora e fauna ed Ecositemi

Da quanto emerso dallo studio presentato, si può asserire che la vegetazione presente nell'area vasta di studio si può ricondurre a "*Vegetazione ad elevata naturalità*". A riprova del valore di naturalità dell'area, si ricorda che il sito di studio è interno al SIC/ZPS IT3210039 Monte Baldo Ovest e limitrofo ad una Riserva Naturale Integrale ("Lastoni Selva Pezzi") ed a una Foresta Demaniale.

Non c'è dubbio comunque che la fondamentale componente evolutiva dei vari habitat presenti nell'area d'insediamento delle piste da sci è legata e dipende strettamente dal pascolamento bovino ed ovino attuato con la pratica dell'alpeggio. Anche la pratica dello sfalcio consentirebbe di raggiungere risultati analoghi ma purtroppo non è più praticata e risulta difficilmente proponibile un suo ritorno essenzialmente per ragioni di costi sproporzionati rispetto ai ricavi relativi anche se questa pratica sarebbe soggetta a forme di contributo finanziario pubblico. Gli habitat più diffusi ed importanti 6170, 6230 sono quindi indissolubilmente legati alla presenza del bestiame e alla sua azione di brucatura selettiva.

Allo stato attuale le piste oggetto del presente studio esibiscono una copertura erbacea stabile, continua e costante, priva di sentieramenti e ruscellamenti. Si distinguono spesso dalle aree circostanti per la diversa consociazione che compone il corredo floristico caratterizzato da una maggiore presenza di graminacee (in particolare poa alpina) rispetto a consociazioni come le formazioni erbose calcicole alpine. Questa diversa composizione floristica deriva da interventi di inerbimento artificiale, susseguitisi nel tempo, con l'uso di miscugli di sementi carenti di specie autoctone che purtroppo sono difficilmente reperibili nelle quantità necessarie per rendere efficaci simili operazioni.

Anche per quanto riguarda la fauna, il monte Baldo conferma una grande ricchezza e varietà di specie presenti con numerosi endemismi soprattutto tra gli invertebrati.

Tra gli anfibi spicca la presenza della Bombina variegata (ululone dal ventre giallo) sempre più rara nel contesto alpino. Tra la fauna presente sono forse gli uccelli quella che rappresenta la componente di maggiore ricchezza quantitativa e qualitativa. Il loro numero è direttamente legato alla fascia altitudinale e all'habitat relativo con una numerosa presenza di specie diverse soprattutto nell'ambito boscato delle fascie più elevate. Una citazione particolare deve essere riservata ai tetraonidi rappresentati dal francolino di monte, la pernice bianca, il fagiano di monte, il gallo cedrone e la coturnice ovunque in regresso nell'arco alpino che qui trovano ancora condizioni ottimali di vita soprattutto nell'area della riserva integrale e nelle pendici meridionali del Baldo.

Le specie animali rilevate svolgono le loro principali attività biologiche in habitat che non sono direttamente interessati dagli interventi in progetto, in particolare per quelle specie che dipendono direttamente dalla presenza del bosco o dei corsi d'acqua. Qualche interferenza è possibile per quelle specie, in particolare i tetraonidi, che spesso sono attivi anche in aree aperte o nelle zone ecotonali che si determinano nel passaggio tra diverse tipologie di habitat erbacei, arbustivi ed arborei. Gli endemismi veri e propri sono invece localizzati in situazioni ambientali (habitat) molto ristretti e particolari che nulla hanno a che vedere con le aree degli interventi in progetto.

La presenza delle piste da sci non comporta allo stato attuale alcun significativo impatto nei confronti di flora, fauna ed ecosistemi. Le attività previste dall'istanza oggetto di valutazione non risultano classificabili come fonti di pressione in grado di ledere in maniera significativa un sistema complesso o, comunque, interconnesso ad altri sistemi attraverso la rete di vie naturali di contatto tra ecosistemi diversi. Non si causerà, altresì, danno significativo alla vegetazione, alla flora (non si elimineranno specie arboree, arbustive ed erbacee) e alla fauna (non andando a distruggere siti di riproduzione o di passaggio o di alimentazione) attualmente presenti nell'area di studio. Le unità ecosistemiche individuate nel territorio analizzato non verranno interessate in alcun modo dalle attività previste.

In maniera indiretta il mantenimento dei pascoli esistenti, su cui vengono creati nella stagione invernale le piste da sci, contribuisce al mantenimento degli habitat prativi che altrimenti rischierebbero di essere invasi e soppiantati da altre formazioni a carattere arboreo ed arbustivo.

In minima misura anche il mantenimento della strada forestale che in inverno rappresenta la pista 12 – Variante Diagonale, nel tratto in Comune di Malcesine contribuisce al contenimento dell'habitat 4070 "**Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)*", in conformità a quanto previsto dalle misure di conservazione riportate nel Piano di Gestione del sito Monte Baldo Ovest.

2.3.6 - Rumore e vibrazioni

Tutte le sorgenti introdotte nel comprensorio hanno funzionamento esclusivamente diurno.

Le attività sono a carattere stagionale, diversificate tra estate e inverno e pressoché assenti nelle mezze stagioni.

Non sono stati individuati recettori sensibili così come definiti dalla vigente normativa pertanto lo SIA ha valutato gli impatti acustici sulla componente floro-faunistica del parco e definito gli attuali valori di clima acustico.

La mappatura riportata mostra livelli di pressione sonora modesti e compatibili con la natura e la salvaguardia delle specie presenti.

Tale valutazione scaturisce dall'analisi dei risultati offerti dal software di simulazione confrontati con i limiti previsti per la Classe I del DPCM 14/11/97. Infatti i valori di livello equivalente calcolati a distanze superiori a metri 50 da ciascuna sorgente risultano sempre inferiori a 50 dB (limite diurno di Classe I).

Si può ragionevolmente concludere che l'impatto acustico generato dalle attività sportive/ricreative svolte all'interno del comprensorio di Malcesine sono compatibili con il contesto naturalistico del Parco Locale del Monte Baldo e non si ritiene necessario adottare misure di contenimento del rumore.

La stima finale degli impatti risulta pertanto di valore basso, completamente reversibile e di modesta estensione.

2.3.7 - Paesaggio

Le piste da sci in oggetto si sviluppano in un territorio che si caratterizza per la presenza di ampie aree prato/pascolive che solamente in limitati casi sono separate da aree boscate, sia arboree che cespugliose, e, per brevi tratti, anche da rocce calcaree affioranti. La morfologia è nel complesso abbastanza dolce, nella parte di colmo, con pendenze in prevalenza medio basse. Localmente e in una fascia altitudinale inferiore diventano invece più ripide. Nulla a paragone delle scoscese pendici che caratterizzano il lato ovest del monte Baldo, spesso strapiombanti sul lago di Garda che ovviamente non sono interessate dal progetto.

La zona interessata dal progetto si presenta, in ambito vasto, con ambienti naturali contraddistinti da una copertura a larga prevalenza erbacea con piccole aree arbustive (macchie di pino mugo e ontano verde) e singole piante sparse di abete rosso, localmente interrotti anche da affioramenti rocciosi.

La percezione complessiva è quella di un paesaggio naturale rappresentato dalla prevalenza di aree aperte sommitali di natura pascoliva, che lasciano il posto ad ampie e predominanti aree boscate alle quote inferiori. Alle quote più elevate e nelle zone più all'interno delle aree protette, il paesaggio si caratterizza per l'asprezza della morfologia con rocce affioranti e ghiaioni basali ricoperti del tutto o in parte da formazioni omogenee di pino mugo.

Nella stagione estiva risulta abbastanza difficile, se non praticamente impossibile, distinguere tra uso del suolo per le piste da sci separato da una destinazione prato/pascoliva e quindi essenzialmente zootecnica. Le due destinazioni d'uso sono quindi coincidenti o meglio, la destinazione d'uso effettiva (in estate) è quella di alpeggio, ossia di area destinata al pascolo del bestiame.

I due ambiti in effetti coincidono e convivono, peraltro anche da molti decenni dato che l'inserimento delle piste da sci, in questo contesto ambientale, risale agli ultimi decenni del secolo scorso.

In questo contesto a prevalente caratterizzazione naturalistica si inseriscono altri elementi insediativi più tipicamente antropici quali rifugi alpini, malghe, e infrastrutture di risalita come funivie, seggiovie e skilift e naturalmente strade forestali e alpestri, mulattiere e sentieri.

Il progetto in esame verte sulla regolarizzazione amministrativa di piste da sci già esistenti, senza alcun intervento o alcuna modifica sullo stato attuale dei luoghi. Dal punto di vista paesaggistico, dunque, non si riscontra alcuna alterazione.

2.3.8 - Infrastrutture, reti tecnologiche e viarie

L'area in oggetto è sita nel Comune di Malcesine nella zona est del territorio comunale, a confine con il Trentino Alto-Adige, nella zona alta del comprensorio del Monte Baldo.

L'accessibilità alla zona (quota di circa 1750 mslm) è garantita dalla *Funivia Malcesine Monte Baldo* che collega il centro abitato di Malcesine con la sommità del Monte Baldo stesso.

2.3.9 – Salute Pubblica

È stato analizzato un comprensorio territoriale comprendente il comune di Malcesine. La situazione sanitaria nella zona presenta un andamento che si attesta pienamente all'interno del range di valori componenti la media regionale e tendenzialmente in calo nell'ultimo decennio rispetto a quello precedente.

Dalle relazioni tecniche esaminate, dai monitoraggi e dalle campagne di rilevazione eseguite, dalle proiezioni matematiche effettuate (particolarmente approfondite in relazione al settore atmosferico) e dai sopralluoghi eseguiti in sito, si può concludere che l'intervento in oggetto produrrà un impatto assolutamente trascurabile sulle potenziali fonti di pressione riguardanti la salute pubblica.

2.3.10 - Sistema Socio-Economico

Nel corso degli ultimi anni la società Funivie di Malcesine ha attivato una serie di investimenti per il conseguimento di obiettivi a valenza estiva ed invernale; tra questi ultimi il più importante è stato indubbiamente il rifacimento della seggiovia Prà Alpesina (costato oltre 3 milioni di euro), che si presenta essere come impianto di arroccamento per la skiarea dal versante di Avio. Oltre all'investimento per l'opera elettromeccanica, tra i collocamenti degli ultimi anni, volti al rilancio della stazione sciistica invernale, si è annoverato anche l'impianto di innevamento programmatico artificiale sulla pista Colma.

Se gli impegni predetti sono le esposizioni finanziarie che la società ha a bilancio in un programma di ammortamento, non meno importanti sono le ricadute che il mantenimento della stazione sciistica ha sul comparto occupazionale e turistico della zona.

Inutile dire che la stazione sciistica è da decenni un punto di riferimento per gli abitanti del Garda che vogliono dedicare alcune ore della giornata alla pratica dello sci senza doversi spostare in comprensori magari più rinomati ma distanti da raggiungere.

Le attività che risentirebbero positivamente del mantenimento della skiarea sarebbero: ristorazione, noleggio di sci, maestri di sci, ricettività alberghiera, attrezzature connesse alla pratica dello sci (abbigliamento, ecc.) e tutte le attività economiche che si giustificano per la presenza di flussi turistici (negozi artigianali, di generi alimentari, distributori, farmacie…). Risulta evidente che la chiusura della stazione sciistica, conseguente alla non autorizzazione e classificazione delle piste, di fatto eliminerebbe tutto l'indotto, ovvero tutte le ricadute economiche positive sulle attività commerciali dell'abitato di Malcesine, ma non solo.

La chiusura della skiarea avrebbe ovviamente un impatto anche a livello occupazionale per la perdita di posti di lavoro e non solo per quelli direttamente impiegati nella società di gestione degli impianti di risalita (oltre 20 addetti). In realtà la perdita di posti di lavoro, sia a carattere temporaneo che permanente, sarebbe ben più pesante se si andasse a considerare tutte le attività commerciali che interagiscono con la pratica dello sci.

Con il connubio stretto Lago di Garda/Monte Baldo, il sito in esame si presta a diventare un centro d'eccellenza per attività sportive a tutti i livelli (sci, bike, parapendio, alpinismo, ecc.) e come tale deve essere promosso.

Tra gli utenti degli impianti si annoverano:

- vacanzieri in villeggiatura sul lago di Garda, spesso poco attrezzati per le escursioni in quota;
- turisti più esperti che intraprendono escursioni di trekking e mountain bike.

L'impatto previsto sulla componente socio-economica non può che essere quindi valutato come positivo.

Nota istruttoria:

- Tutte le piste sono presenti nel comprensorio dagli anni '60.
- Tutte le matrici indagate non subiscono alterazioni dal mantenimento dello stato d'utilizzo attuale.

3. SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA: VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Rete Natura 2000

Dall'analisi cartografica e dai dati topografici della documentazione di progetto, l'area interessata dalla presenza delle esistenti piste da sci, oggetto di valutazione, ai sensi della L.R. 21/2008, risulta interna al sito della Rete Natura 2000 SIC/ZPS IT3210039 "Monte Baldo Ovest". Il proponente ha provveduto in tal senso alla redazione della relazione di selezione preliminare per la valutazione di incidenza ai sensi della DGR 2299/2014, la quale è stata trasmessa dagli uffici de Settore VIA in data 11/02/2015, con nota prot. n. 59897, alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) al fine di acquisire un parere in merito.

A tale proposito, la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), con nota prot. n. 147582 del 08/04/2015, ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 71/2015 del 07/04/2015, con la quale propone all'Autorità competente per l'approvazione dell'intervento un esito favorevole con prescrizioni della Valutazione di Incidenza Ambientale e si prende atto della dichiarazione fornita dal proponente in merito all'esclusione di possibili effetti significativi sui siti della Rete Natura 2000.

4. OSSERVAZIONI E PARERI: ESAME

Durante l'iter istruttorio non sono pervenute osservazioni, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento.

Nel corso dell'iter istruttorio sono stati acquisiti dagli Uffici del Settore VIA i seguenti pareri, che si riportano di seguito in maniera sintetica:

N.	Ente	nota	Contenuto	Considerazioni della Commissione VIA
1.	Provincia autonoma di Trento	Prot. n. 181606 del 30/04/2015	Parere favorevole anche in considerazione che la procedura in corso è finalizzata alla regolare utilizzabilità delle piste su territorio trentino	Presa d'atto
2.	Provincia di Verona	Delibera del presidente della Provincia di Verona n°67 del 29/04/2015	Parere negativo per incompatibilità urbanistica. Non ancora recepite nelle NTA del PRG le norme del Piano Neve e della L.R. 20/2014	In caso di inerzia del Comune devono essere attivati i poteri sostitutivi previsti dalle Norme

5. VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SULLO SIA

Dall'esame della documentazione presentata, si evidenzia, conseguentemente, quanto sotto riportato.
Relativamente al Quadro Programmatico, lo S.I.A. esamina in modo sufficiente gli strumenti di pianificazione e di programmazione a livello regionale, provinciale e comunale, afferenti all'area.

L'approvazione della L.R. 20/2014 ed il successivo regolamento contenuto nella DGRV 2596/2014, hanno reso possibile la regolarizzazione delle presenze antropiche esistenti nell'area sciistica di Malcesine – Monte Baldo. Le norme devono essere recepite nelle NTA del PRG del Comune di Malcesine.
L'art. 23 dell'Allegato A alla DGRV 217/2013 Piano Regionale Neve stabilisce tempi, modalità di adeguamento delle Norme di livello inferiore e poteri sostitutivi in caso di mancato recepimento nelle NTA del Piano urbanistico da parte del Comune.
Per quanto attiene al Quadro Progettuale, lo S.I.A. è stato redatto nel rispetto delle normative in materia attualmente in vigore, ed in particolare per quanto attiene alle analisi dello stato in essere per l'autorizzazione e classificazione delle piste esistenti già dagli anni '60.
Il Quadro Ambientale dello S.I.A. ha sviluppato in modo esaustivo l'analisi delle componenti ambientali e dei potenziali impatti che l'opera potrebbe generare nei confronti dell'ambiente circostante, non riscontrando particolari problemi di influenza.
La Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) ha trasmesso agli uffici VIA la relazione istruttoria tecnica n. 71/2015 del 07/04/2015 con nota 147582 dell'8 aprile 2015, con cui propone all'Autorità competente per l'approvazione dell'intervento l'esito favorevole con prescrizioni della Valutazione di Incidenza Ambientale.

6. VALUTAZIONI COMPLESSIVE

Vista la normativa vigente in materia, sia statale che regionale, ed in particolare:
- il D.Lg. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 20/2014 ed il successivo regolamento contenuto nella DGRV 2596/2014
- la L.R. 10/1999 in materia di V.I.A.;
- la D.G.R. 2299/2014;
- la D.G.R. 217/2013 Piano Regionale Neve
- la D.G.R. 575/2013;

esaminata la documentazione presentata;

preso atto della Relazione Istruttoria Tecnica n. 71/2015 del 07/04/2015, inviata dalla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) con propria nota prot. n. 147582 acquisita dagli Uffici del Settore V.I.A. in data 08/04/2015;

visto il parere favorevole espresso della Provincia Autonoma di Trento con propria nota prot. n. S158/2015/225653/17.6/2015-33 del 28/04/2015 (acquisito al prot. regionale n. 181606 del 30/04/2015) come previsto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 10/99 (D.G.R. n. 575/2013);

Tutto ciò premesso, la Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 06/05/2015, presenti tutti i suoi Componenti (assenti il Presidente, il Dott. Cesare Bagolini ed il Dott. Livio Baracco, Componenti esperti della Commissione), esprime all'unanimità dei presenti

parere favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale e sullo studio per la Valutazione di Incidenza, facendo proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nella Relazione Istruttoria Tecnica n. 71/2015 del 07/04/2015, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito elencate.

PRESCRIZIONI V.I.A.

1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate;

2. La manutenzione dei mezzi meccanici ad uso dell'area sciistica (quali mezzi battipista, motoslitte ecc...) dovrà avvenire in aree attrezzate in modo da evitare sversamenti di sostanze inquinanti sul suolo e nel sottosuolo;
3. La manutenzione degli impianti di risalita dovranno avvenire con l'utilizzo di adeguate protezioni al fine di evitare l'inquinamento del suolo e sottosuolo;
4. Venga predisposta un'area adibita alla raccolta degli scarti di manutenzione ed allo stoccaggio dei ricambi e dei consumabili opportunamente impermeabilizzata e differenziata;
5. Vengano predisposti all'imbarco ed allo sbarco degli impianti di risalita contenitori per la raccolta dei rifiuti prodotti dagli utenti;
6. Venga predisposto ed esposto in luoghi facilmente visibili agli utenti, l'informativa della presenza di aree SIC e ZPS ed il regolamento al quale attenersi all'interno di tali aree protette;
7. Siano eliminati fonti di disturbo alle zone SIC e ZPS quali megafoni, altoparlanti o altre sorgenti di rumore, fisse o mobili, che possano disturbare i normali cicli vitali delle specie protette;
8. Venga vietata la pratica dello sci fuoripista all'interno delle aree protette e altre attività al di fuori dei percorsi segnati;
9. A fine stagione sciistica vengano rimosse le reti di protezione, la segnaletica delle piste, le attrezzature non utilizzate lasciando solo l'indispensabile alla successiva riapertura od alla stagione estiva;

Per quanto attiene alla V.Inc.A.

10. di provvedere al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E);
11. di vietare lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse rispetto all'elenco dei fattori di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014, e di seguito riportato (limitatamente alla gestione ed utilizzo delle piste di cui alla presente istanza): G01.03.02 "Attività con veicoli motorizzati fuori strada", G01.06 "Sci, sci alpinismo, sci fuori pista, sci escursionismo", G02.02 "Complessi sciistici", H04 "Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", H07 "Altre forme di inquinamento";
12. di trasmettere entro 60 giorni dall'autorizzazione all'autorità regionale competente per la valutazione di incidenza l'adeguamento del database georeferenziato (da predisporre in conformità con le specifiche tecniche di cui alla D.G.R. 1066/2007) che dovrà attestare la precisa e pertinente localizzazione delle superfici riferibili alle fitocenosi presenti (e le eventuali situazioni di mosaico), rispetto agli ambiti vegetazionali omogenei ricadenti nelle piste di cui al demanio sciabile "A10.01–Malcesine" del vigente Piano Regionale Neve, e dovrà essere altresì fornito il riferimento fotogrammetrico utilizzato;
13. di provvedere alla la preparazione e manutenzione del manto nevoso delle piste di cui alla presente istanza solamente con l'ausilio di mezzi meccanici (evitando pertanto l'uso di sali, anche naturali, o di ulteriori sostanze di sintesi) ovvero, in ragione delle valutazioni espresse nello studio esaminato (formulate sulla base di un giudizio esperto) e degli ulteriori fattori di perturbazione in precedenza riconosciuti, di provvedere al monitoraggio delle piste di durata congrua per rilevare le variazioni conseguenti ai suddetti fattori (e indicativamente pari a dieci anni), salvo eventuali proroghe in ragione degli esiti del medesimo;
14. di attuare l'eventuale monitoraggio sotto la responsabilità di un soggetto o ente terzo rispetto a quello coinvolto direttamente o indirettamente nell'attuazione degli interventi e rispetto all'estensore dello studio per la valutazione di incidenza, sulla base di un programma di monitoraggio redatto secondo le specifiche indicate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014 (individuando opportunamente le unità ambientali omogenee per ciascun habitat e specie entro cui provvedere alla stima dei parametri corrispondenti alla condizione non soggetta alle interferenze – c.d. "bianco") e di sottoporre tale programma all'esame dell'autorità regionale competente per la valutazione di incidenza per un parere

obbligatorio e vincolante entro 60 giorni dal provvedimento di autorizzazione e comunque prima che gli interventi in argomento possano manifestare i loro effetti;

15. di comunicare all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza gli estremi temporali delle condizioni di concessione e autorizzazione;
16. di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;
17. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;
18. Fornire ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, anche su supporto digitale, la seguente documentazione (firmata con firma elettronica qualificata o certificata):
    a. il dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati al punto 2.1 della selezione preliminare;
    b. il dato vettoriale per tutti gli elementi trattati al punto 2.2 della selezione preliminare (ciascun fattore riconosciuto costituisce vettoriale a sé stante e va garantita la congruità della primitiva geometrica rispetto all'entità da rappresentare).

Il Segretario della
Commissione V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Il Dirigente
Settore V.I.A.
Dott.ssa Gisella Penna

Il Vice-Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Luigi Masia

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 914 del 20 luglio 2015

Vanno vistati n. 33 elaborati di cui al seguente elenco.

	Titolo Elaborato	Data Consegna
	AUTORIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE PISTE DA SCI SULLA STAZIONE SCIISTICA MALCESINE – MONTE BALDO	
1	Relazione tecnica	Gennaio 2015
2	Documentazione fotografica	Gennaio 2015
3	Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica	Gennaio 2015
4	Relazione Forestale	Gennaio 2015
5	Situazione della zona interessata dalla pista da sci denominata “Colma” in relazione alla possibilità del verificarsi di fenomeni valanghivi	Gennaio 2015
6	Planimetria generale con C.T.G.	Gennaio 2015
7	Planimetria generale con mappa catastale	Gennaio 2015
8	Planimetria generale con Piano Neve	Gennaio 2015
9	Planimetria Pista Colma – Variante Colma	Gennaio 2015
10	Profilo longitudinale Pista Colma	Gennaio 2015
11	Sezioni trasversale Pista Colma	Gennaio 2015
12	Profilo Longitudinale Pista Variante Colma	Gennaio 2015
13	Sezioni trasversali variante Colma	Gennaio 2015
14	Planimetria Pista Diretta – Prà Alpesina	Gennaio 2015
15	Profilo Longitudinale Pista Diretta	Gennaio 2015
16	Sezioni trasversali Pista Diretta	Gennaio 2015
17	Sezioni trasversali Pista Diretta	Gennaio 2015
18	Profilo longitudinale Pista Prà Alpesina	Gennaio 2015
19	Sezioni trasversali Pista Prà Alpesina	Gennaio 2015
20	Planimetria pista Passo del Lupo	Gennaio 2015
21	Profilo longitudinale pista Passo del Lupo	Gennaio 2015
22	Sezioni trasversali pista Passo del Lupo	Gennaio 2015
23	Planimetria pista Skiweg Prà Alpesina	Gennaio 2015
24	Profilo longitudinale pista Skiweg Prà Alpesina	Gennaio 2015
25	Sezioni trasversali pista Skiweg Prà Alpesina	Gennaio 2015
26	Planimetria Variante Diagonale	Gennaio 2015
27	Profilo longitudinale Variante Diagonale	Gennaio 2015
	STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	
28	Quadro di Riferimento Programmatico	Gennaio 2015
29	Quadro di Riferimento Progettuale	Gennaio 2015
30	Quadro di Riferimento Ambientale: Caratterizzazione	Gennaio 2015
31	Quadro di Riferimento Ambientale: Impatti	Gennaio 2015
32	Sintesi Non Tecnica	Gennaio 2015
33	Screening di Valutazione di Incidenza ai sensi della D.G.R. 2299 del 09/12/2014	Gennaio 2015

(Codice interno: 303003)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 915 del 20 luglio 2015

DEPURACQUE SERVIZI S.R.L. - Lavori di aggiornamento e perfezionamento tecnologico della linea di trattamento biologico di finissaggio della piattaforma autorizzata della Depuracque di Salzano. Comune di localizzazione: Salzano (VE). Procedura di V.I.A. e contestuale autorizzazione dell'intervento, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (D.G.R. 575/2013) e procedura di A.I.A. ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 26/2007.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento esprime giudizio favorevole di compatibilità ambientale, autorizza l'intervento e rilascia l'autorizzazione integrata ambientale per il progetto dei lavori di aggiornamento e perfezionamento tecnologico della linea di trattamento biologico di finissaggio della piattaforma autorizzata della Ditta Depuracque di Salzano (VE), presentato dalla società DEPURACQUE SERVIZI S.R.L. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza acquisita con prot. n. 548898 del 23/12/2014; Parere della Commissione Regionale V.I.A. n. 513 del 25/03/2015.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

In data 23/12/2014 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Società DEPURACQUE SERVIZI S.R.L. con sede legale in via Roma, 145 - 30030 Salzano (VE)(P. IVA 02261620278), domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e contestuale approvazione ed autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. n. 10/99 (D.G.R. n. 575/2013), acquisita con prot. n. 548898 del 23/12/2014. Con la medesima istanza il Proponente ha provveduto a richiedere, per l'intervento in oggetto, il contestuale rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del Titolo III-bis del D.Lgs. 152/06.

Contestualmente alla domanda sono stati depositati, presso il Dipartimento Ambiente - Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore VIA della Regione Veneto, la Provincia di Venezia e il Comune di Salzano, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica, e la documentazione relativa alla procedura di AIA, provvedendo a pubblicare, in data 23/12/2014 sul quotidiano "IL GAZZETTINO", l'avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 10/99 e ss.mm.ii. (DGR n. 575/2013) in data08/01/2015, presso la Sala Consiliare del Comune di Salzano.

Verificata la completezza formale della documentazione presentata, con nota prot. n. 26946 del 21/01/2015 la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore VIA - ha comunicato l'avvio del procedimento a decorrere dal giorno 23/12/2014.

Nella seduta della Commissione Regionale VIA del 28/01/2015 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso. In data 24/02/2015 il medesimo gruppo istruttorio ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area interessata dall'intervento con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate.

Durante l'iter istruttorionon sono pervenute osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tese a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa il gruppo istruttorio della Commissione Regionale VIA ha effettuato un incontro tecnico con la partecipazione degli enti e le amministrazioni interessate presso gli uffici del Settore VIA in data 11/03/2015.

Con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza ambientale dell'intervento:

- in data 21/01/2015 la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore VIA ha trasmesso, con nota prot. n. 26911, la dichiarazione di non necessità della procedura di incidenza ambientale alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) al fine di acquisire un parere in merito;

- la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), con nota prot. n. 82517 del 25/02/2015 ha riconosciuto per l'intervento in oggetto la sussistenza della fattispecie di esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi del paragrafo 2.2 della D.G.R. n. 2299/2014.

Si dà atto inoltre che l'intervento, trattandosi di opere totalmente all'interno della volumetria esistente, non è soggetto a valutazione paesaggistica ai sensi del D.Lgst. 42/2004.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'interventi, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99 e succ. mod. ed integr..

Ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, la Commissione regionale VIA, è stata integrata dall'Autorità Ambientale per l'AIA nella persona del delegato del Direttore del Dipartimento Ambiente.

Conclusa l'istruttoria tecnica con parere n. 513 del 25/03/2015, **Allegato A** al presente provvedimento, la Commissione Regionale V.I.A., ha espresso all'unanimità dei presenti parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto in esame, riconoscendo la sussistenza della fattispecie di esclusione dalla procedura per la valutazione di incidenza ambientale, ai sensi del paragrafo 2.2 della D.G.R. 2299/2014, subordinatamente al rispetto di prescrizioni.

Nella medesima seduta del 25/03/2015, la Commissione Regionale V.I.A, integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 575/2013) e del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., tenuto conto del parere ambientale precedentemente reso, esaminati gli elaborati sotto il profilo tecnico, economico ed il cronoprogramma degli interventi allegato al progetto, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti, ha espresso ad unanimità dei presenti, parere favorevole all'autorizzazione del progetto "Lavori di aggiornamento e perfezionamento tecnologico della linea di trattamento biologico di finissaggio della piattaforma autorizzata della Depuracque di Salzano" presentato dalla Ditta Depuracque Servizi S.r.l., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al citato parere n. 513 del 25/03/2015, **Allegato A** del presente provvedimento.

La medesima Commissione Regionale V.I.A., integrata, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 e del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., dal Dirigente del Settore Gestione Rifiuti della Sezione Regionale Tutela Ambiente, ed integrata dal delegato dal Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente, convocato ai sensi della DGR n. 16 del 14/01/2014 e della nota prot. 43451 del 31/01/2014, tenuto conto dei pareri favorevoli di compatibilità ambientale e di autorizzazione del progetto già resi, ha espresso all'unanimità dei presenti, parere favorevole in merito al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, subordinatamente al rispetto di quanto indicato nel citato parere n. 513 del 25/03/2015, **Allegato A** al presente provvedimento.

Si rileva infine che, fuori termine utile ai fini dell'istruttoria tecnica per la stesura del parere, **Allegato A** del presente provvedimento, è pervenuta la nota formulata dal seguente soggetto:

- Comune di Salzano (nota prot. n. 151938 del 10/04/2015).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 104/2010;

VISTO il D.Lgs. n. 159/2011 e la Legge 190/2012;

VISTA la L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 2299/2014;

VISTA la DGR n. 575/2013;

VISTO il verbale della seduta della Commissione regionale V.I.A. del 25/03/2015;

VISTA la Circolare del 31.10.2008, pubblicata nel BUR n. 98 del 28.11.2008 e la DGR n. 16 del 14/01/2014;

VISTO il parere n. 513 del 25/03/2015, **Allegato A,**che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO che il rilascio dell'autorizzazione a favore della società Depuracque Servizi S.r.l., è subordinato alle verifiche di legge a carico della società medesima, concernenti la normativa antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011;

VISTO che la società Depuracque Servizi S.r.l. con sede legale in Via Roma 145 - CAP 30030 Salzano (VE) (P.IVA. 02261620278), è iscritta all'elenco (c.d. "white list"), di cui all'art. 1, comma 52 della L. n. 190/2012, dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, come individuati dall'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012, presso la Prefettura di Venezia, con scadenza 14/10/2014 e che la stessa risulta "in aggiornamento" da parte della medesima Prefettura, mantenendo pertanto la propria efficacia, come comunicato dalla medesima Prefettura di Venezia con nota prot. n. 8321/48/2014/AM del 11/02/2015;

delibera

1. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 513 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 25/03/2015, **Allegato A** al presente provvedimento di cui forma parte integrante, ai fini del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale ed autorizzazione dell'intervento denominato "*Lavori di aggiornamento e perfezionamento tecnologico della linea di trattamento biologico di finissaggio della piattaforma autorizzata della Depuracque di Salzano*", presentato dalla Ditta DEPURACQUE SERVIZI S.r.l. (P.IVA. 02261620278) con sede legale in Via Roma 145 - CAP 30030 Salzano (VE) e del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per il medesimo impianto;

2. di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto in oggetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel parere n. 513 del 25/03/2015, **Allegato A** del presente provvedimento;

3. di autorizzare, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dall'art.23 della L.R. n. 10/99 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 575/2013), l'intervento in oggetto, condizionatamente all'osservanza delle prescrizioni contenute nel sopracitato parere n. 513 del 25/03/2015 (**Allegato A** al presente provvedimento) in conformità alla documentazione agli atti, costituita dall'istanza più n. 39 elaborati. E' fatta salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti;

4. di prendere atto della sussistenza della fattispecie di esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione di Incidenza, ai sensi del paragrafo 2.2 della D.G.R. n. 2299/2014, relativamente a piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, secondo quanto riportato nella Relazione Istruttoria redatta dalla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV);

5. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

6. di rilasciare alla Ditta DEPURACQUE SERVIZI S.r.l.con sede legale in Via Roma 145 - CAP 30030 Salzano (VE)(P.IVA. 02261620278), ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - Parte II - Titolo III-Bis, l'Autorizzazione Integrata Ambientale con le indicazioni di cui al parere n. 513 del 25/03/2015, **Allegato A**al presente provvedimento;

7. di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

8. di prendere atto che la società Depuracque Servizi S.r.l. con sede legale in Via Roma 145 - CAP 30030 Salzano (VE) (P.IVA. 02261620278), è iscritta all'elenco (c.d. "white list"), di cui all'art. 1, comma 52 della L. n. 190/2012, dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, come individuati dall'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012, presso la Prefettura di Venezia, con scadenza 14/10/2014 e che la stessa risulta "in aggiornamento" da parte della medesima Prefettura, mantenendo pertanto la propria efficacia, come comunicato dalla medesima Prefettura di Venezia con nota prot. n. 8321/48/2014/AM del 11/02/2015;

9. di stabilire che, ai sensi dell'art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, successivamente all'emanazione del presente provvedimento, la presente autorizzazione cesserà di esplicare i suoi effetti comportando l'avvio, in autotutela, della procedura finalizzata alla revoca del relativo provvedimento;

10. di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, e ss.mm.ii. l'intervento dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata;

11. di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta DEPURACQUE SERVIZI S.r.l. con sede legale in Via Roma 145 - CAP 30030 Salzano (VE)(P.IVA. 02261620278, PEC: servizi@pec.depuracque.it) e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Venezia, al Comune di Salzano, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia, alla Sezione Tutela Ambiente - Gestione Rifiuti, al Settore Tutela Atmosfera, alla Sezione Urbanistica, alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV);

12. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14. di incaricare la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore V.I.A. dell'esecuzione del presente atto;

15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

16. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 915 del 20 luglio 2015 pag. 1/26

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)

Parere n. 513 del 25/03/2015

Oggetto: DEPURACQUE SERVIZI S.R.L. – Lavori di aggiornamento e perfezionamento tecnologico della linea di trattamento biologico di finissaggio della piattaforma autorizzata della Depuracque di Salzano. Comune di localizzazione: Salzano (VE).
Procedura di V.I.A. e contestuale autorizzazione dell'intervento, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (D.G.R. 575/2013) e procedura di A.I.A. ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 26/2007.

PREMESSA

In data 23/12/2014 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Società DEPURACQUE SERVIZI S.R.L. con sede legale in via Roma, 145 – 30030 Salzano (VE) (P. IVA 02261620278), domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e contestuale approvazione ed autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. n. 10/99 (D.G.R. n. 575/2013), acquisita con prot. n. 548898 del 23/12/2014. Con la medesima istanza il Proponente ha provveduto a richiedere, per l'intervento in oggetto, il contestuale rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del Titolo III-bis del D.Lgs. 152/06.

Contestualmente alla domanda sono stati depositati, presso il Dipartimento Ambiente – Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore VIA della Regione Veneto, la Provincia di Venezia e il Comune di Salzano, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica, e la documentazione relativa alla procedura di AIA, provvedendo a pubblicare, in data 23/12/2014 sul quotidiano "IL GAZZETTINO", l'avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 10/99 e ss.mm.ii. (DGR n. 575/2013) in data 08/01/2015, presso la Sala Consiliare del Comune di Salzano.

Verificata la completezza formale della documentazione presentata, con nota prot. n. 26946 del 21/01/2015 la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore VIA – ha comunicato l'avvio del procedimento a decorrere dal giorno 23/12/2014.

Nella seduta della Commissione Regionale VIA del 28/01/2015 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso. In data 24/02/2015 il medesimo gruppo istruttorio ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area interessata dall'intervento con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate.

Durante l'iter istruttorio non sono pervenute osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tese a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa il gruppo istruttorio della Commissione Regionale VIA ha effettuato un incontro tecnico con la partecipazione degli enti e le amministrazioni interessate presso gli uffici del Settore VIA in data 11/03/2015.

Con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza ambientale dell'intervento:

– in data 21/01/2015 la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore VIA ha trasmesso, con nota prot. n. 26911, la dichiarazione di non necessità della procedura di incidenza ambientale alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) al fine di acquisire un parere in merito;

– la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), con nota prot. n. 82517 del 25/02/2015 ha riconosciuto per l'intervento in oggetto la sussistenza della fattispecie di esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi del paragrafo 2.2 della D.G.R. n. 2299/2014.

Si dà atto inoltre che l'intervento, trattandosi di opere totalmente all'interno della volumetria esistente, non è soggetto a valutazione paesaggistica aI sensi del D.Lgst. 42/2004.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'interventi, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99 e succ. mod. ed integr..

Ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, la Commissione regionale VIA, è stata integrata dall'Autorità Ambientale per l'AIA nella persona del delegato del Direttore del Dipartimento Ambiente.

1 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

La piattaforma di Depuracque Servizi s.r.l. (di seguito Depuracque) sorge presso la zona industriale del Comune di Salzano, in Provincia di Venezia. L'attività è in esercizio dal 1983. Negli anni l'azienda è cresciuta sviluppando progetti di implementazione dell'attività, inserendo strutture edilizie ed impianti fino all'attuale assetto impiantistico.

Depuracque occupa complessivamente un'area di circa 13.000 mq nella quale hanno sede gli impianti per il trattamento dei reflui, gli uffici ed i laboratori di analisi e ricerca applicata.

Nell'area presso cui è ubicata l'azienda operano anche società collegate e precisamente Depuracque Sviluppo s.r.l., Depuracque s.r.l. (direzione e ufficio tecnico) e Lecher Ricerche e Analisi srl(laboratorio chimico/biologico).

La piattaforma polifunzionale di Depuracque fornisce servizi di depurazione e smaltimento di rifiuti liquidi (a base prevalentemente acquosa) alle aziende artigianali, manifatturiere, alimentari, industriali, etc. .

La potenzialità autorizzata della piattaforma Depuracque consente il ritiro, il trattamento e lo smaltimento di 180.000 t/anno di rifiuti prodotti da terzi, con una gestione giornaliera di 1.000 t/giorno.

Autorizzazioni in essere

L'inizio dell'attività di progettazione e realizzazione di impianti di depurazione risale ad epoca anteriore al D.P.R.915/82, tuttavia la prima autorizzazione al trattamento di rifiuti è stata rilasciata dalla Regione Veneto in data 10/11/1983 (Decreto del Dirigente la Segreteria Regionale per il territorio n. 1777/1983).

Lo Studio riporta il succedersi dei provvedimenti di autorizzazione alla attività dell'impianto così come si è sviluppato nel tempo. Da ultimo, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 59/2005 e s.m.i. relativo all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), Depuracque presentava richiesta di autorizzazione A.I.A. in data 30/05/2007, in quanto l'impianto rientrava nelle tipologie assoggettate. In data 30 dicembre 2009 alla ditta veniva rilasciato Il **Decreto A.I.A. n. 135 del 30/12/2009** per le operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi dell'Allegato B (D15, D14, D8 e D9) e dell'Allegato C (R13 e R12) alla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006,

L'autorizzazione AIA 135/2009 è stata modificata con successivi Decreti:

- n. 44 del 30/06/2010 che apportava alcune correzioni all'elenco dei CER autorizzati;
- n. 57 del 04/08/2011 che apportava ulteriori correzioni e proroga i valori limite per lo scarico in fognatura;
- n. 109 del 17/12/2012 che prorogava i valori limite per lo scarico in fognatura;
- n. 103 del 24/12/2013 che prorogava i valori limite per lo scarico in fognatura.

Il 27/09/2011 con nota n. 443491, Depuracque comunicava alla Regione Veneto la volontà di apportare alcune modifiche impiantistiche ai sensi dell'art. 29 nonies comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e pertanto non sostanziali (fermo restando i quantitativi autorizzati di trattamento), modifiche costituite principalmente da inserimento di serbatoi di servizio al fine di una migliore gestione dei processi ed aggiornamenti tecnologici. Tali modifiche sono state autorizzate con Decreto n. 21 del 27/03/2012.

Depuracque è pertanto autorizzata ad esercitare le attività di trattamento biologico (D8) e chimico-fisico (D9), accorpamento (D14, R12) e deposito preliminare o messa in riserva (D15, R13) di rifiuti speciali, tossico-nocivi, pericolosi e non pericolosi. E' autorizzato inoltre il solo stoccaggio (D15) ed eventuale accorpamento di rifiuti destinati a terzi per i successivi trattamenti.

L'azienda è iscritta all'Albo Gestori Ambientali (n° VE 0410, categorie 4-5-8-9); è pertanto legittimata alle attività di trasporto rifiuti, bonifica dei siti contaminati ed intermediazione di rifiuti.

In sintesi il progetto in esame prevede i seguenti interventi:

- adeguare il sistema di trattamento biologico, con un terzo stadio a cicli alternati di nitrificazione e di denitrificazione, realizzati nel medesimo comparto, e trattamento finale con nota tecnologia M.B.R. (Membran Bio Reactor);
- l'inserimento nel ciclo di trattamento dei reflui (D9 e D8) dei seguenti codici CER:

rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione	
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè tè e cacao)	
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

- l'aumento della capacità autorizzata annua da 180.000 a 200.000 tonnellate.

2 DESCRIZIONE DEL SIA

Per la redazione dello S.I.A. e in considerazione dell'attuale orientamento legislativo, sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:

2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
2.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
2.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Nello SIA è stata verificata la coerenza dell'intervento con gli strumenti e gli atti di programmazione e pianificazione territoriale e settoriale controllando inoltre le opere e le attività progettate in relazione ai vincoli esistenti per la tutela della natura e del paesaggio. In particolare sono stati considerati:

- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC);
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
- Piano di assetto del Territorio Comunale (PAT) di Salzano;
- Piano di Tutela delle Acque (PTA);
- Piano di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA);
- Piano Regionale di Gestione Rifiuti Urbani e Speciali;
- Piano di classificazione Acustica comunale.

- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC)

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 10 aprile 2013 è stata adottata la variante parziale al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009) per l'attribuzione della valenza paesaggistica.

La valenza paesaggistica attribuita al PTRC contribuisce ad esplicitare lo stretto legame esistente tra paesaggio e territorio e fa comprendere come sia impensabile scindere la pianificazione territoriale da quella paesaggistica.

Sono state valutate le tavole riguardanti Suolo, Mobilità, Ambiti di paesaggio, Città Motore del Futuro, Biodiversità, Energia e Ambiente, Sviluppo economico produttivo, Crescita sociale, e le relative norme tecniche di attuazione. Non si evidenziano criticità o elementi in contrasto con la programmazione regionale riguardante il territorio.

In particolare l'area dove insiste Depuracque è parzialmente interessata da vincolo paesaggistico, tuttavia si evidenzia che :

- l'istallazione è esistente e preesistente al vincolo;
- l'area è classificata dal PTA-PRG: D1 industriale ;
- non saranno effettuati interventi edilizi di alcun genere.

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale(PTCP)

Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2008/14 del 5.12.2008 è stato adottato, ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 11/04, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) di Venezia.

Con DGR N. 3359 del 30 dicembre 2010 la Regione Veneto ha approvato il PTCP della Provincia di Venezia. Successivamente la Provincia di Venezia ha adeguato gli elaborati del PTCP alle prescrizioni della DGR n. 3359, recependo le modifiche con Delibera di Consiglio Provinciale n. 47 del 05.06.2012.

Infine la Provincia ha proceduto ad un adeguamento del Quadro Conoscitivo del PTCP approvato nel 2014 “al fine di riorganizzare i dati con l'inserimento dei tematismi di progetto e la correzione di alcuni errori materiali riscontrati negli elaborati”.

Si sono valutate le tavole riguardanti Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale, Carta delle Fragilità, Carta del Sistema Ambientale, Carta del Sistema Insediativo e Infrastrutturale, Carta del Sistema del Paesaggio, Tavola dei Sistemi Ambientali e Storico Culturali, Tavola Sistema dei beni culturali e del Paesaggio, e le relative norme tecniche di attuazione. Non si evidenziano criticità o elementi in contrasto con la programmazione Provinciale riguardante il territorio.

In particolare l'area dove insiste Depuracque è interessata da rischio idraulico in quanto allagata negli ultimi 5-7 anni, tuttavia si evidenzia che l'intervento in oggetto non prevede modifiche tali da portare aggravio alla protezione degli acquiferi né rischio di inquinamento delle acque sotterranee.

L'area di interesse confina con un corridoio ecologico (fiume Muson Vecchio), corso d'acqua vincolato ed itinerario acqueo. La realizzazione negli anni '90 ed il mantenimento del bosco di circa 5 ettari, nel quale sono state piantate diverse decine di piante autoctone, contribuisce ad una migliore tutela del corridoio stesso e del vincolo dando riparo a specie e migliorandone la “naturalità".

- Piano di Assetto del Territorio Comunale (PAT) di Salzano

Il PAT di Salzano definisce gli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) quali unità fondamentale della pianificazione, sia in termini di carico insediativo e di dotazione di standard, sia per gli indicatori di stato e di pressione; per la individuazione degli ATO l'elemento morfologico guida è stata la rete dei corsi d’acqua, che hanno influenzato nei secoli l’organizzazione del territorio di pianura.

In particolare l'ATO in cui si trova Depuracque è l' ATO 1 – Salzano.

L’ambito comprende le aree urbane e periurbane del centro urbano di Salzano, attraversato in direzione nord-sud dalla SP 37 (Via De Gasperi -Via Montegrappa) ed in direzione est/ovest dalla SP 35 (via Circonvallazione e via Roma) e delimitato a sud dal Fiume Muson Vecchio, il cui corso definisce nettamente l’orizzonte urbano.

A sud della SP 35 si è sviluppata la prima zona industriale di Salzano, accogliendo nel corso del tempo anche funzioni commerciali, mentre il centro urbano è cresciuto denso e compatto, intorno al nucleo storico disposto lungo Via Roma, cerniera dei principali servizi pubblici.

Per questo ATO sono stati definiti i seguenti contenuti strategici:

- Valorizzazione del corridoio del Fiume Muson Vecchio come dorsale lenta, corridoio ecologico e percorso di visitazione turistica;
- Riqualificazione della SP 35 come Strada Mercato (presenza prevalentemente di attività commerciali);
- Rafforzamento della polarità del Centro Storico;
- Riqualificazione dell’ambito di Villa Romanin – Jacur e del parco adiacente con nuove funzioni centrali;

- Formazione di una polarità di servizi pubblici ed attrezzature ricettive in continuità con la cittadella dello sport;
- Formazione di un nuovo polo scolastico in posizione centrale rispetto al sistema insediativo;
- Rafforzamento del sistema insediativo del capoluogo con densità sostenibile entro i limiti della nuova dorsale nord.

Sono state valutate la Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale, la Carta delle Invarianti, la Carta Idrogeologica, la Carta delle Fragilità, la Carta delle Trasformabilità e si rileva quanto segue:

L'area in cui sorge Depuracque ha una profondità della falda compresa tra 0 e 2 m dal p.c., è a rischio idrogeologico medio ed è a deflusso difficoltoso, non è a rischio di dissesto. In queste zone nel caso di edificazione di nuovi edifici o di interventi su edifici esistenti che modifichino quantitativamente e qualitativamente la distribuzione dei carichi sul terreno, vanno eseguite specifiche indagini geologiche, geotecniche e idrogeologiche. Il progetto peraltro non prevede interventi edili.

L'area è parzialmente sottoposta al limite di rispetto di 10 metri del corso d'acqua Musoncello (che è chiamato anche Refosso Vallone o Vallona), parzialmente a vincolo paesaggistico 150 metri dal fiume Muson Vecchio art. 142 D.Lgs. 42/2004, parzialmente al limite di rispetto dalla strada Provinciale n. 35 “Salzanese” (via Roma) e parzialmente nel limite di rispetto da elettrodotto.

In relazione ai vincoli citati si rileva che :

- l'istallazione è esistente e preesistente al vincolo;
- l'area è classificata dal PTA-PRG: D1 industriale;
- non saranno effettuati interventi edilizi pertanto non saranno effettuate modifiche ai manufatti ricompresi nelle fasce sottoposte a vincolo.

Infine data presenza del sito SIC/ZPS il PAT impone, in tutto il territorio comunale, la valutazione preliminare di screening tramite scheda semplificata per tutti i piani e progetti rientranti nelle tipologie d’intervento riportate negli Allegati III e IV del D.Lgs. 152/2006. Conseguentemente, in ossequio a tale previsione, è allegata alla documentazione una valutazione preliminare di screening.

- <u>Piano di Tutela delle Acque (PTA)</u>

Il D.Lgs. n. 152/2006 all’art. 121 definisce il Piano di Tutela delle Acque (PTA) come uno specifico piano di settore; tale Piano costituisce il principale strumento di tutela quantitativa e qualitativa del sistema idrico.

Valutando nello specifico il Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto, esso si sviluppa nei seguenti tre documenti:

a) *Sintesi degli aspetti conoscitivi*: che riassume la documentazione d’analisi;
b) *Indirizzi di Piano*: contiene indicazioni di carattere generale sulle azioni da intraprendere per raggiungere gli obiettivi di qualità previsti per i corpi idrici. Pur non costituendo un compendio di norme, questo documento definisce i percorsi obbligati per il conseguimento dello stato qualitativo sufficiente e buono nei tempi previsti;
c) *Norme Tecniche di Attuazione*: contiene le misure di tutela qualitativa (tra cui la disciplina degli scarichi), le misure di tutela quantitativa, la disciplina delle aree a specifica tutela.

Il sito, in quanto parte del bacino scolante in laguna di Venezia, ricade tra le aree sensibili, pertanto la concentrazione di fosforo totale e di azoto totale negli scarichi di acque reflue deve essere rispettivamente di 1 e 10 mg/L. La zona ricade inoltre in una area di vulnerabilità intrinseca della falda medio-alta ed in un'area vulnerabile ai nitrati di origine agricola.

Lo scarico delle acque trattate nell'impianto Depuracque recapita nella fognatura comunale gestita da VERITAS S.p.A.. I valori limite allo scarico in fognatura sono attualmente regolamentati dalla tabella 3 allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 e dal D.M 30/07/1999 sezione 3. Il gestore ha concesso inoltre, a seguito della valutazione della capacità di trattamento del proprio impianto, le seguenti deroghe fino al 31/12/2015:

Parametro	Concentrazione massima istantanea	Parametro	Concentrazione massima istantanea
COD	1.000 mg/l	Selenio	0,1 mg/l
$N\text{-}NH_4$	70 mg/l	Boro	10 mg/l
Cloruri	7.000 mg/l	Arsenico	0,5 mg/l
Solfati	1.500 mg/l	Cianuri	1,0 mg/l
Tensioattivi Totali	10 mg/l		

Le acque meteoriche di prima pioggia vengono raccolte e riutilizzate per l'attività industriale. Depuracque inoltre utilizza per usi industriali anche le acque depurate analizzate e pronte allo scarico, ove possibile e per ingenti quantitativi, riducendo i prelievi da acquedotto o pozzo.

Dalla valutazione non si sono rilevati elementi in contrasto con i Piano di Tutela delle Acque

- Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA)

Emissioni

In tutto il territorio regionale si conferma la criticità per i parametri PM10, IPA, Ozono, e biossido di azoto. Le misure previste dal Piano per il miglioramento della qualità dell'aria prevedono in genere utilizzo di combustibili meno inquinanti per il riscaldamento, svecchiamento del parco veicoli circolante, utilizzo di combustibili meno inquinanti, misure di riduzione/limitazione del traffico.

Per quanto riguarda i possibili impatti di Depuracque sulla qualità dell'aria si evidenzia che le caldaie presenti in impianto sono tutte a metano, in linea con gli obiettivi di piano per l'utilizzo di combustibili meno inquinanti, due delle caldaie inoltre sono state recentemente sostituite e pertanto hanno una alta efficienza energetica.

I dati del consumo di metano esplicitati nell'analisi ambientale 2013 evidenziano un miglioramento dell'efficienza e una conseguente diminuzione del consumo.

L'AIA in essere, anche sulla base delle MTD, autorizza i camini B3 e B4 di Depuracque, che convogliano in atmosfera, dopo depurazione, le emissioni provenienti dall'impianto di trattamento.

Lo Studio evidenzia, in relazione ai valori limite di emissione in atmosfera per i camini B3 e B4 che, in riferimento al D.Lgs. 152/2006 tali valori sono ampiamente cautelativi in quanto al disotto della soglia di rilevanza.

Traffico

In riferimento al traffico indotto l'aumento del quantitativo autorizzato richiesto porterà la capacità di trattamento annuale di Depuracque da 180.000 t/anno a 200.000 t/anno fermo restando il limite di trattamento giornaliero di 1000 t.

Depuracque lavora di norma attualmente 5 giorni la settimana più il sabato mattina quindi circa 284 giorni/anno, l'aumento richiesto comporterà una media di rifiuti entranti di 70.4 t/g, i mezzi hanno capacità di trasporto di 28 t pertanto l'aumento medio previsto di mezzi entranti in impianto sarà di 2 mezzi giornalieri distribuiti sulle 14 ore di apertura (da 23 mezzi/giorno a 25 mezzi/giorno) .

Considerato che la Strada Provinciale 35 porta verso l'esterno dell'abitato ed ad un facile collegamento anche con la S.P 37, si ritiene che l'incremento di traffico sarà trascurabile. Infine di 10 mezzi pesanti in dotazione all'azienda 4 (40 %) hanno più di 10 anni mentre i restanti mezzi hanno vetustà che vanno dagli 8 ai 4 anni quindi con efficienze aggiornate agli standard attuali, per quanto riguarda le autovetture di 13 in dotazione solamente 4 (30%) hanno più di 10 anni mentre i restanti mezzi hanno vetustà che vanno dagli 8 ad 1 anno quindi con efficienze aggiornate agli standard attuali.

- Piano Regionale di Gestione Rifiuti Urbani e Speciali

La tipologia di rifiuti speciali liquidi pericolosi e non pericolosi trattati in Depuracque, sebbene considerata nel Piano e dalla legislazione come un pretrattamento D9, risponde ad una richiesta di trattamento di rifiuti liquidi che non può essere spostata nella filiera del recupero.

Il trattamento di depurazione chimico-fisico-biologica dei rifiuti liquidi speciali condotto presso Depuracque diminuisce la quantità di rifiuto con destino ulteriore al solo fango filtropressato, mentre restituisce acqua che dopo ulteriore trattamento nell'impianto consortile rientra nel ciclo naturale.

Lo Studio riferisce che l'analisi del Piano evidenzia come l'impianto risponda appieno alle forti esigenze di trattamento di rifiuti del territorio, in particolare acque di bonifica, percolati, acque industriali. L'aumento di potenzialità di progetto risponde alla reale capacità impiantistica di Depuracque, nel rispetto degli obiettivi di Piano, valorizzando appieno la potenzialità già installata sul territorio senza ulteriore consumo di suolo e migliorando il servizi offerto alle imprese. Il trend di crescita della richiesta di smaltimento, in atto in questi anni, per Depuracque evidenzia già come l'impianto eviti esportazioni di rifiuti che non rispettano il principio di prossimità.

I rifiuti liquidi prodotti dalle aziende non hanno allo stato attuale la possibilità di essere gestiti nell'ambito del recupero, sebbene il trattamento di depurazione D9 e D8 restituisca acqua oltre al fango. Dall'analisi ambientale 2013 dell'azienda, si evidenzia come la continua attenzione al miglioramento processuale abbia portato ad una diminuzione/stabilizzazione dell'indice di produzione dei rifiuti (Fanghi) rispetto ad un aumento dei rifiuti conferiti, e quindi in linea con l'auspicata diminuzione di rifiuti.

- Piano di classificazione Acustica comunale

Si è valutata la carta della classificazione acustica comunale, La zona in cui si colloca Depuracque è classificata in classe V e confina ad est con una zona in classe IV.

In vigenza dell'AIA Depuracque ha condotto annualmente rilevamenti fonometrici e valutazioni dell'inquinamento acustico, da cui si evidenzia un rispetto dei limiti imposti dalla norma.

2.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

STATO DI FATTO

ATTIVITÀ AZIENDALE

La piattaforma polifunzionale di Depuracque fornisce alle aziende artigianali, manifatturiere, alimentari, industriali, etc. il servizio di trattamento dei rifiuti liquidi (a base prevalentemente acquosa) delle loro lavorazioni che, a causa del contenuto di sostanze inquinanti non compatibili con un depuratore civile, non possono essere scaricati nelle fognature comunali.

Le quantità dei rifiuti liquidi, conferiti a Depuracque singolarmente, possono variare dalle migliaia di litri fino alle decine o addirittura a pochi litri (come può essere il caso dei rifiuti da laboratori di analisi).

L'attività utilizza il principio di ottimizzazione di scala, infatti la piattaforma Depuracque permette il trattamento contemporaneo dei rifiuti liquidi di più aziende, applicando le migliori tecnologie chimiche e fisiche sperimentate per il trattamento dei rifiuti liquidi e studiando, soprattutto sulla base del know- how interno, specifici processi aggiornati di rimozione degli inquinanti di natura inorganica ed organica.

Come già riportato la potenzialità autorizzata dell'istallazione Depuracque consente il ritiro, il trattamento e lo smaltimento di 180.000 t/anno di rifiuti prodotti da terzi, con una gestione giornaliera massima di 1.000 t/giorno, operando per cinque giorni la settimana dalle ore 7 alle 21 ed il sabato dalle ore 7 alle 12.

L'obiettivo industriale primario di Depuracque è il migliore abbattimento degli inquinanti a costi contenuti per i fruitori del servizio. Le esigenze di smaltimento dei rifiuti conferiti da terzi vengono soddisfatte grazie all'insieme dei trattamenti che le diverse sezioni della piattaforma sono in grado di realizzare e che si sostanziano in:

- processi fisici: vagliatura, chiarificazione, flottazione, evaporazione, centrifugazione, filtrazione e adsorbimento su carboni attivi e altre matrici selettive, strippaggio con assorbimento, osmosi inversa, ultrafiltrazione, filtropressatura fanghi;
- processi chimici: neutralizzazione, coagulazione, flocculazione, ossidazione chimica, ossido-riduzione, rimozione dei metalli;
- processi biologici: denitrificazione, nitrificazione, ossidazione biologica, realizzati con impianti a funzionamento discontinuo (SBR, Sequencing Batch Reactor) ed a temperatura controllata (processo termofilo).

ALLEGATOA alla Dgr n. 915 del 20 luglio 2015

I rifiuti accettati in impianto vengono caratterizzati ed omologati per il trattamento dal Laboratorio Chimico interno e sono suddivisi in 42 tipologie secondo la seguente tabella:

Classificazione aziendale dei rifiuti entranti tramite tipologie

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
1	RIFIUTI LIQUIDI DA LABORATORIO DI ANALISI
2	ACQUE OLEOSE
3	ACQUE DA CABINA DI VERNICIATURA
4	RIFIUTI DA LABORATORI FOTOGRAFICI
5	BAGNI ESAUSTI A pH ALCALINO
6	BAGNI ESAUSTI A pH ACIDO P e NP
7	EMULSIONI OLEOSE, MORCHIE OLEOSE, CONCENTRATI OLEOSI
8	RIFIUTI LIQUIDI DA INDUSTRIA GRAFICA (reflui alcalini)
9	RIFIUTI LIQUIDI DA LABORATORI FOTOLITOGRAFICI (reflui alcalini)
10	BAGNI ESAUSTI DI FOSFO SGRASSAGGIO
11	BAGNI ESAUSTI E ACQUE CONTENENTI CIANURI
12	BAGNI ESAUSTI E ACQUE CONTENENTI CROMATI (reflui acidi)
13	BAGNI ESAUSTI DA FOTOINCISIONE (reflui acidi)
14	BAGNI ESAUSTI DA ACIDATURA VETRO (reflui acidi)
15	LIQUIDI DA TRATTAMENTO FRUTTA (pH neutro)
16	ACQUE CONTENENTI SOSTANZE BIODEGRADABILI
17	ACQUE DI LAVAGGIO COLLE (refluo debolmente acido)
18	ACIDO ESAUSTO DA BATTERIE (refluo acido)
19	ACQUE DI PROCESSO DA COLORIFICI
20	ACQUE E FANGHI DI BONIFICA (a pH variabile)
21	ACQUE CONTENENTI GLICOLI
22	ACQUE CONTENENTI AMMONIACA
23	BAGNI ESAUSTI DA DECAPAGGIO (reflui acidi)
24	BAGNI ESAUSTI CONTENENTI RAME (reflui acidi)
26	ACQUE E FANGHI DA TRATTAMENTO BIOLOGICO
27	ACQUE E FANGHI DA TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO (reflui alcalini)
30	OLI USATI SENZA PCB
33	PERCOLATI DI DISCARICA URBANI
34	ACQUE DA RISANAMENTO FALDA
36	ACQUE DA LAVAGGIO PIAZZALI
37	ACQUE DA LAVAGGIO MEMBRANE
38	ACQUE CONTENENTI TENSIOATTIVI (PRODUZIONE DETERGENTI)
39	ACQUE E FANGHI DA IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE DI FALDA
40	ACQUE DI LAVAGGIO REATTORI/LINEE DI PROCESSO FARMACEUTICHE
41	LIQUIDI DA TRATTAMENTI ANAEROBICI
42	SOLUZIONI SALINE

Per offrire inoltre un servizio completo ai propri clienti , Depuracque riceve anche rifiuti solidi e liquidi che non possono essere trattati presso la piattaforma, ma solamente stoccati e successivamente conferiti tal quali ad altri impianti regolarmente autorizzati al trattamento.

Tra i rifiuti non trattati presso Depuracque si elencano le seguenti tipologie:

Classificazione aziendale dei rifiuti entranti ma non trattati

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
25	SOLVENTI ESAUSTI
28	MORCHIE DA CABINA DI VERNICIATURA
29	FILTRI E FANGHI DA PULI-TINTO-LAVANDERIE
31	OLI USATI (contenenti PCB/PCT)
32	OLI ALIMENTARI USATI

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 915 del 20 luglio 2015 pag. 9/26

35	CARBONI ESAUSTI - LAMPADE AL NEON - MATERIALE ASSORBENTE STRACCI IMBEVUTI DI SOLVENTI O IDROCARBURI -IMBALLAGGI TONER PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI

L'attività, nella piattaforma, è articolata secondo le seguenti fasi dettagliatamente descritte nello Studio presentato:
- controllo ed acquisizione del cliente produttore del rifiuto;
- omologazione del rifiuto;
- arrivo dei rifiuti trattabili alla piattaforma;
- accettazione e relativa registrazione;
- pretrattamento di grigliatura dei rifiuti liquidi e successivo accumulo in serbatoi in funzione della provenienza e delle caratteristiche qualitative;
- trattamenti fisici o chimico-fisici a batch dei rifiuti in fase liquida, evaporazione, centrifugazione, strippaggio, ultrafiltrazione, osmosi inversa;
- trattamento biologico dei rifiuti liquidi dopo i trattamenti di tipo fisico e chimico-fisico ove necessari;
- eventuale filtrazione finale su sabbia e carboni attivi o altre matrici specifiche;
- accumulo prima dell'immissione delle acque depurate nella rete fognaria pubblica;
- avvio a recupero o a smaltimento di componenti liquide prodotte dalla depurazione dei rifiuti liquidi (oli e solfato di ammonio);
- ispessimento e disidratazione meccanica dei fanghi prodotti dalla depurazione dei rifiuti;
- smaltimento dei fanghi prodotti dalla depurazione dei rifiuti;
- smaltimento verso altri impianti debitamente autorizzati dei rifiuti ritirati ma non trattabili presso la piattaforma.

Dall'attività presso la piattaforma di trattamento hanno origine:
- un effluente depurato (al termine dei trattamenti chimicofisici e biologici) conferito nella rete fognaria gestita dalla società Veritas SpA – Area territoriale ACM, che confluisce all'impianto di depurazione di Fusina (Venezia);
- fanghi disidratati che vengono avviati presso altri impianti di smaltimento debitamente autorizzati al trattamento;
- una frazione oleosa (proveniente dalla sezione di centrifugazione e trattamento di evaporazione) inviata a recupero o a smaltimento presso centri debitamente autorizzati;
- una soluzione azotata (solfato ammonico) utilizzata presso attività del settore manifatturiero;
- rifiuti non trattabili presso la piattaforma conferiti a centri di smaltimento autorizzati all'esercizio.

I rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto sono sempre accompagnati dalla prevista documentazione/registrazione di legge (Formulario di Identificazione del Rifiuto, SISTRI, eventuale analisi di classificazione) e le registrazioni di carico e scarico sono tenute aggiornate secondo i tempi previsti dalla normativa vigente; viene inoltre redatta la documentazione prevista dalla normativa Regionale (quaderno di registrazione e manutenzione dell'impianto) opportunamente adattata secondo il Sistema di Gestione Qualità Ambiente e Sicurezza.

Le varie fasi della lavorazione dei rifiuti vengono descritte nel dettaglio assieme alle procedure seguite, alle tipologie dei rifiuti trattati, ai reagenti utilizzati, ai prodotti ottenuti, agli impianti utilizzati.
In particolare:

Impianto biologico

A valle dei trattamenti è situata la sezione di ossidazione biologica a doppio stadio per il finissaggio delle acque prima dello scarico in fognatura.

Il trattamento biologico è condotto con un processo a fanghi attivi sospesi del tipo SBR (Sequencing Batch Reactor) termofilo a doppio stadio, alimentato con ossigeno puro.

Nella depurazione biologica parte delle sostanze organiche responsabili dell'inquinamento vengono ossidate ad anidride carbonica dai microrganismi contenuti nei fiocchi di fango che si sviluppano durante il trattamento, mentre la parte rimanente delle sostanze organiche viene utilizzata dai microrganismi per la loro crescita.

Le condizioni termofile (cioè bacini biologici con temperature sempre 35-40 °C) selezionano microrganismi specifici in grado di demolire sostanze organiche difficilmente biodegradabili in un impianto biologico tradizionale a fanghi attivi che opera con temperature che non superano in genere 20-22 °C.

Le condizioni termofile nell'impianto SBR sono garantite sia dalla temperatura che caratterizza i reflui che provengono dallo strippaggio e dall'evaporatore/condensatore sia dal sistema di preriscaldamento dell'alimentazione inserito nei serbatoi di accumulo dell'impianto.

L'ossigeno puro consente di operare nei bacini di ossidazione biologica con concentrazioni di fanghi (e quindi biomassa attiva) sicuramente più elevate dei tradizionali sistemi alimentati ad aria, migliorando nel contempo l'attività biologica del fiocco di fango.

Il connubio tra le condizioni termofile e l'ossigeno puro, permette di raggiunge livelli estremamente elevati nell'efficienza di rimozione del carbonio organico, anche in presenza di composti organici caratterizzati da cinetiche di biodegradazione molto lente.

L'elevata concentrazione di fango presente nei bacini garantisce un trattamento biologico "a basso carico organico" durante il quale la maggior parte del carbonio organico viene trasformata in anidride carbonica, riducendo in tal modo la produzione di nuovi organismi, e quindi di fango da smaltire in discarica.

L'impianto è costituito da due linee parallele a doppio stadio di ossidazione a fanghi attivi e alimentazione ad ossigeno puro, in un processo discontinuo. La capacità volumetrica complessiva dei bacini è di oltre 1.000 mc.

Per mantenere condizioni termofile idonee della biomassa è installato un impianto di regolazione della temperatura che consiste in una torre evaporativa con scambiatore a fasci tubieri, un chiller per il raffreddamento ed un ulteriore scambiatore che riutilizza acqua calda proveniente dall'impianto di strippaggio, per il riscaldamento.

Nella sezione possono venire inviati i rifiuti liquidi provenienti da trattamento chimico-fisico, da strippaggio, da evaporazione/condensazione; i rifiuti prima di essere inviati all'impianto biologico sono accumulati in appositi serbatoi . Questi serbatoi hanno il compito di equalizzare l'alimentazione all'impianto biologico SBR con la funzione di migliorare l' omogeneità sia dal punto di vista qualitativo che dal punto di vista idraulico.

Si sottolinea l'importanza dell'equalizzazione per la particolare modalità di funzionamento della sezione biologica ad ossigeno liquido, che opera in condizioni termofile a differenza di un normale processo che avviene in condizioni usuali di temperatura. Fondamentale è la continua e costante alimentazione, anche in condizioni di variazioni (idrauliche e degli inquinanti) dei flussi in ingresso in piattaforma, che permette la selezione di microrganismi in grado di demolire sostanze organiche difficilmente biodegradabili in un impianto biologico aerobico tradizionale.

I fanghi residui dal trattamento vengono estratti dal fondo ed avviati alla filtropressatura, mentre le acque depurate, dopo il loro controllo analitico, vengono trasferite, a seconda dei risultati, nelle vasche di accumulo ed equalizzazione dell'impianto di depurazione biologica per essere poi inviate allo scarico, previo controllo analitico, oppure avviate a trattamenti di finissaggio successivi di filtrazione su sabbia e carboni attivi.

I filtri dotati in serie di stadio a quarzite e stadio a carbone attivo a controlavaggio automatico, scaricano le acque nell'apposito serbatoio prima di essere inviate ai serbatoi di laminazione e successivamente nella condotta fognaria.

Nella sua configurazione completa l'impianto biologico dispone delle seguenti strutture:

- cinque serbatoi di equalizzazione ed alimentazione al 1° stadio della capacità di 75+95+95+95+ 150 m^3;
- due bacini di trattamento biologico 1° stadio della capacità di 300+230 m^3;
- due bacini di trattamento biologico 2° stadio della capacità di 250 m3+250 m^3;
- due serbatoi di accumulo acque depurate per controllo analitico ante scarico in rete fognaria della capacità di 100+50 m^3;
- due serbatoi di raccolta e stoccaggio fanghi biologici da 35 m^3;
- un serbatoio di stoccaggio dell'Ossigeno liquido da 22 m^3;
- una serie di filtri quarzite-carboni attivi;
- sistema dimensionato per la distribuzione dell'ossigeno e la movimentazione del mixed liquor e pompe per il sollevamento dei fanghi di supero ed il trasferimento delle acque trattate .

Infine a servizio dello scarico industriale da inviare in fognatura, sono realizzati 4 serbatoi cilindrici a sviluppo verticale della capacità di 295 mc cadauno; i serbatoi hanno il mantello in virole in acciaio AISI 304 e sono dotati di soffiante interna.

Questi serbatoi attualmente sono destinati all'accumulo delle acque depurate provenienti dall'impianto biologico finale, in coerenza con le disposizioni tecniche del Regolamento di Fognatura, al fine di avere un bacino di accumulo e laminazione che consenta:

- di attenuare le punte di portata;
- di inviare un carico idraulico alla fognatura il più omogeneo possibile;
- di intervenire nei casi di fuori servizio dei collettori principali di fognatura gestiti da Veritas SpA.

Immissione nella rete fognaria

Tutte le acque reflue depurate, provenienti dalla filiera dei trattamenti chimico-fisico-biologici effettuati a monte vengono immesse nella rete fognaria comunale nel rispetto della concentrazione massima consentita per gli inquinanti.

Un pozzetto (Q4) permette il prelievo dei campioni dell'effluente depurato prima della sua immissione nella pubblica fognatura. Al suo interno è presente un dispositivo per il blocco automatico dello scarico industriale in caso di mancata ricezione dell'asta fognaria

A monte di questo pozzetto è presente un altro pozzetto (Q3) nel quale è installato un dispositivo per la misurazione e la registrazione in continuo della portata e del pH dell'effluente depurato. Il dispositivo è comandato da un quadro elettrico contenente il registratore.

La portata media oraria del refluo scaricato attualmente è variabile tra i 30 ed i 50 m^3/h

Attività di accorpamento rifiuti

I rifiuti che possono essere oggetto di operazioni di accorpamento appartengono essenzialmente alle seguenti tipologie merceologiche:

- stracci inquinati da solventi o vernici;
- stracci inquinati da idrocarburi, nafta o grassi;
- imballaggi in ferro o plastica (fusti, fustini, cisternette) contaminati da residui di vernice, grassi, saponi, inchiostri;
- scarti di produzione manifatturiera o materiali fuori specifica (raccorderia in gomma, scarti di vetro, ritagli di plastica, collanti o vernici o resine o inchiostri induriti);
- polveri di abbattimento fumi delle vetrerie;
- polveri di saldatura o di sabbiatura;
- carboni attivi esauriti contenenti metalli;
- resine a scambio ionico esaurite;
- termometri o sfigmomanometri contenenti ancora mercurio;
- fanghi inorganici contenenti metalli;
- fanghi da pulitintolavanderie;
- filtri dell'olio o dell'aria;
- reagenti di laboratorio scaduti o obsoleti;
- toner da fotocopiatrici e nastri da stampanti;
- materiali oleoassorbenti contaminati da idrocarburi;
- materiale assorbente contaminato da olio minerale;
- residui di pulizia e lavaggio contenenti solventi.

Tale attività di accorpamento si svolge a completamento del servizio alla clientela assicurando in tal modo un importante risultato ecologico, effettuando esclusivamente l'attività di accorpamento e stoccaggio preventivo all'invio presso impianti terzi.

Si tratta di rifiuti che non possono essere consegnati tal quali in discarica

- per le esigue quantità;
- per il loro packaging e la loro volumetria.

L'accorpamento si esegue su rifiuti aventi lo stesso CER e le stesse classi di pericolo, in linea con le indicazioni previste dal Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali della Regione Veneto.

Trattamento centralizzato delle emissioni aeriformi

Il sistema di abbattimento centralizzato tratta le seguenti emissioni provenienti rispettivamente:

1. dalla linea di stoccaggio dei rifiuti a matrice oleosa;
2. dalla centrifuga;
3. dalla linea di stoccaggio dei rifiuti a matrice alcalina;
4. dall'accumulo acque trattate dall'evaporatore e dalle acque dopo flottazione;
5. dalla linea di accumulo dei rifiuti a matrice acida, (compreso il vaglio di scarico ed il vaglio di scarico dei reflui contenenti emulsioni o acque oleose ed olii,);
6. dai reattori del trattamento chimico fisico;
7. dagli ispessitori;
8. dai serbatoi di servizio delle filtropresse, , e delle acque di spremitura;
9. dal serbatoio di servizio dello stripper;
10. dai serbatoi di equalizzazione a servizio dell'impianto biologico;
11. provenienti dai serbatoi di accumulo fanghi biologici;
12. dalle polmonazioni (pretrattate dal filtro a carboni attivi) dei vari serbatoi.

Le emissioni provenienti dai punti 1. e 2. sono pretrattate con il repentino abbassamento della temperatura per l'eliminazione degli eventuali volatili inquinanti presenti, dapprima, attraversando uno scambiatore ad acqua (t 18°C) e successivamente attraversando uno scambiatore raffreddato con un chiller (t 4°C); le emissioni vengono successivamente inviate al trattamento centralizzato.

Le apparecchiature dell'impianto di trattamento centralizzato delle emissioni sono ubicate prevalentemente lungo il lato Sud/Est della piattaforma. L'impianto, collegato da una rete di captazione e convogliamento degli sfiati, è costituito sinteticamente da un sistema di colonne di lavaggio dei fumi, da chiller di raffreddamento dei flussi, da un impianto di riscaldamento/deumidificazione e da colonne di assorbimento su carboni attivi, fino al punto di emissione denominato B4 del diametro di 0,25 m ed altezza di 9 m.

La prima sezione è composta da 3 colonne di lavaggio a riciclo chiuso, due con soluzioni di sodio idrato ed una con soluzione di acido solforico (; tali colonne in polietilene, ciascuna del diametro 60 cm e altezza di 5 m, riempite con anelli Pall, sono munite di controllo di esaurimento soluzione di lavaggio con pHmetro e segnalazione di allarme set point.

Le emissioni provenienti dall'unità di trattamento ad umido vengono inviate, dopo avere attraversato un chiller di raffreddamento (E004), ad un separatore di condense (D004) per l'eliminazione degli eventuali inquinanti; da qui il flusso viene riscaldato per essere convogliato ai due filtri C004, C005 e C007 con riempimento a carbone attivo estruso in cilindri.

I filtri hanno diametro di 2 m ed altezza 2 m. La sezione è munita di un ventilatore/aspiratore della portata di 2500 Nm3/h.

Altre emissioni impiantistiche vengono trattate in sezioni apposite come di seguito descritto.

Le emissioni provenienti della linea di scarico dei rifiuti alcalini (vaglio P2), sono dapprima aspirate con ventilatore avente portata discontinua di 1200 Nm3/h e pretrattate nei filtri a carbone attivo C5–C6 del diametro di mm 1500 e altezza mm 1500, l'aspiratore funziona automaticamente ad ogni scarico oppure manualmente in continuo, l'aria pretrattata viene inviata alla colonna C16 di lavaggio alcalino.

Le emissioni provenienti dalla linea di trattamento rifiuti contenenti cianuri, vasca di scarico P3, serbatoi di accumulo D18-D19-, serbatoio rifiuti trattati D20 e vasca di reazione R11 vengono trattate in una colonna di lavaggio C7 del diamentro di 0,5 m ed altezza 5 m riempita ad anelli Pall con soluzione di sodio idrato a riciclo chiuso munita di controllo di esaurimento della soluzione di lavaggio con phmetro e segnalazione di allarme set point. Il ventilatore aspiratore della sezione ha portata costante di 250 Nm3/h l'aria pretrattata viene inviata alla colonna C16 di lavaggio alcalino

La colonna di lavaggio alcalino C16, del diametro di 0,6 m ed altezza 5 m con riempimento ad anelli Pall, ha un lavaggio a riciclo chiuso con soluzione alcalina di sodio idrato ed è munita di controllo di esaurimento della soluzione di lavaggio con phmetro e segnalazione di allarme set point. Il ventilatore aspiratore afferente ha una portata di 1200 Nm3/h, l'aria uscente viene convogliata al camino B3 avente diametro di 0.15 m ed altezza 9 m.

Le emissioni prodotte durante lo stoccaggio nel silo della calce e lo stoccaggio nel silo della bentonite, vengono invece trattate con i filtri a maniche in dotazione ai silos. Il funzionamento è limitato al tempo di caricamento.

È mantenuta attiva, per eventuali casi di necessità (peraltro mai avvenuti), la sezione di trattamento degli odori che si possono formare durante malfunzionamenti del processo di depurazione biologica.

La sezione è dotata di una colonna, del diametro di 0,5 m ed altezza 5 m, con riempimento ad anelli Pall a lavaggio con soluzione di sodio idrato al 10%. ll trascinamento degli aerosol avviene tramite ventilatore/aspiratore della portata di 500 Nm3/h.

L'aria trattata viene inviata in atmosfera attraverso il camino B5 del diametro di 0,15 m e altezza 9m avente portata 600 Nm3/h.

Ad ulteriore supporto dell'intera sezione, è stato realizzato un sistema di nebulizzazione per la neutralizzazione di eventuali odori molesti.

Tale sistema, realizzato su alcune posizioni strategiche (aree di sosta automezzi in fase di scarico A1 e A2, vagli di scarico P1 e P2, disidratazione dei fanghi F1), sfrutta il principio del trattamento dei cattivi odori con barriera osmogenica e prevede due possibilità di intervento: uno programmato, con cicli di lavoro temporizzato, ed uno manuale, per gli interventi in caso di emergenza.

Vengono infine dettagliatamente descritti i Bacini di contenimento e collettamento di eventuali sversamenti.

Approvvigionamento idrico

Le fonti alle quali l'azienda attinge l'acqua per i diversi impieghi sono un pozzo artesiano e l'Acquedotto gestito dalla società Veritas spa – Area Territoriale ACM (Azienda Consorzio del Mirese). Il pozzo è stato terebrato nel 1979; nel 1983 è stata presentata domanda di Concessione al Genio Civile che, con comunicazione del 01.02.2011, ha disposto, in attesa degli atti concessori, che l'azienda ha titolo a prelevare acqua pubblica per uso industriale.

Acque di prima e seconda pioggia

Il recupero delle acque di prima pioggia dei piazzali della piattaforma Depuracque, è gestito in conformità a quanto previsto dal Piano di Tutela delle Acque che prevede debbano essere raccolti almeno i primi 5 mm di pioggia per un tempo stimato di 15 minuti dall'inizio dell'evento.

La gestione delle acque di prima pioggia è disciplinata nell'ambito del Sistema di Gestione Qualità e Ambiente da una apposita Istruzione Operativa che descrive le modalità di funzionamento del PLC che comanda la pompa di sollevamento .

E' opportuno sottolineare che sull'area scoperta interessata dal prelievo delle acque di prima pioggia, non è prevista alcun tipo di lavorazione che coinvolga i rifiuti, e lo scarico dei reflui avviene sotto tettoia, pertanto il piazzale esterno si configura come area dedicata esclusivamente al transito delle autocisterne e alla loro sosta, prima dello scarico del refluo in esse contenuto.

Per quanto riguarda le caratteristiche delle acque di seconda pioggia non si evidenziano parametri critici. Esse successivamente confluiscono nella rete di raccolta dell'area urbanizzata sul lato EST dello stabilimento.

STATO DI PROGETTO

Il Progetto presentato riguarda le seguenti modifiche rispetto all'impianto e alle attività già autorizzate:

A.- Nuova sezione biologica dell'impianto di trattamento acque

Si prevede una miglioria tecnico-funzionale all'impianto biologico, in linea con il D.M. 29 gennaio 2007 "Linee guida per l'individuazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti", consistente in un ulteriore stadio di filtrazione su membrane.

Il ciclo di finissaggio della sezione di trattamento biologico prevede la realizzazione di un 3° stadio con la predisposizione di un sistema di ultrafiltrazione su membrane sommerse attraverso l'adeguamento dei volumi oggi disponibili ed in parte già predisposti (D430/3 e D430/4) e l'installazione di attrezzature, macchinari e strumentazione impiantistica per il funzionamento in automatico del processo.

L'implementazione di tale sistema consente un ulteriore finissaggio delle acque prima dello scarico con un terzo stadio a cicli alternati di nitrificazione e di denitrificazione, realizzati nel medesimo comparto, e trattamento finale con nota tecnologia M.B.R. (Membran Bio Reactor). Questa scelta tecnologica di finissaggio, che si basa sul principio del trattamento biologico a biomassa sospesa e filtrazione su membrane per la chiarificazione della biomassa, si adatta molto bene ad eventuali variazioni di carico a cui il processo biologico è soggetto. La soluzione impiantistica con membrane semipermeabili garantisce la qualità finale dell'effluente con una filtrazione nominale di 0,04 micron che verifica la quasi totale assenza di solidi sospesi e una drastica riduzione di batteri e virus, inoltre la particolare ingegnerizzazione del sistema ne consente una pulizia continua ed una resa più elevata.

All'interno di questo terzo stadio verrà implementato un processo ad aerazione intermittente che permette, attraverso l'utilizzo di un ciclo di accensione e spegnimento dell'aria/ossigeno all'interno della vasca, la formazione di condizioni aerobiche ed anaerobiche adeguate per fasi sequenziali di nitrificazione e di denitrificazione. Il fattore determinante per aumentare la resa complessiva di rimozione dell'azoto, consiste nell'ottimizzazione della durata delle due fasi in relazione ai tempi di residenza che si intendono ottenere predisponendo un sistema di trattamento in serie con i volumi oggi disponibili senza aumentare i comparti destinati al processo di depurazione. L'accensione dei meccanismi di aerazione e di miscelazione per il mantenimento di condizioni aerobiche e il loro spegnimento sono basati sull'impiego di analizzatori on-line, per la misura in continuo del potenziale di ossidoriduzione Redox e della concentrazione di ossigeno disciolto. Sulla base dei valori di Redox e O2 riscontrati, il sistema di regolazione automatico ottimizza il funzionamento dell'impianto con schema ad aerazione intermittente.

Il fabbisogno d'aria/ossigeno richiesto per la fase di nitrificazione verrà soddisfatto mediante l'installazione di sistemi di miscelazione e aerazione di nuova concezione in grado di garantire continuità di esercizio e ridotti consumi energetici sia per efficientamento dei motori che per utilizzo di appropriata strumentazione a bordo macchina (es. inverter).

Il mixer liquor in uscita dal terzo stadio verrà convogliato al comparto MBR dotato di membrane di ultrafiltrazione del tipo sommerso. Si prevede la realizzazione di due linee in parallelo in grado di garantire una portata media totale di 600 m3/giorno per tutta la durata dell'anno; tale configurazione consente di sopperire all'arresto di una singola linea per lavaggio chimico e manutenzioni straordinarie.

Il progetto descritto verrà attuato allestendo due serbatoi esistenti (D430/3 e D430/4) con una batteria di membrane filtranti a fibra cava, e consentirà un miglior trattamento ed eliminazione di microinquinanti oggi emergenti nei reflui di scarto delle lavorazioni manifatturiere ed industriali. Questo trattamento inoltre si propone di migliorare i requisiti delle acque di scarico come previsto dal Piano di Tutela delle Acque, con il possibile progressivo abbandono delle deroghe ai parametri in scarico.

B.- I nuovi codici CER

Viene richiesto l'inserimento nel ciclo di trattamento dei reflui (D9 e D8) dei seguenti CER:

Nuovi CER richiesti

rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione	
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè tè e cacao)	
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

Alcuni di essi sono già autorizzati in piattaforma al solo stoccaggio (D15) ed accorpamento (D14), e tutti presentano inquinanti facilmente rimovibili con le tecniche di trattamento presenti in piattaforma.

Nello specifico Depuracque tratterà rifiuti acquosi provenienti dai lavaggi di attrezzature e macchinari delle aziende vinicole, in particolare o comunque della produzione/lavorazione della frutta e delle bevande alcoliche ed analcoliche caratterizzati dall'elevato contenuto di carbonio organico, fondamentale per la conduzione del terzo stadio biologico di finissaggio, consentendo così il necessario apporto nutrizionale necessario alla sopravvivenza della biomassa.

C.- Aumento di capacità autorizzata da 180.000 a 200.000 t

La piattaforma ha una capacità autorizzata attuale di 180.000 tonnellate annue, con una quantità massima giornaliera di rifiuto conferibile fino a 1.000 tonnellate.

Da circa 3 anni a seguito di una significativa riorganizzazione logistica, tecnica e gestionale, i quantitativi annui gestiti sono assai prossimi al limite previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale attualmente vigente come si può desumere dalla tabella che segue:

Anno di riferimento	Produzione effettiva
2011	165.524 tons
2012	159.533 tons
2013	173.346 tons

In una situazione contingente di regressione dello sviluppo economico, si sono registrati aumenti significativi dei quantitativi smaltiti che ad un approfondita analisi sono generati da :

- eventi metereologici straordinari;
- emergenze ambientali conseguenti a sversamenti;
- inquinamenti da degrado e conseguenti attività di messa in sicurezza;
- decommissioning di impianti industriali.

Lo Studio riferisce che la necessità di un aumento di 20.000 tonnellate annue è quindi adeguatamente supportata:

- dalla realizzazione di sistemi ed attrezzature di carico, scarico e movimentazione dei reflui che hanno diminuito i tempi di lavoro, lasciando adeguato margine agli operatori per le lavorazioni ed il conseguente trattamento dell'incremento richiesto;
- dall'adozione di sistemi logistici e gestionali che hanno permesso di ottimizzare i tempi di arrivo e partenza delle autocisterne e di lavorazione grazie alla flessibilità degli addetti e degli impiegati distribuiti in fasce orarie a copertura di 14 ore continuate;
- dal potenziamento delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria con personale dipendente e contratti di service con i principali fornitori;
- dall'utilizzo di un nuovo sistema software operativo per la gestione degli ingressi, magazzini e spedizioni;

La richiesta inoltre è motivata, come anticipato dall'attuale necessità di soddisfare una considerevole richiesta di conferimenti di reflui provenienti dal decommissioning di importanti zone industriali dismesse nonchè dalla consapevolezza e sensibilità del comparto industriale ed economico di riferimento che penalizza gli impianti con trattamenti meno specifici, il chè lascia libere quote di mercato alle quali si rivolge il servizio offerto dalla piattaforma Depuracque.

La capacità attuale delle sezioni piattaforma dell'azienda sono infatti le seguenti:

Linea di produzione	**Capacità attuale**	**Capacità di progetto**	**Capacità residua**
chimico fisico	70 mc/h x 10h/gg x 284 gg **198.800 t**	70 mc/h x 14h/gg x 284 gg **276.320 t**	79.520 t
disidratazione fanghi*	60 mc/h x 10h/gg x 284 gg **170.400 t**	60 mc/h x 14h/gg x 284 gg **238.560 t**	68.160 t
flottazione (disemulsionamento)	15 mc/h x 10h/gg x 284gg **42.600 t**	15 mc/h x 14h/gg x 284 gg **59.640 t**	17.040 t
centrifugazione	12 mc/h x 10h/gg x 284gg **34.080 t**	12 mc/h x 14h/gg x 284 gg **47.712 t**	13.632 t

evaporazione	9 mc/h x 10h/gg x 284gg **25.560 t**	9 mc/h x 14h/gg x 284 gg **35.784 t**	10.224 t
strippaggio	10 mc/h x 10h/gg x 284gg **28.400 t**	10 mc/h x 14h/gg x 284 gg **39.760 t**	11.360 t
filtrazione/adsorbimento	15 mc/h x 10h/gg x 284gg **42.600 t**	15 mc/h x 14h/gg x 284 gg **59.640 t**	17.040 t
impianto biologico	**140.000 mc**	**180.000 mc**	--

**fango liquido al 7-8% di s.s.*

È evidente come la semplice adozione di un nuovo modello gestionale possa variare i quantitativi trattati senza che alcun intervento strutturale e sostanziale debba essere condotto sulle linee di trattamento chimico/fisico e biologico, in quanto la potenzialità delle strutture è già in grado di trattare il quantitativo di rifiuti liquidi richiesto.

2.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Come descritto nel PAT Il territorio del Comune di Salzano, nel quale è insediata Depuracque, si trova nell'entroterra veneziano, in particolare è situato nel settore nord occidentale del territorio Provinciale, a circa 22 chilometri dal capoluogo di Provincia, ha una superficie pari a 17,2 chilometri quadrati e si estende dai 14 ai 6 m s.l.m., con una quota decrescente procedendo da ovest a est, secondo l'orientamento del sistema ambientale territoriale. Il paese confina a nord con Scorzé, a est con Martellago, a sud con Mirano e a ovest con Noale.

Salzano fa parte del comprensorio di sette Comuni che costituiscono l'area definita "Miranese" che comprende urbanisticamente e storicamente i sette Comuni di: Mirano, Spinea, Salzano, Noale, Scorzè, Martellago, Santa Maria di Sala.

Il Comune si estende su una superficie di 17,18 kmq con una densità di 741,97 ab/kmq, ha una frazione chiamata Robegano, la popolazione è di circa 12.700 abitanti, il territorio è costituito da 48 ettari di zone produttive e commerciali, 42 ettari di aree destinate a servizi pubblici primari e secondari, buona parte del territorio restante è prevalentemente ad uso agricolo anche se interessato in modo frastagliato da alcuni insediamenti produttivi.

L'abitato si colloca nell'area centrale del territorio comunale delimitato ad ovest dalla SP 35 "Salzanese" che collega Noale a Mirano e ad est dalla SP 37 "Scorzè-Salzano" che collega Salzano e Scorzè.

Il territorio comunale è attraversato dai seguenti assi viari principali:

- SP 35 "Salzanese" che collega Mirano e Noale attraversando il territorio del Comune di Salzano da Nord-Ovest fino a Sud-Est
- SP 37 "Salzano-Scorzè" che collega Salzano a Scorzè nell'area orientale del territorio comunale attraversandolo da Nord a Sud.

Altri assi viari in prossimità sono la SR 515 "Noalese" (lato NW) e la SR 24 "Castellana" (lato NE), e al confine orientale del Comune il Passante di Mestre.

Infine Salzano risulta attraversato dalla linea ferroviaria VE-TN (fermata Robegano) sulla quale insiste il Sistema Metropolitano di Superficie (SFMR) nella tratta Venezia-Castelfranco Veneto.

Il territorio è fortemente caratterizzato dalla presenza di corsi d'acqua a partire dal fiume Marzenego nel quadrante nord-orientale vicino al centro abitato di Robegano, Il fiume Muson Vecchio ubicato nell'area sud-occidentale del Comune di Salzano che prosegue con il rio Cimetto segnando il confine meridionale del Comune.

Proprio lungo il percorso dei fiumi, Muson e Marzenego, si sono sviluppati i centri urbani di Salzano e Robegano, i principali nuclei abitati. Inoltre vi è il Rio Roviego che attraversa centralmente da est ad ovest il territorio comunale

Dal Piano di Tutela PAT si ricava, come per altro attestato anche dal Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU), che l'area occupata da Depuracque è:

- parzialmente sottoposta al limite di rispetto di 10 metri del corso d'acqua Musoncello (chiamato anche Refosso Vallone o Vallona);
- parzialmente a vincolo paesaggistico 150 metri dal fiume Muson Vecchio art. 142 D.Lgs. 42/2004;
- parzialmente al limite di rispetto dalla strada Provinciale n. 35 "Salzanese" (via Roma);
- parzialmente nel limite di rispetto da elettrodotto.

Questi vincoli tuttavia non verranno interessati dalle modifiche in quanto non sono richiesti interventi strutturali.

Lo Studio riporta nel dettaglio i vincoli così come riportati nelle norme tecniche di attuazione del PAT.

Si evidenzia altresì che il Comune di Salzano ricomprende nel suo territorio il sito di interesse Comunitario IT 3250008 "EX CAVE DI VILLETTA DI SALZANO" che dista dall'istallazione circa 2,5 km.

Ai sensi del Titolo III articolo 15 delle norme tecniche di attuazione del PAT è stato necessario eseguire, per la redazione di questo progetto la valutazione preliminare di screening (VINCA) tramite scheda semplificata.

ATMOSFERA

Qualità dell'Aria

Con DGR 3195/2006 la Regione Veneto ha provveduto ad aggiornare la zonizzazione approvata con il PRTRA sulla base della densità emissiva, in particolare il Comune di Salzano è stato classificato in Zona "A1 Provincia" quindi come Comune con densità emissiva compresa tra 7 t/a kmq e 20 t/a kmq come riportato nella delibera stessa, la nuova zonizzazione "amministrativa" viene proposta affinché possa essere garantita a Comuni contermini la possibilità di intraprendere azioni collettive per il risanamento dell'atmosfera.

Con riferimento alla Relazione annuale sulla qualità dell'aria 2013 sono state prese in considerazione le stazioni di monitoraggio utilizzate nei rilevamenti , da cui risulta che per ll'attività svolta ed i trattamenti eseguiti, Depuracque non contribuisca in maniera sostanziale ed evidente all'incremento dei dati presentati.

Gli autocontrolli quadrimestrali previsti nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), evidenziano che i valori riscontrati attualmente sono sempre ampiamente al di sotto dei limiti imposti e le modifiche richieste non richiedono variazioni dei valori limite di emissione per il futuro.

Il Sistema di Gestione Qualità Ambiente e Sicurezza di Depuracque, nell'ambito della valutazione dei propri Aspetti e Impatti Ambientali (PRO 18) considera le emissioni provenienti dai camini B3 e B4 e dai fumi della combustione di gas metano dalle caldaie B8, B9 e B1 come impatti "SIGNIFICATIVI" a maggiore tutela e garanzia dell'Ambiente circostante così da mantenere alto il livello di attenzione e controllo dell'intera Organizzazione, come meglio approfondito nel Capitolo 3 del documento di Valutazione degli Aspetti Ambientali Significativi.

Come già riferito Depuracque lavora attualmente 5 giorni la settimana più il sabato mattina quindi circa 284 giorni/anno, l'aumento richiesto comporterà una media di rifiuti entranti di 70.4 t/g, i mezzi hanno capacità di trasporto di 28 t pertanto l'aumento medio previsto di mezzi entranti in impianto sarà di 2 mezzi giornalieri distribuiti sulle 14 ore di apertura (da 23 mezzi/giorno a 25 mezzi/giorno), l'incremento di inquinamento dovuto al traffico veicolare sarà pertanto trascurabile.

AMBIENTE IDRICO

Acque superficiali

Salzano si estende nel settore nord occidentale della Provincia di Venezia, al centro di un quadrante geografico delimitato a nord dal sistema pedemontano veneto, a nord - est dal Sile, a sud -est dalla gronda lagunare e a ovest dal Brenta. All'interno di questo corridoio, il Comune è delimitato nel settore meridionale dal Muson Vecchio e Scolo Cimetta, tagliato centralmente dalla linea del Marzenego, ed inciso dal corso del

Rio Maerne, Rio Roviego (o Ruviego) e Rio Storto. Questi corsi d'acqua di risorgiva, su cui si appoggiano i centri abitati del capoluogo e di Robegano, appartengono al bacino scolante della laguna di Venezia.

Considerato che il progetto non prevede fasi di cantiere sono descritte le attività operative della piattaforma Depuracque che potrebbero influire sulle acque superficiali.

Per quanto riguarda le acque meteoriche dei piazzali, le acque di prima pioggia vengono convogliate in una vasca di raccolta (Q16) della capacità di 3 mc, da cui una pompa sommersa le recupera automaticamente e le invia all'interno di un serbatoio della capacità di 30 mc (D53/1) in VTR per essere successivamente riutilizzate per la preparazione del latte di calce necessario ai trattamenti chimico-fisici.

Il dimensionamento del serbatoio è stato calcolato in modo da stoccare circa 25 mc cioè i primi 5 mm di pioggia distribuiti nella superficie interessata che risulta pari a 4948 m2. Infatti dai circa 7.000 m2. di superficie scoperta dell'intero sedime di via Roma 145, sono stati escluse tutte le pertinenze situate prima delle sbarre d'accesso alla piattaforma di trattamento; tali pertinenze infatti non sono interessate da attrezzature, impianti o lavorazioni ma sono occupate esclusivamente da parcheggi o aree di transito per i pedoni ed i mezzi.

La gestione delle acque di prima pioggia è disciplinata, nell'ambito del Sistema di Gestione Qualità e Ambiente aziendale, da una apposita Istruzione Operativa che descrive le modalità di funzionamento del PLC che comanda la pompa di sollevamento.

Per quanto riguarda le caratteristiche delle acque di seconda pioggia non si evidenziano parametri critici. Durante l'arco dell'autorizzazione AIA è stato eseguito un monitoraggio: dal rapporto analitico relativo alle acque di seconda pioggia prelevate durante il loro defluire nella rete fognaria (dall'inizio della precipitazione e dopo la raccolta delle acque di prima pioggia) si evince l'assenza di inquinanti, confermando quindi che il prelievo dell'acqua di prima pioggia ha provveduto al dilavamento completo delle aree scoperte.

È opportuno sottolineare che sull'area scoperta interessata dal prelievo delle acque di prima pioggia, non è previsto alcun tipo di gestione che coinvolga i rifiuti, compreso il carico e scarico che avviene al coperto, l'area quindi è dedicata esclusivamente al transito delle autocisterne e alla loro sosta, prima dello scarico del refluo in esse contenuto.

Depuracque scarica i reflui depurati nella rete fognaria dell'Azienda Consorzio del Mirese (ACM) alle condizioni previste nel contratto di utenza attraverso un unico punto di recapito alla rete fognaria (autorizzazione ricompresa nell'AIA).

Le analisi sulle acque di scarico vengono regolarmente effettuate dalle competenti autorità e viene tenuto un Quaderno di Registrazione in cui vengono riportati i risultati chimici dei prelievi sulle acque di scarico, che non hanno mai evidenziato superamento dei valori limite.

La superficie del sito è completamente impermeabilizzata e dotata di pozzetti per la raccolta che convogliano ai serbatoi di equalizzazione del trattamento chimico fisico. Pertanto il pericolo di contaminazione dell'acqua superficiale, in caso di sversamento accidentale del refluo, è pressoché nullo

Acque sotterranee

In riferimento al Progetto in esame lo Studio, come già valutato per le acque superficiali, non ravvisa potenziali pericoli per la falda sottostante, date le misure di prevenzione adottate che si riassumono:

- Le aree adibite al transito dei mezzi sono pavimentate e dotate di caditoie che raccolgono in caso di necessità eventuali spandimenti;
- Le zone di scarico delle autocisterne sono coperte da tettoia e dotate di apposita canalizzazione di raccolta;
- Le acque di prima pioggia ricadenti sulle aree di transito e parcheggio, che sono pavimentate, vengono raccolte;
- I serbatoi/reattori presenti in impianto sono tutti dotati di bacino di contenimento opportunamente dimensionato;
- Il piano di sicurezza interno prevede specifiche procedure di intervento in caso di sversamenti accidentali;
- La pavimentazione interna al capannone che ospita serbatoi di stoccaggio e lavorazioni è pavimentata e dotata di pozzetti di raccolta.

In caso di sversamenti accidentali (all'interno delle aree di scarico dei mezzi, nei bacini di contenimento dei serbatoi, nel piazzale, o all'interno del capannone) i reflui vengono raccolti nei pozzetti e convogliati ai serbatoi di equalizzazione afferenti all'impianto di trattamento chimico fisico.

Depuracque ha realizzato nel 1999 una indagine geognostica sul proprio insediamento, installando quattro piezometri all'interno del sito industriale, disposti ai quattro punti cardinali. Depuracque ha inoltre provveduto, tramite un laboratorio certificato, all'analisi delle carote del terreno estratto durante l'esecuzione degli stessi. Tale analisi non ha rilevato alcun inquinamento del suolo. I piezometri servono al monitoraggio, con cadenza semestrale, dell'acqua di falda; le analisi non evidenziano valori al di sopra del valore delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) per le acque sotterranee.

LITOSFERA: SUOLO E SOTTOSUOLO

Non essendoci alcuna fase di cantiere gli impatti possono essere limitati all'analisi nella fase di esercizio.

Non sono prevedibili potenziali contaminazioni di suolo, sottosuolo o acque sotterranee in condizioni normali di esercizio, come già illustrato per gli impatti riguardanti le acque sotterranee.

Potenziali fonti di contaminazione di suolo e sottosuolo potrebbero essere prevedibili in condizioni anomale o di emergenza in particolare per• deposito o sversamento accidentale di rifiuti liquidi

Tuttavia in fase di esercizio della piattaforma sono stati attuati i seguenti accorgimenti progettuali e gestionali:

- le aree adibite al transito dei mezzi sono pavimentate e dotate di caditoie che raccolgono in caso di necessità eventuali spandimenti;
- le zone di scarico delle autocisterne sono coperte da tettoia e dotate di apposita canalizzazione di raccolta;
- le acque di prima pioggia ricadenti sulle aree di transito e parcheggio, che sono pavimentate, vengono raccolte;
- i serbatoi/reattori presenti in impianto sono tutti dotati di bacino di contenimento opportunamente dimensionato;
- la pavimentazione interna al capannone che ospita serbatoi di stoccaggio e lavorazioni è pavimentata e dotata di pozzetti di raccolta;
- il piano di sicurezza interno prevede specifiche procedure di intervento in caso di sversamenti accidentali.

In caso di sversamenti accidentali (all'interno delle aree di scarico dei mezzi, nei bacini di contenimento dei serbatoi, nel piazzale, o all'interno del capannone) i reflui vengono raccolti nei pozzetti e convogliati ai serbatoi di equalizzazione afferenti all'impianto di trattamento chimico fisico.

FLORA E FAUNA

Il progetto non prevede la modifica del perimetro aziendale o la realizzazione di nuovi manufatti, l'attività è esistente e in esercizio.

La distanza tra aree protette e l'istallazione è di circa 3 km in linea d'aria. Si può quindi escludere una perdita di superficie di habitat e di habitat di specie e la possibilità che si verifichi frammentazione di habitat o di habitat di specie.

Data la modesta entità delle emissioni in atmosfera, rigorosamente regolamentate, il convogliamento degli gli scarichi idrici in fognatura nel rispetto dei limiti imposti dal gestore del servizio idrico integrato, le valutazioni effettuate in merito all'impatto acustico, che non hanno evidenziato situazioni critiche, si esclude la possibilità di perdita di specie .

L'incremento di traffico previsto per l'aumento di potenzialità richiesto ammonta a 2 camion/giorno, pertanto non comporterà variazioni rilevanti nei flussi di traffico nelle principali vie di comunicazione interessate né effetti percepibili sugli habitat protetti.

Si può pertanto concludere che l'aumento di potenzialità non produce impatti che possono produrre disturbo di flora o fauna.

ECOSISTEMA

Il progetto non prevede la modifica del perimetro aziendale o la realizzazione di nuovi manufatti, l'attività è esistente e in esercizio.

L'area interessata dall'istallazione si inserisce in un'area industriale in un contesto fortemente urbanizzato, di bassa valenza ambientale fatte salve le siepi ed alberature poste ai confini della proprietà.

Data la modesta entità delle emissioni in atmosfera, rigorosamente regolamentate; il convogliamento degli gli scarichi idrici in fognatura nel rispetto dei limiti imposti dal gestore del servizio idrico integrato; le valutazioni effettuate in merito all'impatto acustico, che non hanno evidenziato situazioni critiche; l'incremento di traffico previsto per l'aumento di potenzialità richiesto che ammonta a 2 camion/giorno, pertanto non comporterà variazioni rilevanti nei flussi di traffico nelle principali vie di comunicazione interessate. Tutto ciò esaminato e considerato si conclude che l'aumento di potenzialità non produce impatti che possono incidere negativamente sugli ecosistemi.

RUMORE

I monitoraggi effettuati in vigenza dell'Autorizzazione Integrata ambientale n. 135/2009, hanno verificato il livello sonoro equivalente nel periodo di riferimento, l'attività svolta prevede l'utilizzo delle strutture impiantistiche esclusivamente nella fascia di lavoro diurno, quindi le valutazioni prevedono indagini unicamente in tale periodi in quanto non viene svolta attività nel periodi di riferimento notturno dalle ore 22.00 alle ore 6.00 .

PAESAGGIO

L'area interessata dall'istallazione Depuracque si inserisce in un'area industriale in un contesto in cui non si evidenziano particolari valenze paesaggistiche, il progetto inoltre non prevede modifiche di carattere edile/impiantistico. Non si prevedono pertanto negative incidenze sulla componente paesaggio

3 SITI IMPORTANZA COMUNITARIA - VALUTAZIONE D'INCIDENZA

L'area di intervento non ricade all'interno di siti di Rete natura 2000.
Nel territorio comunale di Salzano è presente il sito SIC/ZPS IT3250008 "Ex cave di Villetta di Salzano" la cui distanza dall'insediamento produttivo in oggetto è di circa 2,7 Km.

A tal proposito, il proponente ha presentato Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di incidenza ai sensi della DGR 3173/2006.
La Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), con nota prot. n. 82517 del 25/02/2015, ha comunicato che per l'opera proposta "*si riconosce la sussistenza della fattispecie di esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza, ai sensi del paragrafo 2.2 della D.G.R. 2299/2014, relativamente a piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000*".

4 OSSERVAZIONI E PARERI: ESAME

Nel corso dell'iter istruttorio non sono pervenute osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento

5 VALUTAZIONI CONCLUSIVE

La piattaforma polifunzionale di Depuracque ha iniziato ad operare dal 1983 e fornisce alle aziende artigianali, manifatturiere, alimentari, industriali, etc. il servizio di trattamento dei rifiuti liquidi (a base

prevalentemente acquosa) delle proprie lavorazioni che, a causa del contenuto di sostanze inquinanti non compatibili con un depuratore civile, non possono essere scaricati nelle fognature comunali .

Depuracque è autorizzata (Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale n° 135 del 30/12.200**9** rilasciato dalla Regione Veneto) ad esercitare le attività di trattamento biologico (D8) e chimico-fisico (D9), accorpamento (D14, R12) e deposito preliminare o messa in riserva (D15, R13) di rifiuti speciali, tossico-nocivi, pericolosi e non pericolosi; è autorizzato inoltre il solo stoccaggio (D15) ed eventuale accorpamento di rifiuti destinati a terzi per i successivi trattamenti.

La attuale potenzialità autorizzata della piattaforma Depuracque consente il ritiro, il trattamento e lo smaltimento di 180.000 t/anno di rifiuti prodotti da terzi, con una gestione giornaliera di 1.000 t/giorno.

L'azienda attraverso il progetto in esame intende migliorare la capacità di trattamento biologico delle acque prima del loro sversamento in fognatura. L'aumento richiesto del quantitativo annuo di trattamento di rifiuti pari a 20.000 tons come pure l'inserimento di altri codici da poter trattare viene giustificato con una gestione degli impianti più performante.

Si dà atto che l'intervento, trattandosi di opere totalmente all'interno della volumetria esistente, non è soggetto a valutazione paesaggistica a' sensi del D.Lgst. 42/2004.

Lo Studio ha analizzato tutti gli impatti collegati con la realizzazione del progetto e le sue ricadute ambientali, con risultati che possono essere condivisi.

In relazione al quadro di riferimento programmatico lo Studio analizza tutti gli strumenti di pianificazione che possono interessare il progetto. Non è in contrasto con la Pianificazione generale e specifica regionale e nazionale. A seguito dell'analisi dei diversi strumenti di pianificazione territoriale non sono emerse particolari interferenze o elementi contrastanti la realizzazione dell'intervento. .

In relazione al quadro di riferimento progettuale, la documentazione presentata a corredo della domanda di VIA, illustra nel dettaglio tutti gli impianti e gli accorgimenti tecnici previsti a garanzia del corretto funzionamento, della sicurezza e del minimo impatto sull'ambiente. Va rilevato che il processo proposto consentirà alla ditta di operare un ulteriore finissaggio dei reflui prima dello scarico, e di rispettare i limiti in fognatura in vigore a partire dal 1° gennaio 2016 (PTA).

In riferimento al quadro di riferimento ambientale, lo studio ha analizzato gli impatti sulle diverse componenti ambientali arrivando alla conclusione per cui gli impatti associati risultano tutti sostenibili e circoscritti all'area di intervento.

Infine, per le considerazioni e valutazioni fin qui esposte, gli interventi in esame ed afferenti al progetto in esame risultano essere in linea per l'espressione di un parere favorevole finale per quanto attiene al giudizio di compatibilità ambientale sull'opera da realizzare, ai sensi del D.Lgs. n 152/2006.

Tutto ciò premesso,

Vista la normativa vigente in materia, sia statale che regionale, ed in particolare:
- il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 10/1999 in materia di V.I.A.;
- la L.R. 26/2007 in materia di A.I.A.
- la D.G.R. 575/2013 e la D.G.R. 16/2014;
-

preso atto del Decreto del Segretario Regionale Ambiente Territorio n. 135 del 30/12/2009;

preso atto della nota prot. n. 82517 del 25/02/2015 trasmessa dalla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) acquisita dagli Uffici del Settore V.I.A. in data 26/02/2015;

la Commissione Regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assenti il Dott. Nicola Dell'Acqua, Componente esperto della Commissione, ed il Dirigente Responsabile della Tutela Ambientale della Provincia di Venezia), ha espresso all'unanimità dei presenti

parere favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità sul progetto in esame, riconoscendo la sussistenza della fattispecie di esclusione dalla procedura per la valutazione di incidenza ambientale, ai sensi del paragrafo 2.2 della D.G.R. 2299/2014, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:

PRESCRIZIONI

1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate;
2. la realizzazione del terzo stadio di trattamento biologico e ultrafiltrazione dovrà avvenire a completamento dell'attuale impianto biologico. Le operazioni di pulizia e manutenzione delle membrane dedicate alla ultrafiltrazione dovranno avvenire con la frequenza e modalità previste all'atto del collaudo. I valori di concentrazione alla scarico dovranno almeno rispettare quelli riportati nel provvedimento di AIA n. 135/2009 punto 11;
3. la ditta è autorizzata al trattamento di ulteriori 20.000 tonnellate di rifiuti per complessive 200.000 tons/anno, mantenendo inalterata la quantità giornaliera pari a 1.000 tons;
4. La ditta è tenuta al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nella Autorizzazione Integrata Ambientale n. 135 del 30/12/2009 e ss.mm.ii.. La stessa e il relativo PMC dovranno essere aggiornati a seguito di quanto previsto nel presente progetto.

La medesima Commissione Regionale V.I.A, integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 575/2013) e del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., dal Dirigente del Settore Gestione Rifiuti della Sezione Regionale Tutela Ambiente, tenuto conto del parere ambientale precedentemente reso, esaminati gli elaborati sotto il profilo tecnico, economico ed il cronoprogramma degli interventi allegato al progetto, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti, ha espresso ad unanimità dei presenti (assenti il Sindaco del Comune di Salzano, il Presidente della Provincia di Venezia ed il Direttore della Sezione Regionale Urbanistica),

parere favorevole

all'autorizzazione del progetto "Lavori di aggiornamento e perfezionamento tecnologico della linea di trattamento biologico di finissaggio della piattaforma autorizzata della Depuracque di Salzano" presentato dalla Ditta Depuracque Servizi S.r.l. (P.IVA. 02261620278) con sede legale in Via Roma 145 – CAP 30030 Salzano (VE) , subordinatamente al rispetto delle prescrizioni precedentemente indicate.

Nel corso della seduta del 25/03/2015, la Commissione Regionale VIA, richiamando il parere favorevole di compatibilità ambientale e autorizzazione alla realizzazione dell'intervento precedentemente reso, viene altresì integrata dal delegato dal Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente, convocato ai sensi della DGR n. 16 del 14/01/2014 e della nota prot. 43451 del 31/01/2014, per quanto riguarda gli aspetti relativi al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
Nella medesima seduta, la Sezione Regionale Tutela Ambiente – Settore Rifiuti ha presentato la relazione istruttoria, di seguito riportata:

1. <u>Attività istruttoria relativa all'istanza di AIA dell'installazione in progetto</u>

La ditta DEPURACQUE SERVIZI S.R.L. con sede legale e ubicazione installazione in via Roma, 145 – 30030 Salzano (VE) (P. IVA 02261620278) ha presentato in data 23/12/2014 domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e contestuale approvazione ed autorizzazione, ai sensi del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. n. 10/99 (D.G.R. n. 575/2013), acquisita con prot. n. 548898 del 23/12/2014. Con la medesima istanza il proponente ha provveduto a richiedere, per l'intervento in oggetto, il contestuale rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi della Parte II, Titolo III-bis del d.lgs.

152/06.

a. Verifica formale documentazione AIA

L'istruttoria ha permesso di verificare la formale completezza della documentazione presentata dalla Ditta come si riporta più sotto, così come previsto dalla normativa vigente in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale.
La Ditta DEPURACQUE SERVIZI S.R.L., per la parte relativa all'installazione di gestione rifiuti, ha ottemperato nei modi e nei tempi stabiliti dalle citate disposizioni regionali, alla presentazione della documentazione.
La documentazione AIA presentata dalla Ditta DEPURACQUE SERVIZI S.R.L. risulta pertanto costituita dei seguenti documenti:

1. Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale avanzata dal gestore dell'impianto della Ditta alla quale sono allegate le seguenti schede:
   a. Scheda A: *Informazioni generali*; Allegati da A10 a A18, A21 e A25;
   b. Scheda B: *Dati e notizie sull'impianto attuale*; Allegati da B18 a B22, B24;
   c. Scheda C: *Dati e notizie sull'impianto da autorizzare*;
   d. Scheda D: *Individuazione della proposta impiantistica ed effetti ambientali*; Allegati da D5 a D8, da D10 a D14, D15;
   e. Scheda E: *Modalità di gestione degli aspetti ambientali e Piano di Monitoraggio*; Allegati E3 e E4.

La documentazione risulta completa di tutte le informazioni, previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 29-*ter*, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. oltre che delle disposizioni regionali in materia costituite dalle DDGR n. 1298/2015 e1633/2015.

2. Proposta progettuale

- adeguamento del sistema di trattamento biologico, con un terzo stadio a cicli alternati di nitrificazione e di denitrificazione, realizzati nel medesimo comparto, e trattamento finale con nota tecnologia M.B.R. (Membran Bio Reactor);
- inserimento nel ciclo di trattamento dei reflui (D9 e D8) dei seguenti codici CER: 02 06 01 (scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione dall'industria dolciaria e della panificazione), 02 07 01 (rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima) e 02 07 04 (scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione dalla produzione di bevande alcoliche ed analcoliche);
- l'aumento della capacità autorizzata annua da 180.000 a 200.000 tonnellate; incremento di potenzialità che è indipendente dai lavori di adeguamento previsti dal progetto.

3. Modalità di gestione degli aspetti ambientali e Piano di Monitoraggio e Controllo

Si prede atto del PMC contenuto nel progetto di cui trattasi, tuttavia, in considerazione dei tempi necessari alla realizzazione dell'impianto, prima dell'avvio dell'esercizio provvisorio, a seguito della dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato, dovrà essere presentato un nuovo Piano di Monitoraggio e Controllo, secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti.

4. Osservazioni conclusive e prescrizioni

Sulla base della normativa di settore e in particolare del recente aggiornamento della Parte II del d.lgs. 152/06 e s.m.i., tenuto conto della proposta progettuale relativa alla modifica di un impianto esistente, considerato che l'istruttoria relativa alla Compatibilità Ambientale e l'Approvazione del Progetto sono di competenza della sottocommissione istruttoria della Commissione regionale VIA, si ritiene di confermare i Decreti autorizzativi in essere:

- A.I.A. n. 135 del 30/12/2009;
- n. 44 del 30/06/2010 di modifica all'elenco dei CER autorizzati;
- n. 57 del 04/08/2011 di modifica e proroga dei valori limite per lo scarico in fognatura;
- n. 21 il 27/03/2012 di modifiche non sostanziali per inserimento serbatoi;

- n. 109 del 17/12/2012 di proroga dei valori limite per lo scarico in fognatura;
- n. 103 del 24/12/2013 di proroga dei valori limite per lo scarico in fognatura.

legittimando i lavori per la realizzazione delle opere in progetto e l'esercizio provvisorio dell'installazione nel rispetto della presentazione della seguente documentazione:

1. dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25, comma 3, della L.R. 3/2000 e DGRV 2794/2010;
2. aggiornamento del piano di monitoraggio e controllo per le Parti ritenute significative durante la fase di realizzazione dei lavori, e successiva nuova versione del Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al d.lgs. n. 156/2006 e s.m.i., da predisporsi ai sensi della DGRV 242/2010 e s.m.i. da predisporsi contestualmente alla presentazione del collaudo funzionale dei lavori previsti dal progetto;
3. documentazione attestante l'adeguamento delle garanzie finanziarie a favore della Provincia di Venezia, secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento in vigore;
4. il nominativo del Tecnico Responsabile dell'impianto.

La Ditta può procedere all'esercizio provvisorio in conformità al progetto approvato e alle condizioni previste dall'art. 25 della L.R. 21.01.2000, n. 3.
Restano comunque ferme le prescrizioni dell'Autorizzazione integrata ambientale vigente, ove compatibili, fino al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale con le modalità di cui all'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Sulla base di quanto sopra, e fatte salve le valutazioni e le conclusioni contenute nell'istruttoria predisposta dalla sottocommissione VIA, non si sono rilevati elementi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Ditta Depuracque Servizi S.r.l., che legittima:

1. l'incremento della potenzialità da 180.000 a 200.000 t/a, fermo restando il limite giornaliero di 1.000 t, posto che l'incremento della potenzialità è indipendente dai lavori di aggiornamento ed adeguamento tecnologico previsti;
2. l'inserimento dei codici CER 02 06 01, 02 07 01, 020704, nell'elenco di cui all'Allegato A al D.S.R A T. n. 135 del 30.12.2009 e s.m.i.;
3. i lavori di aggiornamento e perfezionamento tecnologico previsti dal progetto in parola e il successivo esercizio provvisorio, relativamente al progetto oggetto di approvazione e di giudizio di compatibilità ambientale - ai sensi e per gli effetti del disposto degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/1999 e dell'art. 208, comma 6, del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. –

Tutto ciò premesso la medesima Commissione Regionale V.I.A., integrata, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 e del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., dal Dirigente del Settore Gestione Rifiuti della Sezione Regionale Tutela Ambiente, ed integrata dal delegato dal Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente, convocato ai sensi della DGR n. 16 del 14/01/2014 e della nota prot. 43451 del 31/01/2014, per quanto riguarda gli aspetti relativi al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, essendo l'impianto in questione soggetto ad AIA e, tenuto conto dei pareri favorevoli di compatibilità ambientale e di autorizzazione del progetto già resi, con le prescrizioni che si richiamano in toto, ha espresso all'unanimità dei presenti (assenti il Sindaco del Comune di Salzano, il Presidente della Provincia di Venezia ed il Direttore della Sezione Regionale Urbanistica),

parere favorevole

in merito al:

- rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, punti 5.1, 5.3a e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., alla Ditta DEPURACQUE SERVIZI S.R.L. (P. IVA 02261620278) per l'installazione di stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi e pericolosi ubicata in via Roma, 145 – 30030 Salzano (VE);
- rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al punto precedente, che comprende:
  a) autorizzazione alla gestione dei rifiuti ai sensi della Parte IV del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
  b) autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della parte V del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

c) autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, previo trattamento negli impianti di trattamento delle acque previsti dal progetto, ai sensi della parte III del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

confermando, sia per l'incremento della potenzialità da 180.000 a 200.000 t/anno, sia per l'inserimento dei tre codici CER che per l'esercizio provvisorio (art. 25 della L.R. 3/2000) le prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ove non in contrasto con il presente parere, di cui ai decreti:

- A.I.A. n. 135 del 30/12/2009;
- n. 44 del 30/06/2010 di modifica all'elenco dei CER autorizzati;
- n. 57 del 04/08/2011 di modifica e proroga dei valori limite per lo scarico in fognatura;
- n. 21 il 27/03/2012 di modifiche non sostanziali per inserimento serbatoi;
- n. 109 del 17/12/2012 di proroga dei valori limite per lo scarico in fognatura;
- n. 103 del 24/12/2013 di proroga dei valori limite per lo scarico in fognatura.

Successivamente alla presentazione del collaudo funzionale dei lavori previsti dal progetto in esame, con le modalità di cui all'art. 25 della L.R. 3/2000, si procederà al riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 29-*octies* del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Il Segretario della
Commissione V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Il Dirigente
Settore V.I.A.
Dott.ssa Gisella Penna

Il Vice-Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Luigi Masia

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 915 del 20 luglio 2015

Vanno vistati n. 39 elaborati di cui al seguente elenco.

	Titolo Elaborato		Data Consegna
	STUDIO IMPATTO AMBIENTALE		
1	SIA	Premessa alla documentazione	Dicembre 2014
2	SIA	Individuazione degli aspetti ed impatti ambientali significativi	Dicembre 2014
3	SIA	Quadro di Riferimento Programmatico	Dicembre 2014
4	SIA	Quadro di Riferimento Progettuale	Dicembre 2014
5	SIA	Quadro di Riferimento Ambientale	Dicembre 2014
6	SIA	Relazione sulle principali opzioni alternative	Dicembre 2014
7	SIA	Sintesi Non Tecnica	Dicembre 2014
	DOMANDA DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DGRV 2966/2006		
8	Relazione Tecnico – Descrittiva		Dicembre 2014
9	Elaborati grafici		Dicembre 2014
10	Carta dei Vincoli		Dicembre 2014
11	Planimetria di insieme		Dicembre 2014
12	Planimetria illustrativa delle destinazioni funzionali delle diverse Aree		Dicembre 2014
13	Planimetria reti di raccolta e smaltimento acque reflue e acque meteoriche		Dicembre 2014
14	Planimetria punti di emissione in atmosfera e della rete di convogliamento		Dicembre 2014
15	Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza		Dicembre 2014
16	Piano Monitoraggio e Controllo		Dicembre 2014
17	Piano di Sicurezza		Dicembre 2014
18	Piano di ripristino ambientale – Piano finanziario – Documentazione Fotografica – Contratto di affitto		Dicembre 2014
	AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE		
19	Scheda A – Certificato Camera di Commercio – Contratto di affitto – Scheda A12 Certificato Sistemi di Gestione Ambientale		Dicembre 2014
20	A13 Estratto Topografico – A14 Mappa Catastale – A15 Stralcio PRG– A17 Autorizzazioni di tipo edilizio – A18 Concessioni per derivazioni acqua		Dicembre 2014
21	A16 Zonizzazione Acustica Comunale		Dicembre 2014
22	A21 Autorizzazioni inerenti la gestione dei rifiuti – A22 Certificato prevenzione incendi		Dicembre 2014
23	A24 Relazione sui vincoli urbanistici, ambientali e territoriali		Dicembre 2014
24	A25 Schemi dei flussi		Dicembre 2014
25	Allegato AIA Scheda B		Dicembre 2014
26	B 18 Relazione tecnica dei processi produttivi		Dicembre 2014
27	B19 e B20 – B21 – B22		Dicembre 2014
28	Planimetria approvvigionamento e distribuziopne idrica, punti di emissione e trattamento scarichi in atmosfera		Dicembre 2014
29	Planimetria reti fognarie, punti di emissione degli scarichi liquidi e della rete piezometrica		Dicembre 2014
30	Planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie prime e rifiuti		Dicembre 2014
31	Identificazione e quantificazione dell'impatto acustico		Dicembre 2014
32	Scheda C – Scheda D		Dicembre 2014
33	D5 – D6 – D7 – D8		Dicembre 2014
34	D10 – Analisi energetica per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione		Dicembre 2014
35	D11 Analisi di Rischio/piano di emergenza – D14 Relazione sulle principali opzioni alternative		Dicembre 2014
36	D15 Bat Check List – Scheda E		Dicembre 2014
37	E4 Piano Monitoraggio e Controllo		Dicembre 2014
38	B51 Sintesi Non Tecnica		Dicembre 2014
39	B52 Relazione di Riferimento		Dicembre 2014

(Codice interno: 303004)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 916 del 20 luglio 2015

Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A., con sede legale in Via Caorsana, 14 - 29122 Piacenza (PC). Rideterminazione Concessione mineraria "Possagno". Comuni di localizzazione: Paderno del Grappa (TV) e Possagno (TV). Procedura di V.I.A. con contestuale approvazione/autorizzazione dell'intervento, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 575/2013) e contestuale procedura per il rilascio dell''autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. n. 42/2004.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Giudizio favorevole di compatibilità ambientale e autorizzazione alla ridelimitazione e al rinnovo della concessione mineraria per marna da cemento denominata "Possagno" sita nel Comune di Possagno (TV) e alla coltivazione dei cantieri Sud-Ovest e Nord-Est. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza presentata dalla Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A., in data 28/07/2014; - parere espresso dalla Commissione regionale V.I.A. in data 25/02/2015; - informazione antimafia liberatoria acquisita in data 31/03/2015.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue..

In data 28/07/2014 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Ditta Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A., con sede legale in Via Caorsana, 14 - 29122 Piacenza (PC) - P.IVA 00116670332, domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, autorizzazione del progetto ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 1539/2011), e contestuale procedura per il rilascio autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, acquisita con protocollo regionale n. 320541.

Contestualmente alla domanda sono stati depositati, presso il Settore V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica.

Il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 28/07/2014, sui quotidiani "La Tribuna di Treviso", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto, dello SIA, con il relativo riassunto non tecnico.

In data 31/07/2014, presso la "Sala Servizi Sociali" del Comune di Possagno (TV) , il proponente ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A., ai sensi dell'art. 15 della L.R. 10/1999, secondo le modalità concordate dalla Provincia con i Comuni direttamente interessati dalla realizzazione dell'intervento.

Verificata la completezza della documentazione presentata, con nota prot. n. 329145 in data 01/08/2014, il Settore V.I.A. della Regione Veneto ha comunicato l'avvio del procedimento.

Durante l'iter istruttorio sono pervenite agli Uffici del Settore V.I.A. osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai soggetti elencati nella premessa del parere n. 510 del 25/02/2015, **Allegato A** del presente provvedimento.

In data 01/08/2014 gli Uffici del Settore V.I.A. hanno trasmesso, con nota prot. n. 329227, copia della Dichiarazione di non necessità della redazione della valutazione d'incidenza ambientale, alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), al fine di acquisirne un parere in merito.

La Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), nella propria relazione istruttoria n. 247/2014 in data 14/08/2014 (acquisita dagli Uffici del Settore Valutazione Impatto Ambientale in data 10/09/2014 al prot. n. 377242), riconosce la sussistenza della fattispecie di esclusione dalla procedura di V.Inc.A.

Contestualmente al deposito dell'istanza, la Ditta proponente ha provveduto a notificare l'avvenuta trasmissione della documentazione progettuale alla Direzione regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, alla Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto, secondo le specifiche contenute nella Circolare n. 6 del 19/03/2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a seguito della quale gli Uffici del Settore V.I.A hanno provveduto a richiedere (con nota prot. n. 335277 in

data 06/08/2014) ai sopracitati Enti l'espressione del parere di compatibilità paesaggistica ai fini:

- del rilascio del parere di compatibilità ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999, così come previsto dalla Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici;
- del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.

La Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, con propria nota n. 2796 - class. 34.19.07/7 del 18/02/2015 (acquisita al protocollo regionale n. 76508 del 23/02/2015), ha espresso parere favorevole, visto il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto (nota prot. 10045 del 31/07/2014) con prescrizione e il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Venezia, Belluno, Padova e Treviso (nota prot. 29272 del 15/12/2014), subordinato al rispetto di quanto prescritto.

Tali pareri, le relative conclusioni e prescrizioni sono state recepite in toto dalla Commissione regionale V.I.A.

L'argomento in questione è stato presentato durante la seduta della Commissione regionale V.I.A. del 10/09/2014. Durante la medesima seduta è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'analisi tecnica del progetto.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa, il medesimo gruppo istruttorio, in data 01/10/2014, ha svolto un sopralluogo tecnico presso l'area interessata dall'intervento al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento.

Con nota in data 14/10/2014 - prot. n. 430700, la Sezione Geologia e Georisorse ha richiesto integrazione documentale in relazione al procedimento di esistenza del giacimento minerario e della sua coltivabilità ai sensi dell'art. 13 del R.D. n. 1443 del 29/07/1927, documentazione acquisita dagli Uffici del Settore V.I.A. in data 19/12/2014 al prot. n. 544112.

Con successiva nota in data 20/01/2015 - prot. n. 24430, la Sezione Geologia e Georisorse, ha dichiarato l'esistenza nonché la coltivabilità della porzione di giacimento minerario interessato dalla domanda di rideterminazione in ampliamento della Concessione mineraria di marna da cemento denominata "Possagno", ai sensi dell'art. 14 del R.D. n. 1443 del 29/07/1927.

Con nota prot. n. 440801 in data 22/10/2014, la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso, in relazione all'istanza in oggetto, ha comunicato il parere forestale favorevole di competenza, con prescrizioni, ai sensi del R.D. n. 3267/1923, della L.R. n. 52/1978 e delle Prescrizioni di Massima e Norme di Polizia Forestale (P.M.P.F.) vigenti in Regione Veneto.

Il parere, le relative conclusioni e prescrizioni sono state recepite in toto dalla Commissione regionale V.I.A.

In corso di istruttoria il proponente ha inoltre trasmesso documentazione aggiuntiva, acquisita dagli Uffici regionali in data 03/11/2014 al prot. n. 462573. Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto al progetto originariamente presentato, trattandosi di sviluppi documentali e, comunque, di soluzioni ulteriormente migliorative sotto il profilo della compatibilità ambientale del progetto.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa, si è svolta, presso gli Uffici della Regione Veneto, una riunione tecnica del gruppo istruttore con gli Uffici regionali competenti e il proponente, per approfondimenti istruttori in data 03/12/2014.

Il Presidente della Commissione regionale V.I.A. nella riunione del 17/12/2014 ha disposto, ai sensi dell'art. 26 comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame, comunicata alla Ditta proponente con nota in data 26/01/2015 - prot. n. 33820.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'interventi, la Commissione regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.

Conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 510 del 25/02/2015 - **Allegato A** del presente provvedimento - la Commissione regionale V.I.A., ad unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale:

- sull'istanza di rideterminazione e rinnovo della concessione mineraria per marna da cemento denominata "Possagno" sita nel Comune di Possagno (TV) e alla coltivazione dei cantieri Sud-Ovest e Nord-Est, presentata dalla ditta Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A., con sede legale in Via Caorsana, 14 - 29122 Piacenza (PC) - P.IVA 0011667033;

con le prescrizioni di cui al citato parere, prendendo atto della non necessità della redazione della valutazione d'incidenza ambientale.

Nella medesima seduta del 25/02/2015, la Commissione regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 575/2013), tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente reso, esaminati gli elaborati sotto il profilo tecnico, economico ed il cronoprogramma degli interventi allegato al progetto, ha espresso altresì, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ad unanimità dei presenti, parere favorevole all'autorizzazione:

- alla ridelimitazione e al rinnovo della concessione mineraria per marna da cemento denominata "Possagno" sita nel Comune di Possagno (TV) e alla coltivazione dei cantieri Sud-Ovest e Nord-Est, alla ditta Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A., con sede legale in Via Caorsana, 14 - 29122 Piacenza (PC) - P.IVA 00116670332, con il titolo unico di cui alla L.R. n. 44/1982, e contestuale rilascio dell'autorizzazione degli aspetti paesaggistici, idrogeologici e del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione in conformità al progetto presentato e correlate integrazioni;

con le prescrizioni di cui al parere n. 510 del 25/02/2015 - **Allegato A** del presente provvedimento, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi, visti ed autorizzazioni di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il R.D. n. 1443 del 29/07/1927;

VISTO il D. Lgs. n. 42/2004;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 117/2008;

VISTO il D.Lgs. n. 159/2011;

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013;

VISTA la L.R. n. 44/1982;

VISTA la L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 2 co. 2 della L.R. n. 54/2012;

VISTA la D.G.R. n. 3173/2006

VISTA la D.G.R. n. 761/2010;

VISTA la D.G.R. n. 575/2013;

VISTO il verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 25/02/2015;

VISTO il parere n. 510 del 25/02/2015, **Allegato A**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO che il rilascio del nulla-osta alla ridelimitazione e al rinnovo della concessione mineraria per marna da cemento denominata "Possagno" sita nel Comune di Possagno (TV) e alla coltivazione dei cantieri Sud-Ovest e Nord-Est, a favore della ditta Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A. è subordinato alle verifiche di legge a carico della ditta medesima, concernenti la normativa antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011;

VISTA l'informazione antimafia liberatoria emessa in data 27/03/2015 (acquisita al protocollo regionale n. 136678 in data 31/03/2015) ai sensi dell'art. 84, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 dalla Prefettura di Piacenza, relativamente alla ditta Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A.;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 510 espresso dalla Commissione regionale V.I.A. nella seduta del 25/02/2015**, Allegato A** al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio:

- del giudizio favorevole di compatibilità ambientale, dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento - ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 575/2013);
- dell' autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. n. 42/2004;
- con il titolo unico di cui alla L.R. n. 44/1982, dell'autorizzazione per il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010;

sull'istanza di rideterminazione e rinnovo della concessione mineraria per marna da cemento denominata "Possagno" sita nel Comune di Possagno (TV) e alla coltivazione dei cantieri Sud-Ovest e Nord-Est, presentata dalla ditta Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A., con sede legale in Via Caorsana, 14 - 29122 Piacenza (PC) - P.IVA 0011667033, in conformità al progetto presentato e correlate integrazioni;

3. di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., giudizio favorevole di compatibilità ambientale sull'istanza di rideterminazione e rinnovo della concessione mineraria per marna da cemento denominata "Possagno" sita nel Comune di Possagno (TV) e alla coltivazione dei cantieri Sud-Ovest e Nord-Est, presentata dalla ditta Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A., con sede legale in Via Caorsana, 14 - 29122 Piacenza (PC) - P.IVA 0011667033, con le prescrizioni indicate nel parere n. 510 del 25/02/2015, **Allegato A** del presente provvedimento;

4. di autorizzare, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dall'art. 23 della L.R. n. 10/99 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 575/2013):

- la ridelimitazione e il rinnovo della concessione mineraria per marna da cemento denominata "Possagno" sita nel Comune di Possagno (TV) e la coltivazione dei cantieri Sud-Ovest e Nord-Est;

alla ditta Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A., con sede legale in Via Caorsana, 14 - 29122 Piacenza (PC) - P.IVA 00116670332, con il titolo unico di cui alla L.R. n. 44/1982, e contestuale rilascio dell'autorizzazione degli aspetti paesaggistici, idrogeologici e del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione in conformità al progetto presentato e correlate integrazioni, con le prescrizioni indicate nel parere n. 510 del 25/02/2015, **Allegato A** del presente provvedimento. E' fatta salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi, visti ed autorizzazioni di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti;

5. di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione da cava, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010, e relativo al progetto di coltivazione autorizzato;

6. di prendere atto della dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, redatta in conformità alla D.G.R. n. 3173 del 10/10/2006, secondo quanto riportato nella relazione istruttoria tecnica n. 247/2014 in data 14/08/2014, rilasciata dalla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), acquisita dagli Uffici del Settore Valutazione Impatto Ambientale in data 10/09/2014 al prot. n. 377242;

7. di prendere atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

8. di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

9. di trasmettere la presente deliberazione alla ditta Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A., con sede legale in Via Caorsana, 14 - 29122 Piacenza (PC) - P.IVA 00116670332 (PEC: dir.tecnica@pec.cementirossi.it) e di comunicare l'avvenuta adozione della stessa alla Provincia di Treviso, al Comune di Paderno del Grappa (TV), al Comune di Possagno (TV), alla Sezione Geologia e Georisorse, alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUV), all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso; alla Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso - Genio Civile e Forestale, alla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, alla Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto;

10. di aver provveduto ad acquisire l'informazione antimafia ai sensi dell'art. 84, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011, dalla Prefettura di Piacenza;

11. di stabilire che, ai sensi dell'art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, successivamente all'emanazione del presente provvedimento, la presente autorizzazione cesserà di esplicare i suoi effetti comportando l'avvio, in autotutela, della procedura finalizzata alla revoca del relativo provvedimento;

12. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

13. di incaricare la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore V.I.A. dell'esecuzione del presente atto;

14. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33;

16. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 916 del 20 luglio 2015

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999, n. 10)

Parere n. 510 del 25/02/2015

Oggetto: Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A., con sede legale in Via Caorsana, 14 – 29122 Piacenza (PC) – P.IVA 00116670332.
Rideterminazione Concessione mineraria "Possagno".
Comuni di localizzazione: Paderno del Grappa (TV) e Possagno (TV).
Procedura di V.I.A. con contestuale approvazione/autorizzazione dell'intervento, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 575/2013) e contestuale procedura per il rilascio dell''autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. n. 42/2004.

PREMESSA

In data 28/07/2014 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Ditta Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A., con sede legale in Via Caorsana, 14 – 29122 Piacenza (PC) – P.IVA 00116670332, domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, autorizzazione del progetto ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 1539/2011), e contestuale procedura per il rilascio autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, acquisita con protocollo regionale n. 320541.
Contestualmente alla domanda sono stati depositati, presso il Settore V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica.

Il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 28/07/2014, sui quotidiani "La Tribuna di Treviso", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto, dello SIA, con il relativo riassunto non tecnico.

In data 31/07/2014, presso la "Sala Servizi Sociali" del Comune di Possagno (TV) , il proponente ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A., ai sensi dell'art. 15 della L.R. 10/1999, secondo le modalità concordate dalla Provincia con i Comuni direttamente interessati dalla realizzazione dell'intervento.

Verificata la completezza della documentazione presentata, con nota prot. n. 329145 in data 01/08/2014, il Settore V.I.A. della Regione Veneto ha comunicato l'avvio del procedimento.

Durante l'iter istruttorio sono pervenite agli Uffici del Settore V.I.A. osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai soggetti elencati:

Mittente	*Data acquisizione al protocollo regionale*	*Numero protocollo regionale*
Comune di Possagno (TV)	30/09/2014	407200

In data 01/08/2014 gli Uffici del Settore V.I.A. hanno trasmesso, con nota prot. n. 329227, copia della Dichiarazione di non necessità della redazione della valutazione d'incidenza ambientale, alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), al fine di acquisirne un parere in merito.
La Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), nella propria relazione istruttoria n. 247/2014 in data 14/08/2014 (acquisita dagli Uffici del Settore Valutazione Impatto Ambientale in data 10/09/2014 al prot. n. 377242), riconosce la sussistenza della fattispecie di esclusione dalla procedura di V.Inc.A.

ALLEGATOA alla Dgr n. 916 del 20 luglio 2015

Contestualmente al deposito dell'istanza, la Ditta proponente ha provveduto a notificare l'avvenuta trasmissione della documentazione progettuale alla Direzione regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, alla Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto, secondo le specifiche contenute nella Circolare n. 6 del 19/03/2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a seguito della quale gli Uffici del Settore V.I.A hanno provveduto a richiedere (con nota prot. n. 335277 in data 06/08/2014) ai sopracitati Enti l'espressione del parere di compatibilità paesaggistica ai fini:

- del rilascio del parere di compatibilità ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999, così come previsto dalla Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici;
- del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.

La Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, con propria nota n. 2796 – class. 34.19.07/7 del 18/02/2015 (acquisita al protocollo regionale n. 76508 del 23/02/2015), ha espresso parere favorevole, visto il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto (nota prot. 10045 del 31/07/2014) con prescrizione e il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Venezia, Belluno, Padova e Treviso (nota prot. 29272 del 15/12/2014), subordinato al rispetto di quanto prescritto.
Tali pareri, le relative conclusioni e prescrizioni sono state recepite in toto dalla Commissione regionale V.I.A.

L'argomento in questione è stato presentato durante la seduta della Commissione regionale V.I.A. del 10/09/2014. Durante la medesima seduta è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'analisi tecnica del progetto.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa, il medesimo gruppo istruttorio, in data 01/10/2014, ha svolto un sopralluogo tecnico presso l'area interessata dall'intervento al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento.

Con nota in data 14/10/2014 – prot. n. 430700, la Sezione Geologia e Georisorse ha richiesto integrazione documentale in relazione al procedimento di esistenza del giacimento minerario e della sua coltivabilità ai sensi dell'art. 13 del R.D. n. 1443 del 29/07/1927, documentazione acquisita dagli Uffici del Settore V.I.A. in data 19/12/2014 al prot. n. 544112.
Con successiva nota in data 20/01/2015 – prot. n. 24430, la Sezione Geologia e Georisorse, ha dichiarato l'esistenza nonché la coltivabilità della porzione di giacimento minerario interessato dalla domanda di rideterminazione in ampliamento della Concessione mineraria di marna da cemento denominata "Possagno", ai sensi dell'art. 14 del R.D. n. 1443 del 29/07/1927.

Con nota prot. n. 440801 in data 22/10/2014, la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza – Sezione di Treviso, in relazione all'istanza in oggetto, ha comunicato il parere forestale favorevole di competenza, con prescrizioni, ai sensi del R.D. n. 3267/1923, della L.R. n. 52/1978 e delle Prescrizioni di Massima e Norme di Polizia Forestale (P.M.P.F.) vigenti in Regione Veneto.
Il parere, le relative conclusioni e prescrizioni sono state recepite in toto dalla Commissione regionale V.I.A.
In corso di istruttoria il proponente ha inoltre trasmesso documentazione aggiuntiva, acquisita dagli Uffici regionali in data 03/11/2014 al prot. n. 462573. Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto al progetto originariamente presentato, trattandosi di sviluppi documentali e, comunque, di soluzioni ulteriormente migliorative sotto il profilo della compatibilità ambientale del progetto.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa, si è svolta, presso gli Uffici della Regione Veneto, una riunione tecnica del gruppo istruttore con gli Uffici regionali competenti e il proponente, per approfondimenti istruttori in data 03/12/2014.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 916 del 20 luglio 2015

Il Presidente della Commissione regionale V.I.A. nella riunione del 17/12/2014 ha disposto, ai sensi dell'art. 26 comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame, comunicata alla Ditta proponente con nota in data 26/01/2015 – prot. n. 33820.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'interventi, la Commissione regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.

1 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Inquadramento geografico del sito
L'attuale concessione mineraria denominata "Possagno", è ubicata nei Comuni di Paderno del Grappa e Possagno e si sviluppa su una superficie pari a 92,00 Ha.

Evoluzione coltivazione mineraria
La concessione fu accordata nel 1957 alla Società Cementi Piave ed inizialmente l'area era di 224.30 Ha, nel 1973 la concessione fu trasferita alla S.I.I., Società costituita da Cementi Piave. Nel 1978 ci fu la riduzione di superficie della concessione che passò a 127,19 Ha. Nel 1992 avvenne il rinnovo della concessione e nel 1994 ci fu un trasferimento di concessione in seguito alla fusione della società S.I.I. nella Società Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A. Nel 2003 il decreto della Regione Veneto autorizzava una nuova perimetrazione della concessione, che portò ad una riduzione della superficie a 92,00 Ha.
La coltivazione mineraria è autorizzata:
- ai fini ambientali/paesaggistici con Decreto della Regione Veneto - Direzione Geologia e Attività Estrattive n. 235 del 06.11.2008;
- ai fini del vincolo idrogeologico-forestale, fino al 06/11/2013 con della Regione Veneto n. 240 del 03/12/2013.

Progetto di rideterminazione
Il progetto di rideterminazione della concessione mineraria ha lo scopo di consentire il reperimento della marna da cemento con caratteristiche idonee per la composizione del tout-venant da inviare allo stabilimento di trasformazione, avrà una superficie complessiva pari a 95,5 Ha e tale coltivazione sarà attuata riprofilando sia il versante Sud-Ovest, che le due dorsali fra le Valli di Costacurda e Pozzol del Prato (Nord-Est).
I lavori proseguiranno con le stesse modalità del progetto approvato con D.G.R. n. 3362 del 07/11/2003, variando la scansione temporale dell'avanzamento dei lavori a seguito di un diverso rapporto quantitativo con il minerale estratto dal cantiere Sud-Ovest, inoltre si procederà ad uno spostamento del ciglio superiore del cantiere di circa 100-150 m verso Sud, ripartendo da quota 465 m s.l.m. con una coltivazione per splateamento.

Metodo e piano di coltivazione
L'area estrattiva si divide in due cantieri, posizionati a Nord-Est e a Sud-Ovest, la coltivazione è impostata per splateamenti dall'alto verso il basso su scalini di 3/4 m ed aventi bordo esterno arborato quale quinta visuale in modo di parzializzare l'effetto visivo ed il rumore generato. La lavorazione avviene in prevalenza "sul piano", dunque la scarpata di monte può essere inerbita con la funzione di mitigazione ambientale e avviata al definitivo recupero ambientale prima dell'asportazione della quinta visuale.
La maggior parte del terreno di copertura viene inviato direttamente nelle zone appena escavate ai fini della modellazione e sistemazione ambientale. L'eventuale eccedenza viene stivata a deposito temporaneo.
Il riassetto ambientale segue la fase estrattiva tendendo ad essere concomitante con l'attività estrattiva; gli interventi di mitigazione ambientale e di recupero ambientale sono efficaci nel prevenire danni di tipo idrogeologico, impedire l'erosione ed il dissesto idrogeologico, preservare l'attività biologica del terreno di recupero e predisporre il terreno nel modo migliore per gli interventi successivi, creare una copertura

vegetale mista atta a garantire la funzione protettiva e di facilitazione della reintroduzione di specie di animali e vegetali e ridurre l'impatto estetico dell'attività di escavazione.
Le scarpate al termine dell'escavazione avranno angoli pari a 23°/27° sui versanti in franapoggio e di 30°/35° sui versanti a traverso e reggipoggio. Le pendenze sono realizzate in accordo con la giacitura delle bancate rocciose seguendo quanto indagini, verifiche geotecniche periodiche e l'esperienza professionale determinano.

Piano di riassetto idrogeologico, morfologico e ambientale
Assieme al progetto di coltivazione è stato sviluppato il progetto di recupero ambientale, che ha lo scopo di creare ambienti il più possibile "naturaliformi" cioè ecosistemi di origine artificiale che abbiano gradi di stabilità e di efficienza ecologica almeno tali da garantire la sussistenza autonoma e l'avvio di processi evolutivi in armonia con tutti i fattori ecologici dell'ambiente.

2 DESCRIZIONE DEL SIA

Per la redazione dello S.I.A. e in considerazione dell'attuale orientamento legislativo, sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:

2.1 quadro di riferimento programmatico
2.2 quadro di riferimento progettuale
2.3 quadro di riferimento ambientale

2.1 Quadro di riferimento programmatico

Nel SIA sono stati analizzati i seguenti riferimenti normativi e pianificatori:

- Vincoli paesaggistici di cui agli art. 136, 142 e 157 del D. Lgs. n. 42/2004;
- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento della Regione Veneto;
- Piano d'Area Massiccio del Grappa;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Vicenza;
- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione;
- Piano di Assetto del Territorio Intercomunale "Diapason" dei Comuni di Castelcucco, Crespano del Grappa, Paderno del Grappa e Possagno.

2.1.1 Vincoli paesaggistici di cui al D. Lgs. 42/2004 e succ. mod.
Nel SIA sono riportati gli estratti del SITAP da cui si può vedere nel dettaglio:

- i vincoli di cui agli art. 136 e 157 del D. Lgs. 42/2004 interessanti il sito della coltivazione mineraria in esame;
- la dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona Pedemontana interessante i Comuni di Paderno, Crespano del Grappa e Borso del Grappa;
- la dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nei Comuni di Possagno e Cavaso del Tomba;
- i vincoli di cui all'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 cioè i beni da sottoporre a tutela e valorizzazione per il loro interesse paesaggistico.

Tutti i vincoli sopra citati, non comportano l'impossibilità di interventi di trasformazione del territorio ma implicano la necessità dell'elaborazione della relazione paesaggistica e del successivo parere della Sopraintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici, come previsto dalla normativa vigente in materia di Beni culturali e paesaggistici.

2.1.2 Piano Territoriale di Coordinamento Regionale del Veneto
Il P.T.R.C. della Regione Veneto è stato approvato nel 1992 e dall'esame della tavola n. 10 "Valenze storico, culturali e paesaggistiche ambientali" vengono indicate:

- le aree sottoposte a vincolo ai sensi della L. 1089/39 in quanto presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico;
- nel massiccio del Monte Grappa le aree poste al di sopra di 1300 m ed oltre i 1600, le ultime sottoposte ai vincoli della L. 431/85;
- i centri storici;

- la presenza di una zona archeologica vincolata posto a sud dell'ambito in oggetto.

Dalla tavola n. 9 *Ambito per l'istituzione di parchi e riserve naturali ed archeologiche e di aree di tutela paesaggistica* si deduce che il Monte Grappa venga considerato un *ambito per l'istituzione di Parchi e Riserve naturali ed archeologiche e di aree di tutela paesaggistica regionali.* Anche se tale ambito non coinvolge direttamente il sito oggetto di intervento.

Le NTA forniscono specifiche direttive in materia di attività estrattive e regolano le previsioni di vincoli, destinazioni e limitazioni dati dalla pianificazione di livello inferiore. La miniera, dunque, è correttamente autorizzata.

2.1.3 Piano d'Area Massiccio del Grappa

Il Piano d'Area Massiccio del Grappa ha valenza paesaggistica ai sensi delle leggi n. 1497 del 1939 e della n. 431 del 1945. L'attività mineraria è consentita secondo l'art. 17 della NTA e pertanto la miniera è correttamente autorizzata.

Dalla tavola 1 – Carta dei sistemi ambientali, degli ambiti visuali e panoramici emerge che il sito in oggetto è caratterizzato a sud da sistemi pedemontani e vallivi di base, mentre a nord da sistemi di versante.

Dalla Tavola 2 – Carta dei valori naturalistici e storici emergono le zone aventi valori naturalistici e storici al fine di perseguire la loro salvaguardia e valorizzazione. Dalla cartografia si nota che il sito in oggetto si colloca in un'area geologicamente instabile con presenza di grotte ed abissi carsici che non interessano il sito di miniera.

Dalla tavola 3 – Carta del sistema insediativo, infrastrutturale e turistico emerge che l'area rappresentata nella tavola viene distinta in zone di urbanizzazione controllata pedemontana di fondovalle e zone agro-silvo-pastorali montane; il sito in oggetto interessa principalmente la seconda zona.

Dalla tavola 4 - Vincoli esistenti si fa particolare riferimento al Comune di Possagno ed all'escavazione dei materiali argillosi che modifica il paesaggio. I pochi interventi di ripristino non sono valsi ad attenuare l'impatto negativo sull'ambiente, pertanto nasce l'esigenza di predisporre un piano di riqualificazione ambientale attuato dalla Provincia di Treviso.

2.1.4 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso

Aree soggette a tutela, aspetti paesaggistici e culturali

Analizzando la *tavola 1-1-A – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale,* emergono, intorno alla zona della concessione mineraria, i seguenti vincoli, relativi:

- alle aree coperte da boschi;
- alle aree di notevole interesse pubblico, tra cui si segnala il Tempio di Possagno;
- alle montagne eccedenti i 1600 s.l.m.;
- alle aree archeologiche.

Dalla *tavola 4-3-III – Sistema insediativo-infrastrutturale, Carta delle Ville Venete, Complessi ed Edifici di pregio architettonico* emerge che nella vallata si rileva la presenza di edifici e complessi di pregio architettonico, ma nelle immediate vicinanze della miniera sono presenti solamente edifici non sottoposti ad alcun vincolo.

Nella *tavola 4-6 – Sistema insediativo-infrastrutturale, Percorsi turistici* individuati del Piano Territoriale Turistico vengono individuati diversi percorsi tematici, di interesse storico culturale, artistico, archeologico ed enogastronomico. L'ambito in oggetto si trova chiuso su tutti i lati senza però esserne direttamente interessato.

Dalla *tavola 5.1.A – Sistema del Paesaggio, Carta geomorfologica della provincia di Treviso e Unità di paesaggio,* evidenzia come il sito in oggetto si colloca tra le unità geomorfologiche della Val Cavasia e dei Versanti del Grappa. La tavola individua dei macro ambiti, la coltivazione mineraria ricade in parte nell'unità M1 – zona montuosa ed in parte in quella P1 – zona collinare.

Concludendo, in merito alle questioni paesaggistiche, si può affermare come l'intervento si collochi in ambito vasto di pregio per le sue caratteristiche storiche ed antropiche, pur senza coinvolgere all'interno del sito specifiche emergenze di particolare importanza.

Aspetti naturalistici

Dalla *tavola 3.1.A – Sistema ambientale. Reti ecologiche* emergono le componenti strutturali della rete ecologica presenti nell'area interessata dalla miniera:

- area nucleo: comprende le zone SIC-ZPS, IBA, biotipi, aree naturali protette ai sensi della L. 394/1991. Dalla *tavola 1.3.A – aree naturalistiche protette* si nota che a nord della miniera tutta la fascia prealpina è caratterizzata dalla presenza di aree SIC e ZPS.
- area di connessione: composta da aree di completamento delle aree nucleo e buffer zone, ovvero fascia-tampone di protezione mirata a ridurre i fattori di minaccia alle aree nucleo ed ai corridoi.

Dalla tavola 3.2.A – Livelli di idoneità faunistica emerge che intorno alla zona di miniera c'è un livello di idoneità faunistica ottimo e buono.

Aspetti insediativi e infrastrutturali

Dalla *tavola 1.4.A – Sistema insediativo-infrastrutturale* emerge che l'ambito in esame si pone ai limiti di un'area critica per la viabilità, in particolare nelle immediate vicinanze della SP n. 26.

Nella *tavola 4.1.A - Sistema insediativo-infrastrutturale* sono indicati gli interventi previsti dalla provincia su pianificazione precedente al PTCP e gli interventi proposti dal PTCP Vigente.

Il sito in esame si trova prossimo al progetto di variante alla SP 26, il quale andrebbe a risolvere le situazioni di criticità legate al traffico sulla attuale viabilità nei comuni limitrofi.

Le fragilità

Nella *tavola 2-1A – Tavola delle fragilità. Aree soggette a dissesto idrogeologico* emerge che il sito di progetto è caratterizzato da aree ad alta e media sensibilità alla franosità.

Nelle NTA vengono indicate le Direttive e le Prescrizioni per aree caratterizzate da elementi di fragilità ambientale, come nel caso in oggetto, ai capitoli 63, 64 e 65.
Tali aspetti sono stati recepiti dal P.A.T.I. "Diapason" e dal P.A.I. dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta - Bacchiglione e pertanto si rimanda ai capitoli successivi per gli opportuni approfondimenti.

2.1.5 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Vicenza

Analizzando il PTCP della Provincia di Vicenza non si riscontrano particolari difformità rispetto a quanto rilevato nel PTCP della Provincia di Treviso.

Nella Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale si evidenzia l'area di tutela paesaggistica del Massiccio del Grappa, ove ricadono zone vincolate e la presenza di edifici di pregio su cui viene apposto il Vincolo Monumentale.

2.1.6 Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta - Bacchiglione

PAI del bacino idrografico del fiume Piave

Analizzando il PAI del fiume Piave emergono due cartografie degne di nota:

- la Carta della pericolosità geomorfologica: nei Comuni di Paderno del Grappa e di Possagno non esistono aree a pericolosità geomorfologica ma zone di attenzione geologica (art. 5 e 8 della NTA del PAI; si rimanda comunque alla Relazione Geologica e geotecnica). Si riscontrano, infine, indicazioni di dissesti franosi non delimitati, derivanti dall'inventario dei fenomeni franosi in Italia, ed indicazioni di elementi geomorfologici connessi a fenomeni di instabilità;
- la Carta della pericolosità da valanga: nella zona dove insiste il progetto non si riscontrano elementi di pericolosità legati al tema valanghe.

2.1.7 P.A.T.I. "DIAPASON" – Comuni di Castelcucco, Crespano del Grappa, Paderno del Grappa e Possagno

Il sito in oggetto si colloca al centro del PATI, permettendo così di avere una visione complessiva della pianificazione in tutto il territorio immediatamente circostante.
Nella *Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale* emergono:

- il vincolo idrogeologico – forestale (R.D.L. 30.12.23 n. 3267);
- i due vincoli paesaggistici D. Lgs. 42/04 – Corsi d'acqua ed aree boscate;
- in prossimità del sito in oggetto sono presenti centri storici ed edifici vincolati (D. Lgs. 42/04), tra cui anche il Tempio di Possagno;
- la perimetrazione dell'area archeologica a sud-est dell'ambito d'intervento;
- l'area del Massiccio del Monte Grappa;
- la localizzazione delle diverse attività estrattive presenti nel territorio di Possagno.

Dalla sovrapposizione della Carta dei Vincoli con il fotopiano della stato di fatto della coltivazione mineraria e la proposto di nuova rideterminazione, emerge che l'ambito di progetto sia già stato oggetto di trasformazione dagli interventi di coltivazione previsti dall'attuale concessione mineraria. In particolare gli ambiti a nord e sottoposti al vincolo *aree boscate* ed *usi civici* risultano già modificati dagli splateamenti della miniera in atto da diversi anni, che procedono dall'alto verso il basso, ed una volta terminato il ciclo di coltivazione, sono stati oggetto di interventi di sistemazione e manutenzione ambientale.

Analizzando la *Tavola delle Invarianti* troviamo i centri storici, l'area archeologica ed una serie di edifici, alcuni di carattere monumentale (vincolati) ed altri di carattere testimoniale.
A nord-est dell'intervento di progetto si trovano numerose testimonianze della Grande Guerra e perciò identificata come ambito di natura paesaggistica. Inoltre si riscontra la presenza di un borgo di interesse storico, Vardanega, nelle vicinanze del sito.

La *Tavola n. 3 – Carta delle Fragilità* inquadra l'ambito di progetto all'interno di aree non idonee (art. 46 NTA), tali aree, in particolare quelle con inclinazione superiore ai 30°, non si prestano a nessun tipo di edificazione ed in esse sono ammessi esclusivamente interventi di consolidamento e tutela dei versanti.
La tavola inquadra l'ambito in oggetto all'interno delle aree stabili e suscettibili di amplificazioni sismiche e delle aree suscettibili di instabilità (art. 51 NTA), è in parte interessato da aree boschive o destinate al rimboschimento (art. 53 NTA) e da zone destinate al rispetto dell'ambiente naturale, della flora e della fauna (art. 54 NTA).

Analizzando la *Carta delle tipologie di paesaggio* emerge che la coltivazione mineraria è individuata da un *paesaggio urbano e/o antropico*, caratterizzato da un'edificazione densa, diffusa e continua localizzata nella fascia pedemontana e allo sblocco delle valli. Si uniscono le parti soggette ad escavazione in versante, a ridosso dell'abitato di Possagno, trattasi di aree che presentano ridotta vegetazione naturale, limitata biopermeabilità, parziale interclusione dei coni visuali, numerosi elementi detrattori.
Il sito è contornato dall'unità di *paesaggio pedemontano boschivo*, che occupa la porzione di versante inferiore del Massiccio, a monte dei centri abitati.
Emerge anche la preponderante presenza delle funzioni di habitat naturale sul territorio con oltre il 60% della superficie, valore comparabile a quello medio rilevabile negli ambiti pedemontani trevigiani. Compare anche il 55% di elementi con funzioni resistenti e resilienti, dato che costituisce una fondamentale risorsa in termini di capacità di riequilibrio dell'intero territorio.
L'ambito in oggetto è interessato in gran parte dall'habitat *naturale prevalente* caratterizzato dall'apparato di *disturbo* e da quello *resiliente*, funzione attribuibile a prati e prati arborati a scarso input energetico, nonché agli incolti, presenti in ambiti contermini alle aree boscate.
Una porzione minore dell'ambito è caratterizzata dall'*habitat naturale* prevalente con apparato *resistente*, riconducibili a boschi maturi e di vecchio insediamento.

La *Carta della trasformabilità* divide il sito in oggetto in due ambiti denominati ATO 1 – ambito montano di Possagno e ATO 4 – ambito montano di Paderno del Grappa. Dal momento che all'interno di tali ambiti vi sono risorse naturalistico, ambientali da salvaguardare e valorizzare, le NTA, definiscono per questi ATO specifici obiettivi, direttive e prescrizioni.
L'ambito minerario ricade all'interno delle aree idonee per interventi di riqualificazione, riconversione e trasformazione (art. 61 NTA).

2.2 Quadro di riferimento progettuale

2.2.1 Alternative di sito

Il progetto viene localizzato in base a una serie di requisiti tecnico-progettuali, ambientali e normativi:

- Criteri di carattere progettuale:
  - condizioni idonee alla coltivazione;
  - vicinanza di siti alternativi potenzialmente idonei;
  - viabilità adeguata per i mezzi pesanti.
- Criteri di carattere ambientale:
  - distanza da siti IBA SIC e ZPS;
  - distanza da vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici ed architettonici;
  - distanza da centri abitati.

Sono stati individuati tre siti:

- Cava Onigo – Pederobba;
- Miniera Possagno – Possagno e Paderno del Grappa;
- Concessione mineraria "Quero" – Alano di Piave.

2.2.2 Condizioni idonee alla coltivazione

Nel giacimento della miniera di Possagno sono riconoscibili formazioni geologicamente differenti in zone diverse, tra le quali la formazione della Maiolica e la scaglia Rossa. La formazione della Maiolica è rappresentata da rocce calcareo marnose, stratificate ed, in certe zone, intensamente tettonizzate. La Scaglia Rossa distinta in base alla composizione mineralogica si tratta di una serie di calcari, calcari marnosi, marne calcaree, con livelli argillitici, di colore variabile tra il rosa chiaro, biancastro ed il rosa scuro intenso, rosso mattone e rosso violaceo spesso con noduli di selce rossastra o grigia.

<u>Cava Onigo – Pederobba:</u>

Dall'analisi chimica dei materiali estratti emerge che le caratteristiche chimiche non ne consentono l'uso come materiale sostitutivo rispetto a quello estratto dalla coltivazione mineraria di Possagno. Inoltre i volumi di calcare da cemento estraibili non sufficienti per soddisfare le esigenze della cementeria che necessita di un fabbisogno annuo pari a circa 427.000 mc/anno.
Il sito risulta, quindi non idoneo a soddisfare l'esigenza del Proponente, per i motivi sopra esposti.

<u>Miniera Possagno – Possagno e Paderno del Grappa:</u>

La composizione chimica del materiale è idonea alla lavorazione presso lo stabilimento di Pederobba. Il progetto propone l'estrazione in 25 anni di 10.681.000 mc di minerale, pari a circa 427.000 mc/anno, con una possibile oscillazione in funzione del mercato, e la movimentazione di circa 1.717.000 mc di materiale di copertura.

<u>Concessione mineraria "Quero" – Alano di Piave:</u>

Il minerale della zona di Alano è costituito da Maiolica e scaglia e può chimicamente essere idoneo in sostituzione del minerale di Possagno. Il volume totale potenzialmente estraibile per la concessione di Quero è pari a mc 4.200.000.
Si precisa che per tale coltivazione mineraria è stata avviata la Procedura di VIA il 03/08/2006, attualmente sospesa in seguito alla richiesta della Ditta Cementirossi il 10/04/2007.

2.2.3 Collocazione di siti alternativi potenzialmente idonei e ricadenti all'interno di un determinato raggio dallo stabilimento utilizzatore

Tutte e tre le alternative esaminate in linea d'aria risultano potenzialmente vicine allo stabilimento.

La condizione indispensabile per l'individuazione dei siti potenzialmente idonei per l'attività estrattiva, è data dalla loro vicinanza allo stabilimento utilizzatore. Tale parametro influisce sul costo del trasporto che diminuisce più ci si avvicina alla zona produttiva, sita nel comune di Pederobba.

2.2.4 Presenza di una viabilità adeguata per il passaggio di mezzi pesanti

Gli ambiti di Onigo e di Possagno sono raggiungibili tramite la strada provinciale 26, arteria abbastanza ampia che soddisfa i requisiti tecnici richiesti. In più l'utilizzo della SP26 per il traffico dei mezzi pesanti non comporta rilevanti modifiche alla struttura della viabilità principale esistente.

La cava di Onigo si raggiunge grazie a Via della Martinella, mentre la miniera di Possagno attraverso Viale Europa, realizzata dalla Società esercente e successivamente ceduta al Comune che collega dopo circa un chilometro la concessione mineraria alla Sp 26 Pederobba – Bassano del Grappa.

E' da precisare inoltre, che essendo la coltivazione mineraria di Possagno tutt'ora attiva, la tipologia della sede stradale è attualmente idonea al passaggio dei mezzi.

La concessione mineraria di Quero è collegata allo stabilimento per il primo tratto attraverso la SR 348 Feltrina fino all'altezza della frazione di Fener e per il secondo da una rete di strade comunali per le quali le condizioni attuali della viabilità non consentono i flussi di traffico necessari per alimentare la cementeria, tant'è che la coltivazione del giacimento è stata sospesa proprio per queste limitazioni.

Sulla base dell'indagine fin qui condotta e dall'analisi dei tre criteri sopra esposti, emerge che l'unico sito potenzialmente idoneo è quello della miniera di Possagno**.**

2.2.5 Presenza di aree naturali protette (Rete Natura 2000: IBA, SIC e ZPS)

La Cava di Onigo si colloca in prossimità del sito ZPS IT3240025 Campazzi di Onigo, ad una discreta distanza, pari a circa 1,23 km dal sito SIC IT3240002 Colli Asolani e dista 1,55 km dall'IBA 055 – Medio Corso del Fiume Piave e 1,67 km dall'IBA 054 Monte Grappa.

L'ambito più a nord della miniera di Possagno ricade all'interno dell'IBA 054 Monte Grappa. Il sito si colloca a circa 800 m di distanza dal SIC IT3230022 Monte Grappa e ZPS IT3230022 Massiccio del Grappa.

La concessione mineraria Quero risulta ricadere interamente sia all'interno dell'IBA 054 Monte Grappa, che del SIC IT3230022 Monte Grappa e ZPS IT3230022 Massiccio del Grappa. Risulta inoltre collocato in aderenza al SIC IT 3230088 – Fiume Piave.

2.2.6 Esistenza di vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici ed architettonici

La Cava Onigo è soggetta a:

- aree di rispetto di 150 metri dalle sponde dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, e di 300 metri dalla linea di battigia costiera del mare e dei laghi, vincolate ai sensi dell'art. 142 c.1 lett a), b), c) del Codice;
- aree boscate acquisite dalle carte di uso del suolo disponibili al 1987 (acquisite per ogni regione in base alle cartografie disponibili), tutelate ai sensi dell'art. 142, c.1 lettera g) del Codice.

La Miniera di Possagno è sottoposta ai seguenti vincoli:

- artt. 136 e 157 D.Lgs 42/2004;
- aree di rispetto di 150 metri dalle sponde dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, e di 300 metri dalla linea di battigia costiera del mare e dei laghi, vincolate ai sensi dell'art. 142 c.1 lett a), b), c) del Codice;
- aree boscate acquisite dalle carte di uso del suolo disponibili al 1987 (acquisite per ogni regione in base alle cartografie disponibili), tutelate ai sensi dell'art. 142, c.1 lettera g) del Codice.

La Concessione mineraria Quero interseca le aree boscate acquisite dalle carte di uso del suolo disponibili al 1987 (acquisite per ogni regione in base alle cartografie disponibili), tutelate ai sensi dell'art. 142, c.1 lettera g) del Codice e risulta adiacente a due aree di rispetto di 150 metri dalle sponde dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, e di 300 metri dalla linea di battigia costiera del mare e dei laghi, vincolate ai sensi dell'art. 142 c.1 lett a), b), c) del Codice.

Dall'analisi dei beni architettonici ed archeologici presenti nel PTCP di Belluno e Treviso emerge che all'interno di nessuno dei tre ambiti vi sono dei beni vincolati rispetto al D.Lgs. 42/2004.

ALLEGATOA alla Dgr n. 916 del 20 luglio 2015

2.2.7 Distanza dai centri abitati ed ambiti di contesto antropizzato

L'ambito della cava Onigo è collocato in prossimità della frazione di Curogna, all'inizio della Valcavasia. Nella frazione vi risiedono 226 abitanti, essa dista a 1,95 km dal Comune di Pederobba.

La miniera di Possagno collocata nei Comuni di Paderno del Grappa e di Possagno, tra le brevi depressioni della Valle Costa Curta (ovest) e Val Pozzolo (est), nella parte basale del versante meridionale della dorsale Monfenera-Cima della Mandria. Il sito si inserisce in un contesto antropizzato, in prossimità del centro abitato di Possagno. Altri elementi di inurbamento del territorio sono costituiti, oltre che dai centri abitati situati principalmente lungo la SP26 Pedemontana del Grappa (Tuna, Fusere, Rover e Masiere), dai nuclei di Vardanega e Fietta, e dalle attività produttive concentrate lungo la predetta strada provinciale e caratterizzate prevalentemente da industrie di laterizi.

L'ambito della concessione mineraria Quero è situato a ridosso del centro abitato di Campo.

CONSIDERAZIONI FINALI

CRITERI	Cava Onigo	Miniera Possagno	Miniera Quero
1. Condizioni idonee alla coltivazione	NO	SI	SI
2. Vicinanza allo stabilimento utilizzatore	SI	SI	SI
3. Viabilità adeguata	SI	SI	NO
4. Assenza di tutele naturalistiche	NO	NO	NO
5. Assenza di vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici ed architettonici	NO	NO	NO
6. Distanza dai centri abitati	NO	NO	NO

2.2.8 Opzione zero

La concessione mineraria è autorizzata fino a novembre 2023, si estende 92,00 ha di superficie ed il materiale estratto è destinato all'approvvigionamento della cementeria di Pederobba, come materia prima per la produzione dei leganti idraulici.

Per Opzione Zero si intende la coltivazione sulla base delle autorizzazioni concesse.

Tale ipotesi comporterebbe due questioni rilevanti, ovvero non sarà possibile reperire contestualmente ed in quantità sufficiente tutti i litotipi necessari alla creazione di una miscela chimicamente idonea all'impiego in cementificio, senza il bisogno di apporti esterni, dall'altro non potrà essere perseguito uno sfruttamento integrale del giacimento.

Infatti, per ricavare una miscela chimicamente idonea alle lavorazioni sono stati istituiti, all'interno dell'attuale miniera, due cantieri, uno nel settore Nord-Est e l'altro in quello Sud-Ovest.

Nel settore Nord-Est della miniera di Possagno esistono affioramenti praticamente continui di un complesso di rocce calcaree e calcareo-marnose note con il nome litostratigrafico di Formazione della Maiolica (Cenomaniano – Titoniano). Lo spessore complessivo della formazione si aggira sui 500 m. Alla Formazione della Maiolica si sovrappone quella della Scaglia Rossa, oggetto di attuale coltivazione nel cantiere SW della miniera. Lo spessore complessivo è di circa 180-190 m.

Si fa presente che già allo stato attuale il cementificio, per ottenere il mix ottimale, oltre al materiale prelevato in miniera a Possagno, deve acquistare materie prime provenienti soprattutto dalle province di Vicenza e Belluno.

Pertanto, l'Opzione Zero potrebbe causare un flusso di traffico di veicoli pesanti che andrebbe a interessare un'area geografica considerevolmente maggiore rispetto a quello derivante dal reperimento del materiale dal sito proposto (miniera di Possagno), producendo quindi un incremento di impatto a carico della componente traffico e viabilità.

Dall'esame della composizione quantitativa ottimale della miscela idonea alla cementeria, ottenuta grazie a quanto ricavato da entrambi i cantiere, risulta che il giacimento attuale non è in grado di fornire per il futuro il materiale necessario.

Dalle stime effettuate emerge infatti la necessità di rideterminare la coltivazione, ampliandola in prossimità del settore Sud-Ovest, dove viene ricavato il materiale dalla Formazione della Scaglia Rossa, il cui apporto potrebbe comportare una migliore valorizzazione dell'intero giacimento.

L'ipotesi di recuperare il materiale necessario presso altri siti estrattivi non si dimostra performante sotto diversi punti di vista, tra cui i più rilevanti sono la carenza e/o la diversa composizione chimica del

materiale presente presso gli altri ambiti analizzati, oppure problematiche legate a fattori ambientali, paesaggistici ed economici.
Inoltre, reperire parte del materiale dal sito di Possagno e parte da un altro ambito di coltivazione avrebbe delle ricadute in termini sia economici, che ambientali (ad esempio legate ai flussi di traffico) più significative rispetto all'ipotesi di ricavarlo esclusivamente dalla coltivazione di Possagno.
L'alternativa più idonea risulta quindi quella proposta dal presente progetto di rideterminazione.
Da quanto detto finora emerge quindi l'esigenza primaria di ottenere un mix produttivo idoneo a soddisfare le esigenze del cementificio. E' quindi opportuno considerare anche le ricadute economiche che l'intera attività genera sulla componente socioeconomica, esaminando i dati relativi al personale impiegato. A gennaio 2014 infatti l'insieme cementificio di Pederobba e miniera "Possagno" occupava direttamente 100 persone, 7 delle quali in miniera. Il progetto prevede un incremento del personale di miniera di circa 3 persone, riportando in tal modo l'organico di miniera ai livelli dei primi anni 2000.
L'indotto gravitante per tutta la realtà produttiva inoltre può essere quantificato in circa 120 unità; di queste una trentina operano nelle attività a servizio della miniera, quali il trasporto interno dello sterile, il trasporto del minerale al cementificio, la sistemazione ambientale e la manutenzione delle aree verdi, il lavaggio e la pulizia della viabilità di accesso ai cantieri, la manutenzione meccanica dei mezzi e l'approvvigionamento di materiali.
Anche rispetto a tale parametro la prosecuzione dell'attività grazie al progetto di rideterminazione risulta in termini di indotto economico più performante rispetto all'"opzione zero".

2.2.9 Secondo livello valutativo: verifica di coerenza con gli strumenti normativi e pianificatori
La verifica di coerenza a livello pianificatorio è stata effettuata rispetto al Regio Decreto 29.07.1927, n. 1443 – "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno"- e ss.mm.ii. In seguito la Regione del Veneto ha approvato la L.R. 25 febbraio 2005, n. 7 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque minerali e termali, lavoro, artigianato, commercio e veneti nel mondo".
Il progetto di "Rideterminazione della miniera di Possagno" si dimostra coerente con gli strumenti normativi.

2.2.10 Terzo livello valutativo: valutazione quali-quantitativa
L'intero progetto come accennato precedentemente si sviluppa nell'arco di 25 anni con un'aggiunta di 10 anni di post esercizio.
Di seguito vengono indicate le diverse Componenti Progettuali:

- Fase di Cantiere e di Esercizio
  - Preparazione;
  - Abbattimento minerale;
  - Carico e trasporto del minerale;
  - Sistemazione ambientale.
- Fase di Post Esercizio

E' previsto un ulteriore periodo di manutenzione e di controllo (della durata di dieci anni), in modo che l'evoluzione avviata possa proseguire senza che si verifichino fenomeni involutivi.

2.3 Quadro di riferimento ambientale
Nel SIA sono stati analizzati gli aspetti ambientali in relazione al progetto; la metodologia di approccio prevede la attribuzione di un grado di sensibilità alle differenti componenti ambientali in quanto le varie parti che compongono l'ambiente necessitano di essere ponderate e gerarchizzate rispetto alla loro importanza all'interno del sistema ambientale di riferimento e nei confronti con il progetto.
I valori di Sensibilità sono attribuiti a ciascuna delle componenti ambientali esaminate, sulla base di criteri esplicitati, al fine di consentire la valutazione quali-quantitativa degli impatti prodotti dalle componenti progettuali su ogni singola componente ambientale.
La scala utilizzata prevede tre livelli di sensibilità:
Sensibilità Bassa = 1
Sensibilità Media = 2

Sensibilità Alta = 3

2.3.1 Fattori climatici

Il SIA analizza gli aspetti climatici del sito e del suo intorno nelle principali componenti (Termometria, Pluviometria, Anemometria, Umidità dell'aria e Radiazione solare globale) con riferimento ai dati di bibliografia ed alle rilevazioni delle stazioni ARPAV presenti nella fascia pedemontana trevigiana.
Il clima viene definito "prealpino verso la pianura" con estati calde ed inverni non incisivamente rigidi e piovosi. Si tratta di una regione di transizione tra l'area oceanica più meridionale e quella continentale tipica dell'ambiente alpino. Più in generale, si può definire questo tipo di clima come mesotermico (temperato) umido, di transizione verso il tipo mediterraneo dal punto di vista termico, e verso il tipo intermedio tra continentale e oceanico per il regime pluviometrico.

2.3.2 Suolo (aspetti idro-geomorfologici)

La Miniera di Possagno è ubicata al piede del versante meridionale della dorsale Monfenera - Cima della Mandria, in un settore compreso tra Vardanega, Val Pozzolo, Costa Curta, S. Andrea e Carcoselle, tra le quote di 297 m e 545 m s.l.m. Il versante meridionale della dorsale è conformato grossolanamente a monoclinale con strati inclinati di circa 30° verso SSE. I processi di modellamento geologico hanno sagomato il versante con vallecole trasversali dirette verso SSE, assai incise nel substrato roccioso, con sezioni a "V", separate da dorsali ("coste") rotondeggianti. Tra Vardanega e S. Andrea esistono ben quattro vallecole, più o meno incise, (la principale delle quali è la Val Pozzolo) che confluiscono nella parte più depressa dell'area mineraria, presso Carcoselle.
Nell'area di pertinenza dell'attività estrattiva di marna da cemento affiorano prevalentemente la formazione cretacea sup. della "Scaglia Rossa" (settore centrale e SW), la formazione della "Maiolica" (Cretaceo inf., settore NE) e limitatamente a sud la formazione della "Marna di Possagno" (Eocene sup.).
Il settore SW della concessione mineraria presenta una morfologia ondulata, caratterizzata da una potente copertura quaternaria (morene argillose e detriti ghiaiosi pre-morenici). In generale si osserva che i lineamenti morfologici dell'area mineraria e dell'intorno geomorfologico che può interagire con la miniera stessa sono assai vari, piuttosto complessi, globalmente favorevoli.
La sensibilità Componente Ambientale SUOLO (aspetti idro-geomorfologici) viene definita: 2 – MEDIA (Nessuno stato di pericolosità geologica, presenza di "zone di attenzione" (dissesti franosi/fenomeni di instabilità) e presenza di corpi idrici limitati e temporanei).

2.3.3 Aspetti idrogeologici

Il collettore principale della zona è rappresentato dal Rio Carcoselle, corso d'acqua occasionale (affluente del TorrentePonticello). In esso confluiscono tutte le principali direttrici di drenaggio superficiale occasionale che caratterizzano le vallecole del settore a Nord della miniera.
I deflussi superficiali e l'idrogeologia sotterranea sono comunque nettamente influenzati dalla permeabilità delle formazioni rocciose, dalla struttura tettonica, nonché dall'estensione dei bacini idrografici.
L'attività mineraria non interferisce con il corso d'acqua.
Esistono locali scaturigini temporanee d'acqua, alimentate da circuiti di tipo carsico, in varie parti della miniera; non vi sono cavità carsiche di dimensioni significative quanto piuttosto un capillare reticolo di fratture, soprattutto nella maiolica, che drenano in sotterraneo quasi tutte le acque superficiali. D'altra parte la limitatezza dei bacini comportano che le sorgenti siano, oltre che limitate quantitativamente anche estremamente vulnerabili dal punto di vista qualitativo. Esistono, in Val Pozzolo, in sinistra idrografica, al di fuori della concessione mineraria, due opere di presa la cui portata media si aggirava intorno a 0,5 l/s e risentiva notevolmente delle variazioni climatiche stagionali. Esse alimentavano l'acquedotto "Carbonier" , dismesso nel 1966.
Anche nella Valle di Costa Curta esistono due opere di presa: una in pozzo risalente al 1990 (q. 450 m) ed una che capta una sorgente in trincea (q.435 m), risalente al 1983-85. Le opere captano l'acqua di un unico corpo idrico, piuttosto limitato e poco profondo, contenuto nell'ammasso roccioso fratturato e soggetto a sensibili variazioni in funzione delle precipitazioni. Le due opere di presa non sono utilizzate.
In ogni caso gli interventi di scavo in atto (cantiere NE) sono interamente localizzati in sinistra idrografica della Valle di Costa Curta e quindi l'interferenza con l'area d'intervento è praticamente nulla.

Anche per il bacino di Sant'Andrea si verificano frequenti stillicidi ed emergenze idriche temporanee assai disperse, a varie quote, ma più spesso all'interfaccia copertura-substrato. Non vi è un drenaggio permanente, ma solo scorrimento idrico temporaneo in occasione di eventi piovosi particolarmente intensi e prolungati.
L'interferenza con i lavori di coltivazione in atto è praticamente nulla.
Il bacino di raccolta acque situato ad est del piazzale di scavo in ribasso inferiore Carbonere, a monte del cumulo di materiale di riporto del cantiere Carcoselle, è modellato nella formazione della Scaglia Rossa ed attualmente è leggermente pensile rispetto al piazzale di scavo sul lato occidentale (per pochi metri), e, verso sud, è separato dal cumulo di materiale di riporto del cantiere Carcoselle da una scarpata di scavo in roccia sagomata secondo progetto, con un'inclinazione di circa 20°. Il bacino ha un'estensione di circa 8.000 m2 (a q. 315). Il fondo roccioso del bacino si troverebbe alla profondità massima di circa 10 m dal pelo libero. L'attuale morfologia dei cantieri di scavo riduce la sua alimentazione praticamente alle sole precipitazioni meteoriche dirette. Le acque provenienti dal versante adiacente ad oriente sono drenate dal Rio Carcoselle. Fino ad oggi il bacino è sempre persistito, anche nei periodi secchi; a conferma dell'azione impermeabilizzante dello strato di limi di fondo. Il suo livello, come testimoniano i tecnici operanti in miniera, non è mai aumentato oltre q. 315-316 m, durante i periodi di piogge intense e prolungate, sebbene fosse alimentato anche dalle acque di drenaggio superficiale occasionale della miniera.
Il SIA prende poi in esame le caratteristiche idrogeologiche dei materiali presenti arrivando ad un giudizio complessivo di idoneità idrogeologica del sito in quanto:

- l'area è priva di corsi d'acqua permanenti;
- nel sottosuolo esistono corpi idrici limitati e temporanei, suscettibili di emergenze idriche sporadiche, di entità irrilevante;
- gli interventi di coltivazione in progetto non comportano modifiche sostanziali dell'assetto idrografico ed idrogeologico complessivo dell'area mineraria e del collettore finale, il Rio Carcoselle;
- gli interventi in progetto saranno effettuati in modo tale da non comportare alcun rischio di inquinamento delle acque occasionali del reticolo idrografico di pertinenza, né dei limitati e temporanei corpi idrici sotterranei.

Per completare gli aspetti valutativi, il SIA prende poi in considerazione gli aspetti geotecnici dei materiali geologici presenti e le caratteristiche sismiche del sito in termini di pericolosità e di amplificazione locale arrivando ad affermare che le condizioni di stabilità nei cantieri di scavo della Miniera di Possagno previste con i lavori di rideterminazione in progetto sono globalmente favorevoli. Vengono date una serie di indicazioni e prescrizioni atte a garantire tali condizioni favorevoli.
La sensibilità della Componente Ambientale SUOLO (aspetti idro-geomorfologici) viene definita 2 – MEDIA (Stato qualitativo alterato e/o molto alterato).

2.3.4 Acque (acque superficiali)

Il SIA esamina la situazioni quali-quantitativa delle acque superficiali in area vasta, provinciale e poi illustra lo studio effettuato nell'intorno dell'area di miniera.
Per l'area vasta il sito rientra nel bacino idrografico del f. Piave; l'asta torrentizia del r. Carcoselle ma anche quella del r. Ponticello in cui confluisce, risulta non indagata e non monitorata per cui le vengono attribuiti i caratteri generali della fascia pedemontana afferente al Piave in termini di stato chimico e stato ecologico. In particolare per gli indicatori di stato chimico e ed ecologico la classificazione è buona; addirittura per il Livello di Inquinamento da Macrodescrittori per lo stato ecologico -LIMeco- alcune stazioni risultano con livello elevato. La distribuzione dei nutrienti, per valutare il pericolo di eutrofizzazione dei corpi idrici mostra valori complessivi di qualità da buono ad elevato (parametri valutati: azoto, fosforo, ossigeno disciolto, inquinanti microbiologici, Erbicidi e Diserbanti, Composti Alifatici Alogenati e altri composti aromatici e Metalli). Anche per quanto riguarda la verifica di idoneità alla vita dei pesci il giudizio è favorevole.
Per l'indagine sviluppata nell'ambito di miniera e nell'immediato intorno sono state individuate tre stazioni lungo il r. Carcoselle, una a monte della miniera e due a valle, in corrispondenza delle quali sono

stati esaminati una serie di indicatori: Livello di Inquinamento espresso dai Macrodescrittori (L.I.M.), Livello di Inquinamento espresso dai Macrodescrittori per lo stato ecologico (LIMeco), Indice Biotico Esteso (I.B.E.) e Stato Ecologico dei Corsi d'Acqua (S.E.C.A.). il tutto è dettagliato nella relazione tecnica elaborata da Bioprogramm s.c..
Lo studio evidenzia che lo stato ecologico della stazione a monte della miniera (ST_1), in febbraio, è scadente, mentre a valle dell'attività estrattiva varia tra il sufficiente in entrambi i rilievi della ST_2 e lo scadente, per il rilievo di maggio della ST_3. La relazione tecnica elaborata da Bioprogramm s.c.: conclude affermando che "[…] *è evidente che l'analisi della componente biologica è stata in grado di evidenziare la situazione di sostanziale fragilità ecologica del Rio Carcoselle . Si precisa infine che, secondo il Progetto di Recupero Ambientale (Barbetta, 2014), verranno eseguiti interventi rivolti alla regimazione delle acque superficiali, mediante la realizzazione di canalette conformate in roccia, bacini di raccolta e sedimentazione delle acque di ruscellamento e opere di sistemazione degli impluvi esistenti. […]. Si può ragionevolmente ipotizzare che la realizzazione di tale sistema non solo non provocherà un'apprezzabile diminuzione dello stato ecosistemico del Rio Carcoselle ma dal punto di vista ambientale rappresenta, in una visione olistica, un notevole aumento potenziale della biodiversità."*
La sensibilità della Componente Ambientale ACQUA (aspetti acque superficiali) viene definita 2 – MEDIA (Stato qualitativo alterato e/o molto alterato).

2.3.5 Acque (acque sotterranee)

Il sito di progetto è localizzato all'estremità est del bacino del fiume Piave, a cavallo dei corpi idrici "Colline trevigiane" (CTV) e "Prealpi occidentali" (PrOc) per i quali il proponente deduce da documentazioni bibliografiche che, rispettivamente, lo stato chimico attuale sia scadente (CTV) e buono (PrOc); per quanto riguarda, invece, lo stato quantitativo attuale, sempre rispettivamente, lo stato è buono (CTV) e non noto (PrOc).
Secondo il Piano di gestione dei bacini idrografici della Alpi Orientali (Bacini fiume Piave), nell'ambito di progetto si riconoscono alcune sorgenti e pozzi freatici con stima della portata complessiva prelevata, inferiore a 500 m3 /giorno. L'ambito in cui si inserisce la miniera non rientra in "aree di produzione diffusa" di importanza regionale (Modello strutturale degli acquedotti del Veneto (MOSAV) e non ricade in comuni aventi acquiferi confinati pregiati da sottoporre a tutela e non rientra in zone definite vulnerabili.
Secondo il documento di monitoraggio delle acque sotterranee – sorgenti anno 2011 elaborato da ARPAV, tutte le sorgenti sono risultate di qualità buona. Il monitoraggio del 2012 condotto dalla Provincia di Trevisoha interessato 7 sorgenti lungo l'arco prealpino e collinare e la qualità delle acque intercettate è risultata buona.
Anche il Piano di bacino del fiume Piave (Piano Stralcio per la gestione delle risorse idriche), nell'ambito delle attività di studio propedeutiche alla predisposizione del Piano, ha provveduto ad effettuare un censimento delle sorgenti, sulla base delle informazioni reperibili presso Comuni, Consorzi Acquedottistici, Comunità Montane e l'Ufficio del Genio Civile di Belluno (Regione del Veneto). Ulteriori informazioni sono state raccolte presso la Provincia di Belluno (PTP della Provincia).
Nel sito di progetto esiste una sorgente (Costa Curta) con portata minore di 25 litri al secondo per la quale non sono state raccolte le analisi chimiche delle competenti autorità di controllo.
Infine, dalla Relazione geologica e geotecnica si evince che nell'ambito oggetto di concessione mineraria si riscontra la presenza di acquiferi superficiali, di modesta entità e direttamente legati agli apporti meteorici del sito trattenuti dalla roccia debolmente permeabile. Tuttavia è ipotizzabile un possibile collegamento anche con dei corpi idrici di maggior profondità, che riemergono nel bacino del fiume Piave.
Nella Val Pozzolo, al di fuori della concessione mineraria, esistono due opere di presa, superficiali e risalenti all'inizio del '900. Esse captavano le acque derivanti da un acquifero costituito dalla copertura sciolta e dalla porzione superficiale del sottostante substrato fratturato, con una portata media esigua e notevolmente influenzata delle variazioni climatiche stagionali. Le opere di presa non sono utilizzate dal 1966, in quanto l'acqua sembra inquinata per cause naturali.

La sensibilità Componente Ambientale ACQUE SOTTERRANEE risulta quindi 2 – MEDIA.(Possibile presenza di acquiferi ad uso idropotabile, pur non in prossimità di sorgenti utilizzate)

2.3.6 Aria

La Sensibilità della Componente (aria – qualità dell'aria, emissioni) dipende dalla presenza di attività antropiche nel territorio (in particolare dalle attività produttive e dal traffico veicolare); che determinano le concentrazioni di inquinanti cui viene esposta la popolazione. Il proponente esamina prima il quadro normativo di riferimento e poi i dati disponibili per l'area vasta (dati ARPAV) e poi analizza con indagine ad hoc la situazione nell'intorno della miniera.

2.3.7 Aria (qualità dell'aria)

Le campagne di indagine con laboratorio mobile effettuate da ARPAV e provincia di TV (unitamente ad una serie di comuni della pedemontana Trevigiana) sono stati messi a confronto con i dati forniti dalle stazioni di rilevamento fisse.

In particolare confrontando le concentrazioni medie giornaliere degli IPA totali in fase gassosa determinate durante le campagne eseguite a Possagno con quelle riscontrate nello stesso periodo presso la stazione fissa di Treviso risulta che le concentrazioni di IPA determinate sul PM10 prelevato presso la centralina di Treviso risultano superiori rispetto a quelle di Possagno. Per Benzene, Ozono (O3) e Biossido di Azoto (NO2) i valori misurati vengono confrontati con quelli della stazione fissa di Conegliano.

2.3.8 Aria (emissioni)

Le emissioni in atmosfera possono essere sia di origine naturale (come le eruzioni vulcaniche), sia di origine antropica (industriali e civili). Tra le emissioni civili si hanno quelle derivanti dagli impianti di riscaldamento civile e soprattutto dal traffico stradale, con particolare riferimento alle emissioni di benzene, PM10 e ossidi di azoto.

Con riferimento, a titolo di esempio, agli NOx nella fascia pedemontana si stima che emissioni significative provengano dai territori comunali di Pederobba, Possagno e Valdobbiadene. Tuttavia, se si valuta la densità emissiva, considerando pertanto anche l'estensione dei territori comunali, il valore di Valdobbiadene, pari a 3 t/Kmq, risulta confrontabile a quello dei comuni contermini mentre Pederobba e Possagno si distinguono per gli elevati valori emissivi dovuti alla presenza di particolari sorgenti locali di natura industriale. Per il comune di Pederobba l'emissione dal Macrosettore 03 – combustione nell'industria - contribuisce infatti per oltre il 90% dell'emissione totale mentre per il comune di Possagno contribuisce per oltre il 70% mentre il 19% è attribuibile al trasporto su strada.

Passando alle emissioni riconducibili alle attività della miniera, esse sono riconducibili all'impiego delle macchine operatrici. Il parco macchine presente comprende sia mezzi con motori rispondenti ai requisiti "Stage II" delle direttive europee, in vigore dal 2002, che più motori più moderni e conformi alle specifiche "Stage IIIA", in vigore dal 2006.

Partendo dai conteggi delle ore di lavoro dei vari mezzi nell'anno 2013 è possibile ottenere una stima cautelativa delle quantità di emissione delle diverse sostanze considerate nella normativa. Comparando tale quantità con la stima dell'Inventario delle Emissioni in Atmosfera 2008 per il territorio comunale aggregato di Possagno e Paderno del Grappa, risulta che il contributo della miniera rappresenta una quota marginale rispetto al territorio di riferimento.

Oltre all'analisi dei dati disponibili sulla qualità dell'aria rilevati nel comune di Possagno, sono stati effettuati una serie di campionamenti in prossimità dell'ambito minerario a cura della CHELAB srl. La rilevazione dei dati relativi al PM10 ed alle polveri totali è stata svolta presso tre stazioni appositamente localizzate in: Via Fusere (staz. 1); Via Vardanega (staz. 2) e località Sant'Andrea (staz. 3); sono le stesse stazioni del rilevamento della Componente ambientale Agenti Fisici (rumore). I campionamenti effettuati nella campagna di monitoraggio che va dal 28 marzo al 3 aprile 2014 evidenziano che le concentrazioni di PM10 acquisite dai rilievi compiuti risultano quasi sempre inferiori rispetto ai dati ricavati dalla stazione fissa di Conegliano, ad eccezione dei due campionamenti effettuati nelle giornate del 28 e 29 marzo 2014 in Via Vardanega. I dati evidenziano inoltre come non venga mai superato il valore limite giornaliero di 50 $\mu g/m^3$ da non superare più di 35 volte per anno civile (media 1 giorno).

Rispetto al parametro delle polveri PTS rilevate si evince che, nonostante non sia più vigente il limite previsto dal D.P.C.M. del 28/03/1983 di 150 μg/m³ (media aritmetica di tutte le concentrazioni medie di 24 ore rilevate nell'arco di un anno), le concentrazioni delle poveri registrate si collocano al di sotto di tale parametro in tutte le giornate di monitoraggio.
La sensibilità della Componente Ambientale ARIA (qualità dell'aria, emissioni) risulta quindi 2 – MEDIA (alcuni parametri al di sopra del limite di legge, e molti parametri al di sotto i limiti di legge).

2.3.9 Agenti fisici (rumore)
Solo Paderno del Grappa ha provveduto a classificare il territorio comunale dal punto di vista acustico, ai sensi del DPCM 14/11/97. Per il territorio di Possagno non è ancora stata effettuata la classificazione acustica, per cui ai sensi del DPCM 1/3/91 viene utilizzata la classificazione previgente ma, poiché quella ai sensi del 1997 risulta più restrittiva, il proponente fa riferimento, per entrambi i comuni a tale norma.
Quindi ipotizza una classe IV per la miniera, cautelativamente una classe II per Vardanega ed il territorio rurale, classe I per le pendici boscate, III per l'abitato a partire da Broi e Masiere verso il centro di Possagno e cautelativamente una classe IV per la fornace.
Per la redazione del progetto è stato eseguito uno studio specialistico sul clima acustico nelle aree attorno alla coltivazione mineraria analizzando il clima acustico nello stato attuale in corrispondenza di alcuni ricettori puntuali, collocati nei piccoli borghi (Vardanega, Fusere, S. Andrea) attorno l'area e che possono risentire dell'effettiva attività estrattiva; un quarto ricettore è stato collocato in corrispondenza della viabilità (via Europa) in uscita dal sito, che risente del traffico di mezzi pesanti.
Presso i 3 ricettori considerati è stato effettuato sia un rilievo di immissione sonora durante alcune attività puntuali ubicate nelle aree di coltivazione mineraria della miniera di Possagno, sia un rilievo di fondo ambientale, senza nessuna attività nella miniera stessa.
I livelli di pressione sonora a cantiere in opera risultano superiori al livello di fondo, senza mai superare, nemmeno nello scenario più gravoso, il limite dei 50 dB(A), soglia cautelativa per le zone più sensibili ovvero la classe più bassa (zona 1-2).
Un'attenzione particolare poi è stata posta per il rumore generato dai mezzi pesanti per i ricettori posti lungo la viabilità ordinaria, soggetta a specifici limiti in funzione delle caratteristiche funzionali della strada, verificando anche in questo caso il pieno rispetto dei limiti di legge.
La Sensibilità della Componente Ambientale AGENTI FISICI (rumore) risulta 3 – ALTA (presenza di aree prevalentemente residenziali, di ricettori sensibili e di ambiti di particolare pregio ambientale e paesaggistico (zone 1-2)).

2.3.10 Agenti fisici (vibrazioni)
Gli effetti di alcune lavorazioni, compite durante la normale attività mineraria, possono generare vibrazioni. Tali vibrazioni, propagandosi nel terreno sotto forma di onde di compressione, potrebbero rappresentare una causa di disturbo per la popolazione, qualora abbiano un'intensità tale da poter essere percepibili dal corpo umano oppure inducano sollecitazioni dannose per gli edifici.
Soprattutto la porzione di territorio più meridionale è soggetta alla presenza umana stabile, organizzata sia in piccole contrade che in abitazioni isolate. Il più vicino dei siti Natura 2000 riscontrabili in area vasta è il SIC/ZPS IT3230022 Massiccio del Grappa, posto a circa 800 m dal sito di progetto. La distanza è tale che nessuno dei fattori di pressione sopra individuati è in grado di raggiungere il SIC e quindi di avere effetti diretti sullo stesso.
Sono stati distinti due diversi tipi di fonti di vibrazione, ossia l'attività delle macchine operatrici e lo sparo di mine. Per l'effetto delle vibrazioni sugli edifici si fa riferimento alla norma tedesca, in mancanza di una nazionale specifica, DIN 4150.
Per quanto riguarda le vibrazioni da macchinari, le rilevazioni con sismografo effettuate danno valori di velocità appena superiori alla soglia di rilevabilità dello strumento già sulla breve distanza, in ogni caso ben distanti da tutti i limiti fissati dalla normativa di riferimento DIN 4150, compresi quelli più severi imposti per gli edifici di particolare delicatezza (3 mm/s). Pertanto, data anche la distanza di almeno 500 metri tra gli edifici più prossimi ed il cantiere, gli effetti indotti dai macchinari saranno di entità trascurabile e quindi non potranno arrecare alcun disturbo per gli edifici e la popolazione ivi residente.

Per lo sparo mine è stato condotto nel 2000 uno studio specialistico sugli effetti dello sparo di mine sugli edifici e sulla popolazione attorno alla concessione mineraria. Le conclusioni di tale studio affermavano che "non si ritiene che lo sparo delle mine possa indurre danneggiamenti o danni alle strutture o agli elementi secondari delle abitazioni sopra considerate". Lo studio poi è stato condotto con specifica attenzione agli effetti dello sparo di mine sul corpo umano. Le accelerazioni rilevate sono state quindi messe a confronto con i limiti previsti dalla norma ISO 2631-2 Lo studi conclude affermando che "*i valori di vibrazione risultano inferiori ai valori di norma e si riferiscono a frequenze distanti da quelle ritenute di maggior sensibilità per l'uomo*".
La sensibilità della Componente Ambientale AGENTI FISICI (vibrazioni)risulta quindi: 3 – ALTA (presenza di insediamenti antropici caratterizzati da strutture particolarmente sensibili alle vibrazioni e di grande valore intrinseco (cat. 3).

2.3.11 Sistema biotico

Il SIA analizza i principali impatti sull'ambiente biofisico tenendo conto del fatto che specie faunistiche d'interesse conservazionistico, non individuabili nel ristretto dominio spaziale del progetto, potrebbero raggiungerlo muovendosi dall'intorno. Ragion per cui si è scelta un'area di analisi di 500 m di raggio rispetto alla miniera; va da se comunque che i maggiori impatti sono riconducibili all'occupazione, seppur transitoria, di suolo.
Il più vicino dei siti Natura 2000 riscontrabili nell'ambito vasto è il SIC/ZPS IT3230022 Massiccio del Grappa, posto a circa 800 m dal sito di progetto. La distanza è tale che nessuno dei fattori di pressione sopra individuati è in grado di raggiungere il SIC e quindi di avere effetti diretti sullo stesso. Alcune specie che frequentano il sito Natura 2000 possono frequentare anche l'area di analisi e di conseguenza anche le zone limitrofe alla miniera. Pertanto tali specie sono assuefatte dall'attività di coltivazioni che è in corso da decenni.
Per quanto riguarda la vegetazione, nell'ambito esaminato dal proponente la vegetazione sviluppatasi è prevalentemente costituita da formazioni boschive antropogene con dominanza di specie alloctone (robinia, ailanto). Solo marginalmente è interessata dai cantieri una formazione a castagno. Non vi sono specie botaniche d'interesse conservazionistico. Vi è una forte caratterizzazione antropofila legata all'uso pluridecennale della miniera.
Dato che la fauna, in relazione alla mobilità che le è propria, va considerata con riferimento ad un contesto più ampio rispetto a quello della zona in esame, il proponente fa riferimento alla fauna potenzialmente presente nei principali tipi vegetazionali che caratterizzano l'ecosistema delle zone limitrofe al progettato intervento: bosco di castagno e di robinia, bosco di neoformazione di latifoglie mesofile, zone arbustive, prati, radure e zone incolte. Si è tenuto conto anche della presenza nella zona ampia di pozze d'acqua permanenti. Per quanto riguarda gli invertebrati, si è tenuto conto solo delle specie di maggiore interesse ecologico o naturalistico, nonché quelle di interesse fitopatologico, per gli eventuali rapporti che potrebbero avere con i boschi di neoformazione.
Nel sito d'intervento, l'uso del suolo si differenzia nelle seguenti categorie: superfici boscate, boschi di neoformazione, aree prative in evoluzione, zone d'escavazione, corpi idrici, viabilità. Si tratta quindi di un contesto notevolmente antropizzato che poi si interfaccia con le zone limitrofe caratterizzate da una discontinua alternanza di centri abitati, nuclei e case sparse, infrastrutture, sia industriali che agricole, zone coltivate, boschi, cave, discariche, versanti instabili e zone ripristinate.
La sensibilità della Componente Ambientale Sistema Biotico risulta quindi differenziata: 2 – MEDIA (presenza di Habitat d'interesse locale), 1 – BASSA (Specie antropofile); e 3 – ALTA (Specie faunistiche d'interesse comunitario).

2.3.12 Struttura urbanistica (viabilita' e trasporti)

Nella cronica carenza viabilistica di gran parte della provincia di Treviso e del Nord-Est anche la Valcavasia soffre per la inadeguata rete viaria. Questo costringe i mezzi che trasportano il materiale estratto dalla miniera e destinato all'impianto di Pederobba ad impegnare un unico asse viario peraltro, per fortuna, di rango provinciale e quindi sufficientemente dimensionato per sopportare i flussi dei mezzi pesanti.

La Provincia fornisce anche un dato dei passaggi nell'ora media feriale, che oscilla negli anni tra i 600 ed i 700 passaggi, sui quali i mezzi pesanti incidono per circa il 6%, quindi con meno di una cinquantina di transiti orari.
Riferendosi all'anno 2013, i flussi di traffico verso la cementeria sono quantificati in circa 90 veicoli/giorno in andata a pieno carico (36 t) ed altrettanti di ritorno a vuoto, con tempo di percorrenza di sola andata che risulta di circa 15 minuti ed una frequenza di 10 veicoli/ora.
I dati di traffico rilevati mostrano comunque valori compatibili con l'infrastruttura presente, per la quale viene stimata una capacità massima di 1400 veicoli all'ora.
La sensibilità della Componente Ambientale URBANISTICA (viabilità e trasporti) è quindi 2 – MEDIA (Situazione con un buon livello di infrastrutturazione del territorio, discreta accessibilità (tramite strade statali, provinciali e locali) e con presenza di criticità/interferenza).

2.3.13 Struttura economica (occupazione)
La miniera di Possagno ha lo scopo di rifornire l'impianto per la produzione di cemento di Pederobba, pertanto i due siti sono in realtà parte dello stesso processo produttivo, che la società Cementirossi gestisce direttamente con il proprio personale e l'ausilio di ditte esterne per alcuni servizi, tra i quali ad esempio il trasporto del materiale. La società proponente si colloca quindi a pieno titolo tra i principali attori economici che animano le aree produttive presenti nella Valcavasia e le zone limitrofe.
Si rileva che, a gennaio 2014, l'insieme cementificio di Pederobba e miniera "Possagno" occupa direttamente 100 persone, 7 delle quali direttamente all'interno della miniera. Inoltre l'indotto gravitante per tutta la realtà produttiva può essere quantificato in circa 120 unità; di queste una trentina operano nelle attività a servizio della miniera, quali il trasporto interno dello sterile, il trasporto del minerale al cementificio, la sistemazione ambientale e la manutenzione delle aree verdi, il lavaggio e la pulizia della viabilità di accesso ai cantieri, la manutenzione meccanica dei mezzi e l'approvvigionamento di materiali.
La sensibilità della Componente Ambientale STRUTTURA ECONOMICA (Occupazione) è quindi: 2 – MEDIA (Tasso di disoccupazione inferiore alla media regionale o con andamento decrescente).

2.3.14 Struttura economica (rifiuti)
In merito ai rifiuti, il quadro di riferimento considerato dal SIA è quello regionale: la Sensibilità della componente dipende dalla capacità a livello regionale di gestione e recupero dei Rifiuti Speciali.
La regione Veneto si colloca in ambito nazionale in posizione di eccellenza per quanto riguarda le operazioni di gestione e recupero dei rifiuti speciali.
Maggiore è il grado di autosufficienza nella gestione e recupero, minore è la sensibilità. Nel periodo 2010-2011 è stato registrato un trend negativo rispetto alla la quantità di rifiuto avviato a riciclaggio rispetto ai rifiuti prodotti, rispetto ad un incremento del recupero di materia e, parallelamente, una diminuzione dello smaltimento in discarica registrato nel periodo 2002-2009: l'inversione di tendenza accusata nel 2011 (-1% per il recupero di materia e +3% per lo smaltimento in discarica) è stata causata dalla sfavorevole congiuntura economica che ha colpito in particolare il settore delle costruzioni. Il trend 2011/2010 del recupero di materia infatti risulta ancora positivo se si considerano i rifiuti non pericolosi esclusi i C&D (+2%), poiché il recupero di questi ultimi ha registrato un -4%.
La sensibilità della Componente Ambientale SOCIO-ECONOMICA (RIFIUTI)risulta quindi: 1 – BASSA (Trend positivi degli indicatori monitorati).

2.3.15 Paesaggio
Il Paesaggio è il luogo in cui concentrano e manifestano gli effetti di tutte le azioni antropiche in combinazione con i processi naturali.
L'ambito in cui si inserisce la miniera è sottoposto a vincolo paesaggistico secondo gli artt. 136 3 157 del D. Lgs n. 42/2004. Inoltre, l'area si trova a cavallo tra due unità di paesaggio, quella del "Massiccio del Grappa" (a nord) e quella delle "Prealpi e colline trevigiane" (a sud).
Dalle tavole cartografiche delle due unità di paesaggio sopra citate, facenti parte dell'Atlante del paesaggio, elaborato in occasione della Variante parziale al PTRC 2009, l'ambito di localizzazione della miniera non è interessata direttamente da valori naturalistici, storici e ambientali, ma nelle vicinanze esiste un'ampia area caratterizzata dalla presenza di zone SIC e ZPS.

A livello locale, la cartografia dell'uso del suolo mette in evidenza come l'ambito oggetto di studio sia contraddistinto da una superficie artificiale – area estrattiva, contornata da un più vasto perimetro dove si ritrovano zone boscate con boschi ed ex-piantagioni a prevalenza di latifoglie esotiche.
La sensibilità della Componente Ambientale PAESAGGIO risulta quindi: 3 – ALTA (Il sito di progetto ricade all'interno di aree sottoposte a vincolo paesaggistico).

2.3.16 Archeologia
Dalla Carta Archeologica del Veneto, di cui si pubblica un estratto, si evince che l'ambito in cui si colloca la concessione mineraria non è caratterizzato da ritrovamenti archeologici. Anche dalla Carta del rischio archeologico del PTCP si evince che nel territorio circostante il sito della miniera non vi sono aree archeologiche, ma solo ritrovamenti sporadici.
La sensibilità della Componente Ambientale ARCHEOLOGIA è quindi: 1 – BASSA (Presenza di ritrovamenti archeologici sporadici e casuali).

3 MODELLO VALUTATIVO

Lo SIA ha assunto come modello valutativo una tecnica di tipo matriciale che permette di misurare con maggior dettaglio i potenziali impatti sull'ambiente. Nel dettaglio la matrice mette in relazione in una tabella un insieme di azioni di progetto con un insieme di componenti ambientali, le quali vengono tra di loro di volta in volta incrociate, al fine di individuare gli impatti generati.
Essendo un progetto che si sviluppa nell'arco di 25 anni, e con una fase di post esercizio di 10 anni, emerge che la tecnica più adeguata è quella matriciale di derivazione dal modello di Leopold, opportunamente evoluta ed adattata al caso in oggetto.
E data la natura del progetto lo SIA ha ritenuto di approfondire l'evoluzione temporale per gli impatti specificatamente riguardanti la componente suolo e sottosuolo.
Il modello matriciale consente quindi di calcolare l'Impatto Complessivo (IC) di tutte le Componenti progettuali su ogni singola Componente Ambientale.
Una volta attivati eventuali processi mitigativi gli impatti verranno, infatti, ricalcolati al fine di confrontare il nuovo valore dell'Impatto Totale con quello emerso dalla matrice iniziale priva di mitigazioni.

3.1 Tipologie di impatto

I vari tipi di impatto vengono classificati in base alle modificazioni che possono manifestare, ed in particolare si dividono in: non significativo, positivo/negativo, reversibile/irreversibile, locale/ampio e rilevanza della fonte di pressione (alta, media, bassa).
Queste modificazioni vengono messe in relazione tra di loro, ed appare scontato che il fattore tempo risulta il più rilevante, per questo le varie combinazioni vengono messe in ordine, in base al loro peso crescente sull'ambiente, assegnando ad ognuno un numero esponenziale del moltiplicatore 4 (0,1, 4, 16, 64). In questo modo gli impatti irreversibili avranno un coefficiente molto più elevato che permette di rappresentare in modo più realistico le differenti pressioni sull'ambiente, evitando così un appiattimento valutativo.
Inoltre, la rilevanza dell'impatto, viene definita attraverso un coefficiente che varia dall'1 al 3 (definito "moltiplicatore dimensionale"), a cui corrisponde una entità Bassa, Media e Alta.
Viene creata una tabella in cui l'impatto viene calcolato sommando il valore degli impatti individuati, moltiplicandolo per la sensibilità della componente indagata e per il peso dell'azione progettuale corrispondente. L'impatto complessivo è frutto della sommatoria algebrica degli impatti di tutte le componenti ambientali.

3.2 Ponderazione delle componenti progettuali

Al fine di definire le componenti progettuali sono stai individuati due criteri fondamentali:

- *quello temporale:* assegnando alle due fasi temporali della concessione mineraria (25 + 10 anni) 2 punti ogni cinque anni.

- *quello dimensionale:* partendo dai quantitativi volumetrici della fase di cantiere ed esercizio che verranno tradotti in pesi attraverso un processo di arrotondamento che ha lo scopo di ottenere dei valori semplici ai fini computazionali.

3.3 Stima e descrizione degli impatti del progetto

Nello SIA viene presentata la matrice di impatto per il progetto specifico della concessione mineraria di Possagno.

Gli specifici incroci per cui lo SIA ha ritenuto necessario specificare l'evoluzione temporale dei singoli impatti corrispondono a quelli relativi a:

- A/1 preparazione / suolo (aspetti idro - geomorfologici);
- B/1 abbattimento minerale / suolo (aspetti idro - geomorfologici);
- D/1 sistemazione ambientale / suolo (aspetti idro - geomorfologici);

Ogni categoria sopra citata viene valutata secondo i cinque lotti previsti rispetto alle componenti ambientali

Suolo/Sottosuolo e Paesaggio, ed ogni lotto viene sommato in modo algebrico, moltiplicato per il fattore ponderale della componente progettuale ed inserito nell'incrocio individuato rispetto alla componete ambientale selezionata.

A/1 Preparazione / suolo (aspetti idro - geomorfologici)

Dall'analisi dello SIA emerge che, il progetto prevede l'estrazione in 25 anni di 10.681.000 mc di minerale, pari a circa 427.000 mc./anno, con una possibile oscillazione in funzione del mercato, e la movimentazione di circa 1.717.000 mc di materiale di copertura.

Data l'evoluzione temporale e spaziale delle lavorazioni si andrà ad approfondire questo specifico impatto andando a comparare la porzione di area che è già stata interessata da operazioni di scotico al termine di ogni lotto, comparandola con il sito di rideterminazione della concessione mineraria progetto pari a 95,5 ha, ovvero 955.003 mq.

Analizzando i cinque lotti emerge che i vari tipi di impatto sono stati valutati come impatto negativo, irreversibile, locale, basso e presentano una valutazione quantitativa pari a -16.

Dalla somma algebrica si ottiene un valore totale di tipo cumulativo pari a -80.

Essendo la componente progettuale ponderata con il fattore 0,5, il valore dell'impatto finale è pari a -40.

B/1 Abbattimento minerale / suolo (aspetti idro-geomorfologici)

Dall'analisi dello SIA emerge che, le attività di abbattimento del minerale (tipo misto preminaggio, mezzi meccanici, escavatori idraulici), pari a circa 427.000 m3/anno, generano una modificazione della struttura idro-geomorfologica in un ambito di intervento pari a 72,56 ha, rispetto alla superficie complessiva di 95,5 ha previsti dalla rideterminazione mineraria.

Analizzando i cinque lotti emerge che i vari tipi di impatto sono stati valutati come impatto negativo, irreversibile, locale, basso e presentano una valutazione quantitativa pari a -16.

Dalla somma algebrica si ottiene un valore totale di tipo cumulativo pari a -80.

Essendo la componente progettuale ponderata con il fattore 4, il valore dell'impatto finale è pari a -320.

D/1 Sistemazione ambientale / suolo (aspetti idro-geomorfologici)

Dall'analisi dello SIA emerge che, le attività di sistemazione ambientale (grazie agli interventi di rimodellamento terreno vegetale; semina rimboschimento; realizzazione di aree attrezzate; regimazione idraulica manutenzione verde realizzato, …) mirano a conseguire un assetto della roccia e del suolo tale da non creare rischio di danno o dissesto idrogeologico.

Analizzando i cinque lotti emerge che i vari tipi di impatto sono stati valutati come impatto positivo, irreversibile, locale, basso e presentano una valutazione quantitativa pari a +16.

Dalla somma algebrica si ottiene un valore totale di tipo cumulativo pari a +80.

Essendo la componente progettuale ponderata con il fattore 0,5, il valore dell'impatto finale è pari a +40.

A/2 Preparazione / acqua (qualità acque superficiali)

ALLEGATOA alla Dgr n. 916 del 20 luglio 2015

Dall'analisi dello SIA emerge che, in tutta la fase di Coltivazione si prevedono interventi atti al recupero ambientale rivolti alla regimazione delle acque superficiali, mediante la realizzazione di canalette conformate in roccia, bacini di raccolta e sedimentazione delle acque di ruscellamento e opere di sistemazione degli impluvi esistenti. In particolare si prevede la formazione di bacini di raccolta delle acque meteoriche, a valle del cantiere, prima della immissione dell'acqua nel contesto esterno, con funzione di laminazione delle portate e di decantazione del trasporto solido.
Pertanto, non si prevedono impatti significativi sulla qualità delle acque superficiali dal momento che, grazie a questo sistema le acque che confluiscono sul ricettore finale, ovvero il Rio Carcoselle, non ne vanno ad inficiare lo stato qualitativo.
Il tipo di impatto è stato valutato come non significativo ed il valore dell'impatto finale è pari a 0.

D/2 Sistemazione ambientale / acqua (qualità acque superficiali)
Dall'analisi dello SIA emerge che, il progetto prevede che i bacini di raccolta e laminazione delle acque meteoriche dai versanti circostanti, al termine della fase di recupero ambientale, diventino zone umide con carattere di permanenza nel tempo, con la valenza di stagni caratterizzati dalla tipica vegetazione palustre.
Pertanto si può ipotizzare che, al termine dell'attività di estrazione mineraria, tali interventi comporteranno un miglioramento dal punto di vista ambientale anche sulle acque superficiali del Rio Carcoselle, aumentandone il potenziale di biodiversità.
Il tipo di impatto è stato valutato come impatto positivo, irreversibile, locale, basso e presenta una valutazione quantitativa pari a +16.
Essendo la componente progettuale ponderata con il fattore 0,5, il valore dell'impatto finale è pari a +8.

B/3 Abbattimento minerale / acqua (acque sotterranee)
Dall'analisi dello SIA emerge che, l'escavazione del minerale porta alla scopertura degli strati più profondi, in cui sono presenti formazioni minerali più omogenee, senza l'intrusione di materiali dagli strati superficiali. Dalla relazione geologica e geotecnica si rileva solamente la presenza di acquiferi superficiali, di scarsa qualità e di modesta entità legata alla stagionalità. Infatti, le opere di presa esistenti nel sito non sono utilizzate dal 1966. Si ritiene quindi che l'asportazione del minerale possa aumentare il rischio di infiltrazione attraverso le fessurazioni, generando un potenziale impatto con gli acquiferi profondi.
Il tipo di impatto è stato valutato come impatto negativo, reversibile, ampio, basso e presenta una valutazione quantitativa pari a -4.
Essendo la componente progettuale ponderata con il fattore 4, il valore dell'impatto finale è pari a -16.

B/4 Abbattimento/ qualita' dell'aria (Polveri ed emissioni)
Dall'analisi dello SIA emerge che, allo stato attuale non è possibile individuare una correlazione tra l'attività mineraria ed il livello delle polveri sospese in atmosfera rilevate dagli strumenti di misura. A tal proposito si segnalava nella descrizione delle componenti progettuali come le lavorazioni sono già studiate e predisposte per essere svolte con la minor produzione possibile di polveri.
Da quanto descritto è possibile affermare che l'eventuale sollevamento di polvere possa essere di modesta entità ed interessare limitatamente il sito specifico su cui opera il mezzo.
Il tipo di impatto è stato valutato come impatto negativo, reversibile, locale, basso e presenta una valutazione quantitativa pari a -1.
Essendo la componente progettuale ponderata con il fattore 4, il valore dell'impatto finale è pari a -4.

C/4 Carico e trasporto minerale/ qualita' dell'aria (polveri ed emissioni)
Dall'analisi dello SIA emerge che, il trasporto del minerale dalla miniera al sito di lavorazione presso l'impianto di Pederobba, avviene attraverso l'uso di mezzi pesanti che produrranno delle emissioni gassose.
L'incremento dell'attività estrattiva prevista dal progetto, rispetto alla produzione effettiva attuale, comporterà un conseguente aumento dell'operatività delle macchine nel cantiere, sia come ore giornaliere, che come periodo annuale di lavoro.

Tale situazione viene regolarmente studiata dall'Arpav che effettua dei monitoraggi sia sugli inquinanti.
E' inoltre possibile ritenere che, le emissioni originate dai mezzi d'opera non possano costituire una significativa fonte di pressione per l'ambito circostante e, complice anche l'orografia che chiude la miniera su tutti i lati, che gli effetti si esauriscano all'interno dell'area di cantiere.
La movimentazione degli autocarri, seppur a velocità moderata, sulla viabilità di cantiere costituita da strada bianche, può causare l'innalzamento di pulviscolo. Sono previsti vari accorgimenti: la periodica bagnatura delle carrabili con apposita autobotte, la lavatura degli pneumatici prima dell'uscita dei mezzi dal sito di miniera ed il periodico ed il regolare spazzamento meccanico di via Europa, il primo tratto di viabilità ordinaria su cui si affacciano anche edifici residenziali.
Infine per quanto riguarda il contributo emissivo degli autocarri sulla viabilità esterna verso il cementificio, si sottolinea che allo stato attuale siano registrati circa 500 passaggi di veicoli pesanti sulla SP 26, a fronte di 8.000 veicoli complessivi nel periodo diurno. Si può ritenere dunque che l'incremento previsto, pari a 50 veicoli/giorno, data anche la breve distanza per raggiungere lo stabilimento, non possa generare un significativo aumento delle emissioni rispetto alla realtà dei comuni interessati dal tragitto.
Il tipo di impatto è stato valutato come non significativo ed il valore dell'impatto finale è pari a 0.

B/5 Abbattimento minerale/ agenti fisici (rumore)
Dall'analisi dello SIA emerge che, l'estrazione del minerale è caratterizzata da un sistema di abbattimento misto: ove le bancate sono più tenaci e compatte si ricorre ad un preventivo allentamento mediante blando preminaggio con tiro elettrico e microritardi e di seguito all'impiego di mezzi meccanici; ove le formazioni sono maggiormente fessurate ed i giunti sono composti principalmente da matrice argillosa, si opera esclusivamente con mezzi meccanici.
Obiettivo di tale metodo è la realizzazione di fratture artificiali. Si eseguono quindi dei fori che vengono caricati con esplosivo. Tali lavorazioni sono attualmente eseguite e continueranno ad esserlo con una frequenza di poche giornate l'anno, stimabili in meno di 10 giornate l'anno.
Il tipo di impatto è stato valutato come impatto negativo, reversibile, ampio, basso e presenta una valutazione quantitativa pari a -4.
Essendo la componente progettuale ponderata con il fattore 4, il valore dell'impatto finale è pari a -16.

C/5 Carico e trasporto minerale/ agenti fisici (rumore)
Dall'analisi dello SIA emerge che, è stata redatta una relazione specialistica atta alla ricerca degli effetti sul clima acustico dovuti all'attività di coltivazione mineraria.
In essa si è provveduto alla costruzione di diversi scenari, che andassero a rappresentare le più onerose, dal punto di vista acustico, fasi tipiche del processo di coltivazione mineraria.
Si ritiene che in futuro, si possa tornare a valori di estrazione di materiale circa il doppio rispetto al 2013, nonostante ciò, il parco macchine dovrebbe rimanere invariato, cambierà essenzialmente solo il numero di ore complessive di esercizio per ogni mezzo. A tal proposito è proprio la conformità del suolo che gioca un ruolo chiave. Essendo la zona di coltivazione collocata all'interno di una vallata, i crinali fungono da vera e propria barriera acustica tra la zona di coltivazione e i ricettori limitrofi.
Si conclude quindi che la rideterminazione del sito soggetto ad attività mineraria denominata "Possagno" non determinerà una variazione significativa del clima acustico attuale. Variazione che non porterà comunque ad un superamento dei limiti acustici normativi presso i ricettori più prossimi alla zona di coltivazione.
Il tipo di impatto è stato valutato come impatto negativo, reversibile, ampio, basso e presenta una valutazione quantitativa pari a -4.
Essendo la componente progettuale ponderata con il fattore 5, il valore dell'impatto finale è pari a -20.

B/6 Abbattimento minerale/ agenti fisici (vibrazioni);
Come è già stato analizzando nel SIA per quanto riguarda l'impatto abbattimento minerale/agenti fisici (rumore), l'estrazione del minerale è caratterizzata da un sistema di abbattimento misto.
Per quanto riguarda le fratture artificiali eseguite attraverso cariche si esplosivo, lo SIA specifica che presso l'ufficio di miniera viene conservata la documentazione relativa ad ogni volata dell'ubicazione degli schemi di tiro, delle quantità di esplosivo e del tracciato sismico, se registrato dal sismografo, ovvero quando le vibrazioni sono superiori ai valori di soglia minima. La normativa di indirizzo è la DIN

4150 tedesca cui fa riferimento la norma italiana UNI 9916, essa distingue tre campi e tre limiti di sicurezza in ragione della tipologia costruttiva, edifici di particolare delicatezza, abitazioni civili ed insediamenti industriali.
Ad oggi i valori riscontrati si sono sempre collocati nella prima fascia, ovvero quella di massima sicurezza, a tutela degli edifici di particolare delicatezza. Infine che per la valutazione degli effetti sull'uomo, generati da tali vibrazioni, le intensità risultano inferiori a quelle previste dalla norma di riferimento e si riferiscono a frequenze distanti da quelle ritenute di maggior sensibilità per l'uomo.
Il tipo di impatto è stato valutato come impatto negativo, reversibile, ampio, basso e presenta una valutazione quantitativa pari a -4.
Essendo la componente progettuale ponderata con il fattore 4, il valore dell'impatto finale è pari a -16.

A/7 Preparazione / habitat;
Dall'analisi dello SIA emerge che, la perdita di habitat va considerata come la differenza tra gli usi del suolo già in concessione e quelli derivanti dalla perimetrazione:

- 3117 boschi ed ex piantagioni a prevalenza di latifoglie esotiche, quali robinia e ailanto: perdita 5 ha
- 3114 boschi a prevalenza di castagno: guadagno 1,5 ha
- 231 prati: perdita 0,005 ha

Trattandosi di habitat esterni a siti Natura 2000, non è possibile valutarne la perdita in proporzione all'abbondanza del tipo di habitat nel sito. Si sceglie quindi di valutarla rispetto all'abbondanza locale (provinciale).
Il tipo di impatto è stato valutato come impatto negativo, reversibile, locale, basso e presenta una valutazione quantitativa pari a -1.
Essendo la componente progettuale ponderata con il fattore 0,5, il valore dell'impatto finale è pari a -0,5.

B/7 Abbattimento minerale / habitat;
Come è già stato analizzando nel SIA, le previsioni di piena operatività della miniera, secondo il nuovo progetto, configurano un volume di attività estrattiva circa doppio della produzione effettiva attuale.
L'incremento dell'attività estrattiva prevista dal progetto, rispetto alla produzione effettiva attuale, comporterà un conseguente aumento dell'operatività delle macchine nel cantiere, sia come ore giornaliere, che come periodo annuale di lavoro.
Considerando la maggior attività temporale delle macchine con una configurazione di miniera in piena attività rispetto alla situazione attuale è possibile stimare l'incremento delle emissioni gassose. Comparando tale incremento ai livelli emissivi stimati dall'ARPAV nell'Inventario delle Emissioni in Atmosfera 2008, si verifica l'assoluta marginalità di tale contributo rispetto all'ambito di riferimento.
Si ritiene che le emissioni originate dai mezzi d'opera non possano costituire una significativa fonte di pressione per l'area circostante e, complice anche l'orografia che chiude la miniera su tutti i lati, che gli effetti si esauriscano all'interno dell'area di cantiere.
Il tipo di impatto è stato valutato come non significativo ed il valore dell'impatto finale è pari a 0.

C/7 Carico e trasporto minerale / habitat;
Dall'analisi dello SIA emerge che, come per l'impatto sopra riportato, non venendo alterato lo stato di fatto, gli effetti sugli habitat sono giudicati NON SIGNIFICATIVI.
Il tipo di impatto è stato valutato come non significativo ed il valore dell'impatto finale è pari a 0.

D/7 SISTEMAZIONE AMBIENTALE / HABITAT;
Dall'analisi dello SIA emerge che, nel caso in esame, si ha un incremento di 95.600 mq di aree boscate, un decremento delle zone a prato di 3.700 mq. In totale si ha un aumento delle aree vegetate di 91.900 mq (9,19 ha).
Il tipo di impatto è stato valutato come impatto positivo, irreversibile, locale, basso e presenta una valutazione quantitativa pari a +16.
Essendo la componente progettuale ponderata con il fattore 0,5, il valore dell'impatto finale è pari a +8.

A/8 Preparazione / flora;

ALLEGATOA alla Dgr n. 916 del 20 luglio 2015

Dall'analisi dello SIA emerge che, la perdita di esemplari appartenenti alla flora è legata ai disboscamenti ed è direttamente proporzionale alla perdita di habitat. Si ritiene dunque ragionevole utilizzare la trasformazione di uso del suolo come per A/7.
Il tipo di impatto è stato valutato come impatto negativo, reversibile, locale, basso e presenta una valutazione quantitativa pari a -1.
Essendo la componente progettuale ponderata con il fattore 0,5, il valore dell'impatto finale è pari a -0,5.

B/8 Abbattimento minerale / flora;
Dall'analisi dello SIA emergono le stesse valutazioni degli impatti B/78 e C/7.
Il tipo di impatto è stato valutato come non significativo ed il valore dell'impatto finale è pari a 0.

C/8 Carico e trasporto minerale / flora;
Dall'analisi dello SIA emergono le stesse valutazioni degli impatti B/7, C/7 e B/8.
Il tipo di impatto è stato valutato come non significativo ed il valore dell'impatto finale è pari a 0.

D/8 Sistemazione ambientale / flora;
Dall'analisi dello SIA emerge che, il guadagno in termini floristici è proporzionale alla quantità di habitat ricostruito. Si ha dunque un incremento di 95.600 mq di aree boscate, un decremento delle zone a prato di 3.700 mq. In totale si ha un aumento delle aree vegetate di 91.900 mq (9,19 ha).
Il tipo di impatto è stato valutato come impatto positivo, irreversibile, locale, basso e presenta una valutazione quantitativa pari a +16.
Essendo la componente progettuale ponderata con il fattore 0,5, il valore dell'impatto finale è pari a +8.

A/9 Preparazione / fauna;
Dall'analisi dello SIA emerge che, l'unico tipo di pressioni generata ex novo dal progetto per quanto riguarda la fauna è la variazione di uso del suolo attraverso l'estirpazione di habitat che potrebbero essere in uso a specie faunistiche di pregio conservazionistico.
Anche in questo caso l'effetto è proporzionale quindi alla perdita di habitat rispetto alla disponibilità dello stesso a livello locale.
Il tipo di impatto è stato valutato come impatto negativo, reversibile, ampio, basso e presenta una valutazione quantitativa pari a -4.
Essendo la componente progettuale ponderata con il fattore 0,5, il valore dell'impatto finale è pari a -2.

B/9 Abbattimento minerale / fauna;
Dall'analisi dello SIA emerge che, confrontando il clima acustico attuale con quello stimato derivante dalla realizzazione del progetto è emerso che la riperimetrazione dell'area soggetta ad attività mineraria non determinerà una variazione significativa del clima acustico attuale.
Il tipo di impatto è stato valutato come non significativo ed il valore dell'impatto finale è pari a 0.

C/9 Carico e trasporto minerale / fauna;
Dall'analisi dello SIA emergono le stesse valutazioni dell'impatto sopra riportato.
Il tipo di impatto è stato valutato come non significativo ed il valore dell'impatto finale è pari a 0.

D/9 Sistemazione ambientale / fauna;
Dall'analisi dello SIA emerge che, il guadagno in termini faunistici va considerato come la disponibilità d'habitat di specie ottenuta mediate la ricostruzione degli stessi.
Si ha dunque un incremento di 95.600 mq di aree boscate, un decremento delle zone a prato di 3.700 mq. In totale si ha un aumento delle aree vegetate di 91.900 mq (0,91 ha).
Il tipo di impatto è stato valutato come impatto positivo, irreversibile, ampio, basso e presenta una valutazione quantitativa pari a +64.
Essendo la componente progettuale ponderata con il fattore 0,5, il valore dell'impatto finale è pari a +32.

C/10 Carico e trasporto minerale / struttura urbanistica (viabilità e trasporti);
Dall'analisi dello SIA emerge che, il traffico di mezzi pesanti carichi del materiale estratto dalla miniera verso il cementificio di Pederobba va ad interessare la rete stradale di livello provinciale che attraversa la Valcavasia.

Attualmente il numero di viaggi giornalieri (andata e ritorno) per il conferimento del materiale in cementificio è pari a 90. Il progetto ne prevede un incremento pari a circa 45, una volta raggiunto il livello di produttività massimo, per un totale di circa 135 mezzi/giorno.
Poiché il progetto attualmente autorizzato (DGR 3362 del 7 novembre2003) prevede un numero di mezzi pesanti compreso tra i 150 e i 170 al giorno, che viene indicato nel provvedimento autorizzativo (prescrizione) come limite da non superare in modo significativo date le caratteristiche della viabilità, ne consegue che anche il numero di mezzi previsti dal presente progetto (135 mezzi/giorno) è rispondente a tale prescrizione.
Il tipo di impatto è stato valutato come impatto negativo, reversibile, ampio, basso e presenta una valutazione quantitativa pari a -4.
Essendo la componente progettuale ponderata con il fattore 5, il valore dell'impatto finale è pari a -20.

C/11 Carico e trasporto minerale / struttura economica(occupazione miniera e cementificio);
Dall'analisi dello SIA emerge che, a gennaio 2014, l'insieme cementificio di Pederobba e miniera "Possagno" occupava direttamente 100 persone, 7 delle quali all'interno della miniera.
Inoltre l'indotto gravitante per tutta la realtà produttiva può essere quantificato in circa 120 unità; di queste una trentina operano nelle attività a servizio della miniera, quali il trasporto interno dello sterile, il trasporto del minerale al cementificio, la sistemazione ambientale e la manutenzione delle aree verdi, il lavaggio e la pulizia della viabilità di accesso ai cantieri, la manutenzione meccanica dei mezzi e l'approvvigionamento di materiali.
Si rileva dunque l'importanza che tale attività produttiva, nel suo complesso, può rivestire in termini di impiego per la popolazione dei comuni vicini.
Il progetto prevede un incremento del personale di miniera di circa 3 persone, riportando in tal modo l'organico di miniera ai livelli dei primi anni 2000 ed un incremento nell'indotto complessivo.
Il tipo di impatto è stato valutato come impatto positivo, reversibile, ampio, medio e presenta una valutazione quantitativa pari a +8.
Essendo la componente progettuale ponderata con il fattore 5, il valore dell'impatto finale è pari a +40.

C/12 Carico e trasporto minerale / struttura economica (rifiuti);
Dall'analisi dello SIA emerge che, al raggiungimento del pieno regime della produzione non è previsto un raddoppio della produzione dei rifiuti annuale, in quanto si ricorda come questa sia legata ai cicli di manutenzione cadenzati per le diverse componenti delle macchine operatrici.
Si ricorda altresì che tutte le operazioni di manutenzione e di successivo stoccaggio dei rifiuti si svolgono in appositi spazi predisposti e protetti dal rischio di incidenti e sversamenti. Infine lo smaltimento viene effettuato da apposite ditte autorizzate e certificate, che intervengono a chiamata.
Il tipo di impatto è stato valutato come impatto negativo, reversibile, ampio, alto e presenta una valutazione quantitativa pari a -12.
Essendo la componente progettuale ponderata con il fattore 5, il valore dell'impatto finale è pari a -60.

A/13 Preparazione / paesaggio;
La valutazione dell'impatto sul paesaggio va ad interessare la superficie che viene modificata durante le lavorazioni previste; dall'analisi dello SIA emerge che si va a comparare la porzione di area che è stata interessata da operazioni di scotico al termine del progetto, pari a 494.838 mq, confrontandola con il sito di rideterminazione della concessione mineraria pari a 95,5 ha, ovvero 955.003 mq.
Il tipo di impatto è stato valutato come impatto negativo, reversibile, ampio, medio e presenta una valutazione quantitativa pari a -8.
Essendo la componente progettuale ponderata con il fattore 0,5, il valore dell'impatto finale è pari a -4.

B/13 Abbattimento minerale / paesaggio;
Dall'analisi dello SIA emerge che, le attività di abbattimento del minerale avvengono per splateamenti successivi di 3-4 metri e producono le seguenti modificazioni:

- della morfologia, quali sbancamenti e movimenti di terra significativi, eliminazione di tracciati caratterizzanti riconoscibili sul terreno (rete di canalizzazioni, struttura parcellare, viabilità secondaria, …) o utilizzati per allineamenti di edifici, per margini costruiti, ecc;
- dell'assetto percettivo, scenico o panoramico.

Si va a comparare la porzione di area che è interessata da operazioni di abbattimento in tutti i lotti, pari a 359.622 mq, comparandola con il sito di rideterminazione della concessione mineraria progetto pari a 95,5 ha, ovvero 955.003 mq.
Il tipo di impatto è stato valutato come impatto negativo, irreversibile, ampio, medio e presenta una valutazione quantitativa pari a -128.
Essendo la componente progettuale ponderata con il fattore 4, il valore dell'impatto finale è pari a -512.

D/13 Sistemazione ambientale / paesaggio;
Dall'analisi dello SIA emerge che, le attività di rimodellamento del terreno vegetale, semina, rimboschimento, realizzazione di aree attrezzate, regimazione idraulica, manutenzione del verde realizzato producono le seguenti modificazioni:

- della compagine vegetale (inerbimento di aree destinate a prato permanente, piantumazione di specie arobeo-arbustive;
- dello skyline naturale o antropico (profilo dei crinali, profilo dell'insediamento);
- dell'assetto percettivo, scenico o panoramico.

Il tipo di impatto è stato valutato come impatto positivo, irreversibile, ampio, medio e presenta una valutazione quantitativa pari a +128.
Essendo la componente progettuale ponderata con il fattore 0,5 , il valore dell'impatto finale è pari a + 64.

E/13 Fase finale recupero ambientale / paesaggio;
Come specificato nello SIA, a seguito degli interventi di recupero ambientale,si prevede un ulteriore periodo di manutenzione e di controllo della durata di dieci anni, in modo che l'evoluzione avviata possa proseguire senza che si verifichino fenomeni involutivi.
Durante questo periodo si prevede che gran parte delle aree a destinazione forestale raggiungeranno sufficiente sviluppo; i bacini idrici raggiungeranno la configurazione di aree umide naturaliformi ad evoluzione naturale; le superfici di prateria permanente saranno destinate al pascolo.
Dal confronto tra la situazione attuale e quella futura, oltre al completo azzeramento delle aree in estrazione e dei piazzali privi di copertura, si evidenzia quanto segue:
- la riduzione della superficie occupata dalla viabilità, che passa da 59.300 mq (8,17% della superficie totale) a 44.600 mq (6,15%), comprendenti anche la rete scolante costituita dalle cunette formate a monte delle strade;
- le aree prative mostrano una lieve diminuzione, passando dagli 85.500 mq attuali (11,78%) agli 81.800 (11,27%), però questi ultimi corrispondono in toto a prati permanenti, mentre il dato della superficie prativa attuale è comprensivo sia dei prati permanenti sia dei rinverdimenti provvisori;
- le aree boscate aumentano di quasi dieci ettari, passando dagli attuali 486.000 mq (66,98%) ai previsti 581.600 mq (80,15%) a recupero ambientale completato;
- si ritiene molto significativo il sensibile aumento dei bacini idrici (che passano dagli attuali 8.100 mq - 1,12%- ai previsti 17,600 mq - 2,43%-), soprattutto perché ciò determinerà un notevole aumento della biodiversità complessiva del sistema, mediante il ripristino di habitat e microhabitat legati agli ambienti umidi.

Il tipo di impatto è stato valutato come impatto positivo, irreversibile, ampio, medio e presenta una valutazione quantitativa pari a +128.
Essendo la componente progettuale ponderata con il fattore 4 , il valore dell'impatto finale è pari a + 512.

A/14 Preparazione / archeologia;
L'ambito della concessione mineraria non è caratterizzato da ritrovamenti archeologici. Inoltre nel territorio circostante il sito della miniera non vi sono aree archeologiche, ma solo ritrovamenti sporadici.
Si ricorda che il sito di progetto è già interessato da anni dall'attività di coltivazione mineraria, la cui concessione è stata accordata nel 1957.

Tale dato è stato confrontato con la superficie complessiva pari a 31,5 kmq dei due comuni interessati dal progetto, ovvero Possagno (12,08 Kmq) e Paderno del Grappa (19,46 Kmq). Questo calcolo consente di definire la rilevanza della fonte di pressione derivante dall'attività mineraria con la rideterminazione della concessione.
La superficie incrementale derivante dalla rideterminazione della concessione è pari a circa 10 ha che confrontati con la superficie totale dei due comuni interessati dall'attività mineraria è pari allo 0,3%.
Il tipo di impatto è stato valutato come impatto negativo, irreversibile, locale, basso e presenta una valutazione quantitativa pari a -16.
Essendo la componente progettuale ponderata con il fattore 0,5, il valore dell'impatto finale è pari a -8.

3.4 Conclusioni valutative

Gli impatti calcolati vengono visualizzati in un istogramma, il quale consente di raffigurare in modo immediato gli impatti negativi e quelli positivi generati dal progetto nell'ambiente.
Dal modello di valutazione utilizzato emerge che tale intervento genera una pressione di impatto negativo nell'ambiente, pari a -555,5.
Secondo lo SI, il progetto relativo alla rideterminazione della concessione mineraria "Possagno", generando una pressione di impatto pari a – 555,5, si colloca nella categoria di impatto Non Significativo, dimostrandosi quindi compatibile con l'ambiente.

3.5 Giudizio valutativo

Dall'analisi dello SIA emerge che i tre livelli valutativi (alternative di localizzazione del progetto, coerenza di tipo normativo e pianificatorio, e valutazione degli impatti del progetto sull'ambiente) hanno raggiunto il grado di compatibilità ambientale.

4 MONITORAGGIO

Come già specificato nella valutazione dei singoli impatti, il Piano di Monitoraggio, mantiene in vita le seguenti componenti già oggetto di analisi, cioè la qualità dell'aria (polveri) e gli agenti fisici (rumori).
Riguardo al progetto proposto, inoltre, si prevede anche un monitoraggio del suolo (aspetto geomorfologici) e gli aspetti biotici (flora).

5 INTEGRAZIONE DICEMBRE 2014

Con nota del 14 ottobre 2014 – prot. n. 430700, il Settore Gestione e Tutela Risorse Geologiche della Regione Veneto avanzava una richiesta di integrazione alla ditta proponente.
La richiesta integrazioni verteva su due argomenti principali:

- l'indice di idraulicità del minerale;
- il bilancio economico della coltivazione, a dimostrazione della sua sostenibilità economica.

Il proponente, con nota acquisita dagli Uffici del Settore V.I.A. in data 19/12/2014 – prot. n. 544112, afferma che l'indice di idraulicità è compreso nell'intervallo 0,3 – 0,7 e pertanto il minerale estratto è costituito da marna da cemento.
Secondo il proponente la presenza dello stabilimento di Pederobba e la continuità storica della sua produzione di cemento costituiscono la prova provata della fattibilità economica della coltivazione del giacimento di marna da cemento.
Considerato che non esiste nei mercuriali delle Camere di Commercio un riferimento economico diretto di valorizzazione della marna da cemento, è necessario ricondurre il bilancio economico ai prodotti finiti (cementi e leganti idraulici) venduti dallo stabilimento di Pederobba. Il proponente afferma che i ricavi annuali per lo stabilimento di Pederobba sono dell'ordine di 30.000.000 di Euro, mentre i costi per l'estrazione della marna ed il suo conferimento alla cementeria ammontano a circa 2.500.000 di Euro con un'incidenza inferiore al 10% dei ricavi.
E' evidente quindi che l'incidenza dei costi di tutta la filiera per la trasformazione del minerale è predominante rispetto alla semplice attività di coltivazione mineraria del giacimento.

Il proponente allega i documenti che attestano il prelevamento campioni in data 28/05/1957 e le successive analisi chimiche effettuate all'Istituto di Chimica Industriale dell'Università di Padova del 27/06/1957; ed una planimetria catastale con indicati i limiti della varie concessioni minerarie.
Quanto sopra affermato dal proponente è confermato dal Settore Tutela e Gestione risorse geologiche con nota in data 20/01/2015 – prot. n. 24430.

6 PARERI

Nel corso dell'iter istruttorio sono stati acquisiti dal Settore V.I.A. la nota della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) in cui prende atto della dichiarazione di non necessità di procedura di Valutazione di Incidenza per il progetto in questione; il parere della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza – Sezione Treviso acquisito al prot. regionale n. 440801 in data 22.10.14 in cui esprime parere favorevole con l'osservanza di alcune prescrizioni che vengono riportate nelle prescrizioni del parere; ed il parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto prot. 2796 del 18.02.2015 in cui esprime parere favorevole subordinato a quanto previsto dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Venezia, Belluno. Padova e Treviso avente prot. 29272 del 15 dicembre 2014 e dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto avente prot. 10045 del 31 luglio 2014.

7 OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI

Il comune di Possagno ha fatto pervenire una osservazione al progetto (prot. N. 407200 del 30 settembre 2014). Tale osservazione verte sostanzialmente sul torrente Carcoselle che scorre lungo il limite orientale della concessione mineraria e costituisce il recapito delle acque di scorrimento superficiale all'interno della stessa. L'osservazione lamenta il fatto che il corso d'acqua sia interessato da trasporto solido che provoca un progressivo innalzamento dell'alveo, oltre al fatto che il bacino di invaso esistente all'interno della concessione mineraria in realtà non svolge alcuna funzione in termini di smorzamento delle ondate di piena e di sedimentazione dei limi trasportati dall'acqua. Il comune richiede che il proponente sviluppi un apposito studio di Compatibilità idraulica in merito alla gestione delle acque rilasciate verso il torrente Carcoselle, con previsione di opportune misure di compensative atte a garantire il corretto funzionamento idraulico del corso d'acqua.
Il proponente ha presentato la relazione di compatibilità idraulica, acquisita agli atti regionali in data 03/11/2014 – prot. n. 462573, riprendendo ed approfondendo una serie di aspetti che erano già contenuti nella documentazione progettuale.
In particolare ribadisce che nel sito non sono presenti corsi d'acqua permanenti e che lo scorrimento idrico superficiale è saltuario, occasionale, lungo i versanti e le vallecole esistenti, in occasione degli eventi piovosi. Nel progetto del 2003 era previsto ed è stato attuato un sistema di raccolta delle acque di scorrimento superficiale delle aree in coltivazione, con una serie di scoline scavate in roccia, in maniera da rendere minima la possibilità di erosione e trasporto solido, costruzione di quattro bacini di laminazione distribuiti a quote diverse. Il progetto attuale va a migliorare ulteriormente tale previsione inserendo ulteriori piccoli bacini di sedimentazione e laminazione. Nella parte bassa vi è poi il bacino principale, esistente ma che viene modificato con il progetto attuale dotandolo di scarico tarato, per il quale è stata verificata la capacità di laminazione degli eventi meteorici intensi usando un tempo di ritorno di 100 anni. In merito allo scarico, del quale sarebbe prevista l'eliminazione una volta conclusa la ricomposizione di tutta l'area, il proponente dichiara la propria disponibilità a valutarne il mantenimento in accordo con le autorità competenti.
Per quanto riguarda il problema dell'erosione ed il conseguente trasporto solido il proponente osserva che le superfici scoperte o nude sono solo una frazione ridottissima dell'intera superficie in quanto la ricomposizione segue di pari passo la coltivazione. Inoltre afferma che intercettare e raccogliere tutte le acque, anche quelle della fascia già ricomposta che sgronda direttamente verso il rio Carcoselle avrebbe delle controindicazioni di tipo ecologico perché toglierebbe un apporto significativo di acqua in un breve tratto di valle che risulterebbe praticamente asciutta nei periodi di morbida, diversamente da quanto avveniva in origine ed accade attualmente; inoltre poiché si tratta di aree già ricomposte e con vegetazione affermata l'apporto solido è quasi nullo.

Il proponente conclude quindi affermando che l'impatto complessivo previsto a carico dell'ambiente idrico sia da considerare trascurabile; le modificazioni apportate all'assetto idrografico in conseguenza della progettata rideterminazione della concessione mineraria aumentano la sicurezza per le attività antropiche presenti più a valle; il progetto risulta migliorativo sia rispetto alla situazione attuale, sia rispetto alla sistemazione finale prevista dal progetto approvato nel 2003.
La commissione reputa che quanto proposto dal progetto e precisato nella relazione di compatibilità idraulica superi le criticità segnalate dal Comune.

8 RELAZIONE PAESAGGISTICA

Il DPCM 12 dicembre 2005 individua i parametri di lettura della qualità paesaggistica definendo la diversità, l'integrità, la qualità visiva, la rarità e il degrado.
Al fine della scientificità del metodo, si attribuisce ad ogni singolo parametro un valore 0: Assenza di probabilità, +1 Molto bassa, +2: Bassa, +3: Media, +4: Alta e +5: Molto alta la probabilità.
L'analisi viene condotta *ex ante* (stato di fatto) ed *ex post* (stato di progetto) determinando gli impatti positivi o negativi e/o modificazioni generati sul paesaggio dalla realizzazione del progetto valutando le modificazioni della morfologia, la modificazione della compagine vegetale, la modificazione dello skyline e la modificazione dell'assetto percettivo. Inoltre l'analisi paesaggistica è stata condotta con l'individuazione di tre piani visuali destrutturano la vista relativa ai coni ottici significativi in: primo piano fino a 300 ml, secondo piano da 300 ml ad alcuni Km e terzo piano (sfondo) definendo solo il profilo degli interventi; a tale analisi si aggiunge lo skyline (linea del cielo) ovvero il profilo delineato contro il cielo del panorama e la linea di orizzonte visibile ovvero la linea di separazione cielo/terra.
Vengono selezionati n. 40 ambiti di percezione visiva selezionati all'interno dell'Area di Impatto Visivo (AIV) definendo se tale intervento non è visibile, è appena visibile è visibile.
In n. 19 coni ottici con caratteristiche significative del punto scelto (edificio con vincolo monumentale e/o valenza storico paesaggistica, valenza storico – testimoniale, zone di interesse archeologico, sentieri natura 2000 e presenza umana stabile), l'intervento risulta non visibile in virtù della presenza di elementi ostativi alla vista quali vegetazione, cortina edificata e orografia per cui non si conduce nessuna valutazione.
In n. 5 coni ottici con caratteristiche significative del punto scelto (edificio con vincolo monumentale, centro storico e presenza umana stabile), l'intervento risulta appena visibile in virtù della presenza di elementi ostativi alla vista quali vegetazione, cortina edificata e orografia, per cui non si conduce nessuna valutazione.
In n. 16 coni ottici significativi (edificio con vincolo monumentale, centro storico, fruizione ciclistica e turistica e punto panoramico) l'intervento risulta visibile per i quali è stata condotta la valutazione in base ai criteri del DPCM 12 dicembre 2005 sopra esposti.
I risultati ottenuti dai diversi coni ottici vengono opportunamente aggregati al fine di determinare la qualità paesaggistica complessiva (diversità, integrità, qualità visiva, rarità) *ex ante ed ex post*. La sommatoria dei risultati dei 16 coni ottici dove l'intervento risulta visibile si attesta ad un valore ex ante di 164 ed ex post di 172 con un incremento della qualità paesaggistica complessiva.
Per quanto riguarda il degrado paesaggistico complessivo il valore *ex ante* si attesta a – 30 e *ex post* a – 17 con una riduzione del degrado paesaggistico.
Il valore totale delle due valutazioni viene inserito nella classe di qualità/degrado paesaggistico pertanto la qualità paesaggistica *ex ante* ed *ex post* si colloca, pur con valori diversi (evidenziati sopra), nel range medio mentre il degrado paesaggistico *ex ante ed ex post* si colloca, pur con valori diversi (evidenziati sopra), nel range basso.
In n. 5 coni ottici è stato condotto un approfondimento temporale al fine di valutare l'evoluzione delle fasi di progetto *(fase ex ante, fase 1, fase 2 , fase 3, fase 4, fase 5, fase ex post)*. Emerge chiaramente, dalla sommatoria dei dati di approfondimento raccolti, che vi è un abbassamento della qualità paesaggistica nelle prime fasi lavorative (da fase 1 a fase 4) per riallinearsi alla fase ex ante al termine della fase 5 per migliorare ulteriormente con la fase ex post o fase finale di coltivazione. Stesso discorso vale anche per il degrado, legato principalmente alla visione dei piazzali "nudi" che diminuisce al trascorrere delle fasi lavorative.

ALLEGATOA alla Dgr n. 916 del 20 luglio 2015

Per quanto riguarda il giudizio valutativo finale, il proponente dichiara che la valutazione di "congruità paesaggistica" nel complesso, si dimostra congrua con la morfologia del territorio. Inoltre il proponente dichiara che la valutazione della "qualità del paesaggio" evidenziata nel progetto *(ex post)* si colloca nella medesima classe di qualità paesaggistica ex ante; pertanto non vi è riduzione della qualità paesaggistica.
Il proponente dichiara che l'intervento può definirsi complessivamente compatibile dal punto di vista paesaggistico.

9 VALUTAZIONI CONCLUSIVE

VISTA la normativa vigente in materia, sia statale che regionale, e gli atti di concessione ed in particolare:

- la parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e la L.R. 10/1999 in materia di V.I.A.;
- il R.D. n. 1443 del 22.7.1927, Norme di carattere legislativo per la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno e tutte le vigenti norme in materia mineraria;
- la L.R. Veneto n. 7 del 25.02.2005, art. 1, Disposizioni di riordino e semplificazione normativa collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque minerali e termali, lavoro, artigianato, commercio e veneti nel mondo, nonché la L.R. 44/82 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 651 20.03.2007 Determinazioni, indirizzi e linee guida in ordine alle attività di miniera e ai criteri e procedure di adeguamento dei progetti di coltivazione di cantieri minerari già autorizzati;
- il D. Lgs. n. 117 del 30.05.2008 Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE e la D.G.R. n. 761 del 15.03.2010;
- R.D.L. 15 giugno 1936, n. 1347 - Provvedimenti per la ricerca e la coltivazione delle miniere;
- R.D. 25 gennaio 1937, n. 218 - Convertito in legge il R.D.L. 15 giugno 1936, n. 1347;
- L. 4 marzo 1958 n. 198 - Delega al potere esecutivo in materia di polizia delle miniere e delle cave e per la riforma del Consiglio superiore delle miniere;
- D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 (art. 1, lett. a) - Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materie di acque minerali e termali, di cave e torbiere e di artigianato e del relativo personale;
- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 61 e Art. 82 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
- L. 6 ottobre 1982, n. 752 - Norme per l'attuazione della politica mineraria;
- L. 8 luglio 1986, n. 349 (art. 2, lett. d) - Istituzione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e norme in materia di danno ambientale;
- Circolare 24 settembre 1988 n. 30483 - Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione. Istruzioni per l'applicazione;
- L. 30 luglio 1990, n. 221 - Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria;
- D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382 - Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale;
- D.L. 30 marzo 1999, n. 96 - Intervento sostitutivo del governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell'articolo 4, comma 5, della L. 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni (art. 9);
- il D. Lgs. 42/2004 in materia paesaggistica;
- il P.T.R.C.; il P.T.C.P. della Provincia di Treviso; il P.R.G., il P.A.T.I. "Diapason" dei Comuni di Castelcucco, Crespano del Grappa, Paderno del Grappa e Possagno;
- il D.P.R. 357/1997 e la D.G.R. 3173/2006 relativi alla rete Natura 2000;
- il D.P.R. n. 128 del 9.4.1959, Norme di polizia delle miniere e delle cave ed il D. Lgs.

ALLEGATOA alla Dgr n. 916 del 20 luglio 2015

25.11.1996, n. 624 Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive;
- Circolare 19 maggio 1997 n. P1066 - Chiarimenti riguardanti il D.L. 25 novembre 1996 n. 624;
- Circolare 26 maggio 1997 n. 600524 Chiarimenti relativi al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 da parte del Ministero dell'Industria e Commercio e Artigianato;
- il R.D. n.3267 del 30/12/1923 concernente il vincolo idrogeologico;
- visti i decreti di concessione:

CONCESSIONE MINERARIA POSSAGNO		
NOTE	**DECRETO**	**SOCIETÁ ESERCENTE**
1° Decreto concessione: Ha 224,30 Comuni di Cavaso del Tomba, Paderno del Grappa, Possagno	D.D. 02/09/1957 Ministero dell'Industria Commercio e dell'Artigianato - Corpo delle Miniere dal 02/09/1957 al 02/09/1992	Cementi Piave S.p.A.
Trasferimento concessione Ha 224,30 Comuni di Cavaso del Tomba, Paderno del Grappa, Possagno	D.D. 18/06/1973 Ministero dell'Industria Commercio e dell'Artigianato - Corpo delle Miniere dal 02/09/1957 al 02/09/1992	S.I.I. S.p.A.
Riduzione superficie concessione Ha 127,19 Comuni di Paderno del Grappa e Possagno	D.D. 31/07/1978 Ministero dell'Industria Commercio e dell'Artigianato - Corpo delle Miniere	S.I.I. S.p.A.
Rinnovo concessione Ha 127,19 Comuni di Paderno del Grappa e Possagno	D.D. 11/05/1992 Ministero dell'Industria Commercio e dell'Artigianato - Corpo delle Miniere	S.I.I. S.p.A.
Trasferimento concessione Ha 127,19 Comuni di Paderno del Grappa e Possagno	D.D. 8116 del 28/02/1994 Ministero dell'Industria Commercio e dell'Artigianato - Corpo delle Miniere	Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A.
Riperimetrazione e rinnovo concessione Ha 92,00 Comuni di Paderno del Grappa e Possagno	D.G.R. 3362 del 07 novembre 2003 Regione del Veneto dal 07/11/2003 al 06/11/2023	Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A.

VISTA la documentazione presentata dal Proponente, compresa quella integrativa fornita a seguito degli approfondimenti richiesti;

VISTE E CONSIDERATE le motivazioni poste a fondamento dell'istanza di rideterminazione della concessione mineraria;

CONSIDERATA :
- la temporalità richiesta di 25 anni (fino al 30/06/2040) per il rinnovo della concessione mineraria attualmente in essere (DGR n. 3362 del 07/11/2003);
- la autorizzazione ai fini ambientali/paesaggistici con Decreto della Regione Veneto – Direzione Geologia e Attività Estrattive n° 235 del 6 novembre 2008
- la autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico-forestale, fino al 06/11/2023 con Decreto della Regione Veneto n°240 del 03 dicembre 2013;

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 916 del 20 luglio 2015

CONSIDERATO che la Ditta ha presentato istanza di rideterminazione della concessione mineraria con le procedure stabilite dalle vigenti norme minerarie nazionali e regionali, nel rispetto delle Direttive UE e dalle vigenti norme in materia di valutazione di impatto ambientale;

PRESO ATTO che la ditta ha provveduto alla pubblicazione dell'istanza di rideterminazione della concessione mineraria per marna da cemento denominata "Possagno" sul quotidiano "La Tribuna di Treviso", in data 28/07/2014;

CONSIDERATO che non sono intervenute ulteriori istanze di rilascio della concessione mineraria "in concorrenza" rispetto all'istanza avanzata dalla ditta già concessionaria, e che non sono pervenute opposizioni/osservazioni che evidenziano elementi ostativi al rideterminazione della concessione nel rispetto delle vigenti norme e direttive minerarie e delle direttive dell'Unione Europea (R.D. 1443/1927, ecc..). Sono pervenute osservazioni dal solo comune di Possagno;

RILEVATO che non sono emersi elementi ostativi alla rideterminazione della concessione mineraria per marna da cemento denominata "Possagno" di cui alla DGR n. 3362 del 07/11/2003 alla Ditta Industria Cementi Giovanni Rossi s.p.a. di Piacenza attuale concessionaria;

PRESO ATTO di quanto stabilito dalla D.G.R n. 3362 del 07/11/2003 e allegato parere VIA n. 51 del 19/05/2003;

PRESO ATTO del parere espresso dalla sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) in merito alla V.Inc.A., in data 09/09/2014 – prot. n. 377242;

PRESO ATTO che la Ditta ha provveduto a trasmettere la documentazione alle succitate Soprintendenze conformemente a quanto previsto dalla Circolare n. 6 del 19/03/2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

PRESO ATTO che gli Uffici del Settore V.I.A., con nota in data 06/08/2014 – prot. n. 335277, hanno richiesto alla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le provincie di Venezia, Belluno, Padova e Treviso ed alla Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto, il parere di compatibilità paesaggistica, ai fini:

- del rilascio del parere di compatibilità ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 575/2013), così come previsto dalla Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici;
- del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004;

PRESO ATTO che la Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, con propria nota n. 2796 – class. 34.19.07/7 del 18/02/2015 (acquisita al protocollo regionale n. 76508 del 23/02/2015), ha espresso parere favorevole, visto il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto (nota prot. 10045 del 31/07/2014) con prescrizione e il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Venezia, Belluno, Padova e Treviso (nota prot. 29272 del 15/12/2014), subordinato al rispetto di quanto prescritto;

PRESO ATTO della comunicazione del Settore Gestione e Tutela Risorse Geologiche prot. n. 24430 del 20/01/2015;

PRESO ATTO del parere espresso dal Dipartimento difesa suolo e Foreste ufficio di Treviso prot. n. 44080 del 22/10/2014;

VISTI e CONSIDERATI i pareri e le osservazioni pervenute;

VALUTATA l'istanza anche sulla base dei diversi aspetti ambientali, minerari, idrogeologici, forestali, paesaggistici, di sicurezza con il titolo unico di cui alla L.R. Veneto n. 7 del 25.02.2005, art. 1 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque minerali e termali", nel rispetto delle procedure di cui al R.D. n. 1443 del 22.7.1927 "Norme di carattere legislativo per la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno" e secondo quanto

stabilito dal D.G.R. n. 651 20.03.2007 "Determinazioni, indirizzi e linee guida in ordine alle attività di miniera e ai criteri e procedure di adeguamento dei progetti di coltivazione di cantieri minerari già autorizzati";

CONSIDERATO che

- il cantiere minerario autorizzato, le pertinenze e la concessione mineraria esprimono le connotazioni della pubblica utilità.
- la Concessione mineraria di marna da cemento, denominata "Possagno" e il cantiere minerario autorizzato nell'ambito della medesima sono stati valutati e autorizzati con procedura V.I.A. (parere n. 51 del 19/05/2003 e D.G.R. n. 3362 del 07/11/2003);
- le valenze socio economiche e l'interesse minerario espresso dalla concessione risultano compatibili con gli altri interessi espressi dal contesto in cui è inserita la miniera;
- le scelte e le considerazioni prospettate con le prescrizioni stabilite, ponderato ogni contrapposto interesse, risultano sostanzialmente logiche, congrue, prevalenti ed assorbenti rispetto ad ogni altra considerazione;

Per quanto riguarda il Quadro Programmatico lo Studio di Impatto Ambientale esamina in modo esaustivo i riferimenti normativi e pianificatori; e anche se l'intervento si colloca all'interno di alcuni vincoli ed in un ambito di pregio per le sue caratteristiche storiche, antropiche e paesaggistiche, tali vincoli analizzati dallo SIA non comportano l'impossibilità di interventi di trasformazione del territorio, subordinato al parere della Sopraintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici, come previsto dalla normativa vigente in materia di Beni culturali e paesaggistici; inoltre, le NTA forniscono specifiche direttive in materia di attività estrattive e regolano le previsioni di vincoli, destinazioni e limitazioni dati dalla pianificazione di livello inferiore.

Per quanto riguarda il Quadro Progettuale, lo Studio di Impatto Ambientale esamina in modo esaustivo il progetto in osservazione oltre ad altre due possibili alternative, attraverso tre livelli valutativi:

- l'individuazione dell'ambito di potenziale localizzazione del progetto di coltivazione mineraria;
- la verifica di coerenza con gli strumenti normativi e pianificatori;
- la valutazione quali-quantitativa.

Sulla base dell'indagine dei tre criteri sopra esposti, emerge che l'unico sito potenzialmente idoneo è quello della miniera di Possagno.

Per quanto riguarda il Quadro Ambientale**,** lo Studio di Impatto Ambientale ha sviluppato, in modo sufficiente l'analisi delle componenti ambientali e dei potenziali impatti che l'opera potrebbe generare nei confronti dell'ambiente circostante, non riscontrando particolari problemi di influenza.

Tutto ciò premesso, il gruppo istruttorio incaricato, ritenendo che:

- l'intervento in esame non risulta esprimere impatti negativi significativi sulle componenti ambientali, in particolare flora, fauna ed ecosistemi tutelati presenti nell'ambito, i
- l'intervento in esame si colloca nella categoria di impatto non significativo, dimostrandosi quindi compatibile con l'ambiente;
- siano state fornite risposte soddisfacenti alle osservazioni e ai pareri pervenuti;

tutto ciò premesso, la Commissione Regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assenti il Dott. Nicola Dell'Acqua, Componente esperto della Commissione, ed il Delegato dal Direttore Generale ARPAV Dott. Paolo Rocca), esprime all'unanimità dei presenti

parere favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sull'istanza di rideterminazione e rinnovo della concessione mineraria per marna da cemento denominata "Possagno" sita nel Comune di Possagno (TV) e alla coltivazione dei cantieri Sud-Ovest e Nord-Est, presentata dalla ditta Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A., con sede legale in Via Caorsana, 14 – 29122 Piacenza (PC) – P.IVA

ALLEGATOA alla Dgr n. 916 del 20 luglio 2015

0011667033, con le prescrizioni di seguito indicate, prendendo atto della non necessità della redazione della valutazione d'incidenza ambientale:

PRESCRIZIONI

1. tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate;
2. che i lavori vengano eseguiti nelle aree e con le modalità tecniche previste negli elaborati progettuali trasmessi;
3. che venga nominato un Direttore dei Lavori responsabile dell'andamento degli stessi nonché un tecnico geologo e un tecnico forestale di supporto che seguiranno nel tempo, per le parti di propria competenza, l'andamento dei lavori; i nominativi dei tecnici individuati dovranno essere comunicati alla Sezione bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso (ex U.Per. Servizio Forestale Regionale di Treviso e Venezia);
4. alla fine di ogni anno alla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso dovrà essere trasmessa una relazione tecnica a firma dei professionisti di cui al precedente punto 1, con la illustrazione dei lavori di sistemazione e di e ripristino ambientale eseguiti nel corso dell'anno, supportati da idonea planimetria confrontabile con le planimetrie del progetto di coltivazione;
5. tutti i lavori dovranno essere riconosciuti bene eseguiti dalla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza Sezione di Treviso, restando obbligata la ditta a mantenerli in perfetto stato di efficienza;
6. rimangono vincolati i depositi cauzionali accesi ai sensi della D.G.R. n. 1917 del 26.04.1994, della D.G.R. n. 4146 del 17.09.96 e della D.G.R. n. 3362 del 07.11.03, rispettivamente di € 25.822,84, € 25.822,84 e € 50.000,00;
7. i lavori nelle aree di cantiere autorizzate dovranno procedere in modo uniforme al fine di evitare problematiche di ordine idrogeologico ed ambientale;
8. gli interventi di sistemazione ambientale ed idraulico-forestale dovranno essere eseguiti come da elaborati di progetto, avendo riguardo al fatto che:
   - 8.a) il cappellaccio di materiale terroso, non idoneo per l'utilizzo industriale, sia accatastato in loco e riutilizzato a fine coltivazione per pareggiare le superfici a nudo, così da creare un substrato il più possibile idoneo ad ospitare le specie arboree, arbustive ed erbacee per il recupero a verde di tutta l'area;
   - 8.b) le acque, sia superficiali sia profonde, di qualsiasi origine e/ o provenienza, dovranno essere incanalate e fatte confluire nei compluvi sottostanti già esistenti, in modo da evitare l'innesco di fenomeni di dissesto;
   - 8.c) siano adottate tecniche di ingegneria naturalistica (idrosemina, graticciate vive e/o morte, viminate, ecc.) in quelle aree di possibili smottamenti di terreno superficiale al fine di un pronto recupero a verde di tutte le superfici;
   - 8.d) su tutta l'area così recuperata siano poste a dimora piante latifoglie come da progetto, per favorire un ritorno il più possibile rapido del bosco, non solo per scopi di riassetto idrogeologico, ma anche di recupero ambientale del sito minerario;
   - 8.e) i sesti di impianto ed il numero delle piantine ad ettaro dovranno essere conformi alle previsioni di progetto e collocate nel modo più naturali forme possibile in modo da favorire sia l'alternanza delle specie sia la loro più varia dislocazione;
   - 8.f) gli interventi di cui ai punti precedenti dovranno essere effettuati anche nelle aree precedentemente già sistemate, ave vi sia la necessità di eseguire risarcimenti ovvero nuove piantumazioni;
   - 8.g) i lavori descritti dovranno essere riconosciuti come ben eseguiti dalla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso, restando obbligato il concessionario a mantenerli in piena efficienza vegetativa e funzionale;
   - 8.h) la Ditta concessionaria dovrà garantire la perpetuità dei lavori di ripristino ambientale e garantire il buon attecchimento degli arbusti e delle piante messe a dimora, procedendo negli anni futuri a tutte le cure colturali del caso;

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 916 del 20 luglio 2015 pag. 35

8.i) dovranno inoltre essere osservate le eventuali disposizioni tecnico-operative che la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso riterrà opportuno assumere in occasione delle periodiche visite ispettive per una corretta tutela idrogeologica dell'area;

8.j) dovranno costantemente verificarsi la stabilità delle scarpate e le specifiche condizioni geostrutturali locali degli ammassi rocciosi;

8.k) nella realizzazione dei previsti bacini dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche di progetto ed in particolare:
- dovrà evitarsi il taglio al piede delle successioni stratigrafiche, assicurando al fronte del previsto diaframma pendenze massime inferiori a quelle originali, caratterizzati da appropriati coefficienti di sicurezza, secondo le disposizioni della Direzione Lavori;
- sia prevista una continua verifica dell'assetto strutturale dell'ammasso roccioso durante l'approfondimento degli scavi con controllo costante della stabilità dei fronti di scavo, prestando particolare attenzione agli eventuali stillicidi e venute d'acqua;
- dovranno costantemente verificarsi la tenuta idrica del diaframma anche con riferimento alla eventuale presenza di condotti carsici ovvero faglie anomale anche con il posizionamento di strumenti di osservazione;
- in ogni caso qualsiasi anomalia dovrà essere subito segnalata alla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso con indicazione dei provvedimenti posti in essere per la risoluzione della stessa.

9. si fa espresso divieto di procedere ad interventi diversi da quelli previsti dal progetto nonché a procedere a qualsiasi lavoro in aree diverse da quelle autorizzate;
10. al termine dei lavori dovrà essere presentata certificazione di regolare esecuzione sottoscritto dalla D.L. nonché dagli altri tecnici incaricati, con relativi elaborati riportanti lo stato finale;
11. la validità finale del provvedimento conclusivo nei riguardi del vincolo idrogeologico e forestale sia fissata in 10 (dieci) anni dalla data di esecutività del provvedimento della Giunta Regionale;
12. dovranno essere rispettate le prescrizioni di seguito riportate finalizzate alla mitigazione degli impatti e ad un migliore inserimento nel contesto paesaggistico, impartite dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le provincie di Venezia, Belluno, Padova e Treviso - di cui alla nota prot. n. 29272 del 15/12/2014 - richiamata nel parere favorevole ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004) della Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto - n. 0002796 Cl. 34.19.07/7 in datata 1/02/2015 - acquisito dal Settore V.I.A. in data 23/02/2015 al prot. n. 76508:
    12.1 sia ripristinato l'andamento naturaliforme del terreno, con riporti di terreno vegetale e ripristino della vegetazione;
    12.2 le opere di ripristino ambientale devono essere realizzate contestualmente all'avanzamento delle attività estrattive da attuarsi attraverso stralci esecutivi;
13. dovranno essere rispettate le prescrizioni di seguito riportate impartite dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto - di cui alla nota prot. n. 10045 del 31/07/2014 - richiamata nel parere favorevole ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004) della Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto - n. 0002796 Cl. 34.19.07/7 in datata 1/02/2015 - acquisito dal Settore V.I.A. in data 23/02/2015 al prot. n. 76508:
    13.1 si richiama l'art. 90 del D.Lgs. n. 42/2004 in materia di scoperte fortuite, rammentando che eventuali rinvenimenti potranno condizionare la realizzabilità del progetto approvato;
14. il nuovo perimetro della concessione mineraria "Possagno" è quello contenuto nel piano di ridelimitazione proposto dalla Ditta concessionaria, ed individuato con linea continua color magenta sull'elaborato A3 – Planimetria catastale del progetto "luglio 2014",
15. il rinnovo della concessione mineraria è limitato al 30/06/2040;
16. secondo quanto stabilito dal D.lgs. 152/06, dall'art. 23 della L.R. n. 10/1999 ed ai sensi del R.D. 27/07/1927, n. 1443, della L.R. 25/02/2005, n. 7 e correlata D.G.R. n. 651 del 20/03/2007, la ditta Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A. (C.F. 00116670332) con sede a Piacenza (PC) in via

ALLEGATOA alla Dgr n. 916 del 20 luglio 2015

Caorsana, 14, viene autorizzata a coltivare i cantieri minerari denominati “Sud-Ovest” e “Nord-Est” così come configurati negli elaborati progettuali e correlate pertinenze, siti nei Comuni di Possagno e Paderno del Grappa (TV) nell’ambito della miniera “Possagno”, in conformità agli elaborati acquisiti agli atti d'ufficio, integrati dalle prescrizioni sotto elencate;

17. il provvedimento autorizzativo modifica ed integra i Decreti del Distretto Minerario di Padova in data 02/09/1957, in data 31/07/1978 e in data 11/05/1992, rispettivamente. di rilascio, riperimetrazione e rinnovo della concessione mineraria “Possagno”, nonché la D.G.R. n. 3362 del 07/11/2003 di ulteriore riduzione del perimetro e rinnovo della concessione con contestuale autorizzazione alla coltivazione del cantiere minerario “Nord-Est”. In tal senso il provvedimento autorizzativo espresso con il titolo unico di cui alla L.R. 25/02/2005, n. 7, fin tanto efficace, assorbe, modifica e sostituisce le precedenti autorizzazioni dei cantieri minerari “Sud-Ovest” e “Nord-Est” e correlate autorizzazioni ambientali, idrogeologiche e forestali. Il perimetro della concessione mineraria è quello descritto al precedente punto 1;
18. l’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42, in sintonia con le statuizioni di cui all’art. 1 della L.R. 44/1982, è efficace per un periodo di anni 5 (cinque) dalla data del provvedimento e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto all’autorizzazione mineraria;
19. la Regione Veneto si riserva in via generale la facoltà di prescrivere e stabilire tramite la competente Sezione regionale Geologia e Georisorse, sia ai fini ambientali/paesaggistici, ricompositivi e di sicurezza che ai fini minerari, interventi e/o adeguamenti al progetto così come autorizzato. Tutto ciò ai sensi della D.G.R. n. 651 del 20/03/2007 e con particolare riferimento alle rinnovazioni ambientali/paesaggistiche quinquennali e a recepimento delle prescrizioni ed indicazioni che potranno essere espresse dalle Autorità Ambientali/Paesaggistiche competenti;
20. il provvedimento finale dovrà essere inviato al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale dell’Energia e delle Risorse Minerarie Via Molise, 2 - 00187 Roma, dando atto che il medesimo integra e modifica la concessione rilasciata con D.G.R. n. 3362 del 07/11/2003;
21. il provvedimento autorizzativo va inviato ai Comuni di Paderno del Grappa e Possagno, alla Provincia di Treviso, alla Sezione regionale Geologia e Georisorse e alla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza Sezione di Treviso, alla Provincia di Treviso;
22. i cantieri minerari saranno autorizzati per la coltivazione del minerale utile costituito da marna da cemento come stabilito dalla concessione mineraria “Possagno” e correlati materiali associati. Per “minerale utile” si intende e va inteso il minerale espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale nel cantiere minerario (marna da cemento), mentre per “materiale associato” (materiale sterile, materiale di scopertura, ecc.) si intendono tutti gli altri materiali, con i relativi volumi, abbattuti in via derivata e correlata al fine di addivenire alla coltivazione del minerale utile a giacimento ed alla realizzazione della ricomposizione ambientale statuita;
23. i lavori di coltivazione mineraria previsti dal progetto (estrazione e correlata ricomposizione) dovranno essere conclusi entro il 30/06/2040 con le modalità stabilite dal progetto e correlato crono programma che costituisce parte integrante del presente parere e dell’atto autorizzativo, ed inoltre secondo le statuizioni e prescrizioni che potranno essere impartite dall’autorità mineraria competente;
24. i programmi lavori di cui all’art. 2 del R.D. 15/06/1936, n. 1347, come stabilito dalla L.R. 25/02/2005, n. 7 e dalla D.G.R. n. 651 in data 20/03/2007, vanno riferiti alle sole modalità di organizzazione e di coltivazione del cantiere minerario così come autorizzato e comunque nel rispetto delle prescrizioni statuite e di quelle che potranno essere impartite dalla Sezione regionale Geologia e Georisorse e competenti Organi di vigilanza e polizia mineraria. La modificazione dei progetti del cantiere autorizzato potranno essere, se del caso, prescritte e/o autorizzate con le procedure di cui alla citata L.R. n. 7/2005 e D.G.R. n. 651/2007 e comunque nel rispetto delle norme vigenti;
25. le pertinenze minerarie, in quanto realizzate, seguono le sorti della miniera in adempimento delle statuizioni di cui agli articoli 23, 35 e 36 del R.D. 29/07/1927, n. 1443, che si intendono qui interamente recepiti e trascritti; tali pertinenze e manufatti dovranno essere asportati alla

dichiarazione di esaurimento e/o incoltivabilità del giacimento fatto salva una loro diversa utilizzazione consentita dagli strumenti urbanistici;

26. la ditta concessionaria dovrà eseguire, prima del rilascio del provvedimento autorizzativo, l'apposizione dei nuovi vertici del perimetro dell'area della concessione mineraria, provvedendo alla loro georeferenziazione (sistema WGS84) previa assegnazione ai medesimi sia di coordinate geografiche che di quote, precisando le tolleranze assunte e ancorando tale individuazione ai capisaldi inamovibili, costituiti da pilastrini lapidei numerati su basamento in cemento. L'individuazione georeferenziata dei suddetti vertici dovrà essere trasmessa sia su supporto cartaceo che digitale alla Sezione regionale Geologia e Georisorse, che provvederà alla ratifica della riperimetrazione della concessione mineraria;
27. la Sezione regionale Geologia e Georisorse dopo la ratifica del perimetro dovrà altresì determinare la nuova area della concessione che dovrà essere comunicata alla Sezione Coordinamento Attività Operative – VIA, così come l'importo del diritto annuo, comprensivo dell'imposta regionale e del canone demaniale; che il concessionario è tenuta a corrispondere annualmente;
28. la ricomposizione ambientale dovrà progressivamente seguire l'estrazione secondo le buone tecniche dell'arte mineraria e della ricomposizione e rispettando le eventuali prescrizioni impartite in corso d'opera dalla competente Sezione regionale e dall'Autorità di Vigilanza e Polizia Mineraria;
29. la ditta dovrà accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento all'interno dell'area del cantiere minerario e lo stesso dovrà essere riutilizzato solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
30. per i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento dovranno essere utilizzati materiali associati, per un quantitativo strettamente necessario alla realizzazione dei profili finali di progetto. Non è consentito l'utilizzo di materiale diverso da quello indicato ai precedenti punti;
31. il materiale associato derivante dai lavori di miniera dovrà essere utilizzato prioritariamente per le ricomposizioni ambientali della medesima secondo il progetto autorizzato. Il materiale associato in esubero rispetto alle esigenze ricompositive deve essere asportato, previa autorizzazione sulla base di rilevi sullo stato di avanzamento della coltivazione;
32. fino all'avvenuta dichiarazione della Sezione Regionale Geologia e Georisorse di esaurimento e avvenuta ricomposizione dei cantieri minerari, ovvero di avvenuta dichiarazione di riconsegna della miniera alla Regione, anche a seguito di decadenza, rinuncia, revoca o annullamento e previa esecuzione dei correlati interventi di ricomposizione e messa in sicurezza stabiliti, la medesima Sezione Regionale potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione del cantiere minerario che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni o esigenze minerarie, ambientali e di sicurezza, anche prevedendo, se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione. E' comunque fatto obbligo all'impresa mineraria di eseguire gli interventi di adeguamento che saranno stabiliti e prescritti dall'Autorità mineraria competente, anche a pena, se del caso, di decadenza dalla concessione mineraria;
33. la ditta Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A., a norma dell'art. 10 del R.D. 29/07/1927, n. 1443, è tenuta, prima di iniziare i lavori su fondi non in disponibilità, a trasmettere gli assensi alla coltivazione mineraria da parte dei proprietari. Diversamente dovrà essere richiesta la preventiva emissione, da parte del Direttore della Sezione regionale Geologia e Georisorse, del provvedimento di occupazione e correlata costituzione dei depositi cauzionali a garanzia del risarcimento dei danni derivanti dalla coltivazione;
34. fermo restando l'obbligo per la ditta concessionaria di verificare e monitorare la stabilità dei versanti in coltivazione, la ditta concessionaria dovrà affiancare il direttore responsabile di miniera, durante tutta la temporalità di realizzazione del cantiere minerario e correlata sistemazione ambientale conformata ai fini della riduzione del rischio da franamenti, da un tecnico professionista (geologo, ingegnere, ecc.). Tale tecnico dovrà seguire, congiuntamente al direttore responsabile di miniera, l'andamento delle attività di coltivazione con preciso riferimento alle

condizioni di sicurezza delle scarpate di neoformazione riguardanti il riporto previsto nella zona antistante il cantiere minerario Nord-Est. Il tecnico dovrà inoltre predisporre una relazione almeno annuale, da inviarsi entro dicembre di ciascun anno al Comune ed alla Provincia (autorità competenti in materia di vigilanza e sicurezza del più ampio contesto) sull'andamento delle citate condizioni di sicurezza. Copia della citata relazione dovrà essere inviata per conoscenza anche alla Sezione Regionale Geologia e Georisorse;

35. anche ai fini della sicurezza, l'Autorità mineraria potrà richiedere, se ne sono ravvisati gli estremi, ulteriori verifiche e approfondimenti a firma di un Tecnico abilitato;
36. dovrà essere osservato il rispetto del R.D. 29/07/1927, n. 1443 e delle norma successive nonché il rispetto delle statuizioni di cui alla L.R. 25/02/2005, n. 7 e correlata D.G.R. n. 651 in data 20/03/2007 e comunque il rispetto delle norme in materia in vigore al momento della coltivazione;
37. la Ditta concessionaria dovrà costituire in favore della Regione Veneto e presentare alla Direzione regionale competente il deposito cauzionale in conformità alle statuizioni di cui alla L.R. 25/02/2005, n. 7 e della D.G.R. n. 4204 in data 28/12/2006 a garanzia di tutti gli obblighi stabiliti dalla concessione mineraria, dagli atti autorizzativi e dai provvedimenti relativi all'attività di coltivazione, concernenti tra l'altro la sistemazione, la ricomposizione e la sicurezza, nonché il pagamento dei canoni di concessione, dell'imposta regionale e dei contributi sul minerale e sul materiale associato estratti, per l'importo di Euro 900.000,00 (euro novecentocentomila). Tale deposito dovrà essere costituito prima del ritiro del provvedimento di autorizzazione.
38. il deposito cauzionale costituito dalla ditta Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A., mediante polizza fidejussoria di Euro 227.972,07, costituito da polizza fidejussoria n. 1034858 della società Veneto Banca S.p.A. per l'intero importo (bolletta n. 0001011 del 11/06/2013), a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione mineraria, disposto dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 3362 in data 07/11/2003, sarà svincolato ad avvenuta costituzione del deposito cauzionale di cui al punto precedente;
39. il provvedimento di autorizzazione alla riperimetrazione e rinnovo della concessione, nonché alla coltivazione dei cantieri minerari "Sud-Ovest" e "Nord-Est", potrà essere accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi;
40. è fatto obbligo alla Ditta concessionaria di condurre i lavori in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione del cantiere minerario;
41. il provvedimento autorizzativo dovrà essere comunicato alla Ditta concessionaria Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A., con sede a Piacenza (PC) in via Caorsana, 14, per gli adempimenti di competenza della medesima, compresa la registrazione all'Agenzia del Territorio Ufficio Conservatoria dei Registri Immobiliari, la cui nota di trascrizione dovrà essere trasmessa alla competente Sezione regionale entro 90 giorni dal ritiro del provvedimento autorizzativo;
42. è fatto obbligo alla ditta di rispettare le seguenti disposizioni ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008 e della DGR n. 761/2010, relativamente al piano di gestione dei rifiuti di estrazione:
    - 42.1 la ditta può utilizzare per la ricostituzione del suolo organico il terreno vegetale derivante dalla scopertura del giacimento e temporaneamente accantonato all'interno della cava, soltanto nel caso in cui le concentrazioni in esso presenti siano inferiori ai limiti indicati in colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ovvero, in caso di superamento, siano espressione dei fattori fisico-chimici naturali del sito;
    - 42.2 il piano di gestione approvato deve essere riesaminato ogni 5 anni e le eventuali modifiche devono essere notificate alla Direzione regionale geologia e georisorse ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008.

La medesima Commissione Regionale V.I.A, opportunamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii. dal Dirigente del Settore Tutela Atmosfera della Sezione Regionale Tutela Ambiente e dal Sindaco del Comune di Paderno del Grappa (assenti il Sindaco del Comune di

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 916 del 20 luglio 2015

Possagno, il Presidente della Provincia di Treviso, il Direttore della Sezione Regionale Urbanistica, il Direttore della Sezione Regionale Geologia e Georisorse ed il Direttore della Sezione Regionale Bacino Idrografico Piave Livenza – Sezione di Treviso – Forestale e Genio Civile), richiamato quanto precedentemente riportato, visto e preso atto del parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale precedentemente reso, esaminati gli elaborati sotto il profilo tecnico, economico ed il cronoprogramma degli interventi allegato al progetto, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti, esprime all'unanimità dei presenti

parere favorevole

all'autorizzazione alla ridelimitazione e al rinnovo della concessione mineraria per marna da cemento denominata "Possagno" sita nel Comune di Possagno (TV) e alla coltivazione dei cantieri Sud-Ovest e Nord-Est, alla ditta Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A., con sede legale in Via Caorsana, 14 – 29122 Piacenza (PC) – P.IVA 00116670332, con il titolo unico di cui alla L.R. n. 44/1982, e contestuale rilascio dell'autorizzazione degli aspetti paesaggistici, idrogeologici e del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione in conformità al progetto presentato e correlate integrazioni, con le prescrizioni precedentemente indicate.

Il Segretario della
Commissione V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Il Dirigente
Settore V.I.A.
Dott.ssa Gisella Penna

Il Vice-Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Luigi Masia

Vanno vistati n. 36 elaborati di cui al seguente elenco:

n.	*Titolo Elaborato*
1	COROGRAFIA
2	ESTRATTO DALLA CARTA TECNICA REGIONALE
3	PLANIMETRIA CATASTALE
4	ESTRATTO PIANO ASSETTO TERRITORIO INTERCOMUNALE DEL COMUNE DI POSSAGNO E PADERNO DEL GRAPPA
5	CARTA GEOLOGICA

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 916 del 20 luglio 2015 pag. 40

6	SEZIONI GEOLOGICHE
7	PLANOALTIMETRIA STATO FINE ANNO 2013
8	PLANOALTIMETRIA STATO FINALE 1° LOTTO
9	PLANOALTIMETRIA STATO FINALE 2° LOTTO
10	PLANOALTIMETRIA STATO FINALE 3° LOTTO
11	PLANOALTIMETRIA STATO FINALE 4° LOTTO
12	PLANOALTIMETRIA STATO FINALE 5° LOTTO
13	PROFILI DI SCAVO E RIPORTO SEZIONI A-B-C-D
14	PROFILI DI SCAVO E RIPORTO SEZIONI E-F
15	PLANOALTIMETRIA RECUPERO AMBIENTALE FINE 2013
16	PLANOALTIMETRIA RECUPERO AMBIENTALE FINALE 1° LOTTO
17	PLANOALTIMETRIA RECUPERO AMBIENTALE FINALE 2° LOTTO
18	PLANOALTIMETRIA RECUPERO AMBIENTALE FINALE 3° LOTTO
19	PLANOALTIMETRIA RECUPERO AMBIENTALE FINALE 4° LOTTO
20	PLANOALTIMETRIA RECUPERO AMBIENTALE FINALE 5° LOTTO
21	PLANOALTIMETRIA RECUPERO AMBIENTALE FINALE
22	RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA CON ALLEGATI
23	PIANO DI RIASSETTO IDROLOGICO, MORFOLOGICO E AMBIENTALE
24	RELAZIONE PROGRAMMA LAVORI
25	PIANO GESTIONE RIFIUTI
26	STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
27	ALLEGATO AL SIA N. 1 – MONITORAGGI AMBIENTALI ARIA-ACQUE
28	ALLEGATO AL SIA N. 2 – RELAZIONE E RILIEVI SUL LIVELLO DI VIBRAZIONI
29	ALLEGATO AL SIA N. 3 – RELAZIONE TECNICA CARATTERIZZAZIONE LIMNOLOGICA
30	ALLEGATO AL SIA N. 4 – DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO
31	ALLEGATO AL SIA N. 5 – RELAZIONE NATURALISTICA

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 916 del 20 luglio 2015 pag. 41

32	STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – SINTESI NON TECNICA
33	RELAZIONE PAESAGGISTICA
34	ALLEGATO GRAFICO ALLA RELAZIONE PAESAGGISTICA – TAVOLE FOTOSIMULAZIONI
35	STUDIO DI COMPATIBILITA' IDRAULICA
36	STUDIO SUL GIACOMENTO

(Codice interno: 303005)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 917 del 20 luglio 2015

MATER-BIOTECH S.p.A. - Progetto di riconversione industriale per la realizzazione di un impianto per la produzione di bio-BDO - Comune di localizzazione: Adria (RO) Giudizio favorevole di V.I.A. ed autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (DGR n. 1539/2011). Contestuale rilascio dell'A.I.A., ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. (Circolare regionale del 31/10/2008, D.G.R. n. 16/2014).

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento esprime giudizio favorevole di compatibilità ambientale, autorizza l'intervento e rilascia l'autorizzazione integrata ambientale per il progetto di riconversione industriale per la realizzazione di un impianto per la produzione di bio-BDO, presentato dalla società MATER-BIOTECH S.p.A. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza acquisita con prot. n. 541457 del 28/11/2012; - Pareri della Commissione Regionale V.I.A. n. 467 del 14/5/2014 e n. 479 del 8/10/2014; - Esiti della Conferenza di Servizi del 23.01.2015 agli atti del Settore Tutela Atmosfera; - Parere espresso da ARPAV su Piano di Monitoraggio e Controllo proposto dalla ditta, pervenuto con protocollo n. 136525 del 31.03.2015.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

Con nota prot. n. 541457 del 28/11/2012 la società Mater-Biotech S.p.A., con sede legale a Novara (NO) in Via G. Fauser, 8 (C.F. 02301900037) ha presentato, per l'intervento in oggetto, istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale e la documentazione relativa alla procedura di AIA.

La ditta Mater-Biotech S.p.A. ha provveduto a pubblicare in data 28/11/2012 sul quotidiano "Il Gazzettino", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto, delle schede e degli elaborati relativi alla procedura di A.I.A. e del SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione Veneto, la Provincia di Rovigo e il Comune di Adria (RO). Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 13/12/2012 presso la sala Polivalente del Comune di Adria - loc. Bottrighe.

In data 25/1/2013 gli uffici dell'U.C. V.I.A. hanno trasmesso, con nota prot. n. 37350, copia della relazione di screening di incidenza ambientale al Servizio Pianificazione Ambientale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), al fine di acquisire un parere in merito.

Il proponente ha presentato il progetto alla Commissione Regionale VIA durante la seduta del 30/1/2013.

In data 26/2/2013, il gruppo istruttorio al quale è stato affidato l'esame del progetto ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'impianto.

Il proponente ha inoltre trasmesso documentazione aggiuntiva:

- in data 31/1/2013, ricevuta con prot. n. 47492, in merito alla localizzazione delle opere relativamente alle aree soggette a vincolo paesaggistico;
- in data 25/3/2013, ricevuta con prot. n. 128833, tesa a fornir maggior dettaglio di aspetti tecnologici dell'impianto.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa, si è svolta in data 8/4/2013, presso gli uffici della Regione Veneto, una riunione tecnica del gruppo istruttore con gli enti locali, gli uffici regionali competenti e il proponente, per approfondimenti istruttori.

Il Presidente della Commissione nella riunione del 24/4/2013 ha disposto, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame.

Il Servizio Pianificazione Ambientale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), con nota prot. n. 214490 del 21/5/2013, ha richiesto integrazioni alla relazione presentata dal proponente.

Con nota del 19/6/2013, ricevuta con prot. n. 262472, la società Mater-Biotech S.p.A. ha richiesto la sospensione dei termini dell'istruttoria ai fini dell'acquisizione dei diritti di proprietà dell'impianto di cogenerazione (impianto inserito all'interno del progetto di riconversione presentato) dalla ditta Adria Power S.p.A., proprietaria dello stesso. L'Unità Complessa V.I.A., con nota prot. n 275350 del 27/6/2013, ha comunicato la presa d'atto della richiesta di sospensione.

Non riuscendo a concludere l'acquisizione dell'impianto di cogenerazione della società Adria Power S.p.A., Mater Biotech S.p.A., valutata l'opportunità di realizzare un nuovo impianto di cogenerazione all'interno dell'area di proprietà, ha presentato in data 30/12/2013 istanza di modifica al progetto depositato precedentemente. Configurandosi tale operazione come modifica sostanziale dell'impianto, il proponente ha provveduto a pubblicare in data 30/12/2013 sul quotidiano "Il Gazzettino", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto modificato, delle schede e degli elaborati relativi alla procedura di A.I.A. e del SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione Veneto, la Provincia di Rovigo e il Comune di Adria (RO). Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti delle modifiche al progetto e al SIA in data 16/1/2014 presso la sala Polivalente del Comune di Adria - loc. Bottrighe.

Al fine della valutazione delle modifiche apportate al progetto, si è svolta in data 8/4/2014, presso gli uffici della Regione Veneto, una riunione tecnica del gruppo istruttore con gli enti locali, gli uffici regionali competenti e il proponente.

In data 9/4/2014 gli uffici dell'U.C. V.I.A. hanno trasmesso, con nota prot. n. 154497, copia della relazione di screening di incidenza ambientale relativa al progetto nella nuova configurazione alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), al fine di acquisire un parere in merito.

Il proponente ha inoltre trasmesso documentazione aggiuntiva:

- in data 8/4/2014, ricevuta con prot. n. 168526 del 16/4/2014;
- in data 6/5/2014, ricevuta con prot. n. 194062 del 6/5/2014.

La Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), con nota prot. n. 193510 del 6/5/2014 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 113 del 30/4/2014 nella quale si esprime parere favorevole alla relazione di selezione preliminare per la Valutazione di Incidenza subordinatamente al rispetto di prescrizioni.

Sono pervenute osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulata dai seguenti soggetti:

- Comune di Adria (prot. n. 41321 del 29/1/2013);
- Autorità di Bacino del fiume Po (prot. n. 41419 del 29/1/2013);
- Provincia di Rovigo (prot. n. 472316 del 31/10/2013);
- Provincia di Rovigo (prot. n. 50263 del 4/2/2014);
- Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo (prot. n. 200456 del 8/5/2014);
- Comune di Adria (prot. n. 208195 del 14/5/2014);

Il Dipartimento Difesa Suolo e Foreste - Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo, con nota prot. n. 207993 del 13/5/2014, ricevuto dall'U.C. V.I.A. il 14/5/2014, ha espresso le proprie valutazioni in merito alla compatibilità idraulica dichiarando che l'intervento in questione non costituisce una significativa variante allo stato dei luoghi in ordine alla gestione delle acque meteoriche e che pertanto non sia necessaria la redazione dello specifico studio di compatibilità idraulica.

Conclusa l'istruttoria tecnica con parere n. 467 del 14/5/2014, **Allegato A** al presente provvedimento, la Commissione Regionale V.I.A., ha espresso all'unanimità dei presenti parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto in esame ed in ordine alla relazione di screening di Incidenza Ambientale, subordinatamente al rispetto di prescrizioni.

Con nota prot. n. 265203 del 19/6//2014 gli uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno provveduto a trasmettere il sopracitato parere della Commissione Regionale V.I.A. alla Sezione Tutela Ambiente- Settore Tutela Atmosfera ai fini del completamento delle fasi procedurali inerenti l'autorizzazione delle opere ed il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

La società Mater Biotech S.p.A., a seguito della lettura dell'estratto del verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 14/5/2014, trasmesso alla stessa con nota prot. n. 254205 del 12/6/2014, ha svolto un'analisi tecnica delle prescrizioni approvate nel succitato parere ed ha presentato, con pec del 19/9/2014 ricevuta con prot. n. 392080, richiesta di modifica di alcune di esse sulla base sia della fattibilità tecnica che degli accordi intercorsi con il Dipartimento Provinciale

ARPAV di Rovigo nell'ambito della predisposizione del Piano di Monitoraggio e Controllo.

Nel corso della seduta del 24/9/2014, il proponente ha presentato alla Commissione Regionale VIA la richiesta di modifica delle prescrizioni contenute nel parere n. 467 del 14/5/2014.

In data 6/10/2014 la società Mater Biotech S.p.A. ha inviato ulteriori informazioni tecniche ai fini della valutazione della richiesta di modifica di alcune prescrizioni, ricevute con prot. n. 417003.

La Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo ha trasmesso, con nota prot. n. 397423 del 23/9/2014, il proprio parere in merito al prelievo di acqua da falda sotterranea.

Il Dipartimento Provinciale ARPAV di Rovigo ha trasmesso, con nota prot. n. 98777 del 6/10/2014, ricevuta dal Settore V.I.A. con nota prot. n. 422622 del 8/10/2014, il proprio parere favorevole in merito alle proposte di modifica delle prescrizioni avanzate dalla società Mater Biotech S.p.A.

Conclusa l'istruttoria tecnica con parere n. 479 del 8/10/2014, **Allegato B** al presente provvedimento, la Commissione Regionale V.I.A., ha espresso all'unanimità dei presenti parere favorevole alla modifica del parere n. 467 del 14.10.2014 reso dalla Commissione Regionale V.I.A., accogliendo parte delle richieste avanzate.

Con nota prot. n. 543977 del 19/12/2014 gli uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno provveduto a trasmettere il parere della Commissione Regionale V.I.A. n. 479 del 8/10/2014 alla Sezione Tutela Ambiente - Settore Tutela Atmosfera ai fini del completamento delle fasi procedurali inerenti l'autorizzazione delle opere ed il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

In data 23.01.2015, si è svolta la Conferenza di Servizi per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale dove si è chiesto di verificare la sussistenza dell'obbligo di presentare la relazione di riferimento e la Ditta ha provveduto a presentare una relazione nel merito, acquisita con protocollo n. 59064 del 11.02.2015.

Nella stessa Conferenza di Servizi, Arpav ha confermato che le modifiche richieste dalla Commissione VIA relativamente alle prescrizioni 7d, 7e, 7f, 10c sono state inserite nel Piano di Monitoraggio e Controllo presentato mentre, relativamente alla prescrizione 9, ad integrazione di quanto già inoltrato, la Ditta ha consegnato una relazione di dettaglio con la descrizione dei sistemi di contenimento dei serbatoi di stoccaggio che la Regione ha provveduto a verificare nel merito, ritenendola soddisfacente.

In data 31.03.2015 è stato acquisito con protocollo n. 136525 il parere espresso da ARPAV su Piano di Monitoraggio e Controllo proposto dalla ditta.

Si ritiene pertanto di poter rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale con le prescrizioni di cui all' **Allegato C** al presente provvedimento, che ai sensi dell'art.267 del D.Lgs.152/06 costituisce altresì autorizzazione alla costruzione dell'impianto;

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 104/2010;

VISTA la L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;

VISTA la DGR n. 3173/2006;

VISTA la DGR n. 1539/2011;

VISTA i pareri della Commissione Regionale V.I.A. n. 467 del 14/5/2014, **Allegato A**e n. 479 del 8/10/2014, **Allegato B,** che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO gli esiti della Conferenza di Servizi del 23.01.2015

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di prendere atto, facendoli propri, dei pareri della Commissione Regionale V.I.A. n. 467 del 14/5/2014 e n. 479 del 8/10/2014, **Allegato A** e **Allegato B** al presente provvedimento di cui formano parte integrante, ai fini del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale del progetto di riconversione industriale per la realizzazione di un impianto per la produzione di bio-BDO presentato dalla società Mater-Biotech S.p.A., con sede legale a Novara (NO) in Via G. Fauser 8 (C.F. 02301900037);

3. di esprimere, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto in oggetto, secondo le prescrizioni di cui ai pareri . n. 467 del 14/5/2014 e n. 479 del 8/10/2014, **Allegato A** e **Allegato B** al presente provvedimento;

4. di approvare le risultanze dello studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale (Relazione di Screening), secondo quanto riportato nella Relazione Istruttoria Tecnica n. 113 del 30/4/2014, espressa dalla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV);

5. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

6. di rilasciare, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - Parte II - Titolo III-Bis, l'Autorizzazione Integrata Ambientale con le prescrizioni di cui all' **Allegato C** al presente provvedimento, che ai sensi dell'art.267 del D.Lgs.152/06 costituisce altresì autorizzazione alla costruzione dell'impianto;

7. L'Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità di 10 anni, a partire dalla data di rilascio del provvedimento, così come previsto dall'articolo 29 - octies del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.lgs.46/2014;

8. di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'intervento dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa su istanza del proponente, la valutazione di impatto ambientale dovrà essere reiterata;

9. di trasmettere il presente provvedimento alla società Mater-Biotech S.p.A., con sede legale a Novara (NO) in Via G. Fauser, 8, alla Provincia di Rovigo, al Comune di Adria (RO), alla Sezione Urbanistica, alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), alla Sezione Tutela Ambiente, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Rovigo, all'Autorità del Bacino del Fiume Po ed alla Sezione bacino idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo;

10. di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

11. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e con le modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

13. di incaricare il Settore Tutela Atmosfera della Regione del Veneto dell'esecuzione del presente atto;

14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

15. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

ALLEGATO A

ALL'ADUNANZA del

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)

Parere n. 467 del 14/5/2014

Oggetto: MATER-BIOTECH S.p.A.
Progetto di riconversione industriale per la realizzazione di un impianto per la produzione di bio-BDO – Comune di localizzazione: Adria (RO)
Procedura di V.I.A (D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 10/1999, D.G.R. n. 1539/2011)

PREMESSA

Con nota prot. n. 541457 del 28/11/2012 la società Mater-Biotech S.p.A., con sede legale a Novara (NO) in Via G. Fauser 8 (C.F. 02301900037) ha presentato, per l'intervento in oggetto, istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale e la documentazione relativa alla procedura di AIA.

La ditta Mater-Biotech S.p.A. ha provveduto a pubblicare in data 28/11/2012 sul quotidiano "Il Gazzettino", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto, delle schede e degli elaborati relativi alla procedura di A.I.A. e del SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione Veneto, la Provincia di Rovigo e il Comune di Adria (RO). Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 13/12/2012 presso la sala Polivalente del Comune di Adria – loc. Bottrighe.

In data 25/1/2013 gli uffici dell'U.C. V.I.A. hanno trasmesso, con nota prot. n. 37350, copia della relazione di screening di incidenza ambientale al Servizio Pianificazione Ambientale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), al fine di acquisire un parere in merito.

Il Servizio Pianificazione Ambientale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), con nota prot. n. 214490 del 21/5/2013, ha richiesto integrazioni alla relazione presentata dal proponente.

Il proponente ha presentato il progetto alla Commissione Regionale VIA durante la seduta del 30/1/2013.

In data 26/2/2013, il gruppo istruttorio al quale è stato affidato l'esame del progetto ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'impianto.

Il proponente ha inoltre trasmesso documentazione aggiuntiva:

- in data 31/1/2013, ricevuta con prot. n. 47492, in merito alla localizzazione delle opere relativamente alle aree soggette a vincolo paesaggistico;
- in data 25/3/2013, ricevuta con prot. n. 128833, tesa a fornir maggior dettaglio di aspetti tecnologici dell'impianto.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa, si è svolta in data 8/4/2013, presso gli uffici della Regione Veneto, una riunione tecnica del gruppo istruttore con gli enti locali, gli uffici regionali competenti e il proponente, per approfondimenti istruttori.

Il Presidente della Commissione nella riunione del 24/4/2013 ha disposto, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame.

Con nota del 19/6/2013, ricevuta con prot. n. 262472, la società Mater-Biotech S.p.A. ha richiesto la sospensione dei termini dell'istruttoria ai fini dell'acquisizione dei diritti di proprietà dell'impianto di cogenerazione (impianto inserito all'interno del progetto di riconversione presentato) dalla ditta Adria Power S.p.A., proprietaria dello stesso. L'Unità Complessa V.I.A., con nota prot. n 275350 del 27/6/2013, ha comunicato la presa d'atto della richiesta di sospensione.

Non riuscendo a concludere l'acquisizione dell'impianto di cogenerazione della società Adria Power S.p.A., Mater Biotech S.p.A., valutata l'opportunità di realizzare un nuovo impianto di cogenerazione all'interno

ALLEGATO A

ALLA DGR N. ____ del ____

dell'area di proprietà, ha presentato in data 30/12/2013 istanza di modifica al progetto depositato precedentemente. Configurandosi tale operazione come modifica sostanziale dell'impianto, il proponente ha provveduto a pubblicare in data 30/12/2013 sul quotidiano "Il Gazzettino", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto modificato, delle schede e degli elaborati relativi alla procedura di A.I.A. e del SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione Veneto, la Provincia di Rovigo e il Comune di Adria (RO). Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti delle modifiche al progetto e al SIA in data 16/1/2014 presso la sala Polivalente del Comune di Adria – loc. Bottrighe.

Al fine della valutazione delle modifiche apportate al progetto, si è svolta in data 8/4/2014, presso gli uffici della Regione Veneto, una riunione tecnica del gruppo istruttore con gli enti locali, gli uffici regionali competenti e il proponente.

In data 9/4/2014 gli uffici dell'U.C. V.I.A. hanno trasmesso, con nota prot. n. 154497, copia della relazione di screening di incidenza ambientale relativa al progetto nella nuova configurazione alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), al fine di acquisire un parere in merito.

Il proponente ha inoltre trasmesso documentazione aggiuntiva:

- in data 8/4/2014, ricevuta con prot. n. 168526 del 16/4/2014;
- in data 6/5/2014, ricevuta con prot. n. 194062 del 6/5/2014.

La Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), con nota prot. n. 193510 del 6/5/2014 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 113 del 30/4/2014 nella quale si esprime parere favorevole alla relazione di selezione preliminare per la Valutazione di Incidenza subordinatamente al rispetto di prescrizioni.

Sono pervenute osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulata dai seguenti soggetti:

- Comune di Adria (prot. n. 41321 del 29/1/2013);
- Autorità di Bacino del fiume Po (prot. n. 41419 del 29/1/2013);
- Provincia di Rovigo (prot. n. 472316 del 31/10/2013);
- Provincia di Rovigo (prot. n. 50263 del 4/2/2014);
- Sezione Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Rovigo (prot. n. 200456 del 8/5/2014);
- Comune di Adria (prot. n. 208195 del 14/5/2014);

Il Dipartimento Difesa Suolo e Foreste – Sezione Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Rovigo, con nota prot. n. 207993 del 13/5/2014, ricevuto dall'U.C. V.I.A, il 14/5/2014, ha espresso le proprie valutazioni in merito alla compatibilità idraulica dichiarando che l'intervento in questione non costituisce una significativa variante allo stato dei luoghi in ordine alla gestione delle acque meteoriche e che pertanto non sia necessaria la redazione dello specifico studio di compatibilità idraulica.

1 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

La società Mater-Biotech S.p.A. con sede legale in via G. Fauser, 8 – 28100 Novara è stata appositamente costituita per sviluppare un progetto-programma fortemente innovativo di produzione di 1,4-butandiolo da fonti rinnovabili (bio-BDO). Il progetto rientra nell'ambito del programma di sviluppo industriale delle biotecnologie ed in particolare di monomeri biodegradabili ottenuti per processi fermentativi. Poiché gli impianti precedentemente producevano lisina per fermentazione di zuccheri ed il nuovo prodotto sarà invece bio-BDO, è richiesta una riconversione degli impianti esistenti sia per quanto riguarda il processo di fermentazione, sia per la necessità di installare nuovi impianti per i processi di separazione e purificazione a valle del processo fermentativo.

Il progetto è finalizzato all'ottenimento del monomero bio-BDO, adatto alle successive trasformazioni in polimeri per bioplastiche.

Attualmente la ditta risulta in possesso delle seguenti autorizzazioni/concessioni:

a) Genio civile: Decreto n 144 del 7/5/2012. Subentro nell'uso della concessione per derivazione di 400.000 m^3 annui di acqua pubblica dalla sponda sinistra del fiume "Po di Venezia" con opere di presa e restituzione ad uso industriale.

b) Genio civile: Decreto n. 145 del 7/5/2012 . Subentro nell'uso della concessione per derivazione di 400.000 m^3 annui di acqua pubblica dal fiume "Po di Venezia" ad uso industriale .

ALLEGATO A
ALLA DGR N. del

c) Genio civile: Decreto n. 146 del 7/5/2012. Subentro nell'uso della concessione per derivazione di 5.580.000 m^3 pari a moduli 1.86 di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso n. 9 pozzi ubicati nell'area di proprietà dello stabilimento ad uso antincendio.

L'impianto non è soggetto alla normativa di cui al D.Lgst. 334/99 (Seveso).

Tenuto conto delle successive integrazioni formulate dal proponente, il progetto in esame, con gli interventi di trasformazione e riorganizzazione complessiva degli impianti esistenti, prevede nello specifico i seguenti interventi:

1) una capacità produttiva di bio-BDO pari a 31.000 ton/anno;
2) l'inserimento di un'area per lo stoccaggio di saccarosio (n. 5 silos verticali), da utilizzarsi in alternativa o in combinazione con la soluzione di glucosio;
3) un aumento della derivazione di approvvigionamento idrico da fiume Po dagli attuali autorizzati 0,266 moduli annui (pari a 800.000 m^3) fino a 4 moduli (pari a 12.000.000 m^3;
4) l'adeguamento dell'impianto di depurazione biologico dalla potenzialità attuale di 30.000 AE fino a circa 90.000 AE, al fine di rispondere alle esigenze dell'impianto nel suo assetto di progetto, con inserimento di una fase di denitrificazione del digestato proveniente dal biogas;
5) la realizzazione di una centrale di cogenerazione avente potenza elettrica pari a 7,52 MWe per la produzione di 14,5 ton/h di vapore necessario al processo produttivo;
6) la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (Biodigestione).

Lo stabilimento in esame, è stato precedentemente di proprietà di Ajinomoto S.p.A., che ha operato fino al 2006 nella produzione di lisina destinata all'alimentazione animale. A seguito di crisi aziendale, gli impianti sono stati fermati a tempo indeterminato all'inizio dell'anno 2007 (febbraio).

Nel 2012 Mater-Biotech S.p.A. ha rilevato la proprietà dello stabilimento, al fine di operare la sua riconversione industriale per la produzione di bio-BDO da zuccheri per via fermentativa.

Lo stabilimento occupa attualmente una superficie di 200.552 m^2, di cui coperta 13.794 m^2, scoperta pavimentata 49.378 m^2, scoperta non pavimentata 137.380 m^2.

2 DESCRIZIONE DEL SIA

Per la redazione dello S.I.A. e in considerazione dell'attuale orientamento legislativo, sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:

2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
2.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
2.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Sono stati analizzati i seguenti strumenti di programmazione territoriale:

PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO (P.T.R.C.)
PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P.)
PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE DI ADRIA (P.R.G.)
PIANO DI BACINO E PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.)
PIANO REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELL'ATMOSFERA (P.R.T.R.A.)
PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (P.T.A.)
PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
VINCOLI TERRITORIALI AMBIENTALI

PIANO TERRITORIALE REGIONALE di COORDINAMENTO)P.T.R.C.)

L'analisi degli elaborati grafici del PTRC non evidenzia vincoli per l'area di progetto; emerge la presenza della già citata strada romana denominata Via Popillia e del centro storico della località Bottrighe nei pressi dell'area in esame. L'alveo del fiume Po è individuato quale zona umida in quanto rientrante nella definizione dettata dal DPR n. 448 del 13/3/1976.

A

del

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P.)

Dall'analisi della Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale, per il territorio in cui è ubicata l'area di progetto non vengono evidenziati ulteriori vincoli rispetto a quelli già messi in luce dall'analisi svolta nei precedenti paragrafi.

Dalla lettura della Tavola relativa alla sicurezza idraulica e idrogeologica si nota che, sulla base delle indicazioni tratte dal Progetto di PAI dell'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Fissero Tartaro Canalbianco, l'area dell'impianto è indicata come area caratterizzata da pericolosità P1 – area a scolo meccanico.

Per quanto attiene l'argine del fiume Po immediatamente prossimo all'area in esame, sulla base delle indicazioni del PAI Delta dell'Autorità di Bacino nazionale del Fiume Po, esso viene inserito in fascia C1- Fascia di rispetto idraulico.

La Carta Sistema Ambientale segnala che l'area di progetto nella sua porzione più prossima all'alveo del Fiume Po rientra fra le "Aree umide e cave senili di particolare valenza ambientale e naturalistica" nonché in zone rientranti nel corridoio ecologico rappresentato dall'ambito ripariale del Po.

Dall'esame della tavola Sistema del Paesaggio emerge che l'area di progetto rientra nell'ambito paesaggistico delle Bonifiche del Polesine Orientali e che il Po è incluso nella Rete storico ambientale dei grandi fiumi.

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE DI ADRIA

L'area in esame è identificata al Catasto nel Foglio 17 Mappali n. 178, 92 581 e, secondo l'azzonamento del P.R.G. è così contraddistinta:

- Mappale 178: Zona "D1/C" (produttiva, industriale e artigianale di completamento), verde privato, di rispetto stradale e sottoposta a tutela per interesse paesaggistico ai sensi del D.lgs. 22.01.2004, n. 42.;
- Mappale 92: Zona "E" (agricola), sottozona "E2" (di primaria importanza per la funzione agricolo/produttiva anche in relazione all'estensione, composizione e locazione dei terreni) di rispetto stradale, del fiume Po e del Piano di Assetto Idrogeologico Delta Po – fascia fluviale C1 –, F2 (attrezzature di interesse comune con specifica destinazione "Impianti di depurazione", F3/2 (verde sportivo attrezzato) e sottoposta a tutela per interesse paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
- Mappale 581: Zona "E" (agricola), sottozona "E2" (di primaria importanza per la funzione agricolo/produttiva anche in relazione all'estensione, composizione e locazione dei terreni) di rispetto stradale, del fiume Po e del Piano di Assetto Idrogeologico Delta Po – fascia fluviale C1 – e sottoposta a tutela per interesse paesaggistico ai sensi del D. lgs. 22/1/2004, n. 42.

Gli interventi previsti nel progetto ricadono tutti in zona D1/C.

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

L'area oggetto di analisi ricade in Classe VI ed è soggetta al limite di immissione di 70 dB(A) e al limite di emissione di 65 dB(A).

PIANO DI BACINO E PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.)

In virtù della vicinanza del Fiume Po, l'area di progetto interessa l'ambito di due distinti bacini idrografici ovvero il Bacino del Fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco ed il Bacino del Fiume Po.

La cartografia del Progetto di Piano Stralcio del Bacino del Fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco evidenzia che l'area in esame è a scolo meccanico e non la inserisce fra le aree a pericolosità idraulica per inondazione.

Va comunque sottolineato che la Carta del Rischio Idraulico elaborata dall'Unione Regionale Veneta Bonifiche individua le aree allagate sulla base di informazioni fornite dai consorzi di bonifica attraverso la modellazione idraulica (riferita all'anno 2000) ed evidenzia per l'area un elevato rischio di allagamento ovvero un'alta probabilità di allagamento con un tempo di ritorno Tr=2-5 anni.Per quanto attiene la fascia ripariale del Fiume Po, il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) Delta, elaborato dall'Autorità di Bacino nazionale del Fiume Po, inserisce la porzione di riva dell'area di progetto in Fascia C1- Fascia di rispetto idraulico.

Il progetto in esame non prevede la realizzazione di interventi in contrasto con le disposizione dei due strumenti di pianificazione sopra menzionati.

ALLEGATO A

ALLA DGR N. del

PIANO REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELL'ATMOSFERA (P.R.T.R.A.)

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (P.T.A.)

L'area in esame ricade all'interno del comprensorio del Consorzio di Bonifica Adige Po.

VINCOLI TERRITORIALI AMBIENTALI

AREE NATURALI PROTETTE

Il progetto non ricade in Parchi Nazionali, Riserve Naturali Statali e Regionali. Si trova ad una distanza di circa 30 m rispetto al perimetro nord del Parco Naturale Regionale Delta Po Veneto.
Nei pressi dell'area di progetto non si evidenza la presenza di oasi gestite da associazioni ambientaliste.

RETE NATURA 2000

Dall'esame delle ultime perimetrazioni dei siti di Rete Natura 2000 della Regione del Veneto, lo stabilimento ricade esternamente rispetto ai siti
SIC IT 3270017 "Delta del Po: tratto terminale e delta veneto"
ZPS IT3270023 "Delta del Po".

FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA

Il sistema idrografico del sito in esame è definito principalmente dalla presenza del Fiume Po, corso d'acqua tutelato ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali" lettera c) che scorre a sud rispetto all'area di progetto. Inoltre, parallelamente rispetto al perimetro ovest dell'impianto, scorre il Canale di Crespino, vincolato anch'esso ai sensi del sopracitato Decreto.
Il vincolo paesaggistico si estende anche alla fascia di 150 metri dalla sponda dei suddetti corsi d'acqua.
L'area di progetto ricade parzialmente all'interno di tali fasce tutelate.

ZONE BOSCATE

Dall'esame dell'ultima perimetrazione delle aree boscate in Veneto (Carta delle Categorie Forestali del Veneto, 2005) e dall'esame del PTRC risulta che le foreste più vicine interessano gli ambienti ripariali del Fiume Po .
Il progetto è esterno ad esse.

AREE DI INTERESSE STORICO ED ARCHEOLOGICO

Dall'esame del P.T.R.C., risulta che nell'area in esame non sono presenti:

- Centri storici, così come individuati dalla L.R. n. 80 del 31/5/1980 recante le "Norme per la conservazione e il ripristino dei centri storici del Veneto". Il centro storico più vicino corrisponde all'abitato di Bottrighe che, nel punto più vicino, dista circa 70 m in linea d'area dall'edificio che ospita le pompe sul fiume Po, a servizio dell'impianto.
- Zone archeologiche, vincolate ai sensi della L. n. 1089/1939 e L. n. 431/1985. La zona archeologica più prossima all'area d'indagine e rappresentata da una strada romana corrispondente all'antica Via Popillia Interna, che dista circa 80 m dal confine ovest dell'area di progetto.

RISCHIO SISMICO

Secondo la classificazione di cui all'O.P.C.M. 3274/2003, poi recepita dalla Regione del Veneto con Deliberazione Consiglio Regionale n. 67 del 3/12/2003, il Comune di Adria e quindi l'area in esame non è soggetta a particolare rischio sismico, risultando inserita in classe IV, la meno pericolosa.

2.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Il Bio-BDO (1,4-butandiolo) che verrà prodotto verrà impiegato totalmente per la produzione di bioplastiche presso le Bioraffinerie Novamont. Esso rappresenta uno dei principali monomeri che entrano nella formulazione della bioplastica, insieme ad altri monomeri biodegradabili e rinnovabili. Le bioplastiche ottenute a partire da amidi sono ad oggi le più diffuse sul mercato, non per il loro costo, ma per il livello di sviluppo tecnico raggiunto. Si tratta di bioplastiche ottenute dall'amido naturale per trattamenti chimici, termici e meccanici.

ALLEGATO A
ALLA DGR N. del

Mater-Bi®, il principale prodotto di Novamont, è un'innovativa famiglia di bioplastiche che utilizza componenti vegetali, come l'amido di mais, e polimeri biodegradabili ottenuti sia da materie prime di origine rinnovabile che da materie prime di origine fossile.
Svariate sono le applicazioni e i settori d'impiego dei Mater-Bi®. L'estrema flessibilità produttiva delle linee dello stabilimento di Terni e la provata esperienza nello sviluppo di applicazioni specifiche, permette una produzione del Mater-Bi® personalizzata in base alle esigenze del cliente per un'efficace risposta alle esigenze più diverse: ne sono esempio le applicazioni nel settore agricolo (teli per pacciamatura, legacci), nella ristorazione (piatti, posate, bicchieri, vassoi), nell'imballaggio (frutta e verdura freschi, muesli, prodotti da forno), negli accessori, giocattoli, e biofiller per il settore auto.

DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO

In questo paragrafo si intende fornire la descrizione generale del processo di produzione di 1,4- Butandiolo (bio-BDO) attraverso fermentazione zuccherina che verrà condotto nell'impianto di Adria.
L'impianto a regime raggiungerà una capacità produttiva di circa 31.300 tonnellate/anno di bio-BDO.

Il processo di produzione di bio-BDO si basa sostanzialmente sulle seguenti fasi :

1) PREPARAZIONE

Affinché la fermentazione possa avvenire nelle condizioni ottimali è necessario preparare un brodo di coltura contenente tutte le sostanze necessarie alla crescita.
Il processo di produzione di bio-BDO si avvarrà principalmente di soluzioni concentrate di glucosio o di saccarosio come fonte zuccherina. Siccome soluzioni contenenti più del 50% di glucosio sono suscettibili a cristallizzazione a basse temperature, tutte le linee di trasferimento e i serbatoi di stoccaggio saranno mantenuti caldi a opportuna temperatura.
La soluzione zuccherina verrà conferita all'impianto per mezzo di autobotti coibentate ed i quantitativi stoccati garantiranno il funzionamento di circa una settimana a pieno regime.
Il brodo di coltura sarà composto principalmente da sostanze inorganiche accuratamente miscelate in modo da fornire il giusto apporto di elementi essenziali (i.e. azoto, zolfo, fosforo), di metalli e microelementi (e.g. sodio, potassio, magnesio) per la crescita dei microorganismi e la produzione di bio-BDO.

2) FERMENTAZIONE

E' basato sulla fermentazione microbica di sostanze zuccherine ad opera di ceppi di Escherichia Coli modificati geneticamente
Sia la soluzione zuccherina che il brodo di coltura saranno inviate al reparto di fermentazione previa sterilizzazione ottenuta attraverso trattamento termico ad alta temperatura per brevi tempi di residenza.
Il bio-BDO è prodotto attraverso un processo di fermentazione che usa un microrganismo capace di sviluppare bio-BDO partendo da un'opportuna fonte di carbonio (substrato). La produzione microbica richiede anche componenti aggiuntivi rispetto al substrato, quali fonti di azoto, sali inorganici, composti correttori di pH e altri componenti necessari a garantire la crescita cellulare.
Per impedire la contaminazione dei fermentatori con microrganismi diversi da quelli coinvolti nel processo produttivo, l'intera sezione di fermentazione (ovvero il fermentatore stesso, le condotte di aria e acqua ai fermentatori, le prese campioni) deve essere accuratamente sterilizzata. La sterilizzazione delle tubazioni e delle apparecchiature dell'impianto è condotta periodicamente sia termicamente, utilizzando vapore a bassa pressione, che chimicamente, grazie a lavaggi con una soluzione diluita di soda caustica.
Al fine di evitare, da un lato il proseguimento di reazioni verso prodotti indesiderati e per scongiurare dall'altro l'eventualità di fughe di microrganismi geneticamente modificati attivi verso l'ambiente, al termine della processo fermentativo il brodo di fermentazione viene nuovamente trattato con un ciclo ad alta temperatura per brevi periodi. I ceppi di *Escherichia coli* utilizzati nel processo vengono così completamente inattivati, portandoli ad una temperatura superiore ai 70°C per pochi minuti. Il brodo finale di fermentazione è pertanto costituito da una miscela di acqua, bio-BDO, biomassa cellulare, sottoprodotti, residui del mezzo fermentativo, zuccheri inutilizzati e varie impurità presenti nelle sostanze di partenza.

3) PURIFICAZIONE, EVAPORAZIONE, DISTILLAZIONE E RAFFINAZIONE

Il bio-BDO è quindi avviato alla successiva fase di purificazione attraverso la quale, grazie a vari passaggi, viene gradualmente concentrato e purificato.
La prima operazione della sezione di purificazione consiste in una serie di filtrazioni selettive atte a separare, attraverso affinazione successive, le impurità presenti rappresentate da composti solidi macroscopici da molecole organiche di dimensioni ridotte. Nel primo step vengono separati i residui solidi della fermentazione, mentre il secondo ha lo scopo di rimuovere residui e frammenti cellulari, oltre a

ALLEGATO A

ALLA DGR N. _____ del

molecole di grosse dimensioni come le proteine. L'ultimo step di filtrazione si propone di rimuovere tutte le macromolecole ancora presenti, gli zuccheri residui, ed altre sostanze quali sali organici ed inorganici.
La soluzione così filtrata procede verso la successiva sezione di purificazione, ovvero la demineralizzazione e l'evaporazione. Lo scopo principale di questo trattamento è quello di rimuovere la maggior parte dell'acqua ancora presente nella corrente contenente il bio-BDO. Per evitare la degradazione del prodotto, l'operazione sarà condotta rigorosamente sottovuoto e a temperature compatibili.
La fase evaporata è costituita per maggior parte da acqua, che viene condensata e riutilizzata totalmente all'interno del processo, riducendo così il fabbisogno idrico derivante da fonti esterne.
Entrambi gli stadi di evaporazione sono mantenuti sotto vuoto e gli sfiati continui gassosi sono sottoposti ad abbattimento prima di essere rilasciati in atmosfera.
L'ultimo step è costituito dalla raffinazione finale della corrente concentrata, affinché il bio-BDO possa rispettare i parametri richiesti dalla specifica tecnica.

Il bio-BDO raffinato è inviato ai serbatoi di stoccaggio giornalieri in attesa delle analisi di qualità e poi ai serbatoi di stoccaggio principali, in attesa di essere caricato su autobotti per essere consegnato agli altri impianti di Novamont.
I sottoprodotti di raffinazione sono raccolti in un serbatoio di stoccaggio temporaneo. Il liquido contenuto nel serbatoio sarà classificato con il codice CER 070108* e inviato a smaltimento presso centri esterni autorizzati al trattamento.
La biomassa risultante dalla separazione dei microrganismi inattivati dal brodo di bio-BDO e realizzata nella fase di filtrazione costituisce un sottoprodotto che potrà essere sfruttato internamente per produrre biogas e contribuire al bilancio energetico dello stabilimento.

SERVIZI

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA

Presso l'impianto Mater Biotech S.p.A. le risorse energetiche utilizzate sono:
- gas naturale
- gasolio
- biogas autoprodotto.

I consumi di risorse energetiche annuali utilizzate si possono stimare pari a:
- $1{,}90 \cdot 10^7$ Sm^3 gas naturale (metano) = 15.580 TEP
- 0,24 tonnellate di gasolio = 0,26 TEP

Totale: 15.580 TEP.

Il Gasolio è utilizzato unicamente per alimentare il Gruppo di emergenza che alimenta la motopompa impianto antincendio.

L'attività di produzione energetica dello stabilimento avverrà tramite quattro sezioni distinte che consentiranno di soddisfare il fabbisogno di energia dei diversi reparti produttivi e delle utilities:
1. n.1 impianto principale di cogenerazione a gas naturale
2. n.1 impianto secondario costituito da 2 caldaie, una ausiliarie e una di back-up, a gas naturale
3. n.1 impianto di cogenerazione a biogas
4. n.1 caldaia ad olio diatermico a gas naturale

La centrale di cogenerazione consiste in un impianto principale per la produzione di energia elettrica e termica e in un impianto secondario, entrambi alimentati a gas metano:

- L'impianto principale - turbogas - è costituito da un gruppo turbogas TBM T-70 T10300 della potenza di 7,520 MWe (ISO) e potenza elettrica attiva di 7,286 MWe ed è in grado di produrre 14,5 t/h di vapore saturo alla pressione di 21 bar(g). I fumi sono emessi dal camino EC7.
- L'impianto secondario sarà installato in prossimità di quello principale e consiste in due caldaie (di cui una ausiliaria e l'altra di backup). La caldaia di back-up entrerà in funzione solo in caso di indisponibilità del gruppo cogenerativo. Per la copertura dei fabbisogni di picco di vapore è prevista infatti l'installazione all'interno del fabbricato tecnologico di due caldaie ausiliarie a tubi di fumo in grado di produrre 20 t/h di vapore saturo cadauna, alla pressione di 10 bar(g); la potenza termica nominale di ciascuna caldaia è di 12.870 kW, a fronte di un consumo di metano pari a 1.400 Sm^3/h. Nella normale attività produttiva funzionerà solo una caldaia per soddisfare i picchi termici di stabilimento, mentre l'altra è lasciata fredda (spenta) ed utilizzata solo in caso di indisponibilità del gruppo cogenerativo. Sarà

ALLEGATO A
ALLA DGR N. del

possibile alternare il funzionamento delle due caldaie ai fini manutentivi. I fumi sono emessi dai camini EC5 e EC6.

- Impianto di cogenerazione a biogas. Avrà una potenza elettrica di 599 kWe; produzione di vapore: 0,5 (t/h). I fumi sono emessi dal camino EC9.
- Caldaia dedicata per la produzione dell'olio diatermico, di potenza termica di 1,74 MWt, funzionante a gas naturale. Essa è già presente in stabilimento e sarà rimessa in servizio. Vi sono due utenze principali di olio diatermico: l'essiccatore della biomassa e la terza colonna di distillazione del processo di raffinazione del bio-BDO. I fumi sono emessi dal camino EC2.

TRATTAMENTO DELLE EMISSIONI GASSOSE

Le principali fonti di emissioni gassose presenti nello stabilimento sono due:

1) La corrente principale in termini di portata proviene dal processo di fermentazione ed è composta principalmente da aria esausta ed anidride carbonica, oltre a tracce di composti organici (e.g. etanolo).
2) La seconda corrente convogliata è composta da tutti gli spurghi delle pompe da vuoto dei blocchi di purificazione e raffinazione, nonché dai gas risultanti dalla polmonazione di alcuni serbatoi.

Quest'ultima corrente contiene principalmente azoto, aria e tracce di composti organici che si sono allontanati dalle soluzioni acquose per effetto della temperatura o del vuoto.

Entrambe le correnti sono inviate al sistema di abbattimento delle emissioni gassose, come di seguito descritto:

- i gas esausti di fermentazione verranno convogliati ad un doppio sistema di abbattimento, costituito da un primo stadio di lavaggio attraverso una soluzione a pH elevato, seguito da uno scrubber a letto impaccato alimentato ad acqua, dimensionato per l'abbattimento di tutte le sostanze organiche contenute ed il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera;
- allo scrubber sono inviate anche le correnti derivanti dal punto 2.

APPROVVIGIONAMENTI IDRICI

Lo stabilimento approvvigionerà l'acqua da due fonti diverse: fiume Po e pozzo.
L'acqua di fiume è prelevata dal fiume Po attraverso due diverse opere di captazione: una fissa a terra, l'altra su banchina galleggiante. Entrambe inviano l'acqua prelevata al relativo bacino di sedimentazione.
L'acqua richiesta per il funzionamento dell'impianto di produzione bio-BDO è a sua volta prelevata dal bacino di sedimentazione, filtrata ed inviata alle varie utenze.
L'acqua di pozzo proviene dai 9 pozzi presenti e distribuiti su tutta l'area dello stabilimento. I pozzi sono collegati a due diverse reti di distribuzione, di cui la prima dedicata alle utenze di processo, mentre la seconda alle utenze termiche per il raffreddamento.
La qualità richiesta all'acqua di processo è molto elevata e pertanto tutta l'acqua da pozzo viene trattata attraverso osmosi inversa. L'acqua di fiume è utilizzata per quelle utenze che possono accettare un fluido raffreddante con temperatura fino a 30°C. Ciò in particolare durante la stagione invernale quando si utilizza acqua di fiume fintanto che la sua temperatura rimane accettabile. Per le utenze che richiedono acqua più fredda, ed in particolare nel periodo estivo, si utilizza acqua di pozzo.
Durante i picchi di caldo estivo, quando il livello termico dell'acqua di pozzo non è più sufficiente a smaltire il calore di alcune utenze, si utilizzerà un impianto dedicato di raffreddamento ad acqua refrigerata a ciclo chiuso, che sfrutta torri evaporative per la dispersione finale del calore sottratto.

BIODIGESTORE

In occasione dell'integrazione volontaria datata dicembre 2013 Mater-Biotech S.p.A. propone di inserire nello stabilimento uno stadio di biodigestione non previsto precedentemente.
Lo scenario di partenza prevedeva lo sfruttamento solo parziale dei sottoprodotti di fermentazione, con l'unica opzione riguardante la crema di cellule, che si sarebbe potuta vendere tal quale o essiccata.
Lo sviluppo di processo conseguito durante il 2013 ha permesso di ottimizzare la produzione in impianto e di portare alla valorizzazione tutti i sottoprodotti che si creano durante lo stadio di fermentazione, permettendo di ottenere una migliore integrazione energetica, una riduzione dei consumi di gas naturale per il mantenimento dello stabilimento, una significativa riduzione del traffico di automezzi ed un complessivo miglioramento del bilancio economico dell'impianto.
Con l'introduzione dello stadio di biodigestione si sono indirizzati a tale trattamento anche altri sottoprodotti

ALLEGATO A

ALLA DGR N. del



che prima, non avendo facile sfruttamento economico, erano destinati al trattamento acque(e.g.ritentato di nanofiltrazione).
L'inserimento del nuovo stadio di biodigestione è stato studiato in modo da minimizzare l'impatto sul trattamento acque. Il carico organico totale previsto al trattamento è rimasto pressoché inalterato, mentre il completo trattamento interno
degli elementi aggiunti al processo a monte ha comportato un leggero aggravio sul lato dell'abbattimento del carico d'azoto.

TRATTAMENTO ACQUE

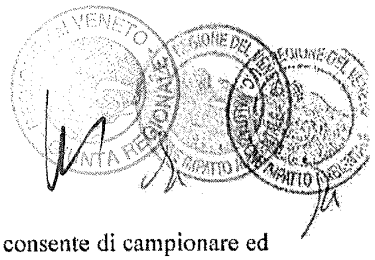
Impianto di depurazione

L'impianto di depurazione esistente al servizio dello stabilimento è stato realizzato in due lotti, di cui il primo nel 1997 e il secondo nel 2003. In base alle previsioni di produzione tale impianto di depurazione sarà potenziato per la rimozione della sostanza organica nello scarico entro i limiti di legge, portandolo da un potenzialità di 30.000 a.e. a 90.000 a.e. .
Per quanto riguarda .i reflui liquidi di processo provenienti dalla fase di purificazione,
essi saranno convogliati ad una vasca di accumulo ed omogeneizzazione, in grado di garantire un volume di equalizzazione pari ad almeno una giornata di produzione.
L'impianto di trattamento acque reflue è sviluppato su due linee parallele, ciascuna dotata di una sezione iniziale di neutralizzazione del pH. I reflui sono quindi inviati ad una vasca di pre-denitrificazione, che lavora in condizioni anossiche, seguita da una sezione di nitrificazione e ossidazione biologica, ottenuta mediante immissione di aria, e dalla sezione di post-denitrificazione.
Il refluo uscente dalla post-denitrificazione viene degassato in un'apposita vasca e successivamente avviato alla chiarificazione in decantatori muniti di dispositivi di separazione e raccolta dei fanghi. Il refluo viene infine avviato alle fasi di coagulazione, flocculazione e di flottazione, prima di essere scaricato nel corpo idrico superficiale.
I fanghi di esubero prodotti in quest'ultima fase del processo depurativo sono avviati al processo di ispessimento e disidratazione per ridurne opportunamente il volume finale, prima del loro successivo smaltimento in discarica, mentre parte degli stessi sono riutilizzati a monte nel processo di pre-denitrificazione.
In collaborazione con i principali produttori di impianti di trattamento acque, si è deciso di apportare una piccola modifica alla configurazione dell'impianto per permettere l'abbattimento dell'extracarico di azoto, aggiungendo uno stadio di denitrificazione sulla sola corrente uscente dal biodigestore ,e alimentando l'impianto di trattamento acque precedentemente sviluppato praticamente alle stesse condizioni di prima.
Tutti i reflui di processo provenienti dalle varie fasi di produzione saranno convogliati ad una vasca di accumulo ed omogeneizzazione, in grado di garantire un volume di equalizzazione pari ad almeno una giornata di produzione.
L'impianto di trattamento acque reflue è sviluppato su due linee parallele, ciascuna dotata di una sezione iniziale di neutralizzazione del pH attraverso l'aggiunta di soda caustica e acido solforico.
I reflui sono quindi inviati ad una vasca di pre-denitrificazione, che lavora in condizioni anossiche, seguita da una sezione di nitrificazione e ossidazione biologica, ottenuta mediante immissione di aria, e dalla sezione di post-denitrificazione.
Il refluo uscente dalla post-denitrificazione viene degassato in un'apposita vasca e successivamente avviato alla chiarificazione in decantatori muniti di dispositivi di separazione e raccolta dei fanghi.
Il refluo viene infine avviato alle fasi di coagulazione, flocculazione e di flottazione, prima di essere scaricato nel corpo idrico superficiale.
I fanghi di esubero prodotti in quest'ultima fase del processo depurativo sono avviati al processo di ispessimento e disidratazione per ridurne opportunamente il volume finale, prima del loro successivo smaltimento in discarica, mentre parte degli stessi sono riutilizzati a monte nel processo di pre-denitrificazione.

Acque meteoriche

Per quanto concerne la gestione delle acque meteoriche di dilavamento, lo studio prevede che le acque di prima pioggia non comportino il dilavamento di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l'ambiente come indicate nel comma 1 dell'art39 del Piano di Tutela delle Acque, se non occasionale e fortuito, e pertanto non si prevede il loro assoggettamento alle previsioni del predetto comma.
A titolo precauzionale e per aumentare il grado di sicurezza ambientale, si prevede di effettuare lo stoccaggio

ALLEGATO A
ALLA DGR N. del



di tutte le acque di prima pioggia in un apposito
bacino da 2.000 m^3. Tale bacino, oltre al compito di contenere le portate di piena, consente di campionare ed analizzare le acque di prima pioggia e verificarne la loro conformità prima dello scarico in corpo idrico superficiale
Allo stesso modo, le acque di raffreddamento si possono ritenere esenti da contaminazione, in quanto utilizzate nel processo rimanendo sempre separate rispetto alle sezioni produttive dell'impianto, transitando in apparecchiature e condotte dedicate allo scopo.

LABORATORIO CHIMICO
È previsto un laboratorio chimico gestito direttamente da personale dipendente dello stabilimento e che si occuperà di svolgere le seguenti attività:
1. conservazione e preparazione degli inoculi per la "semina" dei batteri per la produzione del bio-BDO;
2. campionamenti ed analisi chimiche nella fase di preparazione dei mezzi di reazione prima dell'inoculo e degli intermedi;
3. campionamento ed analisi chimiche delle acque meteoriche raccolte prima del loro eventuale avvio all'impianto di depurazione in caso di difformità dai limiti di legge per gli scarichi.

CRONOPROGRAMMA
Lo studio riporta il cronoprogramma complessivo del progetto ed include le relative tempistiche richieste dagli iter di approvazione ed autorizzazione. Il cantiere avrà una durata complessiva di circa 58 settimane.

2.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Lo studio fornisce una descrizione delle seguenti componenti ambientali:
Atmosfera, Ambiente idrico, Suolo e sottosuolo, Vegetazione, Flora e fauna, Sistema paesaggio.
In particolare si evidenzia quanto segue:

ATMOSFERA

Per la descrizione delle caratteristiche meteoclimatiche dell'area di indagine sono stati utilizzati e di seguito riportati i dati forniti da Maind S.r.l., utilizzati nelle simulazioni modellistiche.

Per la descrizione della componente ambientale aria si è fatto riferimento ai dati ARPAV, tratti dalle relazioni della qualità dell'aria relative al territorio interessato e pubblicate da ARPAV negli anni 2006-2012.:

- Biossido di zolfo (SO_2): nel periodo di osservazione non si sono verificati superamenti della soglia di allarme (500 $\mu g/m^3$), del valore limite orario (350 $\mu g/m^3$) e del valore limite giornaliero (125 $\mu g/m^3$).
- CO: in tutti i punti di campionamento della Provincia di Rovigo non si sono verificati superamenti del limite di 10 mg/m^3, calcolato come massima media mobile nelle 8 ore.
- NO_2:nel periodo di osservazione non si sono evidenziati superamenti del valore limite. Nell'anno 2011 la concentrazione più elevata è stata osservata nella stazione di Rovigo-Centro (38 $\mu g/m^3$), mentre nelle restanti stazioni i valori sono risultati ampiamente al di sotto del limite annuale di 40 $\mu g/m^3$.
- PM10: fino al 2010 si è osservata una diminuzione del valore di concentrazione medio annuo e del numero di superamenti del valore medio giornaliero in tutte le stazioni, (mentre nell'ultimo anno (2011) si è verificato un aumento degli stessi. Il numero di superamenti del valore medio giornaliero rappresenta il parametro più critico, in quanto non risulta rispettato in maniera diffusa su tutto il territorio provinciale il limite di 35 superamenti/anno consentiti. Nell'anno 2011 la concentrazione più elevata è stata rilevata nelle stazioni di Rovigo (superiore a 40 $\mu g/m^3$). Il valore più basso è stato osservato nella stazione di Adria (35 $\mu g/m^3$).
- Benzene (C_6H_6), nel periodo in esame le concentrazioni sono rimaste sempre al di sotto del limite di qualità dell'aria, che risulta pertanto rispettato.

EMISSIONI IN ATMOSFERA
Le principali fonti di emissioni gassose presenti nello stabilimento saranno due:

ALLEGATO A

ALL'A.D.G.R. N. del

1. La corrente principale in termini di portata proviene dal processo di fermentazione ed è composta principalmente da aria esausta ed anidride carbonica, oltre a tracce di composti organici (e.g. etanolo).
2. La seconda corrente convogliata è composta da tutti gli spurghi delle pompe da vuoto dei blocchi di purificazione e raffinazione, nonché dai gas risultanti dalla polmonazione di alcuni serbatoi.

Quest'ultima corrente contiene principalmente azoto, aria e tracce di composti organici che si sono allontanati dalle soluzioni acquose per effetto della temperatura o del vuoto.
Entrambe le correnti sono inviate al sistema di abbattimento delle emissioni gassose, come di seguito descritto.

I gas esausti di fermentazione verranno convogliati ad un doppio sistema di abbattimento, costituito da un primo stadio di lavaggio attraverso una soluzione a pH elevato, seguito da uno scrubber a letto impaccato alimentato ad acqua, dimensionato per l'abbattimento di tutte le sostanze organiche contenute ed il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera.

EMISSIONI CONVOGLIATE CONTINUE

La realizzazione del progetto in esame e l'avvio del processo produttivo del bio-BDO comporterà la produzione di effluenti gassosi da parte di diverse sezioni produttive che, previo loro adeguato trattamento, saranno convogliati ai camini e rilasciate in atmosfera nel rispetto dei limiti di legge.
Nella Tabella sono riportati i punti di emissione continua previsti da progetto.

Punto emissione	Fasi di provenienza	Descrizione	Sistema di abbattimento
EC1	Essiccamento(TS04)	Essiccazione cellule	Scrubber+idrociclone
EC2	Caldaia olio diatermico(CO04)	Caldaia olio diatermico	Nessuno
EC3	Scrubber secondario(TE02)	Esausti di fermentazione	Scrubber a spray+scrubber a letto impaccato
EC4	Stoccaggio acidi/basi(MP02)	Sfiato sistema abbattimento HCl	Scrubber ad acqua
EC5	Caldaia di backup(CO03)	Caldaia di backup	Nessuno
EC6	Caldaia ausiliaria(CO02)	Caldaia ausiliaria	Nessuno
EC7	Cogenerazione(CO01)	Turbogas	Sistema di combustione SoLoNOx
EC8	Cogenerazione(CO01)	Sfiato nebbie olio turbogas	Nessuno
EC9	Cogeneratore biogas(CO05)	Cogeneratore biogas	Catalizzatore CO
EC10	Laboratorio(SE04)	Laboratorio armadi conservazione reagenti	Nessuno
EC11	Laboratorio(SE04)	Laboratorio armadi conservazione reagenti	Nessuno
EC12	-	Caldaia preriscaldo gas	Nessuno
EC13	-	Caldaia preriscaldo gas	Nessuno
EC14	-	Caldaia ad uso civile	Nessuno

ALLEGATO A
ALLA DGR N. del

EC15	Stoccaggio saccarosio(MP12)	Trasporto saccarosio	Filtro a maniche
EC16	Stoccaggio saccarosio(MP12)	Dissoluzione saccarosio	Filtro a maniche
EC17	Stoccaggio saccarosio(MP12)	Silos stoccaggio saccarosio	Filtro a maniche
EC18	Stoccaggio saccarosio(MP12)	Silos stoccaggio saccarosio	Filtro a maniche
EC19	Stoccaggio saccarosio(MP12)	Silos stoccaggio saccarosio	Filtro a maniche
EC20	Stoccaggio saccarosio(MP12)	Silos stoccaggio saccarosio	Filtro a maniche

Ricaduta delle emissioni in atmosfera

Per valutare la ricaduta al suolo delle emissioni gassose prodotte dall'impianto per la produzione di bio-BDO in progetto è stato applicato il modello di ricaduta ISC3 ed effettuato il confronto dei risultati ottenuti con quanto disposto dal D.lgs. n. 155/2010, emesso in recepimento della Direttiva Comunitaria 2008/50/CE, che definisce gli Standard di Qualità dell'Aria(SQA). È stato inoltre effettuato un confronto con i dati sulla qualità dell'aria specifica del territorio resi disponibili da ARPAV.

Le mappe di ricaduta degli inquinanti al suolo evidenziano che il pennacchio principale si localizza a sud-ovest rispetto all'impianto, in accordo con il regime anemologico che caratterizza l'area.

La massima ricaduta si verifica nell'area a carattere rurale sita immediatamente a sud-ovest dello stabilimento, interamente all'interno del Comune di Adria.

I centri abitati di Adria (a nord), di Papozze e Corbola (a sud) sono interessati in modo marginale dalle emissioni, essendo caratterizzate da valori di concentrazione inferiori al 10% dei valori massimi risultanti dalle simulazioni modellistiche.

Si tratta, comunque, di valori che rispettano ampiamente i limiti di qualità dell'aria di cui al D.lgs. 155/2010. Nello specifico, le concentrazioni massime annue degli inquinanti oggetto di studio sono risultate inferiori ai corrispondenti Standard di Qualità dell'Aria (Ci << SQA), con contributo inferiore al decimo per il biossido di azoto e dell'ordine del centesimo per le polveri.

Con riferimento alla concentrazione massima giornaliera(polveri), il contributo permane ampiamente al di sotto del relativo SQA.

Analizzando l'SQA orario, si rileva un contributo del biossido di azoto superiore; la concentrazione, comunque, risulta sufficientemente al di sotto del relativo Standard di Qualità.

Infine, per ammoniaca (NH_3) e monossido di carbonio (CO) i contributi rispetto ai valori di riferimento della qualità dell'aria sono poco significativi.

Confrontando i risultati delle simulazioni con i valori di fondo dell'area (fonte ARPAV), lo studio conclude che l'impatto dell'impianto sul comparto ambientale aria risulta modesto e che la realizzazione dell'impianto in oggetto non comporterà un peggioramento significativo della qualità dell'aria.

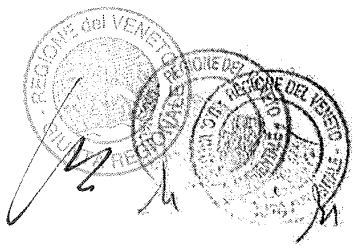
EMISSIONI CONVOGLIATE DISCONTINUE

Oltre alle fonti di emissioni convogliate continue sopra descritte, saranno presenti anche una serie di fonti di emissioni discontinue che però, in ordine alla loro composizione, si ritengono non significative.

Sono emissioni derivanti dai vari serbatoi di stoccaggio di materie prime, intermedi e prodotti finiti, la cui composizione prevalente è data da vapore acqueo.

ALLEGATO A

ALLA DGR N. ____ del ____



EMISSIONI DIFFUSE

Per quanto attiene infine le fonti di emissioni di tipo diffuso, le uniche connesse al progetto sono quelle prodotte dal traffico veicolare generato dall'attività impiantistica per il trasporto di materie prime e materie prime ausiliarie in ingresso, e di prodotto finito, sottoprodotti e rifiuti in uscita. La logistica interna sarà alquanto ridotta in quanto il transito di materiali da un settore all'altro avverrà essenzialmente mediante tubazioni.
Dette emissioni diffuse possono essere ritenute trascurabili.

In conclusione, lo studio riferisce che il progetto in esame non comporta impatti significativi sulla qualità dell'aria che caratterizza il sito e pertanto l'intervento si ritiene compatibile con la componente ambientale atmosfera.

AMBIENTE IDRICO

Per la descrizione dell'idrografia superficiale e sotterranea dell'area di indagine, sono stati utilizzati i dati ambientali riportati nelle pubblicazioni specifiche di settore, curate da ARPAV.

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E RESTITUZIONE A FIUME

La necessità di approvvigionamento idrico dell'impianto oggetto della presente analisi è legata quasi integralmente all'alimentazione degli impianti di raffreddamento e, ad eccezione di una minima quota di acque di falda, non entrerà mai nel processo produttivo né verrà a contatto con i materiali di processo.

In termini autorizzativi, ad oggi Mater-BiotechS.p.A. risulta titolare di n.3 concessioni per derivazione di acqua superficiale e sotterranea rilasciate dal Genio Civile di Rovigo, ma stanti le necessità impiantistiche, è stata presentata richiesta di variante sostanziale delle concessioni per aumentare i quantitativi autorizzati e raggiungere le necessità effettive dell'intero impianto.

Le concessioni alla derivazione di acqua superficiale e sotterranea in capo a Mater-Biotech S.p.A. sono le seguenti:

Decreto	Oggetto	Q.tà autorizzata	Q.tà richiesta
144 del 07/05/2012	Acqua superficiale da Fiume Po	400.000 mc/anno (0.133 moduli)	12.000.000 mc/anno (4 moduli)
145 del 07/05/2012	Acqua superficiale da Fiume Po	400.000 mc/anno (0.133 moduli)	
146 del 07/05/2012	Acqua sotterranea	5.580.000 mc/anno (1.86 moduli)	No variazione

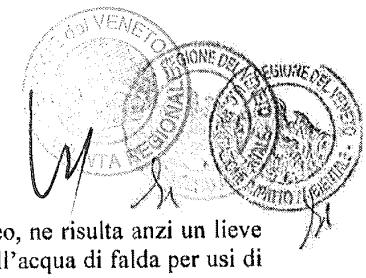
Lo stabilimento Mater-Biotech è già dotato di un sistema per il prelievo e la restituzione di acque superficiali da Fiume Po e da falda sotterranea.

Lo studio descrive nel dettaglio l'intero sistema sia per l'utilizzo dell'acqua del fiume Po, sia per l'acqua prelevata dai pozzi.

Si riporta inoltre una verifica dell'impatto del prelievo per le concessioni in esame sull'efflusso di acqua di fiume in relazione alla portata di efflusso fluviale e all'aumento della temperatura a valle della restituzione a fiume. La verifica è stata effettuata nelle condizioni più gravose riferite al minimo efflusso idrico dell'alveo ed al massimo prelievo, utilizzando come riferimento le prescrizioni normative (Ordinanza della Regione Veneto n. 130 del 5 luglio 2012 che fissa in 450 m^3/sec la portata di minimo deflusso vitale alla stazione di Pontelagoscuro, Ferrara).
Dall'analisi dei risultati si riscontra quanto segue:

ALLEGATO A

ALL'ADUNANZA del



- l'attingimento di acqua da fiume non influenza la portata di deflusso dell'alveo, ne risulta anzi un lieve incremento dovuto alla totale restituzione dell'acqua di fiume e all'apporto dell'acqua di falda per usi di raffreddamento e di processo;
- l'incremento di temperatura dovuto alla restituzione di acqua a temperatura maggiore dovuta all'utilizzo per raffreddamento è molto contenuto e rientra ampiamente nei limiti previsti dalle normative vigenti in materia;
- l'analisi è stata condotta in condizioni peggiorative (minimo storico dell'afflusso idrico), pertanto i risultati sono conservativi rispetto alle normali condizioni di esercizio del prelievo.

SCARICHI IDRICI

L'impianto prevede la richiesta autorizzativa per diversi scarichi di acque reflue. Il più importante, soprattutto sotto il profilo quantitativo, è rappresentato dallo scarico finale PSF, che scaricherà nel fiume Po una portata annua pari a 13,7 milioni di m3/anno. Ad esso confluiscono n.3 diversi punti di scarico parziali rappresentati da:

- acque di raffreddamento
- reflui provenienti dall'impianto di trattamento acque, a valle della depurazione dei reflui di processo e delle acque meteoriche provenienti dagli "hot points" dello stabilimento;
- acque di dilavamento delle aree produttive esterne, la cui necessità di depurazione viene decisa di volta in volta sulla base di opportune analisi chimiche.

Attraverso gli interventi di adeguamento previsti nell'ambito del presente progetto, i reflui in uscita dall'impianto di depurazione saranno in linea con i limiti previsti dalla normativa vigente in materia per gli scarichi in corpo idrico superficiale

Le acque di dilavamento delle aree non produttive verranno invece inviate allo Scolo tombinato di via Gramsci ed avranno rispettivamente portate annue di 200 m^3/anno e 70 m^3/anno.

Gli scarichi derivanti dai servizi igienici degli uffici e locali mensa saranno recapitati in pubblica fognatura, previo pretrattamento in vasca Imhoff in modo da garantire il rispetto dei limiti della normativa vigente in materia.

DESCRIZIONE DEI FLUSSI IDRICI IN USCITA

Ai fini della presente relazione vengono distinte di seguito quattro tipologie di acque reflue a ciascuna delle quali viene associata una differente tipologia di gestione/trattamento:

- acque di prima pioggia: corrispondono alle acque generate dai primi 5 mm di pioggia insistenti su tutte le aree pavimentate del sito, le acque meteoriche intercettate dai tetti;
- acque non soggette a trattamento: sono ricomprese in questa categoria le acque di seconda pioggia e le acque di raffreddamento esauste da restituire al corpo idrico superficiale;
- reflui di processo: corrispondono ai reflui del processo di produzione, sono ricompresi in questa categoria gli hot-point (descritti di seguito);
- reflui di emergenza/altamente concentrati: fluidi provenienti dai bacini di contenimento dei serbatoi e dalle postazioni di carico/scarico che non possono essere inviati direttamente all'impianto di trattamento.

RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE

La rete di raccolta delle acque meteoriche sarà frazionata in modo che la stessa possa essere ricondotta alle singole tipologie di lavorazioni e risulti in grado di generare i differenti flussi idrici di sopra descritti.

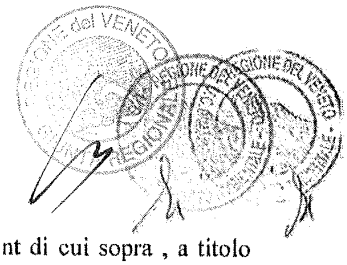
In particolare, verranno opportunamente isolate le porzioni di sito (hot-point) dove effettivamente sono eseguite le lavorazioni o attività all'aperto o ricorrono le circostanze di cui al comma 1 dell'art. 39 del PTA; si prevede di assoggettare a tale rete le seguenti superfici:

- superficie di stoccaggio fanghi da impianto di depurazione;
- superficie di stoccaggio rifiuti non pericolosi;
- superficie di stoccaggio rifiuti pericolosi;
- superficie relativa alle aree di carico e scarico delle materie prime;
- superficie dei bacini di contenimento dei serbatoi (che saranno comunque dotati di rete multipla in funzione delle effettive esigenze).

Le acque meteoriche di dilavamento insistenti sugli hot-point subiranno un processo depurativo completo di prima e seconda pioggia nel depuratore prima di essere scaricate in corpo idrico superficiale nel rispetto dei

ALLEGATO A

ALLA DGR N. del



limiti vigenti ai sensi del comma 1 dell'art. 39 del PTA.

Le acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia non insistenti sugli hot-point di cui sopra , a titolo precauzionale e per aumentare il grado di sicurezza nei confronti dell'ambiente, saranno raccolte in un apposito bacino di 2.000 m^3.

Le modalità gestionali di tali acque saranno pertanto le seguenti:

1. nel caso di rispetto dei predetti limiti, le acque di prima pioggia verranno scaricate a fiume
2. nel caso si registrassero valori di concentrazione superiori ai limiti per lo scarico in corpo idrico superficiale, saranno inviate all'impianto di depurazione per il loro trattamento fino alla conformità dei parametri e quindi scaricate.

Il quantitativo di acque di prima pioggia intercettato verrà determinato da apposito totalizzatore installato sulla tubazione di mandata della pompa.

In entrambi i casi il bacino di stoccaggio verrà svuotato tramite pompaggio con portata adeguata in modo da rendere disponibile il volume entro le 48 ore successive al primo evento meteorico.

ACQUE NON SOGGETTE A TRATTAMENTO

Tali acque sono riferibili alle acque di seconda pioggia insistenti sulla pavimentazione dell'intero sito ad eccezione delle aree stralciate per frazionamento (hot-point)

Sono inoltre ricomprese in questa tipologia tutte le acque di pioggia provenienti da aree non soggette a lavorazioni.

Allo stesso modo, le acque di raffreddamento si possono ritenere esenti da contaminazione in quanto utilizzate nel processo rimanendo sempre separate rispetto alle sezioni produttive dell'impianto, transitando in apparecchiature e condotte dedicate allo scopo.

REFLUI DI PROCESSO

Le acque di processo verranno inviate direttamente al serbatoio di equalizzazione dell'impianto di depurazione Il refluo depurato verrà poi scaricato in corpo idrico superficiale e monitorato secondo quanto previsto nel Piano di Monitoraggio e Controllo. Nelle acque di processo sono ricomprese le acque meteoriche di dilavamento degli hot-point come definiti dal frazionamento della rete.

REFLUI DI EMERGENZA/ALTAMENTE CONCENTRATI

Le acque contenute nei bacini di contenimento dei serbatoi a seguito di un evento meteorico verranno opportunamente analizzate con specifico riferimento alle tipologie di elementi o composti chimici contenuti nei serbatoi, al fine di verificare l'eventuale fuoriuscita accidentale di contaminanti in essi contenuti.

Nel caso si riscontrino concentrazioni di contaminanti, anche minime, essi saranno inviati direttamente all'impianto di trattamento acque.

In presenza di sversamenti consistenti (es. da serbatoi danneggiati), derivanti da situazioni di emergenza e contenenti elevati carichi inquinanti, si prevede lo stoccaggio temporaneo degli stessi in un serbatoio di accumulo da circa 150 m^3 di capacità e successivamente trattati, qualora possibile, nell'impianto di trattamento delle acque, oppure smaltiti tramite centri debitamente autorizzati esterni all'impianto.

L'impianto disporrà di un prontuario contenente tutte le procedure operative da applicare nei casi di emergenza con particolare riguardo alla gestione degli spanti accidentali e di eventuali perdite dei serbatoi allocati nei bacini di contenimento.

SUOLO E SOTTOSUOLO

L'area di progetto si inserisce in piena pianura Polesana. Formata dagli apporti del Fiume Po, è caratterizzata da un substrato litologico di origine prevalentemente alluvionale. Esso è costituito da materiali a tessitura prevalentemente limo-argillosa, talvolta con inclusioni torbose, che lasciano il posto a materiali più grossolani a tessitura prevalentemente sabbiosa lungo i dossi fluviali, situazione che si rinviene nell'area oggetto di analisi.

Dal punto di vista idrogeologico, il sito di indagine è ubicato nella fascia della Bassa i cui acquiferi sono in generale caratterizzati da una bassa potenzialità ed estensione ridotta. Il sistema è tipicamente multifalda, ovvero caratterizzato da falde freatiche superficiali sovrapposte a falde confinate più profonde, che vengono

ALLEGATO A

ALLA DGR N. del

alimentate sia direttamente dalle precipitazioni atmosferiche (quelle superficiali), che, principalmente, dalle infiltrazioni nel sottosuolo di acque superficiali del reticolo

idrografico principale. La direzione di deflusso delle falde segue approssimativamente quello dei corsi d'acqua superficiali, ovvero la direzione ovest – est. L'area di progetto si colloca in area caratterizzata da scolo meccanico che può essere talvolta soggetta ad episodi di deflusso difficoltoso.

L'area in esame non è soggetta a particolare rischio sismico, risultando inserita in classe IV, la meno pericolosa. Lo studio riferisce che nei Comuni che, come Adria, rientrano in questa classificazione sismica, le possibilità di danni provocati dai sismi sono ritenute molto basse.

Al fine di valutare lo stato di qualità ambientale delle matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee del sito di progetto in un momento antecedente alla realizzazione delle opere previste, è stata realizzata un'indagine di verifica ambientale mirata a verificare il rispetto degli standard previsti dalla legge per le suddette matrici .

La verifica ambientale è consistita in un'indagine geognostica, eseguita da geologi abilitati, articolata nella realizzazione di sondaggi a carotaggio continuo, trincee esplorative, piezometri, prelievo di campioni di terreno e acque di falda e relative analisi chimiche su un set analitico formulato in considerazione delle precedenti attività svolte nel sito di intervento e delle potenziali fonti di pressione rinvenute dallo studio della documentazione pregressa.

Nel corso delle operazioni di indagine sono stati complessivamente prelevati n. 55 campioni di terreno e n. 5 campioni di acque di falda.

Il quadro geochimico rilevato mediante le verifiche analitiche effettuate sui campioni prelevati nel corso dell'indagine ha evidenziato quanto segue:

a) i campioni di terreno prelevati dai sondaggi non hanno evidenziato superamenti delle CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione) fissate per la matrice suolo e sottosuolo da Tab. 1, Col. B, All. 5, Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/06 "suoli ad uso commerciale o industriale";
b) i campioni di terreno prelevati dalle trincee non hanno evidenziato la presenza di fibre di amianto;
c) i risultati delle analisi effettuate sui campioni delle acque di falda evidenziano alcuni superamenti delle CSC fissate per la matrice acque sotterranee da Tab. 2, All. 5, Parte IV, Titolo V del D.lgs. 152/2006 "acque sotterranee" per i parametri ferro e manganese. La presenza di tali metalli nelle acque sotterranee della Pianura Veneta in concentrazioni superiori ai limiti di legge previsti da Tabella 2, Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 è nota ormai da anni quale condizione ubiquitaria della Media e Bassa Pianura Veneta.

Dai dati suesposti è possibile affermare con sufficiente ragionevolezza che presso il sito di indagine non sono presenti fenomeni di contaminazione delle matrici ambientali di origine antropica, nè tantomeno collegate ai processi industriali condotti presso lo stesso sito.

BIODIVERSITÀ, FLORA E FAUNA

L'uniformità orografica determinata dall'assenza di rilievo, gli elementi naturali che lo strutturano portano all'individuazione di 2 caratteri peculiari del territorio polesano che sono rappresentati da:

- un'elevata estensione e una diffusa presenza d'acqua;
- la preponderante matrice agricola del territorio.

Lo studio riporta una estesa anche se non specifica valutazione degli elementi caratteristici del territorio entro il quale si inserisce l'impianto e che influiscono sulla flora e sulla fauna del sito.

PRODUZIONE DI RIFIUTI

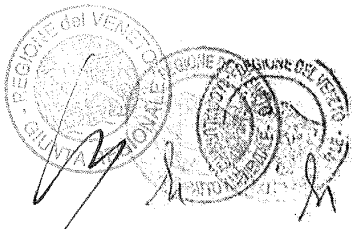
I rifiuti prodotti dall'esercizio dello stabilimento, sono riferibili essenzialmente a:

- fanghi da depurazione delle acque;
- rifiuti provenienti dai sistemi di abbattimento;
- rifiuti speciali provenienti dalle attività di manutenzione interna;
- rifiuti prodotti dal laboratorio;
- imballaggi e rifiuti assimilabili agli urbani.

Tutti i rifiuti saranno gestiti in conformità alla normativa vigente in materia e affidati per il loro smaltimento o recupero a ditte regolarmente iscritte all'Albo.

ALLEGATO A

ALLA DGR N. del



POTENZIALI IMPATTI SULL'AMBIENTE

Sono riportate le principali fasi di progetto (realizzazione ed esercizio) e le attività accessorie con il relativo bilancio qualitativo al fine di identificare gli aspetti e gli impatti ambientali cumulativi dell'impianto, oggetto della presente valutazione.

Sono descritti e valutati i principali impatti ambientali in fase di esercizio dell'impianto, considerando che la fase di cantiere si limita in pratica ad attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché all'installazione di nuove unità impiantistiche.

Impatti In Fase Di Cantiere

La fase di cantiere consisterà principalmente in attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e degli edifici esistenti, nell'installazione delle nuove unità impiantistiche, nell'adeguamento dei piazzali esterni e del sistema di captazione delle acque meteoriche, nel potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'impianto.

Gli impatti potenziali generati dalle attività di cantiere possono essere individuati nei seguenti aspetti:
- inquinamento atmosferico dovuto ai mezzi di cantiere (emissioni diffuse);
- emissioni acustiche prodotte dalle lavorazioni nel cantiere.

L'area di influenza degli impatti diretti è quella definita nell'immediato intorno del cantiere. Ai siti di cantiere vengono attribuiti impatti con ricadute prevalenti sulla salute pubblica (rumore, inquinamento dell'aria) e sul sistema antropico. Tutti gli impatti generati in fase di cantiere si caratterizzano per la loro temporaneità e connessa reversibilità.

Al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico durante la fase di cantiere, le misure di mitigazione previste sono:

- utilizzo di macchine operatrici ed autoveicoli omologati CE, aventi quindi caratteristiche di basso impatto;
- manutenzione metodica e frequente delle macchine operatrici, in quanto la pulizia dei motori migliora il funzionamento della macchina e ne diminuisce le emissioni.

Per mitigare il rumore in fase di cantiere ed evitare disturbi, le attività di lavoro saranno limitate all'orario 6:00-20:00.

Effetti Sulla Componente Atmosfera

Sulla base delle simulazioni modellistiche condotte dal proponente e del confronto con gli Standard di Qualità dell'Aria e con i valori di fondo che caratterizzano l'area di studio, si rileva che le emissioni dell'impianto saranno compatibili con la componente atmosfera.

I risultati delle simulazioni eseguite mostrano concentrazioni massime degli inquinanti (CO, NO_2, PM_{10}, NH_3) inferiori ai valori di riferimento della qualità dell'aria.

Le simulazioni modellistiche sono state effettuate anche considerando il contributo della centrale Adria Power al valore di fondo.

Si evidenzia che il contributo aggiuntivo dello stabilimento Mater-Biotech non comporta il superamento degli Standard di Qualità dell'Aria di biossido di azoto e polveri (limiti annuali per entrambi: 40 $\mu g/m^3$), anche considerando il contributo della centrale di cogenerazione Adria Power, ad oggi non ancora entrata in funzione.

Gli incrementi percentuali risentono solo in minima misura della presenza, simulata, della centrale Adria Power (attualmente non in esercizio): per il biossido di azoto (+ 12,6% in luogo di + 13,2%) e per le polveri (nessuna differenza).

Confronto della concentrazione massima annua con i valori di fondo:

Contaminante	Valore di fondo ARPAV $\mu g/m^3$	Valore di fondo ARPAV + centrale Adria Power $\mu g/m^3$	Contributo massimo annuo impianto Mater-Biotech (da simulazione) $\mu g/m3$	Impatto percentuale su valore di fondo	Impatto percentuale su valore di fondo + centrale Adria Power
NO_2	24	25,25	3,66	13,2%	12,6%
PM_{10}	35	35,14	0,45	1,3%	1,3%

ALLEGATO A

ALLA DGR N. del

Come atteso, il maggior contributo aggiuntivo dell'impianto in valutazione riguarda gli impianti di combustione e specificatamente l'inquinante NO_2; anche a seguito dell'incremento, significativo, di NO_2 il valore medio annuale di NO_2 nell'aria è stimato alquanto inferiore al limite: valore previsto 30 $\mu g/m^3$, valore limite 40 $\mu g/m^3$. Il valore di 30 $\mu g/m^3$ comprende quindi: attuale valore di fondo + incremento simulato di Adria Power + aumento simulato dovuto agli impianti termici di Mater Biotech.

Non significativo è invece il contributo aggiuntivo previsto per gli altri inquinanti, fra cui le polveri fini, PM_{10}; la concentrazione media annuale dei PM_{10} pari a circa 35 $\mu g/m^3$, salirà ad un valore di circa 36 $\mu g/m^3$, contro un valore limite annuale di 40 $\mu g/m^3$.

Impatti sull'ambiente Idrico

La necessità di approvvigionamento idrico dell'impianto oggetto della presente analisi è legata quasi integralmente all'alimentazione degli impianti di raffreddamento e, ad eccezione di una minima quota di acque di falda, non entrerà mai nel processo produttivo né verrà a contatto con i materiali di processo.

Lo stabilimento Mater-Biotech è di fatto già dotato di un sistema per il prelievo e la restituzione al fiume di acque superficiali dal fiume Po e dalla falda sotterranea.

Dall'analisi dei risultati si riscontra quanto segue:

a) l'attingimento di acqua da fiume non influenza la portata di deflusso dell'alveo; ne risulta anzi un lieve incremento dovuto alla totale restituzione dell'acqua di fiume e all'apporto dell'acqua di falda per usi di raffreddamento e di processo;
b) l'incremento di temperatura dovuto alla restituzione di acqua a temperatura maggiore dopo l'utilizzo per raffreddamento è molto contenuto e rientra ampiamente nei limiti previsti dalle normative vigenti in materia.

L'analisi è stata condotta nelle condizioni peggiori con minimo storico dell'afflusso idrico. I risultati sono quindi conservativi rispetto alle normali condizioni di esercizio del prelievo.

Scarichi Idrici

L'impianto prevede la richiesta di autorizzazione per diversi scarichi di acque reflue. Il più importante, soprattutto sotto il profilo quantitativo, è rappresentato dallo scarico finale PSF, che scaricherà nel Fiume Po una portata media annua pari a 15,7 milioni di m^3.

Le acque di dilavamento delle aree non produttive verranno invece inviate allo Scolo tombinato di via Gramsci.

Gli scarichi derivanti dai servizi igienici degli uffici, locali mensa, infine, saranno recapitati in pubblica fognatura, previo pretrattamento in vasca Imhoff in modo da garantire il rispetto dei limiti della normativa vigente in materia.

Impatti su Suolo e Sottosuolo

Il rischio di contaminazione a carico della matrice suolo e sottosuolo derivante dalla conduzione di impianto non sussiste in considerazione del fatto che tutte le lavorazioni si svolgeranno esclusivamente su superfici impermeabilizzate: i piazzali esterni sono attualmente già pavimentati in cemento e asfalto.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, è possibile affermare che la realizzazione del progetto in esame non comporterà impatti alla componente suolo e sottosuolo.

Produzione di Rifiuti

La ditta dichiara che i lavori di bonifica dell'amianto nell'impianto esistente sono in fase di completamento.

I rifiuti prodotti dall'esercizio dello stabilimento, sono riferibili essenzialmente a:

- fanghi da depurazione delle acque (ca. 6.000 ton/anno);
- rifiuti provenienti dai sistemi di abbattimento (ca. 5 ton/anno);
- rifiuti speciali provenienti dalle attività di manutenzione interna (c.a 20 ton/anno);
- rifiuti prodotti dal laboratorio (ca. 1 ton/anno);
- imballaggi e rifiuti assimilabili agli urbani (ca. 10 ton/anno)

Tutti i rifiuti saranno gestiti in conformità alla normativa vigente in materia e affidati per il loro smaltimento o recupero a ditte regolarmente iscritte all'Albo.

ALLEGATO A

ALLA DGR N. del

Viabilità

Allo scopo di valutare gli effetti determinati dal futuro carico veicolare indotto dalla riconversione industriale dell'impianto Mater-Biotech, è stata svolta l'analisi dell'assetto viario esistente per la definizione del livello di servizio (Level Of Service, LOS) delle infrastrutture viarie afferenti all'impianto in relazione alle portate veicolari ed operare così un confronto fra lo stato di fatto e gli impatti legati ai flussi di traffico indotti dal nuovo insediamento.

La località di Bottrighe e ubicata in un ambito territoriale facilmente raggiungibile attraverso importanti direttrici stradali che assicurano sia i collegamenti a lunga percorrenza che le connessioni con la rete secondaria e quindi con l'impianto di progetto.

Pertanto si afferma che la riconversione industriale, oggetto del presente studio, non risulta preclusa da motivazioni di tipo viabilistico.

Emissioni Acustiche

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica del comune di Adria vigente non prevede alcuna fascia di transizione tra l'area dello stabilimento (classe VI) e l'area mista residenziale artigianale localizzata lungo il lato ovest e prospiciente a strada Chieppara (classe II), non recependo i contenuti delle linee guida regionali dettate dalla D.G.R.V. n. 4313 del 21/09/93.

L'impatto acustico riferito alla messa in esercizio del nuovo stabilimento di Mater-Biotech è riferibile agli effetti acustici prodotti dal funzionamento di tutte le nuove sorgenti sonore previste da progetto.

Allo scopo di valutare gli effetti acustici determinati dal futuro assetto impiantistico si è proceduto dapprima alla caratterizzazione acustica del contesto di riferimento allo stato attuale per poi effettuare l'analisi previsionale dell'impatto acustico attraverso modello predittivo Cadna-A vers. 4.0.135 © DataKustik Gmbh.

Il progetto prevede l'installazione di numerose macchine ed apparecchiature a cui è associabile un livello di rumorosità e che pertanto sono state implementate all'interno del modello previsionale. Le nuove sorgenti sonore saranno installate sia all'esterno sia all'interno di strutture in parte preesistenti le cui pareti presenteranno poteri fonoisolanti diversi in base alla loro stratigrafia. Si è tenuto conto delle finestrature presenti sui fabbricati e dei portoni di accesso ai locali. Assieme alle sorgenti fisse è stato rappresentato anche il percorso dei mezzi mobili, ovvero delle auto dei dipendenti e dei mezzi di trasporto delle materie prime, dei prodotti finiti e dei sottoprodotti. Si fa presente che tutti gli edifici presenti saranno oggetto di manutenzione straordinaria e di interventi di risanamento edilizio, che andranno ad incrementare le caratteristiche di isolamento acustico delle partizioni e delle strutture esistenti e degli elementi di apertura verso l'esterno quali portoni e finestrature.

I livelli di impatto acustico generato dall'impianto di produzione di bio-BDO in progetto mostrano una situazione di conformità ai limiti acustici lungo la maggior parte delle aree a confine con lo stabilimento e in particolare lungo i lati nord, est e sud. La stima dei livelli acustici lungo il lato ovest ha messo in evidenza alcune sorgenti (torri evaporative a servizio del locale compressori e del circuito di raffreddamento di processo) le cui emissioni sonore generano superamenti dei limiti di emissione, immissione e dei valori limite differenziali di immissione.

Tali superamenti si manifestano soprattutto nel periodo che va da maggio a settembre, durante il quale sono in funzione le torri principali a servizio del circuito di raffreddamento del processo.

Si sottolinea come una volta realizzati gli interventi previsti dal progetto si procederà con la verifica di congruenza dei risultati del modello previsionale con la reale situazione futura dei livelli acustici ambientali. A tale scopo si svolgerà una indagine fonometrica finalizzata alla verifica del rispetto dei limiti acustici.

Sulla base delle risultanze della indagine fonometrica a impianto a regime, nel caso di mancato rispetto della classificazione acustica, verranno adottate misure di mitigazione acustica atte a garantire i livelli di pressione sonora, nel rispetto dei limiti applicabili presso i ricettori abitativi individuati e in particolare dei limiti di immissione e dei limiti differenziali.

Rischio Biologico

Il rischio biologico legato all'utilizzo di ceppi di Escherichia coli modificati geneticamente per la produzione di bio-BDO è da considerarsi nullo.

Gli inoculi da utilizzare nella preparazione dei mezzi di coltura saranno conservati in un'apposita sezione del laboratorio interno allo stabilimento e manipolati esclusivamente da personale adeguatamente formato e

ALLEGATO A

ALLA DGR N. del

provvisto di idonei dispositivi di protezione individuale.

Al termine del processo di fermentazione, al fine di evitare l'eventualità di fughe di microrganismi attivi verso l'ambiente, il brodo di fermentazione sarà sempre pastorizzato attraverso opportuno trattamento termico in linea e ad alta temperatura. I ceppi di Escherichia coli utilizzati nel processo vengono infatti completamente inattivati se portati ad una temperatura superiore ai 70°C per pochi minuti. Inoltre a garanzia che nessuna traccia di organismi ancora attivi possano raggiungere l'ambiente esterno attraverso le emissioni gassose, gli effluenti gassosi dei reparti di fermentazione e purificazione saranno sottoposti a opportuni trattamenti.

La crema di cellule in uscita dal reparto di purificazione, grazie ai precedenti trattamenti in reparto fermentazione, sarà composta esclusivamente da microrganismi inattivati e al fine di sfruttarne il suo elevatissimo contenuto energetico sarà utilizzata nell'impianto di digestione anaerobica per la produzione di biogas in progetto.

Si evidenzia inoltre che l'utilizzo confinato di organismi geneticamente modificati di Classe 1 (livello minimo di rischio) oltre ad essere autorizzato da specifica Notifica del Ministero della Salute per questo impianto, era già parte del processo dell'attività industriale precedente. L'utilizzo dei microrganismi di tale classe avviene comunemente nell'industria farmaceutica.

Pertanto, alla luce di quanto riportato sopra, considerato che l'impiego di ceppi di Escherichia coli geneticamente modificati avverrà in condizioni strettamente controllate e con l'ausilio di sistemi di inattivazione biologica volti ad eliminare completamente il rischio di fuoriuscita di microrganismi attivi dall'impianto attraverso gli scarichi idrici, gli effluenti gassosi o i sottoprodotti, si conclude che è possibile escludere qualsiasi tipo di contaminazione biologica delle matrici ambientali o qualsivoglia rischio per la popolazione.

Effetti su Vegetazione, Flora e Fauna

Le attività di cantiere e poi quelle di esercizio dello stabilimento interesseranno esclusivamente aree appartenenti ad un contesto industriale esistente e consolidato.

L'area di progetto non ricade all'interno di aree sottoposte a tutela (es. ecosistemi particolari, riserve, parchi naturali, ecc.).

Gli scarichi idrici nel Fiume Po, previsti dal progetto, saranno compatibili con i limiti chimico-fisici di legge.

È prevedibile pertanto che non ci possano essere influenze negative sulle componenti flora e fauna.

Effetti sul Paesaggio

Il sistema idrografico del sito in esame è definito principalmente dalla presenza del Fiume Po, corso d'acqua tutelato ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali" lettera c) che scorre a sud rispetto all'area di progetto. Inoltre, parallelamente rispetto al perimetro ovest dell'impianto, scorre il Canale di Crespino, vincolato anch'esso ai sensi del sopracitato Decreto.

Il vincolo paesaggistico si estende anche alla fascia di 150 metri dalla sponda dei suddetti corsi d'acqua. L'area di progetto ricade parzialmente all'interno di tali fasce tutelate.

L'impianto utilizzerà una realtà produttiva storica esistente.

La realizzazione degli interventi previsti dal progetto consisteranno sostanzialmente in modifiche di tipo impiantistico all'interno degli edifici e nel ripristino della funzionalità dei serbatoi e delle reti delle utilities esistenti.

Tali attività non comporteranno alcun ampliamento dei sedimi di impianto né l'introduzione di nuovi volumi o altre modifiche allo stato dei luoghi.

Ai sensi dell'art. 149 del D.lgs. 42/2004 punto 1), lettera a), tali interventi non sono pertanto soggetti ad autorizzazione paesaggistica in quanto sono riferibili ad attività di "manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo" che non alterano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici. Gli unici elementi impiantistici di nuovo inserimento rilevanti per dimensioni e tipologia sono rappresentati dalle torri di evaporazione (h max 29 metri) e di distillazione (h max 38 metri). Tali strutture, adiacenti fra loro e posizionate all'interno di un unico sedime di impianto, interesseranno esclusivamente zone esterne alle aree vincolate sotto il profilo paesaggistico che interessano l'area di progetto.

Con la realizzazione del progetto, è prevista inoltre la realizzazione di n. 11 nuovi camini che rappresentano i

ALLEGATO A

ALLA DGR N. del



punti di emissione continua in atmosfera dello stabilimento. Anche in questo caso, essi saranno ubicati esternamente rispetto alle aree vincolate.

Con riferimento alla fascia di tutela paesaggistica di 150 m individuata rispetto al Fiume Po, essa interessa una porzione della proprietà in cui non sono previsti interventi se non di mero carattere manutentivo che interesseranno le opere di presa e lo scarico finale già esistenti ed autorizzati. Il prelievo delle acque superficiali avviene infatti grazie a due piattaforme a fiume esistenti, una fissa e una galleggiante mobile, che alimentano il sistema di collettamento. A valle dell'impianto di raffreddamento, le acque (derivate sia da fiume sia da falda) sono quindi restituite al Fiume Po in corrispondenza di uno scarico esistente posizionato a valle idrologica rispetto alle opere di presa.

Nella fase di esercizio, le variazioni rispetto allo stato attuale sono riferibili esclusivamente alla ripresa del funzionamento dei suddetti sistemi come conseguenza dell'avvio della produzione di bio-BDO.

In termini autorizzativi, ad oggi, Mater-Biotech S.p.A. risulta titolare di n. 2 concessioni per derivazione di acqua superficiale rilasciate dal Genio Civile di Rovigo, ma stanti le necessità impiantistiche, è in fase di presentazione una richiesta di variante sostanziale delle concessioni per aumentare i quantitativi autorizzati e raggiungere così le necessità effettive dell'intero impianto.

ANALISI DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI

Sono state valutate due diverse alternative progettuali, anche sotto il profilo dell'impatto ambientale, mettendo in luce le motivazioni della scelta finale. Tali alternative sono messe a confronto anche con la cosiddetta "opzione zero".

ALTERNATIVA 0

L'alternativa "zero" consiste nella mancata realizzazione del progetto in esame: in tale scenario il sito produttivo dismesso rimarrebbe privo di una nuova destinazione fino all' acquisizione dell'area da parte di una nuova proprietà.

ALTERNATIVA 1

L'alternativa 1 consiste nella realizzazione di un impianto analogo a quello di progetto ex-novo in un sito attualmente non occupato da uno stabilimento dismesso.

ALTERNATIVA 2

L'alternativa 2 consiste nella realizzazione del progetto descritto nel presente Studio di Impatto Ambientale.

3 SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA: VALUTAZIONE DI INCIDENZA

La Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), con nota prot. n. 193510 del 6/5/2014 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 113 del 30/4/2014 nella quale si esprime parere favorevole alla relazione di selezione preliminare per la Valutazione di Incidenza subordinatamente al rispetto di prescrizioni.

4 OSSERVAZIONI E PARERI: ESAME

Sono pervenute osservazioni e pareri entro e fuori da termini di legge, di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulata dai seguenti soggetti:

- Comune di Adria (prot. n. 41321 del 29/1/2013);
- Autorità di Bacino del fiume Po (prot. n. 41419 del 29/1/2013);
- Provincia di Rovigo (prot. n. 472316 del 31/10/2013);
- Provincia di Rovigo (prot. n. 50263 del 4/2/2014);
- Sezione Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Rovigo (prot. n. 200456 del 8/5/2014);
- Comune di Adria (prot. n. 208195 del 14/5/2014);

ALLEGATO A

ALLA DGR N. del

- Dipartimento Difesa Suolo e Foreste – Sezione Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Rovigo (prot. n. 207993 del 13/5/2014, ricevuto dall'U.C. V.I.A, il 14/5/2014).

Tutti i pareri sono stati attentamente valutati e considerati dalla sottocommissione nella formulazione del parere finale e conseguenti prescrizioni, come riportato nel seguito.

5 VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SUL SIA

La società Mater-Biotech S.p.A., attraverso un progetto di riconversione industriale di un impianto esistente ma non operativo da diversi anni, intende realizzare un impianto per la produzione di bio-BDO (1,4 butandiolo) presso lo stabilimento di Adria – loc. Bottrighe (RO), sito in via Gramsci, n. 1.

Tenuto conto delle successive integrazioni formulate dal proponente, il progetto in esame, oltre agli interventi di trasformazione e riorganizzazione complessiva degli impianti esistenti, prevede nello specifico i seguenti interventi:

1) inserimento di un'area per lo stoccaggio di saccarosio, da utilizzarsi in alternativa o in combinazione con la soluzione di glucosio;
2) capacità produttiva di bio-BDO pari a 31.000 ton/anno;
3) aumento della derivazione di approvvigionamento idrico da fiume Po dagli attuali 0,266 moduli annui (pari a 800.000 m^3/a) fino a 4 moduli (pari a 12.000.000 m^3/a);
4) adeguamento dell'impianto di depurazione biologico dalla potenzialità attuale di 30.000 AE fino a circa 90.000 AE, al fine di rispondere alle esigenze dell'impianto nel suo assetto di progetto.
5) realizzazione di una centrale di cogenerazione avente potenza elettrica pari a 7,52 MWe per la produzione di 14,5 ton/h di vapore necessario al processo produttivo;
6) realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (Biogas).

Lo stabilimento occupa attualmente una superficie di 200.552 m^2, di cui coperta 13.794 m^2, scoperta pavimentata 49.378 m^2, scoperta non pavimentata 137.380 m^2.

Si prende atto che la società, successivamente alla messa in esercizio dell'impianto in progetto, intende implementare un Sistema di Gestione Integrato Qualità Ambiente e Sicurezza conforme agli standard ISO9001, ISO14001 BSOHSAS18001.

Lo Studio ha analizzato tutti gli impatti collegati con la realizzazione del progetto e le sue ricadute ambientali, con risultati che possono essere condivisi. Va rilevato che l'intervento recupera un sito industriale dismesso con l'impegno di procedere ad una sua bonifica prima della messa in esercizio, compreso lo smaltimento di tutto il materiale contenete amianto.

In relazione al quadro di riferimento programmatico lo Studio analizza tutti gli strumenti di pianificazione che possono interessare il progetto.

L'area è in sostanza coerente con la destinazione urbanistica comunale, ricadendo tutti gli interventi previsti nel progetto in zona D1/C. Non risulta interessata da zone SIC o ZPS, ricade parzialmente all'interno delle fasce di tutela del fiume Po e del canale di Crespino. Peraltro nessuno nuovo intervento edificatorio è previsto all'interno di tali fasce.

Non è in contrasto con la Pianificazione generale e specifica regionale e nazionale. A seguito dell'analisi dei diversi strumenti di pianificazione territoriale non sono emerse particolari interferenze o elementi contrastanti la realizzazione dell'intervento. .

Il progetto in esame non prevede interventi in contrasto con le disposizione del Piano di Bacino e del Piano di Assetto Idrogeologico della zona

Si condivide pertanto l'affermazione che l'intervento è compatibile con gli obiettivi di pianificazione territoriale e con i piani e programmi di settore.

In relazione al quadro di riferimento progettuale, la documentazione presentata a corredo della domanda di VIA comprensivo di tutte le integrazioni successivamente inviate ad integrazione e parziale modifica di quanto depositato, illustra nel dettaglio tutti gli impianti e gli accorgimenti tecnici previsti a garanzia del corretto funzionamento, della sicurezza e del minimo impatto sull'ambiente.

In riferimento alle emissioni in atmosfera l'installazione di sistemi specifici di abbattimento, con particolare riferimento agli inquinanti NO_X e polveri, viene ritenuta sufficiente a garantire un impatto accettabile.

ALLEGATO A

ALLA DGR N. del

L'applicazione modellistica per il calcolo delle ricadute al suolo dimostra per tutti gli inquinanti emessi un contributo molto basso e comunque inferiori ai limiti normativi sulla qualità dell'aria.

Per quanto riguarda gli scarichi liquidi i sistemi di trattamento e depurazione proposti con le note pervenute ad integrazione della precedente documentazione possono ritenersi accettabili pur con alcune prescrizioni in un'ottica di rispetto dei limiti imposti dalla legge. Una particolare attenzione dovrà essere posta nell'uso del microorganismo modificato, onde evitare qualsiasi fuoriuscita dello stesso dall'impianto o accidentali contaminazioni delle condotte di scarico idrico o atmosferico.

Per quanto riguarda la gestione di rifiuti la proposta progettuale risulta accettabile e condivisibile.

Va rilevato infine che l'analisi delle alternative progettuali come pure un programma di dismissione degli impianti sono presenti nello studio, con conclusioni condivisibili, così come va dato atto della indicazioni delle misure di compensazione indicate, che dovranno essere tutte puntualmente realizzate.

La ditta si impegna a procedere nella bonifica dell'impianto relativamente all'amianto: l'intervento si dovrà concludere prima dell'inizio dei lavori di riconversione dell'area.

In riferimento al quadro di riferimento ambientale, lo studio ha analizzato gli impatti sulle diverse componenti ambientali arrivando alla conclusione per cui gli impatti associati risultano tutti sostenibili e circoscritti all'area di intervento, fatta eccezione per le ricadute delle emissioni che interessano un territorio più ampio, senza peraltro incidenze significative.

Va dato atto che tutti gli impatti sono stati analizzati e valutati sia per la fase di cantiere che per la fase di esercizio dell'impianto, con risultati condivisibili.

Effetti sulla componente atmosfera: dalle valutazioni effettuate e sulla base delle simulazioni modellistiche condotte e del confronto con gli SQA e con i valori di fondo che caratterizzano l'area di studio, i risultati delle simulazioni eseguite mostrano concentrazioni massime degli inquinanti (CO, NO_2, PM_{10}, SO_2) ampiamente inferiori rispetto ai valori limite di qualità dell'aria. Per quanto attiene al parametro COV si ritiene opportuno diminuire la concentrazione limite in emissione dal camino EC3 in ragione della rilevante portata e dei valori di fondo presenti in zona.

Effetti sulla componente acqua: Il trattamento delle acque di processo e l'adeguato frazionamento delle acque meteoriche consentono l'ottimale trattamento in impianto di depurazione ed il rispetto dei limiti di legge degli scarichi.

L'emungimento di acque da pozzo e la derivazione dal fiume Po non saranno tali da produrre conseguenze sulla risorsa idrica e il regime idrologico dell'area in cui il progetto si inserisce. La ditta dovrà comunque attenersi alle disposizioni impartite dall'AIPO e dal Genio civile di Rovigo. In proposito si prende atto della nota del Genio civile di Rovigo prot. n. 200456 del 8 maggio 2014 con la quale si ritiene superato l'obbligo (imposto dall'Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 84 del 2/5/2012) della ditta "di ridurre la derivazione d'acqua dal Po in presenza di eventi di crisi idrica e comunque al raggiungimento della portata di 450 m^3/s nella sezione di Pontelagoscuro", risultando positivo il bilancio tra prelievo e restituzione di acqua al fiume in favore del fiume stesso.

Effetti su suolo e sottosuolo: si concorda che la realizzazione del progetto in esame non comporterà impatti significativi sulla componente suolo e sottosuolo a condizione che le operazioni di carico/scarico delle materie prime in ingresso, lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti e lo stoccaggio dei prodotti in uscita si svolgano esclusivamente su superfici impermeabilizzate e prevedano l'utilizzo di silos e serbatoi dotati di vasche di contenimento. Tutta l'area esterna dovrà essere munita di un'apposita rete di captazione delle acque meteoriche e successivo convogliamento all'impianto di trattamento per l'eventuale depurazione.

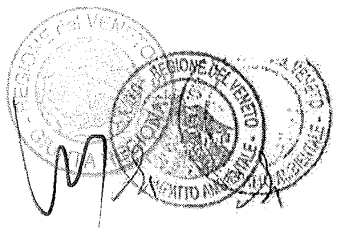
Effetti su suolo e sottosuolo: si concorda che la realizzazione del progetto in esame non comporterà impatti significativi sulla componente suolo e sottosuolo a condizione che le operazioni di carico/scarico delle materie prime in ingresso, lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti e lo stoccaggio dei prodotti in uscita si svolgano esclusivamente su superfici impermeabilizzate e prevedano l'utilizzo di silos e serbatoi dotati di vasche di contenimento. Tutta l'area esterna dovrà essere munita di un'apposita rete di captazione delle acque meteoriche e successivo convogliamento all'impianto di trattamento per l'eventuale depurazione.

Emissioni acustiche: lo studio evidenzia il rispetto dei limiti assoluti di emissione e di immissione ed i limiti differenziali di immissione presso la maggior parte dei ricettori abitativi. Sarà comunque necessario effettuare una valutazione di impatto acustico con gli impianti in funzione.

Impatti sull'assetto viario: A livello viabilistico, l'implementazione delle attività di progetto non comporterà variazioni dei flussi veicolari tali da modificare i livelli di servizio dell'assetto viario dell'area che resterà

ALLEGATO A

ALLA DGR N. del



quindi ottimale.

Impatto sul paesaggio: è possibile affermare che non vi saranno impatti aggiuntivi in quanto le principali strutture esistenti saranno mantenute e rimaneggiate con finalità di ripristino, consolidamento statico e manutenzione senza produrre modifiche sostanziali allo stato attuale dei luoghi.

Infine, per le considerazioni e valutazioni fin qui esposte, gli interventi in esame ed afferenti al progetto in esame risultano essere in linea per l'espressione di un parere favorevole finale per quanto attiene al giudizio di compatibilità ambientale sull'opera da realizzare, ai sensi del D.Lgs. n 152/2006.

6 VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Tutto ciò premesso, la Commissione Regionale VIA, presenti tutti i suoi componenti, ritenendo che siano state fornite risposte soddisfacenti alle osservazioni e ai pareri pervenuti, esprime all'unanimità dei presenti

parere favorevole

al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto in esame, ed in ordine alla relazione di screening Valutazione di Incidenza, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate, prendendo atto della non necessità della redazione della valutazione d'incidenza ambientale:

PRESCRIZIONI V.I.A.

1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate.
2. Le emissioni continue(EC1 ÷ EC20) espresse come concentrazioni massime ammissibili sono come da tabella sotto riportata. Per i fumi di combustione (camini EC2, EC5, EC6, EC7, EC9) i valori limite si devono intendere riferiti a gas secchi e i valori di NO_x espressi come NO_2.

Camino	Portata (Nm^3/h)	Inquinanti	Flusso di massa, (kg/h)	Flusso di massa, (t/anno) (1)	Concentrazione limite, (mg/Nm^3)	% O_2
EC1	20.000	Polveri	0,40	3,36	20	-
		COV (2)	-	-	--	-
EC2	2.000	NO_x	0,20	1,68	100	3%
		CO	0,20	1,68	100	
EC3	35.500	NH_3	0,36	2,98	10	-
		COV (2)	21,30	178,9	300	
EC4	40 (3)	HCl	-	-	--	-
EC5	31.730	NO_x	4,76	1,90	150	3%
		CO	3,17	1,27	100	
EC6	31.730	NO_x	4,76	39,98	150	3%
		CO	3,17	26,65	100	
EC7	75.000	NO_x	6,00	50,40	80	15%
		CO	4,50	37,80	60	
		COT			50	
EC8	500	Vapori di olio	0,01	0,08	20	-
EC9	3.468	NO_x	1,73	14,57	500	5%
		CO	1,73	14,57	500	
		COT			150	
EC10	10	Acidi, basi, solventi	-	-	--	-
EC11			-	-	--	-
EC12	245	CO, NO_x	0,01	0,10	--	-
EC13	245	CO, NO_x	0,01	0,10	--	-

ALLEGATO A

ALLA DGR N. del

EC14	590	CO, NO_x	0,03	0,09	--	--
EC15	2.230	Polveri di zucchero	0,004	0,04	2	-
EC16	960	Polveri di zucchero	0,01	0,08	10	-
EC17	960	Polveri di zucchero	0,01	0,08	10	-
EC18	960	Polveri di zucchero	0,01	0,08	10	-
EC19	960	Polveri di zucchero	0,01	0,08	10	-
EC20	960	Polveri di zucchero	0,01	0,08	10	-

1) *Calcolato considerando un funzionamento annuo di 400 ore per il punto EC5, 2.600 ore per il punto EC14 e 8.400 ore per i restanti camini.*

2) *Composti organici di classe V di cui alla Tabella 4, Allegato I alla Parte V del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..*

3) *Portata di picco prevista durante la fase di riempimento dei serbatoi da autocisterna (prevista una autocisterna alla settimana).*

3. Per i punti di emissione discontinua, di cui al documento: 13.02438_VINCA_R01.pdf, non si applicano limiti di emissione, essendo sotto soglia di rilevanza. I serbatoi contenenti metanolo e ammoniaca andranno collocati in area coperta; in caso di collocazione in area esterna scoperta, la loro superficie dovrà essere in colore bianco o metallica ad alta riflessione delle radiazioni solari.
4. L'impianto destinato all'utilizzo confinato del microorganismo geneticamente modificato dovrà essere conforme a quanto indicato nel Documento "Documentazione aggiuntiva"- Revisione 00 marzo 2013 - Annesso IV "Autorizzazioni d'impianto del Ministero della Salute per utilizzo confinato MOGM".
5. Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nella Determinazione n. 2924 del 07/09/2012 della Provincia di Rovigo relativa all'autorizzazione all'esercizio di un impianto di depurazione e allo scarico di acque meteoriche e industriali . I limiti allo scarico per i parametri azoto e fosforo son quelli stabiliti dalle NTA del PTA art. 12 comma 2(scarichi di acque reflue industriali in aree sensibili).
6. Tutti i reflui di processo dovranno essere raccolti e convogliati all'impianto di depurazione.
7. Con riferimento alla linea reflui di processo:
   a. Presso il pozzetto di ispezione presente a valle dell'impianto di trattamento dei reflui dovrà essere posizionato un campionatore automatico e termostatato.
   b. In fase di collaudo funzionale, e successivamente per un anno, le acque depurate dovranno essere campionate e caratterizzate presso laboratori certificati con frequenza almeno bimensile (due volte al mese) così da individuare la necessità di una fase di disinfezione terminale per abbattere batteri patogeni. Tutti i dati dovranno essere trasmessi all'ARPAV e da questa dovrà essere espresso il parere finale sulla necessità o meno del trattamento di disinfezione.
   c. L'acqua depurata avviata al recettore finale dovrà presentare caratteristiche qualitative rispettose dei limiti di Col 3 ,Tab.3 dell'All.5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006.
   d. Su tutte le linee di adduzione reflui all'impianto di trattamento (acque meteo; dal reattore SBR; da processo) dovrà essere posizionato un misuratore di portata (valori istantanei e integrati). I dati dovranno essere registrati.
   e. Sui bacini di trattamento biologico dovrà essere posizionata strumentazione in grado di rilevare O_2 disciolto, NH_4^+; NO_3^-, NO_2-, pH, T. Tutti i dati rilevati dovranno essere registrati.
   f. Tutti i parametri funzionali della sezione di biodigestione e del processo realizzato con l'SBR dovranno essere rilevati e registrati.
   g. Le acque di risulta dai trattamenti dovranno essere avviate a depurazione prima dello scarico.
8. Con riferimento alla linea di raccolta e trattamento acqua di prima pioggia:
   a. l'acqua di prima pioggia avviata al recettore finale dovrà presentare caratteristiche in linea con i limiti di Tab.3 dell'All. 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006 o in alternativa avviata all'impianto di depurazione generale dello stabilimento;

ALLEGATO A
ALLA DGR N. del



b. l'acqua di prima e seconda pioggia da aree (hot-point) con elevata probabilità di contatto con inquinanti dovrà essere avviata direttamente all'impianto di depurazione generale.

9. Tutti i serbatoi di stoccaggio liquidi dovranno disporre di apposito bacino di contenimento, con pareti trattate in conformità al liquido contenuto nel serbatoio, di capacità adeguata a contenere eventuali fughe di liquidi per rotture o fessurazioni.
10. Con riferimento al parere favorevole dell'AIPO:
    a) la richiesta d'aumento di portata non dovrà interferire con gli obiettivi di qualità fissati dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico del fiume Po, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po con delib. n. 1 del 24/2/2010 (pubblicata sulla G.U.R.I. , n. 82 del 9/4/2010);
    b) prima dell'inizio dell'attività per i pozzi a salienza naturale dovranno essere installati dispositivi di regolazione atti a impedire l'erogazione d'acqua a getto continuo, limitandola ai soli periodi di effetto utilizzo;
    c) dovrà essere implementata, ad onere del proponente e d'intesa con ARPAV, una rete locale di monitoraggio per la valutazione delle interferenze tra la falda e il fiume Po.
11. La gestione dei sottoprodotti dovrà essere condotta nel rispetto della normativa di cui all'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006.
12. I rifiuti pericolosi e non pericolosi dovranno essere gestiti in conformità a quanto previsto dall'art. 183 del D.Lgs. 152/06, comma 1, lett. bb).
13. Le attività di bonifica dell'amianto dovranno essere concluse prima degli interventi di riconversione dell'impianto. La relativa certificazione di avvenuta bonifica dovrà essere inviata ad ASL e Comune di Adria.
14. I rifiuti prodotti durante la fase di cantiere, comprese le eventuali terre da scavo non riutilizzate, dovranno essere smaltiti in conformità alla normativa in vigore.
15. In riferimento al parere della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS, VINCA e NUVV):
    a) le aree di cantiere, sia fisse che mobili, dovranno essere delimitate con barriere fonoassorbenti. Per mitigare il rumore in fase di cantiere ed evitare disturbi, le attività di lavoro saranno limitate all'orario 6.00-20.00;
    b) comunicare qualsiasi variazione rispetto al progetto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;
    c) comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato.
16. Durante il cantiere, al fine di limitare la produzione di polveri, dovranno essere umidificati gli eventuali cumuli di terreno nonché bagnate le gomme degli automezzi di cantiere.
17. Dovrà essere previsto, in sede di progetto esecutivo, uno studio illuminotecnico ed una simulazione dell'inquinamento luminoso prodotto, ai fini di garantire il rispetto della normativa regionale vigente in materia.
18. Entro il primo anno dalla messa in funzione degli impianti la ditta dovrà effettuare una valutazione di impatto acustico, secondo le modalità concordate con ARPAV e tenuto conto dei possibili bersagli. Sulla base dei risultati di tale valutazione, che dovranno essere comunicati ad ARPAV e Comune di Adria, dovranno essere eventualmente adottate idonee misure di mitigazione, da concordarsi con ARPAV, atte a garantire il rispetto dei limiti di legge.
19. Per l'utilizzo a scopo di raffreddamento dell'acqua prelevata da pozzi venga presentato un piano che, escludendo il sistema del ciclo di raffreddamento aperto, preveda il ricorso alle migliori tecnologie riferite ad un ciclo di raffreddamento semiaperto o chiuso.

ALLEGATO A

ALLA DGR N. del

Il Segretario della
Commissione Regionale V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Presidente della
Commissione Regionale V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Il Dirigente
Unità Complessa V.I.A.
Dott.ssa Gisella Penna

Il Vice-Presidente della
Commissione Regionale V.I.A.
Dott. Luigi Masia

Vanno vistati n. 19 elaborati, di cui al seguente elenco:

PROGETTO DEFINITIVO
Relazione descrittiva
Adeguamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue
Modalità di gestione delle acque meteoriche e delle acque di processo
Cronoprogramma degli interventi

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
Studio di Impatto Ambientale
Indagine di verifica ambientale - Ubicazione punti di investigazione e potenziali sorgenti di contaminazione
Stato di progetto - Viabilità
Sintesi non tecnica
Relazione di incidenza ambientale – Fase preliminare
Studio di ricaduta delle emissioni in atmosfera
Valutazione previsionale di impatto acustico
Planimetria con ubicazione delle sorgenti sonore di progetto
Studio di impatto viabilistico
Relazione tecnica illustrativa - Opere di prelievo e restituzione
Stato di progetto - Rete acqua di fiume e pozzi
Attingimento su piattaforma acqua di fiume - Piante e sezione
Attingimento fisso acqua di fiume - Piante e sezione
Documentazione aggiuntiva aprile 2014
Documentazione aggiuntiva maggio 2014

All. B alla deliberazione
n. ... del ...

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)

Parere n. 479 del 8/10/2014

Oggetto: **MATER-BIOTECH S.p.A.**
Progetto di riconversione industriale per la realizzazione di un impianto per la produzione di bio-BDO – Comune di localizzazione: Adria (RO)
Procedura di V.I.A (D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 10/1999, D.G.R. n. 1539/2011)
Rettifica del parere n. 467 del 14/5/2014

PREMESSA

La Commissione regionale V.I.A. ha approvato in data 14/5/2013 il parere n. 467 con il quale ha espresso un giudizio favorevole di compatibilità ambientale per la realizzazione del progetto di riconversione industriale per la realizzazione di un impianto per la produzione di bio-BDO, localizzato nel territorio del Comune di Adria (RO), presentato dalla società Mater-Biotech S.p.A. con nota prot. n. 541457 del 28/11/2012.

La società Mater Biotech S.p.A., a seguito della lettura dell'estratto del verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 14/5/2014, trasmesso alla stessa con nota prot. n. 254205 del 12/6/2014, ha svolto un'analisi tecnica delle prescrizioni approvate nel succitato parere ed ha presentato, con pec del 19/9/2014 ricevuta con prot. n. 392080, richiesta di modifica di alcune di esse sulla base sia della fattibilità tecnica che degli accordi intercorsi con il Dipartimento Provinciale ARPAV di Rovigo nell'ambito della predisposizione del Piano di Monitoraggio e Controllo.

Nel corso della seduta del 24/9/2014, il proponente ha presentato alla Commissione Regionale VIA la richiesta di modifica delle prescrizioni contenute nel parere n. 467 del 14/5/2014.

In data 6/10/2014 la società Mater Biotech S.p.A. ha inviato ulteriori informazioni tecniche ai fini della valutazione della richiesta di modifica di alcune prescrizioni, ricevute con prot. n. 417003.

La Sezione Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Rovigo ha trasmesso, con nota prot. n. 397423 del 23/9/2014, il proprio parere in merito al prelievo di acqua da falda sotterranea.

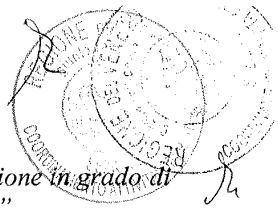
Il Dipartimento Provinciale ARPAV di Rovigo ha trasmesso, con nota prot. n. 98777 del 6/10/2014, ricevuta dal Settore V.I.A. con nota prot. n. 422622 del 8/10/2014, il proprio parere favorevole in merito alle proposte di modifica delle prescrizioni avanzate dalla società Mater Biotech S.p.A.

Il gruppo istruttorio incaricato di valutare la richiesta presentata dalla società Mater Biotech S.p.A. propone quindi alla Commissione regionale V.I.A. di modificare alcune prescrizioni approvate nel parere n. 467 del 14/5/2014 accogliendo parte delle richieste avanzate con le modalità di seguito illustrate:

Prescrizione 2: "*Le emissioni continue (EC1 ÷ EC20) espresse come concentrazioni massime ammissibili sono come da tabella sotto riportata. Per i fumi di combustione (camini EC2, EC5, EC6, EC7, EC9) i valori limite si devono intendere riferiti a gas secchi e i valori di NO_x espressi come NO_2*".Segue Tabella
Richiesta della ditta: Mater-Biotech chiede la rimozione del controllo del parametro COT al camino EC7, come concordato con ARPAV, Dipartimento Provinciale di Rovigo.
Proposta del gruppo istruttorio: richiesta accettata.

Prescrizione 7 d): "*Su tutte le linee di adduzione reflui all'impianto di trattamento (acque meteo; dal reattore SBR; da processo) dovrà essere posizionato un misuratore di portata (valori istantanei e integrati). I dati dovranno essere registrati*".
Richiesta della ditta: Mater-Biotech propone l'installazione di un unico misuratore di portata in uscita dall'equalizzatore, in quanto tutti i flussi inviati a depurazione passano per l'equalizzatore stesso.
Proposta del gruppo istruttorio: parzialmente accettata. Misuratori di portata con registrazione sul flusso in uscita dall'SBR e in uscita da bacino di equalizzazione.





Prescrizione 7 e): "*Sui bacini di trattamento biologico dovrà essere posizionata strumentazione in grado di rilevare O_2 disciolto, NH_4^+; NO_3^-, NO_2-, pH, T. Tutti i dati rilevati dovranno essere registrati*".
Richiesta della ditta: Mater-Biotech propone analisi periodiche di controllo del processo di depurazione, come da Tabella 2.1.4 del PMC concordato con ARPAV, Dipartimento Provinciale di Rovigo.
Proposta del gruppo istruttorio: la richiesta viene in parte accolta. Sensori con rilevamento in continuo per NH_4^+, NO_3^-, e NO_2^- allo scarico.

Prescrizione 7 f): "*Tutti i parametri funzionali della sezione di biodigestione e del processo realizzato con l'SBR dovranno essere rilevati e registrati*".
Richiesta della ditta: Mater-Biotech propone controlli periodici del processo, come da Tabella 2.1.4 del PMC concordato con ARPAV, Dipartimento Provinciale di Rovigo.
Proposta del gruppo istruttorio: si conferma controllo come prescritto per il processo di biodigestione; il Bacino SBR va controllato come concordato con ARPAV.

Prescrizione 9: "*Tutti i serbatoi di stoccaggio liquidi dovranno disporre di apposito bacino di contenimento, con pareti trattate in conformità al liquido contenuto nel serbatoio, di capacità adeguata a contenere eventuali fughe di liquidi per rotture o fessurazioni*".
Richiesta della ditta: Si propone diversa soluzione con differenti sistemi di contenimento.
Proposta del gruppo istruttorio: richiesta respinta. I misuratori di conducibilità e le piccole pompe non assicurano contro la fuga di prodotti/reagenti in caso di collasso del serbatoio.

Prescrizione 10 c): "*Dovrà essere implementata, ad onere del proponente e d'intesa con ARPAV, una rete locale di monitoraggio per la valutazione delle interferenze tra la falda e il fiume Po*".
Richiesta della ditta: Mater-Biotech propone l'inserimento nel PMC di misurazioni trimestrali del livello piezometrico nei piezometri presenti in stabilimento e della conducibilità dell'acqua emunta dai pozzi 1, 2 e 3.
Proposta del gruppo istruttorio: si accoglie la proposta alternativa, ma con misurazione mensile del livello piezometrico nei piezometri presenti in stabilimento e bisettimanale della conducibilità dell'acqua emunta dei pozzi 1,2 e 3. I dati dovranno essere registrati in apposito registro.

Prescrizione 19: "*Per l'utilizzo a scopo di raffreddamento dell'acqua prelevata da pozzi venga presentato un piano che, escludendo il sistema del ciclo di raffreddamento aperto, preveda il ricorso alle migliori tecnologie riferite ad un ciclo di raffreddamento semiaperto o chiuso*".
Richiesta della ditta: la ditta presenta un piano articolato di interventi che saranno eseguiti in corso d'opera e in fase di gestione, con l'obiettivo di raggiungere un risparmio nell'uso di acqua da pozzo pari a circa il 30%.
Proposta del gruppo istruttorio: Il piano presentato si ritiene accettato e da inserire in AIA. Si prescrive comunque uno studio di fattibilità relativo al sistema di raffreddamento, da consegnare ad ARPAV e Regione per il dovuto parere entro due anni da inizio attività. Dai bilanci energetici e di idroesigenza degli impianti dovranno essere definite le temperature massime dell'acqua di raffreddamento che consentano di mantenere le condizioni operative nei fermentatori.

Tutto ciò premesso, la Commissione Regionale VIA, presenti tutti i suoi componenti ad eccezione del Dott. Livio Baracco, Componente esperto della Commissione, e del Direttore del Dipartimento Provinciale ARPAV di Rovigo, esprime all'unanimità dei presenti

parere favorevole

alla modifica del parere n. 467 del 14.10.2014 reso dalla Commissione Regionale V.I.A., facendone salve le premesse e disponendo la riformulazione delle prescrizioni come di seguito riportato:

PRESCRIZIONI V.I.A.

1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate.
2. Le emissioni continue(EC1 ÷ EC20) espresse come concentrazioni massime ammissibili sono come da tabella sotto riportata. Per i fumi di combustione (camini EC2, EC5, EC6, EC7, EC9) i valori limite si devono intendere riferiti a gas secchi e i valori di NO_x espressi come NO_2.

All. B alla deliberazione
n. ..... del .....

Camino	Portata (Nm^3/h)	Inquinanti	Flusso di massa, (kg/h)	Flusso di massa, (t/anno) [1]	Concentrazione limite, (mg/Nm^3)	% O_2
EC1	20.000	Polveri	0,40	3,36	20	-
		COV [2]	-	-	--	-
EC2	2.000	NO_x	0,20	1,68	100	3%
		CO	0,20	1,68	100	
EC3	35.500	NH_3	0,36	2,98	10	-
		COV [2]	21,30	178,9	300	
EC4	40 [3]	HCl	-	-	--	-
EC5	31.730	NO_x	4,76	1,90	150	3%
		CO	3,17	1,27	100	
EC6	31.730	NO_x	4,76	39,98	150	3%
		CO	3,17	26,65	100	
EC7	75.000	NO_x	6,00	50,40	80	15%
		CO	4,50	37,80	60	
EC8	500	Vapori di olio	0,01	0,08	20	-
EC9	3.468	NO_x	1,73	14,57	500	5%
		CO	1,73	14,57	500	
		COT			150	
EC10	10	Acidi, basi, solventi	-	-	--	-
EC11			-	-	--	-
EC12	245	CO, NO_x	0,01	0,10	--	-
EC13	245	CO, NO_x	0,01	0,10	--	-
EC14	590	CO, NO_x	0,03	0,09	--	-
EC15	2.230	Polveri di zucchero	0,004	0,04	2	-
EC16	960	Polveri di zucchero	0,01	0,08	10	-
EC17	960	Polveri di zucchero	0,01	0,08	10	-
EC18	960	Polveri di zucchero	0,01	0,08	10	-
EC19	960	Polveri di zucchero	0,01	0,08	10	-
EC20	960	Polveri di zucchero	0,01	0,08	10	-

1) *Calcolato considerando un funzionamento annuo di 400 ore per il punto EC5, 2.600 ore per il punto EC14 e 8.400 ore per i restanti camini.*

2) *Composti organici di classe V di cui alla Tabella 4, Allegato I alla Parte V del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..*

3) *Portata di picco prevista durante la fase di riempimento dei serbatoi da autocisterna (prevista una autocisterna alla settimana).*

3. Per i punti di emissione discontinua, di cui al documento: 13.02438_VINCA_R01.pdf, non si applicano limiti di emissione, essendo sotto soglia di rilevanza. I serbatoi contenenti metanolo e ammoniaca andranno collocati in area coperta; in caso di collocazione in area esterna scoperta, la loro superficie dovrà essere in colore bianco o metallica ad alta riflessione delle radiazioni solari.
4. L'impianto destinato all'utilizzo confinato del microorganismo geneticamente modificato dovrà essere conforme a quanto indicato nel Documento "Documentazione aggiuntiva"- Revisione 00 marzo 2013 - Annesso IV "Autorizzazioni d'impianto del Ministero della Salute per utilizzo confinato MOGM".





5. Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nella Determinazione n. 2924 del 07/09/2012 della Provincia di Rovigo relativa all'autorizzazione all'esercizio di un impianto di depurazione e allo scarico di acque meteoriche e industriali . I limiti allo scarico per i parametri azoto e fosforo son quelli stabiliti dalle NTA del PTA art. 12 comma 2(scarichi di acque reflue industriali in aree sensibili).
6. Tutti i reflui di processo dovranno essere raccolti e convogliati all'impianto di depurazione.
7. Con riferimento alla linea reflui di processo:
   a. Presso il pozzetto di ispezione presente a valle dell'impianto di trattamento dei reflui dovrà essere posizionato un campionatore automatico e termostatato.
   b. In fase di collaudo funzionale, e successivamente per un anno, le acque depurate dovranno essere campionate e caratterizzate presso laboratori certificati con frequenza almeno bimensile (due volte al mese) così da individuare la necessità di una fase di disinfezione terminale per abbattere batteri patogeni. Tutti i dati dovranno essere trasmessi all'ARPAV e da questa dovrà essere espresso il parere finale sulla necessità o meno del trattamento di disinfezione.
   c. L'acqua depurata avviata al recettore finale dovrà presentare caratteristiche qualitative rispettose dei limiti di Col 3 ,Tab.3 dell'All.5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006.
   d. Sui flussi in uscita rispettivamente dall'SBR e dal bacino di equalizzazione dovranno essere posizionati misuratori di portata (valori istantanei e integrati) . I dati dovranno essere registrati
   e. Dovranno essere effettuate analisi periodiche di controllo del processo di depurazione come da Tab. 2.1.4 del PMC. Allo scarico del depuratore dovranno essere posizionati sensori di rilevamento in continuo di NH_4^+, NO_3^-, NO_2^-.
   f. Tutti i parametri funzionali della sezione di biodigestione dovranno essere rilevati e registrati. Il processo realizzato con SBR andrà controllato come da Tab. 2.1.4 del PMC concordato con ARPAV.
   g. Le acque di risulta dai trattamenti dovranno essere avviate a depurazione prima dello scarico.
8. Con riferimento alla linea di raccolta e trattamento acqua di prima pioggia:
   a. l'acqua di prima pioggia avviata al recettore finale dovrà presentare caratteristiche in linea con i limiti di Tab.3 dell'All. 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006 o in alternativa avviata all'impianto di depurazione generale dello stabilimento;
   b. l'acqua di prima e seconda pioggia da aree (hot-point) con elevata probabilità di contatto con inquinanti dovrà essere avviata direttamente all'impianto di depurazione generale.
9. Tutti i serbatoi di stoccaggio liquidi dovranno disporre di apposito bacino di contenimento, con pareti trattate in conformità al liquido contenuto nel serbatoio, di capacità adeguata a contenere eventuali fughe di liquidi per rotture o fessurazioni.
10. Con riferimento al parere favorevole dell'AIPO:
    a) la richiesta d'aumento di portata non dovrà interferire con gli obiettivi di qualità fissati dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico del fiume Po, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po con delib. n. 1 del 24/2/2010 (pubblicata sulla G.U.R.I. , n. 82 del 9/4/2010);
    b) prima dell'inizio dell'attività per i pozzi a salienza naturale dovranno essere installati dispositivi di regolazione atti a impedire l'erogazione d'acqua a getto continuo, !imitandola ai soli periodi di effetto utilizzo;
    c) il Piano di Monitoraggio e Controllo dovrà prevedere, ad onere del proponente e d'intesa con ARPAV, misurazioni mensili del livello piezometrico nei piezometri presenti in stabilimento e bisettimanale della conducibilità dell'acqua emunta dai pozzi 1,2 e 3. I dati dovranno essere registrati in apposito registro.
11. La gestione dei sottoprodotti dovrà essere condotta nel rispetto della normativa di cui all'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006.
12. I rifiuti pericolosi e non pericolosi dovranno essere gestiti in conformità a quanto previsto dall'art. 183 del D.Lgs. 152/06, comma 1, lett. bb).
13. Le attività di bonifica dell'amianto dovranno essere concluse prima degli interventi di riconversione dell'impianto. La relativa certificazione di avvenuta bonifica dovrà essere inviata ad ASL e Comune di Adria.
14. I rifiuti prodotti durante la fase di cantiere, comprese le eventuali terre da scavo non riutilizzate, dovranno essere smaltiti in conformità alla normativa in vigore.
15. In riferimento al parere della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS, VINCA e NUVV):
    a) le aree di cantiere, sia fisse che mobili, dovranno essere delimitate con barriere fonoassorbenti. Per

All. B - alla deliberazione
n. ..... del .....

mitigare il rumore in fase di cantiere ed evitare disturbi, le attività di lavoro saranno limitate all'orario 6.00-20.00;

b) comunicare qualsiasi variazione rispetto al progetto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;
c) comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato.

16. Durante il cantiere, al fine di limitare la produzione di polveri, dovranno essere umidificati gli eventuali cumuli di terreno nonché bagnate le gomme degli automezzi di cantiere.
17. Dovrà essere previsto, in sede di progetto esecutivo, uno studio illuminotecnico ed una simulazione dell'inquinamento luminoso prodotto, ai fini di garantire il rispetto della normativa regionale vigente in materia.
18. Entro il primo anno dalla messa in funzione degli impianti la ditta dovrà effettuare una valutazione di impatto acustico, secondo le modalità concordate con ARPAV e tenuto conto dei possibili bersagli. Sulla base dei risultati di tale valutazione, che dovranno essere comunicati ad ARPAV e Comune di Adria, dovranno essere eventualmente adottate idonee misure di mitigazione, da concordarsi con ARPAV, atte a garantire il rispetto dei limiti di legge.
19. Preso atto del piano di interventi presentato dalla società Mater Biotech S.p.A. con nota prot. n. 392080 del 19/9/2014 e finalizzato al raggiungimento del risparmio nell'uso di acqua da pozzo pari a circa il 30%, si ritiene che lo stesso dovrà essere ricompreso nell'Autorizzazione Integrata Ambientale. Si prescrive pertanto la predisposizione di uno studio di fattibilità relativo all'ottimizzazione del sistema di raffreddamento, da consegnare ad ARPAV e Regione per il dovuto parere entro due anni da inizio attività. Dai bilanci energetici e di idroesigenza degli impianti dovranno essere definite le temperature massime dell'acqua di raffreddamento che consentano di mantenere le condizioni operative nei fermentatori.

Il Segretario della
Commissione Regionale V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Presidente della
Commissione Regionale V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Il Dirigente
Unità Complessa V.I.A.
Dott.ssa Gisella Penna

Il Vice-Presidente della
Commissione Regionale V.I.A.
Dott. Luigi Masia

Si confermano i 19 elaborati vistati, di cui al seguente elenco:

PROGETTO DEFINITIVO
Relazione descrittiva
Adeguamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue
Modalità di gestione delle acque meteoriche e delle acque di processo
Cronoprogramma degli interventi

All. B alla deliberazione

n. ..... del .....

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Studio di Impatto Ambientale
Indagine di verifica ambientale - Ubicazione punti di investigazione e potenziali sorgenti di contaminazione
Stato di progetto - Viabilità
Sintesi non tecnica
Relazione di incidenza ambientale – Fase preliminare
Studio di ricaduta delle emissioni in atmosfera
Valutazione previsionale di impatto acustico
Planimetria con ubicazione delle sorgenti sonore di progetto
Studio di impatto viabilistico
Relazione tecnica illustrativa - Opere di prelievo e restituzione
Stato di progetto - Rete acqua di fiume e pozzi
Attingimento su piattaforma acqua di fiume - Piante e sezione
Attingimento fisso acqua di fiume - Piante e sezione
Documentazione aggiuntiva aprile 2014
Documentazione aggiuntiva maggio 2014

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATO C Dgr n. del pag. 1/6



AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

L'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata alla ditta Mater-Biotech S.p.A. con sede legale a Novara (NO) in Via G. Fauser, 8 (C.F. 02301900037) e stabilimento sito ad Adria, in Via Gramsci, 1 per l'attività individuata ai punto 4.1b dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla ditta Mater-Biotech S.p.A ha validità di 10 anni, a partire dalla data di rilascio del medesimo provvedimento, così come previsto dall'articolo 29 – octies del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.lgs.46/2014.

L'impianto autorizzato è quello che ha ottenuto i pareri favorevoli di compatibilità ambientale n. 467 del 14.05.2014 e n. 479 del 08.10.2014 dalla Commissione regionale VIA della Regione Veneto.

L'Autorizzazione Integrata Ambientale è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. PRESCRIZIONI GENERALI

1.1. La messa in esercizio dell'attività dovrà essere comunicata al Settore Tutela Atmosfera del Dipartimento Ambiente della Regione Veneto, alla Provincia di Rovigo e ad ARPAV Dipartimento Provinciale di Rovigo con un anticipo di almeno quindici giorni.

1.2. Il termine per la messa a regime, decorrente dalla data di messa in esercizio, è fissato in tre mesi.

1.3. La data di inizio dell'attuazione di quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo (di seguito PMC), che dovrà essere comunicata ai sensi dell'art.29-decies comma 1, dovrà essere entro 30 giorni dalla messa a regime dell'impianto.

1.4. Entro 30 giorni dalla messa a regime dell'impianto dovrà essere implementato ed attuato un sistema di gestione ambientale certificato.

1.5. Il Gestore dell'impianto è tenuto a comunicare tempestivamente dall'evento al Settore Tutela Atmosfera della Regione del Veneto, alla Provincia di Rovigo, al Comune di Adria ed al Dipartimento Provinciale ARPAV di Rovigo eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti motivandone le cause e programmando le successive azioni correttive e monitoraggi; contemporaneamente il Gestore attiva tutte le procedure e gli interventi necessari a ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto. Il Gestore sospende l'esercizio dell'attività o l'impianto dai quali si originano le emissioni fino a che la conformità non è ripristinata qualora il fatto possa arrecare pregiudizio alla salute e/o all'ambiente.

1.6. Le Autorità di Controllo sono autorizzate ad effettuare all'interno dello stabilimento tutte le operazioni che ritengono necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione di emissioni (in tutte le matrici ambientali). Il Gestore è tenuto a consentire l'accesso ai luoghi dai quali originano le emissioni, a fornire le informazioni richieste e l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle verifiche tecniche, e a garantire la presenza o l'eventuale possibilità di reperire un incaricato che possa assistere all'ispezione; qualora il Gestore si opponga all'accesso delle autorità di controllo ai luoghi adibiti all'attività, si procederà alla diffida e sospensione ai sensi del D.Lgs.152/06.

1.7. Il Gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure e gli impianti per prevenire gli incidenti e garantire la messa in atto dei sistemi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente.

1.8. Il Gestore dovrà evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale. Prima della fase di chiusura definitiva dell'attività il Gestore deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione dell'attività stessa, presentare alla Regione Veneto, alla Provincia di Rovigo, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Rovigo, al Comune di Adria, un piano di dismissione del sito che contenga le fasi ed i tempi di attuazione. Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare le attività di chiusura dell'impianto comprensive di crono programma relativo allo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

1.9. La Ditta dovrà rispettare le prescrizioni di cui al parere di compatibilità ambientale n.479 del 08.10.2014 rilasciato dalla Commissione Regionale VIA della Regione Veneto.

1.10. Ai sensi dell'art. 29 - nonies del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il Gestore è tenuto a comunicare alla Regione del Veneto – Settore Tutela Atmosfera, alla Provincia di Rovigo, al Comune di Adria e al Dipartimento Provinciale ARPAV di Rovigo, variazioni della titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate dell' impianto, così come definite dall' articolo 5, lettera l) del Decreto stesso.

1.11. Il Gestore deve realizzare gli interventi previsti dal piano di fattibilità proposto dall'azienda per la riduzione dei consumi dell'acqua di pozzo (falda) nella nota comunicata dalla ditta e ricevuta con prot. n. 392080 del 19.09.2014. Dovrà essere predisposto uno studio di fattibilità relativo all'ottimizzazione del sistema di raffreddamento, da consegnare ad ARPAV e Regione per il dovuto parere entro due anni da inizio attività. Dai bilanci energetici e di idroesigenza degli impianti dovranno essere definite le temperature massime dell'acqua di raffreddamento che consentano di mantenere le condizioni operative nei fermentatori

2. EMISSIONI IN ATMOSFERA

2.1. I valori di emissione per gli inquinanti emessi in atmosfera sono quelli stabiliti nel parere della Commissione Regionale VIA n.479 del 08.10.2014.

2.2. Le bocche dei camini devono risultare ad asse verticale, più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 m.

2.3. Deve essere apposta su tutti i camini presenti nell'impianto apposita targhetta inamovibile riportante la numerazione del camino stesso.

2.4. I fori di prelievo di tutti i camini devono trovarsi preferibilmente in tratti verticali, possibilmente ad una distanza da qualsiasi ostacolo a monte e a valle pari al numero di diametri previsti dalle norme UNI. Le zone di accesso ai camini devono essere tenute sgombre.

2.5. I camini, al fine di consentire i controlli di legge degli inquinanti emessi, devono avere le seguenti caratteristiche:

- essere dotati di adeguate strutture fisse di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 ed alla Appendice A della Norma UNI EN 13284-1; è opportuno, inoltre, predisporre una presa elettrica alimentata a 220 V per il collegamento in sicurezza della strumentazione di campionamento, adeguatamente protetta contro i rischi di natura elettrica;
- essere dotati di appositi fori normalizzati per consentire la verifica delle emissioni da parte delle autorità di controllo osservando le prescrizioni delle specifiche norme tecniche (UNI EN 16911-1/2013 – UNI 16911-22:2013 UNI EN 13284-1/2003), in relazione agli accessi in sicurezza e alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e posizione degli stessi);

2.6. Per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissioni in atmosfera, le emissioni convogliate si considerano conformi se, nel corso di una misurazione, la concentrazione calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera i valori limite autorizzati.

2.7. Gli impianti di abbattimento a matrice filtrante dovranno rispettare i requisiti minimi previsti dalle norme UNI 11304-1:2008 e UNI 10861:2000, mentre i sistemi ad umido dovranno rispettare i requisiti minimi previsti dalle norme UNI 10996-5:2004.

2.8. Le analisi delle emissioni a camino devono essere eseguite entro il termine di dieci giorni dalla data fissata per la messa a regime dell'impianto e successivamente con la cadenza prevista dal PMC.

2.9. Ai sensi del comma 20 all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, se si verifica un superamento del valore limite di emissione durante i controlli di competenza del Gestore, le difformità tra i valori misurati ed i valori limite prescritti devono essere specificatamente comunicate dalla ditta alla Regione del Veneto – Dipartimento Ambiente – Settore Tutela Atmosfera, alla Provincia di Rovigo al Comune di Adria e al Dipartimento Provinciale ARPAV di Rovigo entro 24 ore dall'accertamento.

2.10. Le centrali termiche con potenza termica nominale pari o superiore a 6 MW devono essere dotate di rilevatore in continuo di temperatura e monossido di carbonio nell'effluente gassoso, e di analizzatore per la misurazione e registrazione in continuo dell'ossigeno libero.

3. ACQUE

3.1. La ditta dovrà acquisire le varianti alle attuali concessioni di derivazioni di acqua pubblica.

3.2. E'autorizzato lo scarico finale (PSF) nel fiume Po delle acque reflue depurate (PS3), delle acque reflue di raffreddamento indiretto (PS2), nonché delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia (PS4), di cui alla vasca di raccolta W e bacino T1.

3.3. Le caratteristiche delle acque di scarico dovranno essere conformi, sin dall'attivazione degli scarichi stessi, ai limiti di emissione indicati nella tabella 1 dell'Allegato B alle NTA del PTA.

3.4. I punti assunti per la misurazione degli scarichi dovranno essere mantenuti accessibili per i campionamenti e i controlli.

3.5. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.

3.6. I limiti allo scarico per i parametri azoto e fosforo sono quelli stabili dalle NTA del PTA art.12 comma 2 (scarichi di acque reflue industriali in aree sensibili). Tutta la strumentazione di monitoraggio degli scarichi deve essere periodicamente tarata secondo le modalità indicate dalla casa produttrice.

3.7. Il materiale di risulta proveniente dal trattamento depurativo dovrà essere periodicamente smaltito nei modi e nelle forme previste dal D.Lgs.152/06.

3.8. Per quanto concerne la gestione del sistema di raccolta e smaltimento delle acque di prima pioggia si prescrive quanto segue:

a) Le acque di prima pioggia dal bacino di raccolta T1 sono avviate alla vasca W: lo scarico è subordinato all'analisi chimica delle stesse, che la Ditta deve eseguire comunicandone tempestivamente gli esiti a Regione, Provincia ed Arpav Dipartimento di Rovigo

b) In caso di accertata idoneità allo scarico in acque superficiali, contestualmente agli esiti analitici dovranno essere indicati, con congruo anticipo, i tempi previsti per l'attivazione dello scarico stesso che dovrà avvenire in assenza di eventi meteorici concomitanti; in caso di non conformità ai limiti di emissione dette acque dovranno essere acciate al trattamento depurativo;

c) La gestione del sistema di raccolta e smaltimento delle acque di prima pioggia dovrà essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il volume della vasca di raccolta W sia rapidamente disponibile per la raccolta di successive precipitazioni;

d) Le acque di seconda pioggia sono avviate direttamente allo scarico finale previa raccolta delle acque di prima pioggia nella suddetta vasca W

4. RIFIUTI

4.1. Il Gestore dovrà rispettare le disposizioni di cui alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, in particolare:

- i rifiuti prodotti devono essere gestiti alle condizioni del "deposito temporaneo" di cui all'art. 183, comma 1 lettera bb del D. Lgs. 152/2006;
- i rifiuti devono essere accumulati per categorie omogenee e devono essere contraddistinti da un codice cer, in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso; è vietato, ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs 152/2006 miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. I rifiuti



incompatibili tra loro devono essere separati; le aree adibite all'accumulo devono essere contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la eventuale pericolosità del rifiuto;

- il Gestore dovrà effettuare le registrazioni e compilare i documenti previsti dagli art.189, 190, e 193 del D.Lgs 152/2006.

4.2. Per i sottoprodotti dovrà essere disponibile in stabilimento la documentazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dall'art.184 bis, comma 1 del D.lgs.152/06.

5. RUMORE

5.1. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Adria (RO) sia come immissione che come emissione e altresì garantire il rispetto dei valori differenziali;

5.2. Le rilevazioni fonometriche, previste dal PMC, dovranno essere realizzate nel rispetto delle modalità previste dal DM 16.03.98 e delle linee guida di cui all'Allegato 2 del DM 31.01.2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate all'Allegato 1 del D.Lgs. 04.08.1999 n.372".

5.3. Entro il primo anno dalla messa in funzione degli impianti la ditta dovrà effettuare una valutazione di impatto acustico, secondo le modalità concordate con ARPAV e tenuto conto dei possibili bersagli. Sulla base dei risultati di tale valutazione, che dovranno essere comunicati alla Regione, ad ARPAV e al Comune di Adria, dovranno essere eventualmente adottate idonee misure di mitigazione, da concordarsi con ARPAV, atte a garantire il rispetto dei limiti di legge.

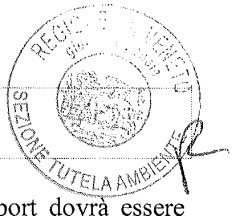
6. MONITORAGGIO E CONTROLLO

6.1. Il controllo delle emissioni degli inquinanti in tutte le matrici, dei parametri di processo e il monitoraggio dei dati e gli interventi agli impianti dovranno essere eseguiti con le modalità e le frequenze previste nel PMC rev 05 di gennaio 2015, ricevuto con protocollo n. 149633 del 09.04.2015, e conformemente al parere espresso da Arpav con nota del 27.03.2015, ricevuto con protocollo n. 136525 del 31.03.15.

6.2. Tutti i dati ottenuti dall'autocontrollo devono poter essere verificati in sede di sopralluogo ispettivo. I dati originali (es. bollette, fatture, documenti di trasporto, rapporti di prova etc.) ed eventuali registrazioni devono essere conservati almeno per 5 anni; è facoltà del Gestore registrare i dati su documenti ad approvazione interna, appositi registri o con l'ausilio di strumenti informatici. Sui referti analitici devono essere chiaramente indicati: l'ora, la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data di effettuazione dell'analisi, gli esiti relativi e devono essere firmati da un tecnico abilitato.

6.3. Il Gestore dell'impianto deve inviare all'Autorità competente, al Comune di Adria e al Dipartimento Provinciale ARPAV di Rovigo, entro il 30 aprile di ogni anno un documento contenente i dati caratteristici dell'attività dell'anno precedente costituito da:

- un report informatico sul modello reperibile nel sito ARPAV *(http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ippc/servizi-alle-aziende/report-annuale)* contenente i dati previsti dalle tabelle del "Piano di Monitoraggio e Controllo" ossia



quelli a cui è stato assegnato "SI'" nella colonna 'Reporting'; il report dovrà essere trasmesso su supporto informatico;

- una relazione di commento dei dati dell'anno in questione e i risultati nel monitoraggio; la relazione deve contenere la descrizione dei metodi di calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa su supporto informatico.

6.4. Le metodiche utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV faranno fede in fase di contradditorio e sono reperibili attraverso il sito internet http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ippc/servizi-alle-aziende/metodiche-analitiche-di-arpav.

6.5. Per la tariffazione dei controlli è previsto quanto disposto dalla DGRV 1519 del 26 maggio 2009.

6.6. In occasione dell'effettuazione dei controlli analitici previsti dal PMC di cui all'Allegato D la ditta deve comunicare alla Regione Veneto e ad ARPAV, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date di esecuzione delle attività di autocontrollo pianificabili. Per quelle non pianificabili, la ditta dovrà comunicare entro le 24 ore successive l'avvenuto campionamento.

6.7. Ai sensi dell'art. 29-sexies, punto 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l' ARPAV come criterio minimo, effettuerà nell'arco della validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ispezioni ambientali con cadenza biennale a carico del gestore; la frequenza delle attività ispettive di Arpav potrà essere modificata a seguito dell'emanazione del piano di ispezione ambientale regionale da emanarsi ai sensi del D.Lgs.152/06 art.29 decies comma 11 bis.

(Codice interno: 303006)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 918 del 20 luglio 2015

PRO-IN S.r.l. - Recupero ed ampliamento volumetrico ex discarica 2B sita in località Casetta - Comune di localizzazione: Sommacampagna (VR) - Procedura di V.I.A (art. 11 e art. 23 della L.R. n. 10/1999, conclusa con D.G.R. n. 1932 del 25/06/2004 e D.G.R. n. 3301 del 22/10/2004) - Istanza di riclassificazione in sottocategorie e relative deroghe (D.M. 27/09/2010) - Richiesta di riattivazione del procedimento, acquisita in data 09/04/2014, al protocollo regionale n. 154895, relativa alla riclassificazione della discarica in sottocategoria e l'autorizzazione alle relative deroghe - per alcuni parametri - ai sensi del D.M. 27/09/2010, conseguente al ricorso avanzato dal Comune di Villafranca di Verona avanti il TAR del Veneto (rubricato con il numero 42/2014 R.G.).

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Giudizio favorevole alla riclassificazione in sottocategoria e relative deroghe (D.M. 27/09/2010), della discarica per rifiuti non pericolosi in località Casetta in Comune di Sommacampagna (VR), già autorizzata con D.G.R. n. 1932 del 25/06/2004, D.G.R. n. 3301 del 22/10/2004 e con D.G.R. n. 1780 del 2503/10/2013. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza presentata dalla PRO-IN S.r.l., in data 09/04/2014; - parere espresso dalla Commissione regionale V.I.A. n. 495 in data 17/12/2014; - comunicazione antimafia liberatoria acquisita in data 18/06/2015.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

La discarica oggetto dell'istanza si configura come ampliamento per innalzamento di una preesistente discarica di categoria 2B allora di proprietà della Ve.Part, i cui conferimenti cessarono nel 1998.

Si riporta di seguito una breve cronologia amministrativa che ha caratterizzato la discarica in oggetto:

- con D.G.R. n. 1932 del 25/06/2004, la Giunta Regionale, sulla base dei Pareri della Commissione regionale V.I.A. n. 64 del 15/12/2003 e n. 71 del 22/03/2004, ha espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale per l'intervento di "recupero ed ampliamento volumetrico della ex discarica 2B sita in località Casetta - Comune Di Sommacampagna (VR)" - presentato dalla ditta VE.PART S.r.l. - approvandone al contempo il relativo progetto;
- con D.G.R. n. 3301 del 22/10/2004, la Giunta Regionale prendeva atto della variante non sostanziale in corso d'opera presentata dalla Ditta VE.PART s.r.l. in data 06/09/2004, riconfermando nel contempo i succitati pareri n. 64/2003 e n. 71/2004 espressi dalla Commissione Regionale VIA;
- in data 12/02/2007 il Consiglio di Stato, con sentenza n. 572/2007, ha respinto il ricorso di primo grado proposto dal Comune di Sommacampagna (VR) avverso il provvedimento regionale di approvazione del progetto di recupero ed ampliamento della discarica in oggetto ed ha accolto il ricorso della ditta Ve-Part avverso l'atto di sospensione dei lavori nel frattempo adottato dal Comune di Sommacampagna;
- nel settembre 2007, la società PRO-IN S.r.l. ha acquistato il ramo d'azienda della Ve-Part S.r.l. con atto notarile di compravendita n. 98724, registrato in data 13/09/2007, a Verona, al n. 19926/TT Atti Privati ed ha inoltrato istanza tendente ad ottenere la volturazione, a proprio beneficio, della titolarità delle succitate D.G.R. n. 1932/2004 e D.G.R. n. 3301/2004
- con D.G.R. n. 3851 del 04/12/2007, la Giunta Regionale ha volturato la titolarità di detti provvedimenti (D.G.R. n. 1932/2004 e D.G.R. n. 3301/2004) a favore della società PRO-IN S.r.l.;
- con Decreto n. 27 del 31/03/2008, la Regione Veneto ha rilasciato alla Ditta Pro-In S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) provvisoria, valevole sino al rilascio della definitiva;
- con D.G.R. n. 175 30/12/2008, veniva concessa l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) definitiva.

Con nota del 04/03/2010 (prot. n. 126104 del 05/03/2010) la Ditta PRO-IN (P. IVA/C.F. n. 03702730239), con sede legale in Via Copernico, 21 - 37135 Verona, in qualità di proprietaria della Discarica per Rifiuti Non Pericolosi Non Putrescibili sita in località Casetta, Comune di Sommacampagna (VR), ha presentato istanza, presso gli Uffici regionali, di riclassificazione del proprio impianto in "Discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile", ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 1. lettera a), del D.M. 03/08/2005 e conseguente deroga ai sensi dell'art. 10 del D.M. 03/08/2005 per l'innalzamento dei limiti di concentrazione per alcuni parametri nell'eluato rispetto ai valori previsti dalla Tabella 5 dello stesso D.M. 03/08/2005.

La Ditta, peraltro, non ha chiesto un incremento dei codici CER già approvati con la D.G.R. n. 1932 del 25/06/2004 e la D.G.R. n. 3301 del 22/10/2004, né ha previsto alcun tipo di variante processistica, realizzativa o gestionale.

Successivamente, con nota del 24/05/2010 (acquisita al protocollo regionale n. 289462 del 24/05/2010) la Ditta proponente ha trasmesso documentazione progettuale aggiuntiva.

In seguito all'entrata in vigore della D.G.R. n. 1766 del 06/06/2010, il proponente ha trasmesso con nota del 09/08/2010 (protocollo regionale n. 429543 del 09/08/2010), documentazione aggiuntiva, aggiornando l'istanza del 04/03/2010, provvedendo a chiedere ancora la riclassificazione del proprio impianto in Discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile - Sottocategoria a)", ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera A) del D.M. 03/08/2005 e la conseguente deroga ai sensi del medesimo Decreto Ministeriale, per l'innalzamento dei limiti di concentrazione nell'eluato rispetto ai valori previsti dalla Tabella 5 del D.M. 03/08/2005 per una serie di parametri, nonché deroga per un parametro sul tal quale. Nella stessa istanza la Ditta chiede anche di poter utilizzare per la verifica di ammissibilità dei rifiuti in ingresso sempre il TDS e non i singoli Cloruri e Solfati.

In data 13/09/2010 è stata convocata dalla Direzione regionale Ambiente una riunione tecnica istruttoria, a cui è seguito il deposito in data 17/09/2010 (prot. n. 489526 del 17/09/2010), da parte della Ditta proponente, di documentazione aggiuntiva.

Tutte le integrazioni trasmesse non comportavano modificazioni sostanziali rispetto all'istanza originariamente presentata, trattandosi di sviluppi documentali di aggiornamento alla sopraggiunta modifica alla normativa di settore.

In considerazione del fatto che, con D.G.R. n. 1932 del 25/06/2004 era stato espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale e approvazione/autorizzazione del progetto per l'intervento di "recupero ed ampliamento volumetrico della ex discarica 2B sita in località Casetta - Comune Di Sommacampagna (VR)" - presentato a suo tempo dalla ditta VE.PART S.r.l., gli Uffici regionali dell'Unità Complessa Atmosfera, con nota del 17/09/2010, trasmettevano per il seguito di competenza tutta la documentazione progettuale agli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., affinché la Commissione regionale V.I.A. procedesse all'esame istruttorio, dell'istanza presentata dalla Pro-In S.r.l. in data 04/03/2010.

Successivamente, visto che la Commissione regionale V.I.A. era decaduta dalle sue funzioni in data 22/09/2010 e che, pertanto, l'istruttoria risultava sospesa sino all'insediamento della nuova Commissione (avvenuto successivamente con D.G.R. n. 274 del 15/03/2011), la Pro-In S.r.l. ha chiesto che la pratica riguardante la domanda di riclassificazione della discarica venisse esaminata dalla Commissione Tecnica Regionale Ambiente (C.T.R.A.).

Con nota n. 664939 del 22/12/2010, tuttavia, la Direzione regionale Tutela Ambiente, comunicava alla PRO-IN S.r.l. (per conoscenza agli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A.), che non sussistevano i presupposti giuridico e amministrativi per dar seguito alla richiesta della Ditta.

Con nota del 07/06/2012 (prot. n. 267308 del 08/06/2012) la Ditta proponete diffidava la Regione Veneto a concludere l'iter valutativo sulla richiesta presentata, anche alla luce dell'entrata in vigore del D.M. 27/09/2010 che abrogava il D.M. 03/08/2005.

In data 23/05/2013 - tenuto conto che nel frattempo, a livello interregionale, relativamente alla problematica della riclassificazione delle discariche in sottocategoria, si era sviluppato un intenso confronto che aveva condotto la conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome ad enucleare una linea comune da sottoporre al competente Ministero dell'Ambiente - si è svolta una riunione tecnica (presso la sede della Segreteria Regionale Infrastrutture e Mobilità) di approfondimento istruttorio in merito alle molteplici tematiche e problematiche connesse all'istanza proposta, alle quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento.

Si deve inoltre dar conto in questa sede, per completezza, che, in relazione alla nota inviata dall'Avv. Andrea Di Segni, in nome e per conto della sua assistita Sig.ra Residori Maria Gabriella (acquisita al prot. n. 207905 del 16/05/2013), con la quale si rilevano gli sviluppi avvenuti relativamente al contenzioso in corso con la Ditta Pro-In S.r.l., in merito alla presunta indisponibilità dell'area su cui è esercitata l'attività di smaltimento da parte della Ditta proponente, e in particolare contenuti della Sentenza n. 2869/2009 del Tribunale di Verona e della Sentenza n. 813/2012 della Corte d'appello di Venezia, lo Studio Avvocati Biondaro, per conto della Pro-In S.r.l., con nota del 27/05/2013 (prot. n. 223729, del 27/05/2013), ha trasmesso agli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. una memoria sullo stato della vicenda.

Al riguardo, fatti i necessari approfondimenti, la Direzione regionale Tutela Ambiente, con propria nota in data 05/06/2013 - prot. n. 237977, ha verificato che non risulterebbe essere venuta meno la disponibilità dell'area su cui è esercitata l'attività di smaltimento.

La recente D.G.R. n. 1360/2013 ha disposto l'obbligo per i soggetti gestori delle discariche, già riclassificate in sottocategorie, o per le quali sono state comunque già assentite deroghe ai limiti di accettabilità previsti dalla norma, di presentare all'Autorità

competente - entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR del medesimo provvedimento - una nuova valutazione dei rischi da predisporsi secondo le modalità e nel rispetto dei principi individuati nell'Allegato A, al fine di un riesame delle relative autorizzazioni da effettuarsi ai sensi del comma 4 dell'art. 29 - octies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., come modificato dal D. Lgs. n. 128/2010.

Il riesame di cui sopra, ai sensi di quanto previsto dalla stessa deliberazione, ha come finalità la verifica della conformità delle autorizzazioni rilasciate ai nuovi criteri individuati dal tavolo tecnico.

Le motivazioni che avevano spinto il Proponente a presentare istanza di Riclassificazione in Sottocategoria ai sensi dell'art. 7 del D.M. 27/09/2010 e conseguente deroga dei limiti di concentrazione nell'eluato e del Nichel nel tal quale, scaturiva dal fatto che la discarica, nonché l'elenco dei codici CER ammissibili, era stata sviluppata e progettata prima dell'entrata in vigore delle norme previste dal D.M. 27/09/2010. L'emanazione delle suddette normative aveva comportato l'introduzione di nuovi criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, imponendo, per gli impianti dedicati ai rifiuti non pericolosi, il rispetto, dei limiti previsti dalla tabella 5 del D.M. 27/09/2010. Questo aveva fatto in modo che molti dei rifiuti che per classificazione CER potevano essere conferiti all'impianto in esame, non erano però ammissibili per superamento dei limiti nell'eluato.

La riclassificazione alla sotto categoria di discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile e la concessione di alcune deroghe ai limiti di accettabilità previsti dal D.M. 27.09.2010 erano state valutate favorevolmente dalla Commissione regionale VIA nella seduta del 26/06/2013 e rilasciate con D.G.R. n. 1780 del 03/10/2013, nelle more del riesame disposto dalla succitata D.G.R. n. 1360/2013.

Alla luce di quanto sopra, con nota del 15/11/2013 (acquisita al prot. regionale n. 512508 del 26/11/2013), il Gestore della discarica in esame ha depositato la documentazione tecnica richiesta dalla D.G.R. n. 1360/2013.

Successivamente, per effetto dell'emanazione dell' Ordinanza del TAR Veneto n. 226 del 16/04/2014, con la quale veniva accolta l'istanza cautelare presentata dal Comune di Villafranca di Verona venivano sospesi, di fatto, gli effetti della D.G.R. n. 1780/2013 fino al giudizio di merito sul ricorso presentato dal medesimo Comune per l'annullamento della deliberazione in questione.

Con Ordinanza n. 3304 del 30/07/2014 il Consiglio di Stato ha poi respinto in appello l'istanza cautelare del Comune di Villafranca di Verona, in riforma dell'ordinanza impugnata del TAR Veneto n. 226/2014: pertanto, all'atto dell'istruttoria da parte della Commissione regionale V.I.A., la deliberazione n. 1780/2013 era vigente ed efficace.

In data 09/04/2014, con nota prot. n. 154895, la Ditta PRO-IN S.r.l. ha presentato alla Regione Veneto istanza di riesame della D.G.R. n. 1780/2013 di riclassificazione in sottocategoria e relative deroghe (D.M. 27/09/2010), ai sensi della D.G.R. n. 1360/2013, con specifico riferimento alle problematiche sollevate nell'ordinanza cautelare del TAR Veneto n. 226 del 16/04/2014.

La Ditta ha provveduto - ai sensi dell'art. 29 - quater del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., come modificato dal D. Lgs. n. 128/2010 - a pubblicare in data 17/04/2014, a mezzo stampa, l'annuncio relativo al procedimento ex D.G.R. n. 1360/2013.

In data 26/05/2014 con nota prot. n. 226152, gli uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno comunicato che, relativamente all'istanza presentata, la Commissione regionale V.I.A. nella seduta del 14/05/2014 ha ritenuto che, per il proseguo del procedimento e per garantire la più ampia partecipazione, la Ditta dovesse trasmettere la documentazione progettuale ad ENAC ed ai comuni interessati dal procedimento citato. Il proponente ha provveduto a quanto richiesto, dandone informazione con nota acquisita agli atti in data 27/05/2014 - prot. n. 228493 e successivamente con nota n. 258393 in data 16/06/2014.

Nella seduta della Commissione Regionale VIA del 25/06/2014 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, dell'istanza in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso.

In data 15/10/2014 il medesimo gruppo istruttorio ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area interessata dall'intervento con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate.

Durante l'iter istruttorio sono pervenute osservazioni formulate dai seguenti soggetti:

- Società di Gestione dell'Aeroporto "Valerio Catullo" di Verona Villafranca S.p.A. (nota prot. n. 312475 in data 22/07/2014);
- Società di Gestione dell'Aeroporto "Valerio Catullo" di Verona Villafranca S.p.A. (nota prot. n. 387343 in data 16/09/2014).

Con nota prot. 463221 del 04/11/2014, la Sezione Tutela Ambiente - Settore Rifiuti ha trasmesso la relazione istruttoria relativa alla valutazione dell'Analisi di Rischio presentata dalla Ditta PRO-IN S.r.l. ai sensi della D.G.R. n. 1360/2013.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa, da parte del nuovo gruppo istruttorio della Commissione regionale V.I.A., si è svolto un incontro tecnico in datata 01/12/2014, presso la sede regionale di Palazzo Linetti a Venezia, al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'interventi, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/1999 e ss.mm.ii.

Conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 495 del 17/12/2014, **Allegato A** del presente provvedimento, la Commissione Regionale V.I.A., ha espresso, a maggioranza dei presenti, parere favorevole alle richieste, presentate dalla Ditta PRO-IN S.r.l. (P. IVA/C.F. n. 03702730239), con sede legale in Via Copernico, 21 - 37135 Verona:

- di riclassificazione della discarica per rifiuti non pericolosi, gestita dalla Ditta PRO-IN S.r.l. - già autorizzata con D.G.R. n. 1932 del 25/06/2004 e D.G.R. n. 3301 del 22/10/2004 - sita in loc. Casette in Comune di Sommacampagna (VR), in sottocategoria di discarica di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) del D.M. 27/09/2010, ovvero in "discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile";
- di deroghe per l'innalzamento dei limiti di concentrazione nell'eluato rispetto ai valori previsti dalla Tabella 5 dello stesso D.M. 27/09/2010, ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 10 del D.M. 27/09/2010, per le tipologie di rifiuti già autorizzati con D.G.R. n. 1932 del 25/06/2004 e D.G.R. n. 3301 del 22/10/2004;

con le prescrizioni di cui al citato parere, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 159/2011;

VISTO il D.M. 27/09/2010;

VISTA la L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 1932 del 25/06/2004

VISTA la D.G.R. n. 3301 del 22/10/2004

VISTE le D.D.G.R. n. 850/2007, n. 1838/2007, n. 3764/2009, n. 1766/2010 e n. 1360/2013, specifiche sulla tematica delle sottocategorie;

VISTA la D.G.R. n. 1780/2013;

VISTO il verbale della seduta della Commissione regionale V.I.A. del 17/12/2014 e rilevato che nello stesso sono meglio enucleate le ragioni che portano a confermare la validità dei precedenti pareri espressi nel tempo dalla Commissione Regionale VIA;

VISTO il parere n. 495 del 17/12/2014, **Allegato A**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO che il rilascio del nulla-osta alla riclassificazione in sottocategoria e relative deroghe (D.M. 27/09/2010), della discarica per rifiuti non pericolosi in località Casetta in Comune di Sommacampagna (VR), già autorizzata con D.G.R. n. 1932 del 25/06/2004, D.G.R. n. 3301 del 22/10/2004 e con D.G.R. n. 1780 del 2503/10/2013, a favore della Ditta PRO-IN S.r.l. è subordinato alle verifiche di legge a carico della ditta medesima, concernenti la normativa antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011;

VISTA la comunicazione antimafia liberatoria emessa in data 16/06/2015 (acquisita al protocollo regionale n. 252443 in data 18/06/2015) ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011 dalla Prefettura di Verona, relativamente alla Ditta PRO-IN S.r.l.;

delibera

1. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 495 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 17/12/2014, **Allegato A** del presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, in merito all'istanza di riesame della D.G.R. n. 1780 del 2503/10/2013 di riclassificazione in sottocategoria e relative deroghe (D.M. 27/09/2010), ai sensi della D.G.R. 1360/2013, presentata dalla Ditta PRO-IN S.r.l. (P. IVA/C.F. n. 03702730239), con sede legale in Via Copernico, 21 - 37135 Verona;

2. di autorizzare la riclassificazione della discarica per rifiuti non pericolosi, sita in loc. Casetta in Comune di Sommacampagna (VR), gestita dalla Ditta PRO-IN S.r.l. (P. IVA/C.F. n. 03702730239), con sede in Via Copernico, 21 - 37135 Verona, in sottocategoria di discarica di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) del D.M. 27/09/2010, ovvero in "discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile",già autorizzata con D.G.R. n. 1932 del 25/06/2004, D.G.R. n. 3301 del 22/10/2004 e con D.G.R. n. 1780 del 2503/10/2013, in conformità alla documentazione acquisita agli atti, modificata ed integrata dalle prescrizioni di cui al parere n. 495 del 17/12/2014, **Allegato A** al presente provvedimento, fatta salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti;

3. di autorizzare le deroghe per l'innalzamento dei limiti di concentrazione nell'eluato, rispetto ai valori previsti dalla Tabella 5 del D.M. 27/09/2010, ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 10 del D.M. 27/09/2010, per le tipologie di rifiuti già autorizzati con D.G.R. n. 1932 del 25/06/2004, D.G.R. n. 3301 del 22/10/2004 e con D.G.R. n. 1780 del 03/10/2013, in conformità alla documentazione acquisita agli atti, modificata ed integrata dalle prescrizioni di cui al parere n. 495 del 17/12/2014, **Allegato A** al presente provvedimento;

4. di mantenere valide tutte le prescrizioni ed obblighi contenuti nei pareri n. 64 del 15/12/2003 e n. 71 del 22/03/2004 pubblicati con D.G.R. n. 1932 del 25/06/2004 e la successiva D.G.R. n. 1780 del 03/10/2013;

5. di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta PRO-IN S.r.l. (P. IVA/C.F. n. 03702730239; PEC: proin@pec.bertoliambiente.it) con sede legale in Via Copernico, 21 - 37135 Verona e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Sommacampagna (VR), al Comune di Villafranca di Verona (VR), all'ENAC (Direzione Regolazione Ambiente, Aeroporti e Trasporto aereo, Direzione Operazioni Venezia, Direzione Aeroportuale di Verona), alla Società di Gestione Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A., all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, all'ARPAV - Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti;

6. di aver provveduto ad acquisire la comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87, del D.Lgs. n. 159/2011, dalla Prefettura di Verona;

7. di stabilire che, ai sensi dell'art. 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, successivamente all'emanazione del presente provvedimento, la presente autorizzazione cesserà di esplicare i suoi effetti comportando l'avvio, in autotutela, della procedura finalizzata alla revoca del relativo provvedimento;

8. di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

9. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010;

10. di incaricare la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore V.I.A. dell'esecuzione del presente atto;

11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;

13. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 918 del 20 luglio 2015

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999 n. 10)

Parere n. 495 del 17/12/2014

Oggetto: PRO-IN S.r.l. – Recupero ed ampliamento volumetrico ex discarica 2B sita in località Casetta - Comune di localizzazione: Sommacampagna (VR) - Procedura di V.I.A (art. 11 e art. 23 della L.R. n. 10/1999, conclusa con D.G.R. n. 1932 del 25/06/2004 e D.G.R. n. 3301 del 22/10/2004) - Istanza di riclassificazione in sottocategorie e relative deroghe (D.M. 27/09/2010) - Richiesta di riattivazione del procedimento, acquisita in data 09/04/2014, al protocollo regionale n. 154895, relativa alla riclassificazione della discarica in sottocategoria e l'autorizzazione alle relative deroghe - per alcuni parametri - ai sensi del D.M. 27/09/2010, conseguente al ricorso avanzato dal Comune di Villafranca di Verona avanti il TAR del Veneto (rubricato con il numero 42/2014 R.G.).

1. PREMESSA E OGGETTO DEL RIESAME

La discarica oggetto dell'istanza si configura come ampliamento per innalzamento di una preesistente discarica di categoria 2B allora di proprietà della Ve.Part, i cui conferimenti cessarono nel 1998.

Si riporta di seguito una breve cronologia amministrativa che ha caratterizzato la discarica in oggetto:

- con D.G.R. n. 1932 del 25/06/2004, la Giunta Regionale, sulla base dei Pareri della Commissione VIA n. 64 del 15/12/2003 e n. 71 del 22/03/2004, ha espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale per l'intervento di "recupero ed ampliamento volumetrico della ex discarica 2B sita in località Casetta – Comune Di Sommacampagna (VR)" - presentato dalla ditta VE.PART S.r.l. - approvandone al contempo il relativo progetto;
- con D.G.R. n. 3301 del 22/10/2004, la Giunta Regionale prendeva atto della variante non sostanziale in corso d'opera presentata dalla Ditta VE.PART s.r.l. in data 06/09/2004, riconfermando nel contempo i succitati pareri n. 64/2003 e n. 71/2004 espressi dalla Commissione Regionale VIA;
- in data 12/02/2007 il Consiglio di Stato, con sentenza n. 572/2007, ha respinto il ricorso di primo grado proposto dal Comune di Sommacampagna (VR) avverso il provvedimento regionale di approvazione del progetto di recupero ed ampliamento della discarica in oggetto ed ha accolto il ricorso della ditta Ve-Part avverso l'atto di sospensione dei lavori nel frattempo adottato dal Comune di Sommacampagna;
- nel settembre 2007, la società PRO-IN S.r.l. ha acquistato il ramo d'azienda della Ve-Part S.r.l. con atto notarile di compravendita n. 98724, registrato in data 13/09/2007, a Verona, al n. 19926/TT Atti Privati ed ha inoltrato istanza tendente ad ottenere la volturazione, a proprio beneficio, della titolarità delle succitate D.G.R. n. 1932/2004 e D.G.R. n. 3301/2004
- con D.G.R. n. 3851 del 04/12/2007, la Giunta Regionale ha volturato la titolarità di detti provvedimenti (D.G.R. n. 1932/2004 e D.G.R. n. 3301/2004) a favore della società PRO-IN S.r.l.;
- con Decreto n. 27 del 31/03/2008, la Regione Veneto ha rilasciato alla Ditta Pro-In S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) provvisoria, valevole sino al rilascio della definitiva;
- con D.G.R. n. 175 30/12/2008, veniva concessa l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) definitiva.

Con nota del 04/03/2010 (prot. n. 126104 del 05/03/2010) la Ditta PRO-IN (P. IVA/C.F. n. 03702730239), con sede in Via Copernico, 21 – 37135 Verona, in qualità di proprietaria della Discarica per Rifiuti Non Pericolosi Non Putrescibili sita in località Casetta, Comune di Sommacampagna (VR), ha presentato istanza, presso gli Uffici regionali, di riclassificazione del proprio impianto in "Discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile", ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 1. lettera a), del D.M. 03/08/2005 e conseguente deroga ai sensi dell'art. 10 del D.M. 03/08/2005

ALLEGATOA alla Dgr n. 918 del 20 luglio 2015

per l'innalzamento dei limiti di concentrazione per alcuni parametri nell'eluato rispetto ai valori previsti dalla Tabella 5 dello stesso D.M. 03/08/2005.
La Ditta, peraltro, non ha chiesto un incremento dei codici CER già approvati con la D.G.R. n. 1932 del 25/06/2004 e la D.G.R. n. 3301 del 22/10/2004, né ha previsto alcun tipo di variante processistica, realizzativa o gestionale.
A supporto della domanda il proponente ha prodotto le seguenti Relazioni Tecniche:

- "*Analisi di rischio sito-specifica inerente l'ampliamento volumetrico dell'ex discarica 2B "Ve.Part" sita in Località Casetta nel Comune di Sommacampagna (VR)*" – Marzo 2010;
- "*Relazione di compatibilità ambientale in conformità alla L.R. 3/2000 inerente l'ampliamento volumetrico dell'ex discarica 2B "Ve.Part" sita in Località Casetta nel Comune di Sommacampagna (VR)*" – Marzo 2010;
- "*Analisi di rischio sito-specifica recettore uomo inerente l'ampliamento volumetrico dell'ex discarica 2B "Ve.Part" sita in Località Casetta nel Comune di Sommacampagna (VR)*" – Maggio 2010. Tale documento va ad approfondire il rischio per il recettore essere umano lavoratore e/o residente in prossimità della discarica, per quanto riguarda il percorso inalazione out-door di polveri provenienti dalla discarica stessa.

Successivamente, con nota del 24/05/2010 (acquisita al protocollo regionale n. 289462 del 24/05/2010) la Ditta proponente ha trasmesso documentazione progettuale aggiuntiva "*Analisi di rischio sito-specifica recettore uomo inerente l'ampliamento volumetrico dell'ex discarica 2B "Ve.Part" sita in Località Casetta nel Comune di Sommacampagna (VR)*" – Maggio 2010. Tale documento va ad approfondire il rischio per il recettore essere umano lavoratore e/o residente in prossimità della discarica, per quanto riguarda il percorso inalazione out-door di polveri provenienti dalla discarica stessa.

In seguito all'entrata in vigore della D.G.R. n. 1766 del 06/06/2010, il proponente ha trasmesso con nota del 09/08/2010 (protocollo regionale n. 429543 del 09/08/2010), la seguente documentazione aggiuntiva:

- "*Recupero ed ampliamento volumetrico dell'ex discarica 2B sita in Località Casetta, già autorizzata all'esercizio con A.I.A. n. 175/08 - Richiesta di inquadramento nella sottocategoria di discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile di cui all'art. 7, comma 1) del D.M. 03/08/2005 - Relazione tecnica descrittiva redatta ai sensi della D.G.R.V. n. 1766 del 06/07/2010*" – Agosto 2010;
- "*Relazione di compatibilità ambientale in conformità alla 1677/2010 inerente l'ampliamento volumetrico dell'ex discarica 2B "Ve.Part" sita in Località Casetta nel Comune di Sommacampagna (VR)*" – Aggiornamento di Agosto 2010;
- *"Analisi di rischio sito-specifica ai sensi della DGRV 1766/2010 inerente l'ampliamento volumetrico dell'ex discarica 2B "Ve.Part" sita in località Casetta, nel Comune di Sommacampagna (VR)" – Agosto 2010;*

aggiornando l'istanza del 04/03/2010, provvedendo a chiedere ancora la riclassificazione del proprio impianto in Discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile – Sottocategoria a)", ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera A) del D.M. 03/08/2005 e la conseguente deroga ai sensi del medesimo Decreto Ministeriale, per l'innalzamento dei limiti di concentrazione nell'eluato rispetto ai valori previsti dalla Tabella 5 del D.M. 03/08/2005 per i parametri DOC, Cr, Mo, Ni, Sb, Se, Zn, TDS e Fluoruri, nonché deroga per il parametro Nichel sul tal quale. Nella stessa istanza la Ditta chiede anche di poter utilizzare per la verifica di ammissibilità dei rifiuti in ingresso sempre il TDS e non i singoli Cloruri e Solfati.

In data 13/09/2010 è stata convocata dalla Direzione regionale Ambiente una riunione tecnica istruttoria, a cui è seguito il deposito in data 17/09/2010 (prot. n. 489526 del 17/09/2010), da parte della Ditta proponente, della seguente documentazione aggiuntiva:

- "*Richiesta di sottocategoria di discariche per rifiuti ai sensi dell'art. 7 del D.M. 03/08/2005 inerente l'ampliamento volumetrico dell'ex discarica 2b "VE.PART" sita nel Comune di Sommacampagna (VR) – Integrazioni volontarie a seguito della riunione tecnica del 13/09/2010*" – Settembre 2010.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 918 del 20 luglio 2015

Tutte le integrazioni trasmesse non comportavano modificazioni sostanziali rispetto all'istanza originariamente presentata, trattandosi di sviluppi documentali di aggiornamento alla sopraggiunta modifica alla normativa di settore.

In considerazione del fatto che, con D.G.R. n. 1932 del 25/06/2004 era stato espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale e approvazione/autorizzazione del progetto per l'intervento di "recupero ed ampliamento volumetrico della ex discarica 2B sita in località Casetta – Comune Di Sommacampagna (VR)" - presentato a suo tempo dalla ditta VE.PART S.r.l., gli Uffici regionali dell'Unità Complessa Atmosfera, con nota del 17/09/2010, trasmettevano per il seguito di competenza tutta la documentazione progettuale agli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., affinché la Commissione regionale V.I.A. procedesse all'esame istruttorio, dell'istanza presentata dalla Pro-In S.r.l. in data 04/03/2010.

Successivamente, visto che la Commissione regionale V.I.A. era decaduta dalle sue funzioni in data 22/09/2010 e che, pertanto, l'istruttoria risultava sospesa sino all'insediamento della nuova Commissione (avvenuto successivamente con D.G.R. n. 274 del 15/03/2011), la Pro-In S.r.l. ha chiesto che la pratica riguardante la domanda di riclassificazione della discarica venisse esaminata dalla Commissione Tecnica Regionale Ambiente (C.T.R.A.).
Con nota n. 664939 del 22/12/2010, tuttavia, la Direzione regionale Tutela Ambiente, comunicava alla PRO-IN S.r.l. (per conoscenza agli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A.), che non sussistevano i presupposti giuridico e amministrativi per dar seguito alla richiesta della Ditta.

Con nota del 07/06/2012 (prot. n. 267308 del 08/06/2012) la Ditta proponete diffidava la Regione Veneto a concludere l'iter valutativo sulla richiesta presentata, anche alla luce dell'entrata in vigore del D.M. 27/09/2010 che abrogava il D.M. 03/08/2005.

In data 23/05/2013 - tenuto conto che nel frattempo, a livello interregionale, relativamente alla problematica della riclassificazione delle discariche in sottocategoria, si era sviluppato un intenso confronto che aveva condotto la conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome ad enucleare una linea comune da sottoporre al competente Ministero dell'Ambiente - si è svolta una riunione tecnica (presso la sede della Segreteria Regionale Infrastrutture e Mobilità) di approfondimento istruttorio in merito alle molteplici tematiche e problematiche connesse all'istanza proposta, alle quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento.
Si deve inoltre dar conto in questa sede, per completezza, che, in relazione alla nota inviata dall'Avv. Andrea Di Segni, in nome e per conto della sua assistita Sig.ra Residori Maria Gabriella (acquisita al prot. n. 207905 del 16/05/2013), con la quale si rilevano gli sviluppi avvenuti relativamente al contenzioso in corso con la Ditta Pro-In S.r.l., in merito alla presunta indisponibilità dell'area su cui è esercitata l'attività di smaltimento da parte della Ditta proponente, e in particolare contenuti della Sentenza n. 2869/2009 del Tribunale di Verona e della Sentenza n. 813/2012 della Corte d'appello di Venezia, lo Studio Avvocati Biondaro, per conto della Pro-In S.r.l., con nota del 27/05/2013 (prot. n. 223729, del 27/05/2013), ha trasmesso agli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. una memoria sullo stato della vicenda.
Al riguardo, fatti i necessari approfondimenti, la Direzione regionale Tutela Ambiente, con propria nota in data 05/06/2013 – prot. n. 237977, ha verificato che non risulterebbe essere venuta meno la disponibilità dell'area su cui è esercitata l'attività di smaltimento.

La recente D.G.R. n. 1360/2013 ha disposto l'obbligo per i soggetti gestori delle discariche, già riclassificate in sottocategorie, o per le quali sono state comunque già assentite deroghe ai limiti di accettabilità previsti dalla norma, di presentare ali'Autorità competente - entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR del medesimo provvedimento - una nuova valutazione dei rischi da predisporsi secondo le modalità e nel rispetto dei principi individuati nell'Allegato A, al fine di un riesame delle relative autorizzazioni da effettuarsi ai sensi del comma 4 dell'art. 29 - octies del D. Lgs. n. l 52/2006 e ss.mm.ii., come modificato dal D. Lgs. n. 128/2010.
Il riesame di cui sopra, ai sensi di quanto previsto dalla stessa deliberazione, ha come finalità la verifica della conformità delle autorizzazioni rilasciate ai nuovi criteri individuati dal tavolo tecnico.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 918 del 20 luglio 2015

Le motivazioni che avevano spinto il Proponente a presentare istanza di Riclassificazione in Sottocategoria ai sensi dell'art. 7 del D.M. 27/09/2010 e conseguente deroga dei limiti di concentrazione nell'eluato e del Nichel nel tal quale, scaturiva dal fatto che la discarica, nonché l'elenco dei codici CER ammissibili, era stata sviluppata e progettata prima dell'entrata in vigore delle norme previste dal D.M. 27/09/2010. L'emanazione delle suddette normative aveva comportato l'introduzione di nuovi criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, imponendo, per gli impianti dedicati ai rifiuti non pericolosi, il rispetto, dei limiti previsti dalla tabella 5 del D.M. 27/09/2010. Questo aveva fatto in modo che molti dei rifiuti che per classificazione CER potevano essere conferiti all'impianto in esame, non erano però ammissibili per superamento dei limiti nell'eluato.
La riclassificazione alla sottocategoria di *discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile* e la concessione di alcune deroghe ai limiti di accettabilità previsti dal DM 27.09.2010 erano state valutate favorevolmente dalla Commissione regionale VIA nella seduta del 26/06/2013 e rilasciate con D.G.R. n. 1780 del 03/10/2013, nelle more del riesame disposto dalla succitata D.G.R. n. 1360/2013.

Alla luce di quanto sopra, con nota del 15/11/2013 (acquisita al prot. regionale n. 512508 del 26/11/2013), il Gestore della discarica in esame ha depositato la documentazione tecnica richiesta dalla D.G.R. n. 1360/2013.

Successivamente, per effetto dell'emanazione dell' Ordinanza del TAR Veneto n. 226 del 16/04/2014, con la quale veniva accolta l'istanza cautelare presentata dal Comune di Villafranca di Verona venivano sospesi, di fatto, gli effetti della D.G.R. n. 1780/2013 fino al giudizio di merito sul ricorso presentato dal medesimo Comune per l'annullamento della deliberazione in questione.

Con Ordinanza n. 3304 del 30/07/2014 il Consiglio di Stato ha poi respinto in appello l'istanza cautelare del Comune di Villafranca di Verona, in riforma dell'ordinanza impugnata del TAR Veneto n. 226/2014: pertanto, all'atto dell'istruttoria da parte della Commissione regionale V.I.A., la deliberazione n. 1780/2013 era vigente ed efficace.

In data 09/04/2014, con nota prot. n. 154895, la Ditta PRO-IN S.r.l. ha presentato alla Regione Veneto istanza di riesame della D.G.R. n. 1780/2013 di riclassificazione in sottocategoria e relative deroghe (D.M. 27/09/2010), ai sensi della D.G.R. n. 1360/2013, con specifico riferimento alle problematiche sollevate nell'ordinanza cautelare del TAR Veneto n 226 del 16/04/2014.

La Ditta ha provveduto - ai sensi dell'art. 29 - quater del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., come modificato dal D. Lgs. n. 128/2010 - a pubblicare in data 17/04/2014, a mezzo stampa, l'annuncio relativo al procedimento ex D.G.R. n. 1360/2013.

In data 26/05/2014 con nota prot. n. 226152, gli uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno comunicato che, relativamente all'istanza presentata, la Commissione regionale V.I.A. nella seduta del 14/05/2014 ha ritenuto che, per il proseguo del procedimento e per garantire la più ampia partecipazione, la Ditta dovesse trasmettere la documentazione progettuale ad ENAC ed ai comuni interessati dal procedimento citato. Il proponente ha provveduto a quanto richiesto, dandone informazione con nota acquisita agli atti in data 27/05/2014 - prot. n. 228493 e successivamente con nota n. 258393 in data 16/06/2014.

Nella seduta della Commissione Regionale VIA del 25/06/2014 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, dell'istanza in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso.

In data 15/10/2014 il medesimo gruppo istruttorio ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area interessata dall'intervento con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate.
Durante l'iter istruttorio sono pervenute osservazioni formulate dai seguenti soggetti:

- Società di Gestione dell'Aeroporto "Valerio Catullo" di Verona Villafranca S.p.A. (nota prot. n. 312475 in data 22/07/2014);
- Società di Gestione dell'Aeroporto "Valerio Catullo" di Verona Villafranca S.p.A. (nota prot. n. 387343 in data 16/09/2014).

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

Con nota prot. 463221 del 04/11/2014, la Sezione Tutela Ambiente – Settore Rifiuti ha trasmesso la relazione istruttoria relativa alla valutazione dell'Analisi di Rischio presentata dalla Ditta PRO-IN S.r.l. ai sensi della D.G.R. n.1360/2013.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa, da parte del nuovo gruppo istruttorio della Commissione regionale V.I.A., si è svolto un incontro tecnico in datata 01/12/2014, presso la sede regionale di Palazzo Linetti a Venezia, al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'interventi, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/1999 e ss.mm.ii.

2. CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO

L'impianto è situato nell'alta pianura veronese, ad una quota media sul paino campagna di circa 75÷80 m s.l.m.m., a sud-est dell'abitato di Sommacampagna (VR), lungo la strada provinciale di collegamento fra i comuni di Bussolengo e Villafranca. Per la descrizione delle caratteristiche peculiari dell'impianto, si rimanda a quanto riportato nelle citate DDGRV 1932/2004, 3301/2004 e 1780/2013.

3. COLLAUDO DEI LOTTI 1 E 2

Le prove geotecniche eseguite in fase di collaudo dei lotti 1 e 2 sull'argilla utilizzata per la realizzazione del fondo e delle pareti hanno evidenziato valori di permeabilità estremamente bassi, mediamente compresi tra $8{,}1x10^{-11}$ (Lotto 1) e $6{,}5x10^{-10}$ m/s del lotto 2.

4. DEROGHE RICHIESTE

La Ditta Pro-In S.r.l. ha richiesto di derogare i parametri elencati nella tabella seguente, che riporta i valori proposti e la relativa valutazione.

Concentrazioni in deroga richieste e confronto con i Limiti di Concentrazione (CL) previsti dal D.M. 27/09/2010.

Parametro	**Concentrazioni richieste in deroga sull'eluato** (mg/l)	**C.L. Tabella 5 DM 27/09/2010** (mg/l)	**Fattore moltiplicativo rispetto a Tab. 5 DM 27/09/2010**
Cromo totale	3	1	3
Molibdeno	3	1	3
Nichel	3	1	3
Antimonio	0,20	0,07	2,86
Selenio	0,15	0,05	3
Zinco	15	5	3
Fluoruri	45	15	3
DOC	1.000	100	10
TDS**	20.000	10.000	2

** *Il valore del TDS è stato calcolato sulla base dei risultati delle simulazioni effettuate immettendo nel software Landsim valori di 20.000 mg/l per cloruri e solfati, così come indicato nel DM 03/08/2005 e nell'all. A alla DGRV n. 1838 del 19/06/2007.*

Cloruri	20.000	2.500	8
Solfati	20.000	5.000	4

5. ANALISI DI RISCHIO (AdR)

I documenti di riferimento sono i seguenti:

- Analisi di rischio sito specifica recettore acque sotterranee inerente il recupero e ampliamento volumetrico dell'ex discarica 2B "Ve.Part" sita in Comune di Sommacampagna (VR) – loc. Casetta- Relazione - Novembre 2013;

ALLEGATOA alla Dgr n. 918 del 20 luglio 2015

- Analisi di rischio sito specifica recettore acque sotterranee inerente il recupero e ampliamento volumetrico dell'ex discarica 2B "Ve.Part" sita in Comune di Sommacampagna (VR) – loc. Casetta - Aggiornamento ai sensi dell'Allegato A alla D.G.R. 1360/2013 – Integrazioni richieste dalla Riunione Istruttoria del 20/03/2014 - Relazione - Aprile 2014.

Il secondo documento sostituisce integralmente il capitolo 4 della relazione di AdR datata Novembre 2013.
Il Modello Concettuale del Sito elaborato nell'analisi ha individuato come bersaglio della sorgente *percolato* la falda superficiale (recettore posto sulla verticale del sito di discarica).
Relativamente alla presenza di biogas, il professionista incaricato per l'AdR richiama le valutazioni effettuate nella precedente Analisi del Rischio del 2010 ed i risultati dei monitoraggi della qualità dell'aria sinora eseguiti: in particolare, viene evidenziato che *"le misure ambientali effettuate con cadenza mensile al perimetro dell'impianto, lungo la direzione del vento come desunta dai dati meteorologici ricavati dalla ns. centralina meteo, non hanno mai rilevato presenza di Metano aero disperso sia a monte che a valle a seguito di possibili emissioni diffuse dalla discarica"*.
Il rischio per la matrice acque sotterranee è stato determinato effettuando le seguenti simulazioni (vedi documento datato Aprile 2014):

1. direttrice falda lungo piezometri S - H5:
   a. Caso A: battente di percolato pari a 1,5 m, con materassino bentonitico
   b. Caso B: battente di percolato pari a 0,68 m, senza materassino bentonitico
2. direttrice falda lungo piezometri H8 - H7 (analisi di sensitività):
   a. Caso A: battente di percolato pari a 1,5 m, con materassino bentonitico
   b. Caso B: battente di percolato pari a 0,68 m, senza materassino bentonitico

Si evidenzia che nel documento datato novembre 2013 l'analisi di sensitività era stata effettuata considerando la direttrice lungo i piezometri H8 – H2. Il professionista motiva tale variazione ritenendo la direttrice H8 – H7 maggiormente rappresentativa di quella H8 – H2, la quale non interesserebbe "per buona parte del suo percorso zone non interessate allo smaltimento dei rifiuti in deroga" (vedi pag. 8 del documento datato Aprile 2014).
I casi A e B sono stati individuati tenendo conto che:

- in corrispondenza dei pozzi di raccolta del percolato, dove il battente non può superare 1,5 m dal fondo così come previsto dall'Autorizzazione vigente, c'è un materassino bentonitico di 0,5 cm e K $1*10^{-11}$ m/s che si estende fino a 5 metri dal piede delle scarpate e che contribuisce localmente ad aumentare le prestazioni del sistema di impermeabilizzazione della discarica;

nella restante parte della discarica, non interessata dalla presenza del materassino bentonitico, date anche le pronunciate pendenze del fondo della stessa, il battente di percolato è sicuramente inferiore al valore massimo che si può avere nei pozzi: il dato di 0,68 m assunto in input dal professionista è stato stimato con dei modelli tridimensionali con i quali è stata ricavata la superficie di discarica effettivamente bagnata in corrispondenza del massimo valore di battente possibile nei pozzi (appunto 1,5 m).
Relativamente ai dati di input assunti nell'analisi, nel rimandare ad una integrale lettura della documentazione prodotta, si evidenzia in questa sede che relativamente alla permeabilità dell'argilla di fondo della discarica il professionista ha considerato il valore di progetto ($k = 1*10^{-9}$ m/s). Nelle simulazioni relative alle porzioni di discarica interessate dalla presenza del materassino bentonitico è stata calcolata la K equivalente tenuto conto degli spessori e delle permeabilità dei due materiali accoppiati (argilla + materassino).
Si segnala altresì che, trattandosi di discarica in rilevato, in ottemperanza a quanto previsto dalle note ISPRA richiamate dalla DGRV n. 1360/2013, il fattore di attenuazione del suolo insaturo (SAM) è stato posto uguale ad 1.

Gli Esiti dell'istruttoria del Gruppo di Lavoro Regione Settore Rifiuti – Arpav sono i seguenti:

- la valutazione dei rischi datata Novembre 2013, come integrata dal successivo documento datato Aprile 2014, risulta sostanzialmente conforme ai criteri individuati nell'Allegato A alla DGRV n. 1360/2013;
- i dati di input sito specifici, utilizzati per l'elaborazione della stessa, risultano sostanzialmente congrui, fatte salve le precisazioni di seguito riportate, con un approccio tipo "worst case" per il

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 918 del 20 luglio 2015

calcolo del rischio per la matrice acque sotterranee correlato alle deroghe richieste:

- battente percolato: Come più sopra accennato, il battente di percolato nelle porzioni di discariche non interessate dalla presenza del materassino bentonitico è stato ricavato mediante l'applicazione di modelli tridimensionali, i cui risultati non sono pertanto verificabili. Ciò detto, considerato che a causa delle pendenze - le quote del fondo della discarica nelle zone più lontane dai pozzi sono maggiori di 1,5 m rispetto alle quote rilevate in corrispondenza degli stessi pozzi, è ragionevole ipotizzare che, anche in presenza del succitato battente nei pozzi, ci sarà una parte di discarica verosimilmente "asciutta". Si ritiene, pertanto, di considerare cautelativamente la media tra i due valori estremi che si possono verificare (ossia 1,5 m in uno dei pozzi e O m nelle parti opposte), come valore di input nelle simulazioni che non contemplano il materassino bentonitico. Tale valore è pari a 0,75 m.
- Direzione falda e calcolo W ed SW: Non si condividono le motivazioni del cambio della direzione di falda considerata per la cosiddetta "analisi di sensitività". Si ritiene, infatti, che le direzioni da prendere a riferimento devono essere rappresentative dell'andamento della falda indipendentemente dalla geometria e dalla posizione dei lotti. Si evidenzia inoltre che anche la carta isofreatica di dicembre 2013 conferma la direzione H8 – H2 considerata nell' AdR datata Novembre 2013. Prendendo a riferimento tale direzione, le dimensioni della discarica da inserire in input nell'analisi sono le seguenti: W = 210 m e Sw = 215 m (escludendo fasce di rispetto come proposto dalla Ditta). Si evidenzia da ultimo che nel caso della direzione S – H5 il valore di W misurato dal gruppo di lavoro Regione – ARPAV è un po' più grande di quello calcolato dal professionista (210 m contro 191 m).

Si riportano di seguito i risultati delle elaborazioni di verifica effettuate, alla luce delle precisazioni di cui sopra, dal Gruppo istruttorio Regione - ARPAV, in termini di rischio per la matrice acque sotterranee nell'ipotesi che sia rispettato l'assunto del metodo deterministico di ISPRA, recepito nella D.G.R. n. 1360/13 che le concentrazioni nel percolato coincidano con le concentrazioni chieste in deroga (terza colonna). In particolare si precisa che è stato considerato solo lo scenario relativo alle porzioni di discarica non interessate dal materassino bentonitico (nelle due direzioni S -H5 ed H8 - H2), in quanto più gravoso dal punto di vista del rischio per la matrice acque sotterranee:

– Simulazione: direttrice S -H5 - caso B (no materassino) con battente di percolato a 0,75 m

	(A) Concentrazioni limite in falda (mg/l)	(B) Concentrazioni al POC (mg/l)	(B/A) Rischio per la matrice acque sotterranee (R < 1)
Cromo totale	0,05	0,0092	O, 1831
Molibdeno	0,05	0,0092	0,1831
Nichel	0,02	0,0092	0,4578
Antimonio	0,005	0,0006	O, 1221
Selenio	0,01	0,0005	0,0458
Zinco	3	0,0458	0,0153
Fluoruri	1,5	0,1373	0,0916
DOC	10*	3,0521	0,3052
TDS	500	61,0411	O, 1221

** Il valore limite del DOC è ricavato dal valore limite del COD, posto a 30 mg/l, sfruttando la correlazione di 1:3 tra i due parametri, come riconosciuta dalla DGRV n. 1360/2013.*

– Simulazione: direttrice H8 -H2 - caso B (no materassino) con battente di percolato a 0,75 m

	(A) Concentrazioni limite in falda (mg/l)	(B) Concentrazioni al POC (mg/I)	(B/A) Rischio per la matrice acque sotterranee (R < 1)
Cromo totale	*0,05*	0,0108	0,2162

ALLEGATOA alla Dgr n. 918 del 20 luglio 2015

Molibdeno	0,05	0,0108	0,2162
Nichel	0,02	0,0108	0,5406
Antimonio	0,005	0,0007	0,1441
Selenio	0,01	0,0005	0,0541
Zinco	3	0,0541	0,0180
Fluoruri	1,5	0,1622	0,1081
DOC	10*	3,6037	0,3604
TDS	500	72,0737	0,1441

** li valore limite del DOC è ricavato dal valore limite del COD, posto a 30 mg/I, sfruttando la correlazione di I :3 tra i due parametri, come riconosciuta dalla D.G.R. n. 1360/2013.*

Si evidenzia, per completezza, che il rischio risulterebbe accettabile (anche se con un margine inferiore) anche nel caso in cui il battente di percolato si attestasse ad 1,5 m su tutto il fondo della discarica

6. RELAZIONE SUL MONITORAGGIO DEI VOLATILI

La Società di Gestione dell'Aeroporto "Valerio Catullo" di Verona Villafranca S.p.A., indipendentemente dall'esito delle sentenze e per meglio valutare la presenza di avifauna sui due impianti esterni ed eventuali correlazioni esistenti tra le discariche limitrofe all'aeroporto e la presenza di uccelli in aeroporto, ha intrapreso le seguenti azioni:

- ricevuto e-mail da ENAC (02/09/2014) su parere di rilascio autorizzazione agli impianti Geo Nova SpA e Pro.In srl e recepito la raccomandazione di ENAC di proseguire i monitoraggi esterni sui due impianti Pro In e Geo Nova, monitoraggi iniziati a Luglio 2014 (vedi relazione BCI del 25/07/2014) ed interrotti nel mese estivo questo per avere conferma e dare conferma ad ENAC che il materiale trattato sia veramente "non putrescibile";
- commissionato alla Bird Control Italy srl monitoraggi ornitologici settimanali da effettuarsi durante i mesi di Settembre e Ottobre 2014 presso i due impianti Geo Nova Spa e Pro In srl.;
- partecipato in data 15/10/2014 alla riunione tenutasi nel Comune di Sommacampagna (VR) convocata dalla Commissione Regionale per Impatto Ambientale e successivo sopralluogo sui siti per il progetto di riclassificazione degli impianti gestiti da Geo Nova SpA Pro In srl.;
- trasmesso al Comune di Sommacampagna in data 17 novembre 2014 la Relazione sul Monitoraggio dei Volatili – Discariche di Geo Nova Spa (località Siberie) e Pro-in Srl (località Casette).

La Società di Gestione dell'Aeroporto "Valerio Catullo " di Verona Villafranca S.p.A. (IATA: VRN – ICAO: LIPX), nel seguito Gestore, in accordo con ENAC Direzione Operativa (D.O.) ed ENAC Bird Strike Committee Italy (BSCI), ha commissionato un monitoraggio alla Bird Control Italy srl sulle due discariche di Geo Nova SpA e Pro-in SpA dislocate a Nord Ovest del sedime aeroportuale rispettivamente a 1 e 3 km dal sedime aeroportuale dello scalo aeroportuale.
Il Gestore aveva espresso parere negativo per entrambe le discariche con due missive del 16/07/2014.
Il Gestore successivamente alla data del 16/07/2014, a seguito di ulteriori incontri con il Comune di Sommacampagna, sopralluoghi presso gli impianti e scambi di comunicazione con ENAC (e-mail del 02/09/2014 inviata da ENAC) ha acquisito elementi utili a modificare la propria posizione ed inviare lettera Prot. n. 1830 del 15/09/2014.
I risultati dei monitoraggi effettuati dalla Bird Control Italy srl nella discarica Pro-In, che dista 1,2 km. dal sedime aeroportuale, sono riportati nella Tabella seguente. Durante tutti i monitoraggi non sono mai stati osservati volatili, questo dato non deve sorprendere data la scarsa e/o quasi assente componente organica del rifiuto conferito.

Data	Ora	Condizioni meteo	Vento		Temperatura (°C)	Uccelli avvistati
			Intensità Kt	Direzione ° gradi		

12/09/14	11:00-11:30	poco nuv.	1	var	22	-
18/09/14	15:30-16:15	molto nuv.	2	var	24	-
25/09/14	10:07-10:50	poco nuv.	4	240	19	-
26/09/14	13:50-14:23	poco nuv.	6	240	21	-
01/10/14	14:22-15:05	pioggia	3	180	17	-
02/10/14	10:24-10:57	sereno	1	210	20	-
09/10/14	10:25-10:56	poco nuv.	0	var	19	-
10/10/14	13:54-14:29	poco nuv.	3	160	21	-
16/10/14	11:35-12:10	molto nuv.	5	290	18	-
17/10/14	13:52-14:35	poco nuv.	8	260	23	-
22/10/14	13:21-14:18	sereno	7	300		
23/10/14	08:41-09:25	sereno	7	270	10	-
31/10/14	10:20-11:00	sereno	1	160	11	-
31/10/14	14:00-14:30	sereno	1	200	16	-

Data la ridotta presenza di avifauna osservata nei due mesi di monitoraggio e la ridotta componente organica dei rifiuti conferiti, si ritiene che la discarica attualmente non costituisca un'attrattiva tale da modificare le abitudini comportamentali della ornitofauna presente nel sedime aeroportuale.
Il Comune di Sommacampagna (VR) ha ricevuto in data 19/11/2014 il "nulla osta" da parte di ENAC di fornire la relazione sul monitoraggio alla Commissione regionale V.I.A., chiedendo la

7. VALUTAZIONE SULLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA E CONSIDERAZIONI FINALI

Congruità con gli strumenti urbanistici e pianificatori
La coerenza e congruità della realizzazione della discarica Pro-in era stata attentamente valutata in sede di Valutazione di Impatto Ambientale e ritenuta pienamente coerente con gli strumenti urbanistici e pianificatori sia comunali, che provinciali e regionali. La richiesta di sottocategoria e di deroga in esame, non apportando alcuna variazione tecnico-progettuale all'impianto già approvato, non va ad incidere in alcuna maniera con le valutazioni già espresse nei pareri della Commissione Regionale V.I.A. n. n. 64 del 15/12/2003 e n. 71 del 22/03/2004.

Impatti attesi sulle componenti ambientali
Anche per quanto riguarda gli impatti che la realizzazione della discarica in esame può avere sulle varie componenti ambientali, vale quanto detto al punto precedente: la concessione di riclassificazione in sottocategoria a) "discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile" e la concessione di deroga ai limiti previsti per l'eluato non comportano alcuna modifica sostanziale progettuale o gestionale all'impianto già autorizzato e, di conseguenza, rimangono valide le valutazioni già esperite e contenute nei pareri n. 64 del 15/12/2003 e n. 71 del 22/03/2004, di approvazione di compatibilità ambientale.

Dati di Progetto e deroghe richieste
Il progetto di ampliamento della Discarica in località Casette, approvato con D.G.R. n. 1932, del 25/06/2004 e successiva D.G.R. 3301 del 22/10/2004, prevede che la stessa sia completamente fuori terra, coincidente con la vecchia discarica già esaurita. Sul fondo è prevista la presenza di uno strato di argilla compattata dello spessore di almeno 80 cm per la realizzazione del fondo del nuovo bacino in sopraelevazione. Al fondo è stata data una conformazione a schiena d'asino in maniera tale da convogliare tutto il percolato lungo le fasce perimetrali dove, a maggiore cautela, è stato messo in opera

anche un materassino bentonitico (spessore 20 cm e $K \leq 10^{-12}$ m/s). Il tutto garantisce alla discarica in oggetto il pieno rispetto ai requisiti minimi previsti dalla vigente normativa (D. Lgs. n. 36/2003).
L'utilizzo di un Materassino Bentonitico, non previsto dalla vigente normativa, conferisce, infatti, un maggiore grado di protezione nei confronti dell'ambiente circostante, grazie alla sua bassissima permeabilità.
L'elemento che comunque conferisce le maggiori garanzie di impermeabilizzazione è costituito dallo strato di argilla, che le specifiche del progetto approvato prevedono debba avere uno spessore minimo pari a 1,00 m e un coefficiente di permeabilità $K < 1 \times 10^{-9}$ m/s.
Allo stato attuale risultano allestiti e collaudati solo due lotti della Discarica, di cui uno è in esercizio. L'argilla utilizzata per l'allestimento del pacchetto di impermeabilizzazione, sia sul fondo, che lungo le pareti, presenta caratteristiche significativamente migliori rispetto ai requisiti minimi del progetto approvato. Il suo coefficiente di permeabilità medio, certificato dalle analisi allegate al certificato di collaudo, risulta pari a K = 4,92 x 10-11 m/s. L'argilla utilizzata per la realizzazione del primo lotto della discarica risulta pertanto almeno 10 volte meno permeabile rispetto a quella autorizzata dal progetto.

Conclusioni
L'analisi del rischio valutata dal gruppo di lavoro Regione Settore Rifiuti – ARPAV ha evidenziato che la valutazione dei rischi datata Novembre 2013, come integrata dal successivo documento datato Aprile 2014, risulta sostanzialmente conforme ai criteri individuati nell'Allegato A alla D.G.R. n. 1360/2013 e che i dati di input sito specifici, utilizzati per l'elaborazione della stessa, risultano sostanzialmente congrui, fatte salve alcune precisazioni oggetto di prescrizione, con un approccio tipo "worst case" per il calcolo del rischio per la matrice acque sotterranee correlato alle deroghe richieste.
Si evidenzia che, anche sulla base di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1360/2013, il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) della discarica deve essere integrato con una specifica sezione volta a monitorare nel tempo, con cadenza almeno trimestrale, la qualità delle matrici ambientali potenzialmente coinvolte dalle deroghe concesse, nonché il mantenimento delle condizioni ipotizzate per la modulazione della valutazione di rischio esaminata nell'ambito del procedimento in parola.
Per quanto attiene alla verifica di putrescibilità e IRDP, il Decreto n. 104 del 30.12.2013, come modificato ed integrato dal successivo decreto n. 68 del 20 agosto 2014, ha previsto tutte le verifiche del caso estendendo il controllo anche ai rifiuti con codice CER 191212. La Commissione ritiene, pertanto, superfluo introdurre ulteriori prescrizioni sull'argomento specifico.
Il monitoraggio dell'avifauna, commissionato dalla Società di Gestione dell'Aeroporto "Valerio Catullo " di Verona Villafranca S.p.A., non ha rilevato la presenza di uccelli in tutto il periodo di rilevamento, concludendo però che sia "*opportuno vincolare qualsiasi tipo di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di conferimento dei rifiuti ad un piano di monitoraggi periodico dell'avifauna da effettuare sulle due discariche con un protocollo condiviso tra ENAC/Gestore e Enti Pubblici competenti per territorio, proposta di Regolamento viene descritta nei paragrafi successivi di questo elaborato" (RELAZIONE SUL MONITORAGGIO DEI VOLATILI - DISCARICHE DI: GEO NOVA S.P.A. - IN LOCALITÀ SIBERIE - PRO-IN S.R.L. - IN LOCALITÀ CASETTE redatto da BIRD CONTROL ITALY SrL).*

8. OSSERVAZIONI E PARERI
Durante l'iter istruttorio non sono pervenite osservazioni e parei, tesi a fornire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi concernenti l'istanza.

9. VALUTAZIONI COMPLESSIVE
Vista la normativa vigente in materia, sia statale che regionale, ed in particolare:
- visto il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- visto il D.M. 27/09/2010
- vista la L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.;

- vista la D.G.R. n. 1932 del 25/06/2004
- vista la D.G.R. n. 3301 del 22/10/2004;
- vista la D.G.R. 1360/2013;
- vista la D.G.R. n. 1780 del 03/10/2013;

tutto ciò premesso, la Commissione regionale V.I.A. presenti tutti i suoi Componenti (assenti il Dott. Cesare Bagolini ed il Dott. Nicola Dell'Acqua, Componenti esperti ed il Dirigente Responsabile Tutela Ambientale della Provincia di Verona), integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 575/2013) e del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dal delegato dal Sindaco del Comune di Sommacampagna e dal rappresentante della Sezione Regionale Tutela Ambiente – Settore Rifiuti, esprime a maggioranza dei presenti (assenti il Sindaco del Comune di Villafranca di Verona, il Presidente della Provincia di Verona, il Direttore della Sezione Regionale Urbanistica ed il Direttore della Sezione Regionale Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Verona) con voto contrario del delegato del Sindaco del Comune di Sommacampagna, del delegato dal Direttore Generale di ARPAV e del delegato dal Direttore del Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona

parere favorevole

alle richieste, presentate dalla Ditta PRO-IN S.r.l. (P. IVA/C.F. n. 03702730239), con sede in Via Copernico, 21 – 37135 Verona:

- di riclassificazione della discarica per rifiuti non pericolosi, gestita dalla Ditta PRO-IN S.r.l. - già autorizzata con D.G.R. n. 1932 del 25/06/2004 e D.G.R. n. 3301 del 22/10/2004 - sita in loc. Casette in Comune di Sommacampagna (VR), in sottocategoria di discarica di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) del D.M. 27/09/2010, ovvero in "discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile";
- di deroghe per l'innalzamento dei limiti di concentrazione nell'eluato rispetto ai valori previsti dalla Tabella 5 dello stesso D.M. 27/09/2010, ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 10 del D.M. 27/09/2010, per le tipologie di rifiuti già autorizzati con D.G.R. n. 1932 del 25/06/2004 e D.G.R. n. 3301 del 22/10/2004;

con le prescrizioni di seguito indicate, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti:

PRESCRIZIONI

1. sono mantenute valide tutte le prescrizioni ed obblighi contenuti nei pareri n. 64 del 15/12/2003 e n. 71 del 22/03/2004 pubblicati con D.G.R. n. 1932 del 25/06/2004 e la successiva D.G.R. n. 1780 del 03/10/2013.
2. Nella tabella seguente si riportano pertanto i valori di concentrazione in eluato, di cui si concede deroga rispetto a quelli previsti nella tabella 5 del D.M. 27/09/2010:

Parametro	*Limiti di Concentrazione Tabella 5 D.M. 27/09/2010 (mg/l)*	*Fattore moltiplicativo rispetto a Tabella 5 D.M. 27/09/2010*	*Limite concesso in deroga (mg/l)*
Cromo totale	1	3	3
Molibdeno	1	3	3
Nichel	1	3	3
Antimonio	0,07	2,86	0,2
Selenio	0,05	3	0,15
Zinco	5	3	15
Fluoruri	15	3	45

ALLEGATOA alla Dgr n. 918 del 20 luglio 2015

DOC	100	10	1.000
TDS	10.000	2	20.000

3. Tutti i parametri derogati dovranno essere investigati con frequenza almeno trimestrale sia nel percolato prodotto dalla discarica che nella matrice acque di falda. Le metodiche analitiche per la determinazione dei parametri che hanno finora evidenziato limiti di rilevabilità superiori alle concentrazioni limite derogate dovranno essere inoltre implementate al fine di poter confrontare i risultati analitici con i valori limite concessi in deroga.
4. Le relazioni annuali del PMC dovranno dare evidenza del mantenimento nel tempo delle condizioni ipotizzate per la modulazione della valutazione di rischio, con particolare riferimento agli esiti dei monitoraggi relativi alle concentrazioni dei contaminanti derogati nel percolato: in particolare dovrà essere verificato che le medie annuali dei parametri derogati siano in linea con i valori limite già concessi in deroga, o comunque che garantiscano - a parità delle altre condizioni - un rischio per la matrice acque sotterranee accettabile (< 1), calcolato secondo i criteri individuati nella valutazione dei rischi presentata e con le seguenti precisazioni:
   4.a Sia considerato lo scenario relativo alle porzioni di discarica non interessate dalla presenza del materassino bentonitico assumendo in input un battente di percolato di 0,75 m.
   4.b Siano considerate le direzioni di falda S - H5 ed H8 - H2, assumendo in input i seguenti valori di W ed Sw: 210 e 254 m (S -H5); 215 e 210 m (H8 -H2).
5. Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) della discarica dovrà essere integrato, ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1360/2013, con una specifica sezione che recepisca quanto prescritto ai precedenti punti 3 e 4.
6. Nei lotti non ancora collaudati la verifica del valore di permeabilità del fondo della discarica dovrà essere effettuata mediante un campionamento almeno ogni 1.000 m2 di superficie. Al fine di poter effettuare un'elaborazione statistica dei dati, il numero totale di campioni per ciascun lotto non dovrà essere inferiore a 10. In caso di un numero di campioni inferiore a 10 dovrà essere preso come riferimento il valore maggiore dei singoli K riscontrati. Le metodiche di campionamento ed analisi dovranno essere le stesse già adottate nell'ambito del collaudo dei lotti già autorizzati. Nel caso specifico, il valore da verificare resta quello di progetto (1*10-9 m/s).
7. Nei lotti non ancora realizzati, dovrà essere altresì utilizzato, ove previsto dal progetto, un materassino bentonitico avente le medesime caratteristiche di spessore e permeabilità di quello già messo in opera e considerato nell'AdR (spessore 0,5 cm e permeabilità di 1,00*10 -11 m/s).
8. Giornalmente dovrà essere prevista la copertura dei rifiuti abbancati utilizzando materiale pesante e/o teli in modo tale da impedire qualsiasi dispersione aerea anche in caso di forti venti.
9. Venga effettuato un piano di monitoraggio sull'impianto che preveda:
   9.a Monitoraggi di avifauna effettuati e a carico del titolare dell'impianto con frequenza di un monitoraggio al giorno da parte della Proprietà e di uno ogni tre mesi da parte di un ornitologo esperto secondo il protocollo e le tabelle di rilevazione riportate nella "RELAZIONE SUL MONITORAGGIO DEI VOLATILI - DISCARICHE DI: GEO NOVA S.P.A. - IN LOCALITÀ SIBERIE - PRO-IN S.R.L. - IN LOCALITÀ CASETTE" redatto da BIRD CONTROL ITALY S.r.l., che dovrà essere all'uopo richiesta dalla Ditta proponete alla Società di Gestione dell'Aeroporto "Valerio Catullo " di Verona Villafranca S.p.A.
   9.b La raccolta dei dati con il protocollo standardizzato, contenuto nella relazione citata al punto precedente, dovrà essere inviata dal Titolare dell'impianto mensilmente ad ENAC D.O. ed alla Società di Gestione dell'Aeroporto "Valerio Catullo "di Verona Villafranca S.p.A. in formato elettronico per facilitarne la successiva analisi.
   9.c Le essenze arboree ed arbustive da utilizzare durante la realizzazione di rimboschimenti, piantumazioni o altre attività sono contenute nella "RELAZIONE SUL MONITORAGGIO DEI VOLATILI - DISCARICHE DI: GEO NOVA S.P.A. - IN LOCALITÀ SIBERIE - PRO-IN S.R.L. - IN LOCALITÀ CASETTE" redatto da BIRD CONTROL ITALY S.r.l., al punto 10 del paragrafo 6.2, da acquisire con le medesime modalità di cui al precedente p.to 9.a;

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 918 del 20 luglio 2015

9.d Venga redatto un Regolamento, come indicato al paragrafo 6.3 della medesima Relazione di Monitoraggio che individui i canali informativi a cui far ricorso in caso di presenza massiccia di volatili o altra fauna sull'impianto di Pro-In S.r.l.

Il Segretario della
Commissione V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Il Dirigente
Settore V.I.A.
Dott.ssa Gisella Penna

Il Vice-Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Luigi Masia

(Codice interno: 303007)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 919 del 20 luglio 2015

Ditta: Acqua Minerale San Benedetto S.p.A., Comune di Scorzè (VE). Stabilimento di imbottigliamento in comune di Scorzè (VE). Aggiornamento dell'autorizzazione all'imbottigliamento delle acque minerali naturali e di sorgente denominate "SAN BENEDETTO", "FONTE GUIZZA" e "SORGENTE DEL BUCANEVE" e bevande analcoliche derivate, e aggiornamento delle linee di produzione. - L.R. 40/1989.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Aggiornamento per dismissione della linea di confezionamento n. 32B per imbottigliamento di acqua minerale naturale, frizzante e bibite analcoliche in acqua minerale presso lo stabilimento della ditta Acqua Minerale S.Benedetto S.p.A., Comune di Scorzè (VE). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza acquisita con prot. n 179917 del 29.04.2015 Parere espresso da U.L.S.S. n. 13 il 28.04.2015.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

La ditta Acqua Minerale San Benedetto S.p.A., con sede in Scorzè (VE), Viale Kennedy 65, C.F. 00593710247, è titolare in virtù della D.G.R. n. 4118 del 6.9.1994 dell'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento di imbottigliamento delle acque minerali naturali e prodotti derivati, "SAN BENEDETTO", "FONTE GUIZZA" e "SORGENTE DEL BUCANEVE".

Lo stabilimento è stato successivamente modificato e ampliato con autorizzazione di cui alle DD.GG.RR. n.2304 del 22.6.1998, n.3333 del 15.9.1998, n.1893 del 1.6.1999, n.4103 del 22.12.2000, n.705 del 21.3.2003, n.2723 del 10.9.2004, n.2181 del 21.07.2009, n.1946 del 22.11.2011, D.G.R. n.907 del 22.05.2012, ultimo provvedimento di aggiornamento e modifica delle linee di imbottigliamento DGR n. 1216 del 15.07.2014

Con domanda in data 25.03.2015, pervenuta ai sensi dell'art.38 della L.R. 40/89, per il tramite dell'U.L.S.S. n. 13 Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione in data 29.04.2015, la ditta San Benedetto S.p.A ha chiesto l'autorizzazione per la dismissione della linea n. 32 B per il confezionamento di acqua minerale naturale, frizzante e bibite gasate analcoliche in contenitori di vetro.

Il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell'U.L.S.S. n. 13, ha trasmesso comunicazione della ditta una volta, acquisita tutta la documentazione corredata dalla relazione tecnica, di dismissione della linea di imbottigliamento n. 32 B.

Lo stabilimento con le modifiche sopra citate, risulta nel suo complesso essere ora così composto:

n. linea	**Prodotto imbottigliato**	**contenitori**	**n° contenitori/ ora**
N 31 A	Acqua minerale e bevande analcoliche	Vetro	25.000
N 34 D	Bevande analcoliche	Vetro	32.000
N 35 E	Bevande analcoliche	Vetro	40.000
N39 AA	Bevande analcoliche	Lattine	60.000
N 42 V	Acqua minerale, bevande analcoliche, acqua di sorgente	PET	45.000
N 43 H	Acqua minerale, bevande analcoliche, acqua di sorgente e prodotti liquidi dietetici	PET	40.000
N 46 K	Acqua minerale, bevande analcoliche, acqua di sorgente e prodotti liquidi dietetici	PET	40.000
N 50 O	Acqua minerale, bevande analcoliche, acqua di sorgente	PET	22.000
N 51 F	Acqua minerale	PET	52.000
N 52 Q	Acqua minerale e acqua di sorgente	PET	47.000
N 53 R	Acqua minerale e acqua di sorgente	PET	39.000
N 54 S	Acqua minerale	PET	40.000
N 55 T	Acqua minerale	PET	39.000
N 56 U	Acqua minerale e acqua di sorgente	PET	38.000

N 57 W	Acqua minerale e acqua di sorgente	PET	42.000
N 58 Z	Acqua minerale e acqua di sorgente	PET	40.000
N 60 M	In ambiente asettico bevande analcoliche prodotti liquidi dietetici acqua minerale e succhi	PET	34.000
N 61 L	In ambiente asettico bevande analcoliche prodotti liquidi dietetici acqua di sorgente e succhi	PET	11.000
N 63 Y	In ambiente asettico bevande analcoliche prodotti liquidi dietetici acqua minerale e succhi	PET	35.000
N 64 P	In ambiente asettico bevande analcoliche prodotti liquidi dietetici acqua minerale e succhi	PET	45.000
N65 X	In ambiente asettico bevande analcoliche prodotti liquidi dietetici acqua minerale e succhi	PET	34.000
N66 AB	In ambiente asettico bevande analcoliche prodotti liquidi dietetici acqua minerale e succhi	PET	40.000
N 67 J	In ambiente asettico confezionamento di bevande analcoliche in buste (Pouch)	BUSTE	9.000

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

VISTA la L.R. 10 ottobre 1989, n.40;

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;

VISTO il D.lgs n.176 del 8.10.2011 di attuazione della Direttiva 2009/54/CE sull'utilizzo e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

VISTA la D.G.R. n. 4118 del 6.9.1994 e successive modifiche ed ampliamenti, ultima modifica 1216 del 15.07.2014;

VISTA la domanda presentata in data 25.03.2015, dalla ditta San Benedetto S.p.A per la dismissione della linea n. 32B;

VISTA la nota trasmessa dall'ULSS n.13 U.O.C prot. n. 03.12/35744 NAD1656A del 28.04.2015, di richiesta di aggiornamento delle linee di produzione;

VISTA la documentazione richiamata nelle premesse;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di aggiornare considerato quanto in premessa esposto, ai sensi degli artt. 39 e 40 della L.R. 10.10.1989 n. 40, l'autorizzazione alla ditta Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. con sede a Scorzè (VE), Viale Kennedy, 65 C.F. 00593710247, all'imbottigliamento nello stabilimento di Scorzè delle acque minerali naturali e di sorgente denominate "SAN BENEDETTO", "FONTE GUIZZA" e "SORGENTE DEL BUCANEVE" e bevande analcoliche derivate, autorizzando le linee di imbottigliamento così come in premessa riportato;
2. di stabilire che la ditta è tenuta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
   - impiegare esclusivamente l'acqua minerale proveniente dalle concessioni minerarie autorizzate, ai sensi della L.R. 40/89;
   - sottostare a tutti gli altri obblighi imposti dalle autorizzazioni Ministeriali e dai provvedimenti regionali nelle premesse citati;
   - attenersi alle disposizioni impartite dalle autorità competenti in materia mineraria e sanitaria;
   - assicurare ai funzionari della Regione e dell'U.L.S.S.n. 13, la possibilità di svolgere l'attività di vigilanza sull'idoneità igienico sanitaria dello stabilimento di produzione, nonché fornire tutte le indicazioni che venissero richieste;
   - richiedere una nuova autorizzazione qualora sopravvenissero modifiche o innovazioni agli elementi essenziali sui quali è fondata la presente autorizzazione;

- ♦ comunicare alla Regione tramite l'U.L.S.S. competente ogni variazione del Direttore Sanitario con le modalità di cui all'art.39 della L.R.40/89;

3. di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Ministero della Salute, all'U.L.S.S. n.13 e al Sindaco del Comune di Scorzè (VE);
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Sezione Geologia e Georisorse dell'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

(Codice interno: 302674)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 920 del 20 luglio 2015

Ditta Micromarmo Granulati s.r.l.. Autorizzazione alla variante al piano di coltivazione della cava di calcare per granulati denominata "RIE LUNGHE" e sita in Comune di Grezzana (VR) (L.R. 44/82).

[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

Note per la trasparenza:
Si tratta del rilascio dell'autorizzazione alla variante piano di coltivazione della cava in sotterraneo di calcare per granulati denominata "RIE LUNGHE" e sita in Comune di Grezzana (VR). Estremi dei principali atti istruttori: Nota in data 22.05.2013 prot. n. 217215 della Sezione Geologia e Georisorse Istanza della ditta in data 24.10.2013, acquisita al prot. n. 469746 del 30.10.2013. Parere favorevole con prescrizioni della C.T.P.A.C. di Verona del 07.07.2014. Parere C.T.R.A.E. in data 13.01.2015. Nota della ditta in data 17.03.2015, acquisita al prot. n. 118717 del 19.03.2015, di trasmissione di integrazioni in recepimento di alcune prescrizioni della C.T.R.A.E..

L'Assessore Gianpaolo Bottacin, riferisce quanto segue.

Con D.G.R. n. 3085 del 29.10.2002 la ditta Micromarmo Granulati s.r.l. è stata, da ultimo, autorizzata a coltivare la cava di calcare per granulati denominata "RIE LUNGHE" e sita in Comune di Grezzana (VR).

Con nota in data in data 22.05.2013 prot. n. 217215 la Sezione Geologia e Georisorse, alla luce dei dissesti che hanno coinvolto a diverso titolo le attività di coltivazione in sotterraneo di calcare per granulati site nei Comuni di Grezzana (VR) e Negrar (VR), ha invitato la ditta Micromarmo Granulati s.r.l. a presentare documentazione tecnica illustrativa atta a rappresentare il nuovo piano di coltivazione della cava. Ciò, in considerazione dei contenuti delle diverse determinazioni che la Provincia di Verona aveva emanato ai sensi del D.P.R. n. 128/59 e al fine di evidenziare, mediante specifico e puntuale piano di messa in sicurezza, le azioni necessarie per fronteggiare eventuali criticità nelle aree in cui la coltivazione era stata eseguita con le attuali metodologie.

Con nota in data 24.10.2013, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 469746 del 30.10.2013, la ditta Micromarmo Granulati s.r.l. ha presentato istanza di variante al piano di coltivazione della cava di calcare per granulati denominata "RIE LUNGHE", allegando la relativa documentazione tecnica;

Con nota prot. n. 179359 del 23.04.2014, la Sezione Geologia e Georisorse ha invitato l'amministrazione provinciale a esprimere parere in merito al nuovo piano di coltivazione presentato dalla ditta, in considerazione del fatto che detto piano affronta sia aspetti connessi alle modalità estrattive e ricompositive sia questioni di polizia mineraria, anche in recepimento delle prescrizioni impartite dalla Provincia di Verona.

L'Amministrazione Provinciale di Verona, per l'espressione del parere, ha deciso di avvalersi della C.T.P.A.C. la quale, nella seduta del 07.07.2014, ha espresso parere favorevole con prescrizioni e considerazioni.

Con comunicazione in data 24.07.2014 e acquisita in Regione al prot. n. 318740 del 25.07.2014, la ditta Micromarmo Granulati s.r.l. ha presentato osservazioni in merito ad alcune prescrizioni e considerazioni contenute nel parere della C.T.P.A.C..

L'istanza e il relativo progetto sono stati sottoposti alla C.T.R.A.E. la quale, nella seduta del 13.01.2015, atteso che l'area interessata dall'intervento ricade in zona definita E agricola dallo strumento urbanistico vigente ed è soggetta sia a vincolo paesaggistico ambientale sia a vincolo idrogeologico e che il P.T.R.C. non vieta l'intervento richiesto, con documento allegato e parte integrante del presente atto **(allegato A)**, ha espresso parere favorevole con prescrizioni.

In merito al vincolo paesaggistico ex D.lgs42/2004 la C.T.R.A.E., atteso che le nuove modalità di coltivazione riguardano esclusivamente opere che si svolgono nel sottosuolo senza ripercussioni all'esterno e in superficie, ha ritenuto di non attivare la procedura di autorizzazione paesaggistica.

Parimenti la C.T.R.A.E. ha ritenuto che non vi sia la necessità di effettuare lo screening di incidenza ambientale, in considerazione della tipologia degli interventi proposti in variante e della considerevole distanza che intercorre tra l'area di intervento e i più vicini siti della Rete Natura 2000 (3,8 Km e 4,2 Km), ritenendo che non possano verificarsi effetti significativi negativi sui siti medesimi;

La stessa C.T.R.A.E ha ritenuto non accoglibili o non pertinenti le osservazioni presentate dalla ditta Micromarmo Granulati s.r.l. e riguardanti alcune prescrizioni e considerazioni contenute nel parere della C.T.P.A.C. del 07.07.2014.

Con nota prot. n. 70184 del 18.02.2015 è stata trasmessa alla ditta, ai sensi della L. 241/90, copia del parere della C.T.R.A.E. del 13.01.2015 al fine dell'ottemperanza alle prescrizioni in esso contenute e propedeutiche al rilascio del provvedimento finale, con particolare riferimento a quelle di cui ai punti n. 7 e n. 8.

Con nota in data 17.03.2015, pervenuta in Regione il 17.03.2015 e acquisita al prot. n. 118717 del 19.03.2015, la ditta Micromarmo Granulati s.r.l. ha trasmesso atti integrativi a recepimento delle sole prescrizioni di cui ai punti n. 7 e n. 8, contenute nel parere espresso dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 13.01.2015.

Con successiva nota prot. n. 213440 del 21.05.2015, la ditta Micromarmo Granulati s.r.l. è stata quindi invitata ad ottemperare a tutte le prescrizioni contenute nel parere C.T.R.A.E. e necessarie per il rilascio del provvedimento finale, ossia a quelle di cui ai punti n. 2, 7, 8 e 15.

Con nota in data 30.06.2015, pervenuta in Regione e acquisita al prot. n. 271113 del 01.07.2015, la ditta ha risposto a quanto richiesto con nota prot. n. 213440/2015, fornendo chiarimenti ed evidenziando una situazione di criticità a carico di alcune strutture della cava interessate dal transito dei mezzi, per le quali viene individuato un intervento di messa in sicurezza tramite riempimento dei vuoti di cava. Pertanto l'esecuzione di detto intervento viene inserita come ulteriore prescrizione nel dispositivo del presente provvedimento.

La variante al piano di coltivazione non interessa alcuna nuova superficie di scavo né contiene incrementi del volume utile estraibile di materiale.

Si propone, pertanto, di autorizzare alla ditta Micromarmo Granulati s.r.l. la variante al piano di coltivazione della cava di calcare per granulati denominata "RIE LUNGHE" e sita in Comune di Grezzana (VR).

Da ultimo si fa presente che la ditta, con la documentazione acquisita al prot. n. 469746 del 30.10.2013, ha prodotto il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione riguardante l'intera cava.

Dal piano risulta che non vi è produzione di rifiuti di estrazione e che il materiale associato derivante dalla coltivazione sarà utilizzato interamente nelle opere di ricomposizione ambientale della cava unitamente al terreno superficiale accantonato. Nella ricomposizione ambientale è previsto l'impiego di materiale proveniente dall'esterno e costituito da terre e rocce da scavo, con particolare riferimento al terreno vegetale, quantificato in 3.500 mc.

Per la realizzazione del prescritto argine sotterraneo di contenimento dell'evento gravitativo e per il futuro riempimento dei vuoti di coltivazione, ai fini della messa in sicurezza del sito, la ditta prevede di utilizzare materiale terroso e rocce di piccola e media pezzatura provenienti dall'esterno nonché sottoprodotti provenienti da altre cave, da prime lavorazioni di materie prime naturali e/o da scavi in genere.

Il relatore conclude la relazione, sottoponendo all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la D.G.R. n. 3085 del 29.10.2002 di autorizzazione a coltivare la cava;

VISTA la nota in data in data 22.05.2013 prot. n. 217215 con la quale la Sezione Geologia e Georisorse ha invitato la ditta Micromarmo Granulati s.r.l. a presentare documentazione tecnica illustrativa atta a rappresentare il nuovo piano di coltivazione di cava;

VISTA la nota in data 24.10.2013, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 469746 del 30.10.2013, con la quale la ditta Micromarmo Granulati s.r.l. ha presentato istanza di variante al piano di coltivazione della cava di calcare per granulati denominata "RIE LUNGHE" e sita in Comune di Grezzana (VR), allegando la relativa documentazione tecnica;

VISTA la nota prot. n. 179359 del 23.04.2014 la Sezione Geologia e Georisorse ha invitato l'amministrazione provinciale ad esprimere parere in merito al nuovo piano di coltivazione della cava presentato dalla ditta;

PRESO ATTO che l'Amministrazione Provinciale di Verona, per l'espressione del parere chiesto con nota prot. n. 179359/2014 ha deciso di avvalersi della C.T.P.A.C.;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni della C.T.P.A.C. di Verona;

VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44; il R.D. 29 luglio 1927 n. 1443;

VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del P.R.A.C. e del P.P.A.C., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTA la propria deliberazione n. 2779 del 25.06.1996 in ordine alle misure di salvaguardia dei P.T.P.;

VISTO il D.lgs. 22.01.2004 n. 42 ed il R.D. 3 giugno 1940 n. 1357;

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e la L.R. 52 del 13.09.1978;

VISTO il D.lgs. 30.05.2008, n. 117;

ATTESO CHE, a norma dell'art. 25 della L.R. 2 aprile 1985, n. 30, le funzioni relative ai provvedimenti in materia di protezione delle bellezze naturali, per le cave, continuano ad essere esercitate dalla Giunta Regionale con l'unicità di titolo previsto all'art. 16 della L.R. 44/82;

VISTO l'art. 76 della L.R. n. 61 del 27.06.1985;

VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998 concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della L.R. 44/82;

VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;

VISTA la D.G.R. n. 1987/2014

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO E FATTO PROPRIO il parere favorevole della C.T.R.A.E., che si allega quale parte integrante al presente atto **(allegato A)**;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31.12.2012;

delibera

1. di prendere atto e fare proprio il parere favorevole della C.T.R.A.E. con le relative prescrizioni **(allegato A)**;

2. di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta Micromarmo Granulati s.r.l. - C.F. e P.IVA - 00797660230 - con sede in Lugo di Grezzana (VR) via Domenico da Lugo n. 2, la variante al piano di coltivazione nella cava di calcare per granulati denominata "RIE LUNGHE" e sita in Comune di Grezzana (VR) di cui all'istanza pervenuta in Regione e assunta al prot. n. 469746 del 30.10.2013, secondo gli elaborati prodotti e acquisiti agli atti d'ufficio e successiva integrazione acquisita al prot. n. prot. 118717 del 19.03.2015, modificati e integrati dalle condizioni e prescrizioni di cui al presente atto, come di seguito precisati:

- PLANIMETRIA STATO ATTUALE E CARTA GEOMECCANICA (tav. n. 1) (prot. n. 469746 del 30.10.2013);
- PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO (tav. n. 2) (prot. n. 469746 del 30.10.2013);
- PLANIMETRIA CON PIANO DELLA SICUREZZA (tav. n. 3) (prot. n. 469746 del 30.10.2013);
- SEZIONI GEOLOGICHE TECNICHE (tav. n. 4) (prot. n. 469746 del 30.10.2013);
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA' (prot. n. 469746 del 30.10.2013);
- RELAZIONE PAESAGGISTICA (prot. 469746 del 30.10.2013);

- RELAZIONE GEOMECCANICA E TECNICA (prot. 469746 del 30.10.2013);
- PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE (prot. 469746 del 30.10.2013);
- PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO AGGIORNATA ALLE PRESCRIZIONI C.T.R.A.E. (parere n. 1 del 13.01.2015 (prot. 118717 del 19.03.2015);

3. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti condizioni e prescrizioni:

a. devono essere rispettate tutte le prescrizioni di cui alle Determine emanate dalla Provincia di Verona nell'ambito delle proprie competenze in materia di Polizia Mineraria e riguardanti gli interventi di messa in sicurezza del sito;
b. deve essere completata, entro e non oltre il 31.12.2015, la realizzazione dell'argine interno di messa in sicurezza passiva di cui al provvedimento provinciale n. 3745/12 del 30.08.2012, utilizzando materiali di adeguate caratteristiche geo meccaniche, di prioritaria urgenza per limitare il risentimento in superficie di eventuali nuovi crolli in sotterraneo e prevenire l'ulteriore espansione dell'area oggetto di dissesto;
c. fino alla completa realizzazione dell'argine interno di messa in sicurezza passiva di cui al provvedimento di polizia mineraria n. 3745/12 del 30.08.2012 della Provincia di Verona, è consentita l'estrazione di un volume di materiale utile massimo di 8.000 mc;
d. la prosecuzione dei lavori di coltivazione oltre il termine del 31.12.2015 è subordinata all'accertata avvenuta realizzazione dell'argine interno di messa in sicurezza passiva di cui al provvedimento di polizia mineraria n. 3745/12 del 30.08.2012 della Provincia di Verona;
e. deve essere presentata, a garanzia dell'esecuzione dell'argine interno di messa in sicurezza passiva di cui al provvedimento di polizia mineraria n. 3745/12 del 30.08.2012 della Provincia di Verona entro il 31.12.2015, , una cauzione di Euro 300.000,00 da prodursi entro trenta giorni dalla consegna del provvedimento di autorizzazione alla variante al piano di coltivazione;
f. l'argine interno di messa in sicurezza passiva di cui alla tavola n. 3 "Planimetria con piano della sicurezza" prot. n. 496 del 30.10.2013, deve essere completato entro 18 mesi dall'accertamento dell'avvenuta realizzazione dell'intervento disposto con provvedimento provinciale n. 3745/12 del 30.08.2012;
g. provvedere, contestualmente alla realizzazione dell'argine interno di messa in sicurezza passiva di cui alla tavola n. 3 "Planimetria con piano della sicurezza" prot. n. 496 del 30.10.2013, al riempimento dell'area in sotterraneo individuata con retinatura rossa nella planimetria allegata alla nota 30.06.2015, pervenuta in Regione e acquisita al prot. n. 271113 del 01.07.2015, secondo le modalità indicate nella relazione di "analisi dell'influenza del transito dei mezzi pesanti sulle strutture portanti della cava" allegata alla nota medesima e utilizzando materiale conforme ai limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006;
h. nel corso della coltivazione di cava, devono essere valutati attentamente il posizionamento, l'orientamento e il dimensionamento degli elementi di sostegno nelle aree di intersezione presunta delle varie famiglie di discontinuità ortogonali tra loro e presenti nell'area Nord della cava e poste sotto la viabilità pubblica. Dovrà essere valutata in tempo reale la situazione geo meccanica in fase di avanzamento dei lavori, da parte di un tecnico specializzato, che provvederà all'eventuale modifica planimetrica del progetto in relazione all'effettivo posizionamento delle discontinuità che verranno rilevate;
i. devono essere mantenute, anche in caso di modifica delle strutture di sostegno per gli aspetti di cui alla lettera g), le dimensioni minime dei setti di 7 x 20 metri e delle gallerie e interconnessioni larghezze massime di 8 metri. Gli schemi proposti, infatti, seppur non totalmente rigidi, rappresentano le modalità di scavo di massimo sfruttamento consentito ed eventuali variazioni in corso d'opera dovute a fattori contingenti e imprevisti dovranno prevedere riduzioni dello sfruttamento rispetto allo schema generale dettato dalla dimensione minima degli elementi strutturali e della percentuale massima di sfruttamento del giacimento desumibile dallo schema generale;
j. la coltivazione parziale dello strato denominato "rosa", approfondendo di ulteriori 2 metri il "letto di cava", è subordinata alla presentazione di apposito piano di lavoro e relativa analisi di stabilità specifica, redatta da tecnico esperto in geo meccanica, riferita alla reale situazione geo meccanica e di qualità dell'ammasso roccioso rilevata durante le fasi di avanzamento dei lavori. In particolare tale approfondimento potrà essere realizzato, previa autorizzazione da parte della Regione, esclusivamente nelle zone valutate idonee e che presentino qualità geo meccaniche buone o molto buone, in assenza di discontinuità significative nonché a seguito di eventuale messa in sicurezza della calotta mediante chiodatura sistematica ove ritenuto e dichiarato necessario dal tecnico esperto;
k. deve essere predisposto un adeguato programma di monitoraggio che riguardi la cava sia per quanto riguarda le fasi di avanzamento che per quanto attiene agli interventi di messa in sicurezza già realizzati o da realizzare, che dovranno essere certificati da relazioni periodiche con cadenza trimestrale. Tale monitoraggio dovrà comprendere anche la porzione di versante in frana, ubicato tra il capannone e il by-pass della strada provinciale;
l. la documentazione di cui al punto precedente deve essere presentata alla Sezione Regionale Geologia e Georisorse, la quale potrà imporre eventuali modifiche e adeguamenti in funzione dell'avanzamento della coltivazione e delle rilevate condizioni di stabilità del sito, anche nella fase di post chiusura della cava;
m. durante la coltivazione della cava, devono essere realizzati interventi volti alla messa in sicurezza definitiva delle porzioni di cava già scavate con il sistema per camere e pilastri, con particolare riferimento alla aree nelle quali è stato estratto anche lo strato di calcare "rosa " sotto la direzione e secondo le indicazioni progettuali espresse dal tecnico esperto in geo meccanica;

n. deve essere proseguito il monitoraggio topografico di superficie con cadenza settimanale, sia nell'area interessata dai recenti dissesti, individuata con linea tratteggiata rossa e blu nell'allegata planimetria, integrandone i relativi capisaldi, sia nell'area interessata dalla presenza della nuova viabilità di accesso alla cava. La Regione, d'intesa con la Provincia, fornirà le specifiche di dettaglio cui la ditta dovrà attenersi per l'applicazione della presente prescrizione;
o. deve essere installata una rete sismometrica locale per la misura della micro sismicità, in automatico e in tempo reale, integrata e coordinata con quella da inserire nelle altre cave limitrofe, utilizzata quale dispositivo di allertamento rapido di Comuni, Provincia, Regione e sistema di Protezione Civile per i crolli che si potrebbero verificare in futuro. La Regione, d'intesa con la Provincia, fornirà le specifiche di dettaglio cui la ditta dovrà attenersi per l'applicazione della presente prescrizione;
p. deve essere predisposto un sistema di interdizione (barra metallica o cancello) al transito di persone non autorizzate sulla nuova strada di accesso alla cava, da posizionarsi in prossimità dell'intersezione con la strada provinciale di Fiamene e con la strada comunale di Sengie, fornendo eventualmente, esclusivamente agli aventi diritto, il dispositivo di apertura del sistema di interdizione medesimo;
q. devono essere messe in sicurezza le vie di accesso al sotterraneo e al cantiere di estrazione sia per quanto attiene la verifica di stabilità dei pilastri esistenti sia per quanto riguarda la stabilità del "tetto", eseguendo, se necessario, gli opportuni interventi di consolidamento (es: cerchiatura, cementazione, chiodatura etc.) che ne garantiscano la tenuta definitiva;
r. devono essere rispettate, nell'impiego di esplosivo per l'abbattimento del materiale utile e relativamente alla quantità, al numero e alle modalità di tiro delle volate da eseguire, le indicazioni impartite dalla Provincia di Verona competente in materia di polizia mineraria;
s. è fatto divieto di riempire i sinkholes creatisi a seguito dei dissesti, fino ad avvenuto e certificato assestamento definitivo del movimento franoso di superficie, conseguente all'evolversi delle condizioni di instabilità in sotterraneo;
t. devono essere adeguatamente regimate le acque di superficie provvedendo al loro allontanamento, con particolare riferimento alla zona oggetto di dissesto, al fine di evitare locali concentrazioni idriche in sotterraneo con conseguenti possibili fenomeni di erosione e/o sifonamento;
u. la ditta deve provvedere, qualora già presenti, all'allontanamento di eventuali concentrazioni idriche in sotterraneo;
v. deve essere mantenuta, e possibilmente incrementata, la rete di monitoraggio dei pilastri e della calotta in sotterraneo finalizzata al rilevamento di eventuale aumento di fenomeni compressivi;
w. la ditta deve provvedere, in quota proporzionale al procedere dell'estrazione residua, al riempimento dei vuoti di cava in sotterraneo della porzione oggetto del metodo di coltivazione a camere e pilastri, mediante l'impiego di materiale stabile ed inerte utilizzabile secondo le vigenti normative in materia, dando priorità alle aree individuate quali maggiormente a rischio di dissesto e/o sottostanti o in prossimità a manufatti sensibili posti in superficie (viabilità pubblica, fabbricati etc.);
x. la ditta può proporre, in alternativa all'intervento di cui al punto precedente, interventi utili a conseguire la stabilità definitiva delle strutture, che saranno oggetto di valutazione e accettazione da parte di Regione e Provincia;
y. la ditta deve provvedere, a cura di un tecnico specializzato e nel corso dei lavori di coltivazione della cava, in un ragionevole lasso di tempo e comunque fino all'estinzione della attività estrattiva, alla numerazione e mappatura dei singoli pilastri realizzati con le modalità di coltivazione fin qui utilizzate, redigendo per ciascuno di essi una scheda di valutazione geo meccanica dalla quale ne emergano le reali condizioni di stabilità. Qualora il pilastro analizzato non presenti qualità geo meccaniche atte a garantirne la definitiva durata nel tempo, dovranno essere indicati gli interventi necessari a conseguire la stabilità definitiva delle strutture e, nei casi ritenuti di particolare urgenza, gli interventi medesimi dovranno trovare immediata attuazione. Dette operazioni dovranno essere ripetute con una periodicità di 5 anni;

4. di stabilire che l'estinzione della cava comunque potrà avvenire solo dopo che siano decorsi almeno 10 anni dall'accertata effettiva ultimazione dei lavori di coltivazione e a condizione che in tale periodo non si siano manifestati ulteriori situazioni di dissesto all'interno della cava e/o sul soprassuolo. A tal fine, tutti i prescritti monitoraggi dovranno essere protratti per almeno dieci anni oltre l'ultimazione dei lavori di coltivazione.

5. di approvare ai sensi del D.lgs. n. 117 del 30.05.2008 il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione presentato dalla ditta Micromarmo Granulati s.r.l. pervenuto in Regione ed acquisito al prot. n. 469746 del 30.10.2013, dando atto che non vi è produzione di rifiuti di estrazione, previa ottemperanza agli obblighi di cui al successivo punto n. 9);

6. di stabilire, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.lgs. 117/08, che il piano di gestione dei rifiuti di cava sia nuovamente approvato qualora sullo stesso intervengano modifiche sostanziali e che, comunque, il piano medesimo sia riesaminato dalla ditta almeno ogni 5 anni;

7. di fare obbligo alla ditta di rispettare le statuizioni di cui al citato D.lgs. 117/08 e correlato piano di gestione, dando atto che il deposito cauzionale è stabilito a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dall'attività di coltivazione, compresi quelli di cui al D.lgs. 117/08;

8. di stabilire che il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ha effetti sull'intera area della cava, compresi gli eventuali impianti di prima lavorazione, mentre ne sono esclusi gli eventuali impianti autorizzati che, pur collocati all'interno dell'ambito della cava, non appartengono alla prima lavorazione e le aree di pertinenza dei medesimi che dovranno essere delimitate o recintate;

9. di fare obbligo alla ditta di rispettare le seguenti disposizioni ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/08 e della DGR n. 761/10, relativamente al piano di gestione dei rifiuti di estrazione:

a. la ditta deve presentare, prima del rilascio del presente provvedimento, relativamente al terreno vegetale, la caratterizzazione dei suoli e, ove necessario, l'individuazione dei valori di fondo naturale, in conformità alla vigente normativa compresa la D.G.R. 1987/2014, al fine della verifica dei requisiti di compatibilità ambientale (terra non inquinata) costituiti dal rispetto dei limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 o dei più elevati valori di fondo naturale espressi dal sito della cava;
b. la ditta può utilizzare, per la ricomposizione morfologica di progetto, anche terre e rocce da scavo di provenienza esterna alla cava, nelle quali i valori di concentrazione siano inferiori ai limiti indicati in colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero ai più elevati valori di fondo espressi dal sito di utilizzo;
c. la ditta deve conservare la documentazione relativa al materiale proveniente dall'esterno e tenere aggiornato il registro dei materiali in entrata nell'ambito di cava, secondo le disposizioni di cui alla parte C) punto 3) dell'allegato A alla DGR 761/2010;

10. di fare obbligo alla ditta di rispettare la normativa sulla sicurezza, fermo restando che le funzioni di Polizia Mineraria e le relative competenze sono poste in capo alla Provincia;

11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo;

12. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;

13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14. di incaricare la Sezione Geologia e Georisorse all'esecuzione del presente atto;

15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 124 marzo 2013, n. 33

16. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO "A" ALLA DGR
N. _____ DEL _____
PAG. N. 1/10

REGIONE DEL VENETO giunta regionale SEZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE

Argomento n. 1 all'o.d.g. *Parere n. 1 del 13.01.2015*

OGGETTO: Variante al piano di coltivazione della cava di calcare per granulati denominata "RIE LUNGHE" e sita in Comune di Grezzana (VR).
Ditta Micromarmo Granulati s.r.l.

La C.T.R.A.E.

VISTA la D.G.R. n. 3085 del 29.10.2002 di autorizzazione alla coltivazione della cava di calcare per granulati denominata "RIE LUNGHE" e sita in Comune di Grezzana (VR), con la correlata documentazione di progetto;

VISTA la nota in data 22.05.2013 prot. n. 217215 con la quale la Sezione Geologia e Georisorse ha invitato la ditta Micromarmo Granulati s.r.l. a presentare, alla luce degli accadimenti che hanno coinvolto a diverso titolo le attività di coltivazione in sotterraneo di calcare per granulati site nei Comuni di Grezzana (VR) e Negrar (VR), documentazione tecnica illustrativa che rappresenti il nuovo piano di coltivazione di cava in considerazione sia dei contenuti delle diverse Determine che la Provincia di Verona aveva emanato ai sensi del D.P.R. n. 128/59 e che contenga le valutazioni e le soluzioni, mediante specifico e puntuale piano di messa in sicurezza, delle eventuali criticità che fossero emerse nelle aree in cui la coltivazione fu eseguita con le precedenti metodologie;

VISTA l'istanza in data 24.10.2013 con la quale la ditta Micromarmo Granulati s.r.l. ha presentato la variante al piano di coltivazione della cava di calcare per granulati denominata "RIE LUNGHE" e sita in Comune di Grezzana (VR), allegando la relativa documentazione tecnica;

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO " A " ALLA DGR
N. _____ DEL _____
PAG. N. 2/10

VISTA la nota in data 23.04.2014 prot. n. 179359 con la quale la Sezione Geologia e Georisorse ha invitato l'Amministrazione provinciale ad esprimere parere in merito al nuovo piano di coltivazione della cava presentato dalla ditta, il quale affronta sia aspetti connessi alle modalità estrattive e ricompositive sia questioni di Polizia mineraria, anche in recepimento delle prescrizioni impartite dalla Provincia di Verona;

RILEVATO che la Provincia di Verona, per l'espressione del parere ha deciso di avvalersi della C.T.P.A.C. la quale, nella seduta del 07.07.2014, ha espresso parere FAVOREVOLE con le prescrizioni e considerazioni che seguono:

1. *adeguamento del piano di coltivazione mediante l'accorpamento di alcuni setti secondo lo schema contenuto nella suddetta relazione integrativa di agosto 2013 redatta dal Prof. Casagli, evitando di realizzare ulteriori gallerie nella porzione meridionale del settore in adiacenza con l'area già scavata, compreso tra l'attuale strada comunale e la S.P. 12A. Adeguamento del piano inserendo il riempimento dei vuoti di cava attualmente presenti nell'area sotto la strada comunale delle Sengie compresa tra i sostegni n. 109, 57, 56, 55, 54, 117, 108, 107 e 106;*
2. *dovrà essere attentamente valutato in fase realizzativa il posizionamento, l'orientamento e il dimensionamento degli elementi di sostegno nelle aree di intersezione presunta delle varie famiglie di discontinuità ortogonali tra loro e presenti nell'area Nord della cava sotto la viabilità pubblica. Dovrà infatti essere valutata in tempo reale la situazione geomeccanica in fase di avanzamento dei lavori, da parte di un tecnico specializzato che provvederà all'eventuale modifica planimetrica del progetto in relazione all'effettiva posizione delle discontinuità che verranno rilevate. Le modifiche delle strutture di sostegno dovranno comunque mantenere le geometrie minime di 7 x 20 metri; gallerie e interconnessione dovranno mantenere le larghezze massime di 8 metri. Gli schemi proposti, seppur non totalmente rigidi, rappresentano le modalità di scavo di massimo sfruttamento consentito ed eventuali variazioni in corso d'opera dovute a fattori contingenti e imprevisti dovranno prevedere riduzioni dello sfruttamento rispetto o schema generale dettato dalla dimensione minima degli elementi strutturali e della percentuale massima di sfruttamento del giacimento desumibile dallo schema generale;*
3. *il ribasso di ulteriori 2 metri a coltivazione parziale dello strato denominato "rosa" potrà avvenire esclusivamente a seguito di presentazione di apposito piano di lavoro con la relativa analisi di stabilità specifica, redatta da tecnico esperto in geomeccanica, riferita alla reale situazione geomeccanica e di qualità dell'ammasso roccioso rilevata durante le fasi di avanzamento dei lavori. In particolare il ribasso potrà essere*

ALLEGATO " A " ALLA DGR
N. _____ DEL _____
PAG. N. 3/10

REGIONE DEL VENETO giunta regionale SEZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE

realizzato esclusivamente nelle zone adatte e che presenteranno qualità geomeccanica buona o molto buona, con assenza di discontinuità significative e eventuale messa in sicurezza della calotta mediante chiodatura sistematica ove ritenuto necessario dal tecnico esperto;

4. *dovrà essere predisposto un adeguato programma di monitoraggio che riguardi la cava sia nelle fasi di avanzamento, che degli interventi si messa in sicurezza già realizzati o da realizzare da certificare con relazioni periodiche trimestrali. Tale monitoraggio dovrà comprendere anche la porzione di versante in frana, ubicato tra il capannone e il by-pass della strada provinciale. La Regione dovrà valutare le modalità e la durata del programma di monitoraggio anche post chiusura della cava;*
5. *completare il riempimento dell'argine interno di messa in sicurezza passiva (di cui al provvedimento provinciale n. 3745/12 del 30.08.2012 e successiva proroga) utilizzando materiali di adeguate caratteristiche geomeccaniche con prioritaria urgenza per limitare il risentimento in superficie di eventuali nuovi crolli in sotterraneo e per prevenire l'ulteriore estensione dell'area dissestata entro dodici (12) mesi dall'approvazione del nuovo piano di gestione e comunque non oltre il 31.12.2015;*
6. *durante la gestione della cava dovranno essere realizzati interventi atti alla messa in sicurezza definitiva delle porzioni di cava già scavate con il sistema a camere e pilastri, in particolare dove è stato realizzato anche l'approfondimento con lo scavo dello strato del rosa progettati e diretti dal tecnico esperto in geomeccanica;*
7. *prima dell'autorizzazione dovrà inoltre essere analizzata l'eventuale influenza sulle strutture della nuova viabilità di accesso interna alla cava. E' stata infatti recentemente realizzata una pista di arroccamento di ampie dimensioni su cui hanno la possibilità di transitare i mezzi pesanti d'opera;*
8. *prosecuzione del monitoraggio topografico con integrazione dei capisaldi nel settore interessato dai dissesti recenti e raffittamento delle misure con cadenza settimanale anche nell'area interessata dalla presenza della nuova viabilità di cantiere per l'accesso alla cava;*
9. *istallazione di una rete sismometrica locale per la misura della micro sismicità, in automatico e in tempo reale, integrata e coordinata con quella da inserire nelle altre cave limitrofe, da utilizzare come dispositivo di allertamento rapido per i crolli che si potrebbero probabilmente verificare in futuro;*
10. *predisposizione di un sistema di interdizione (barra metallica o cancello) al transito di persone non autorizzate sulla nuova strada di cantiere per l'accesso alla cava in*

REGIONE DEL VENETO GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO "A" ALLA DGR
N. DEL
PAG. N. 4/10

REGIONE DEL VENETO giunta regionale SEZIONE GEOLOGIA E GEOMORF.

prossimità con l'interdizione con la strada provinciale di Fiamene e quella comunale di Sengie.

VISTE le osservazioni al parere della C.T.P.A.C. di Verona, presentate dalla ditta Micromarmo Granulati s.r.l. con comunicazione in data 24.07.2014 e acquisite in Regione al prot. n. 318740 del 25.07.2014 relativamente alle prescrizioni n. 1, 5, 6, 8 e 10 del parere medesimo;

RITENUTO che, valutati sia il parere della C.T.P.A.C. di Verona sia le osservazioni al medesimo presentate dalla ditta Micromarmo Granulati s.r.l., possano al riguardo valere le seguenti considerazioni:

- L'osservazione al punto n. 1 non risulta accoglibile dal momento che la prescrizione indicata nel parere della C.T.P.A.C. è volta a garantire maggiormente fin d'ora la sicurezza dei manufatti in superficie evitando di dover ricorrere a successive opere di messa in sicurezza dei luoghi;
- l'osservazione al punto 5 non risulta accoglibile in quanto la pretesa della ditta che il materiale necessario alla costituzione dell'argine di sicurezza, debba avere anche il requisito di *"un prezzo accessibile"*, non può costituire ragione impeditiva alla urgente realizzazione dell'opera, la cui ultimazione dovrà avvenire entro i termini prescritti dalla Provincia
- l'osservazione al punto n. 6 non risulta pertinente, in quanto la prescrizione prevede semplicemente la realizzazione, nel corso della coltivazione di cava, di interventi atti alla messa in sicurezza definitiva delle aree di cava già oggetto di estrazione con il precedente sistema per camere e pilastri, dando priorità alle aree nelle quali è stato scavato anche lo strato di calcare "rosa". Si tratta quindi di prescrizione del tutto logica e condivisibile.
- l'osservazione di cui al punto n. 8 non è accoglibile. Si ritiene infatti necessario che l'integrazione dei caposaldi e la cadenza settimanale delle misurazioni debba applicarsi all'area dove si sono verificati i dissesti più recenti e a quella dove è stata realizzata la nuova viabilità di cantiere per l'accesso alla cava. Come per il punto n. 5, gli eventuali maggiori costi da sostenere non possono condizionare l'effettuazione di un accurato monitoraggio della superficie interessata dal dissesto;
- l'osservazione al punto n. 10 non risulta essere pertinente. La ditta afferma di non avere la proprietà del soprasuolo dove la viabilità di accesso alla cava intercetta la S.P. n. 12 e dove è presente la strada comunale per Senge e conseguentemente non ha facoltà di realizzare alcuna barriera né di interdire l'accesso ai fondi agricoli di superficie ai

REGIONE

ALLEGATO " A " ALLA DGR
N. DEL
PAG. N. 5/10

REGIONE DEL VENETO giunta regionale SEZIONE GEOLOGIA E GEOTECNICA

rispettivi proprietari. Tale affermazione è priva di fondamento nel senso che la ditta, per realizzare la strada di accesso alla cava, ha dovuto già ottenere l'assenso dei proprietari dei suoli, sfruttabile anche per realizzare la prescritta barriera la cui chiave di apertura può essere fornita ai coltivatori dei fondi agricoli ivi presenti;

RITENUTO che, sulla base di quanto verificato, non sussista la necessità di effettuare lo screening di incidenza ambientale in quanto, data la considerevole distanza che intercorre tra l'area di intervento e i più vicini siti della Rete Natura 2000 (3,8 Km e 4,2 Km), si può ritenere non possano verificarsi effetti significativi negativi sul sito medesimo;

CONSIDERATO che, con riferimento al vincolo paesaggistico ex D.lgs42/2004, le nuove modalità di coltivazione riguardano esclusivamente lavori che si svolgono nel sottosuolo, senza ripercussioni all'esterno e in superficie della cava e pertanto si ritiene di non attivare la procedura di autorizzazione paesaggistica;

RILEVATO che in ordine al vincolo idrogeologico di cui al RD 3267/1923, l'intervento, come integrato dalle prescrizioni stabilite, non appare produrre effetti negativi sul sistema idrogeologico presente nel sito;

VISTO il piano di gestione dei rifiuti di cui al D.Lgs n. 117/2008 dal quale emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;

VISTI il progetto, la documentazione agli atti del procedimento e la documentazione istruttoria;

RITENUTO che l'art. 104 del D.P.R. n. 128/59, relativo alle distanze che gli scavi devono mantenere da specifiche tipologie di manufatti, risulta abrogato ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 comma 14 ter della legge 246/2005 e del D.Lgs. n. 179/2009 e successive integrazioni e modificazioni;

Previa ampia discussione in base alla documentazione in atti, rilevata dall'istruttoria e per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa, a maggioranza, con:

voti favorevoli	**n. 19**
voti contrari	**n. 4 (Zanni, Pinton, Gazzola, Golfetto)**
astenuti	**n. 0**

su 23 presenti e votanti, esprime parere FAVOREVOLE:

1) al rilascio dell'autorizzazione, anche ai fini minerari, alla variante al piano di coltivazione della cava di calcare per granulati denominata "RIE LUNGHE" sita in Comune di Grezzana (VR);

ALLEGATO " A " ALLA DGR
N. _____ DEL _____
PAG. N. 6/10



2) all'approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi della D.G.R. 761/2010 previa caratterizzazione del terreno superficiale accantonato e da utilizzare nelle opere di ricomposizione ambientale, le cui risultanze dovranno dimostrare che le concentrazioni in esso rilevate siano inferiori ai limiti di cui alla colonna A tabella 1 Allegato 5 parte IV D.lgs.152/2006 ovvero, in caso di superamento, inferiori ai fattori fisico chimici naturali del sito;

con le seguenti prescrizioni:

1) è fatto obbligo alla ditta di rispettare tutte le prescrizioni di cui alle Determine emanate dalla Provincia di Verona nell'ambito delle proprie competenze in materia di Polizia Mineraria e riguardanti gli interventi di messa in sicurezza del sito;
2) è fatto obbligo alla ditta di completare, entro e non oltre il 31.12.2015, la realizzazione dell'argine interno di messa in sicurezza passiva di cui al provvedimento provinciale n. 3745/12 del 30.08.2012, utilizzando materiali di adeguate caratteristiche geomeccaniche, di prioritaria urgenza per limitare il risentimento in superficie di eventuali nuovi crolli in sotterraneo e prevenire l'ulteriore espansione dell'area oggetto di dissesto;
3) sino alla completa realizzazione dell'argine interno di messa in sicurezza passiva di cui al provvedimento di polizia mineraria n. 3745/12 del 30.08.2012 della Provincia di Verona la Ditta potrà procedere all'estrazione di un volume di materiale utile massimo di 8.000 mc;
4) la prosecuzione dei lavori di coltivazione oltre il termine del 31.12.2015 è subordinata all'accertata avvenuta realizzazione dell'argine interno di messa in sicurezza passiva di cui al provvedimento di polizia mineraria n. 3745/12 del 30.08.2012 della Provincia di Verona;
5) è fatto obbligo alla ditta di presentare, a garanzia dell'esecuzione dell'argine interno di messa in sicurezza passiva di cui al provvedimento di polizia mineraria n. 3745/12 del 30.08.2012 della Provincia di Verona entro il 31.12.2015, entro trenta giorni dalla consegna del provvedimento di autorizzazione alla variante al piano di coltivazione, una cauzione di € 300.000,00;
6) è fatto obbligo alla ditta di completare l' argine interno di messa in sicurezza passiva di cui alla tavola n. 3 "Planimetria con piano della sicurezza" prot. n. 496 del 30.10.2013, entro 18 mesi dall'accertamento dell'avvenuta realizzazione dell'intervento disposto con provvedimento provinciale n. 3745/12 del 30.08.2012;
7) è fatto obbligo alla ditta, prima della redazione del provvedimento di autorizzazione alla variante al piano di coltivazione, di presentare documentazione integrativa di adeguamento del piano di coltivazione in recepimento dello schema contenuto nella relazione integrativa di agosto 2013 redatta dal Prof. Casagli, prevedendo l'accorpamento di alcuni setti ed evitando di realizzare ulteriori gallerie nella porzione meridionale del settore in adiacenza con l'area già



ALLEGATO " A " ALLA DGR
N. _____ DEL _____
PAG. N. 7/10



scavata, compreso tra l'attuale strada comunale per Sengie e la S.P. 12 A;

8) è fatto obbligo alla ditta, prima della redazione del provvedimento di autorizzazione alla variante al piano di coltivazione, di presentare documentazione integrativa di adeguamento del piano di coltivazione prevedendo il riempimento dei vuoti di cava attualmente presenti nell'area sottostante la strada comunale delle Sengie compresa tra i sostegni individuati con i numeri 109, 57, 56, 55, 54, 117, 108, 107 e 106;

9) è fatto obbligo alla ditta di valutare attentamente nel corso della coltivazione di cava il posizionamento, l'orientamento e il dimensionamento degli elementi di sostegno nelle aree di intersezione presunta delle varie famiglie di discontinuità ortogonali tra loro e presenti nell'area Nord della cava e poste sotto la viabilità pubblica. Dovrà essere valutata in tempo reale la situazione geomeccanica in fase di avanzamento dei lavori, da parte di un tecnico specializzato, che provvederà all'eventuale modifica planimetrica del progetto in relazione all'effettivo posizionamento delle discontinuità che verranno rilevate;

10) è fatto obbligo alla ditta, anche in caso di modifica delle strutture di sostegno per gli aspetti di cui al punto n. 9, di mantenere le dimensioni minime dei setti di 7 x 20 metri e delle gallerie e interconnessioni larghezze massime di 8 metri. Gli schemi proposti, infatti, seppur non totalmente rigidi, rappresentano le modalità di scavo di massimo sfruttamento consentito ed eventuali variazioni in corso d'opera dovute a fattori contingenti e imprevisti dovranno prevedere riduzioni dello sfruttamento rispetto allo schema generale dettato dalla dimensione minima degli elementi strutturali e della percentuale massima di sfruttamento del giacimento desumibile dallo schema generale;

11) è fatto obbligo alla ditta di realizzare la coltivazione parziale dello strato denominato "rosa", approfondendo di ulteriori 2 metri il "letto di cava", subordinatamente alla presentazione di apposito piano di lavoro e relativa analisi di stabilità specifica, redatta da tecnico esperto in geomeccanica, riferita alla reale situazione geomeccanica e di qualità dell'ammasso roccioso rilevata durante le fasi di avanzamento dei lavori. In particolare tale approfondimento potrà essere realizzato, previa autorizzazione da parte della Regione, esclusivamente nelle zone valutate idonee e che presentino qualità geomeccaniche buone o molto buone, in assenza di discontinuità significative nonché a seguito di eventuale messa in sicurezza della calotta mediante chiodatura sistematica ove ritenuto e dichiarato necessario dal tecnico esperto;

12) è fatto obbligo alla ditta di predisporre adeguato programma di monitoraggio che riguardi la cava sia per quanto riguarda le fasi di avanzamento che per quanto attiene agli interventi di messa in sicurezza già realizzati o da realizzare, che dovranno essere certificati da relazioni periodiche con cadenza trimestrale. Tale monitoraggio dovrà comprendere anche la porzione di versante in frana, ubicato tra il capannone e il by-pass della strada provinciale;

ALLEGATO " A " ALLA DGR.
N. _____ DEL _____
PAG. N. 8/10



13) è fatto obbligo alla ditta di presentare la documentazione di cui al punto precedente alla Sezione Regionale Geologia e Georisorse, la quale potrà imporre eventuali modifiche e adeguamenti in funzione dell'avanzamento della coltivazione e delle rilevate condizioni di stabilità del sito, anche nella fase di post chiusura della cava;

14) è fatto obbligo alla ditta di realizzare, durante la coltivazione della cava, interventi volti alla messa in sicurezza definitiva delle porzioni di cava già scavate con il sistema per camere e pilastri, con particolare riferimento alla aree nelle quali è stato estratto anche lo strato di calcare "rosa " sotto la direzione e secondo le indicazioni progettuali espresse dal tecnico esperto in geomeccanica;

15) prima del rilascio dell'autorizzazione dovrà inoltre essere analizzata l'eventuale influenza sulle strutture (setti portanti) della cava, del transito di mezzi pesanti sulla nuova viabilità di accesso alla cava;

16) è fatto obbligo alla ditta di proseguire il monitoraggio topografico di superficie con cadenza settimanale, sia nell'area interessata dai recenti dissesti, individuata con linea tratteggiata rossa e blu nell'allegata planimetria, integrandone i relativi capisaldi, sia nell'area interessata dalla presenza della nuova viabilità di accesso alla cava. La Regione, d'intesa con la Provincia, fornirà le specifiche di dettaglio cui la ditta dovrà attenersi per l'applicazione della presente prescrizione;

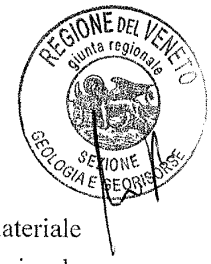
17) è fatto obbligo alla ditta di istallare una rete sismometrica locale per la misura della micro sismicità, in automatico e in tempo reale, integrata e coordinata con quella da inserire nelle altre cave limitrofe, utilizzata quale dispositivo di allertamento rapido di Comuni, Provincia, Regione e sistema di Protezione Civile per i crolli che si potrebbero verificare in futuro. La Regione, d'intesa con la Provincia, fornirà le specifiche di dettaglio cui la ditta dovrà attenersi per l'applicazione della presente prescrizione;

18) è fatto obbligo alla ditta di predisporre un sistema di interdizione (barra metallica o cancello) al transito di persone non autorizzate sulla nuova strada di accesso alla cava, da posizionarsi in prossimità dell'intersezione con la strada provinciale di Fiamene e con la strada comunale di Sengie, fornendo eventualmente, esclusivamente agli aventi diritto, il dispositivo di apertura del sistema di interdizione medesimo;

19) è fatto obbligo alla ditta di mettere in sicurezza le vie di accesso al sotterraneo e al cantiere di estrazione sia per quanto attiene la verifica di stabilità dei pilastri esistenti sia per quanto riguarda la stabilità del "tetto", eseguendo, se necessario, gli opportuni interventi di consolidamento (es: cerchiatura, cementazione, chiodatura etc.) che ne garantiscano la tenuta definitiva;



ALLEGATO " A " ALLA DGR
N. _____ DEL _____
PAG. N. 9/10



20) è fatto obbligo alla ditta di rispettare, nell'impiego di esplosivo per l'abbattimento del materiale utile e relativamente alla quantità, al numero e alle modalità di tiro delle volate da eseguire, le indicazioni impartite dalla Provincia di Verona competente in materia di polizia mineraria;

21) è fatto divieto alla ditta di riempire i sinkholes creatisi a seguito dei dissesti fino ad avvenuto e certificato assestamento definitivo del movimento franoso di superficie, conseguente l'evolversi delle condizioni di instabilità in sotterraneo;

22) è fatto obbligo alla ditta di regimare adeguatamente le acque di superficie provvedendo al loro allontanamento, con particolare riferimento alla zona oggetto di dissesto, al fine di evitare locali concentrazioni idriche in sotterraneo con conseguenti possibili fenomeni di erosione e/o sifonamento;

23) è fatto obbligo alla ditta di provvedere, qualora già presenti, all'allontanamento di eventuali concentrazioni idriche in sotterraneo;

24) è fatto obbligo alla ditta di mantenere, e possibilmente incrementare, la rete di monitoraggio dei pilastri e della calotta in sotterraneo finalizzata al rilevamento di eventuale aumento di fenomeni compressivi;

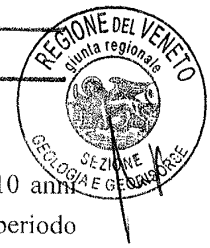
25) è fatto obbligo alla ditta di provvedere, in quota proporzionale al procedere dell'estrazione residua, al riempimento dei vuoti di cava in sotterraneo della porzione oggetto del metodo di coltivazione a camere e pilastri, mediante l'impiego di materiale stabile ed inerte utilizzabile secondo le vigenti normative in materia, dando priorità alle aree individuate quali maggiormente a rischio di dissesto e/o sottostanti o in prossimità a manufatti sensibili posti in superficie (viabilità pubblica, fabbricati etc.);

26) in alternativa all'intervento di cui al punto precedente la Ditta può proporre interventi utili a conseguire la stabilità definitiva delle strutture, che saranno oggetto di valutazione e accettazione da parte di Regione e Provincia;

27) è fatto obbligo alla ditta di provvedere, a cura di un tecnico specializzato e nel corso dei lavori di coltivazione della cava, in un ragionevole lasso di tempo e comunque fino all'estinzione della attività estrattiva, alla numerazione e mappatura dei singoli pilastri realizzati con le modalità di coltivazione fin qui utilizzate, redigendo per ciascuno di essi una scheda di valutazione geomeccanica dalla quale ne emergano le reali condizioni di stabilità. Qualora il pilastro analizzato non presenti qualità geomeccaniche atte a garantirne la definitiva durata nel tempo, dovranno essere indicati gli interventi necessari a conseguire la stabilità definitiva delle strutture e, nei casi ritenuti di particolare urgenza, gli interventi medesimi dovranno trovare immediata attuazione. Dette operazioni dovranno essere ripetute con una periodicità di 5 anni;



ALLEGATO " A " ALLA DGR
N. _____ DEL _____
PAG. N. 10/10



28) l'estinzione della cava comunque potrà avvenire solo dopo che siano decorsi almeno 10 anni dall'accertata effettiva ultimazione dei lavori di coltivazione e a condizione che in tale periodo non si siano manifestati ulteriori situazioni di dissesto all'interno della cava e/o sul soprassuolo. A tal fine, tutti i prescritti monitoraggi dovranno essere protratti per almeno dieci anni oltre l'ultimazione dei lavori di coltivazione.

(vengono timbrati n. 8 elaborati)



(Codice interno: 302675)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 929 del 20 luglio 2015

Nomina del direttore di Veneto lavoro (art. 15 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3).

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
La presente deliberazione provvede alla nomina del direttore dell'ente regionale Veneto Lavoro secondo quanto prevede l'art. 15 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 ai sensi della legge regionale 22 luglio 1997 n. 27.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue:

L'ente regionale Veneto Lavoro istituito dalla legge regionale 16 dicembre 1998 n. 31 e disciplinato, da ultimo, dalla legge regionale 13 marzo 2009 n. 3, è ente dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale.

L'Ente esercita le funzioni e svolge le attività in conformità alla programmazione regionale e agli indirizzi della Giunta regionale, in particolare le funzioni di osservatorio del mercato del lavoro, la gestione, lo sviluppo e la manutenzione del sistema informativo lavoro (SIL) e la realizzazione di progetti di politiche del lavoro affidate dalla Giunta regionale. Il direttore e il collegio dei revisori sono gli organi dell'ente secondo quanto prevede l'art. 14 della legge regionale n. 3 del 2009.

Il direttore ha la rappresentanza legale dell'ente, la responsabilità della gestione, l'esercizio di tutti i poteri di amministrazione dell'ente in conformità agli obiettivi programmati ed agli indirizzi della Giunta regionale.

Il direttore attualmente in carica cessa dall'incarico in data 9 febbraio 2015. Si rende pertanto necessario procedere alla nomina di un nuovo direttore al fine di garantire il funzionamento dell'ente.

L'art. 15 della citata legge n. 3 prevede che la nomina del direttore di Veneto Lavoro sia di competenza della Giunta regionale, debba avvenire previa pubblicazione di uno specifico avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e in applicazione delle procedure della legge regionale n. 27 del 1997. La stessa norma stabilisce che il direttore abbia i seguenti requisiti: elevata professionalità, documentata competenza nelle problematiche del lavoro ed esperienza almeno quinquennale nella direzione di organizzazioni complesse pubbliche o private.

In data 17 ottobre 2014 è stato pubblicato nel B.U.R l'avviso n. 34 del 10 ottobre 2014 che ha fissato nell'11 dicembre 2014 il termine per la presentazione delle candidature.

Entro tale data sono pervenute n. 20 candidature che la struttura competente ha esaminato ai fini dell'ammissibilità. Gli esiti di tale istruttoria sono stati approvati con decreto n. 32 del 22 gennaio 2015 del direttore della Sezione Lavoro. N. 8 candidature sono state riconosciute in possesso dei requisiti e, quindi, ammissibili alla nomina di direttore. N. 11 candidature sono sprovviste di uno o più requisiti e, quindi, non ammissibili.

Tra i candidati ammissibili, la Giunta regionale, con il presente provvedimento, nomina direttore dell'ente regionale Veneto Lavoro il Dott. Tiziano Barone, nato a Verona il 5 maggio 1958.

Entro sessanta giorni dalla nomina, il direttore dovrà proporre il regolamento che disciplina l'organizzazione, la dotazione organica ed il funzionamento dell'ente, così come richiesto dal più volte citato art. 15.

L'incarico di direttore sarà regolato da un contratto di diritto privato a tempo determinato della durata di tre anni. Gli elementi del contratto e il trattamento economico sono stabiliti all'**allegato "A"** del presente provvedimento "Schema di contratto di lavoro a tempo determinato del direttore di Veneto Lavoro". Il trattamento economico del direttore è a carico del bilancio dell'ente regionale. L'incarico di direttore non è compatibile con cariche elettive, né con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o professionale. La nomina è condizionata alla verifica da parte della Sezione Lavoro dell'insussistenza delle cause di incompatibilità e/o inconferibilità, a norma di legge.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visti gli artt. 11, 13 e 15 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3;

- Visto l'avviso pubblico n. 34 del 10.10.2014;

- Visto il decreto dirigenziale n. 32 del 22 gennaio 2015 di approvazione dell'istruttoria sulle candidature presentate per la nomina di direttore dell'ente regionale Veneto Lavoro;

- RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 46/INF del 9 dicembre 2014 e, in particolare, il seguente parere dell'Avvocatura regionale "Certa è la circostanza che fin tanto non vi sarà una dichiarazione di accertamento della nullità della nomina non vi potrà essere alcuna applicazione di sanzioni interdittive in capo a chi ha effettuato la nomina medesima sicchè la scrivente Avvocatura conferma il parere, reso con nota prot. n. 459959 del 31 ottobre 2014, ove si rileva che la nota del Responsabile della prevenzione della corruzione prot. n. 415575 del 6 ottobre 2014 non costituisce declaratoria di nullità della nomina di cui alla DGR n. 117/2014, con conseguente immediata applicazione di sanzioni, sicché allo stato attuale non vi è l'inibizione della Giunta regionale a conferire incarichi;

- Visto l'art. 2 co. 2 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente atto siano parte integrante del provvedimento;

2. di nominare direttore dell'ente regionale Veneto Lavoro il dott. Tiziano Barone, nato a Verona il 5 maggio 1958 con decorrenza dal giorno della sottoscrizione del contratto per la durata di tre anni;

3. di approvare lo schema di contratto che regolerà il predetto incarico, **Allegato "A"** al presente provvedimento;

4. di condizionare l'efficacia della suddetta nomina alla verifica, da parte della sezione Lavoro, dell'insussistenza delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al Decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 1/3

SCHEMA DI CONTRATTO DI LAVORO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL DIRETTORE DELL'ENTE VENETO LAVORO

Con la presente scrittura privata, che viene redatta in duplice originale, tra:

- la Regione del Veneto, rappresentata da _____, a ciò autorizzato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. _____ del _____;

e

- il Signor _____ (C.F. _____) nato a _____ il _____ e residente a _____, in via _____;

si conviene e si stipula quanto segue;

Art. 1

In applicazione di quanto previsto dalla Legge Regionale 13 marzo 2009 n. 3, con il presente contratto, di diritto privato ed a tempo determinato, si disciplina il regime giuridico ed economico per l'esercizio delle funzioni di Direttore dell'Ente Veneto Lavoro e Rappresentante legale dello stesso da parte del Signor_____, che accetta.

Art. 2

La sede di lavoro è Mestre, salvo diversa localizzazione disposta dalla Giunta Regionale.
Il Signor _____ si impegna a svolgere a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore della Regione del Veneto le funzioni di Direttore dell'Ente.
In particolare il Signor _____, in qualità di Direttore dell'Ente si impegna a svolgere le funzioni di cui all'art. 15 – comma 5 – della L.R. n. 3 del 13.03.2009, in conformità agli obiettivi programmati ed agli indirizzi della Giunta della Regione Veneto.
Al Direttore è altresì attribuita la facoltà di sottoscrizione dei contratti di lavoro del personale dell'Ente, nei limiti della dotazione organica da lui stesso proposta ed approvata dalla Giunta Regionale.
Al Direttore spetta altresì la facoltà di stipula con esperti di contratti di diritto privato a tempo determinato, rinnovabili per l'espletamento di particolari attività progettuali di ricerca e di studio, e la sottoscrizione di convenzioni con società, enti qualificati e Università in base a quanto stabilito dall'art. 19 – comma 3 – della L.R. n. 3 del 13.03.2009.

Art. 3

Il presente contratto decorre dal giorno di sottoscrizione dello stesso con durata di anni 3 (tre).
Ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 3/2009, il contratto può essere risolto anticipatamente, con deliberazione della Giunta regionale che revoca l'incarico di direttore, quando sussistano i seguenti motivi:

a) sopravvenute cause di incompatibilità;
b) gravi violazioni di norme di legge;
c) persistenti inadempienze inerenti gli indirizzi regionali;

d) gravi e persistenti irregolarità nella gestione, tali da compromettere la funzionalità dell'ente;
e) mancata adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 della LR 3/2009, previa diffida della Giunta regionale.

Art. 4

La retribuzione annua è fissata complessivamente in Euro 120.000,00. annui lordi di oneri e ritenute di legge, per 13 mensilità.
La retribuzione può essere elevata di un ulteriore 10 % massimo per anno, secondo l'esito della valutazione.
In caso di trasferte per esigenze di servizio è dovuto un trattamento commisurato a quello previsto per le missioni e le trasferte dei Dirigenti appartenenti al ruolo della Regione.

Art. 5

La retribuzione, il trattamento di quiescenza, assistenza e previdenza, viene assicurato dall'Ente Veneto Lavoro nel rispetto delle vigenti norme in materia.

Art. 6

Le parti convengono che nei casi di cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo intervenuto (compresi anche la decadenza, la revoca, la risoluzione del contratto – anche se intervenuta nelle ipotesi previste dal precedente articolo 3) ovvero in caso di mancata conferma, nulla sia dovuto a titolo di risarcimento e/o indennità di recesso e/o cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 7

Per quanto riguarda l'orario di lavoro, le ferie ed il riposo settimanale, si applicano le condizioni previste per i dipendenti della Regione Veneto appartenenti alla qualifica dirigenziale.

Art. 8

Nel caso di interruzione continuativa del servizio per malattia od infortunio non dipendente da causa di servizio, la Regione conserverà al prestatore di lavoro l'incarico per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi, durante il quale corrisponderà al medesimo l'intera retribuzione.
Allo scadere dei termini indicati, ove perduri lo stato di malattia od infortunio, la Regione provvederà al riconoscimento del 50% della retribuzione fino ad un massimo di ulteriori sei mesi, decorsi i quali, potrà rescindere il rapporto di lavoro.
Nel caso, invece, di malattia od infortunio dipendente da causa di servizio, la Regione conserverà al prestatore di lavoro l'incarico, corrispondendogli l'intera retribuzione, fino ad accertata guarigione, o fino a quando sia stata accertata un'invalidità permanente totale o parziale, che sia tale da non far riprendere le normali attribuzioni.
In ogni caso, il periodo di conservazione dell'incarico e di corresponsione della retribuzione non potrà superare la data di scadenza del contratto.

Art. 9

Il Signor _____, si impegna a rispettare quanto previsto dal vigente Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e, in particolare non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano od abbiamo avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni od attività inerenti all'Ufficio.

ALLEGATO A Dgr n. del	pag. 3/3	

Art. 10

Il prestatore di lavoro dichiara sotto la propria responsabilità:
- di non avere in essere altri rapporti di lavoro con altre Pubbliche Amministrazioni o soggetti privati;
- di non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità/incompatibilità ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 " Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art.1, commi 49 e 50, della legge 190/2012 ".
- la veridicità del curriculum presentato per il conferimento dell'incarico.

Il verificarsi di una delle suddette condizioni ovvero la non veridicità del curriculum presentato costituisce giusta causa di recesso ai sensi dell'art. 3 del presente contratto.

Art. 11

Il Sig._____, fermo restando l'impegno esclusivo di cui all'art. 2, può assumere incarichi occasionali o temporanei nei soli casi previsti dall'ordinamento e non in contrasto con l'attività di servizio e il buon funzionamento dell'Ente".

Art. 12

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto di lavoro a tempo determinato, si rinvia alle norme del Codice Civile, al D.lgs n. 368/2001, alla Legge Regionale n. 3 del 13.03.2009, ed in via residuale, alla legislazione regionale ed al C.C.N.L. del personale dirigenziale del comparto "Regioni ed Autonomie Locali".

Art. 13

Il Foro competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Tribunale di Venezia.

Art. 14

Il presente contratto è esente da imposta di bollo (D.P.R. n. 642/72 Tabella art. 25) e da registrazione (D.P.R. n. 131/86 Tabella art. 10).

Letto, approvato e sottoscritto in Venezia, lì _____

Per la Regione del Veneto Il contraente